Rogadeo (G.)
K

DEL RICEVIMENTO

DE' CAVALIERI,

E DEGLI ALTRI FRATELLI

DELL' INSIGNE ORDINE

GEROSOLIMITANO

DELLA

VENERANDA LINGUA D' ITALIA.

OPERA

DEL CAVALIERE

GIANDONATO ROGADEO.

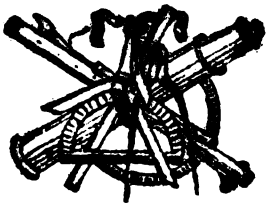

NAPOLI, 1785.

Presso Vincenzo Orsino.

Con licenza de' Superiori.

Digitized by Google

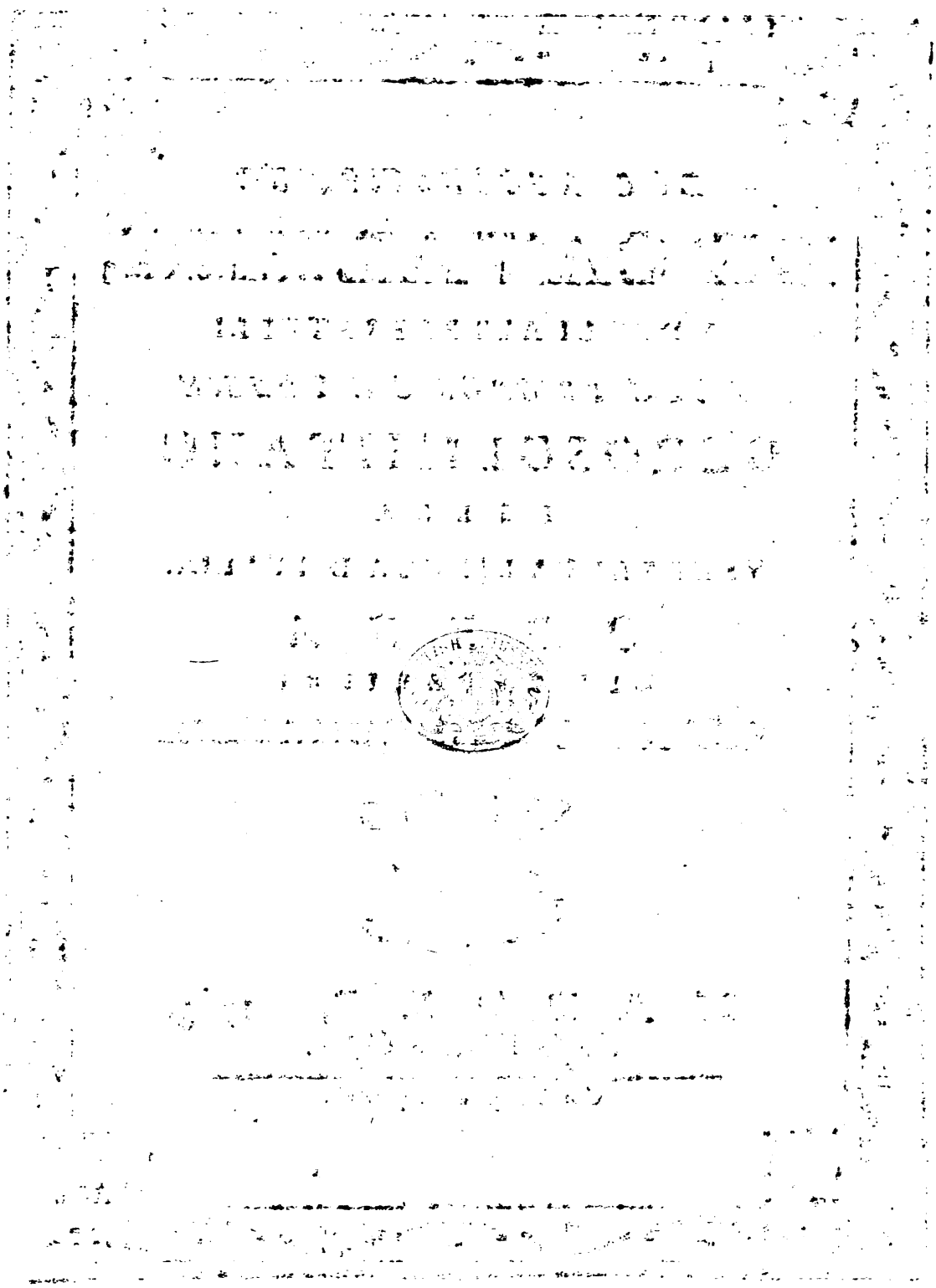

Digitized by Google

LO STAMPATORE
ALL' ERUDITO LETTORE.

LA celebrità del nome del Cavaliere Gian-Donato Rogadeo dell'Ordine Geroſolimitano, Giureconſulto, e Politico di chiariſſima fama tra di noi; come fede ne fanno le diverſe opere da lui pubblicate, e più la farebbono quelle altre molte, che ſi rimangono tuttavia inedite; mi diſpenſa dal far lungo diſcorſo per raccomandarti, Lettor Erudito, queſta eſtrema ſua fatica, la qual ora viene in luce da miei itorchi. Sol dirò che l'edizione fu incominciata dall' Autore ſteſſo pochi meſi innanzi alla ſua morte, ſeguita in Napoli con univerſale rincreſcimento di tutti coloro che anno in pregio i buoni ſtudj il dì 4. di Decembre 1784., e fino a quel punto n' erano ſtati impreſſi fogli ſette ſolamente. E poichè eſſa ſi aggira intorno ad un argomento dilicato del pari che intereſſante, adoperai ogni ufficio co' ſuoi Congiunti, perchè aveſſero voluto concedermi di proſeguirne l'impreſſione, nè i miei prieghi andarono di effetto voti; conciofiachè ottenni dalla corteſia dell' Erede tutto quello che ſi trovò di queſt' opera. Eſſa manca del IV. libro, di cui l' Autore non avea

Digitized by Google

avea ſcritto, che poche linee, come vedrai, allorchè dovette cedere alla comun ſorte: ed io confeſſo il vero, ſifatta mancanza mi tenne in forſe s'era meglio rimanermi dall' impreſa, anzichè dar al pubblico un opera imperfetta. Ma valſero gli eſempj frequentiſſimi, valſe l'autorità di dotti uomini, e finalmente il zelo, ch'io ho ſempre avuto di rendere, per quanto le moderate mie forze ſoſtengono, alcun ſervizio alla Repubblica delle lettere; e con quella diligenza, che per me ſi è potuta maggiore ſon alla fine giunto a capo di farti godere la preſente opera. Io non dubito punto, che ſe al Signore Dio foſſe piaciuto prolungar tanto all' Autore i ſuoi giorni, che aveſſe potuto attendere da ſe alla ſtampa, ſarebbe certamente il libro comparſo di altri fregi, e di altra dottrina adorno; tal eſſendo il coſtume di Lui, cioè di andar ſempre migliorando le ſue coſe nell'atto ſteſſo dello ſtampare; ma queſto non toglie, com' io ſpero, che il libro non ti abbia a riuſcir men caro, e pregiato; eſſendo, ſecondo il giudizio degli ſcienziati uomini, che l'anno veduto, ſcritto con eſtenſità di ſapere non ordinaria, e con perfettiſſima intelligenza della materia. Tu intanto, erudito lettore, prendi in grado, ti priego, la noſtra cura, e lo ſtudio poſto in farti coſa utile: E vivi lieto ec.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

POichè alla divina Provvidenza, da' cui eterni consigli le cose massime non meno che le menome rette sono e governate, è piaciuto darmi tanto di vita e di sanità, che dopo compiuto in età senile il lavoro cominciato nella età giovane, possa io dare opera ad altre utili fatiche ed interessanti: ben ho riputato convenevole convertirle in giovamento dell' insigne Ordine Gerosolimitano, al quale sono ascritto. Debbe ciascun uomo spendere tutto il suo studio, ne vitam silentio transigat, veluti pecora, quæ natura prona, atque ventri obedientia finxit, *come ben avvertì il primo tra Romani Storici, Sallustio. Le sue fatiche, i suoi studj debbono essere impiegati per recare agli altri uomini giovamento, co' quali abbiamo un vicendevole legame di cognazione, conosciuta finanche da que' Filosofi, cui nel bujo del Paganesimo non rilucevano chiari i lumi della nostra prima origine. Il perchè con ragione quel grand' Eroe Romano diceva presso Lucano* (1).

Non sibi, sed toto genitum se credere Mundo.

Specialmente egli è convenevole adempiere una tale ingenita obbligazione inverso quelle persone, o corpi morali, a' quali ciascuno è più strettamente avvinto.

I. Necessità della presente Opera.

DA tali giusti dettami spinto ho impreso il presente lavoro, per impedire che non s' introducano novità in pregiudizio della disciplina, con errore riputato agevole e piano, quando è realmente difficile e disastroso, ha cagionato e cagiona mortali ferite al decoro dell' Ordine, conservato per le catene di sette secoli. Ho scorto colla sperienza, che nulla ha giovato, nè punto giova il zelo di alcuni, quante volte tutto il suo vigore si enerva, o con

(1) Lucan. Pharſ. lib. 1.

Digitized by Google

con un fallace raziocinio, o con una confusione de' tempi, o con rivolgere le vere nozioni delle voci all' opposito, o con una dottrinella di dozzina, o con alcuna scrittura di zecca foggiata, le quali cagionano il trionfo delle fallaci e mensogniere intrapreſe ſopra le verità più luminoſe.

Ne' vetuſti tempi, quando i Ricevimenti de' Cavalieri ſi faceano colla conoſcenza delle Famiglie, ed i Proceſſi non eccedevano i tre o quattro fogli ſenza veruna Scrittura, ma ſolo co' depoſti de' teſtimonj, erano molto migliori de' preſenti, malgrado le tante ſollennità e diligenze che ſi adoperano. Era nell' antica età più giovevole la moderazione per poco generale di contenerſi nel ſuo rango, che non ſono nella preſente le più ſopraffine diligenze. Non è dubbio che neceſſaria coſa era, dappoichè la ſmodata ambizione franti avea i ragionevoli legami della primiera moderazione, per gl'inconvenienti ſcoverti, preſcrivere alcune ſollennità, come ſaviamente, ſecondo gli abuſi ſcoverti, furono da mano in mano ſtatuite co' ſavj regolamenti del noſtro Ordine. Indarno però ſi adoperano quelle ſolennità e quelle diligenze, le quali tutte divengono inutili per la diffalta delle cognizioni neceſſarie a renderle utili e profittevoli, quando in pratica ridurre ſi debbono. Quindi avviene, che parecchi, i quali ben ſapendo di non eſſere in riputanza di Nobili, ſi ſarebbero ne' traſcorſi ſecoli rimaſti di pretendere il Ricevimento, oggidì non ſolo ſi pongono in tale dozzina, ma rieſcono ne' loro diſegni, o colle ſcritture foggiate di zecca, la cui falſità non ſi conoſce, o colle tortuoſe interpetrazioni, o colla confuſione de' tempi, o con altri ſimili ordigni, i quali tutti convertire ſi dovrebbero in loro danno, e le ſollennità ſaviamente preſcritte produrrebbero il buon effetto, ſe colle conoſcenze opportune ſi ponderaſſero i documenti, ſu quali ſi fonda la voluta loro nobiltà.

Sul principio dunque ſopraccennato di proccurare per quanto da me dipende il vantaggio del proprio Ordine, ho deliberato dare alla luce la preſente Opera ſul Ricevimento de' Fratelli, che io reputo per conſervazione del decoro del medeſimo non che utile, ma ben poſſo traſportarmi ad appellarla neceſſaria, come ſi potrà facilmente comprendere da chiunque voglia per alcun po-

co

Digitized by Google

to ponderare lo stato presente delle lettere. In tale ponderazione debbe ritrarne una conclusione, che sulla più parte degli obbjetti dello scibile, la gran copia de' libri opprime, per così dire, gli studiosi, nel mentre su alcuni altri nelle occorrenze si compiange la mancanza de' degni Scrittori, che gli abbiano illustrati. E' nel vero cosa esperta, che mercè le tante gloriose fatiche de' Letterati di gran fama de' tempi a noi vicini, si sono scoverte innumerabili cognizioni prima ignote, si sono rischiarati in moltissimi obbjetti i primieri bujori, e si è tanto accresciuta la necessità delle notizie quasi indispensabili ad un uomo di Lettere, che maggior fatica si ricerca a formare oggidì un saccentino, che non ne' tempi passati a costituire un savio di primo rango. La sola notizia letteraria ricerca un grave ed incessante studio, per aver conoscenza di tante Opere degnissime, che date si sono, e giornalmente si danno alla pubblica luce. Tale innumerevole copia si ravvisa in tutti gli obbjetti delle facoltà e della erudizione. All' incontro v' ha degli obbjetti di pratica giornaliera, ne' quali si veggono inaridite le fonti, donde derivare si possano le opportune nette conclusioni. Si compiange in essi una tale mancanza, che soventi volte fa uopo ricorrere a torbide pozzanchere di Autori triobolari, per ritrarne alcuna cosa al bisogno confacevole. La qual diffalta è derivata da una borioſa idea di avere a vile lo studio di alcune pratiche cognizioni, le quali degne non si riputano di attrarre l' applicazione di talenti usi a sviluppare nodi difficili ed intrigati. Si è riputata cosa più degna il fare profonde indagini sulle vesti, su vasi, riti degli Antichi, sulla interpretazione di alcuna Iscrizione, di alcun segno impresso, che non su quelle cose, che il presente Mondo interessano. Il perchè delle volte si debbe fare l' indovino per apprendere ne' casi frequenti quelle cognizioni, le quali più delle altre dovrebbero essere notissime. Anzi dopo durata lunga fatica, manca il soccorso delle autorità degne, le quali indurre possano la sicurezza della condotta. Negli oggetti filosofici non debbono le autorità imperare, ma negli oggetti di pratica sono la scorta più sicura; e qualunque general regola si rende mai sempre incerta, se si affidi solamente alle proprie opinioni, non mai certe, quando

Digitized by Google

manca l' autorità di alcun degno Scrittore, che adattata l' abbia alle particolari ſpecie.

Molti eſempli potrei addurre di tal difetto della Letteratura; ma lo ſteſſo obbjetto della preſente mia Opera ne rende una lucida ripruova. Frequenti ſono i ricevimenti de' Cavalieri nella noſtra Lingua d' Italia, e dubbietà di continuo ne ſorgono, e di continuo ſu punti, ch' eſſere dovrebbero certiſſimi, ſi muovono ſerie e gravi conteſe. Ognuno comprende, che deſſo ſia un oggetto ben degno di ſchiarimento adatto a dileguare i bujori che il circondano; eppure quando ſi è ſul fatto, mancano i lumi a tale uopo biſognevoli. All' incontro è deſſa una materia così difficile ad eſattamente adempirſi, che appena uomini eruditiſſimi riuſcire vi potrebbero. Ponderandoſi ſul fatto, ſi ſcuovre degna di più ſeria indagine, e di cognizioni, e ſenno maggiori di quei richieſti per quegli obbjetti, riputati degni di attrarre le cure di uomini eruditiſſimi. Gli Statuti, e le Ordinazioni ſono concepute in poche parole, e ſi rattengono ne' termini generali, cioè di doverſi provare la Nobiltà per un certo tempo e certa maniera, con termini generali in eſſi ſtatuita. Si crede, che queſta ſia una pruova facile a conoſcerſi, non avvertendo, che la Nobiltà, per eſſere coſa incorporale, non cade ſotto i noſtri ſenſi, e debbe col lume della ragione giudicarſi ſecondo il ſiſtema e polizia de' tempi e delle regioni, diſaminati co' netti principj delle Leggi, e della umana ragione. Non avvertono tampoco, che i cambiamenti delle civili polizie rendono queſt' oggetto intralciato molto più di que' punti, ſu quali hanno impiegati i loro talenti uomini forniti di ripoſta e rara erudizione. Sicchè ſi è negletto, perchè non bene ſi è conſiderata la importanza e la gravità del ſuggetto neceſſitoſo di eſſere riſchiarato colla cognizione delle Leggi, delle Storie, della Diplomatica, e della diverſa polizia dell' età traſcorſe. Quando alcun dubbio occorre, ſi ricorre agl' inſegnamenti dalla Ruota Romana, di molto facile a deferire alle dimande de' pretenſori. Si ricorre a quella creduta unica e limpida fonte, per eſſere il Tribunale, in cui ſi decidono tali Cauſe ſecondo la continenza degli Statuti dell' Ordine, colle opinioni adatte a proſciogliere del tutto il giuſto rigore. Si ricorre ancora a certi libri

Digitized by Google

bri da dozzina, i quali per la più parte ragionano ne' termini generali, tratti dalle massime della Ragion Civile Romana, e realmente in quella insegnate, ovvero foggiate dagl' Interpetri, ma del tutto disadatte alle polizie de' tempi più vicini, ed alle circostanze, alle quali si vogliono adattare. Oggidì siamo in una costituzione e sistema al tutto diverso da quel che vigeva presso i Romani. Nuove usanze, nuovi uffizj, nuovi sistemi del governo civile rendono quelle miniere alle presenti bisogne o non adattabili, o delle volte ancora opposite a' principj ed alle idee; onde oggidì si regola quest' oggetto della civile polizia. Appena da quel fonte si possono trarre alcune massime generali, semprechè non sieno state dalle nuove distrutte, e sieno a quelle adattabili. Quindi in una materia di frequentissimo uso, nella gran copia delle fonti si sperimenta una siccità grande. Non vi vuol molto a far filze di erudizioni e dottrine così su questo subbjetto, come su ogni altro. La sola Opera del laborioso Tiraquello può somministrare un amplo materiale per costruire un grosso edifizio, ed egualmente per distruggerlo. V' ha delle innumerevoli altre Opere sullo stesso subbjetto, nelle quali egual materiale si rinviene per sostenere qualunque assunto. Sono quelle non però tutte inutili, quando si riducono alla pratica, la quale regolare si debbe anzichè col Mondo morto delle cose scritte dagli Antichi, col Mondo vivo degli esempli de' tempi, a' quali si ripertano. All' incontro gli Scrittori si han fatto un pregio di far filze di citazioni e di vetusti esempli o al tutto inutili, ovvero fallaci e smentiti dal comune opinare degli uomini de' tempi a noi vicini. Nè le Corti de' Principi, dalle quali la nobiltà dipende nella sua parte più luminosa, nè i Nobili si sono regolati colle massime de' libri, anzi questi debbono dalle loro idee dipendere.

II. Occasione della presente Opera ed idea.

IL mio soggiorno di tre anni in Malta mi ha fatta conoscere la necessità che vi è di darsi chiarezza a questo, per mero errore riputato facile, ma realmente di molto difficile obbjetto delle legali e civili cognizioni. Ho scorto gli equivoci, ne' quali s' incorre di continuo per la ignoranza di que' principj, su quali deb-

Digitized by Google

debbe poggiare tutta la macchina di un oggetto sì grave ed interessante. Sicchè si veggono di frequente fatte opposizioni, che non meriterebbero di essere messe in dozzina. Per l'opposito si riputano certe pruove come concludenti, le quali ributtare si dovrebbero. Era io uso dire, che i Consultori a' quali si ricorre ne' dubbj, errare soglrono e quando ammettono per buone le pruove, e quando quelle ributtano. Essi formano i loro giudizi su alcuni generali dettami, quando dovrebbero riguardare i particolari sistemi delle regioni e de' tempi rispettivi. Si regolano su alcune dottrine de' triobolari Autori per la più parte smentite dal comune giudizio. Confondono i tempi, e quel che ora si stima pregiabile, il credono sempre stato tale, e per lo contrario. Il conoscere quali pruove sieno corrispondenti alla mente ed allo spirito dell'Ordine, dipende da molte particolari conoscenze ed erudizioni, e non già da principj generali a tutti notissimi. Le pruove debbono essere rigorose nella nostra Lingua secondo le sue Leggi; ma per la diffalta delle cognizioni necessarie ad iscernere il valore ed il peso de' documenti, si rendono agevoli. Molte volte si prendono per pruove concludenti quelle, che avere si dovrebbero come certi segni d'ignobiltà.

Il perchè ho stimato opportuno rendere questo servigio al mio Ordine, con rischiarare questi punti, per quanto riguarda la propria Lingua. La necessità di tale Opera deriva da sopraccennati inconvenienti; perilchè non mi si può apporre di avere imposto questo Tributo senza veruna necessità. Sono le Opere nel presente secolo un Tributo, che s'impone sugli scienziati, a quali s'indossa la necessità o di leggerle, o almeno di averne la conoscenza. Non debbe però pubblicarsene alcuna che utile non sia, o necessaria. Su tale idea avendo scorta tale necessità nel presente obbjetto, ho deliberato formare il presente Trattato per lo Ricevimento in tutti a sette Priorati, da' quali la nostra Lingua è composta su punti generali; ma sono stato più ristretto per quel che riguarda la spiegazione de' Titoli, onde la Nobiltà si pruovi. Rispetto a questi punti ho confinate le mie ricerche per gli due Priorati; ne' quali è diviso questo Regno. Molte ragioni mi hanno persuaso di non divagarmi in tale indagine fuori della propria regione. Ho ben

meco

meco considerato, che rispetto alle cose di questo Regno posso con sicurezza additare lo spirito del pensare, e le idee allignate, le quali, anzichè dagli Autori, trarre si debbono dal contesto di varie cognizioni. Delle altre regioni della Italia potrei additare quel che da rispettivi Autori o s' insegna, o si tragge, e quel che col conversare co' naturali ho potuto e posso apprendere. Riputando tali conoscenze così generali, che non bastano per quel che si richiede a tale uopo, per cui fa di mestieri penetrare lo spirito del pensare della particolare regione, non facile ad apprendersi da' libri e dalle semplici vaghe relazioni, mi sono rimasto di divagarmi fuori della propria regione in alcuni oggetti riguardanti la particolari loro usanze. Certe minute cose, dalle quali le massime delle volte dipendono sfuggono l' avvedutezza degli Scrittori, e di coloro da' quali si vogliono apparare le notizie opportune. Anzi le più volte avviene, che le cose più trite ed usuali non si rinvengono ne' libri de' Nazionali, o perchè le supposero a tutti note, o perchè ebbero a vile su quelle distendere il sermone. Quindi non di rado si ravvisano privi della conoscenza delle cose più trite coloro, che credono averne formata una compiuta idea o con rivolgere i libri, o con sentirne la descrizione. Chi facesse alcune individuali dimande ad uomini culti di questo Regno su certi punti di particolari usanze, appena tra molti, uno se ne rinverrebbe, che quelle sapesse rischiarare. Anzi chi volesse apprenderle da libri, rimarrebbe le più volte tra gravissimi errori ravvolto, vedendo smentite dal fatto le generali massime apparate. Per comprendere lo spirito del pensare fa uopo, che alcuno sia immerso in quegli affari, de' quali si tratta, e rivolga le carte antiche colla idea di rintracciarne il costume, e sappia su quel subbjetto penetrare di varj secoli il sistema, e la maniera del pensare soggetta a cambiamenti, così come tutte le civili cose, soggette sono. Oltre a tale considerazione, ho stimato restringere le mie ricerche per questo regno, su cui quasi tutte le dubbietà e liti si rigirano, le quali di radissimo si odono degli altri Priorati della nostra Lingua. Appena ve ne ha pochissime del Priorato di Messina, il cui distretto comprende tutta la Sicilia. Ometto d' indu-

gu-

garne la ragione, bastando il fatto certo e costante, sul quale alcun dubbio non cade per la giornaliera esperienza. Il perchè tra per la prima divisata ragione, come per quest'altra, ho stimato opportuno ristringere le mie particolari ricerche per questi due Priorati, e per que' Paesi, che benchè sieno sottoposti al Priorato di Roma, debbono nondimeno giudicarsi secondo le Leggi ed i costumi del Regno, al quale appartengono. Gli Statuti, le Ordinazioni riguardano generalmente tutta la Lingua d'Italia sulla necessità delle pruove in essi statuite e prescritte. Quel che dovrò dire sulla interpetrazione de' medesimi è indiritto per tutti e sette i Priorati della stessa Lingua. Il solo punto de' titoli costitutivi della Nobiltà, o de' mestieri ed uffizj di quelle distruttivi, riguarderà specialmente questo Regno. Lo spirito dell'Ordine si adatta alle idee delle rispettive regioni, e secondo le medesime regolare si debbe il valore de' mestieri ed uffizj, e però debbonsi ponderare secondo le idee delle speciali regioni. Eccetto solamente l'accennato prospetto, per lo quale le regole generali che proporrò, anche adattare si possono nonchè a tutta la Italia, ma ancora alle altre Lingue: tutto il rimanente è comune alla intiera Lingua. Sicchè farò opera di ragionare de' requisiti in generale prescritti dagli Statuti, i quali generalmente favellano, e dipoi passare a' particolari, nella spiegazione cioè, di quel che osservare si debbe in questi due Priorati, per adattare lo spirito dell'Ordine alle usanze di questo Regno.

III. Divisione dell' Opera.

SU tale disegno intanto ho stimato dividere il presente lavoro in quattro Libri. Nel primo tratterò prima di ogni altro punto della nobiltà richiesta per essere ammesso nel primo ceto dell'Ordine Gerosolimitano in tutte le Lingue. Per essere desso un requisito sconosciuto nelle religiose adunanze prima della istituzione dell'Ordine Gerosolimitano, ben merita uno schiarimento, onde la sua vera origine si discuovra, e si renda palese la cagione per cui fu seguito dagli altri Ordini di Cavalleria dipoi formato sullo stesso modello. Additerò gli antichi Statuti, e quale sia la vera spiegazione de' medesimi conceputi in sermone molto ristretto e conciso,

Digitized by Google

so, e quale stata fosse la vetusta osservanza, e come da mano in mano, sieſi introdotta la pruova degli anni dugento nella Lingua d' Italia, e donde derivi la diversità delle altre Lingue così sul tempo, come su i Quarti. Non ometterò le giunte fatte all' antico sistema delle pruove nel decorso e nel presente secolo, uniformi al vetusto, anzi nativo spirito dell' Ordine. Spiegherò indi in quale maniera provare si debba la continuazione ordinata negli ultimi stabilimenti, la quale si era per poco del tutto trascurata nelle pruove fatte prima che que' si promulgassero. Le dubbietà, le quali possono insorgere sulla osservanza così del punto generale della pruova degli anni dugento, come della continuazione, saranno tutte messe a disamina e rischiarate. In tale schiarimento porrò alcuni punti degni di sciframento, non tocchi da alcuno Scrittore. Non ometterò la parte della pruova, la quale riguarda le Imprese, oggidì osservata in una mera immagine. Tutto quanto si esamina in questo Libro, è comune a tutti i Priorati della Lingua d' Italia, nè vi è cosa di particolare per questo Regno.

Il secondo Libro sarà occupato nella spiegazione de' Titoli richiesti per rendere le pruove concludenti ed uniformi allo spirito dell' Ordine. Quindi farò opera di additare quali sieno le fonti, dalle quali derivi quella Nobiltà, che, compiuto il giro degli anni dugento, si appella generosa, ed è bastevole a fare, che una Famiglia sia ricevuta in grado di giustizia nella Lingua d' Italia. La materia di questo Libro in un aspetto riguarda tutti e sette i Priorati della Lingua d' Italia, in un altro si rigira su que' di questo Regno solamente. Vi ha nel vero alcuni punti, ne' quali concordi sono tutte le diverse regioni della Italia; ma v' ha degli altri particolari per questo Regno, in cui vi sono particolari usanze in materia di Nobiltà, così come ve ne ha in tutte le altre regioni della Italia, e fuori di lei. Non è dubbio, che i principj fondamentali sono comuni non che agli altri Popoli della Italia, ma quasi a tutte le Nazioni Europee, nelle quali è conosciuta la distinzione del Nobile di genìa dall' ignobile. Da que' principj fondamentali nondimeno se ne sono derivate diverse illazioni, secondo la varietà delle idee formate nelle diverse regioni; e quinci derivate sono le diverse usanze. Tutti convengono, che l' esercizio di alcune cariche conferisca il principio della Nobiltà.

Digitized by Google

Quali però sieno queste tali cariche, dipende da' varj usi de' Paesi. Mi distenderò quindi in tale spiegazione e sciframento, in disaminare specialmente i Titoli a tale uopo opportuni, ricevuti in questo Regno, comechè le massime, ed i principj ben possono ripetersi, anche in questa parte, comuni a tutta la Lingua d' Italia.

Si tratta ancora in questo secondo Libro delle cariche, mestieri, ed altre azioni, le quali derogano alla Nobiltà acquistata. Su questo punto picciolo svario si può rinvenire tra le usanze di questo Regno, e quelle delle altre regioni della Italia, e farò opera di additarle. E' una tale conoscenza in questo uopo delle Ricezioni egualmente, e più che quella de' Titoli primordiali utile ed interessante. Dovrebbe di molto attrarre le cure de' Commissarj nel farne le inchieste, per esserne di maggior nocumento al chiarore delle Famiglie l'esercizio di alcun mestiere derogante, che non la mancanza de' Titoli. Non ometterò di rischiarare in questo Libro un punto per poco da tutti gli Autori negletto sulle divise e sieno segni di nobiltà usati ne' varj tempi, la cui conoscenza comechè si reputi di verun peso, pure a seria riflessione si ravvisa necessaria.

Il terzo Libro sarà occupato nella descrizione della maniera di compilare il Processo, e di tutta la tela che osservare su tal punto si debbe. Sono queste cose trite; e la giornaliera osservanza ne rende tutti istrutti. Le mie istruzioni però non tanto hanno per oggetto la pratica materiale, quanto il renderla profittevole al disegno per cui si è quella introdotta. Quindi ho preso l' assunto di dare quegli avvertimenti, co' quali si renda profittevole quella material pratica. Specialmente ho fatta opera di dare le opportune istruzioni per lo confronto e verificazione delle Scritture, cioè di quella parte, dalla cui esatta osservanza dipende il decoro dell' Ordine sul fatto de' ricevimenti. Il gran difetto delle compilazioni de' Processi deriva per lo appunto dalla negligenza nel fare il confronto, solito farsi da' Commissarj come un atto di mera solennità. All' incontro tutti gli Statuti, e qualunque altra diligenza divengono inutili, se non vi sia vigilanza ed attenzione sul fatto della verità delle Scritture, come additerò nella propria sede.

Per

Digitized by Google

Per dare poi la compiuta notizia di tutto quel che necessita sapere per la compilazione del Processo, ne descriverò tutta la tela, e proscioglierò quelle dubbietà, le quali possono insorgere, ed additerò gli abusi necessitosi di essere sbarbati.

L'oggetto del divisato Libro è parimente comune a tutta la Lingua d'Italia, nè in ciò vi è cosa di particolare in questo Regno. Quindi, quantunque ingenuamente abbia confessato di essere indiritto principalmente per questi due Priorati, pure realmente il Libro è giovevole per tutti a sette i Priorati della nostra Lingua.

Il quarto Libro ha per oggetto la spiegazione degli altri ceti de' Fratelli, i quali compongono il nostr' Ordine, e de' requisiti richiesti per lo Ricevimento de' medesimi, e della maniera con cui ammessi sono e ricevuti. Mi sono mosso a tale spiegazione dall' osservare la confusione in cui si vive fuori di Malta su tale oggetto. Non si comprende chi sieno i Serventi d' Armi, chi i Conventuali, e quale distinzione vi fia stata tra essi ed i Preti di obbedienza. Farò però opera di ponere in chiaro questi punti, e ragionerò ancora de' Donati, e delle Croci di divozione.

IV. Notizia di alcuni scrittori.

Al prospetto proposto de' punti da trattarsi, ben è facile a comprendere quanto interessanti sieno e necessitosi di schiarimento gli obbietti dell' Opera presente. Richiede per lo appunto non che la conoscenza della erudizione antica, ma quella della età di mezzo, e de' tempi che quanto più vicini sono, tanto meno sono stati rischiarati. Molti punti gravissimi del Dritto Romano, e della Ragion Canonica, molti riti ed usanze, cognizioni della Diplomatica, dello spirito del pensare de' varj tempi, debbono concorrere alla formazione del presente lavoro, che tanto più debbe esser pregiabile, quanto più è stato negletto. E nel vero se si tolgono le decisioni della Ruota Romana, le quali da più di un secolo non raccolte in un corpo girano sparse e vaganti; e le cose scritte da que' Forensi addetti anbo a far filze di citazioni senza raziocinio, a fare improprie adattazioni di alcuni dettami del Dritto Romano a punti particolari delle continue dubbietà nascenti sulle proposte con errore credute facili materie, non evvi dove ri-

correre nelle occorrenze. Il Prior Caravita, ne' suoi Manoscritti fu seguace del tutto delle massime della Curia Romana, e non conosce quella specie di prudenza oggidì costumata, ed avvalorata co' nuovi stabilimenti. Quindi le cose da lui insegnate, appena servire possono per dare una generale conoscenza de' principj, co' quali la Curia Romana regola le sue giudicazioni al tutto difformi dalla spirito dell'Ordine. Il Vertot scrisse del Governo dell'Ordine, e trattò de' Ricevimenti, ma può servire per compilare il Processo, anzichè per ponderare i meriti ed il peso de' documenti. Quelle poche cose da lui scritte su ciò, riguardano le Lingue di Francia, anzichè quella della Italia. L'Autore dell'Opera intitolata: Instructions sur les devoirs des Cheveliers *non si prese nè punto, nè poco la cura di dare alcuno schiarimento a tali obbietti, ed appena alcune cose tritissime insegna. Per il che quando alcun dubbio occorre riguardante i meriti, lo scioglimento dipender dee da alcune massime generali scritte da' Curiali Romani, disadatte a' tempi ed alla regione. Essi seguendo ciecamente quelle dottrinelle da dozzina, messe nelle decisioni Rotali, somministrano il materiale adatto a distruggere del tutto il decoro dell'Ordine. Non evvi uffizio vilissimo, che dalla Ruota Romana si riconosca come offendevole della nobiltà. Nelle poche decisioni Rotali da me osservate vi ho scorto una idea di rilasciare tanto più la disciplina, quanto più l'Ordine faceva opera di ponerla nel suo giusto rigore. Con somma maraviglia rinvenni in una Decisione riguardante il ricevimento di una Famiglia di questo Regno, che* officium Scribæ est nobile. *Ben mi è noto, che non tutti i sentimenti sono della Ruota, traendogli dalle Allegazioni delle parti i compilatori di quelle. Ma sovente su quelle dottrinelle si costituisce tutta la base del giudicare; e ben chiaramente si ravvisa quel sentimento della stessa Ruota. Per evitare tali assurdi ho stimato opportuno trattare a fondo la proposta materia ne' divisati quattro Libri.*

Ho avuto ancora in idea di rendere franchi da sconcie opposizioni que' che non le dovrebbero ricevere. Quindi ad alcuni riuscir debbe propizia, ad altri avversa, così come avviene quando si prende per iscorta la verità. Il perchè si vedranno i sentimenti

Digitized by Google

menti ora proclivi alla facilità, ora al rigore, ed in tutto ho la idea di dar luogo alla giustizia, la quale non debbe dipendere dalle dottrinelle da derivare o adottare dalla Ruota Romana, o a lei attribuite da Compilatori delle Decisioni, ma dalla storica conoscenza della polizia de' diversi tempi. Potrei lusingarmi mercè gli opportuni Canoni riuscire in tale impresa d'indurre la vera disciplina sul fatto de' Ricevimenti de' Cavalieri di questo Regno. Molto meno posso nudrire tale lusinga, considerando che debbono maneggiarsi da' Consultori adderti alle massime generali ed a' fallaci principj. Essi traggono unicamente i loro argomenti dalle decisioni Rotali, non raccolte nel corpo delle Decisioni, ma da essi con sommo studio conservate, e considerate come una miniera infausta, atta a dare il materiale a difendere qualunque stranezza. Nulla loro importa se que' sentimenti abbiano dato il motivo alla decisione, o sieno messi da compilatori di quelle, bastando loro di addurre alcuni monchi pezzi, come dottrine della Ruota, venerando Tribunale negli altri oggetti, ma sul fatto de' Ricevimenti, di rilasciata dottrina. Tra per la superstizione inverso le osservanze da essi introdotte, ed ancora per la idea di essere un tale oggetto di privativo loro dritto, non avranno ragione alcuna delle cose più certe che saranno in questi libri dimostre. Anzi ho per cosa indubitata, che qualunque dimostrazione dell' errore, non potrà ritrargli dalla osservanza de' loro usi, de' quali sono tenacissimi, nè da que' per qualunque fulgore di ragione si dipartono. Malgrado però tali tetre considerazioni, ho deliberato non solo compiere, ma ancora dare alla luce il conceputo lavoro. Se non farà in tutto profittevole, il sarà almeno in parte. In tutti i casi mi basterà di aver adempiuto, alla obbligazione di figliuolo della Religione e della Lingua, e servirà a rendere il camamino più disastroso, ed a riparare se non tutte, almeno porzione non piccola de' falli. Servirà parimente per ridurre la compilazione de' Processi in una forma più regolare, non già nelle sole esteriori solennità, la quale invero si debbe per la cosa meno interessante, ma bensì su ciò che riguarda la giustizia, o sia il merito della Famiglia da riceversi. E' un mero errore quello di alcuni, che credono di adempiere alla loro obbligazione colla scrupolosa osservan-

za

za della solennità della compilazione, quando realmente il fine di tutte le solennità giudiziali è indirizzo alla giustizia. Il perchè dovrebbero anzi tollerarsi i più madornali falli sul fatto della compilazione, che non uno menomo sulla giustizia.

Ecco dunque, cortese Lettore, spiegato brevemente il disegno dell' Opera che ti presento, la quale debb' esserti gradevole qualunque volta teco stesso vorrai considerarla come la prima in questo subbjetto. E nel vero, le altre insino ad ora pubblicate, appena una materiale e bassa pratica insegnano. Una lieve riflessione sulle cose che porrò in esame, e su que' punti, i quali colla vera conoscenza della erudizione farò opera di rischiarare, ti farà comprendere quanto sia stata nocevole al decoro dell' Ordine la diffalta di tali necessarie cognizioni. In molti rincontri scorgerai parimente, quanto tale mancanza sia stata nocevole agli stessi Presidenti: ambo difetti detestabili. La rilasciatezza della disciplina, e 'l ricevere persone immeritevoli, oltre all' invilimento del decoro dell' Ordine, seco racchiude una trasgressione de' Canoni più certi dell' onestà Cristiana. Irragionevoli sono quelle dottrine di certuni, i quali vogliono dare a credere di lievissimo pregiudizio il dichiarare nobile chi non è tale. La proposizione è fallacissima, e racchiude un pregiudizio della Sovranità, alla quale unicamente spetta il concedere la nobiltà, non già a' Magistrati o Giudici di qualunque specie sieno, i quali giudicar debbono secondo il rigore delle Leggi, e non concedere grazie co' principj di una equità mal intesa. Sul punto però del Ricevimento de' Cavalieri, ed ancora de' Conventuali e Fra Servenți, la cosa debbe considerarsi in un aspetto più rigoroso, sulla riflessione, che la irragionevole indulgenza seco porta quella sorte d'ingiustizia, colla quale si tolgono i beni ad uno cui spettano, si danno a chi, secondo le Leggi dell'Ordine, debb'esserne escluso. I beni dell'Ordine pervenuti gli sono o dalla pietà de' fedeli, o dalla munificenza de' Principi, per convertirgli nelle Opere della pietà Cristiana, ingiunte all'Ordine istesso colle sue Leggi fondamentali. Per serbarlo in vigore si prescrissero dall'Ordine istesso alcuni requisiti in coloro, che ricevere si debbono, e si assegnarono secondo le Leggi dell' anzianità le Commende e le Dignità a tutti i ricevuti e professi ne' rispettivi ceti. Se dun-

Digitized by Google

dunque, secondo le leggi dello stesso, i beni fruire si debbono da que', che forniti sono de' requisiti prescritti dagli Statuti, non è egli lo stesso il ricevere gl' immeritevoli, che il permettere un nero furto con un mendacio, il quale non mai può essere disgiunto dal ricevimento degl' immeritevoli? Il perchè è un atto opposto alla onestà naturale, e molto più alla Cristiana, quante volte si ricevono persone, le quali ricevere non si debbono. E' un mero vulgare errore quello di riputare furto solamente quando s' invola cosa di prezzo dall' altrui borsa, e dall' altrui casa, o podere. Furti sono realmente, anzi maggiori, quando si vuol ottenere alcuna carica, dignità, o divisa di lucro, della quale è immeritevole. Molto potrei su ciò distendermi, ma mi basti addurre quella Regola messa dal Padre Natale di Alessandro, Scrittore Ecclesiastico del passato secolo, degno di essere pareggiato agli antichi Padri della Chiesa. Costui pone la seguente regola (1) : Ambitio lethale peccatum est, si quis honorem quærat cum alterius damno: vel injuria : *e nella spiegazione e pruova di quelle Regole dice, che ha luogo così nelle Dignità e Benefizj Ecclesiastici, come ne' Magistrati secolari, quando è meno degno colui che lo ambisce, e l' ottiene.* Injuriam enim infert competitoribus qui digni sunt; & si de Beneficio, vel dignitate Ecclesiastica agatur, fit injuria dignioribus, qui debent anteponi secundum Concilium Tridentinum Sess. XXIV. cap. I. & VIII. de Reform. & S. Thomam 2. 2. Quæst. CLXIV. art. 11. & quæst. CLXXV. artic. 111. (2). *Anz' il Cardinal Gaetano reputa maggiore il reato di rendersi l' immeritevole eguale agli altri in dignità, che non torgli le sostanze. Or cosa dovrà dirsi, quando non solo è men degno, ma del tutto indegno, come quello, che anzi meritava di esser escluso dall' Ordine? Quando egli prende una Commenda, una Dignità, la toglie all' altro, cui spettata sarebbe se esso non fosse stato ricevuto, come non dovea esserlo, quante volte i Giudici*

(1) *Natal. Alexand. Theolog. Dogmat. Moral. lib.* 111. *de Peccatis Artic. XXIV. Regul. IV.*

(2) *Gaetan. Ientac.* 11. *Vedi Ageta a Moles* §. 8. *de Civil. acquir. in reassumpt. pro Sedili Portæ novæ post qu. 9. n.* 31.

Digitized by Google

dici ben avessero all loro uffizio adempiuto. Il perchè i Giudici, o sieno i Commissarj, ed altri, i quali danno il loro voto favorevole all' indegno, o in qualunque maniera usano negligenza, sono rei di quel furto, che colui commettere debbe, e commettono un reato per tutti gli aspetti detestabile. Non solo essi sono rei dell' accennato furto, ma trasgressori di quelle Leggi, alla cui osservanza sono astretti come individui dell' Ordine, e come avvinti con particolare giuramento alla esatta osservanza degli Statuti del medesimo. Sono ancora rei della usurpata Regalia, perchè co' loro iniqui giudizj e suffragj dichiarano Nobile chi non è tale. La quale dichiarazione rendendogli abili non solo alle dignità ed agli uffizj dell' Ordine, ma ancora a molti altri effetti della vita civile, ne' quali molto si attende il Ricevimento nel nostro Ordine, seco ravvolge un gruppo d' ingiustizie, non facile ad esprimersi o a concepirsi, come avvertirò innanzi.

Da tali verissime considerazioni, sulle quali potrei molto diffondermi, e recarne le riprove coll' autorità de' Padri della Chiesa, e degli stessi Pagani, può formarsi sano giudizio sulla condotta di que' Cavalieri, i quali, qualunque sia la cagione, trasportano la indulgenza nel ricevere oltre a' limiti del dovere e della onestà Cristiana, e della naturale onestà. Essi credono, o vogliono dare a credere la loro indulgenza come un atto di virtù sul vicercato colore, che la ignobilità è un fantasima, e che gli uomini sono tutti eguali. Dovrebbero non però avvertire, che secondo tali fallaci argomenti non vi sarebbe furto, e non mai vi potrebbe essere ingiustizia, ancorchè ad alcuno si dia quel che per ragione non gli spetta. E nel vero, come è eguale secondo la natura la condizione di tutti gli uomini, così la terra secondo la sua nativa costituzione non è d' uno, anzichè di un altro, ed in conseguente non potrebbe considerare ingiustizia in chi invola l' altrui, nè nel Giudice, che ministrasse giustizia secondo il suo capriccio, e non secondo le Leggi. Lo stabilimento delle società civili, istituite per utile dell' umano genere, siccome ha introdotto l' impero di alcuni sugli altri, e la divisione de' beni: così parimente ha introdotto la distinzione de' ceti, considerata in tutti i tempi nelle culte Nazioni come giovevole al Pubblico, e

per

per conseguente a quegli stessi del ceto inferiore, i quali parte sono del Pubblico. Tale si fu la condotta di tutti i Popoli più celebri, e per non tralungarmi nel raccorre le chiarissime testimonianze sulla idea degli Antichi, mi basterà rammentare quella degli Atenieſi, della quale ce ne rende ripruova Dionigi di Alicarnasso (1): Tunc Athenienſium Reſpublica florebat, quando Patricios, penes quos fuit Civitatis regimen, ex illuſtribus Familiis deligebant: *Nella stessa istituzione della Repubblica degli Ebrei il sommo Iddio ebbe ragione della nobiltà in que' che destinò a quel Teocratico governo* (2). *Quindi si dibatte ancora tra gli Scrittori Ecclesiastici, se nelle cariche Ecclesiastiche debbansi i Nobili preferire a' plebei; e la comune opinione e più ricevuta è, che si debbano preferire, quando le cose tutte sono eguali* (3). *Al confronto di un concorde consenso di quasi tutte le culte Nazioni, ed anche della stessa Chiesa, è una mera tracotanze quella di alcuni, che si avvisano non doversi avere ragione alcuna di tale requisito, arrogando a se stessi il pregio di farsi dispensieri della nobiltà, e non già Giudici de requisiti. Sono tali massime nocevoli alla Regalia del Principe, ed a tutto il Pubblico. In tale maniera s' invilisconо que' gradi, che secondo i dettami della vera politica si debbono serbare in decoro. Tale si fu il sentimento degli antichi Romani, tra quali Ulpiano riputò cosa interessante alla Repubblica* (4): Ut Ordinem dignitas, familiarumque salva sit: *Quando si ricevono gl' immeritevoli, l'Ordine s'invilisce; e perde il suo pregio, che non può essere congiunto colla bassezza delle persone che il compongono. E' il vero, che non fu già il fine della istituzione dell' Ordine Gerosolimitano il dare pregio alle Famiglie, ma bensì la idea di adempiere ad alcune opere della pietà Cristiana. Non è dubbio però di essersi statuita la rigorosa pruova della nobiltà, come com-*

 dizio-

(1) *Dionis. Alic. lib. 2.*

(2) *Deuter. cap. 1.*

(3) Vedi Bovadill. Larrea, ed altri presso il Gonzal. sul cap. *Ad venerabilem de Præbendis, & dignit.*

(4) *L. 1. §. 13. Sed etsi servus D. de ventre inspic.*

Digitized by Google

dizione ſeriamente riputata giovevole all' inteſo fine. Si è ſtimato di procederſi con dilicatezza in avverare i requiſiti; e quinci ſi è formata la idea di riputanza di Nobile riſpetto a quelle Famiglie, le quali ricevute ſono in grado di giuſtizia dal noſtro Ordine. Si rendono però abili a tutte quelle funzioni, le quali richieggono la nobiltà geneteſa; anzi ve ne ha parecchie fondazioni, le quali, nel chiamare le perſone o ad alcuni uffizj, o a maritaggi, & altre tali Opere di pietà, preſcrivono il requiſito di eſſere le Famiglie ricevute nel noſtro Ordine. Per tali ragioni, oltre alla ingiuſtizia ſopra diviſata, di rendere abili alle Commende, ed alle Dignità dell' Ordine que' che degni non ſono, ſe ne commette l' altra di eludere la volontà de' fondatori, e degl' iſtitutori delle accennate fondazioni. Nel tempo ſteſſo s' invilisce l' Ordine, il cui pregio non deriva già a queſto riguardo dalla convenenza de' ſuoi Statuti, ma dalla oſſervanza de' medeſimi, e dal rigore di non ricevere immeritevoli. E' ormai coſa eſperta, che qualunque pregiatiſſima adunanza perde il ſuo pregio, qualora ſi rende comune agl' immeritevoli, così come ſormontano in pregio per la qualità delle perſone quelle, che in tale riputanza prima non erano. Celebre è quel detto: Carcerem intravit Socrates ignominiam loco detracturus, *e quell' altro di Ariſtippo, riferito da Laerzio* (1)*:* Ad hæc indignatus Dyonisius, extremum omnium fecit accumbere: Sed ille, illuſtrem inquit, hunc locum fieri, & apparere voluiſti: *Quale ſentimento è così ovvio e fondato ſulla ſperienza, che ad altro propoſito inſegnato ſi oſſerva da' pratici Canoniſti, quando ſcrivono* (2): Non Cathedra Sacerdotem, ſed Sacerdos cathedram facit: *Quindi ne avviene l' invilimento degli Ordini e de' Ceti, quando frequenti ſono i Ricevimenti di perſone immeritevoli. Tale per altro è la condizione de' gradi dependenti dalla idea, che decadono, e s' inviliſcono nonchè col riceverſi gl' immeritevoli, ma ancora quando da eſſi ſeriamente ſi pre-*

(1) *Laert. lib. 2. Ariſtippus.*

(2) Si vegga diſteſamente in conferma di queſto ſentimento il Tiraquello *de Nobil. cap. 7.* Muzio Surgente *Neap. illuſtrat. cap. XII. n. 55. Rodig. Lect. antiq. lib. 3. cap. 12.* ed altri.

Digitized by Google

pretendono, e come diceva Giornande presso il Tasso.

Costui scemò suo pregio allorchè il chiese.

Si osserva in ciò questa costante distinzione, che quando i Ricevimenti degl' immeritevoli sono rarissimi, loro sono giovevoli, e lieve detrimento recano a' Collegj; quando sono frequenti, nulla giovano a' pretendenti ammessi, ed invilisconо il Collegio. Per tale cagione molti Ordini di Cavalleria tratto tratto decadendo, hanno del tutto perduto il primiero pregio.

Quando si voglia dar mente alle accennate riflessioni, debbe l'uomo di onestà fornito e di religione regolare la sua condotta, con osservare il giusto rigore su questo interessante punto, che di molto influisce su tutti gli affari della vita sociale. Si offende la giustizia, e la umana e cristiana carità, quando escludere si vogliono i meritevoli, i quali han dritto di essere ricevuti in un Ordine aperto a tutte le persone adorne de' requisiti prescritti. Per converso l' aprire tale uscio alle Famiglie immeritevoli, seco porta le ingiustizie, e gl' inconvenienti ponderati. Quind' il giusto rigore debbesi considerare come cosa a tutti gradevole. Le stesse famiglie di nuovo conio, le quali abbisognano di alquanto di tempo per essere ricevute di giustizia, debbono godere, che aperta si conservi a' loro figliuoli e discendenti quella strada di conseguire un certo marchio della loro nobiltà, onde dileguare si possa la idea della primiera bassezza, la quale non mai si estingue se alcun sicuro segno non ingeneri la opinione contraria. Quindi tutto il Pubblico è interessato, perchè a tutti è giovevole una strada di giustizia patente a' meritevoli per ottenere queste tali dichiarazioni. Si osservi sul fatto un comune spiacimento quanto si odono dati gli onori agl' immeritevoli, anche perchè non mai si conseguono da essi senza mezzi illeciti. E quantunque la più parte delle Famiglie componenti le società civili non sieno nello stato di considerarsi propinque a tali onori, pure non debbono avere a male, che si conservino in pregio le antiche usanze, Essi debbono formare un altro teatro a loro stessi, onde si rendano superiori a que' da quali sono superati per nascita, Ha la società civile in maniera disposte le cose, che ben vi ha delle molte strade, per lo cui mezzo colla sua virtù

l'uomo si renda più riputato delle persone più nobili dello Stato. Ovunque taluno rivolga lo sguardo ravvisa in parecchie occorrenze l'impero degl'ignobili su Nobili, e la riputanza maggiore in cui sono, o per riguardo delle dignità, o anche senza dignità per la virtù istessa, la quale, anche nelle corrottissime società, è più riputata del chiarore de' maggiori. Secondo il dettame della sana ragione è pregio di tutti gli altri maggiore, il costituirsi colle sue virtù, e colle gloriose azioni, principio della Famiglia, ed avere quel pregio dal profondissimo Politico Tacito, attribuito a Curzio Rufo (1): Curtius Rufus videtur mihi ex se natus: *E' desso un pregio molto maggiore della lunga serie delle immagini, le quali le altrui, non le proprie virtù rappresentano. Con somma savierza e senno, quel Romano, cui venia rimbrottata la mancanza delle immagini, diceva presso Sallustio, mostrando le sue cicatrici delle ferite ricevute nelle guerre* (2): Hæ sunt meæ imagines, hæc nobilitas, non hereditate relicta ut illa illis, sed quæ ego plurimis meis laboribus, & periculis quæsivi: *Non solo negli Stoici Filosofanti, per la più parte opposti al comune opinare degli uomini, ma ancora in altri non addetti a sentimenti di quella setta, è allignato quel sentimento spiegato da Seneca* (3): Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus . . . . animus facit nobilem: *tanto che Giovenale* (4) *in una intiera sua Satira spiegare il volle distesamente. Nè tali giusti sentimenti sono rimasti sepolti ne' libri, anz' in ogni tempo vi sono stati uomini di spirito così forte, e culto, che si han fatto un punto di gloria nel seguirgli in palese. Antichissima, e presso che generale è stata la boria di vantare la origine vetusta derivata da uomini celebri, tanto che lo stesso Giulio Cesare si volle dare a credere descendente dal figliuolo di Enea, e Marc' Antonio dal figliuolo di Ercole, ed innumerevoli altri trassero favolose genealogie da chiarissimi personaggi. Le stesse culte Nazioni, come gli Egizj, gli Arcadi, gli Ateniesi, i Franchi,*

(1) *Tacit. Annal. lib. XI.*
(2) *Sallust. in Bell. Jugurt.*
(3) *Senec. Epist. 44.*
(4) *Juvenal. Satyr. 8.*

Digitized by Google

chi, ed altri non ebbero ritegno di formare chimere, per riprovve della loro antichità. Ma pure non mai sono mancati al Mondo que' che hanno riposta la loro gloria nella bassezza della origine. Non che de' tempi vetusti Vespasiano (1), *Tito* (2), *Pertinace* (3), *ed altri moltissimi, ma anche ne' tempi più vicini Benedetto XII., il Cardinale di Viviers, ed altri innumerevoli uomini chiarissimi vollero dare pubbliche testimonianze della viltà delle loro genìe, ed in tale maniera confermare l'insegnamento, che il valore dell' uomo non dee ponderarsi secondo i pregi de' maggiori, ma giusta le virtù, che lo adornano, secondo quell' aureo sentimento di Seneca* (4): Eadem omnibus principia, eademque origo. Nemo altero nobilior ni cui rectius ingenium, & artibus bonis aptius. *Quando con mente riflessiva ponderare l'uom voglia le vicende e le catene degli affari civili rinviene da per tutto salde ragioni di non avere a male la esclusione da certi onori addetti alla nascita. Clemente VIII. saviissimo Pontefice promosse alla porpora nello stesso tempo il Cardinal di Ossat, e'l Conte della Chapelle, e solea dire, che al primo non mancava alcun pregio, eccetto quello della nascita, il secondo non altro pregio avea, se non il chiarore de' natali. Se si desse la scelta di quelle opposte prerogative ad un uomo di giusto criterio, certo che preferirebbe le circostanze del primo a quelle del secondo. Con questi ed altri tali esempli, il savio in vece di soffrire malamente la sua esclusione da alcuni onori, debbe carpirne il frutto di rendersi colle sue virtù superiore a tutti gli onori altrui, derivanti dalla nobiltà de' natali. Nel tempo stesso considerando que' tali pregi giovevoli al Pubblico, come parte del Pubblico favorire gli debbe, ed aver presente quell' aureo sentimento di Cicerone* (5): Omnes boni semper nobilitari favemus, & quia utile est Reipublicæ nobiles homines esse dignos majoribus suis: & quia

(1) *Sveton. in vit. Vespas. cap.* 12.
(2) *Sveton. in vita Tit. cap.* 11.
(3) *Capitolin. in vita Pertinac.*
(4) *Senec. lib.* 9. *de Benefic. cap.* 28.
(5) *Cicer. pro Sext. n.* 21.

Digitized by Google

& quia valet apud nos clarorum hominum, & bene de Republica meritorum memoria, etiam mortuorum: *La nobiltà non fu produzione del caso, ma un tratto di politica, per rimeritare ne' posteri le virtù de' maggiori, e per adescargli alla loro imitazione. Il perchè quanto più l'uomo è savio, tanto più debbe ambire, che si conservi questo sostegno della virtù.*

Colla scorta di queste veraci massime debbe regolare la sua condotta chiunque ha parte ne' giudizj di tal fatta, tra quali non occupa l'ultimo luogo quello del Ricevimento al nostro Ordine. Deponendo i rilasciati sentimenti di alcuni, debbe giudicare così come giudicare si debbe, quando si profferisce giudizio su beni altrui. Serbando giusta la bilancia, siccome restar si debbe di concorrere al Ricevimento degl'immeritevoli, così dee formarsi un punto di giustizia e di onore in non recare travaglio a' meritevoli. Su questa norma è formata la presente Opera, nè alla rilasciatezza proclive, nè al rigore. Io la presento al Pubblico, colla sola raccomandazione della verità e della saldezza delle ragioni. Ecco dunque cortese Lettore con brevità spiegata così la idea della presente Opera, come la norma serbata in tale interessante lavoro.

Digitized by Google

INDICE
DE' CAPI
LIBRO I.

Del Ricevimento de' Cavalieri. Pag. 1

CAPO I.

Delle cagioni per le quali fu prescritto il requisito di nobiltà ne' Cavalieri. 4

CAPO II.

Spiegazione degli antichi Statuti. 31

CAPO III.

Della introduzione della pruova degli anni dugento nella Lingua d' Italia. 77

CAPO IV.

Spiegazione della pruova degli anni dugento secondo il presente Sistema. 106

CAPO V.

Si esamina se necessario sia che il Titolo primordiale compia il tempo intero degli anni dugento, o si possa supplire con altre pruove. 117

CAPO VI.

Della continovazione della nobiltà per tutto il decorso degli anni dugento. 128

CAPO VII.

Della pruova delle Imprese, o sieno Insegne delle Famiglie per anni dugento. 136

LIBRO

Digitized by Google

LIBRO II.

CAPO I.
Del nome e della necessità de' Titoli nobilitanti. Pag. 149

CAPO II.
Della qualità in generale de' Titoli primordiali. 154

CAPO II.
Del Titolo del Patriziato. 227

CAPO III.
Dell'ostacolo derivante dal Vassallaggio. 283

CAPO IV.
Della pruova per ragione de' Feudi. 314

CAPO V.
Degli Uffizj di Toga. 334

CAPO VI.
Delle Cariche Militari. 353

CAPO VII.
Degli altri Titoli di nobiltà. 358

LIBRO III.

Della Compilazione del Processo. Pag. 375

CAPO I.
Delle cose che debbono precedere la compilazione del Processo. 376

CAPO II.
De' Paggi, e di minor età. 379

CAPO III.
Della Compilazione del Processo, e confronto delle Scritture. 383

LIBRO IV.

Degli altri gradi dell'Ordine Gerosolimitano. Pag. 461

CAPO I.
De' Conventuali, e Fra Serventi. *ibid.*

DEL

Digitized by Google

DEL RICEVIMENTO DE' CAVALIERI

LIBRO I.

Siccome il Sacro Militar Ordine Gerosolimitano, tra per essere stato il primo Ordine di Cavalleria, sul cui modello gli altri a mano a mano furono istituiti; e per aver conservato per sette secoli il lodevole istituto, giovevole alla vera Religione, ed alla Cristiana gente, ha attratte le penne di più Scrittori a tesserne le Storie: così ben è degno, che la sua polizia si renda ischiarata con esattezza pari alla sua rinnomea: Un tale oggetto non però è stato così negletto e strascurato, che appena v' ha pochi Scrittori, che ne abbiano fatti brevi Trattati, addetti unicamente alla mera spiegazione della pratica materiale. Ne' pratici Scrittori della Curia Romana v' ha parecchie disamine di controversie, le quali per la più parte si risolvono con alcuni generali principj legali al tutto disadatti alla polizia ed alle idee dell' età più vicine, e della ragione alla quale si riferiscono, senza punto curare il fine delle lodevoli istituzioni ed usanze. Mancano quindi le cognizioni di quelle origini, e di quegli schiarimenti, onde si possano le dubbietà nascenti risolvere in una maniera corrispondente al suo nativo istituto. Infra gli altri oggetti quello del Ricevimento de' Fratelli non ha avuto insino ad ora alcun degno Scrittore, che lo abbia rischiarato con ripescare quelle sparte memorie, che rinvenire si possono, e con ripetere le usanze ricevute in pratica da loro principj, come ben si conviene per ischiarimento di un oggetto, da cui il decoro di un Ordine così rispettabile sorge e deriva. Il perchè avendo io deliberato, per far cosa giovevole a quell' Ordine, al quale sono ascritto, illustrare per ora tale subbjetto interessante, e dare unitamente una compiuta idea delle varie sorti de' Fratelli, onde è composto, altro oggetto quasi negletto, ho riputato convenevole rimontare alla sua prima origine, e quindi derivarne una intiera conoscenza delle sue istituzioni riguardanti il tema proposto. Col mezzo poi della nativa origine farò opera di ritrarre que' canoni: e quegli schiarimenti, i quali sono più adatti

e convenevoli allo ſpirito, ed al ſiſtema dell' Ordine. Chiunque è alquanto verſato nelle lettere, ben comprende quanto perniciose ſieno le monche ed imperfette cognizioni, le quali divengono le più volte della ignoranza ſteſſa peggiori, come la ragione e la ſperienza ce dimoſtrano. Poichè empiendo la noſtra mente, mai ſempre proclive a luſingare se ſteſſa, di borioſe immagini di perfetta ſaviezza, la ritraggono dalle indagini più eſatte e profonde, ſolite adoperarſi da que' che al tutto la ignorano. Quindi i fallaci raziocinj, ed i graviſſimi errori ne derivano, ne' quali inciampano facilmente coloro, che ignorando la vera origine, in ogni dubbietà, debbono camminare nel bujo ſenza veruna face. La intiera conoſcenza poi non mai può eſſere divelta da una eſatta Storia della origine, così dell' iſtituto, come de' nuovi provvedimenti e giunte a' primieri fatte, per avvalorarne il fine, cui mercè può la noſtra mente ſciogliere le dubbietà, e ridurre le coſe tutte, dibarbicati gli abuſi, alla loro primiera origine, e renderſi certo di quel che oſſervare ſi debbe in alcun civile iſtituto. La ſperienza ci ammaeſtra, che il giro di più ſecoli, le vicende, ed i cambiamenti non mai han potuto cancellare la memoria ed il ſiſtema nativo. Per la più parte i cambiamenti ſono avvenuti ſu alcune circoſtanze, e non ſulla ſoſtanza dell' iſtituto. Per il che ſempre opportuna coſa è lo ſchiarimento della origine, donde formare ſi poſſono gli argomenti più ſicuri. Oltre alla ragione ovvia che da se ſteſſa luccica, non poſſo, in conferma di tale maſſima, recare migliore teſtimonianza di quella del Giureconſulto Gajo (1): *Facturus legum vetuſtarum interpretationem, neceſſario prius ab urbis initiis repetendum exiſtimavi; non quia velim verboſos commentarios facere, ſed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum eſſe, quod ex omnibus ſuis partibus conſtaret, & certe cujuſque rei potiſſima pars principium eſt. Deinde ſi in foro cauſas dicentibus nefas, ut ita dixerim, videtur eſſe, nulla præfatione facta judici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens erit, omiſſis initiis, atque origine non repetita, atque illotis, ut ita dixerim, manibus protinus, materiam interpretationis tractare? Namque, niſi fallor, iſtæ præfationes, & libentius nos ad lectionem propoſitæ materiæ producunt: & cum ibi venerimus, evidentiorem præſtant intellectum.* Saviſſimo, e ſu ſode ragioni fondato è il recato ſentimento di quel ſavio Giureconſulto addottrinato dalla ragione e dalla ſperienza, e degno di eſſere oſſervato da tutti que' che alcun obbietto prendono ad illuſtrare. Sullo ſteſſo principio il Giureconſulto Pomponio nella Leg. ſeguente ſcriſſe: *Neceſſarium itaque nobis videtur ipſius juris*

(1) L. 2. D. de orig. jur.

juris originem, atque proceſſum demonſtrare : Se delle volte è ignota la origine, la ſteſſa conoſcenza di quel che è ignoto, e delle coſe note ſu quel ſubbjetto, gli danno un grande riſchiarimento. E' nel vero una gran parte della ſavièzza il conoſcere la propria ignoranza; e quando la origine è ignota, la vetuſta oſſervanza ne paleſa il fine.

L' Ordine Geroſolimitano, infra gli altri ſuoi pregi, può ben vantare quello della coſtanza ſul ſuo nativo iſtituto, ſerbato intatto per lo coſtante corſo di ſette ſecoli. Quanto fu iſtituito e preſcritto nella ſua origine, tutto coſtantemente ſi oſſerva. Fu ne' ſuoi primi principj un' adunanza di Oſpedalieri addetti allo Spedale, ed al culto della Chieſa, e comecchè indi per utile della Criſtiana gente aggiunto vi aveſſe, come egualmente principale, l' uſo della Milizia, e di poi quello della Marina: pure ha mai ſempre conſervate ed oggidì con eguale eſattezza conſerva, ambo le native opere di pietà Criſtiana. La povertà, e la ubbedienza ingionte a' Profeſſi, poco dopo la origine di quella pia adunanza ſi ſerbano tuttavia in vigore. Nell' atto che fu convertito in Ordine, s' introduſſe la nobiltà de' Cavalieri, e la diverſità de' varj ceti. Ambe queſte introduzioni fondamentali dell' Ordine, conſiderato come tale, perſiſtono ſecondo lo ſpirito della iſtituzione. E per dirlo in una parola, chiunque con occhio critico guardar voglia il ſiſtema preſente, ed il governo dell' Ordine, il vedrà del tutto uniforme alla ſua origine ed iſtituzione. La qual coſa forma uno de' pregi più ſingolari, e migliori del medeſimo. Le giunte da tempo in tempo fatte hanno avuto per iſcopo la oſſervanza della ſua prima iſtituzione, la quale intatta in tutte le ſue parti ſi ammira.

Poichè intanto l' obbjetto della preſente Opera ſi rigira ſullo ſchiarimento di ciò che riguarda il Ricevimento de' Cavalieri, e degli altri Fratelli dell' Ordine, ben ho riputato convenevole accennare la origine di tale lodevole iſtituzione, e rendere la ſpiegazione di que' pochi ſtabilimenti a queſta età pervenuti d' intorno alla primiera forma del Ricevimento de' Fratelli, de' ſuoi più vetuſti Statuti, e degli accreſcimenti a quegli fatti da tempo in tempo, parte co' nuovi ſtabilimenti, parte colle commendabili uſanze introdotte tratto tratto per dare provvedimento alle fraudi ſcoverte. Si vedrà in tale racconto un ammirevole coſtanza oſſervata per rendere il Ricevimento de' Fratelli corriſpondente al ſuo fine. Breviſſimi ſono i ſuoi primieri dettami pervenuti a queſti tempi, e v' ha pochiſſime notizie delle ſue vetuſte oſſervanze. Si tragge però da quella lieve conoſcenza, che i ſuſſeguenti ſtabilimenti, e la oſſervanza preſente derivati ſono dalla ſua primiera origine ſpiegata ed eſeguita nelle diverſe Lingue, ſecondo che ſi è ſtimato più adatto alle riſpettive regioni, che di quelle ne formano il diſtr etto, ed alla maniera di pen-

pensare de' secoli. La qual cosa si scorgerà collo stesso racconto di quanto si è statuito ed osservato, e tutto dì si osserva in questa interessante parte del governo dell' Ordine.

CAPO I.

Delle cagioni per le quali fu prescritto il requisito di Nobiltà ne' Cavalieri.

I. Del cingolo militare, e delle sue prerogative, e della voce *Miles*.

Siccome l' Ordine Gerosolimitano fu il primo formato sul modello di una pia adunanza di Cristiani non addetta ad alcuna Nazione, ma composta da tutta la Cristiana gente indettata ad adempiere alcuni uffizj di Religione e di umanità: così fu il primo ad introdurre il requisito della Nobiltà in coloro, che la principal parte del medesimo costituiscono. E nel vero, non trovo nella Storia profana verun esempio presso i Pagani di un' adunanza raccolta da varj Dominj, addetta ad alcun' opera pubblica giovevole, il cui oggetto non fia stato indiritto ad uno Stato particolare, ma a tutti que' della Religione istessa, così vicini, come longinqui, diversi per dominio, per idiomi, per leggi, e per istituti. Non trovo tampoco prima dell' Ordine Gerosolimitano esempio nella Storia della Chiesa di simile adunanza per lo divisato fine, e molto meno di essersi prescritto il requisito della Nobiltà: il quale si rinviene statuito e nelle Greche Città, ed in Roma, ed in altre Città non per lo spiegato fine, ma soltanto per conseguire alcune Magistrature civili. Non v' ha però esempio, che formata si fosse una unione da soli Nobili, per adempiere ad alcuni doveri di umanità e di religione, come un corpo distinto dal governo civile, come fu l' Ordine Gerosolimitano infin dalla sua prima origine, istituito. Fu una tale istituzione cagionata dalla usanza di quel secolo, in cui ebbe il suo nascimento un Ordine di tutti gli altri Ordini Cristiani il più antico.

Infra gli altri cambiamenti introdotti dal tempo vi fu quello del mestiere delle armi. Oggidì le armi maneggiare si possono da tutti senza veruna differenza se nobili sieno ovvero ignobili. Non era però così la cosa nella età di mezzo, allora che le Nazioni del Nort portarono nelle regioni Meridionali dell' Europa nuove usanze, e nuove nozioni alle voci. I vetusti Germani, e le altre Nazioni più Settentrionali aveano la usanza che *nihil publicæ, neque privatæ rei nisi armati agunt*. Non potevano però essere armati senza la solenne funzione di ricevere il Cingolo (1): *hæc apud illos toga,*

hæc

(1) *Tacit. Germania. in princ.*

hic primus juventæ, homo, ante hoc domus pars videntur, non Reipublicæ: Ne Longobardi vi fu tanta neceſſità di tale ſolenne rito, e tanta delicatezza ſu queſto punto, che gli ſteſſi Sovrani faceanſi cingere Cavalieri, e non potea il figliuolo ſedere a menſa col Padre, ſe prima da un altro Re ſtraniero non aveſſe ricevuto il cingolo militare. Il che appare da una teſtimonianza del Warnefrido (1), e dalle altre raccolte dal Redi (2). Non era però quella tale funzione una coſa indifferente, che data ſi foſſe a tutti, ma bensì a ſoli Nobili, ad eſcluſione de' plebei, a' quali non era permeſſo di militare ſe non in certa maniera, e con alcuni determinati ſtromenti micidiali, a piedi, e non a cavallo. Si oſſerva tale uſanza aſſignata ancora nella Gallia, tanto che il Guntero ſcriſſe (3):

Usque suis omnem depellere finibus hostem
Possit & armorum patriam virtute tueri.
Quoslibet en humili vulgu, quod Gallia fœdum
Judicat, accingi gladio concedit equestri.

Quindi il canone 17. del Concilio 1. di Magonza: *Laicis vero, qui apud nos sunt, arma portare non præjudicemus, quia antiquus mos est & ad nos usque pervenit*: ſi debbe riferire a ſoli Nobili (4). E quantunque poſſa ſembrare coſa molto malagevole, che numeroſi eſerciti formati foſſero di ſoli Nobili: nondimeno una tale difficoltà ben toſto ſvaniſce, con riflettere di eſſere ſtato ſoltanto prerogativa di Nobili il militare a cavallo, e con certe armi, nel mentre vi avea de' plebei, i quali militavano da fanti. Per conſeguire intanto quella pregiabile allora facoltà di militare a cavallo e colla ſpada, dovevano eſſere cinti col cingolo militare. Non che la recata teſtimonianza del Guntero, ma la unione di tutte le memorie rendono una lucida riprova della neceſſità della qualità nobile in coloro, che riceveano il cingolo militare, ſolito darſi con un atto ſolenne e religioſo, di cui ne fa memoria Pietro Bleſenſe (5): *Tyrones gladios suos recipiunt de altari, ut profiteantur se filios Ecclesiæ &c.*: Non era quella dilicatezza particolare de' Galli, a quali ſi attribuiſce dal Guntero, ma bensì ancora delle altre Nazioni, e ſpecialmente de' Germani (6), preſſo i quali è ſtata inſino a quattro ſecoli a dietro tale uſanza e delicatezza permanevole, come lo atteſta il Nolden che ſcriſſe nel 1623. (7): *Hinc ante annos 200. soli in Germania*

(1) *Paul. Diacon. de Gestis Longobard. L. 1. cap. 123.*
(2) *Redi Annotaz. al Ditiramb. sulle parole: Potrò seder.*
(3) *Gunthers. Lib. 2. de Bello Ligu.*
(4) *Vedi Gonzalez. sul cap. Clerici de vita & honest. Cleric. n. 6.*
(5) *Petr. Blesens. Epist. 94.*
(6) *Vedi Einec. Element Jur. Germanic. Lib. 1. Tit. 3. §. 70.*
(7) *Nolden. de Stat. Nobil. Civil. cap. III. n. 6.*

Digitized by Google

& Italia militabant nobiles, solo fere Equitatu constabat exercitus &c. Quindi con ragione avvertì l'Eineció di non doversi restringere a' soli Galli la dilicatezza accennata dal Guntero, ma distendersi ancora a' Germani (1), da' quali io credo verisimile, che derivata fosse agli stessi Galli, ed alle altre regioni più meridionali della Europa. E' certamente indubitata cosa, che presso i Germani vigeva il rigore di non permettere a tutti indistintamente la Milizia a cavallo, dalla quale riceveano la denominazione di *Milites*, nel mentre a' Fanti si dava il nome di *Pedites*. Non era poi permessa la milizia a cavallo se non a' soli ingenui, cioè a quella specie di persone, le quali erano presso i Germani riguardevoli di molto, e tramandavano a' posteri la nobiltà. E perchè lungo fora il recare la spiegazione distinta di tal voce, mi sarà bastevole lo accennare con Einecio, che (2): *Quamvis hodie, qui olim ingenuorum Ordini adscribebantur, vocentur Nobiles, tamen jam supra observavimus, quioma istud antiquissimis temporibus proprium fuisse illis, qui ex ingenuis ad majores in Republica dignitates aspirabant, eorumque posteris, quibus ipsa patrum merita, ac laudes nobilitatem conciliare videbantur.* Qualunque però stata ne sia la origine, egli non è dubbio, che oltre a' Longobardi, nelle altre Nazioni gli stessi Re, ed altri Sovrani, non assumevano il Regno, nè alcun' azione grave facevano, se non ricevessero prima il cingolo militare. Mi resta di addurre gli esempli, i quali si possono vedere de' Re di Aragona, de' Duchi del Brabante, de' Conti di Olanda, de' Re de' Romani, ed altri presso il Menennio (3) che con somma erudizione ne descrive tutto il rito serbato. In esso ancora rincontrare si possono gli esempli de' Re, che mandavano i loro figliuoli ad altri Sovrani per ricevere da essi il cingolo militare. Era il dritto di concedere il cingolo militare proprio de' Re, e comechè si vegga esercitato da alcuni Conti, ciò avveniva per essere stati essi Sovrani. Se in alcuni tempi, specialmente in Castiglia, si usurpò da' Magnati la prerogativa di dare il cingolo, pure dipoi andò in disusanza, e vedere si possono nel Menennio i provvedimenti dati in Inghilterra per dare riparo ad un tale abuso. In Francia si ha memoria che nella Seneschallia di Carcasona, e nella Provenza allignato fosse (4) l'uso di concedersi il cingolo da' Nobili e Baroni, ed ancora dagli Arcivescovi e Vescovi, come nel 1298 molti personaggi ragguardevoli attestarono;

(1) *Heinec. Elem. Jur. Germ. Lib. 1. Tit. III. §. LXX.*
(2) *Heinec. Element. Juris Germanic. Lib. 1. Tit. IV. §. LXXXVI.*
(3) *Vedi Menenn. Equestr. sive Milit. Ordin. Symbol. 2.* nel principio a *fol. 5.*
(4) *La Roque de la Noblesse L. XXI.*

Digitized by Google

rono; ma di tale abuso non ve n'è ricordo nè tempi seguenti, e l credo spento ben tosto.

Il rito della concessione del cingolo era accompagnato coll'altro di darsi lo sperone d'oro, appunto per denotare che in quella maniera si conseguiva la facoltà di militare a cavallo (1). Quindi dappoichè alcuno era cinto solennemente del cingolo militare si chiamava in latino *Miles*, voce, come dirò innanzi, nella Romana favella comune a qualunque specie di Soldato, ma in certi secoli addetta soltanto a que', che coll'onore del cingolo conseguivano la facoltà di militare a cavallo, e di portare le armi, e specialmente la spada, come le addotte testimonianze di Guntero, e di Pietro Blesense additano. Erano a' plebei divietate le armi, ed anche i loro duelli si faceano collo scudo e col bastone, donde derivò la idea di essere di grande onta la percossa del bastone. Di tale usanza ne sono state permanevoli alcune vestigia così nella Francia, come attesta Rebuffo, ed altri Scrittori Francesi, come in questo Regno. V'ha di molte memorie di essersi in questo Regno divietato l'uso delle armi a que' che Nobili non erano, Nonchè gli Scrittori del Foro attestano (2) tal dritto ed osservanza, ma v'ha de' Privilegi de' Sovrani, e de' Decreti de' Magistrati, co' quali a' Nobili di alcune Città, per riguardo della loro Nobiltà concessa era la facoltà di portare la spada. Il che non si concedea agl'ignobili se non in alcune occorrenze di pubblica necessità. Egli è ancora noto per tradizione, di essersi anche nel secolo trascorso multati que', che non essendo nobili, osato avessero di portare la spada.

Per la facoltà intanto di militare a cavallo, che venia comunicata colla concessione del cingolo, nella quale si facea ancora la funzione di dare gli speroni, ne derivò che que' tali cinti Cavalieri si fossero appellati *equites calcaribus aureis*. Quinci derivò ancora, che nell'idioma materno di quasi tutte le Nazioni Europee, la prerogativa del cingolo si spiegava con voce, la quale avea relazione al cavallo, come Cavaliero in Italia, Cavallero in Spagnuolo, Chevalier in Francese. Era quella una voce di sommo onore, secondo scrivono gli antichi Interpetri del dritto, e' l nome di *Miles* era nome di dignità, e non già il nome di Barone. Per il che gli

(1) Distintamente si riferisce quella funzione dal Sansovini l'orig. de' Cav. Lib. 2., ed ancora da Pietro Mattei nel libro intitolato le Prosperità infelici, quando descrive l cingolo dato a Raimondo di Cabano destinato sposo di Filippa la Catanese. Descritta è ancora distesamente dal Tutini della orig. e fondaz. de' segg. cap. 14. il quale parla della creazione de' Militi di questo Regno, dal Menenio, e da altri moltissimi.

(2) *Vedi Rovito in Rubr. de Armis n. 8. sopra la Pragmat. XXIV. de Armis n. 25. Sicola Nobiltà Glor. fol. 159. e 448. 449.*

Digitized by Google

ſteſſi Re, Duchi, Conti, Marcheſi, e Baroni ambivano il nome e la dignità di Milite, come oſſervare si può nel già detto Menennio.

Per dinotare dunque le due prerogative, che colla conceſſione del cingolo si conſeguivano, nella funzione della creazione de' Militi, si dava così la Spada, come gli Speroni. Molti eſempli e teſtimonianze per ripruova di tale coſtante rito oſſervare si poſſono nel Seldeno (1), il quale Autore ancora traſcrive la formola o sia la Patente, con cui si dichiarava alcuno creato Milite, colla ſpiegazione di averlo cinto colla Spada, e dati gli Speroni, e gli altri ornamenti cavallereſchi. Quindi colla voce *Miles* si denotava chi militava a cavallo, ed i Fanti si dicevano *Pedites*. Ben mi è noto il ſentimento dell'Alciati, il quale taccìò d'imperizia coloro che fecero uſo della voce *Miles* per denotare i Cavalieri, o ſieno que' che a cavallo militavano, cui dare si dovea, ſecondo la proprietà del Romano linguaggio, e della Romana polizia la denominazione di *Eques*. Mi è ancora ben noto, e può facilmente da ognuno riflettersi, che la uſanza di tutti gl'Interpetri eruditi del Dritto Romano, e degli Scrittori addetti alla purità di quel linguaggio, è di regolare le coſe tutte con quella norma, ſenza verun riguardo de' cambiamenti derivati dal tempo. So ancora la maniera onde l'Ammirati (2) vuol eſcuſare l'uſo della voce *Miles* in quel ſenſo, ſupponendo negletta la voce *Eques*, come quella, che preſſo i Romani ſi ſecondo, non già il prim ordine de' Cittadini Romani, denotava. Coteſte indagini le laſcio di buon grado agli altri, tra che a me inutil coſa ſembra il trarre argomento dalle voci ed uſanze Romane, a quelle introdotte da' Barbari, ed ancora per eſſere notiſſimo il cambiamento della voce *Miles*, dipoi adattata a' ſoli Soldati a cavallo, quando preſſo i Romani denotava i Soldati, o fanti foſſero, o a cavallo militaſſero. Non è facile a determinare il tempo, in cui tale cambiamento avvenuto foſſe. Il Signor Muratori (3) crede tal ſignificato già introdotto nel Secolo IX. fondando la ſua opinione ſul Capitolare di Sicardo. Quantunque però ſin da quel tempo addetta foſſe a' ſoli Soldati a cavallo, pure non ſi vide riſtretta a denotare i ſoli Nobili ſe non dal ſecolo decimo, e fu continovata per ſino che ſerboſſi l'uſo delle conceſſioni del cingolo militare. Tralaſcio di buon grado l'eſame, ſe ne' ſecoli precedenti all'undecimo, la voce *Miles* aveſſe richieſte anche le additate circoſtanze, baſtandomi per lo aſsunto preſente il dire, che dal ſecolo undecimo in poi tale ſi fu

(1) Vedi il Seldeno nell'Opera intitolata *Tituli Honor. P. II. cap.* 1. §. *LIX.*
(2) Ammirati delle Famiglie Nobili P. I. nel principio.
(3) *Murator. Diſſert. medii ævi* 26.

fu la nozione della voce *Miles*, cioè che (1): *Apud Italos præsertim, sub Militum nomine veniſſe Equites legionarios, qui videlicet equo militabant, aut merebant in Bello, quum contra pedites dicerentur, qui pedibus Militiæ vacabant. Hi plebei milites ab aliquibus appellati ſunt. Sed alia ſignificatione, & quidem longe nobiliori, adhibita etiam fuit vox Miles, nempe ad eos nobiles deſignandos, qui præcipuis ceremoniis militari cingulo decorabantur, quales noſtris diebus ſunt Equites Ordinum Militarium*: E dipoi dice: *Sed præcipue poſt decimum a Chriſto nato ſæculum cinguli militaris nomen, & bonos pertinuit ad Equites nobiles, de quibus nunc nobis ſermo*: Dal deſcritto cambiamento della nozione della voce *Miles* derivarono quegl'inſegnamenti degli Antichi Interpetri del Dritto (2) i quali inſegnano, che la milizia nobiliti. Straniſſimo è un tale ſentimento, ſe riportare ſi voglia alla milizia; ma veriſſimo egli è, riportandoſi, ſecondo il vero loro ſenſo, al cingolo militare uſato darſi a' ſoli Nobili; e però ſe non conferiva la nobiltà, certamente la dimoſtrava prima acquiſtata.

II. Del dritto e della uſanza di queſto Regno ſul cingolo militare, e ſulla voce *Miles*.

Siccome l'oggetto principale di queſto mio lavoro riguarda i due Priorati di queſto Regno, così ſtimo pregio dell'opera, dimoſtrare tal punto di polizia cogli eſempli, e colle Leggi del medeſimo. Infra le Coſtituzioni del Re Roggiero, primo iſtitutore di queſta Monarchia, vi è una Legge eſpreſſa della neceſſità della qualità nobile in coloro, a' quali concedere ſi dovea la onoranza del cingolo militare, conceputa colle ſeguenti parole (3): *Ut quicumque novam militiam acceperit, ſive quocunque tempore arripuerit contra Regni beatitudinem, pacem, atque integritatem, a militiæ nomine, & profeſſione penitus decidat, niſi forte a militari genere per ſucceſſionem duxit proſapiam. Idemque ſtatuimus de ſortientibus cujuſcumque profeſſionis ordinem, ut puta, ſi authoritatem judicis obtinuerit, ſive Notarii officium, cæteriſque ſimilibus*: Mi avviſo, dato da Roggiero il titolo di nova milizia, perchè forſe a' tempi de' Dinaſti Normanni non vi era ſtata la uſanza di concederſi il cingolo militare, la quale debbe crederſi da lui introdotta ne' noſtri Nazionali.

Soſſiegue l'altra Coſtituzione attribuita parimente a Ruggiero, quantunque fuori di ogni dubitanza debbaſi attribuire a Federico II. come additano le parole *Avi noſtri*. In quella ſi legge (4): *Ad milita-*

(1) *Murat. Diſſert. Medii ævi* 53. *Tom. IV. fol.* 678.
(2) Si poſſono oſſervare preſſo la Roque chap. XXII.
(3) *Conſtitut. lic. Divinæ juſtitiæ* ſotto il titolo *de nova militia lib.* 3. *tit.* 59.
(4) *Conſtitutione præſenti* ſotto il titolo *de honore militari Judicis & Notarii Lib.* 3. *Tit.* 60.

Digitized by Google

litarem honorem nullus accedat, qui non sit de genere militum, sine manſuetudinis noſtræ licentia, pariter, & mandato. Militibus qui hactenus contra prohibitionem divæ memoriæ avi noſtri (parole che debbonſi riferire alla Coſtituzione di Ruggiero ſu citata) *dignitatem fuerint militarem adepti ex ſerenitatis noſtræ gratiam ſuam retinentibus dignitatem, dummodo vivant militariter, ut dictum eſt. Præſenti etiam edicto illud edicimus, ut judex, vel notarius publicus aliquis quibuſvis conditionis ſit villanus, aut angarius forſitan. Item filii clericorum, ſpurii, aut modo quolibet naturales, in poſterum creari non poſſint, aut aliquatenus promoveri.* Una tale idea di ammettere ſoltanto que' di nobile genìa al cingolo militare era generale, ed oſſervata ſi era dallo ſteſſo Re Roggiero anche prima che quella Coſtituzione promulgata aveſſe. Di fatto in Aleſſandro Abate Teleſino Storico e Panegeriſta del Re Roggiero ſi ha ricordo, che quel Re nel 1135. (1): *Duos liberos ſuos ad militiam promovit, Rogerium ſcilicet Ducem, & Tancredum Barenſem Principem. Ad quorum laudem & honorem quadraginta Equites cum iiſdem ipſis militari cingulo decoravit.* Nel qual luogo è da notarſi che ſi ſervì della parola *Equites* per denotare la qualità nobile di coloro che del cingolo militare erano decorati, non avendo potuto eſſere Equiti, ſe non erano Nobili; ma *Milites* non ſi poteano appellare ſe fregiati non erano dell' onore del cingolo militare.

Furono tali ſtabilimenti confermati ed oſſervati da' ſuſſeguenti Sovrani della Real Caſa d'Angiò. Vi è eſpreſſo dettame del Re Carlo II. nel Regiſtro del 1292. (2): *Quod nullus poſſit accipere militare cingulum niſi ex parte patris ſaltem ſit miles.*

E quantunque vi ſieno alcuni eſempli di perſone non nobili fregiate da alcun Principe del cingolo militare per cagione di perſonali meriti: pure in tutti gl' iſtituti civili alcune ſtraordinarie eccezioni la general regola non diſtruggono. Non vi è nel Mondo alcuna regola generale o ſtabilimento così coſtante, che non abbia ſofferte le ſue eccezioni. Per quanto però riguarda il cingolo militare, ſe delle volte conceſſo ſi vide, benchè di radiſſimo, agl' ignobili: pure portava ſeco la prerogativa di rendergli nobili, perchè tale era l' iſtituto, e tale la generale oſſervanza di eſcludere da tale onoranza que' che di nobile genìa non foſſero. Tale fu il coſtume de' Germani, tale quello de' Franchi, tanto che il Conte di Nevers fu condannato alla multa per avere creati Cavalieri due, i quali non

(1) *Teleſin. Lib. IV. cap. V.*

(2) Vedi Tutini dell' orig. e fondaz. di legg. cap. XIV. e ſul punto che *Miles* era certo ſegno di nobiltà, e non ſi concedeva ſe non a que' che avevano ricevuto il cingolo dal Re: vedi Campanile Notiz. 13. fol. 279.

Digitized by Google

non erano (1) *d' asses bonne maison du coté de leur Pere* ; e questi ancora dovettero pagare l' ammenda di 1000. lire torneſi ridotte per grazia a 400. Come l'uſo di cingere i Cavalieri derivò a noi da' Longobardi o Franchi: così paſsò al dritto di eſcludere gl' ignobili. Quind' il cingolo, ed il titolo di *Miles* divennero certi ſegni di Nobiltà. Frequentiſſimi ſono ne' Regiſtri de' noſtri Sovrani Angioini i Reſcritti, co' quali ſi ordina, che alcuni, i quali viveano *cum armis, & equis* contribuire doveſſero *cum militibus*, cioè co' Nobili, ed in tale maniera s'intendeano ammeſſi a tutte le onoranze de' Nobili. Frequenti ancora ſono l' eſpreſſioni *de genere Militum* per denotare alcuno di genìa nobile. Senza ricorrere all' autorità del Surgente, che ſcriſſe col nome di *Miles antiquæ Sedilitiæ familiæ appellantur* : tal coſa è ovvia e frequente ne' Reali Regiſtri. Si avea poi così congiunta la qualità di *Milite* con quella di Nobile, che anche l'ignobile s' intendea nobilitato con ricevere dal Re il cingolo (2). Quindi anche oggidì ſi ritengono alcune formole antiche, colle quali ſotto il nome di *Miles* ſi vuol denotare alcuno fregiato di uffizio di nobile dignità. Per tale ragione uſata ſi oſſerva da' Conſiglieri del Conſiglio ſupremo detto di S. Chiara. Eſſi non mai ſono ſtati Soldati, pure aſſunſero quella diviſa di onore per dinotare la Nobiltà della loro carica.

Dalle coſe infino ad ora diſcorſe, e dalle altre per cagione di brevità omeſſe, ſi tragge la certa concluſione, che col cingolo ſi conſeguiva la facoltà di militare a cavallo, propria de' ſoli Nobili. Si ravviſa ancora la cagione per cui la voce *Miles* (3) divenuta foſſe ſegno certo di nobiltà, per avere congiunta la facoltà di militare colle

(1) Vedi Baſnag. Hiſtor. des duels chap. V.

(2) Così inſegnano Vargas Nolden l' Autore della Juriſprudentia Heroica ed altri preſſo il già detto la Roque.

(3) La conoſcenza del ſignificato della voce *Miles* dilegua la maraviglia di alcuni, i quali oſſervano il tenue numero de' Militi nelle battaglie di que' ſecoli, non avvertendo, che con quella voce ſi denotava i ſoli Soldati a cavallo, come il Muratori prova cogli Statuti Ferraresi fatti nel 1264., ove ſi legge *Milites, & Pedites*. Nel ſecolo XIII. e XIV. ſi dicevano *Milites e duobus, vel tribus equis* portando lo Strumento del Popolo Breſciano fatto nel 1252. Vedi Muratori diſſert. 26. I Patti fatti nel 1201. tra i Franchi ed i Veneziani additano una certa proporzione circa il numero di Militi, Scudieri e Fanti. In eſſi dimandavano i Franchi che i Veneziani portaſſero colle loro Navi *quatuor mille quincentos Milites bene armatos, & totidem equos, & novem millia Scutiferos, & viginti mille pedites bene armatos* : che ſi rapporta ivi dallo ſteſſo Muratori. Un tale monumento baſta a far conoſcere la diſtinzione de varj ceti della Milizia uniforme alla ſpiegazione recata. I ſoli Militi militavano a cavallo, e colla ſpada ed armi nobili. I fanti erano addetti a tirare le freccie, i quali ſi appellavano ancora *Baliſtarii*.

Digitized by Google

colle armi a cavallo. Quinci avvenne ancora, che quantunque secondo il Dritto Romano, la milizia non porti dignità, pure in questo Regno, secondo la testimonianza della Chiosa ordinaria sulla già detta Costituzione, *hujusmodi honor usque ad pronepotem extenditur*, che vuol dire conferiva la nobiltà, la quale a' descendenti si tramandava. Per essere stato intanto tale la costante usanza di quella età, divenne la voce *Miles* certo segno di nobiltà, tanto che il Sicola peritissimo de' nostri Archivj crede (1) e pruova cogli esempli, che il titolo di *Dominus*, in quel tempo di sommo onore, non ad altri dare si solea se non a' decorati col cingolo militare, per lo quale riceveano il nome di *Miles*. Non è poi da credersi, che questa sola istituzione civile fosse stata esente dalla sua eccezione, anzi per alcune particolari cagioni si vedeva infranto il canone della qualità nobile richiesta per conseguire la onoranza del cingolo. Il Muratori parlando del Cingolo Militare dice (2): *Non omnibus quidem sed quibus, aut insignior nobilitas, aut apud Principem major gratia, aut in pugna eminentior fortitudo, decus ejusmodi procurabat: nisi forte extraordinarius aliquis casus multis aditum ad illum consequendum aperiret*. La rarità di tali esempli però non potea distruggere la regola generale osservata peranche ne' casi pericolosi. Di fatto in Domenico Gravina addotto dallo stesso Muratori vi è memoria del nostro Re Ludovico che nel 1350. in un giorno in cui dare si dovea una battaglia: *eodem die zona militiæ decoravit nobilissimos juvenes septingentos, & ultra*. Dal qual esempio si ravvisa osservata la gelosia di darsi a' Nobili anche ne' casi urgenti. Prima della funzione di concedere il cingolo militare usata farsi o in una gran festività, o in giorno di pubblica letizia, si spediva l' Editto (3) con cui si additava il giorno, ed indi si commettea a' Regi Ministri de' respettivi luoghi la informazione di avverare la nobiltà de' chieditori, e dopo pruovata, si ammetteano i meritevoli a quella onoranza. Era quella una funzione così solenne, che secondo le antiche Leggi del Regno si dovea a' Baroni *l' adjutorium*, o sia la sovvenzione de' Vassalli. La qual cosa vedendosi statuita con una Constituzione del Re Guglielmo (4) *pro faciendo filio milite*, ed ampliata dall' Imperator Federico (5) anche *pro militia fratris*, rende una lucida pruova di esservi stata quella solennità dispendiosa insin da' primi tempi di questa Monarchia.

Oltre

(1) *Sicola Nobiltà Glorios. Part. 2. Observ. X. fol. 427.*
(2) *Murator. Dissert. 53. Tom. 4. fol. 679.*
(3) Vedi *Tutini* nel luogo additato ove ne reca i Rescritti Reali in conferma.
(4) *Constitut. Quàm plurimum De Adiutor. exigend. Tit. XX. lib. III.*
(5) *Constit. Comitibus de Adjutoriis pro militia fratris in Tit. XXI.*

Digitized by Google

Oltre alle addotte teſtimonianze, v' ha più memorie, onde ſi dimoſtra, colla voce *Miles* denotata la qualità nobile congiunta a quella di militare a cavallo. Infra le altre è chiara la Coſtituzione dell' Imperator Federico II. In eſſa ſpiegò che de' privilegj conceſſi a Militi godere doveſſero ſoltanto (1) : *Eos tantummodo milites uti volumus, qui honorem dignitatis militaris*, (ſono notevoli queſte parole) *& onus decenter obſervant in Equis, & armis videlicet, & aliis militaribus ſignis, quibus Barones & Milites condecet decorari* : ove ſi oſſervano ambo le due deſcritte qualità e prerogative de' Militi, cioè le armi, ed i cavalli. In altra Coſtituzione lo ſteſſo Federico da a divedere il carattere di vero Milite ripoſto nel militare a cavallo, e però l'oppone al fante (2): *Sed ſi Miles fuerit qui pugna impetitur, & equis voluerit ſe defendere, adverſarius ejus quamvis Miles non ſit, equis ſimiliter impugnet. E contrario ſi pedes fuerit qui ſe defendere nititur, licet is qui pugnam obtulerit fuerit miles, non ut miles, ſed ut quilibet alius cauſatum impugnet*. Un tale preſcritto rende pruova della gran dilicatezza ſerbata ſul punto di militare a cavallo, concedendoſi ſoltanto a que' che Militi non erano tale facoltà, per pareggiare la pugna.

Nelle altre regioni, la ſteſſa, anzi maggiore dilicatezza ſi uſava. Se il Cavaliere chiamava a duello il Villano, dovea coſtui preſentarſi a piedi collo ſcudo, e col baſtone; e ſe andava a cavallo colle armi da Cavaliere, ſe gli toglieva il cavallo e le armi, e rimaneva in camiſcia, e dovea in quello ſtato combattere come un Villano (3). Dal che vieppiù ſi conferma la ſpeciale prerogativa del Milite di pugnare a cavallo, e colle armi proprie de' Cavalieri. Prerogativa a' ſoli Nobili arrogata, ſe per particolari meriti conceſſa non ſi foſſe da' Sovrani ad alcuni non nobili di genìa, per rendere merito al valore: il che di radiſſimo avveniva. La conoſcenza della vera nozione della voce *Miles* ci ſcuovre la cagione per la quale al primo ceto dell' Ordine, cioè a' Cavalieri fu dato il nome di *Miles*; col qual nome dagli altri ceti dell' Ordine ſteſſo ſi diſtinguevano, non mai decorati con tal denominazione.

(1) *Conſtit. Proſequentes de Pugnis ſublatis Lib.* 2. Una tale diſtinzione di ſignificare il Soldato a cavallo colla voce *Miles* non fu particolare di queſto Regno, ma generalmente così ſi uſava, come dimoſtra *Antonio Mattei de Nobilit. Lib.* 4. *cap.* 10. *p.* 967., ove reca le teſtimonianze, dalle quali appare, che *Miles* ſi opponeva al *Pedite*, o ſi oſſerva da altre teſtimonianze ſopra citate.

(2) *Conſtit. Conſuetudin. pravam de Qualit. & act. pugnat.*

(3) Vedi il *Monteſquiu Eſprit des Loix Liv.* 28. ove raccolſe le Leggi Duellari del Beaumoir, e de Fontaines.

Digitized by Google

III. Dell' uso degli Scudieri e loro diversità.

Siccome però è certo, che in quella età a' soli Nobili era permessa la Milizia presa secondo il senso spiegato, così è parimente indubitato, che le mischie non si facevano da' soli Nobili, ma vi erano ancora degl' ignobili. Sul qual punto del sistema della milizia del Secolo decimo e seguenti debbo alcun poco distendermi per rischiarare la varietà de' ceti dell'Ordine Gerosolimitano. Era dunque la usanza di allora, che ciascun Milite seco conduceva uno o più detti in Latino *Scutiferi*, e nella Italiana favella Scudieri, i quali portavano lo scudo e la lancia per porgerle al Milite nelle occasioni di alcuna bellica azione. Si crede dallo scudo derivata la voce *Scutifer*, benchè alcuni la derivano a Scuria per la cura de' cavalli del Cavaliere (1). Non è dubbio di esservi stato tale uso, e ben ve ne ha chiara testimonianza (come avverte il Muratori; in quella Legge di Federico, colla quale fu giudicato *pacis violator*, se uno offendesse un Milite sedente in Palafreno *sine scuto*, *& armis* (2): *Scilicet in Palafreno sedentes sine armis, quæ Scutiferis deferenda commendabant, iter facere consueverunt*. Lo stesso si osserva dalle molte testimonianze su recate. Si chiamavano costoro Scutiferi, o Armigeri (3), i quali però in occasione della battaglia non erano semplici spettatori, ma bensì essi, colla spada, e colle altre armi allora usate e loro permesse, combattevano. Ve n' erano di due specie. Alcuni erano Scudieri nobili, i quali attendevano l'età per prendere il cingolo. Altri erano ignobili, esclusi per ragione della nascita da quell' onore. Il Signor Muratori, il quale fa la descrizione di tali Scudieri, è di avviso di doversi a' medesimi riferire lo Statuto di Verona dell'anno 1228. ove si divieta il portare la lancia (4): *Nisi sit Miles, vel ejus Scutifer cum vadit cum Domino suo sine fraude, qui possit ponere lanceam*. Era tale la usanza di quella età

(1) *Le Roque de la Noblez chap.* 3.

(2) *Murator. Dissert.* 26. *Tom.* 2. *fol.* 287.

(3) Non vi è dubbio alcuno di esservi state due specie di Scudieri, cioè alcuni ignobili, i quali non mai conseguire potevano il cingolo militare. Altri erano nobili, i quali, militando in quella maniera, facevano il Tirocinio prima di ricevere il cingolo Militare, ed erano prossimi a riceverlo. Costoro si chiamavano ancora col nome di Scutiferi, o di Armigeri. Può vedersi nel *Menennio in principio fol.* 9. *& seq.* che gli stessi Duchi, Conti, e Re, i quali andavano alla Terra Santa si dicevano Armigeri, e non *Milites*, se non ricevevano il cingolo militare. Col nome di Armigero si vede chiamato Guglielmo Conte di Olanda, eletto Re de' Romani, che ricevette allora il cingolo. Molti Signori prendeano il cingolo prima di andare alla guerra di Terra Santa. Se la mancanza della età legittima non fosse stata loro d' impedimento, nel qual caso continovavano a militare da Scutiferi o Armigeri fino che, compiuta la età, ricevevano solennemente il Cingolo.

(4) *Vedi Murator. Dissert. Medii ævi Tom.* 3. *Dissert.* 53.

Digitized by Google

età osservata ancora da Principi, come con un racconto del Conte Roggieri presso il Malaterra (1) pruova lo stesso Signor Muratori, il quale reputa Armigero di nobile genìa, quello che accompagnava il Conte Roggiero.

Non è cosa agevole il discernere ora o negli Scrittori, o nelle Carte di que' tempi quali di que' tali Scudieri stati fossero Nobili, e quali ignobili, osservandosi agli uni ed agli altri lo stesso nome attribuito e lo stesso uffizio. Il Muratori rischiarare volle questo punto della usanza di quella età, ma non potè dare canoni adatti a dileguare tutte le dubbietà. Avverte, che delle volte si chiamavano *Armigeri honorarii* (2) quelle persone nobili, le quali per rendersi meritevoli del cingolo militare, militavano da Scudieri, o sieno Armigeri. Asserendosi ciò dal Muratori in tali cose esperto, vo credere usato alcuna volta tal nome, onde scernere si possano gli Scudieri nobili dagl' ignobli. Ma generalmente si trovano descritti col nome di Scutiferi o Armigeri senza quella giunta. Per il che malagevole si rende lo scernere quali erano gli Scudieri Nobili, quali gl' ignobili. Si trova negli Scrittori di quella età, che i Militi portavano presso di sè gli Scudieri, ma collo stesso nome tutti spiegati si rinvengono senza verun segno, onde gli Scudieri Nobili dagl' ignobili scernere si possano. Innumerevoli testimonianze tal cosa confermano, e lo stesso Muratori adduce l'autorità del Caffaro, in cui si legge (3): *In ipso exercitu fuerunt viri nobiles Lotharingius de Martinengo Civis Brixienſis cum Militibus quinquaginta, quorum quisque erat cum duobus equis, & cum tribus Scutiferis, & donzellis bene armatis.* Nello stesso Caffaro ancor si legge, che il Potestà di Genova mandò in soccorso agli Astegiani: *Milites trecentos cprime armatos quemlibet cum Savinerio* (o come ben legge il Muratori Saumerio, o Saumario, donde è derivata la parola Somaro) *& duobus Scutiferis*. E' da credersi che tra quegli Scudieri stati vi fossero così Nobili, come ignobili, e forse vi era tra essi alcuna distinzione non ricordata dagli Scrittori. Delle volte si veggono appellati col nome di Scutiferi, od Armigeri comune agli uni ed agli altri; delle volte gli Scudieri nobili additati si veggono col nome di Domicelli, donde deriva la parola Italiana Donzelli, voce addetta a' soli Scudieri Nobili, come avverte lo stesso Muratori (4): *Appellati quoque fuerunt Domicelli, qui ad Militaris cingulis honorem adspirabant nobilibus, & militaribus viris*

(1) *Malaterr. Histor. Sic. Lib. 2. cap. 4.*
(2) *Murator. Dissert. Medii ævi 53. Tom. IV. fol. 679.*
(3) *Murator. dissert. Medii ævi 26.*
(4) *Murator. Dissert. 53. Tom. 4. fol. 680.*

Digitized by Google

ris plerique progeniti. Se tale denominazione si fosse sempre usata; ben si potrebbero scernere quali erano nobili, e quali ignobili. Ma non vi fu costanza, nè si ravvisa negli Scrittori tale dilicatezza, per non essersi considerata quella distinzione come interessante alla Storia. Se ora si ha da descrivere l'azione di un Capitano colla sua compagnia, per esemplo di cento uomini, non si fa spiegazione di que' che cadetti sono, e di que' che sono ignobili, se non per alcuna particolare occasione, la quale o non mai vi è, o di radissimo. Così parimente la cosa nella età di mezzo avveniva, e però quasi sempre denotati si veggono colla parola generale Scutiferi. Vi è bensì nel Caffaro raro esemplo di tale distinzione sull'anno 1225: ove dice che ciascun Milite procedeva *cum Donzello*, *& duobus Scutiferis*: Ove il Donzello significa lo Scudiero Nobile, ed i *duobus Scutiferis* gli Scudieri ignobili. Aveano gli Scudieri nobili la loro distinzione dagli altri, ma per essere negletta dagli Scrittori, non può con certezza dirsi quale stata fosse. Due sole denominazioni cioè di Armigeri honorarii, e di Domicelli, o Donzelli qualora si rinvengono, servire possono di scorta per iscernere gli Scudieri nobili dagl' ignobili, secondo l'avviso del Muratori. Debbesi aggiugnere la voce *Vallectus*, la quale non mai l'ho rinvenuta adattata agli Scudieri ignobili, come dirò inanzi.

Aveano gli Scudieri, secondo la descrizione del Muratori l'incarico di portare lo Scudo, la Lancia, e forse ancora l'Elmo del Cavaliere, quando non vi era battaglia. Andavano i Cavalieri a cavallo; e vi era tra essi, e gli Scudieri tale differenza, che i Cavalieri si servivano di cavalli grossi e gagliardi, coperti anch' essi di qualche sorte di maglia, chiamati propriamente Destrieri, ma gli Scudieri portavano cavalli più piccoli, detti Ronzini, come si prova colla testimonianza di Radolfo Milanese. Vi era ancora altra differenza circa gli speroni, i quali da Militi si portavano d'oro, e dagli Scudieri nobili di argento. Non potevano gli Scudieri nobili sedere a mensa co' Militi, e se sedevano, la loro sedia era più bassa, come avverte il Muratori (1). Egli è ancora verisimile, ed uniforme al pensare di quel secolo, che state vi fossero molte altre distinzioni più apparenti tra gli Scudieri nobili e gl' ignobili, così come vi è ora tra Cadetti ed i Soldati ignobili, le quali ignote sono per essersi stracurate dagli Scrittori. Il numero degli Scudieri non era piccolo, come si prova col patto fatto nel 1201. tra i Veneziani ed i Franchi per la spedizione in Levante, nel quale si legge di doversi condurre da' Veneziani *quatuor mille quincentos bene armatos, & totidem equos, & novem millia Scutiferos, & viginti*

(1) *Murator. Dissert. 52. Tom. 4. fol. 680.*

Digitized by Google

ginti mille pedites. Considerandosi il numero ingente di novemila Scudieri promessi, si comprende ben tosto, che non poteano essere egualmente tutti nobili. Quindi si conferma vieppiù di esservi state due sorti di Scudieri, cioè i Nobili, e gl' ignobili, de' quali i primi facevano quel tirocinio per alcun tempo prima che fossero cinti Cavalieri, tra per apprendere il mestiere delle armi, come per attendere l'età legittima, la quale dovea essere di anni ventuno (1) tempo allora determinato per assumere quella sorta d'arma, chiamata *Harbert*, particolare de' Cavalieri, donde derivarono i Feudi di *Harebert*. Si chimavano que' Cavalieri loricati, sotto il qual nome s' intendevano que' Cavalieri, i quali vestivano l' *Harebert*. Prima di tale età era loro permesso portare le armi degli Scudieri, non già quelle de' Cavalieri. Tale era la regola generale, e poco importa che vi sia alcun esemplo in contrario, come quello del Re Luigi, cinto Cavaliere di anni sedeci, secondo il riferto di Tomville; non vi essendo alcun canone generale, che delle volte prostergato non si ravvisi, principalmente ne' Sovrani, i quali avvinti non sono ad alcune leggi de' privati.

Da tale necessità della età di anni ventuno per ottenere il cingolo, ed ancora dal tirocinio che fare doveano, per cui si rendessero di quello meritevoli, ne derivò la sovraccennata generale usanza, che i Nobili facessero l'uffizio de' Scudieri, nel mentre ancora dagl' ignobili si esercitava. Il che non debbe parere strano, qualunque volta si rifletta, che nella Milizia in ogni tempo si è costumato, ed oggidì si costuma, che alcuni mestieri si esercitano da nobili e da ignobili; così però che agl' ignobili è precluſa la strada ad alcune ascensioni particolari de' Nobili. Tale cosa oggidì si osserva nella Milizia co' Cadetti, i quali in tutto il servigio sono confusi cogl' ignobili, ma hanno l' ascenso agl' impieghi massimi, e molte altre distinzioni. Gli Scudieri nobili non solo erano distinti col nome di *Domicellus*, ma ancora col nome di *Vallectus*. Non è dubbio che i Valletti erano gli stessi Scudieri nobili, comechè dire non si possa con certezza che la voce *Vallectus* stata fosse così generale come quella di *Scutifer*. Il certo è di essere stata la voce *Vallectus* addetta a' soli Scudieri nobili, e forse additava un certo grado tra essi, ovvero si usava per togliere l'equivoco della voce *Scutifer*

(1) Così rapporta il Du Cange nella Vita di S. Luigi *fol.* 51. Vedi *P. Pauli Codic. Tom. I. fol.* 481. Non è dubbio di esservi stato il necessario requisito di una certa età, apparendo ciò dalla testimonianza del *Telesino Lib.* 3. ove parlando di due giovinetti condotti da Ruggieri dice: *necnon ad sukipiendum militiæ cingulum tam utrosque adultos*: Non ispiega l'età, ma il *Tutini cap. XIV.* stima che almeno dovevano essere di anni 25 cosa da lui scritta per mera congiettura, non vi essendo sicura testimonianza.

rifer comune a' Nobili ed agl' ignobili. Si trova di fatto, che que' i quali erano proſſimi al cingolo militare, aveano il nome di *Vallectus* (1); anzi in uno Strumento del 1298. contenente la riforma delle veſti, fatta dalla Piazza Capuana di queſta Metropoli, dopo ſtatuito che i Cavalieri veſtire doveſſero di panno non eccedente il valore di tarì quindeci la canna, ed il Valletto di tarì dieci, ſi pone la eccezione (2): *Salvo tamen ſi Vallectus voluerit honorem militarem aſſumere*: Gli Scutiferi ancora ſi oſſervano nobili nelle carte antiche di queſto Regno. Anz' il Sicola generalmente ſcrive (3): *Gli altri poi, a differenza de' Militi, ſoleanſi chiamare Scutiferi, perchè quantunque foſſero Nobili, anco delle Piazze, non ancora havean ricevuto quel glorioſo carattere*. Infra i molti che potrei addurre, piacemi far memoria di quello Strumento de' 14. Maggio 1313. rapportato altrove dallo ſteſſo Sicola, ove ſi legge (4): *Ad requiſitionem infraſcriptorum Nobilium, & egregiorum Militum & Scutiferorum Sedilis Nidi*: Chiunque è alquanto verſato nella polizia di queſta Metropoli, bentoſto comprende, che eſſendo della Piazza di Nido, doveano eſſere Nobili. Quindi dalla oſſervazione delle carte di quella età, ſi può ritrarre, che la voce *Scutifer* ſi adattava agli Scudieri nobili, ed agl' ignobili, *Vallectus* a' ſoli nobili, de' quali era parimente particolare la voce *Donzellus*.

Siccome dubbio alcuno non vi è che colla parola *Scutifer* ſi denotavano i Nobili e gl' ignobili, così *Serviens* non mai ſi trova adattato agli Scudieri nobili. Nel Catalogo de' Baroni de' tempi di Guglielmo il malo vi è frequente memoria de' Servienti. Deſcrivendoſi ivi la obligazione de' Feudatarj particolari, ſi dice che uno è tenuto a tanti Militi, ed a tanti Servienti, i quali erano in numero non lieve. Sotto quel nome non debbono già intenderſi i fanti, ma bensì gl' ignobili Serventi di armi. Ed io porto opinione, che i fanti foſſero ſtati compoſti da Villani, cioè da quella genìa di uomini aſcritti alla gleba, chiamati Ruſtici, o Villani: gli Scudieri

(1) Vedi *Franceſco de Petris Iſtor. Napoletan. Lib.* 2. Vi è del ſignificato di tal voce una chiara teſtimonianza in una Coſtituzione di Federico *Ut dignit. ord.* che è la 42. *del Lib.* 3. Vedi *du Freſn. in verb. Vallectus*.

(2) Si rapporta dal Tutini dell' origine e fondazione de' Seggi *cap. XIV.* ove reca la ſpiegazione della voce *Vallectus*, cioè che denotata aveſſe tutti coloro, che non ancora aveano ricevuto l' onoranza di Cavaliere, e rapporta la opinione di que' che gli raſſomigliarono a' Baccellieri, cioè a' proſſimi al magiſtero. Ma fa uopo aggiugnere di eſſere ſtata addetta tal voce a' ſoli Scudieri nobili, capaci di ricevere il cingolo, non vi eſſendo eſempio di tal voce adattata agli Scudieri ignobili.

(3) *Sicola* Nobiltà Glorioſa *P.* 2. *Obſerv. IX. fol.* 429.

(4) *Sicola Obſerv. IX. fol.* 504.

Digitized by Google

dieri ignobili da perſone di civiltà. Nello ſteſſo Catalogo ſi legge di alcuni (1): *Arioſus puer tenet ſicut dixit Villanos ſex & mittet eos in exercitum*, ed altrove (2) *Uxor Heliæ ſicut dixit tenet villanos III. mittet eos in exercitu*: Nel numero de' fanti, per quanto io credo, dovettero eſſervi i *Balliſtarii*. Si legge ancora di alcuno che era obbligato (3): *ad Milites XXVII. ſervientes XV. & belliſtarium unum*: Il Dufreſne non ſi prende molta briga nella ſpiegazione de' *Servientes armorum*, e ſolamente addita quali ſtati foſſero in Francia; ma io credo che ſtati foſſero gli Scudieri ignobili. Del che ne può eſſere teſtimone la ſteſſa diviſione de' ceti dell'Ordine Geroſolimitano, ne' quali ſi chiamano Serventi d'armi quegli Scudieri, non già tali per attendere l'età di ricevere il cingolo, ma per non eſſere fregiati della nobiltà neceſſaria a quella onoranza, colla quale acquiſtavano la facoltà di militare a cavallo, e con certe armi. Vi erano dunque nelle armate i Militi, i quali erano nobili. Vi erano gli Scudieri, o ſiano Servienti delle due ſpecie ſopra diviſate, vi erano i Pedoni, o dire ſi vogliano fanti, tra quali erano i *Balliſtarii* addetti a ſcoccare le freccie. Ometto di diſtendermi nella indagine del tempo, in cui cominciato foſſe a darſi il cingolo militare a' ſoli Nobili, per la quale reſtrizione la voce *Miles* divenne ſegno e diviſa di nobiltà; e mi baſta dire che il Signor Muratori ſtima tale dilicatezza introdotta nel ſecolo decimo, undecimo, e duodecimo, cioè in quel tempo in cui gli Oſpedalieri ſi renderono Cavalieri armati.

IV. Origine di varie uſanze, e denominazioni derivate dalle premeſſe cognizioni.

LA premeſſa conoſcenza dello ſtato della milizia di quella età, ſcuovre la origine di molte eſpreſſioni, e per quel che riguarda il preſente ſubbjetto, ſvela la cagione della diviſione de' ceti, onde il Geroſolimitano Ordine è compoſto. La uſanza ricevuta in tutte le Nazioni della Europa di non potere militare a cavallo ſenza ricevere prima il cingolo militare, ſeco portò generalmente la diſtinzione tra il Nobile ed il Cavaliere, detto in Latino *Eques*. Il Nobile naſcea tale, ma il Cavaliere non naſcea, ma fare ſi dovea con certo rito. Quindi, ſecondo le idee di quella età, il figliuolo del Re nobiliſſimo era, ma non Cavaliere, ſe ricevuto non aveſſe il Cingolo militare. Tutti i Sovrani, i quali hanno avuto ſempre il dritto col cingolo di creare i Cavalieri, non ſi credeano nati Cavalieri ma doveanſi creare (4). Dalla ſteſſa ragione derivonne quel

(1) *Borell. Catal. Fol.* 65.
(2) *Fol.* 62.
(3) *Fol.* 98.
(4) Vedi *Koppin. de Demun. Franc. Lib.* 2. *Tit.* 26. *n.* 13.

Digitized by Google

quel detto degli antichi Interpreti, che il Nobile procrea il Nobile, ma il Cavaliere non procrea il Cavaliere (1). Quindi ancora si spiega la ragione, per la quale dal cavallo si prende presso tutte le Nazioni la denominazione di Cavaliere. Sicchè l'Italiano dice *Cavaliere*, il Francese *Chevelier*, lo Spagnuolo *Cavallero*, e così presso gli Alemanni, ed altre Nazioni perchè con quella funzione si dava la potestà di militare a cavallo. Quindi ancora derivò, che la voce *Eques*, usata da' Latini per denotare il ceto mezzano tra il Senatorio ed il plebeo, si vide adattata al primo grado di nobiltà. La quale diversità derivò dal sopraccennato costume di non darsi il cingolo militare, o sia la facoltà di militare a cavallo, se non alle persone di vera nobiltà adorne e fregiate, e con quel determinato rito. Era allora la cosa così dilicata, che se alcuna ignominia contraea il Cavaliere, se gli toglievano gli Speroni in segno di non essere più degno di quell'onore ricevuto (2), e della pregiabile facoltà di militare a cavallo.

Si tragga ancora dalle premesse la cagione, per la quale que' tali creati Cavalieri detti si fossero *Equites aurati*, ovvero *aureati* (3) come

(1) *Menoch. cons.* 126. *n.* 56.

(2) *Limneus de Jure public. Lib.* 6. *cap.* 2. *n.* 9.

(3) Vedi *Sansovini Lib.* 2. *del fol.* 18. *a tergo*, il quale rapporta che i Cavalieri di Speroni hanno la stessa origine de' Militi, ma che sieno molto decaduti, e rapporta i Privilegi soliti accordarsi loro. Non fa menzione alcuna dello Sperone d'oro introdotto da Pio IV., come si rapporta da più Scrittori, ed è quel desso solito concedersi a' Camerieri, Barbieri, ed altri di simile condizione da' Romani Pontefici, e da alcune private Famiglie, le quali hanno un tale Privilegio. In quanto al punto degli *Equiti aurati*, che stati sieno Cavalieri creati da' Principi co' particolari Diplomi senza le precedenti antiche cirimonie, presso me è indubitato, tuttochè ben noto mi sia, che alcuno Scrittore da dozzina adattare voglia gli *Equites aurati* a' Cavalieri Costantiniani. La vera interpretazione, è quella d'intendergli per Cavalieri, creati co' Diplomi Imperiali. Ne' tempi antichi si facea la creazione de' Militi con molte solennità, come ho accennato, e molti Scrittori ne descrivono tutta quella solenne funzione: S'introdusse indi di commettere a' Governatori le funzioni, da' quali si facevano le altre solennità, eccetto quella della percossa o sia schiaffo. In processo di tempo invilita essendo tratto tratto la primiera onoranza del cingolo, andarono parimente in disusanza le primiere solennità, e s'introdusse l'uso di concedersi con Diploma Imperiale, come lo attesta, *Saldeno Titul. Hon. P.* 2. *cap.* 2. §. *LIX. Verum sæpe etiam equites creati sunt in Imperio Diplomate solum Imperiali*. La formola della creazione fatta con Diploma, rapportata dallo stesso *Saldeno* conferma vieppiù il proposto sentimento, leggendosi in quella *de plenitudine nostræ Cesareæ potestatis Militem, seu Equitem auratum facimus, & creamus*, ove l'*Eques auratus* è una spiegazione di *Miles*. Dalla maniera stessa conceputi si osservano i Diplomi di altri Sovrani di creazioni di *Equiti*. Nelle Lettere di Cavalleria spedite da Luigi XII. nel 1509. rapportate dal Signor *de la*

Digitized by Google

come da alcuni si appellano. Fu loro data quella denominazione per lo rito serbato di dare nella funzione, colla quale si creavano Cavalieri, gli Speroni d'oro, per segno della facoltà di militare a cavallo. Sul che è da avvertirsi, che gli antichi *Militi*, gli *equites aurati* sono al tutto diversi da que' che oggidì si chiamano Cavalieri dello Sperone d'oro, i quali essere sogliono Barbieri, o persone della servitù nobile, istituiti dal Pontefice Pio IV. Gli *equites aurati* corrispondono per lo appunto agli antichi Militi, cioè a que' che ricevuto aveano da alcun Sovrano il cingolo. Fu loro dato il nome di *Equites aurati*, dappoichè andata in disusanza la funzione del Cingolo militare, cominciarono i Principi a spedire i Diplomi co' quali dichiaravano alcuno Equite aurato, prendendo il nome di aurato dagli Speroni d'oro. Si rapportano dagli Scrittori Genealogisti tali Diplomi, anche in questo Regno spediti da' suoi Sovrani, del tutto simili a quella formola trascritta dal Seldeno. Di fatto in un Diploma dell'Imperator Carlo V. del 1524. si leggono le seguenti parole: *Te . . . . tenore præsentium Militem, & equitem auratum facimus, creamus, & armamus, ac Militari dignitate, & aquestribus fascibus insignimus, & Militari cingulo decoramus, ac cingimus te gladio fortitudinis, & bellico militiæ quem auratum appellant*: ove si volle spiegare la concessione del cingolo, per la quale prima si costituiva il Milite, e dopo invilitò quel nome, e renduto a tutti comune, si dichiarava o *Eques auratus*, o *Eques calcaribus aureis*, per la stessa ragione degli Speroni d'oro, proprj de' cinti Cavalieri, per iscernergli dagli Scudieri, a' quali erano soltanto permessi gli Speroni bianchi, cioè di ferro polito, ovvero ancora di argento. La solenne funzione di dare il Cingolo Militare si tralasciò da circa tre secoli addietro, e v'ha rari esempli di essersi concessa dopo il 1500. In Francia Francesco I., Arrico II., Ludovico IX. si fecero cingere Cavalieri da alcuni Signori, i quali comechè avessero alcun grado di Sovranità, erano però da essi dependenti.

Da tale conoscenza si scuovre quanto vada errato il Summonte, che falso opinò istituito in questo Regno l'Ordine dello Sperone d'oro da Carlo I. di Angiò. E' cotesto un grossolano errore, non vi essendo stato Ordine particolare istituito da Carlo I. nè

la Roque de la Noblesse chap. XXII. si legge: *Dilectum & fidelem nostrum Desfredum Caroli assumpsimus, & ad honorem, dignitatem & gradum militaris Ordinis, auratique Equitis promovemus, & declaramus &c.* Si convince co' recati ed altri tali esempli di errore la opinione di taluni, che confonde gli *Equites aurati* co' Cavalieri Constantiniani, quando realmente quella frase additava gli *Equiti* decorati del Cingolo, come bene l'interpretò il *Menennio*, ed il *Giustiniani degli Ordini Milit. T. 1. fol. 6.* ed altri.

sotto nome di Spetone d'uno, nè sotto altro nome. Egli creava Cavalieri come tutti gli altri Sovrani, senza veruna particolare funzione, rito, o giuramento, ma come si creavano dagli altri Sovrani, e come creati si erano da' suoi antecessori Re di questo Regno.

V. Origine del requisito della Nobiltà, e distinzione de' ceti.

LA descritta dilicatezza di que' secoli di non poter militare a cavallo se cinti non fossero col cingolo militare, solito darsi a' soli Nobili, fu la origine del requisito di nobiltà statuito negli Ordini Militari. Avvenne la introduzione della più parte degli Ordini di Cavalleria nell' undecimo e duodecimo secolo allora che era il mestiere di militare con alcune armi, ed a cavallo, riserbato a' soli Nobili, fregiati del Cingolo Militare, particolare divisa di que' che militavano a cavallo, e con alcune armi. Essendo gli Ordini istituiti per impugnare le armi in difesa della Cristiana Religione, non è maraviglia, se abbiano prescritto il requisito della nobiltà, necessaria seguela della pregiabile obligazione di militare a cavallo. E quantunque altri se ne fussero introdotti, dappoichè non più vigeva lo spirito di restringere il mestiere delle armi a' soli Nobili: pure per essere stati formati sul modello degli antichi, conservarono lo stesso sistema; anzi delle stesse voci e frasi si servirono.

Il prim' Ordine di Cavalleria istituito nella Religion Cristiana è per lo appunto l'Ordine Gerosolimitano. Non evvi memoria in tutta la Storia o Ecclesiastica, o Profana che altro stato ve ne sia prima dello stesso. Mi trasporto a fare una tale asserzione negativa non tanto affidando alla diffalta de' monumenti, ne' quali vi sia di altri ricordanza precedente alla sua istituzione, quanto dal vederla messa come indubitata dal Du Pin (1), dal Basnagi, dal Gravesón, e da altri versatissimi nella Storia Ecclesiastica. Debbesi però distinguere il vario stato di tale lodevole adunanza, per ravvisare la vera origine della distinzione de' ceti, onde è formato, e del requisito di nobiltà prescritto al primo ceto. Lasciando quel che dire potrei della origine più rimota da alcuni scritta, seguirò le traccie di Guglielmo di Tito, non essendo interessante alla presente indagine il rimontare più in alto. Riconobbe dunque secondo il già detto Guglielmo tale Ordine la sua origine da uno Spedale e Chiesa erette in Gerusalemme col permesso del Califa di Egitto a un di presso quarant'

(1) Il Du Pino Autore dell' Opera intitolata, la Storia della Chiesa in quattro Tomi, nel secolo duodecimo dice: *Il più antico è quello di S. Gio: di Gerusalemme, ovvero degli Spedalieri stabiliti sul principio di questo secolo:* lo stesso dice il Basnagi Histoire des Duels chap. 8. e 9. dopo confutate le favolose origini di altri Ordini. Con eguale asseveranza ciò dice il Gravesón nella Tavola decima quarta ed ultima, messa dopo la Storia, e sono concordi tutti gli Storici Critici.

Digitized by Google

quarant'anni precedenti alla prima Crociata, che ſarebbe d'intorno al 1060. La pietà de' noſtri Amalfitani, ottenuto quel permeſſo, diede la prima origine a quell'Oſpedale, ed a quell'adunanza, divenuta dipoi molto gloriosa ed utile a tutta la Criſtiana gente. Ebbe per fine il dare ricetto a coloro, che, ſecondo l'uſato di quella età, ſi portavano a viſitare il Santo Sepolcro del Divin Redentore. La Storia della ſua origine fu ſcritta da Guglielmo Arciveſcovo di Tiro, autore quaſi contemporaneo, con livido ſtile, perchè, come uno de' Veſcovi di Oriente, ſoffriva di mal animo l'eſenzioni, che a ſuo tempo gli Oſpedalieri, divenuti Cavalieri armati, legittimamente da ambo le Poteſtà ottenute avevano. Per la quale giuſta rifleſſione non debbe un uomo di criterio ripoſare intieramente ſulla ſua fede. Il primo Rettore di quella Oſpidaliera adunanza fu il Beato Gherardo, che la glorioſa Nazione Franceſe il pretende Toloſano. Non mancano però ragioni, che il dimoſtrano Italiano. Per non eſſere del preſente iſtituto una tale diſamina, di buon grado la tralaſcio, ſiccome tralaſcio ancora la ricerca, ſe realmente ſtato foſſe il Beato Gherardo il primo Rettore, come generalmente viene deſcritto. Ponendoſi per primo Rettore, per quel che dirò innanzi, dovrebbe crederſi ſopravvivuto in tal carica per anni 60. Per tutto il tempo che viſſe il Beato Gherardo non potea quella pia adunanza meritare la diviſa di Ordine; ed anzichè Ordine, dire ſi potea una Congregazione, una pia adunanza addetta all'opera dell'Oſpedale. Il nome di Ordine, preſo in tal ſenſo militare, era allora nella polizia Eccleſiaſtica ſconoſciuto, o almeno non ve n'è altro eſempio. Quindi non ſi ricercavano requiſiti di Nobiltà in que' che ſi arrollavano; ma indiſtintamente ſi ammettevano tutti coloro, che a quella pia opera voleano conſecrare la loro vita, o Laici foſſero, o Sacerdoti, come in tutte le Confraterie ſi coſtumava. Per mancanza delle memorie è ignoto il ſiſtema, con cui allora quella ſi foſſe retta e governata. Si ſa ſolo che avea il ſuo capo chiamato Rettore, da che il nome di Maeſtro fu aſſunto dipoi da Fra Raimondo de Pui, e la diviſione de' varj ceti dipoi ſuſſeguita rende pruova della primiera meſcolanza.

Quantunque in proceſſo di tempo alterata non ſi foſſe la primiera idea di ſervire l'Oſpedale, pure ſe ne aggiunſe un'altra, per la quale aſſunſe la figura di Ordine. Notiſſima è la conquiſta di Geruſalemme fatta nella prima Crociata ſotto la condotta del celebre Goffredo nell'anno 1099. Comechè ſtata foſſe una conquiſta di molto glorioſa, per avere liberato il S. Sepolcro dalle mani de' Saraceni, pochiſſimo giovamento non però recava alla Criſtiana gente. Era quel Regno allora formato, molto anguſto, e da tutte le parti circondato da' Saraceni, uſi colle armi alla mano impedire il paſſaggio a' Criſtiani, e dare continue moleſtie agli ſteſſi abitanti della

Città. Per occorrere a que' continovi travagli, gli Ospedalieri pensarono, senza punto tralasciare la giovevole opera dello Spedale, colle armi alla mano difendere quell'angusto Regno, e procurare il libero passaggio a' Fedeli. Per essere la primiera unione degli Ospedalieri composta ad uso delle Confraternità da' Sacerdoti ed altre persone senza veruna necessità di qualità nobile, nell'assumere il mestiere delle armi, fu necessario provvedimento il separare que' ceti prima confusi. A' Nobili si diede il mestiere delle armi, secondo la descritta usanza di quella età. A' Sacerdoti, e Cherici si affidarono i sacri misteri, ed il culto della Chiesa, ed ancora la cura dell'Ospedale. Agli altri non nobili, ascritti a quella unione, si diede la carica di Serventi d'arme, o sieno Scudieri insieme colla cura dell'Ospedale. La usanza del guerreggiare di quella età portava, che vi fossero gli Scudieri presso i Cavalieri, come di sopra ho dimostrato. Quantunque però affidata si fosse ed a' Preti, ed a' Serventi di armi la cura di Ospedale, pure continovarono ancora i Cavalieri ad averla, anzi se ne costituì capo un Cavaliere, che è il Piliere della Lingua di Francia, detto il Grand' Ospedaliere. In tale maniera si formò nella Chiesa il prim' Ordine Militare, composto da tre ceti, per lo addietro sconosciuto, cioè un Ordine Regolare addetto alle armi ed all'Ospedale, ed ancora di culto della Chiesa, composto da Laici, ed Ecclesiastici, quali sono que' che si appellano Conventuali. Prima di quel tempo dire si potea una pia adunanza, ma da quella nuova istituzione assunse la figura di Ordine, come ben lo avvertì Federico Spanhemio (1), il Padre Natale di Alessandro (2), ed altri Storici. Quindi è un mero errore quello di certuni, che il credono Ordine insin dal suo primo nascimento.

Siccome è certo di esservi stato un tale cambiamento nel sistema di quella pia adunanza, così non può additarsi con certezza l'anno in cui avvenuto fosse. Non sembra, che in tempo della formazione della Regola ordinata dal Maestro Fra Raimondo de Pui fosse stato introdotto in quella unione il mestiere delle armi. Nel principio della stessa Regola si legge (3) *Ego Raimundus servus Pauperum Christi, & custos Hospitalis Hierusalem, de consilio totius Capituli, & Clericorum, & Laicorum Fratrum &c.* Da tali parole si scorge di non esservi stata distinzione alcuna, eccetto quella derivante

(1) *Spanheim. Histor. Christ. Secul. XII. To. 1. fol.* 1629. della edizione di Leida.

(2) *Natal. Alexand. Histor. Eccles. Secul. XI. & XII. Cap. 7. Tit. 7. fol.* 174. della edizione di Lucca.

(3) Si rapporta dal *Bosio Lib. 2. fol. 68.* dal *Lunig Codex Diplomat. Ital. T. 2. fol.* 1743.

Digitized by Google

vante dalla qualità degli ſteſſi Fratelli; cioè Cherici e Laici ſecondo lo ſtato in cui erano. Tutta la Regola poi ſi rigira, nel preſcrivere i canoni della vita, come ſe ſi trattaſſe di un' adunanza di Regolari addetti ad una mera vita regolare ed oſpedaliera, quale fu coſtituita con quella Regola. Ma non vi è motto alcuno della milizia, o della vita militare, e le parole generali: *Quod omnes Fratres accedentes ad obſequium pauperum, & tuitionem Fidei Catholicæ*: ben ſi poſſono riferire alla obligazione ingenita in ogni Criſtiano, non ſi oſſervando in tutta la contenenza della medeſima altra parola ſulla Milizia, o ſu diverſi gradi de' Fratelli. Perilchè è veriſimile, che in tempo della Regola non ancora introdotto ſi foſſe il meſtiere delle armi, e la ſeparazione de' ceti, neceſſaria ſeguela della milizia.

Non è noto l'anno della formazione della Regola, anzi è ancora incerto l'anno, in cui aveſſe avuto principio il Maeſtrato di Fra Raimondo de Pui. Da tutti ſi pone nel 1118. Ma nel Padre Mabillone (1) vi è una teſtimonianza, dalla quale ſi ravviſa vivente infino al 1120. il buon primo Rettore Gherardo. Piccolo però può eſſere lo ſvario, e ben credere ſi dee aſſunto al Maeſtrato, o nell'anno 1120., o nel ſuſſeguente. Oſſervando s' intanto, che nell' anno 1120. o in altro anno immediato in cui formoſſi la Regola, non ſi era aſſunto il meſtiere delle armi, debbe crederſi introdotto dal 1120. al 1130. Quantunque manchino le individuali notizie, pure il confronto del tempo, in cui formare ſi dovette la Regola, con quello in cui ſi rinvengono Cavalieri armati, i Fratelli di quella oſpedaliera adunanza, rende indubitata l'epoca propoſta. Si cita di fatto una Bolla d' Innocenzo II. ſpedita nel 1130. (2). colla quale ordinato ſi narra, che gli Oſpedalieri nelle guerre cogl' Infedeli doveſſero portare lo Stendardo colla Croce bianca in campo roſſo. Dalla quale autorevole teſtimonianza, e da molte altre ripruove ſi aſſoda la comune opinione, che aſcrive tale introduzione a Fra Raimondo de Pui, o ſia de Podio. Il Boſſio conſumatiſſimo negli Archivj, e ne' monumenti dell' Ordine, ſenza veruna dubietà ſcrive, che il buon Maeſtro

(1) *Mabillon. Annal. Benedict. lib. LXIX. Ann. Chriſt.* 110. *n. CLI.*

(2) *Boſſ. Lib.* 2. *Tom. I. fol.* 72. ſull' anno 1118. deſcrive tale Bolla d'Innocenzo II. Nelle due Bolle però traſcritte dallo ſteſſo Boſſio nel *Lib.* 3. *fol.* 107. e 108. del già detto Innocenzo II. ſi concedono molti notevoli privilegi all'Ordine, ma in eſſe non vi è motto della inſegna dello Stendardo, che debbe eſſere in Bolla ſeparata. Vi è bensì memoria in una delle due già dette Bolle traſcritte dallo ſteſſo, che i Fratelli dell'Oſpedale: *cum ſervientibus, & equitaturis ad hoc officium ſpecialiter deputatis, & propriis ſumtibus retentis tam in eundo, quam in redeundo ab incurſibus Paganorum defenſant*: dalle quali chiaramente ſi ravviſa il meſtiere delle armi da eſſi aſſunto, ed adempiuto con zelo inſin da quell' anno.

Digitized by Google

Maestro Fra Raimondo del Podio, dopo data la Regola, e messe in acconcio le cose della sua Religione, considerando le rendite dello Spedale sopravanzanti, e seco ponderando di non potersi convertire in miglior uso, che in dare a' Cristiani ajuto nelle guerre contro agl' Infedeli, si offerì a tale uopo al Re di Gerusalemme con tutte le sue forze, e de' suoi Religiosi. Dice, che si crede allora introdotto l'uso di armare Cavalieri i Religiosi nobili, affinchè di quella nuova dignità ornati, di miglior animo combattessero, ed i Nobili professi nell'Ordine agli altri uffizj aggiugnessero ancora questo lodevole nello stesso tempo ed utile mestiere. Conghiettura il P. Pauli, che dopo assunto il mestiere delle armi si fosse introdotta la denominazione di *Frater* a' particolari individui, che prima si dava soltanto in generale, e crede tale denominazione derivata dalla fratellanza che tra loro giuravano i soldati (1). Non so però come ciò possa concordare colla Regola precedente a quel nuovo istituto, nella quale si legge *Laicorum Fratrum*, quando non ancora aveano intrapreso il mestiere delle armi. Più sicura cosa è ripeterne la origine dalla Fratellanza Monastica. Il Bosio nel dire, che si fossero armati i Religiosi nobili, affinchè di miglior voglia combattessero, si dimostra ignaro del costume di quel secolo, di non permettere la milizia a cavallo, e con certe armi se non a' soli Nobili: ond'era necessità introdotta del secolo, e non fine di fargli combattere di miglior animo.

Fu dunque, secondo il Bosio, la divisione de' ceti una seguela del mestiere delle armi, quando prima non vi era distinzione alcuna. L'autorità del Bosio, uomo consumato negli Archivj dell'Ordine in ciocchè riguarda la Storia dello stesso, debbe in ciò essere di sommo peso. La unione ancora delle circostanze rende una pruova dimostrativa del fatto. In tempo della Regola non vi era il mestiere delle armi, nè in quella alcun ricordo de' Militi, e solo la distinzione tra Cherici e Laici. Nella già detta Bolla, o sia Lettera spedita nel 1130. da Innocenzo II. (2) si fa memoria del soccorso che davano ai Fedeli *cum servientibus, & equitaturis*, dalle quali parole ben si può non oscuramente ritrarre la distinzione de' ceti. Il Vertot (3) scrive tal cosa proposta da Fra Raimondo nel Capitolo, dal quale la dice approvata, e che da' Fratelli per la più parte stati seguaci di Goffredo prete si fossero le armi coll'approvazione del

(1) *Paul. Cod. Diplom. Tom. I. fol.* 495.

(2) *Bull. Lib.* 3 *fol.* 108.

(3) Il *Vertot* racconta tante minute circostanze *Lib.* 2. *fol.* 68. senza citare alcun Autore; ma ben è da credere, che abbia ritratte tali notizie dalle fonti, tanto che sul punto del mestiere delle armi parla con asseveranza; la distinzione in tre ceti allora introdotta, la porta come una credenza.

Digitized by Google

del Patriarca. Il Fleuri (1) dalla Lettera, o sia Bolla di Anastasio IV. indiritta a Fra Raimondo de Pui, ne tragge l'argomento di esservi allora stati i tre ceti dell'Ordine, cioè de' Cavalieri, de' Chierici, e de' Fratelli Serventi. Non è dubbio che si tragga tale distinzione da quella Bolla, la quale comechè riguardi l'opera di servire l'Ospedale, pure rende pruova di esservi stata sotto il Maestrato del Pui l'accennata distinzione. Certo è parimente che essi servivano ancora nelle armi, e loro si dava peranche il nome di Scutiferi, col qual nome si osserva sottoscritto in una carta appartenente al 1248. rapportata dal Padre Pauli (2): *Frater Johannes de Malengh Magister Scutiferorum*: nè so perchè il detto P. Pauli parli dubbiando che forse è il Maestro degli Scutiferi, quando su ciò non vi può essere dubbio. Oggidì si chiama Mastro Scudiere, cioè Maestro degli Scudieri, il Fratello servente d'armi, cui è addetto l'uffizio di esecutore di giustizia, rispetto a' Cavalieri, ed altri individui dell'Ordine. Della stessa distinzione riguardante non solamente l'Ospedale, ma ancora il mestiere delle armi, ne rende chiara ripruova una Bolla di Alessandro IV. spedita in Anagni agli 11. Agosto del 1259. Fu quella Bolla spedita per indurre la distinzione degli abiti tra Cavalieri, e serventi d'armi, perchè con quella diversità di abiti si discernessero i Cavalieri da que' che tali non erano, quantunque militassero sotto le bandiere dell'Ordine. Nella medesima si dice, che i Nobili, per non esservi tale esteriore segno di distinzione, si raffreddavano nel desiderio e nell'affezione prima conceputi (3). Il perchè Alessandro IV. scrisse al Maestro, dandogli autorità di poter ordinare e statuire, che per lo innanzi i Cavalieri vestissero di nero, e portassero i mantelli e cappe nere, perchè si potessero iscernere dagli altri, e nelle battaglie, e guerre portassero le sopravesti rosse, sopra le quali fosse cuscita la croce bianca della medesima forma e figura, che la loro Religione suole portarla nel suo stendardo. La qual cosa è spiegata con parole corrispondenti alla nozione delle voci di que' tempi: *Quod Fratres Milites ejusdem Ordinis Clamides nigras deferant, ut ab aliis ejusdem Ordinis Fratribus discernantur*: Ove è da notarsi, che colle parole *Fratres Milites* si vollero intendere i Cavalieri secondo la spiegata nozione della voce *Miles*, di additare colui, che militava come Nobile. Era di fatto la qualità di Milite opposta a quella de' Serventi di armi, o sieno Scudieri, i quali essendo stati ricevuti come Serventi d'armi, non mai potevano

(2) *Fleuri Storia Eccles. T. X.* sull' anno 1155.
(2) Lunig *Cod. Diplomat. fol.* 260. *e* 548.
(3) Si rapporta tutto ciò dal *Bosso Lib.* 20. *Tom.* 1. *fol.* 671. ove trascrive detta Lettera, o sia Breve.

Digitized by Google

vano passare al grado di Militi, ancorchè loro dipoi si fosse dato il cingolo da alcun Principe secolare, secondo lo Statuto del G. Maestro Fra Ruggiero de Pinibus (1), eletto nel 1355., fatto in quel tempo, in cui su ciò lo spirito dell'Ordine si conservava secondo il suo nativo istituto. Per il che da quella Bolla si tragge di esservi stati alcuni Fratelli Cavalieri, ed altri non Cavalieri, e questi per lo appunto erano i Serventi d'armi, o Conventuali. Si tragge ancora che una tale distinzione si era introdotta prima, dicendosi in quella che per la mancanza della distinzione, i Cavalieri si raffreddavano ne' loro desiderj.

Gli accennati monumenti vicino al tempo del mestiere delle armi assunto dall'Ordine, inducono una ferma credenza di essersi collo stesso esercizio delle armi indotta la distinzione de' tre ceti, cioè quello de' Cavalieri destinati alla milizia nobile, de' Preti e Cappellani, i quali oltre alle funzioni ordinarie ingionte al loro carattere o nella Chiesa, o appresso gl'infermi, fossero obligati di servire da limosinieri nella guerra; e di que' che non essendo di Case nobili o Ecclesiastici si chiamarono Fratelli Serventi, e si destinarono a fare gli Scudieri in guerra, e nell'esercizio di quegl'impieghi e cariche alla loro cura affidate, le quali in alcuna parte tuttavia si conservano in quel ceto dell'Ordine. La riflessione intanto di non esservi memoria di tale distinzione de' ceti in tempo della Regola, di rinvenirsene una verisimile immagine nella Bolla di Anastasio IV. indiritta allo stesso Raimondo de Pui, e della frequente ricordanza nelle Bolle e monumenti vicini a quella età, ne' quali si suppone quella divisione prima introdotta, hanno ingenerata la comune opinione (2) di essersi statuita come necessaria seguela del mestiere delle armi. La quale più si debbe seguire, per essere uniforme al descritto sistema della milizia di que' secoli. V'ha delle cose sul punto della polizia, le quali quantunque non sieno narrate da alcuno Storico o contemporaneo o de' tempi vicini alla istituzione, si rendono certe ed indubitate col confronto de' monumenti anteriori e susseguenti, e per la tradizione costante. La divi-

(1) E' in Latino presso *Lunig Tom. 2. fol. 1752. Prohibemus igitur, ne frater Serviens cujusvis conditionis fuerit, in fratrem Militem admitti possit. Quod si a Principe saeculari, aut alio militiae insignibus decoretur, nihilominus gradu, administratione, officio, & stipendio fratris servientis dumtaxat gaudere teneatur.*

(2) Tale è il sentimento del *Petra Commentar. ad Constitut. Apostol. Tom. 2. super Constit. 2. Athanasii n. 6.* E dello stesso sentimento ancora il Vertot rapporta a tale cagione la divisione in tre ceti. Il Signor de la Roque de la Noble: *chapitr. CXVI.* porta come cosa certa tale origine, e tutti sono concordi in attribuire la descritta divisione in tre ceti a un di presso il 1130. specialmente coloro, che han fatto studio negli Archivj dell'Ordine.

Digitized by Google

diviſione in ſette Lingue, e ne' varj loro Priorati contemporanea parimente ſi crede a tale diſtinzione de' ceti.

VI. Introduzione della pruova della nobiltà.

QUalunque origine delle diviſioni delle Lingue addurre ſi voglia, dubbio alcuno non è che inſin dal principio del meſtiere aſſunto delle armi, s' introduſſe la neceſſità di pruovare i requiſiti della Nobiltà. Vigeva allora la deſcritta uſanza del divieto della milizia a cavallo, e con alcune armi impoſto a tutti que', i quali non avean ricevuto il cingolo da alcun Principe. Il perchè non altri poteano eſſere aſcritti come Cavalieri all' Ordine, ſe non i fregiati del cingolo militare; del quale ſe ſtati foſſero privi, doveano eſſere cinti nell' atto ſteſſo della profeſſione. Della quale vetuſta uſanza ben ne conſerva la memoria il rito *ab antiquo* introdotto, e confermato dagli Statuti di non darſi a' Cavalieri la profeſſione, ſe non ſieno prima cinti col cingolo Militare. La quale uſanza derivò dalla ſopradetta cagione, ſpiegata, benchè non con tutta la diſtinzione, anche dal Petra (1) il quale ne adduce per cagione l' eſſere ſtata la milizia propria de' Cavalieri, e non degli altri Ordini, o ſieno ceti: *Et ſicuti ad Equites admittendos tantum requiritur probatio nobilitatis generis, ut infra dicam, ita etiam ad denotandam qualitatem Militiæ, quæ reſidet tantum in Equitibus, non autem in aliis duobus Ordinibus fuit introductus ritus cinguli Militaris aſſumendi in actu profeſſionis*. Più chiara è la teſtimonianza degli Statuti, ne' quali ſi deſcrive tale vetuſto rito come neceſſario (2), donde nacque il dubbio, ſe la omeſſione di tal rito renda nulla la profeſſione. Il Fagnano (3) ſoſtiene la negativa ſcrivendo ſulla cauſa del Marcheſe Caſini, (benchè in quel caſo foſſe dichiarata nulla la profeſſione per cagion del meto). Fondò il ſuo ſentimento nella ragione di non eſſervi nello Statuto la pena della nullità. Lo Statuto per lo appunto iſtoricamente rapporta l' antico rito delle ricezioni, e ſi ſpiega come quelle fatte ſi foſſero, come ſi oſſerva nelle ſeguenti parole, che vo rapportarle nel dettato Latino (4). *Conſuetudo Fratrum noſtrorum triplex eſt differentia. Alii enim ſunt milites, alii Sacerdotes, alii Servientes: Sacerdotum item & Servientium ſtatus rurſus in duo dividitur. Sacerdotum in Sacerdotes Conventuales, & Sacerdotes obedientiæ; Servientium in ſervientes armorum, videlicet in Conventu receptos, & ſervientes officii, ſive ſtagii.*

(1) *Petra Tom. 2. Commentar. ad Conſtit. ſecund. Anaſt. ſect. 2. n. 23.*
(2) *Statut. Tit.* del Ricevimento de' Fratelli *Artic. Conſuetudine cap. 2.*
(3) *Fagnan. in cap. Qui Presbyter. de Pœn. & remiſſ. n. 1. Petra loc. cit. n. 23.*
(4) *Lunig. Cod. Diplom. Tom. 2. fol. 1747.*

Digitized by Google

gii. Qui vero ſub gradu militiæ ad hoc idoneus & aptus pro forma ſtatutorum, & conſuetudinum, ad profeſſionem Ordinis noſtri admitti poſtulabit, priuſquam habitum ſuſcipiat, & profeſſionem faciat, cingulo militiæ decoretur neceſſe eſt. Si autem ab aliquo Principe Catholico, aut altero facultatem militiam præſtandi habente, militiæ inſignia non fuerit adeptus, a fratre milite Ordinis noſtri ſuam profeſſionem recipiente, aut ab altero fratre militiæ hujuſmodi inſignia ſecundum conſuetudinem, militiam præſtandi recipiat, & demum ordine prætacto ineat profeſſionem. Cappellanos autem & ſervientes armorum & officii inſignibus militiæ decorare non oportet, nec conſuetum, nec ordinatum eſt, ſed ſub eorum gradu ad profeſſionem admittuntur. Le traſcritte parole ſpiegate come Conſuetudine confermano tutte le coſe ſopra diſcorſe della vetuſta, anzi nativa oſſervanza dell'Ordine. Egli è ben veriſimile, che tale uſanza ſi debba riportare a quel tempo in cui non ſi era ancora promulgato Statuto alcuno ſul punto de' Ricevimenti. Quindi nelle recate parole ſi debbe credere deſcritta la uſanza precedente allo Statuto del G. M. Revel, da ſpiegarſi nel ſeguente capo. Allora la uſanza era di darſi la profeſſione alle perſone fregiate da alcun Principe del cingolo militare, ſenza neceſſità di altra pruova. Se tale neceſſaria ſolennità, onde la certa pruova della nobiltà ſurgeva, ſtata non vi foſſe, facea di meſtieri darſi dall'Ordine iſteſſo prima della profeſſione. Gli altri Nobili, i quali o per la età, o per mancanza del tirocinio non aveanlo ricevuto, doveano, ſecondo la polizia di quella età, militare da Scudieri, così come militavano gli Scudieri Nobili ſopra deſcritti, ſottopoſti a' cenni de' profeſſi, i quali non poteano eſſere tali, ſenza di eſſere riveſtiti del cingolo. Del che anche ora ve n'è alcun veſtigio, dachè il Novizio non mai comanda, e ſta ſempre ſottopoſto al Profeſſo cinto del cingolo militare, qualora debbe farſi militare azione. A tale origine attribuire ſi debbe la neceſſaria qualità della precedente profeſſione, per ottenere nonchè le cariche di Capitani di Galere, ma qualunque altra carica dell' Ordine; perchè la profeſſione il rendea Cavaliere. Quindi quando andò in diſuſanza l'uſo di darſi da' Sovrani il Cingolo, e quando i Novizj per alcuna cagione non erano di quello fregiati, dopo avverati i requiſiti di nobiltà, nello ſteſſo atto della profeſſione ſe gli dava il Cingolo militare dal Cavaliere, il quale gli dava la profeſſione, come ora ſi coſtuma.

CAP.

Digitized by Google

CAP. II.

Spiegazione degli antichi Statuti.

I. Del primo Statuto sulla pruova della Nobiltà.

LA neceſſità della pruova introdotta per lo meſtiere delle armi fu avvalorata dagli Statuti dell'Ordine. Il più antico Statuto di cui ſi abbia memoria ſu tale oggetto, è quello fatto ſotto il G. Maeſtrato di Fra Ugo de Revel, il cui principio fu nel 1260. Non può aſſeverarſi di non eſſervi ſtato prima altro Statuto, ovvero altra determinazione, ben ſi potendo credere, che ſtato prima vi foſſe, e per l'antichità meſſo in obblio. Molte antiche memorie perdute ſi ſono, e ſul fatto de' regolamenti dell'Ordine non vi è ſicurezza alcuna, che oltre a que' dati alle ſtampe, altri ſtati non ve ne ſieno. Il certo è che ſotto l'accennato G. Maeſtro ſi fece lo Statuto conceputo in Latino colle ſeguenti parole (1): *Fr. Hugo Revel XVII.: Qui in Fratrem militem recipi optabit, neceſſe eſt ut authenticè probet, ſe ex iis parentibus eſſe procreatum, qui nomine, & gentilitiis inſignibus ſint nobiles.*

Non è noto l'anno in cui foſſe ſtato formato un tale Statuto, ma debbe crederſi in uno de' cinque Capitoli generali celebrati dal 1272. in cui celebrò il primo in Ceſarea inſino al 1278. in cui quel Maeſtro ſi morì in Soria (2). Non ſaprei tampoco dire ſe ſcritto foſſe in Latino, o in Franceſe. Solo è noto per teſtimonianza del Boſſio, che gli antichi Statuti furono quaſi tutti ſcritti in Franceſe, della quale Nazione furono per la più parte i G. Maeſtri. Il Teſto Latino può però averſi come originale, riguardandoſi l'antichità del tempo in cui furono in tale idioma traslatati. Il già detto Boſſio (3) dopo l'accennata teſtimonianza, di eſſere ſtati per la più parte ſcritti in Franceſe, ſoggiugne, che il G. Maeſtro Fra Roggiero nel 1357. traslatare gli fece in Latino, e ne inviò un eſemplare per Priorato, autentico, e bollato. Indi nel 1482. dal Vicecancelliere Guglielmo Caorſini furono ridutti dopo un ſolenne eſame in un nuovo e ben ordinato volume, per evitare le liti naſcenti da' contraddetti che vi avea tra eſſi, e per la inoſſervanza di alcuni (4). Nel Capitolo generale celebrato in Malta nel 1555. ſi fecero nuove Ordinazioni, e fra le altre vi fu quel-

(1) Così ſi legge negli Statuti antichi ſtampati in Latino, che ſi poſſono oſſervare nel Codex Diplomaticus di Gio: Criſtiano Lunig. *Tom. II. fol.* 1750.
(2) *Boſſ. Lib. XXIII. Tom. I. fol.* 763.
(3) *Boſſ. Tom.* 2. *Lib.* 3. *fol.* 95.
(4) *Boſſ. Tom.* 2. *Lib.* 13. *fol.* 463. *e* 569.

Digitized by Google

la di doverſi fare la nuova compilazione degli Statuti, la quale fu fatta coll'aſſiſtenza di due Giureconſulti, e meritò la comune approvazione, e la conferma di Paolo IV. (1). Ma perchè erano conceputi in incolto ſtile Latino, il G. Maeſtro Verdala dopo il Capitolo generale celebrato nel 1588., ſecondo rapporta il Pozzi (2), proccurò che gli Statuti della Religione foſſero ridotti in miglior forma, e ſpiegati in più pulito ſtile nell'idioma Latino. Indi gli rendette in tal forma pubblici colle ſtampe, e ne adornò la edizione coll'effigie di tutti i G. Maeſtri ſuoi predeceſſori, e con una breve notizia de' loro nomi, cognomi, patrie, tempo della loro elezione, e morte. Non iſpiega il Pozzi di qual Letterato ſervito ſi foſſe. Leggendoſi con attenzione ſi ſcuovrono ſcritti da valente Scrittore, perchè realmente ſono bene ſpiegati in Latino, e ricordami di aver letto, o inteſo di eſſere ſtati tradotti in Latino da Aldo Manuzio il giovane. Fu quella compilazione approvata da Siſto V., e nel principio, e fine della medeſima vi è la conferma del G. Maeſtro Verdala. Furono dipoi traslatati in Italiano, e dati alle ſtampe unitamente col Capitolo generale del 1631. in Borgonuovo nel 1686.

II. Spiegazione riflessioni sul tra scritto Statuto.

MOlte coſe ſono degne da oſſervarſi in tale Statuto, conceputo con ſecche, ma ſughoſe parole. La neceſſità della pruova de' quattro Quarti ſembra o ſtatuita, ovvero, ſe per antica uſanza eraſi prima introdotta, con quello Statuto confermata. La qual coſa appare dalla ſpiegazione della voce *Parentes*, fatta nello Statuto del G. Maeſtro Fra Giovanni de Hommedes, conceputo colle ſeguenti parole (3): *In probationibus fratrum militum, appellatione parentum pater & mater, avi & aviæ paternæ, & maternæ intelliguntur*. Quantunque lo Statuto di Homedes ſia ſtato promulgato a un di preſſo due ſecoli e mezzo dopo quello ſopra recato del Revel, pure rende una lucida ripruova della vetuſta oſſervanza dell'Ordine in richiedere la pruova di quattro Quarti. Non è deſſo formato ſul torno d'indurre un nuovo dritto, ma per una mera ſpiegazione di quel che ſi oſſervava. Dalla vetuſta oſſervanza poi ſe ne tragge la vera mente del primo Statuto, non vi eſſendo interpretazione migliore di una Legge, quanto ſi è quella naſcente dalla uſanza introdotta ne' tempi vicini dalla ſua promulgazione. Molto più ciò ſi conferma dall'oſſervare in tutte le Lingue indiſpenſabile la pruova de' quattro Quarti. Per eſſere gli Statuti antichi ſul punto del Ricevimento de' Fratelli, comuni a tutto l'Ordine ſenza veruna diſtinzione

(1) *Boſſ. Tom. 3. Lib. 18. fol. 362.*
(2) *Pozz. Tom. I. Lib. 6. ſull' anno 1588. fol. 306.*
(3) Preſſo lo ſteſſo Lunig *Tom. 2. fol. 1887.*

Digitized by Google

zione delle Lingue, ne derivò che in tutte le Lingue fiasi ricercata come neceſſaria la pruova de' quattro Quarti in quello Statuto preſcritta, anzi nelle Lingue di Francia e dell'Alemagna ſi è diſteſa a più de' quattro Quarti, come dirò innanzi. Ancorchè ſi voglia ſupporre capricciosa la interpretazione ſpiegata nello Statuto di *Hommedes*, pure la ſteſſa neceſſità preſcritta nello Statuto di Revel della pruova del nome e delle armi, ſeco racchiude la pruova de' quattro Quarti, come dimoſtrerò. Anzi io ſuſpico, che dopo lo Statuto del Revel, colle Ordinazioni Capitolari ſiaſi fatta la ſpiegazione meſſa come Statuto in quello dell'*Hommedes* per togliere la neceſſità di rinnovare la coſa ſteſſa in ogni Capitolo, colla cui celebrazione perdono il vigore le precedenti Ordinazioni Capitolari.

Preſcindendo però dalla ſpiegazione dello Statuto di *Hommedes*, non ho dubbio di aſſeverare, che dallo Statuto di Revel ſi tragga la neceſſità della pruova de' quattro Quarti. La parola *Parens* Latina ſignifica il genitore, ma nella età di mezzo ebbe un ſignificato molto più diſteſo, e denotò quel che ora ſi addita ſotto il nome de' Parenti, come può vederſi negli eſempli recati dal Du Freſne (1). Nella qual maniera ſi dovrebbero intendere gli agnati, ed i cognati ſecondo la nozione di tal voce. Egli però indubitato ſembra, che nello Statuto traſcritto del G. M. Revel ſi abbia voluto con tal voce denotare Padre, Madre, Avo, ed Ava paterne, e materne, per la neceſſità ingionta della pruova del cognome e delle armi, come dirò innanzi. Tale è ſtata la oſſervanza di tutte le Lingue, cioè di quella d'Italia, delle due di Spagna, nelle quali lo Statuto ſi è oſſervato ſecondo la lettera. Nelle altre Lingue la neceſſità della pruova molto più oltra ſi diſteſe riſpetto a' Quarti, cioè nelle Lingue di Francia ad otto Quarti, e per quelle di Alemagna a' ſedici. Non trovo ſpiegata la particolar ragione di tal eſtenſione, ma forſe fu creduta inconcludente qualunque pruova della nobiltà degli avi e delle ave, ſe non ſi diſtendeſſe a quel grado di Maggiori variamente determinato ſecondo le varie idee, ed uſanze delle riſpettive regioni.

III. Spiegazione dell' *authentice probet.*

LE traſcritte parole di quello Statuto, comechè con brevità conceputo, racchiudono a ſeria rifleſſione una pruova molto più rigoroſa di quella, che al primo aſpetto dimoſtrano. La parola *authentice* è ſpiegata da molti Scrittori, ed in varie maniere, le quali tutte lo ſteſſo ſenſo hanno, per quanto riguarda la interpretazione

(1) Du Freſne verſ. Parens, verſ. Parentibus, verſ. Parentela. La ſteſſa anterpretazione dà Stefano Bignonio nelle note ad Marculfum preſſo il Baluzio Capitular. *Tom.* 1. *fol.* 63. ed avverte inſin dal terzo ſecolo introdotto tal ſignificato.

Digitized by Google

zione dello Statuto. Non mi è ignoto che molto si è scritto su tal parola in occasione d'interpretare un passo di Tertulliano, e so che il celebre Landner (1) interpetrolla nel senso di rendere il fatto certo e bene avverato, così come da molti altri è tal voce spiegata. Potrei quì recare molte spiegazioni addotte dagli eruditi Interpreti della Ragion Civile, principalmente in occasione di rendere la spiegazione del titolo di *Autentiche*, dato alle Costituzioni, dette Novelle dell' Imperator Giustiniano, le quali formano una parte del corpo della Ragion Civile. Lasciando però di distendermi nel recarle, mi basti dire, che convengon tutti d'intendersi con quella voce una valevole convincente pruova di quel che si chiede. La spiegò felicemente Matteo Stefano, laddove scrisse (2): *Sane authenticum pro re certæ fidei poni constat, non solum apud Julianum, Paulumque J. C., sed etiam apud Ciceronem.* Molto opportuno è quel che soggiugne del sentimento del Gaza, di non essere stata tale la nozione di quella voce presso gli Antichi: *sed eos qui citra annos mille scripsere*, che è appunto il tempo corrispondente a quello dello Statuto predetto. Avea la voce *authenticum* ancora il significato di originale, secondo gli esempli addotti dal Du-Fresne. Per quanto però riguarda la spiegazione del trascritto Statuto non pare che possa dubitarsi: di essersi voluto intendere una pruova certa ed indubitata, o sia quella sorta di pruova, che induce certa credenza, e dilegua ogni motivo di dubitanza.

Quantunque si viva al bujo sulle particolari usanze di que' primi tempi sul fatto de' Ricevimenti de' Cavalieri, pure il contesto di tutte le cose note della polizia di quella età ci porta a credere di non esservi stata o la necessità, o la usanza di prendersi le pruove nella Patria, e Priorato di colui, che ricevere si dovea. Sembra bensì verisimile, che nella sede del Convento prodotti si fossero da colui, che volea essere ricevuto, i documenti onde pruovasse *authentice*, cioè indubitatamente la sua nobiltà. Vi erano allora molti segni certi, molto adatti a rendere una convincente pruova della nobiltà delle Famiglie. Tali erano il cingolo militare o ottenuto dal Padre, o dall'Avo, o dallo stesso pretendente. In tale maniera si potevano pruovare tutti a quattro i quarti. Oltre a ciò in questo Regno vi era la numerazione de' Nobili fatta fare dal Re Carlo I. di Angiò, tanto di que' che possedevano Feudi, quanto di que' che non ne aveano. Lo stesso uso delle Armi gentilizie formava allora una certa pruova di Nobiltà. In molte regioni vi erano

(1) Vedi la Dissertazione del Signor de Cornevon su Adisson *Tom. 3. n. 18.* ove cita Ladner, e adduce le parole di Cicerone ad Atticum *Lib. X. Epist. 9.*

(2) *Matt. Stefan. Proem. ad Novellas Justin. n. 32.*

Digitized by Google

erano oltre al Cingolo militare ſegni certi di Nobiltà, come Libri di Tornei, Gioſtre, e ſimili. Quindi con tali documenti ben fare ſi potea pruova più concludente di quella che ora faſſi co' voluminoſi Proceſſi. Gli uomini, ſe in tutti gli altri oggetti erano così come ora ſono, ſul punto della diſtinzione de' Nobili erano molto più moderati. Non vi era l'abuſo che facilmente le perſone immeritevoli aſpiraſſero a renderſi in un tratto Cavalieri. Ma in proceſſo di tempo ſi perderono del tutto le certe eſteriori diviſe di Nobiltà, e ſi cominciò a pretendere da que' che meritevoli non erano, non ſolo la Nobiltà vetuſta delle loro Famiglie, ma ancora ad uſurparſi di propria autorità quelle diviſe eſteriori, come ſe realmente di quel pregio foſſero adorni. Le fraudi ſcoverte iſpirarono il giuſto ſentimento d' introdurre la uſanza di compilarſi le pruove ne' Capitoli de' riſpettivi Priorati, ne' quali ſi avea conoſcenza della qualità de' Pretendenti.

IV. Spiegazione della parola *Nomine*, e della origine de' cognomi.

LA parola *Nomine*, uſata nello ſteſſo Statuto, colla quale ſi denotò il cognome, comechè ſembrar poſſa di niun momento ſul fatto della pruova, pure conſiderandoſi la idea di quel tempo, debbe averſi di ſommo peſo. I Romani, come è coſa notiſſima, colla voce *Prænomen* denotavano quel, che noi diciamo Nome proprio, cioè il nome della perſona, colla voce *Nomen* denotar volſero il cognome *gentis*, col *cognomen* quello della linea, o ſia di un particolare tralcio di una famiglia in più rami diſteſa. Coll' *agnomen* denotarono que' nomi aggiunti per alcun accidente particolare, come Africano, Aſiatico &c. (1) Tale è la ſpiegazione delle accennate

(1) Graviſſima è la controverſia circa l' uſo de' cognomi, ſe ſtato foſſe permanevole nelle Famiglie, dopo la inondazione delle barbare Nazioni nella Italia. La opinione più comune ſoſtiene allora ſpento del tutto l' uſo de' cognomi, e gli crede reſtituiti, non prima del ſecolo decimo ed undecimo, al qual tempo anche il *Mabillon de Re Diplomat. Lib. 2. cap. 7. n. 3.* attribuiſce la origine, o per dir meglio la reſtituzione de' Cognomi. Autori graviſſimi, e verſatiſſimi nelle uſanze dell' età barbariche han ſeguita tale opinione, abbracciata non ſolo dal Muratori, ma ancora dal noſtro Grandi, il quale quantunque annoverare non ſi poſſa in un catalogo così ſublime di eruditi, pure per avere ſcritto ſpecialmente di queſta materia, ed impiegata la maggior parte della vita in tali ricerche, merita ſu queſti punti di eſſere allegato tra primi.

Non oſtante tale comune opinione v' ha chi reputa impoſſibile la diſuſanza de' cognomi per la confuſione ch' eſſere vi dovea nelle Società, qualora mancava una certa diſtinzione, onde l' uno dall' altro, una Famiglia dall' altra ſi poteſſe diſcernere. Ciò avrebbe prodotta non che una gran confuſione, ma ancora la incertezza de' domini, e degli acquiſti. Non mancano teſtimonianze de' contemporanei, colle quali ſi crede confermare tale ſentimento.

Su tale graviſſimo punto della erudizione *medii ævi* debbeſi, per profferire ſano

te voci data da tutti gli eruditi, da veruno contraddetta. E comechè la barbarie della favella abbia sfigurata l'antica proprietà, ed il *Nomen*

---

sano giudizio, ponderare la cosa nel suo vero aspetto, e nelle sue vere circostanze. La considerazione, che da alcuni si adduce, di essere impossibil cosa il regolare gli affari di una gran moltitudine senza l'uso de' cognomi, resta dileguata dall'esemplo di moltissime antiche Nazioni, alle quali era l'uso de' Cognomi sconosciuto. Dell'Ebrea noi abbiamo memorie più limpide di quelle di quálunque altra Nazione; quale si è la Sacra Bibbia. In cotesto sacro deposito della vera dottrina, e della vera Storia antica, si rinvengono innumerevoli persone di quella Nazione, additate senza veruna spiegazione de' cognomi, de' quali non se ne osserva alcun esemplo. Appena si rincontra colla soggiunta del nome del Padre supplita la diffalta del cognome, come tutte le volte che si nomina *Josue*, si dice *filius Nun*, *Jonadab filius Rechab*, *Jeroboam filius Joas* e simili. Il che si usava per iscernerlo da alcun altro dello stesso nome. Io credo che presso gli Ebrei, ed alcun'altra Nazione, nella quale l'uso de' cognomi non si ravvisa, non si cagionava da tale difetto confusione alcuna. Essi non aveano un catalogo fisso de' nomi, come noi lo abbiamo; ed i nomi si prendeano da alcun accidente, o capriccio de' genitori; per il che non si trovavano uniformi, come presso di noi, addetti all'uso di prendere i nomi da un determinato catalogo formato da' nomi di alcuni Santi, o ricevuto dall'uso. Se talvolta avveniva la uniformità de' nomi, si poneva il nome del Padre, come è nel *Josue filius Nun*, ed in alcun altro di rarissimo esemplo. Nella quale credenza m'induco dall'osservare; che nella Storia degli Ebrei non si rinviene la uniformità de' nomi frequente presso di noi, ove i nomi da un determinato catalogo si ritraggono. Non si vede un altro Mosè, un altro Abramo, un altro Jefte, ed appena in tutta la Bibbia v'ha quattro o cinque esempli di tale uniformità, per la quale il nome del padre usato si osserva per distinzione. Oltre agli Ebrei vi sono state altre Nazioni, nelle quali l'uso de' cognomi non fu conosciuto, come presso i Greci, i quali non usando cognomi, prendeano il segno di distinzione dal nome paterno. Del che evvene un bellissimo esemplo presso *Luciano Tom. 2. in Navigium seu Vota.* Nelle Storie de' Persiani, de' Germani, de' Galli, non evvi memoria alcuna de' cognomi. Si trovano additate le persone col nome loro proprio senza veruna giunta. Sembra strana cosa, che nelle popolazioni grandi si avesse potuta evitare la confusione. Gli eruditi credono che la distinzione si fosse fatta per mezzo degli Agnomi. Ma più probabile io credo il sentimento sopra spiegato, quantunque nol rinvenga ponderato da altri, cioè che per non esservi stato alcun catalogo fisso de' nomi, non fosse stata facil cosa la somiglianza del nome, e ben può adattarsi a tali Nazioni la stessa riflessione fatta rispetto agli Ebrei.

Una tale considerazione da me fatta, la quale forse a seria riflessione, potrà sembrare salda agli eruditi, mi porta a credere che nella nostra Italia non mai spento si fosse l'uso de' cognomi. I Longobardi, i quali manomisero questa regione non aveano i cognomi, ma non può asseverarsi lo stesso degl'Italiani, i quali Cristiani erano, ed aveano introdotto l'uso di servirsi de' nomi degli Eroi Cristiani, e numerati tra Santi. Allora avvenne quel che il Macchiavelli accenna nel principio della Storia, che si videro cambiati i nomi di Cesare, e Pompeo, in Pietro, e Giovanni. Una tale pia introduzione portava seco la necessità de' cognomi per iscernere uno dall'altro nella stessa Città. L'uso religioso di prendere i nomi da alcuni Santi, facea che molti dalla stessa cagione i loro nomi

traessero

Digitized by Google

Nomen trasportato si fosse ad additare il *Prænomen* ed il *Cognomen* a quello, che ora si dice Cognome, pure nello Statuto si usò la

E voce

traessero, principalmente dagli Appostoli, e dagli altri più illustri campioni della Chiesa. Si videro allora gli stessi nomi moltiplicati in molti, la qual cosa non si vedea presso gli Ebrei, i Greci, ed altri Popoli non adusati a' cognomi. Appena presso i Greci si rinvengono due Ajaci, per il che ad uno di essi si dà il nome di Oileo per iscernerlo dall' altro. Si veggono nella loro Mitologia due Teti, che nella quantità si distinguevano. Quando i nomi senza verun determinato catalogo s' imponevano, non vi era quella confusione, la quale non mai evitare si può, quando da un determinato catalogo per la più parte si traggono. Quindi credo scoverta la cagione, per cui molte Nazioni avessero potuto vivere senza cognomi.

Una tale diversità fa crollare l'argomento del Grandi, il quale volendo sostenere la comune opinione della totale disusanza de' cognomi dopo la inondazione delle Nazioni del Nort, adduce per prima ragione quella di non avere i Longobardi usati nel loro paese i cognomi, ed in conseguente di non avergli tampoco usati in Italia. L'accennata diversità rende tale argomento al tutto inconcludente. Essi nelle loro Patrie non erano Cristiani, e non doveano aver punto la usanza di prendere i cognomi da' Santi; e però poteano isfuggire la uniformità de' nomi, prendendo i nomi da varj accidenti e combinazioni, come ho avvertito degli Ebrei, e delle altre Nazioni antiche. Nella Italia si renderono Cristiani sul principio quantunque bruttati dall' Arrianesmo, come in altra mia Opera ho dimostrato. Ritennero essi l' uso de' loro nomi presi, come è da credere, da alcuni casuali accidenti, de' quali non può rendersene la spiegazione da chi non è perito del loro idioma. Non è da dubitarsi però, che tra essi non pochi, principalmente del vulgo, assunti avessero i nomi de' Santi, secondo la usanza de' Cristiani. Nel tempo istesso i nativi della Italia continuarono nella loro usanza di prendere per la più parte i nomi da' Santi. Quindi si rendeva necessario l' uso de' cognomi per evitare quella confusione, che per necessità derivare dovea dalla uniformità de' nomi. Il ricorrere al nome del padre non toglieva, se non in menoma parte la confusione, perchè presso i Cristiani innumerevoli si rinvengono uniformi ne' nomi anche de' padri, cosa di rarissimo esempio, quando i nomi si foggiano a capriccio senza verun determinato catalogo. E quantunque anche ne' Goti si rinvenga uniformità de' nomi, come di due Teodori, quale è l' esempio addotto dallo stesso Grandi, sulla quale uniformità conghiettura di non esservi stato l' uso de' cognomi, per vedersi que' distinti col solo nome de' loro padri, pure non debbe per tale ragione riputarsi concludente la sua opinione. Un raro esemplo di due nomi uniformi non porta quella necessità, nascente dalla innumerevole uniformità de' nomi, che nella usanza de' Cristiani si ravvisa. Oltre a che malamente ricorre all' esemplo de' Goti, presso i quali può asseverarsi senza veruna dubitanza, di esservi stati i cognomi di alcune Famiglie illustri. Celebri furono presso i Goti due Famiglie, cioè l'Amala, e la Balta, dalla quale derivata si crede la denominazione del mar Baltico. Se altro esemplo mancasse, questo solo darebbe a divedere non ignoto l' uso de' cognomi in quella Nazione, secondo il proposto mio sistema, cioè di essersi usati dalle sole Famiglie più rispettabili e principali dello Stato. Le risposte del Grandi a tale esemplo non sono nè punto nè poco concludenti. Egli vuol negare che que' stati sieno cognomi con un argomento negativo, cioè che nè Teodori-

co

voce *Nomen* nel ſuo vero ſenſo. Il che avvenne, o perchè allora tal voce riteneva il ſuo nativo ſignificato, ovvero, perchè colui, che

co, Re degli Oſtrigoti, deſcendenti dall' Amola, nè Alarico Re de' Viſigot dalla Balta ſi trovano nominati con tali cognomi, ma ſolo co' loro nomi. Dovea non però Egli avvertire, che la ſteſſa ſua conoſcenza di eſſere uno della Famiglia Amola, e l' altro della Famiglia Balta, derivata a noi dagli Storici delle coſe de' Goti, non altronde potea derivare, ſe non da' cognomi da eſſi uſati, e deſcritti dagli Storici. Che la voce Balta denotato aveſſe andare, non opera che da quella origine non ſi foſſe formato un cognome: così come per poco la più parte de' cognomi da alcuna azione o altra ſimile cagione formati furono. Oltre a che i Goti, erano come i Longobardi, ed altri Popoli antichi, i quali non traevano i nomi da determinati cataloghi. La uniformità de' nomi quindi di radiſſimo occorreva, e ben potea darſi il ſegno per iſcernere que' pochi, che dare non ſi può ne' Criſtiani, ne' quali è frequentiſſima.

Per tale conſiderazione crolla l'argomento da lui formato per eſcludere i cognomi, da' Goti, e per eſcuderli ancora da' Longobardi. Quanto però ſia inſuſſiſtente il ſuo primo argomento di non rinvenirſi eſempio di tali cognomi, ſi vedrà dalle coſe da dirſi. Il ſecondo argomento da lui addotto è, che ne' ſugelli, e nelle monete de' Longobardi e de' Normanni non ſi veggono cognomi, trovandoſi ſolamente *Landulfus*, *Atenolfus &c. Sico Princeps &c. o Sergius Dux*, *Athanaſius Epiſcopus*. Coteſto argomento ſe reggeſſe, avrebbe una eſtenſione così grande, che per molto provare, nulla proverebbe. E nel vero, ſi dovrebbero dire ſenza cognomi anche oggidì i Principi, uſi di fare le loro ſottoſcrizioni, e di porre i loro nomi, anche nelle Leggi, ſenza cognomi. Egli ſi ſerve ancora dell' eſempio de' noſtri Normanni, ſotto il regno de' quali non è dubbio di eſſervi ſtato l' uſo de' cognomi nelle Famiglie nobili e principali dello Stato. Potrebbe diſtenderlo ancora agli Svevi, ed agli Angioini, ed a tutti i Principi, i quali nelle Impreſe, ne' Sugelli mettono il ſolo nome, e tralaſciano del tutto i cognomi, quantunque notiſſimi ſieno.

Ugualmente inconcludente è l'altro argomento fondato ſulle Iſcrizioni e marmi, ne' quali non ſi ravviſa cognome alcuno. In alcune di eſſe ſoltanto ſi trova denotato il nome del padre, come ſono quelle quattro Iſcrizioni addotte dallo ſteſſo Grandi, prima pubblicate dal Pratilli nella via Appia. Sono quelle Iſcrizioni del ſeſto ſecolo, del qual ſecolo ancora ne adduce alcune altre col ſolo nome ſenza verun cognome. Rapporta ancora Iſcrizioni del quinto ſecolo, nel qual tempo fuori di dubbio l'uſo de' cognomi era univerſale in Italia, ed il dubbio ſolamente ſi rigira, ſe continovato ſi foſſe un tale uſo dappoichè i Longobardi acquiſtarono quaſi tutta l' Italia, e ſi diſteſero da per tutto, e le Leggi, i coſtumi, ed ogni coſa era conforme al ſiſtema, ed alle uſanze loro. E' certo però, che ancora nelle Iſcrizioni de' tempi ſeguenti, meſſe ſotto il dominio de' Longobardi, ſi oſſerva il ſolo nome ſenza verun cognome. In alcune ſi trova additato il nome del padre, per diſtinguerlo dagli altri del nome iſteſſo. Ed in una da eſſo addotta ſi legge: *de ſtirpe magni Grimaldi*: Quantunque le Iſcrizioni abbiano per oggetto il tramandare la memoria alla poſterità, pure ricevendoſi il mio ſentimento ſopra propoſto, ſi rendeva un tal fine adempiuto, anche ſenza cognomi. Se allora per le cagioni diviſate i nomi non erano moltiplicati, il ſolo nome valeva tanto quanto oggidì il nome col cognome. Oltre a che gli eſempli addotti del quinto e ſeſto ſecolo, in cui vi ha delle Iſcrizioni ſenza

Digitized by Google

che traslatò quello Statuto, usò la voce *Nomen* secondo la sua propria nozione latina, (il che più verisimile sembra, per non esser-

senza cognomi, snerva l' argomento tratto dalle Iscrizioni de' tempi seguenti. Non vi è di fatto dubbio, che nel quinto e sesto secolo continovati si fossero i cognomi. Ma pure v' ha esempli di alcune Iscrizioni col solo nome. Senza la pruova delle Iscrizioni tutte le storie, e le memorie di quella età ci rendono pruova della usanza de' Longobardi nell' aver fatto uso del solo nome colla giunta del nome del padre, messa solamente quando facea di mestieri distinguerlo da alcun altro dello stesso nome, il quale delle volte rimaneva per cognome. Tale a me sembra quell' esemplo addotto della Iscrizione in cui si legge: *De Stirpe magni Grimoald*: ed ho per fermo, che in quella stirpe il *Magnus Grimoald* divenuto fosse cognome. Il punto della grave difficoltà è di ritrarre da cotesti esempli particolari una regola generale, esclusiva del tutto de' cognomi, anche rispetto agl' Italiani, i quali allora, così come ora, avevano un determinato catalogo de' nomi, come Pietro, Francesco. Non posso indurmi a credere, che costoro montati in qualche Signoria, ovvero divenuti possessori di beni, avessero potuto essere nelle gran popolazioni senza cognomi. In tale credenza vieppiù mi confermò, in osservando che gli stessi Longobardi, o sia que' della genìa Longobarda soleano ritenere per cognomi alcuni nomi de' padri, o altri *agnomi* da essi assunti per distinguersi dagli altri. Lo stesso Grandi adduce molti esempli de' figliuoli, i quali ponevano il nome del padre. Nelle Croniche di Casauria o di Vulturno, ed in altri monumenti di quella età, tal cosa di frequente si osserva, anche rispetto ai servi. Anz' in alcuni di essi chiaramente si scorge da tal fonte derivati alcuni cognomi. Nella Cronaca Casaurienſe, e nello stesso Libro 3. da lui citato rinvengo in alcuni chiaro l' uso de' cognomi, come in quel pezzo della stessa Cronaca, pertinente a' tempi dell' Imperator Ludovico, ove si legge presso il *Murat. Tom. 2. fol. 819. Nam erant eo tempore tres fratres videlicet Amalfredus, Waningo, & Petrus filii quondam Justonis Franci.* Sembrami nel *Justonis Franchi* l' uso del nome e cognome, al tutto uniforme alla presente usanza, ancorchè si voglia credere derivato dalla Nazione. Delle volte si vede preso dalla Patria, come *Sansa Valvensis*, ed altri innumerevoli. Ivi la giunta di *Valvensis*, debbe crederſi cognome tratto dalla patria, come se ne ravvisano altri chiaramente in quello stesso periodo: *Res Cammaratii cum servis, & ancillis filii quondam Justonis Franci, & Gundi uxoris ejus, Sansa Valvensis* (cioè della Terra di Valva o Balba) *a qua totum Rajonensium, & Saxonicorum stemma protrahitur*. Chiarissimo in tali parole si ravvisa l' uso de' cognomi ne' Rajonesi e Sansonichi, derivati da Justone Franco. La voce *Stemma* nell' idioma Romano significa Albore, ma nel trascritto pezzo addita chiaramente il Casato. Le più volte si osservano passati in cognomi i nomi de' padri, o di altro illustre ascendente. Si rinviene *Arduinus filius Arduini*, *Moderisius filius Gualterii*. Cotesti divennero sin da quel tempo cognomi, cosicchè i Longobardi stessi si adusarono a cognomi insin da que' tempi, in cui generalmente erano da essi non usati. Erano Arduino, Gualterio, ed altri tali nomi de' genitori, usati per distinguere le persone de' figliuoli dagli altri, ma col lungo uso in quelle genìe divennero cognomi.

L' altro argomento addotto dal Grandi è fondato sull' esemplo de' Letterati, i quali scrivendo Libri non posero se non il solo nome. Molti ne numera, anche Scrittori Napoletani di que' secoli ottavo, nono, e decimo, i quali col solo

nome

Digitized by Google

vi esempli di que' secoli di essersi *Nomen* usato in senso di cognome). Quel che sia della cagione, egli è indubitato che nello Statuto

---

nome additati si veggono senza verun cognome. Avverte che il rinvenirsi l'Anonimo Salernitano, Falcone Beneventano, Leone Marsicano, non denota già che avessero avuto il cognome, ma bensì di essersi messa la patria per una mera distinzione dagli altri dello stesso nome. Con tale riflessione vera però, non s'induce certezza, per la quale asseverare si possa, che passati non fossero in cognomi, così come molti cognomi dalla patria derivarono, ed anche oggidì vi sono. Oltre a che, l'argomento è fallace nel fatto, per esservi più esempli de cognomi di Autori, come di Paulo Warnefrido, detto Paulo Diacono. Pietro detto Damiano dal nome del fratello, da lui tenuto in luogo di padre, era del cognome de *Honestis*, come si può osservare in Guglielmo Cave. Fu il Damiano di Ravenna, defunto nella età di anni *66.* nel 1072., come può vedersi nel già detto Cave nel *Sæculum Hildibrandicum*. Se si osserva la detta Opera del già detto Cave, si ravvisano molti Scrittori di varie Nazioni (ancorchè si voglia supporre che que' cognomi nel principio derivati fossero dalla patria, o da nomi de' loro genitori) col cognome da lui additato.

L'ultimo argomento addotto dal Grandi è fondato su contratti, ne' quali il solo nome spiegato si vede senza verun cognome. Se altri vi erano dello stesso nome, si aggiugneva il nome del padre e della madre per dare loro alcuna distinzione, e tal volta si osservano distinti coll'*alius*, *& idem*. Ne adduce per pruova uno Strumento del 831. rapportato nella Cronaca di Casauria in cui si legge: *In præsentia Jupponi Comitis, & Hilpiani, & Anfridi Castaldorum, Joannes, Tberzo, item Joannes, Cortus, Iso, Acepertus &c.* Non saprei però se cotesto esempio sia giovevole o contrario al suo assunto. Tutta la forza del suo argomento è riposta nelle virgole, che vi framette, delle quali eransi conosciuto l'uso nel secolo nono. Togliendosi le virgole messe a capriccio, ben dire si potrebbe di essere stati cognomi, non già nomi molti da lui riputati nomi. Tale infra gli altri è quel *Joannes Cortus*, voce, cui togliendosi la precedente supposta virgola, riputare si debbe il *Cortus* come un cognome di *Joannes*.

L'altra carta da lui addotta per confermare lo stesso assunto, gli è diametralmente contraria. E' quella una carta rapportata nella stessa Cronaca partenente all'anno 833. in cui si legge: *Masolus nepos Panuntii vir quidam nobilis Gripertus nomine Marepais. Alter vero nomine Pando Marepais.* Adduce ancora il Testamento di detto Pando, in cui si legge: *Ego Pando Marepais filius bone memorie Landulfi Marepais.* Cotesta carta per lo appunto, anzichè favorire il suo assunto, avvalora la opinione di esservi stato l'uso de' cognomi nel principio del secolo nono. Non è dubbio che *Marepais* fu nome di uffizio in altro Libro da me spiegato, ma la stessa divisa data al padre, al figliuolo, e ad altri, induce una probabile credenza, che la voce *Marepais* passata fosse in cognome, derivato da quell'uffizio una volta esercitato, così come molti cognomi dagli uffizi, ed altre accidentali cagioni derivano. E' argomento al tutto fallace, quando dalla considerazione di essere stato nome di uffizio, o anche nome di alcuna persona si vuole escludere la qualità di cognome, dove che le più volte que' mestieri e nomi erano passati in cognomi col lungo uso di alcuna genia. Oggidì v'ha molti cognomi derivati da tale origine.

Quando con tale considerazione si ponderino tutti gli altri monumenti da lui addotti, si scovrono soggetti agli stessi difetti ed eccezioni. Oltre a che,

le

Digitized by Google

to trascritto con quella tal voce, denotar si volle il cognome. Non si può nel vero riferire al nome proprio del tutto disadatto ad essere

le regole della prudenza dettano di non potersi ritrarre alcuna regola generale da particolari esempli, quando si tratta di ritrarre un argomento negativo. Non evvi dubbio alcuno sul fatto, di non essere stato comune l'uso de' cognomi, i quali anzi generalmente andati erano in disusanza. Quel che però mi sembra indubitato, è, che in alcune Famiglie riguardevoli conservato si fosse l'uso del cognome per le ragioni e monumenti da addursi. Or questo assunto non si distrugge con addurre esempli particolari della mancanza de' cognomi. Secondo le regole de' Legisti, gli esempli del non uso non altro effetto possono produrre, se non quello di trasfondere a chi sostiene il contrario il peso di recarne le ripruove; alla quale obligazione brevemente adempio.

Io dunque non oso di rivocare in dubbio di essersi quasi generalmente disusati i cognomi, qualunque stata ne sia la cagione, o quella addotta dal Grandi dell'uso de' Cristiani di usare un solo nome de' tre usati da' Romani, o altra più concludente. Tralascio però di diffondermi su tale indagine, degna di lungo sermone, nel mentre debbo provare che realmente stato vi fosse l'uso de' cognomi in alcune Famiglie riguardevoli. La qual cosa se non era nel principio necessaria a' Longobardi ne' primi tempi della loro venuta in queste regioni, prosciolti dalla usanza di trarre i nomi da determinato catalogo, era necessaria a' Cristiani, ne' quali l'uniformità de' nomi rendeva indispensabile l'uso de' cognomi nelle Famiglie provvedute de' beni e di dritti. Senza l'uso de' cognomi la uniformità de' nomi produrre dovea una confusione grandissima. Le testimonianze particolari, che debbo addurre, dimostrano la verità di tale asserzione. Oltre alle sopra ponderate, e specialmente di quella dello stemma *Rajonensium & Saxonicorum* di molto convincente, de' tre *Marepais*, ve ne ha delle altre. *In Erchemperto n.* 13. si trova: *Sico notbus cognomento Albus*. Nel *num.* 26. dello stesso, Marino si dice Malfitano, perchè presedeva in Amalfi, e fu di quella Città Duca, e Landulfo per la stessa ragione si dice Suessolano. *Leone Ostiense Lib. I. cap.* 49. chiama Gregorio Napoletano, non per altra ragione, se non perchè fu Duca di Napoli. Lo stesso chiama il Principe di Capua Landulfo di S. Agata, perchè fu Conte, e Gastaldo di quella Città *Lib.* 2. *cap.* 15. Similmente uno de' Gastaldi di Aquino si osserva cognominato Megolo presso lo stesso *Libro* 2. *cap.* 1., qual voce Megolo sembra certamente cognome. Erchemperto dovendo nominare due Dauferj non lascia di avvertire, che ad uno di essi era il cognome di Profeta n. 12., e l'altro diceasi Balbo n. 26. Nella Cronaca de' Conti di Capua, data alla luce dal Pratilli, si osserva il cognome di ciascuno de' Duchi, e Conti di quella Città. Anzi è degno di offervare, che i Longobardi ad usanza de' Romani prendeano i cognomi dalle fattezze del corpo. Aveano essi ancora frequentissima la usanza di attribuire per cognomi a' figliuoli il nome del padre, che rimaneva sovente volte per cognome della Famiglia. Molti esempli v'ha di tali cognomi di alcune Famiglie tuttavia esistenti; ma vo rapportarne uno de' tempi, ne' quali si credono disusati i cognomi. Tale è quell'illustre esempio in *Leone Ostiense Lib.* 3. *cap.* 16. della Famiglia Capuana Atenulfa, stata dipoi annoverata tra le Famiglie Nobili di Capua. Si legge dunque nell'*Ostiense: Petrus, qui dicebatur Atenulphi Patris cognomine de nobilibus Capuanis, qui postmodum Romæ factus est Cardinalis*. Si osserva in tale esempio un segno di distinzione, tratto dal padre, divenuto già cognome, o nel padre, ovvero in quel

Digitized by Google

fere segno di Nobiltà. Quindi con quelle parole (le quali anche oggidì si rinvengono nelle ricezioni, e si dice di nome, e di armi) di-

quel Pietro ricordato dall Ostiense, la qual decisione dipende dalla difficile determinazione, se ivi l'Ostiense colla voce *cognomine* abbia denotato il nome, o il cognome. Della stessa maniera ve ne dovettero essere molti in ogni tempo, così come molti in appresso si formarono in tal guisa anche dopo renduto comune l'uso de' cognomi. Tale è quello che si legge presso Falcone Beneventano sull'anno 1114. ove si legge: *Goffredus de Galderisio*, perchè *Galderisio* si chiamava il padre, dal cui nome se ne formò il cognome, così come dipoi moltissimi cognomi da simile origine si formarono.

I più convincenti esempli nondimeno, i quali ci fanno vedere l'uso de' cognomi ne' tempi per lo appunto, ne' quali si credono sconosciuti, sono i seguenti. Uno se ne tragge da quella testimonianza di Erchemperto n. II. ove racconta che il Gastaldo di Capua Landolfo era inimico ad alcuni della schiatta de' Saduttì. Si spiega quel barbaro Cronista in maniera da non potervi esser dubbio alcuno, che quello fosse cognome della schiatta: *Cum quibusdam de genere Saductorum*. Non potrebbe altramenti spiegarsi il cognome oggidì, che tale uso è generale. Nel num. 74. lo stesso Erchemperto ci fa vedere di esservi stata una Famiglia detta Bardica o Bardi. Egli scrive che dopo la sconfitta di Gaiferio Prefetto dell'Anfiteatro la *Cohors Bardica* cominciò ad estollere il capo sopra i suoi inimici: *Tunc cœpit cohors Bardica triunfans regnare super eos, quos armis subegerat*. Si serve della parola *cohors*, la quale nel senso Latino addita uno stormo, una truppa. In qualunque senso si prenda tal voce, sempre suppone una Famiglia di quel cognome, dalla quale derivato fosse il cognome di quella fazione. Non sarebbe però cosa fuori di proposito interpretare in quel luogo il *cohors* per Famiglia, perchè la Famiglia dovea imperare, non già la truppa. Ma volendosi prendere una tal voce per fazione, che sarebbe l'unica interpretazione adattabile, la stessa fazione Bardica prendere dovea il nome della Famiglia, capo della medesima. E quindi si tragge lucida pruova dell'uso de' cognomi.

In Erchemperto piucchè in qualunque altro si rinviene in più rincontri pruova della esistenza de' cognomi. Oltre a quelle del num. 26. di sopra notato de' due Dauferii, evvi la testimonianza più illustre nello stesso dal n. 14. ove dice: *Quo etiam tempore liberi Dauferii Baldi videlicet Romualt, Arechis, & Grimoalt*. In tale testimonianza chiaro si ravvisa l'uso del cognome Baldo. Nè lo scioglimento del Grandi, che potea essere agnome, è punto concludente. Si potrebbe in tale maniera torre il vigore a qualunque esempio si recasse, dove che la maniera, colla quale scrive Erchemperto, è propria a denotare il cognome, come oggi si direbbe per additare il cognome. Le parole sopra recate dallo stesso Erchemperto: *Siconolfus cognomento Albus*, potrebbero soffrire tale interpretazione di Agnome, comechè sforzata fora, ma non già quelle di Dauferio, nelle quali si dice *Dauferii Balbi* le quali additavano la vera usanza de' cognomi.

Nella Cronaca Napoletana di Ubaldo si fa ricordo di molti senza cognome, ma di alcuni si spiega chiaramente il cognome. Sull'anno 843. parlando del Duce Contardo, dice: *Petrus de Rulla cum magna caterva venit ad plateam*, ove il *de Rullo* è certamente cognome. Di Giovanni Consino, e di Massimo Ocellario, Duchi di Napoli vedere si possono le testimonianze presso il Pratilli nel principio delle note alla Cronaca di Ubaldo, i quali furono Duci nel principio dell'ottavo secolo. In Lupo Protospada sull'anno 926. si legge: *Comprehendit Michael Si-*

Digitized by Google

dinotar si volle la pruova della rinomea, o dire si voglia della riputanza del cognome della Famiglia pretendente. Fu quella una espressione

Silubus Sipontum. Tutti cotesti sono indubitatamente cognomi. Se stati fossero soprannomi, si sarebbero spiegati come altre volte, *dictus*, o in altra maniera.

Le risposte del Grandi di essere quegli agnomi o sia soprannomi, non possono adattarsi a tutti gli esempli addotti. Perilchè io sono fermo nella opinione di ammettere la disusanza generale de' cognomi dopo la inondazione de' Barbari con questo temperamento, che rimasti qui fossero, ovvero introdotti ad alcune Famiglie più rispettabili delle Città, qual'era quella de' Sadutti ricordata da Erchemperto. Fu quella una Famiglia così illustre, che dallo stesso Erchemperto è descritta come congiunta in parentado con Radelgiso. *In Benevento advenit Radelgisum affinem suum*. Lo stesso motivo, per cui furono perseguitati da Landulfo, cioè perchè non si opponessero al suo disegno di occupare il Principato di Capua, dimostra parimente la loro potenza. Simile qualità debbe considerarsi negli altri cognomi sopra recati.

Non solo gli esempli addotti tale credenza inducono, ma ancora vieppiù resta avvalorata dall'esempio di alcune Famiglie nobili di Venezia, addotte dal Muratori. Quantunque cotesto Scrittore nella Dissertaz. 52. si dimostri proclive a credere la disusanza de' cognomi, pure in quegli stessi tempi, in cui si credono spenti, ne attribuisce la gloria della loro restituzione a' Veneziani. Ne reca in ripruova gli esempli del 809. 827. della Famiglia Panciaco; e dell'887., ed altri della Famiglia Candiano. Il Dandolo, che scrisse la sua Storia circa l'anno 1330. rende testimonianza, che quelle stesse Famiglie e cognomi stati vi fossero a' tempi di Carlo M. E quantunque scrivendo più secoli dopo, la sua testimonianza non sia del tutto convincente, pure al Signor Muratori rassembra tale, anche sul motivo del gran commercio de' Veneziani co' Greci, presso i quali vi è chi sostiene non mai mancato l'uso de' cognomi. Volendosi togliere la credenza alla testimonianza del Dandolo, riguardante i tempi di Carlo Magno, non potrà certamente rivocarsi in dubbio, che nel principio del nono secolo (onde si dimostrò peranche la usanza dell'ottavo) erano in quella Città usati i cognomi in quel tempo per lo appunto, in cui piucchè agli altri si attribuisce tale mancanza. Quindi può trarsi l'argomento di non mai esservi stata la voluta generale disusanza, anzi la usanza de' Veneziani dimostra l'uso de' cognomi anche fuori di Venezia. Erano allora i Veneziani distesi da per tutto, ed aveano commercio nella Italia, e fuori della Italia. Eccede tutte le regole del verisimile, che coll'esempio de' Veneziani diffusa non si fosse una usanza comoda e giovevole. Si aggiunga, che i Greci allora e dipoi ritennero dominio in alcune parti della Italia, e ben poteva il loro esempio trarre gli altri alla imitazione di una cosa così lodevole e comoda. Per tutti cotesti motivi io sono di avviso, che i cognomi stati sempre vi sieno in alcune Famiglie illustri. Un tal mio sentimento però non debbe distendersi ad approvare i fanatismi di alcune Famiglie, le quali affidando alla somiglianza de' loro cognomi, credono di potere trarre la loro discendenza da' vetusti Eroi o Greci, o Romani, o di altre Nazioni. Sono coteste favolette degne da raccontarsi a vecchiarelle, alle quali aveano la mente molto simile que' che l'inventarono, e quelli che ne' trascorsi secoli le adottarono, presi giustamente a deriso nel seguente. Non fu franco da tale infamia Polidoro Virgilio, il quale volle darsi a credere descendente dal gran Virgilio Marone, sicchè nel suo Libro *de Inventor. Rer. cap.* 4. non ebbe ritegno di scrivere

Digitized by Google

sione molto propria per escludere la Nobiltà personale, o sia la Nobiltà avveniticcia di recente acquistata. Non si può nel vero dire, che uno nobilitato per alcun impiego, si dica di cognome di casato nobile. Per il che con tal'espressione si volle denotare la nobiltà antica della Famiglia, escludendone quella di recente acquistata.

La recata spiegazione ovvia, può ben essere bastevole per coloro, i quali non profondono le indagini, e si attengono a qualunque spiegazione verisimile. Considerandosi però la cosa a fondo, si rinviene derivata da altra più potente cagione, onde vieppiù si rassodi la spiegata idea di essersi con quello Statuto prescritta la nobiltà vetusta delle Famiglie. Sembra nel vero a primo aspetto cosa non facile a comprendersi, come una Famiglia si dica Nobile per cognome, quando il cognome è cosa che da sè non nobilita, ed è comune anche a' plebei. Potrebbe alcuno considerare di non potersi confondere i cognomi colle Imprese, nel principio addette a' soli Nobili, dovechè i cognomi non mai han conseguito tal pregio. Solo nella Spagna è stato in certo modo addetta la nobiltà al cognome, ove le Famiglie nobili si diceano *de Solar conoçido*, supponendosi a quel suolo attaccato *l'appellido*, al quale si credeva congiunta la nobiltà della Famiglia. Il che non vi essendo nelle altre regioni, rende difficile la spiegazione della nobiltà del cognome, richiesta dallo Statuto, cioè che debba essere nobile per cognome, e per le Imprese. Rispetto alla Impresa la cosa ben s'intende, per essere quello un segno di onore, dove che il cognome serve unicamente per additare la Famiglia, non già per renderle alcun segno di onore. La conoscenza però del sistema, e della polizia della età di mezzo, ci fa comprendere, che l'uso del cognome era allora un segno di nobiltà, e vi era una somiglianza tra il cognome, e l'Impresa, e dessa fu cagione del requisito del cognome prescritto in quello Statuto. La comune opinione porta che nella inondazione delle barbare Nazioni si fosse del tutto spento l'uso de' cognomi. Dal non rinvenirsi negli Storici, e nelle carte di que' tempi adoperati i cognomi, si è ingenerata in tutti una tale opinione. Più di tutti gli altri si affaticò di provarla il nostro Grandi, Autore di una erudita Opera su i cognomi. Io nondimeno sono di contrario avviso, e considero la gran confusione, che stata vi sarebbe, se l'uso de' cognomi al tutto spento fosse. Quale sicurezza vi potea mai essere ne' contratti, nelle disposizioni, e nelle stesse con-

---

vere del Lauro, insegna della sua Famiglia dice: *Ut pote Virgiliana Familiæ nominis Veram laurum mei Majores una cum duobus lacertis, ratione non inane habuerunt.*

Digitized by Google

conceſſioni de' Principi, riguardanti Pietro, Landulfo e ſimili, ſe alcun ſegno ſtato non vi foſſe per iſcernere l' uno dall' altro? Gli eſempli parimente in tal ſiſtema mi confermano. Per non ſofferma-re il Lettore, il quale non aveſſe talento di leggere queſte diſpute erudite, ho ſtimato ſunnotare gli eſempli, i quali ſi adducono per convincere, non eſſervi altrimenti ſtata la generale diffalta de' cogno-mi nella età di mezzo, continovata ſecondo la comune opinione infino al ſecolo decimo, in cui dal Mabillone ſi pone la reſtituzione de' cognomi. Rimettendo intanto il Lettore alle coſe ſunnotate, per ora mi baſti ſpiegare il mio ſentimento qual ſia in un tale con-flitto di opinioni, ed in tale varietà di teſtimonianze. Io credo dunque, che nella inondazione delle barbare Nazioni generalmente ſpento ſi foſſe preſſo il vulgo l'uſo de' cognomi, perchè i Longo-bardi, ed altri barbari non aveano tale uſanza, ma bensì doverono diſtinguerſi con alcuni ſegni, così come uſavano gli Ebrei di ag-giugnere il nome del padre a que' pochiſſimi, i cui nomi erano comuni agli altri. Eſſi non prendeano il nome da un determinato catalogo, come è l' uſanza de' Criſtiani, ma traendogli da caſuali accidenti, come preſſo gli Ebrei, di radiſſimo avveniva il rinvenirgli uniformi, ed allora poneano per diſtinzione il nome del padre. Quindi nella Bibbia ſi trovano ſempre *Joſue filius Nun*, perchè vi dovettero eſſere altri dello ſteſſo nome. Dovettero ancora i Barbari avere alcuni *agnomi*, ed altri ſegni per iſcernere un uomo dall' al-tro di ſimil nome, la qual coſa di radiſſimo avveniva. In tale ge-nerale diſuſanza di cognomi non debbono confonderſi alcune Fami-glie riguardevoli, o Longobarde foſſero per origine, o Italiane, nelle quali vi dovette ſempre eſſere l'uſo de' cognomi, per conoſcenza del dominio de' beni e de' dritti loro anneſſi. Quind' il ſiſtema che io formo ſu tal punto di erudita indagine, ſi è che i ſegni per iſcernere le perſone ſempre ſtati vi ſieno nella Italia, anche a' tempi de' Longobardi, preſſo i quali ſe uſati non erano da alcune Fami-glie, ſi aſſumevano o dal dominio, o da alcuna azione. Si traman-davano a' deſcendenti nelle Famiglie riguardevoli, nelle quali per lo poſſeſſo de' beni e dritti vi era la neceſſità di avere memoria del cognome, onde ſi conoſceva il Caſato. Talvolta il nome di uno, da cui forſe derivavano i beni ſi aſſumeva da alcuni per cognome, come *filius Raonis*, *filius Marini &c.* Una tale neceſſità non vi era nel vulgo allora di condizione al tutto ſervile, e compoſto da Commendati, Affidati, Ruſtici, o poco o nulla da' ſervi differenti. La conſervazione di tal ſegno ne' diſcendenti di coſtoro era per poco inutile, non vi eſſendo ſtato tale neceſſità per conſervazione de' beni e dritti, de' quali erano ſforniti. Ben è notiſſimo quanto allora ſtata foſſe infelice la condizione degl' Italiani, del tutto ſimili a' ſervi. Sicchè baſtava un nome o un ſegno, che additava la perſona, e

Digitized by Google

nulla era intereſſante il conſervarne la memoria nelle Famiglie. Al figliuolo di quel tale nulla caleva di moſtrare i maggiori del ſuo caſato, da' quali verun retaggio poteva eſſergli pervenuto. Tra le innumerevoli perſone di una Società ſi diſtinguevano alcuni *agnomi* tratti da coſe naturali, o da alcuni avvenimenti. La qual coſa era comune ancora alle Famiglie nobili, con queſta diverſità però, che nelle Famiglie nobili, que' tali *agnomi* reſtavano come cognomi ne' loro diſcendenti; ma in que' del vulgo erano paſſaggieri, addetti alle perſone, ed il figliuolo di quel tale altro *agnome* o ſegno aſſumeva, ovvero ſe gli attribuiva da' patrioti per iſcernerlo.

Si renderono più comuni i cognomi, quando la gente volgare franſe le ſue primiere ritorte, e non più l'Italia era piena di Maſſe ripiene di Ruſtici, Comendati, ed altri di ſimile ſorte infelice, ma s'introduſſe la generale libertà. La facoltà di fare acquiſti de' beni, i quali ſi tramandavano a' diſcendenti, portò ſeco la neceſſità di avere un ſegno fiſſo, onde una deſcendenza dall'altra ſi diſcernea. Molto più tale neceſſità ſi accrebbe per la uſanza allora generale di fondare Padronati, Fedecommeſſi, ed altri perpetui vincoli, la più parte attaccati a' cognomi. Quindi o il nome del padre, o l'agnome cominciò ancora nelle Famiglie provvedute de' beni a tramandarſi a un di preſſo il decimo, ed undecimo ſecolo. Avvenne allora ciocchè ſuole in ſimili caſi avvenire, che la propagazione de' cognomi non ſi fece in un tratto, ma a poco a poco, quando cioè alcune genìe ſi poneano in iſtato di poſſedere beni o dritti. Secondo il ſiſtema veriſimile, che io formo in que' tempi, come uno della plebe acquiſtava qualche fondo o alcun dritto, così aſſumeva il cognome, o derivato dal nome del padre, o da altra cagione, e tramandavanlo a' deſcendenti, perchè coſtoro con tale preſidio dimoſtrare poteſſero i dritti de' loro maggiori. Quindi molti, ne' quali tale neceſſità non concorreva, furono ſenza cognomi infino al decimoquinto ſecolo, nel qual tempo rariſſime erano le Famiglie prive di cognome.

Il Catalogo de' Baroni ſotto Guglielmo il Malo, formato nel ſecolo duodecimo, e traſcritto dal Padre Borelli, ci ſcuovre, che alcuni aveano il loro cognome ſenza relazione alcuna al Feudo, altri lo aſſumevano dal Feudo iſteſſo. La qual coſa avveniva, per la neceſſità di avere i cognomi, per neceſſaria memoria del poſſeſſo de' beni. Quinci derivava, che molte Famiglie traevano il loro cognome dal Feudo, il quale dipoi diveniva cognome fiſſo nella Famiglia, comechè forſe nella prima origine ſtato foſſe un mero ſegno per iſcernere quel tale. Alla ſteſſa neceſſità debbeſi attribuire la derivazione di alcuni cognomi dal nome del padre come *filius Marini*, *filius Rabonis*, o dal fratello come *frater Marini*, *frater Petri*, i quali

Digitized by Google

quali prima erano segni, ma dipoi restarono cognomi. Da simile necessità derivarono i cognomi tratti da alcune dignità, come di Principe, Marchese, Conte, Barone, ed ancora di altre dignità. La qual cosa avvenne perchè erano figliuoli, o discendenti da alcuno fregiato di quella tale dignità, ed in tale maniera distinto dagli altri. E perchè alla sua descendenza era necessità di conservare un segno fisso necessario per la memoria de' beni, però si denotavano colla dignità del padre, o avo, o altro congiunto, da cui derivati fossero i beni. Sicchè si diceva, per cagion di esemplo, Francesco del Conte, ed in tal maniera si conoseeva qual fosse.

Nell'accennato Catalogo di Baroni sotto Guglielmo il Malo tal cosa si osserva. Comincia quel Catalogo da *Rubertus de Beneth*: Costui non avea cognome particolare, ma o esso, o il padre lo avea assunto dal Feudo Beneth: Soffiegue, *Franciscus dixit quid tenet Bitrictum*. A costui non se gli dà cognome, perchè non ancora lo avea assunto, ed egli forse fu il primo possessore di quel Feudo. Soffiegue: *Guiliemus de Tot tenet Sanctum Nicandrum*: Ecco un cognome, diverso dal Feudo, introdotto in quella Famiglia per la necessità forse cagionata dal possesso de' beni, e derivato o dal nome di alcun ascendente, o da altra cagione. Lo stesso si osserva in molti altri anche in quel primo Catalogo, come: *Rogerius Flanengus dixit, quod tenet Palum, Baemundus de Capraro tenet medietatem Nojæ*, e così altri innumerevoli. In costoro debbe credersi la stessa necessità sopra divisata, per la quale, anche prima del possesso del Feudo, assunto aveano alcun cognome.

Si osservano nel Catalogo stesso molti possessori de' Feudi sforniti di cognomi. Si trova (1) *Garganus filius Jordani, Riccardus filius Jordani . . . . Flarana uxor Berardi de Berfentore*; e così molte donne si additano col cognome del marito, perchè non aveano proprio cognome. Alcuni si nominano senz' alcuna distinzione, come (2) *Accardus dixit quod tenet &c.* Non pochi in quel Catalogo assumono segni avveniticci per iscernersi dagli altri, ed infra gli altri è frequente quello di *Filius talis*, ovvero della Patria. E' quel Catalogo un monumento lucido, onde si avvalora quel che io qui asserisco, che nelle persone agiate e facoltose, o dire si vogliano nobili, i cognomi o si ritennero, o si moltiplicarono ben tosto, dovechè la loro diffusione negl' ignobili fu più tarda.

Ma per non diffondermi molto su questo punto, ed omettendo gli esempli, che ben potrei molti recarne, mi basterà l'addurre l'autorità del chiarissimo Muratori. Il quale quantunque recata non

 avesse

(1) *Citat. Catalog. fol. 9.*
(2) *Fol. 10.*

Digitized by Google

avesse la ragione da me addotta della necessità derivante dal possesso de' beni e de' dritti, pure testimonia il fatto della mancanza de' cognomi in molte Famiglie anche nel secolo decimoquinto in una maniera al tutto corrispondente alla mia idea, colle seguenti parole: *Hoc ergo statuo, Sæculo Christi X. & latius XI. latissime tandem XII. Cognomina ab Italicis usurpari cæpta fuisse. Non uno, inquam Sæculo didicerunt homines, suam hoc pacto designare Familiam, sed multis: nam ut nunc vile vulgus Sigillis minime utitur, ita neque olim Cognomina adhibere consuevit. Proinde vel ipso Sæculo XV. (uti in Regestis Feudorum, ac Emphyteuson Serenissimæ Estensis Familiæ animadverti) plures adhuc ignobiles Cognomento carebant, & aut patriam, aut Artem suam ad se distinguendos a ceteris præferebant. Primi, qui inter Italos Cognominibus viam aperuisse videntur, si fides Andreæ Dandulo in Chronicon, quod evulgavi Tomo XII. Rer. Italicarum, Veneti fuere.* V' ha più esempli di Famiglie prive di cognome nella Italia nel decimo quinto secolo. Giovanni d'Imola, Paolo di Castro (1), e moltissimi altri Interpetri del Dritto, non aveano cognomi, e gli trassero dalla patria.

La descritta mancanza de' cognomi continovata si osserva nello stesso secolo XV. nelle Famiglie povere anche fuori della Italia, Infra i molti esempli piacemi addurre quel che narra il Cardinal Pallavicino (2) del Pontefice Adriano VI. nato in Utrech: *la quale dà il nome ad una delle Provincie Fiamminghe, fu di sì basso lignaggio, che privo di cognome, il prese di Florenzio dal nome proprio del padre.*

La conoscenza di tal punto dell' età di mezzo ci palesa la vera mente, o per dir meglio, il vero fine dello Statuto trascritto. Oggidì che tutte le persone e nobili e plebee hanno il cognome, sarebbe una inetta cosa prescrivere la necessità della pruova della Nobiltà del cognome, la quale in nulla influirebbe sul fatto della Nobiltà. Ma la cosa non era così nel secolo decimo terzo, in cui fu fatto quello Statuto, che ben debbe crederssi osservato fin dalla prima divisione de' ceti dell' Ordine col fatto stesso prima del Revel; ed in tempo del Revel ridotto in forma di Legge. Per essere stato in que' tempi l' uso de' cognomi ristretto a' soli Nobili, e non diffuso nella volgare gente, fu prescritta come necessaria la pruova della nobiltà del cognome, la cui mancanza formava una certa presunzione d' ignobiltà degli ascendenti, e' l cui uso allora era certo segno di nobiltà, per non essersi usato se non da soli Nobili. Quel che rifletterò inanzi sul punto delle Imprese, ben ha luogo

(1) *Giid. Paneol. de var. leg. Interpet. lib. 1. cap. 88. 89.*
(2) *Pallavicin. Stor. del Concil. di Trento Lib. 2. cap. 2.*

Digitized by Google

luogo ancora rispetto a' cognomi. Que' segni prima di semplice distinzione per iscernere uno dall'altro dello stesso nome, tratti o dal nome del padre, o da altra ragione, dire non si poteano cognomi, se non quando si erano per lungo tempo usati. Il perchè l'uso del segno già divenuto cognome, era di una valevole ripruova di essers' indotta quella necessità insin dall'avo, la quale necessità non altronde derivava, se non dal possesso de' beni, principalmente Feudali, il che bastava a costituire uno nel rango delle persone distinte. Anz'in quella età il possesso de' beni seco portava una specie di signoria, per essere agli stessi beni addetti i Rustici, ed i Villani su quali il Possessore avea dritti di dominio, ed una specie di giurisdizione. Se nel secolo duodecimo e decimoterzo si rinvengono alcuni additati con questi segni, non debbe subito passarsi alla credenza, che tutti stati fossero cognomi, se dal diuturno uso non fossero tali renduti. Oltre all'accennato Catalogo del secolo duodecimo, innumerevoli altre carte ci fanno conoscere, che in quasi tutta la gente vulgare nel secolo duodecimo non vi era l'uso de' cognomi, ma solo alcuni segni per discernere l'un uomo dall'altro della stessa città o paese che fosse. Per la più parte si prendevano dal nome del padre, o da alcun segno, così come si prendono i soprannomi. I quali restavano per cognomi delle Famiglie, quante volte si continovavano ne' discendenti. Quindi si osserva che moltissimi cognomi sono formati da' nomi, o da altre fonti, dalle quali si solevano ed appresso gli antichi Romani, ed in ogni età formarsi i soprannomi.

La mente dunque dello Statuto fu diretta alla usanza di quel tempo, in cui l'uso del cognome per le divisate cagioni era segno di Nobiltà. Volle dunque lo Statuto prescrivere la nobiltà di cognome e di armi, perchè allora il cognome e le armi erano un segno di nobiltà, di cui non era partecipe la gente volgare. Oltre a che vi era una certa relazione tra i cognomi e le armi, e soleansi prendere i cognomi da que' segni di distinzione assunti da Cavalieri, i quali divennero tali coll'uso diuturno delle Famiglie. Per tale ragione colla riflessione si scorge, che gli antichi cognomi erano allusivi alle armi. La qual cosa si può ravvisare in tutte quelle Famiglie, le cui armi sono realmente di antichità eguale a' cognomi. Le armi chiamate parlanti, sono riputate da molti eruditi le più onorevoli, come quelle che dimostrano nello stesso tempo nato il cognome e le armi.

Adattandosi dunque la cosa al sistema de' tempi, a' quali lo Statuto si riporta, si scuovre quanto fosse stato opportuno ed esprimente il requisito prescritto del cognome, come segno tale, la cui mancanza era marchio d'ignobiltà, e l'uso pruova di Nobiltà. A nostri dì, in cui anche il basso vulgo usa i cognomi, e può mostrargli

gli antichi nel suo Casato, sarebbe impropria cosa il figurare alcun mistero di Nobiltà nel cognome. Non era però così la cosa allora che il cognome non era usato se non dalle persone nobili, e non potea esservi nobiltà senza cognome, siccome non può esservi tampoco oggidì. Nel secolo decimoterzo, in cui fu fatto quello Statuto, i cognomi si erano renduti comuni alla più parte della plebe, disciolta già dalle primiere ritorte, e renduta capace del possesso de' beni, de' dritti, e di tutte le onorificenze. Ma, come ho considerato, lo Statuto allora formato fu secondo l'antica usanza dell'Ordine, introdotta quando era rarissimo l'uso de' cognomi. Oltre a che dovendos' intendere degli avi, si riporta a' tempi, in cui i cognomi erano rarissimi, e di persone distinte. E nel vero non assumevano natura de' cognomi, se per più generazioni usati non si fossero. Tutto ciò dalle cose sopraccennate si tragge, e dall'addotto Catalogo, e dalla testimonianza del Muratori, che anche nel secolo decimo quinto molti erano privi de' cognomi, vieppiù si conferma.

Lo Statuto dunque, nel prescrivere la nobiltà del cognome, volle richiedere un segno di nobiltà, ed un segno necessario per dimostrare tal pregio, la cui diffalta era certo segno di genìa ignobile. Potrebbe forse alcuno suspicare, che per la nobiltà di nome si avesse voluto intendere la rinomea, la fama. Una tale suspicione non sembra però sossistente, tra che non vedo in que' secoli usata la voce nome in tal senso, ed anche perchè non corrisponde all'altro requisito reale e permanevole della necessità delle Imprese dallo Statuto congiunto all'uso de' cognomi.

V. Spiegazione del *gentilitiis insignibus*, e della origine delle Armi.

L'Altro requisito prescritto della nobiltà delle armi non abbisogna di tanto raziocinio per far comprendere il motivo per cui statuito si fosse. Alle armi non è avvenuto lo stesso che a' cognomi. I cognomi col correre degli anni sono divenuti necessarj per togliere la confusione circa il possesso de' beni, e si sono renduti comuni anche al più basso vulgo. Non così le armi, le quali quantunque non abbiano serbato l'antico sistema di costituire un dritto privativo de' soli Cavalieri, e sensi usurpate ne' secoli a noi vicini dalla civiltà; non sono però comunicate alla plebe. Quindi anche oggidì si reputano le Imprese come un indicio di Nobiltà, quantunque certo non sia, nè indubitato. Prendesi anche oggidì a deriso la tracotanza di alcuni, i quali immemori della loro ignobiltà, ed affidati soltanto allo stato presente, assumono di proprio capriccio le Imprese.

La riflessione intanto al vario sistema de' secoli ci scuovre la ragionevolezza dello Statuto sopra trascritto, della necessità della prueva della nobiltà di nome, e di armi, passato indi in uso comune di favellare, ed adattato agli altri Ordini, formati di poi sul modello

Digitized by Google

modello dell' Ordine Geroſolimitano. Debbeſi a tale uopo riflettere, che la pruova della nobiltà di nome ed armi riferendoſi al tempo dello Statuto, portava la pruova di una vetuſta nobiltà, eccedente il tempo dell'avo. Il che ſi ravviſa con ponderare il tempo della introduzione delle Armi gentilizie.

Grande indagine ſi è fatta dagli eruditi ſulla origine delle Armi gentilizie, appellate ancora Impreſe. Molte conghietture ed opinioni ſi ſono cavate fuori. V'ha chi le riporta a tempi antichiſſimi, e crede di rinvenire eſempli e pruove non ſolo nell'antica Storia Romana (1), ma ancora nelle Storie degli altri Popoli più vetuſti.

(1) Sulla origine delle Impreſe gentilizie, ſi è tanto ſcritto, che non baſterebbero volumi per fare una ricolta delle diverſe opinioni e ragioni addotte per ſoſtenerle. V'ha chi crede antichiſſimo l'uſo delle Impreſe, ſervendoſi dell'argomento di alcuni Popoli, che quelle uſarono. Vi ſono realmente nella Storia Sacra e profana molti eſempli d'Inſegne uſate dagli antichi Popoli. Perilchè varie opinioni vi ſono ſul punto della origine delle Impreſe, deſcritte dal Padre Menetrier al numero di otto. Alcuni ne traggono la origine da Geroglifici degli Egizj. Altri le attribuiſcono agli Ebrei, ed aſſegnano le armi nonchè alle dodici Tribù, ma ben anche a Mosè, a Gioſue, ad Eſter, a Giuditta, a Davide, ed alle altre perſone più celebri dell'antico Teſtamento. Le attribuiſcono ancora ad Iſide, ad Oſiride, a Semiramide, a' Re degli Aſſirj, a' Preti di Babilonia, e di Menfi. Altri ſulla idea di riconoſcere ne' Greci la introduzione di tutte le coſe, rinvengono le Impreſe negli ſcudi di alcuni loro Soldati, i quali combatterono avanti Tebe, e nelle trombe di Anaſſimene, e d'Idomeneo. Altri ne coſtituiſcono autori i Romani, e credono loro renduto familiare l'uſo delle Impreſe, particolarmente dopo Auguſto, che diede alle ſue legioni de' ſegni per farle iſcernere, e fece imprimere diverſi ſimboli ſu gli ſcudi de' ſuoi Soldati. La quinta opinione, addotta dal Menetrier, ne porta per autore Carlo M., di cui dicono, che avendo regolate le dignità del ſuo Palagio, e ſtabiliti i Pari, loro aveſſe dati de' ſegni per fargli diſtinguere dagli altri. La ſeſta opinione ne attribuiſce la origine alle guerre delle Crociate. La ſettima è degl'Italiani, i quali ne attribuiſcono la introduzione a Federico. La ottava è degli Alemani, i quali l'attribuiſcono ad Arrigo l'uccellatore, nel tempo del quale dicono cominciate le Armerie.

Ciaſcuna delle opinioni addotte è ſoſtenuta da numeroſa ſchiera di Autori. Principalmente è degno di ſeria diſamina, ſe ſtato vi foſſe l'uſo delle Impreſe preſſo gli antichi. Molti ſoſtengono l'antichità delle medeſime come indubitata. Adducono principalmente per ſoſtegno della loro opinione l'autorità di Diodoro di Sicilia Lib. 1. non ſolo per le memorie tramandate di Anubi, e Macedone, ma principalmente per lo racconto di eſſerſi meſſi dagli Egizj alcuni ſegni per diſtinguere le loro Truppe, ſervendoſi delle figure di animali, avuti da eſſi in ſomma venerazione. Più ſtringente è l'argomento fondato ſulla teſtimonianza della Scrittura *Num.* 11, 1. *Loquutuſque eſt Dominus ad Moyſem, & Aron, dicens, Singuli per turmas ſigna, atque vexilla, & domos cognationum ſuarum, caſtra metabuntur filii Iſrael.*

I Rabbini, genìa d'uomini fanatici, ſi preſero la cura di blaſmare tutte le dodici Tribù d'Iſraello, aſſegnando i particolari colori a tutte le diverſe Tribù.

Eſſi

vetusti. Altri per l'opposito ne attribuiscono la origine a' secoli più vicini. Pare che tutta la diversità derivi dalla confusione, in cui si è scritto,

---

Essi nondimeno non ebbero altro fondamento di tali capricciose divise, se non quello della profezia di Giacobbe, fatta a' suoi figliuoli nel mentre si moriva. Nella quale non vi essendo segno per Ruben maledetto, gli attribuirono la Mandragora da lui data alla madre. Sono non però coteste chimere simili alle altre, delle quali riempirono i loro volumi que' visionarj. Siccome però mia idea non è di esaminare particolarmente una per una le opinioni accennate, così riduco la controversia, e le otto diverse opinioni rapportate dal Menetrier a due soli punti, cioè, se stato vi sia l'uso delle Armi gentilizie ne' tempi antichi, sotto il qual nome intendo insino alla decadenza del Romano Impero; ed il secondo nel fissare il tempo della loro introduzione. Innumerevoli esempli si adducono per dimostrare tal uso negli antichi Greci, e nelle altre Nazioni, ed ancora ne' Romani. Si reca l'autorità di Euripide per mostrarlo usato da sette bravi combattenti alle porte di Tebe, quella di Pausania per Agamennone, Epaminonda, Idumeneo, Menelao, ed alcuni altri. Si servono ancora degli Epigrammi Greci per Anassimene, di Omero per Ulisse, e di molti altri Greci, i quali avanti Troja combatterono. Non tralasciano l'autorità di Virgilio, e quella di Erodoto al Libro I. ove attribuisce la invenzione di tali segni a' Carjesi. Adducono Filostrato, Senofonte, Quinto Curzio, che gli attribuiscono a' Persiani. Il perchè v'ha di molti Autori, i quali sostengono l'antichità delle Armi gentilizie, e fra gl'altri Piorio Valeriani, Filiberto Campanile, Niccolò Upton, Pietro Celloneſe, Ulisse Aldovranni, l'Autore dell'Armonial Alemano, Pietro Grisio, il Padre Silvestro Pietrasanta, Gaspare Bombaci, ed altri. Alcuni poi quantunque non ricorrano ad antichità così remota, pure ne attribuiscono la origine a' tempi di Giuliano Imperatore, e di Damaso Papa, opinando che si fossero allora introdotte nella Spagna in occasione delle guerre contro a' Mori, come rapporta il *Capacci delle Imprese cap. 7.*

Le regole della sana critica su ciò dettano, doversi distinguere varj aspetti della ricerca. Una si è quella, se i Popoli abbiano avute alcune Imprese, alcuni segni nelle bandiere, o nelle altre pubbliche funzioni; l'altra si è, se gli abbiano avuti le private Famiglie. Sulla prima non ho dubbio alcuno di ammettere negli antichi Popoli l'uso delle Imprese, se in tal senso si vogliano prendere i segni da essi usati. Non debbesi però in tale indagine ricorrere agli Emblemi degli Egizj, come alcuni fanno, che confondono gli Emblemi colle presenti Imprese, o dire si vogliano Armi gentilizie. Gli Emblemi erano alcuni segni, o geroglifici, co' quali gli Egizj esprimevano alcuni concetti. Si attribuisce tale invenzione agli Egizj, da' quali derivarono a molti altri Popoli, e specialmente a' Greci. V'ha di fatto molti Epigrammi Greci, donde si tragge tale usanza in essi allignata. La stessa voce Emblema Greca, adottata anche da' Latini, ma non donata dalla Cittadinanza, rende pruova di tal uso della Greca Nazione. La usanza degli Emblemi dipoi andata in oblio, rimasta era quasi sepolta, nè veruno avea scritte le regole, colle quali formare si dovessero. L'Alciati fu il primo a scrivere degli Emblemi, e ne pubblicò dugento e dodici in un Libro, commendato non solo dallo Scaligero, ma ancora da Claudio Mizzo Giureconsulto Francese, il quale formò una Orazione in lode degli Emblemi dell' Alciato: Opera, che meritò molti Comentatori. Si è ridotta ad arte tale materia, comechè gli antichi senza verun'arte, ovvero senza determinate regole formati gli avessero.

Digitized by Google

ſcritto, o per dire più chiaramente del non eſſerſi ſpiegato bene l'oggetto della indagine. Non è dubbio, che antichiſſimo è ſtato

l'uſo

ſero. Non debbono però confonderſi gli Emblemi colle Armi gentilizie, delle quali ragiono. Vi ſono tre coſe ſimili le quali facilmente ſi confondono da chi non è ben pratico, Diviſe, Emblemi, ed Armi gentilizie. Sotto nome di Diviſa s'intende una figura con un motto alludente ad una certa perſona. Chi è cupido di oſſervarne eſempli innumerevoli, può ricorrere al Padre *Bohours* ne' ſuoi *Entretiens d'Ariſte, ed Eugene* in quello intitolato *Les Diviſes*, ove molte belliſſime Diviſe ne rapporta. Eccone una, perchè chi non è pratico comprenda la natura delle Diviſe. Nell'Anticamera del Palagio del Lovre in lode della Regina Anna vi era dipinto un Sole col motto: *Ogni altro lume offuſca*, alludendo alla virtù di quella Regina. Più concettoſa è quella fatta dal Preſidente Perignè per Luigi XIV. rapportata dal P. le Moine. Vi è un Sole con queſto motto: *Nec ceſſo, nec erro*; per dimoſtrare, che come il Sole non mai rifina di girare ſenza errare, così non mai ceſſava il Re di attendere al governo ſenza errare. E' dunque la Diviſa un ſimbolo col motto che tocca in particolare una perſona. La voce Emblema greca, (per tal ragione fatta togliere da Tiberio da un Decreto del Senato, come narra Svetonio in Tiberio *cap.* 70.) denota un ſimbolo, che non riguarda perſona in particolare, ma è formato unicamente per iſtruire, e riguarda tutto il Mondo: ed il motto è generale, e deve avere un ſenſo compito colla figura. Ambo ſono diverſi dalle Armi gentilizie, le quali ſono ſegni particolari, uſati dalle Famiglie per più gradi, e ſervono non per diſtinguere le perſone, ma le Famiglie, nè hanno per oggetto l'iſtruire, ma rendere onore alle genie. Le Diviſe e gli Emblemi hanno le loro regole diverſe tra loro, e molto più dalle Blaſoniche, o ſia da quelle delle armi gentilizie.

Si ſtima primo Scrittore delle regole delle Diviſe Paulo Giovio, ed indi ſi deſcrive tale arte perfezionata da Scipione Bargagli. Gli ſteſſi Scrittori Franceſi comechè attribuiſcano a' loro Nazionali la gloria della ritrovata delle Diviſe, pure confeſſano tal' arte perfezionata in Italia, come il dice a chiare note il *P. le Moine de l' Art des diviſes* ſtampato in Parigi nel 1666. Il quale ſoggiugne, che tutte le regole ſono incerte. Non oſtante però tale incertezza, molti uomini di lettere, ed anche Academie hanno illuſtrata tale arte, la quale realmente è diverſa da quella del Blaſone, o ſia dall'Araldica, comechè molta ſimiglianza vi ſia. Per diſtinguere l'una dall'altra mi baſti dire, che l'Emblema non è ſegno gentilizio, nè mai come tale è ſtato riputato, e richiede per neceſſità il motto, che radiſſimo ſi rinviene nelle Armi gentilizie. Se delle volte ſi trovano confuſi, e dato il nome di Emblema alle armi gentilizie, ciò è derivato dalla mancanza del nome puro Latino, onde ſi poſſa ſpiegare quel che da noi ſi dice Impreſa, o ſia Arma gentilizia ſconoſciuta agli antichi Romani. Per tale mancanza di voce da alcuni ſi è appellata Emblema, Stemma, Symbolum. Il Padre Donato nella Poetica l'appellò *Epigramma figuratum*, e 'l Pietraſanta *Symbolum Heroicum*. Quando manca il nome Latino ſi ricorre a certe voci di coſe ſimili, le quali non di rado anzichè riſchiarate, confondono i Lettori, come per lo appunto avviene ad Emblema, preſa per additare l'Arma gentilizia del tutto diverſa dall'Emblema. Dalla ſteſſa penuria di voce ne deriva, che preſſo di noi ſi confonda l'Arma gentilizia colla Impreſa, quando realmente ſotto il nome d'Impreſa non s'intende, ſecondo il nativo linguaggio Italiano, l'Arma gen-

Digitized by Google

l'uso delle Imprese ne' Popoli, ma non già nelle Famiglie. Gli addotti per rendere pruova di tal uso nelle Famiglie dalla collana di

gentilizia, ma bensì quello stesso che si spiega colle voci Emblema o Divisa. Quindi nel Vocabolario della Crusca si spiega l'Impresa: *Unione di un corpo figurato, e di un motto per significare qualche concetto, benchè talvolta si usi senza motto.* Dalla quale spiegazione da essi fatta si tragge, di essere desso un nome generale adattato a significare così le Divise, come gli Emblemi, non già le Armi gentilizie, alle quali dal comun uso si è adattato tal nome. Prescindendo però dall'uso, egli non può dubitarsi, che sotto il nome d'Impresa nella favella Italiana s'intende quel che i Francesi spiegano colla voce *Devises*, sulle quali fece il suo Trattenimento il Padre *Bobours*. Non vi è nell'Italiano la voce Divisa presa in tal senso; e quantunque si prenda per ornamento, per segno, non mi ricordo però di averla rinvenuta ne' buoni Autori nel senso di quelle Divise, delle quali ragiono. Ben in tal senso si adopera la voce Impresa, comune, come io credo, alle Divise, ed agli Emblemi. Nelle Prose Fiorentine v'ha quattro Lezioni sul punto delle Imprese, cioè la sesta del secondo volume della Parte seconda fatta da Filippo Sassetti, e le altre tre susseguenti di Filippo e Benedetto Buonmattei, nelle quali si tratta dell'antichità delle Imprese, e di alcune regole d'intorno alle medesime. Ivi si prende la Impresa nel significato di Emblemi, e di Divise. Può chi sarà cupido di esserne istrutto, quelle osservate, dalle quali nondimeno non può ritrarre contezza alcuna della origine delle Armi gentilizie. Ivi molte notizie vi sono circa le figure simboliche usate dagli Egizj, e molte erudite osservazioni sulle medesime, e si raccolgono molte regole sulle Imprese prese nel senso di Divise, non già delle Armi gentilizie. Nella sola sesta Lezione si accennano le Armi, ma non si confondono colle Imprese, delle quali si tratta in quelle dotte e ristucchevoli Lezioni. Sullo stess' oggetto si rigira il Libro dell'Ammirati, intitolato: Il *Rota, ovvero delle Imprese, Dialogo del Signor Scipione Ammirati, stampato in Napoli nel* 1562. In tutta quell'Opera la parola Impresa si prende nel senso di Divisa, e ne rapporta l'Ammirati molte da lui fatte a personaggi insigni, nelle quali si può ammirare la savièzza di quel nostro Nazionale. E' la voce Impresa d'incerta origine. Molte opinioni rapporta il Capacci *cap.* 7. del suo Libro delle Imprese sulla origine di tal voce, da alcuni derivata dalla voce *Imprehendo*, da altri dalla voce *Imprimo*, e da altri da voce Greca; sono non però opinioni così sconce, che non meritano di essere confutate. Dello stesso conio sono le altre dallo stesso Capacci accennate, il quale vuole, che la voce Impresa significhi lo stesso che *signum*. Confessa però ingenuamente, che non può additarsene la vera origine, e che per saperla sora bisognevole una spiegazione de' Greci, de' Latini, de' Longobardi, de' Goti, e de' Provenzali. Quantunque ignota sia la origine della voce, pure debbe prendersi il vero senso di quella dall'uso fattone da' buoni Scrittori della Italiana favella di sopra spiegato. Siccome però l'uso generale è di spiegare colla voce Impresa anche le Armi gentilizie, non oserei condennare chi di tal voce la usasse in tal senso, semprechè non possa cagionare equivoco. Debbesi in simili rincontri attendere la regola costante, che l'uso ha grande impero sul fatto delle Lingue. Di moltissime voci Italiane d'ignota origine è noto il senso in cui si sono usate dagli Scrittori antichi, ma pure l'uso le ha adattate ad altri simili significati. Il perchè io seguendo l'uso comune non ho ripugnanza di adoperare la voce Impresa in luogo di Arma gentilizia.

Per

Digitized by Google

di Torquato, del Corvo, e di altri celebri nella Romana Storia, ſervir poſſono per renderci pruova di non mai eſſere mançato il de-

Per fare ritorno dopo una breve neceſſaria digreſſione al punto delle Impreſe uſate da' Popoli, aſſevero, che dubbio alcuno non vi è, di eſſervi ſtato un ſegno della Nazione Ebrea. Il dimoſtra l'addotto luogo de' Numeri, ed è notiſſimo che uſavano per loro Impreſa un Thau. Gli Atenieſi uſavano la Nottola, o le Cicale, o il Bue. Gli Egizj ponevano innanzi le caſe le ali degli Avoltoi, i Lacedemoni l'Aquila col Dragone nelle unghie. I Babiloneſi la Colomba, gli Argivi il Topo, gli Smirnei il Cavallo, i Peloponneſi la Teſtudine, gli Armeni il Montone, gli Sciti il fulmine, i Perſiani l'Arco e la faretra. De' Romani è notiſſimo, che uſavano l'Aquila nelle loro bandiere; e tralaſcio per ora la diſamina circa il tempo in cui introdotta ſi foſſe l'Aquila a due teſte. Oltre a tale general ſegno dell'eſercito, vi erano i ſegni delle particolari legioni, de' quali ſe ne ha memoria nel ſeſto degli Argonauti:

Cuncta phalanx inſigne Juris, celataque geſtat-Tegmina.

Non aveano certamente tutti que' di quella legione la idea di diſcendere da Giove, ma uſavano quel ſegno per diſtinzione della legione. In Vegezio ſi ha memoria de Romani: *Diverſis coloribus, diverſa in ſcutis ſigna pingebant.* Erano que' ſegni arbitrarj, ornamenti e diviſe perſonali per farſi diſtinguere dagli altri, e per tal ragione ſi dicono dallo ſteſſo Vegezio in Greco *deigmata*. E *Diodoro Biblioteс Lib.* 1. dice chiaramente di eſſere ſtati inventati dagli Egizzj, per farſi conoſcere nelle miſchie. Si deſcrivono queſte tali inſegne, che ſtate foſſero figure del Lupo, del Minotauro, del Cavallo, ed anche del Dragone, da Cajo Mario mutato in Aquila. Il Petris nella ſua Storia Napoletana, la quale tutta ſi rigira ſulle Impreſe, ſeguendo ſenza critica le coſe ſcritte da alcuni Scrittori crudeli, deſcrive che Feromondo aveſſe avuta per arma tre Roſpi d'oro in campo azzurro, dipoi cambiati in gigli, che Siguardo primo Re di Saſſonia aveſſe uſato il cavallo, ed i Veneziani inſin dal principio della loro Repubblica il Leone alato. Sono coteſte aſſerzioni molto franche, comechè non vi ſia dubbio di eſſerſi uſati i ſegni da' Popoli, e dalle Città illuſtri. De' Germani, Tacito ci fa ſapere nella ſua Germania, che *Scuta tantum lectiſſimis coloribus diſtinguunt*. Chi voleſſe avere più eſempli di tali ſegni uſati principalmente nelle bandiere, e contezza della Legge di Ottavio Agoſto rapportata da Cornelio Agrippa *de Vanitate Scientiarum*, dell'uſo de' Sanniti di portare gli Scudi dipinti colle loro inſegne; dell'uſo *de los Vandas* degli Spagnuoli, e delle diviſe particolari di molti altri Popoli, ed altre tali notizie, può oſſervare il *Moreno Vargas de la Nobleza diſſ.* 16. Ivi può rinvenire molte teſtimonianze, quantunque prenda un grande equivoco nel derivarne quindi la origine del nome, e delle Armi gentilizie, e tracanni con facilità tutt' i farfalloni.

Le Città ancora particolari aveano le loro Impreſe, anzi dalle Impreſe ſi ſuole conoſcere ſe marittime ſtate foſſero, o mediterranee. Innumerevoli eſempli potrei addurre, che gli tralaſcio, baſtandomi dire che non vi è Città antica, la quale non moſtri la ſua Impreſa eſpreſſa nella Medaglia. Le più volte è dubbio, ſe ſia ſtato il Nume da eſſi adorato, ovvero una Impreſa, come è l'Ercole uſato da que' di Viterbo, l'Ebone da' Napoletani, ed altri innumerevoli. Ben credere però ſi può, che gli ſteſſi loro menſognieri Numi delle volte ſienſi adoperati per Impreſe, o ſieno ſegni di diſtinzione, divenuti tali per l'uſo diuturno e coſtante. Non è dubbio parimente, che nelle Navi ſi portavano alcuni

ſegni,

sìo di conservare la memoria delle azioni glorioſe de' Maggiori, non già dell' uſo delle Armi gentilizie. Le immagini pure ſi poſſono con-

---

ſegni, come la Nave di Enea, per teſtimonianza di Virgilio, avea i Leoni inſegna de' Trojani.

Æneja puppis
Prima tenet roſtrum Phrigios ſubjuncta Leones.

Negli Atti degli Appoſtoli *cap.*27. ſi legge: *In Navi Alexandrina, cui Inſigne erat Caſtorum*. Se la origine delle Armi gentilizie ripetere ſi doveſſe da tali ſegni, innumerevoli eſempli addurre ſi potrebbero per dimoſtrare tale uſo frequente negli antichi, anche delle particolari Città. Monumenti antichiſſimi tal coſa confermano, e non che i baſſi rilievi, ma ancora le ſteſſe Monete diſtintamente que' ſegni rappreſentano. Il che non ſolo ſi oſſerva in alcune Città più celebri, come Roma, ma ancora in alcune altre di minor rinomea. Il Menetrier porta l'eſempio delle Diviſe uſate dalle Città di Niſma, e di Ausburg. Ma io vi aggiungo di eſſere ſtata tal coſa comune a tutte le Città di queſte noſtri regioni. Se ſi oſſervano le Monete antiche delle Città delle medeſime, alcun ſegno coſtante ſi rinviene, onde ſi ſcuovre eſſere deſſo il ſegno di quella Città, cui ben dare ſi potrebbe il nome d' Impreſa. Siane per eſempio le Monete della Città di Metaponto, le quali tutte hanno la Spica di grano. Lo ſteſſo potrei rapportare delle altre. Il Menetrier avverte, che quelle non erano Impreſe, ma Diviſe, ed erano meri ſegni, come ed i Quartieri, e le ſteſſe Oſterie hanno i loro ſegni particolari per diſtinguerſi, come l'avea Roma, in cui anche oggidì vi è un Quartiere che ſi dice *ad Urſum Pileatum*, ed i Quartieri della Città di Lucca ſono diſtinti colle immagini del Sole, della Luna, del Gallo, del Leone. Tutti queſti erano ſegni, così com' erano i Santi tutelari delle loro Chieſe, i quali ſi ſoleano apporre da' Veſcovi, e da' Capitoli ne' loro ſuggelli. Erano que' tali ſegni per diſtinguerſi una Città dalle altre, non già Impreſe, quantunque, come lo ſteſſo Menetrier avverte, ſeicento anni dopo da que' tali ſegni ſienſi formate le coloro Impreſe. Tale è il ſentimento del Menetrier ſu queſto punto delle Impreſe delle Città, e de' Popoli. Ma a dir vero non può in altra maniera, a mio avviſo, toglierſi a que' tali ſegni la denominazione d' Impreſe, ſe non perchè non ſi avevano con tale idea, la quale s' introduſſe e ſi fiſsò dappoichè ebbe vigore la uſanza delle Armi gentilizie. Eccetto tale conſiderazione, ſi dovrebbero ne' Popoli, e nelle Città riputare Impreſe tutti que' ſegni coſtantemente uſati per tempo diuturno.

Non che i Popoli antichi aveano alcuni ſegni per poterſi diſcernere, ma ancora i particolari celebri guerrieri, ed alcuni Principi ſi ſervivano di alcune Inſegne, per iſpiegare alcuna loro virtù, e de' Maggiori. Il Re di Egitto portava il capo di un Dragone, Ercole del Leone, Anubi del Cane, Agamennone del Delfino. Proteo usò varie inſegne: per la quale varietà i Greci varie favole inventarono. Pirro Epirota usò la Sfinge, Pompeo Magno il Leone colla ſpada in pugno, Mecenate la Rana. Lungo però fora il farne di altri ricordanza. Non poſſono però queſti tali ſegni entrare nella conſiderazione di Armi gentilizie, quando di queſte ſi riguardi la vera natura. Erano que' ſegni particolari delle perſone, i quali alla genìa non ſi tramandavano. Quando ſi doveſſe trarre la origine delle Armi gentilizie da tali ſegni particolari, biſognarebbe riporterla dalla prima età del Mondo, nella quale ſappiamo, che dal ſommo Iddio fu meſſo il ſegno a Caino, perchè tutti ſi rimaneſſero di ucciderlo. Quindi n'è avve-

Digitized by Google

confondere colle Imprese. Tra tante diverse opinioni scritte su tal punto mi avviso doversi seguire il sentimento del Menestrier, e con-giu-

avvenuto, che tra le tante scempiate cose scritte, si trovi addotto anche l'accennato fatto di Caino per origine delle Imprese. L'equivoco gravissimo, di prendere ogni segno per Impresa gentilizia, ha cagionate scempiatissime opinioni sulla ricerca della loro origine. Chiunque fosse vago di essere informato di tali scempiaggini, può osservare le cose scritte dal Capacci *Lib. I. delle Imprese cap.* 7. ove rinverrà le Imprese nell'albore della Vita, nella Iride della Tregua, nella Verga di Mosè, nella Lancella di Giosuè, nel Vello di Gerdone, nelle Colonne di fuoco, nelle Nubi, e negli altri Simboli del Vecchio Testamento. Quando tali cose si leggono fa uopo compiangere la debolezza della nostra mente, la quale, quando è sfornita di criterio, trascorre a tutti gli errori più enormi che mai pensare si possono, come per lo appunto sono le cose riferite e scritte dal Capacci. Giuseppe Campanile nella sua Notizia 3. di Nobiltà volendo dimostrare l' antichità delle Imprese gentilizie inciampò ancora in grandi equivoci, ma non già nelle scempiaggini del Capacci. Egli dimostrar volendo l' antichità delle Imprese, fece uso de' segni usati dagli antichi, come de' due Leoni rampanti in campo di argento usati da Achille, de' due d' oro, della Targa sanguigna usati da Ettore, del Delfino usato da Ulisse, e di altri esempli raccolti dal Sansovini *delle Famiglie d' Italia fol.* 310. Molte memorie vi sono di tali segni, e tra essi ve ne furono alcuni messi nello scudo, molto simili alle armi, come è quello descritto da Plutarco in Alcibiade: *Clypeum aureum non patrio illo insigni, sed cupidine fulmifero inscriptum solitum esse gestare*: Tutti cotesti esempli ed altri da lui addotti, dimostrano di esservi stati alcuni segni particolari da certuni usati; ma non portano seco il conseguente, che stati sieno fissi e stabili delle Famiglie. Erano que' segni addetti a conservare la memoria del valore, o delle altre virtù di quel guerriero, o piuttosto delle sue gloriose gesta, e si conservavano nelle Famiglie, non già come Insegne di quelle, ma come memorie di que' tali uomini insigni, i quali illustrata l' avevano. Il che da Sillo è bene spiegato *Lib.* 5.

Cortinus Phebaa sedet cum Cassade fulva,
Ostentans alas proavita insignia pugna.

Ove pone que' tali come segni della pugna, non già della Famiglia. E que' che si dicono *Signa sui generis*, da *Ovid. Meth.* 7. o *gentis decus*, da *Seneca* in *Hippolito*, debbons' intendere come memorie della Famiglia, come in *Virgil. Æn.* 7.

Pulcher Aventinus, clypeoque insigne paternum,
Certum angues, cinctamque gerit Serpentibus hydram.

Ove *insigne paternum* vuol denotare un segno usato dal Padre. Tali testimonianze, ed altre simili fecero credere a Wolfango Lazio, ed a molti altri poco pratici della frase Latina, che le Armi gentilizie avessero avuta la loro origine insin da' tempi della guerra Trojana. E ben, come ho detto, si potrebbero attribuire alla prima età del Mondo, quantevolte i segni delle azioni gloriose si vogliano confondere colle Armi gentilizie. In tali equivoci molti incorrono, e fra gli altri il Cassaneo, che opinò per consiglio di Aristotele, date da Alessandro M. le Armi agli Atleti per stimolargli al valore. Cotesti, ed altre chimeriche opinioni derivarono unicamente dal confondere i segni colle Armi gentilizie, e dal non bene comprendere le frasi Latine, e 'l sistema delle Armi gentilizie.

Furono non è dubbio gli antichi più accurati de' presenti nel conservare alcuni segni, e specialmente i Romani erano usi di conservare le immagini de' maggiori,

Digitized by Google

giugnerlo con quello seguito dal Muratori. Attribuisce il Menestrier la origine delle Imprese alla usanza de' Tornei introdotti nel nono secolo.

giori, ed esporle al pubblico in occasione de' funerali della Casa, o di altra funzione. Aveano ancora certi segni, co' quali la memoria delle azioni gloriose di alcuni uomini insigni conservavano. Ma queste tali erano come sono i Quadri, le Statue, non già Imprese delle Famiglie. Non mi fermo in addurne la spiegazione delle Immagini degli antichi per essere cosa tritissima. Solo dico che le Immagini, le Statue, le Pitture non hanno relazione alcuna colle Imprese, comechè dubbio alcuno non vi sia di essersi molti ingannati in attribuire agli antichi l' uso delle Armi, per avere confuse le Immagini colle Armi gentilizie. Infra gli altri il Budeo inciampò in tale grossolano errore, confondendo le Immagini colle Armi gentilizie nella *l.* 2. §. *initium D. de Origin. Juris*.

Avverte bene il P. Menetrier, che tutte le autorità in contrario da taluni addotte dimostrano di esservi stata la usanza di ponere alcune Immagini negli Scudi, nelle guardie delle Spade, ne' Dappelli, nelle Carozze e cose simile, le quali ancorchè fossero state allusive ad alcune azioni gloriose de' loro Maggiori, com' erano quelle di Aventino, Egeo, Ippolito ed altri, non le usavano però come Insegne gentilizie, ma come una memoria della gloriosa discendenza da quegli Eroi. Per lo che que' fanatici, i quali credevano discendere da Giove, ponevano i fulmini, que' che vantavano la discendenza di Ercole, le idre, i supposti discendenti da' Giganti, molti serpenti. Non si riputavano però come Insegne delle Famiglie, ma si avevano della stessa maniera come si dipingono negli Arazzi alcune gloriose gesta de' Maggiori. Non vi erano Leggi Araldiche, e non si adoperavano come le Armi gentilizie. La maniera onde gli antichi scrissero, adattando a quella le presenti idee, detestano la credenza dell uso delle Armi gentilizie: ma penetrandosi a fondo, si scorge la loro idea del tutto difforme dalla presente. Quindi così debbe intendersi quello di Giovenale:

Tota licet veteres exornent undique ceræ.
Atria: nobilitas sola est, atque unica virtus.

Ivi sotto il nome di *ceræ* si vollero denotare le immagini di cera, solite apporsi negli atrj delle Case delle Famiglie nobili, le quali rappresentavano gli uomini illustri delle medesime. Similmente a tutt' altro che alle Armi si debbe riferire quel che scrive Svetonio di Galba: *Ut qui Imperator in atrio stemma proposuit, quo paternam originem ad Jovem . . . . referret*. Il vedere usata la voce *Stemma*, ora con errore solita darsi alle Imprese, desta in alcuni la idea, che Svetonio abbia voluto spiegare le Insegne gentilizie. Ma ivi la parola *Stemma* vuol denotare l' Albero genealogico secondo il suo vero significato, come dirò innanzi, e come le stesse trascritte parole di Svetonio additano.

Molte testimonianze degli antichi, simili alle addotte hanno ingenerata in alcuni la idea dell' antichità delle Imprese. Ometto di porre a disamina quelle parole di *Plinio Lib.* 35. ove dice: *Apud Majores in atriis immagines erant*: perchè ben è noto, che ivi favelli delle immagini. Mi fermo bensì su quell' altra testimonianza di Svetonio Caligola 35. che sembra più di tutte le altre convincente per provare l' antichità delle Imprese: *Vetera Familiarum insignia nobilissimo cuique ademit, Torquato torquem, Cincinnato crinem*. Non è dubbio che il passo più convincente per dimostrare l' antichità delle Imprese, è il recato di Svetonio, ma a seria riflessione si scuovre a tal uopo inconcludente. Basta il sapere l' uso de' Romani di tenere le Imagini con que' simboli, co' quali si erano

Digitized by Google

secolo. Con molte ragioni avvalora un tal sentimento. Io non ho dubbio di attribuire all'uso de' Tornei la prima introduzione delle Armi

no renduti illustri i personaggi, a' quali quelle alludono, per ravvisare di non esservi relazione alcuna colle Armi. Erano quelle memorie delle cose onorevoli, o come spiegano gli scrittori più esatti, ed accurati, erano insegne generali degli Uffizj, e degli Ordini nobili, non già Armi gentilizie. Quindi è un errore insoffribile quello del Gimma *Idea dell' Ital. Letter. Tom.* 2. *cap.* 44. che in questo secolo scrivendo, dopo il P. Menetrier, abbia preteso ripetere l'uso delle Armi gentilizie dalle Immagini de' Romani. Egli per altro su questo punto delle Imprese, bevette così all'ingrosso, che prestò finanche credenza a quella fiabba scritta dal Campanile dell'Arma di Leone IV. Papa nel 396. Le immagini nulla hanno di comune colle Imprese, ed erano mere memorie delle gesta gloriose, le quali tenere si poteano per alcuni uffizj, e si adornavano con que' segni, co' quali que' personaggi si erano renduti illustri. Torquato fu illustre per la collana, donde derivogli l'agnome di Torquato, rimasto per cognome della Famiglia. La sua Immagine in conseguente conservata nella Famiglia era colla collana. Della stessa maniera era quella di Cincinnato col crine. La tirannide di Caligola volle distendersi a torre quelle memorie gloriose delle Famiglie, sicchè fece togliere la collana alla immagine di Torquato, il crine a quella di Cincinnato, togliendo così que' segni delle gesta gloriose. Quindi non debbe punto trarsi da tale testimonianza l'uso delle Imprese gentilizie, ma solamente l'uso delle Immagini co' segni onorevoli. La qual cosa oltre all'essere evidente, riceve maggior peso dalla riflessione, che si serve del numero del meno, dicendo *Torquato Torquem*, *Cincinnato crinem*, per additare appunto di essersi tolte alle coloro immagini quelle tali divise di onore, dovechè se avesse voluto intendere delle Insegne delle Famiglie, non avrebbe detto *Torquato Torquem*, ma alla Famiglia de' Torquati, ovvero *a' Torquati Torquem*. Le parole *Vetera Familiarum infignia*, a mio avviso nulla han di comune colle Imprese, ed ho per vero che ivi e negli altri luoghi simili la parola *Infignia* significa il pregio, il decoro, spiegato con que' tali segni. Volle però intendere di avere Caligola tolti gli antichi pregi delle Famiglie, e gli ornamenti, così come Tacito chiamò *Infignia Quæstoria*, *& Prætoria* que' che da Svetonio furono chiamati *Ornamenta*, così come Cicerone *in Orator.* 135. parlando de' Schemi disse: *Eadem ratio eſt horum, quæ ſunt Orationum lumina, & quodam modo infignia*: ove chiaramente la voce *Infignia* significa lo stesso che ornamento. Lo stesso Cicerone *I. de Natur. Deor.* chiamava il Sole, la Luna, le Stelle, *Infignia Mundi*. Ove tal voce non può prendersi in altro senso, se per ornamenti del Mondo. Nel qual senso di frequente si trovano esempli ne' puri Scrittori Latini. E nel vero non vi essendo memoria che quelle Famiglie avessero messe separatamente dalle Immagini la Collana, o il Crine, qualunque argomento si voglia trarre dalle Immagini è inconcludente, per essere le Armi segni allusivi, e non già le Immagini degli uomini.

Chiunque non riguarda questo punto colla vera idea delle Armi gentilizie, che sono addette per distinzione delle Famiglie stabile e fissa, facilmente rinviene nell'antichità esempli, onde s'induce a credere conosciuto da essi l'uso delle Armi. Antichissimi sono i segni, o sieno suggelli usati, anche presso gli Ebrei, de' quali ve n'è memoria in Giuseppe Ebreo *Lib.* 12. *cap.* 15. e *Lib.* 14. *cap.* 9. ove riferisce aver veduta in una Lettera suggellata un' Aquila che sostenea

cogl'

Armi gentilizie, ma credo essersi diffusa la usanza nelle Crociate, alle quali l'insigne Muratori, ne attribuì la introduzione, non escludendone

cogli artigli un Dracone. Vi è ancora l'esemplo di S. Paolo, che non scriveva senza sugello. E S. Agostino *Epist.* 12. *cap.* 17. scrivendo a Vettorino gli precetta, che gli Ecclesiastici non dovessero scrivere senza marchio, *aut signatoriis*. Vedi *Baron. Lib.* 2. *Annal. Lit. A. fol.* 98. Innumerevoli altri esempli vi sono di tale usanza degli antichi tempi, e particolarmente de' Romani. Si ha memoria in Svetonio Augusto *cap.* 10. che: *Initio Sphinge usus est, mox imagine Magni Alexandri*. Quale testimonianza sola basta a rendere pruova, che non erano fissi nella Famiglia, ma si cambiavano a talento di chi gli usava. A tali confusioni si debbe apporre la credenza dell'antichità delle Armi gentilizie, avvalorata dall'errore di avere attribuita ad alcune voci nozione al tutto diversa da quella degli antichi. La parola *Stemma*, usata dagli antichi, ha cagionato l'equivoco in coloro, i quali non han avvertito la diversità dello Stemma dalle Imprese. Si denotava con quella voce la corona, o sia una ghirlanda, la quale ponere si soleva intorno alle immagini. Fu indi trasportata a denotare l'albero genealogico, nel quale vi era una linea tirata insino a colui, di cui vi era la immagine gloriosa. Plinio disse ciò chiaramente *Lib.* 35. *cap.* 23. *Stemmata lineis discurrebant ad imaginis pictas*. Nel Giureconsulto Paolo evvi simile testimonianza nella *l. penult. de Gradib. affinit.* ove debbe leggersi *Stemmata cognationum* secondo ammenda l'Alciati *Lib.* 2. *Pareng. cap.* 20. e da Isidoro *Origin. Lib.* 4. *cap.* 6. sono spiegati: *Ramusculi, quos advocati faciunt in genere cum gradus cognationum partiuntur, ut puta ille filius, ille pater*: Ed in questo senso debbe intendersi Marziale *lib.* 4. *Epist.* 40. *Atria Pisonum stabant cum stemmate toto*: E Giovenale

Stemmata quid faciunt, quid prodest Pontice longo
Ordine censeri.

Non mi è ignoto, che cotesti, ed altri tali passi degli antichi han cagionato l'errore di credere antiche le Imprese, interpretando *Stemma* per la Impresa, come da alcuni ora con orrore si spiega, quando è chiarissimo che ivi vuol dire l'albero genealogico; sicchè in quello di Marziale *Stemma totum*, vuol dinotare l'albero intiero. Della quale nozione di quella voce Giovenale ne dà una lucida spiegazione con quelle parole *Ordine longo censeri*, ed indi *pictosque ostendere vultus*, per denotare le Immagini. Tal'era il significato della voce *Stemma*, e mi pare una ridevole censura quella dell'Alciati, il quale opinò doversi leggere ne' divisati, ed altri luoghi *Schemata*, parola Greca denotante la immagine. Una tale ammendazione è intempestiva, per essere costante in tanti Libri la Lezione di *Stemmata*; nè può credersi lo stesso errore incorso in tanti esemplari. Quindi con ragione il Tiraquello *de Nobil. cap.* 14. sindacò l'Alciati per tale ammendazione. Nè la difesa del Moreno Vargas *de la Nobleza disc.* 16. è punto concludente. Dall'avere costui rinvenuto nel Prologo dell'Anfitrone di Plauto la voce *Schema* usata nello stesso senso, credette poter difendere l'Alciati, quando ben essere poteano due voci di simile significato. Le imprese presenti nulla hanno di comune colle divise messe nelle imagini, o co' suggelli, perchè que' tali segni servivano a conservare la memoria delle gloriose gesta de' maggiori; ma nè punto, nè poco faceano l'ufizio delle Imprese di oggidì, le quali sono un determinato segno di alcuna Famiglia, nè sono addette a certe determinate immagini di maggiori, ma bensì un

segno

dendone però quella de' Tornei. Coteſto Scrittore ſulla teſtimonianza di Guglielmo Gemnaticenſe avverte di eſſervi ſtata nel principio

ſegni di tutta la Famiglia in tutte le occorrenze. I ſuggelli ſono arbitrarj ſegni, de' quali alcuna perſona ſi ſerve, nè hanno relazione alcuna colla Famiglia. Più di tutti gli altri potrebbe rinvenirſi una certa immagine delle Impreſe in quella che Crixo portava impreſſa nel ſuo Scudo. Coſtui credeva di trarre la origine da Brenno capo de' Galli, i quali preſero Roma. Per dare a divedere una tale ſua illuſtre deſcendenza portava nello ſcudo la figura del Campidoglio aſſediato, e *Penſantes aurum Celtas umbone ferebat*, come dice Silio *Lib.* 4. Ma oltre alla riflеſſione più volte fatta, che portava quel ſegno nello Scudo, ſenza eſſervi ricordo di averlo meſſo ne' ſuoi poderi, ne' ſepolcri, e come un ſegno della Famiglia, vi è l'altra, che quella immagine rappreſentava il fatto, e non era un ſegno alludente a quel ſucceſſo. Le Impreſe gentilizie per l'oppoſito contengono ſimboli, e non già le Storiche rappreſentanze degli avvenimenti. Era dunque come la Collana di Torquato, il Crine di Cincinnato. Siccome l'ambizione umana ſul punto della Nobiltà non mai è mancata, così non mai mancati ſono alcuni ſegni per conſervare le memorie delle azioni illuſtri. Se tutti coteſti ſegni ſi doveſſero riputare Impreſe gentilizie, ſi dovrebbero pure ammettere tutti i ſegni ſopraccennati ſulla loro antichità da alcuni figurata. Si dovrebbe ancora ammettere un fanatiſmo de' ſopraccennati più chimerico di un Autore del paſſato ſecolo della Raccolta di Alemagna, il quale diede principio alla ſua Opera colle armi di Adamo e di Noè, figurando le Impreſe nate collo ſteſſo Mondo. Attribuiſce per Impreſa di Adamo un Triangolo di Lume e di oro con varie altre coſe. A Noè il Sole e la Colomba con un ramo di olive, con un motto Ebreo, che ſignifica Pace. Dipoi deſcrive le Armi di Gioſuè, di Davide, e di altri. Non tralaſcia di ſpiegare ancora le Imprese de' perſonaggi della Storia profana, e porta le Impreſe di Aleſſandro, di Giulio Ceſare, di Lucrezia, di Veturia, di Virginia, di Carlo Magno, del Re Artus, di Goffredo Buglione, di alcuni Santi, come di S. Elena, di S. Brigida, di S. Eliſabetta. Vi è chi adduce le Impreſe de' tre Magi, creduti Re, i quali adorarono il noſtro Divin Redentore nel Preſepe. Sono queſte favoloſe immagini di cervelli vani, non degne di eſſere meſſe a diſamina. Se non ſi diſtinguono i ſegni dalle Armi, per neceſſità derivano equivoci. I Sulmoneſi ponevano Ovidio col motto: *Sulmo mihi Patria eſt*. I Mantovani Virgilio. Arpino ponea le lettere iniziali *M. T. C.* per denotare Cicerone ſuo cittadino. Tutti queſti erano ſegni, ma non Armi. Potevano bensì crederſi Impreſe, o ſieno Armi di que' luoghi, quante volte coll'uſo coſtante in tutte le occaſioni, come tali adoperate ſi foſſero; nel qual caſo dire ſi potevano Armi, Impreſe di Città, non di Famiglie.

Laſciando da banda coteſti fanatiſmi non degni di lungo ſermone, e fermandomi ſul mero punto dell'antichità delle Impreſe gentilizie, in tempo degli antichi Romani, ſeriamente ponderando tutte le teſtimonianze e memorie ſolite di addurſi per pruovare l'antichità delle medeſime, vado a ritrarre la concluſione, che tutte le coſe ſimili ſi rinvengono, fuorchè la idea delle Armi gentilizie. Aveano i Romani le Imagini, così come vi ſono i Quadri, e Ritratti de' maggiori, al tutto diverſi dalle Armi. Soleano alcuni portare certi ſegni glorioſi negli Scudi. Si dicevano quelle tali figure e ſegni *Inſignia*. Si trova detto *Inſigne paternum*. Ma quelle, come ho detto, anzichè Imprese, ſecondo l'uſo preſente, ſi potevano dire memorie delle azioni glorioſe, ſegni perenni delle medeſime,

Digitized by Google

dell' undecimo ſecolo la uſanza , che i nobili andando alle battaglie portavano alcun ſegno nelle armi , colle quali ſi potea riconoſcere

me , rappreſentanti l' avvenimento non co' ſimboli , ma tale qual' era ſucceſſo ; conſervati nelle Famiglie per memoria , non già come un ſegno di diſtinzione . Il che ſi ravviſa con ponderare di non averne fatto uſo ne' Sepolcri , nelle Caſe , ne' Poderi , dalla quale omeſſione ſi tragge di non averle riputate come da noi ſi riputano le Armi gentilizie . La qual coſa vieppiù ſi conferma con riflettere di non eſſervi voce Latina per iſpiegare le noſtre Armi . La parola *Inſigne* è una parola generale , adattabile a qualunque ſegno . All' incontro di un uſo che eſſer dovea generale , non era poſſibile che mancata foſſe la voce adattata a quella ſpiegazione . Si aggiugne , che di alcuni pochiſſimi ſi ha memoria di avere conſervati que' ſegni , ma non ve n' è motto di tante altre innumerevoli Famiglie Romane . Che ſe delle Immagini ve n' è frequente ricordo di eſſerſi uſate da' Romani , così come oggidì ſi adoperano le Statove al tutto diverſe dalle Impreſe , non può crederſi che omeſſe ſi foſſero le Armi di tante illuſtri Famiglie Romane . Siccome dunque ſono al tutto concorde col Menetrier ſul punto di negare le Impreſe gentilizie agli antichi , così non poſſo con lui convenire circa la ragione da lui adotta della mancanza in eſſi dell' Arte Araldica . Poichè ſe una tale ragione aveſſe vigore , biſognarebbe negare l' uſo delle Armi anche in quel tempo in cui eſſo le crede indubitate. Egli è notiſſimo che l' arte Araldica ſi è formata a poco a poco , ed i primi ad uſarle o ne' Tornei , o nelle Crociate non ne ſapevano di quella verbo . Sicchè io ammetto , che i ſegni negli Scudi poteano eſſere Armi gentilizie ; ma nego che tali ſtate foſſero tra che rappreſentavano gli ſteſſi perſonaggi , e non già i ſimboli alludenti alle loro azioni glorioſe , ed anche perchè non ſi aveano nella idea di ſegni diſtintivi delle Famiglie ; nè ſi adoperavano come ſi adoperano da noi le Armi per ſegni e memorie del dominio. Anzi tra le innumerevoli Famiglie, di poche ſi fa ricordo, che adoperati abbiano que' ſegni negli Scudi.

Non ſi potendo dunque ripetere la origine delle Armi gentilizie da' tempi molto vetuſti , debbo paſſare alla diſamina delle altre opinioni , le quali l' attribuiſcono a' tempi della reſtituzione del Romano Impero eſtinto in Auguſtolo , e rinnovato in Carlo Magno , creduto da certuni per mero capriccio inventore delle Impreſe gentilizie . Il noſtro Giuſeppe Campanile rigetta tale opinione pretendendo antichità maggiore delle Impreſe , e ne adduce in ripruova l' eſempio di Siguardo Re di Saſſonia , e di Videchindo , il quale alzava nello Scudo un cavallo nero , cui dipoi da Carlo Magno dice conceſſo un Cavallo bianco quando preſe il Batteſimo , per denotare che avea depoſta la nerezza colla Fede Criſtiana abbracciata , ſervendoſi dell' autorità del Kranzio . Affaſtella molte coſe inutili e capricciose ſu ciò , e dice che non ſolo ne' potenti Signori , ma ancora ne' privati Gentiluomini della Criſtianità ſi trovano le Armi gentilizie , benchè in molti non perfette, rappellandoſi al Blaſone di Francia , al Nobiliario della Polonia , a Wolfango , Munſter , ed altri . Nell' atto però che ſoſtiene l' antichità delle Impreſe , confeſſa che cinquecento anni prima di lui , ora 600 , non ſi trovino le Impreſe di Famiglie non Reali in marmo o in tela . Ne adduce in ripruova che ne' Sepolcri antichiſſimi di Salerno , non vi ſieno Impreſe , ma ſoltanto la Croce , donde ne tragge , che l' uſo delle Impreſe , ſtato non foſſe comune , comecchè creda di averne provato l' uſo ſin da' tempi vetuſti .

Digitized by Google

ſcere la loro perſona. Avverte, che un tale ſegno non paſſava per retaggio nelle Famiglie, ma ciaſcuno l'uſava a capriccio, come con

vetuſti. Egli nondimeno ſcrive a capriccio, e ſenza critica; e volendo pruovare l'antichità delle Impreſe prima di Carlo Magno, non dovea coſtituire tutta la pruova ſulla teſtimonianza del Kranzio, Scrittore recente. E' la ſtoria di Carlo Magno ripiena di molte favole de' Romanzieri; e ſiccome tra le favole debbeſi annoverare la iſtituzione de' Pari, così parimente ſi debbe ponere la conceſſione delle Impreſe fatta da' Viceconti della Caſa di Cominges, ed altre ſimili unicamente ſpacciate da' favoloſi Scrittori; nè in ciò preſto credenza alla Vita di S. Luigi, ſcritta dal Jounville. Stimo ſimilmente ſogni que' che volendo far entrare gl' ingleſi a parte nell'antichità del Blaſone, attribuiſcono a' Cavalieri della Tavola rotonda la introduzione, ovvero l'uſo delle Impreſe.

Laſciando intanto le capricciose coſe ſcritte ſu queſto punto, debbo ſoffermarmi ſulle due opinioni più veriſimili, cioè ſu quella inſegnata dal P. Menetrier, e ſull'altra ſeguita, e ſoſtenuta dal Muratori. Il primo, ributtando la opinione della rimota antichità delle Armi gentilizie, ne attribuiſce la origine all'uſo de' Tornei, i quali, com'è coſa nota, erano eſercizj di guerra ſoliti farſi da' Cavalieri. Sulla idea poi, che i Tornei foſſero cominciati nel Secolo X. ripete da quel tempo la origine delle Impreſe, dandone il pregio della ritrovata a' Germani, ed attribuendo a' ſuoi Franceſi la gloria di averne fatta un' arte, con avere prima degli altri formate le Leggi Araldiche. Il Vallemont Franceſe non è lontano dal ſeguire la opinione del Menetrier, e francamente aſſeriſce, che i Cavalieri non portavano Armi, ſe ad alcun Torneo intervenuti non foſſero. Quindi ſi avviſa nato in Germania l'uſo di tali Armi, propagato poi alle altre Nazioni. Promuove ſoltanto il dubbio circa il tempo della introduzione de' Tornei, che il crede più antico del ſecolo X., adducendone per ripruova, ch' Eugenio II. defunto nel 827. ſcomunicò, e privò di ſepolcro que' che preſentavanſi ne' Tornei. Stimò ancora che il Blaſone non ſia così antico quanto le armi, le quali nel ſecolo X. erano formate ſenza quelle regole dell' arte Araldica, o ſia Blaſonica, ſtatuite dipoi in numero adatto a formare un' Arte. La difficoltà del Vallemont circa la maggiore antichità de' Tornei non è di molta conſiderazione ſul punto del tempo della introduzione delle Armi gentilizie. Si ammetta pure, che i Tornei ſieno ſtati iſtituiti inſin dal nono ſecolo, non era però neceſſario che nello ſteſſo iſtante ſi aveſſero dovute introdurre le Armi; anzi come ſuole avvenire in tali iſtituzioni, ſcortaſi la neceſſità, debbonſi credere introdotte tratto tratto le uſanze riputate più opportune. Oltre a che, ancorchè le Armi nate foſſero collo ſteſſo uſo de' Tornei, pure vi volea del tempo a diſtenderſi, e renderſi nota quella maniera, e di uſo frequente. La difficoltà maggiore ſembra doverſi riporre ſulla ſuppoſizione di eſſerſi i Tornei introdotti nell'Alemagna, quando realmente v'ha innumerevoli memorie, donde ſi tragge l'uſo di quei allignato in Francia inſin dal principio del nono ſecolo. Anzi v'ha ch'il dice paſſato in Germania non prima del duodecimo ſecolo. In ciò mi deſta maraviglia, come il Menetrier Franceſe, riconoſcendo i Tornei per origine delle Armi gentilizie, ne attribuiſca la gloria agli Alemani, quando attribuire la dovea a' ſuoi Franceſi. La ſteſſa voce Torneamento o Torneo, derivata da *Toutner* Franceſe, e 'l vederſi appellata dal Paris *conſtictus gallicos* dimoſtrano la origine Franceſe, come può vederſi nel Muratori *Diſſ.* 29. Quindi il Du-Cange ne fa Autore il Signor de Prouli nel 1066.

Per

valevoli argomenti Egli dimostra. Pondera ancora, che della stessa diversità di bandiere si servirono nelle Crociate le nostre Nazioni Occi-

Per tale ragione è da credersi che gli Autori del Giornale degli eruditi di Francia dell'anno 1665. *accurante Hedouillio*, e tradotto in Latino per opera M. F. Nitzochi, e stampato in Lipsia nel 1667. abbiano attribuita la origine delle Armi gentilizie a' Francesi, e la perfezione agl' Italiani. Eglino ragione alcuna non addussero, ma debbe credersi la sopraccennata: *Symbola* (sono parole del Giornale) *ultimorum horum temporum inventa sunt, neque cognita fuere Græcis, aut Romanis. Galli primi produxerunt ea, sed Itali primi in regulas redegerunt; itaut Ars Haraldica delineata in Gallis, perfecta vero in Italia videatur. Verum ut Itali perfectam reddere hanc Artem in se susceperint, regulæ tamen omnino omnes, quas adhuc de eadem adnotarunt, maxime sunt incertæ, quia Authores, qui de ea non nihil prodiderunt memoriæ tam parum conveniunt, ut nemo cui credendum esse possit certus*. Il nostro Gimma, *Idea dell' Istoria dell' Italia Letteraria Tom. 2. cap. XLIV.* imprende la difesa degl' Italiani contro alle cose scritte da già detti Giornalisti. Non entro in tale paragone, bastandomi di aver garantita la mia opinione sul punto della prima origine da' Francesi, coll' autorità de' Giornalisti. Prescindendo da questa indagine, che riguarda la origine delle armi da' Tornei, dico che benchè non vi sia testimonianza alcuna di contemporaneo, sulla quale si possa con sicurezza quello fondare, pure v' ha più conghetture addotte dallo stesso Menetrier, le quali debbo accennarle dopo riferita la opinione del Muratori, colla quale farò opera di conciliarla.

Crede il Muratori nella sua *Dissertazione* 53., che quantunque presso gli antichi Greci e Latini vi sieno passi, i quali dimostrino tramandate le Insegne de' Padri a' figliuoli, e da costoro agli altri descendenti, pure non con ragione sostiene di non potersi que' tali segni riputare Armi gentilizie, per non essere state formate con determinati segni e colori (ragione a mio avviso molto debile) nè infisse per retaggio ne' discendenti della stessa Casa, nè adoperate ne' Suggelli, nelle Monete, nelle Bandiere, Pitture, ed altri luoghi per discernere una Famiglia dall' altra. Quale ragione è molto convincente, se si aggiungano le riflessioni da me sopra esposte, di non essere state destinate per segno de' dominj, di non essere stato costante il loro uso ne' suggelli, e tutte le altre cose sopra ponderate.

Non potendosi dunque attribuire all' antica remota età l' uso delle Armi gentilizie, e dovendole rinvenire ne' tempi dell' età di mezzo, crede il Muratori, doversi attribuire al tempo delle Crociate. Riflette, che le Armi gentilizie sieno introdotte nel secolo decimo, anzi anche dopo, cioè nell' undecimo, e particolarmente dopo la sacra spedizione de' Latini nelle Crociate. Un tale sentimento, come per altro lo stesso Muratori dice, era stato insegnato, ed approvato dagl' Italiani Mario Equicola, dal Macchiavelli, ed altri, e dipoi da Pietro Piteo, dallo Spalmanno, dal Chiflezio, dal Menetrier, ed altri, i quali tra le molte opinioni giudicarono questa la più probabile. Ed io aggiungo per testimonianza del Petris *Cons.* 31., che tale fu ancora il sentimento del nostro Jacopo Sannazzaro, ed a tale proposito testimonia il Petris: *Etenim ante ea tempora vix habemus certum aliquod eorum exemplum*: testimonianza molto notevole, per essere di un Autore seguace della fallace opinione dell' antichissimo uso delle Armi gentilizie. Non mai mi sono imbattuto a leggere altre Opere del nostro Sannazzaro, eccetto le Poetiche Latine ed Italiane, e darei una mentita al Petris, se

Digitized by Google

Occidentali, Principi, e Cavalieri per poterſi vicendevolmente conoſcere. Specialmente dice, che adoperata aveſſero la Croce di varj colori, ed in vario campo. Da

ſe non aveſſi rinvenuto ſpiegato nel Campanile il luogo, in cui il Sannazzaro aveſſe ſpiegata tal ſua opinione, cioè in una Lettera indiritta a Camillo Caraccioli a me ignota. Si fonda il Muratori principalmente ſull' argomento negativo addotto dal Menetrier, che innanzi rapporterò. Riprende, ſeguendo il Chiflezio, coloro, i quali attribuiſcono l'uſo de' Gigli agli antichi Re de' Franchi, quando non furono realmente introdotti ſe non nel ſecolo XI. come chiaramente ſi tragge dalle monete de' Re Franchi raccolte dal Signor le Blanch. Avverte inoltre, che quantunque nelle Bandiere de' Re Longobardi e Franchi vi fuſſero ſtati alcuni ſegni, non ad altro uſo però ſervirono, ſe non per diſtinguerle dalle ſtraniere, così come ſi uſavano nell'antica Roma, e negli altri Popoli, nè ſi poſſono confondere colle Armi gentilizie. Riferiſce Pietro Diacono *Chronic. Caſſinenſ. Lib. 4. cap. 39.* che nel IIII. andarono incontro ad Arrico V. Re di Germania e d' Italia, *Aquiliferi*, *Leoniferi*, *Lupiferi*, *Dragonarii*. Erano que' ſegni ſimili a quegli uſati dall'antica Roma. Tali Inſegne ſi uſavano da' Re, e Popoli, non dalle private Famiglie, ed avere ſi debbono per frottole tutte le coſe ſcritte da' Genealogiſti, quando riportano l'uſo delle Armi gentilizie a tempi remotiſſimi. Il Signor Muratori confeſſa ingenuamente di non eſſere noto, ſe gli Scudi adoperati nel ſecolo XI. portaſſero determinati ſegni o ſimboli indicanti la Famiglia di chi quelli uſava. Alcune autorità accenna degli Scudi dipinti allora uſati, li quali non portano la neceſſità di credere che ſtati foſſero Scudi delle Famiglie, o ſieno diviſe particolari delle medeſime. Crede quindi veriſimile, che l'uſo di dipingere negli Scudi i diſtintivi delle perſone e delle caſe, aveſſe avuta origine o da' publici Duelli, o da' Tornei iſtituiti in Francia prima del 1066., ovvero dalla guerra ſacra intrapreſa da' Latini nel fine di quel ſecolo, e continuata per quaſi due ſecoli. La uſanza era, che nelle battaglie, o ne' publici giuochi, per diſtinguere una perſona dall'altra, ſi ponea nello Scudo alcun particolare contraſſegno. Si ſerve dell'autorità di Guglielmo Malmesburienſe, che narrando la diſfida di Gaufrido Martello I. Conte di Angiò fatta a Guglielmo il baſtardo Duca di Normannia: *eximia arrogantia colorem equi ſui, & Armorum inſignia, quæ habiturus erat, inſinuat*: la qual coſa crede avvenuta nel 1047. Quinci argomenta, che i Nobili andando al combattimento portavano qualche inſegna nelle armi, per cui ſi riconoſceſſe la loro perſona. Un tal ſegno nel principio non paſſava per Inſegna nella Famiglia per retaggio, ma bensì la uſava ciaſcuno a ſuo capriccio; altrimenti non vi farebbe ſtato biſogno che il Conte di Angiò dichiaraſſe quali inſegne porterebbe al cimento. Avverte parimente che della ſteſſa diverſità de' ſegni delle Bandiere ſi ſervivano nelle Crociate le nazioni dell'Occidente, Principi e Cavalieri per diſtinguerſi dagli altri, e ſpecialmente uſavano la Croce di varj colori, ed in vario campo. Da tale uſanza ne tragge la origine delle Armi gentilizie, poichè avendo que' Cavalieri acquiſtata gran fama militando con que' ſegni, i loro diſcendenti continovarono ad uſare quegli ſteſſi ſegni, ed in tale maniera divenaero Inſegne gentilizie, e furono chiamate Armi, o Arme in Italia, e con nome ſimile in Francia. Tale denominazione derivò dalla uſanza di dipingerle nello Scudo. Ma dipoi s' introduſſe di ponerle ne' Sepolcri, del che ne adduce il Muratori l' eſempio del Doge di Venezia Marino Moroſini, che nel 1251. dopo la ſua morte fu appeſo colle ſue armi in S. Maria. Eſempio dipoi ſeguitato negl' altri ſuſſeguenti

Digitized by Google

Da tali segni usati da' nobili nelle belliche imprese crede cotesto erudito Scrittore derivate le Imprese gentilizie. Poichè avendo

ti Dogi. Si diffese tal costume agli altri Principi, e Nobili di porre ne' Sepolcri la loro immagine collo Scudo, in cui vi fossero le loro Armi. Crede lo stesso Muratori, che sotto Ludovico VII. circa l'anno 1150. si fussero cominciati a vedere i Gigli nelle bandiere di Francia, simbolo dipoi ritenuto da tutti i successori. Il Muratori dunque nello stesso tempo che non rigetta la opinione del Menetrier, che ne attribuisce la origine a' Tornei, sembra più proclive ad attribuirla alle Crociate. Io intanto, quantunque abbia per vero, di essere stato antichissimo l'uso di dipingere l'azioni gloriose de' maggiori negli Scudi, com' era quello di Crixo, e di altri: pure per non esservi stata una usanza generale, nè permanevole, nè adoperata nella maniera delle Armi, la reputo diversa dalle Armi. Il perchè credo non potersi dire cosa certa e determinata sul punto della origine delle Armi gentilizie, e della occasione di quella introduzione. La sperienza ci rende istrutti, che quando alcune usanze s'introducono tratto tratto senza lo stabilimento della Potestà Civile, si trascura dagli Scrittori di descriverne la origine, ed indarno la si va ripescando, dappoichè è andata in obblio. Quindi si figurano cagioni capricciose, com'è sul punto delle Armi gentilizie, sulle cagioni nelle quali si sono figurati fantasmi, come il Cassaneo ne attribuisce la cagione a' Drappelli della guerra, il Pietrasanta agli abiti, alcuni Autori Inglesi alla sorta delle armi, l'Uneo a Feretri, e tutti gli altri agli Scudi. Innumerevoli cagioni si possono fantasticare; ma tra tutte le altre la più verisimile è quella del Menetrier, dalla quale non è discorde il Muratori. Quindi io stimo, che i segni delle azioni gloriose avessero assunta la natura di Armi gentilizie ne' Tornei, ma che quell'uso, prima particolare di pochi, diffuso si fosse nelle Crociate. E nel vero ne' Tornei non si poteano diffondere così come nelle Crociate, nelle quali vi accorse tutta l'Europa, e non piccola parte dell'Asia. I Tornei vi furono in Francia, in Alemagna, in Inghilterra; ma in Italia non evvi sì frequente memoria, ove le Armi furono in uso nello stesso tempo, che nelle divisate regioni. Per la quale ragione, ed altre in gran numero, se voglia attribuirsi la prima origine delle Armi a' Tornei, sembra molto verisimile attribuirne la propagazione alle Crociate; nelle quali perchè per lungo tempo durarono, ben è verisimile, che i discendenti, o altri della Famiglia continovando que' segni, per gli quali si erano renduti illustri i loro maggiori, avessero introdotta la usanza di porgli ne' Sepolcri, nelle Case, ed in tutti i luoghi ne' quali più nota fare si potea la loro gloria. Quindi divennero Armi fisse e costanti nelle Famiglie, nel principio senza veruna regola, ma di poi si foggiarono le Regole Blasoniche, che formano una parte dello scibile. Tale sentimento è assistito da una pruova negativa formata dal P. Menetrier, e da altri, cioè di non rinvenirsi esempio di simili Imprese ne' Sepolcri, se non dal secolo duodecimo, o dopo. Avverte bene lo stesso P. Menetrier di esservi moltissimi Sepolcri di Signori prima del Mille, senza verun segno d'Imprese gentilizie. Dice ancora di aver fatte ricerche con gran cura in Italia, in Alemagna, nelle Fiandre, e in diverse Provincie del Regno di Francia, di avere rivolti gli Archivj i più antichi, e meglio conservati, di avere esaminate le volte, le porte, gli altari, ed i più antichi edifizj delle Badie de' Monasterj, e de' Palagi de' Principi, e tutti i monumenti antichi confacenti a questo soggetto, e di non averne rinvenute più antiche per riguardo al Blasone, che le Armi di Vamond

Conte

Digitized by Google

do i Cavalieri con quel ſegno acquiſtata ſorma, e rinomea, i loro diſcendenti per memoria di quelle glorioſe geſta continovarono ad uſare

Conte di Vaſſembourg a Ratisbona nella Chieſa di Santa Emerana ſotto l'ala del Coro dirimpetto alla Medaglia. La ſua rappreſentazione è elevata in piedi, e diſteſa ſulla covertura della ſua tomba. Egli tiene ſulla ſiniſtra una lancia, la cui banderola paſſa ſulla teſta e cuovre il cuſcino ſul quale ripoſa. E' armato con una lunga roba ſulle ſue armi, deſcritte diſtintamente dal già detto Menetrier, ove ancora rapporta la Iſcrizione ivi eſiſtente, donde appare di eſſerſi meſſa nell' anno M. X. Non è però di ſalda pruova un monumento dallo ſteſſo Menetrier riputato ſoſpetto, per eſſerſi quella Tomba dipoi rifatta da que' Religioſi. Tutti gli altri Sepolcri del ſettimo, ottavo, e nono ſecolo dal Menetrier oſſervati in varj luoghi, non hanno che ſemplici Iſcrizioni colla rappreſentazione, o ſia immagine ſcolpita della perſona. La maggior parte ancora de' Sepolcri del decimo, ed undecimo ſecolo ſono parimente ſenz' armi; coſicchè il detto erudito P. fiſſa l'epoca dello ſtabile uſo delle Armi nel duodecimo ſecolo. Nel quale ſentimento dice eſſere concordi graviſſimi Autori. Anzi dippiù lo ſteſſo Menetrier atteſta di avere oſſervate diligentemente le tombe, ed i monumenti di tutti i Papi, e di avere rinvenuto, che il primo, cui ſi poſero le Armi gentilizie, fu Bonifacio VIII. della Caſa di Gaeta, le cui Armi ſono a S. Gio: Laterano, ſulla ſua Tomba nella Chieſa di S. Pietro; e francamente aſſevera, che tutte le altre prima del detto Papa, deſcritte dal Ciacconio, da Antonio Ciccarello, da Giambattiſta Cavalieri, e da altri Scrittori delle Vite de' Papi co' loro Ritratti, e loro Blaſoni, ſono falſe, ſuppoſte, e fatte per piacere ſenza veruna pruova, o fondamento. Riflette dippiù, che le Monete, le quali ſono i monumenti più antichi che abbiamo, i Suggelli, non hanno ſegno alcuno d' Impreſe prima degli anni mille dugento. Creſce quindi che d' intorno a quel tempo ſi ſia cominciato a parlare di Scudi, perchè allora ſi cominciarono a porre le impreſe nella maggior parte de' roveſci delle Monete. Prima di quel tempo i ſuggelli de' Re, e de' Principi aveano le ſole immagini, e que' de' Veſcovi, e de' Capitoli, le rappreſentazioni de' Santi Tutelari delle loro Chieſe, così come nelle Bolle de' Papi da una parte vi ſono le Teſte di S. Pietro e Paolo, e nell' altra i nomi de' Papi. Per tal ragione in veruna Scrittura prima del Mille ſi rinviene ricordo delle Impreſe, come di arte regolata e determinata, nè in alcun monumeno ſegno di tale uſo. Perilchè ne tragge la concluſione, di non poterſi ammettere ne' tempi al diviſato precedenti, queſto allora ſconoſciuto marchio di Nobiltà ſenza dare nelle favole, e nelle finzioni poetiche.

Coteſte conſiderazioni del P. Menetrier, tra le quali vi ho tramiſchiate ancora delle mie, non poſſono ricevere crollo, ſe non con addurre coſe fallaci ed apocrife. Egli pondera ancora, che tutti i monumenti addotti delle Armi gentilizie precedenti al ſecolo XI. ſi rinvengono falſi e fogiati ne' tempi più recenti. Avverte ſimilmente, che le regole del Blaſone non debbonſi credere contemporanee alla introduzione delle Armi avvenuta nel deſcritto tempo. Le Armi nel principio furono rozzi ſegni, e ſenza verun' arte formati; e le Regole del Blaſone ſi formarono a poco a poco. Se ſi attende la origine della voce Blaſone addotta da alcuni, dire ſi dovrebbe, che ſtata foſſe tale arte contemporanea alla introduzione delle Armi gentilizie. Lo ſteſſo P. Menetrier *Art. de Blaſon. ch. 3.* rapporta la opinione di quei che credono la voce Blaſone Alemana, denotante *ſuonare il corno*, rapportata a tale ſignificato dalla uſanza di coloro, i quali ſi preſentavano

Digitized by Google

uſare la Diviſa iſteſſa come un perenne monumento della gloria de' loro maggiori. In tale maniera que' ſegni nella loro origine arbitrarj

---

tavano al Torneo, con ſuonare il corno quando a quel luogo ſi avvicinavano per additare il loro arrivo. Allora gli Araldi delle Armi, dopo avverato di eſſere deſſi gentiluomini, ne davano l'avviſo al Mareſciallo e loro ajutanti, e dipoi eſſi blaſonavano le armi di que' tali. In pruova ne traſcrive alcuni verſi delle Rime del Torneo del 1285., ed altre teſtimonianze. Un tale racconto della deſcritta uſanza conferma vieppiù l'addotta origine delle Armi da' Tornei, ove quelle ſi blaſonavano. Si pruova però l'uſo di blaſonare le Armi, ma non già di eſſerſi il Blaſone formato con certe determinate regole. La riferita derivazione è più veriſimile di quella adotta dal Morero Vargas *de la Nobleza diſc. 16.*, il quale ſull'autorità del Dizionario del Melvillenſe tragge la voce Blaſone dalla voce Latina *Blaſon*, denotante ramo verde, per la uſanza di trarre le Inſegne e figure colle Ghirlande e Feſtoni di rami verdi, in tale maniera che facendo i ſuoi rami e linee formavano un albero naturale. Una tale origine è per tutti gli aſpetti capricciosa, tra che non vi è memoria di tale voce per fino al ſecolo decimo, ed ancora perchè la voluta voce Latina *Blaſon* non mai vi è ſtata.

Laſciando con ragione coteſte frottole, e proſeguendo le rifleſſioni del Menetrier, dico che ſi rende vieppiù certo, che le Armi erano un privativo dritto de' ſoli Nobili inſin dalla loro prima iſtituzione, con ponderare il coſtante rito di quella età. La uſanza era, che dopo le Gioſtre fatte, molti Cavalieri andavano a prendere i loro Blaſoni, e le loro Cornette in alcuna Chieſa, del che ne adduce alcuni eſempli da lui oſſervati. Si avea per un ſegno certo di Nobiltà, tanto che ſe taluno foſſe apparito più volte in que' Tornei ſolenni ſoliti farſi in Alemagna da tre in tre anni, non più avea biſogno di fare pruova di Nobiltà. Si riputava come uomo baſtantemente riconoſciuto e blaſonato, cioè annunciato a ſuono di tromba dagli Araldi. Per tale ragione erano que' tali Cavalieri uſi di portare due Trombe nel Cimiero ſulle loro Celate del Torneo, per far vedere ch'erano gentiluomini riconoſciuti e blaſonati, i quali conſervavano la Diviſa da eſſi portata la prima volta, affinchè ſi riconoſceſſero a quel ſegno. Deſſa fu poi la cagione, per la quale reſtarono fiſſe quelle Armi nelle Famiglie, come ſegni certi di una Nobiltà riconoſciuta ed approvata. Il figliuolo, il cui padre era ſtato blaſonato, portando quella inſegna era rilevato dalla neceſſità di altra pruova quando voleva eſſere ammeſſo a' Tornei. Queſta fu ancora la origine di tanti Cimieri, di due Cornetti, da due Autori preſi malamente per trombe di Elefanti. Si portavano i Cornetti per la diviſata ragione dalle Famiglie deſcritte ne' Libri de' Tornei, delle quali molte ne adduce il Menetrier.

Rimettendo intanto il Lettore alle coſe ſcritte dal Menetrier ſulla voce *Blaſone*, mi baſti ſoltanto quì lo avvertire, che le regole del Blaſone furono nella prima introduzione ſconoſciute, e non ſi formarono ſe non dipoi. Mi baſti parimente lo avvertire, che la introduzione delle Armi fu nella ſua prima origine congiunta colla Nobiltà di colui, che di quella era fregiato. Quindi è molto veriſimile, che l'eſſerſi rendute gentilizie ſia derivato per lo appunto dalla idea di moſtrare con quel ſegno la nobiltà della Famiglia, e rilevarſi dalla neceſſità della pruova. Per tale cagione io credo parimente veriſimile la opinione di coloro, i quali attribuiſcono la origine delle Armi gentilizie all'uſo de' Tornei, comechè la diffuſione attribuire ſi debba alle Crociate, per lo accorſo di quaſi tutte le Nazioni Europee.

La

Digitized by Google

trarj divennero ſtabili Inſegne delle Famiglie nelle guerre vere, e nelle gioſtre. Riceverono il nome di Armi in Italia, e di *Armes*, o *Ar-*

La ſteſſa origine ci ſcuopre la ragione per la quale foſſero ſtate chiamate Armi. Su ciò molti fantaſmi, facendo miſterj ſu coſa pianiſſima, ſi ſono ſcritti. Vi ha chi le ripete dall'uſo dagli antichi di portare le loro Inſegne nelle battaglie, come vedere ſi può nel già detto Moreno Vargas. Un tal ſentimento incontra la inſuperabile difficoltà, di non rinvenirſi la voce Arma uſata da' Latini nè anche ſotto l'Impero, o ne' tempi barbari precedenti al ſecolo X. in tale ſignificato. Debbeſi però credere allora introdotto di darſi il nome di Armi a que' ſegni, i quali aveano per oggetto le armi, o perchè erano tratti dalle azioni glorioſe guerriere, ovvero riceverono tal nome dalla uſanza di ſcolpirſi negli Scudi, o ne' Cimieri: iſtromenti addetti alle armi. Qualunque origine ſi voglia attribuire alla voce, egli è certo, che con tale nome ſi denota quella unione di rappreſentanze alluſive ad alcuna azione glorioſa, per la quale una Famiglia dall'altra ſi diſtingueva.

Dalle coſe diſcorſe dunque ſi poſſono trarre due concluſioni. La prima, che le Armi prendendoſi come ſegni gentilizj cominciarono ne' Tornei, e ſi diſteſero nelle Crociate. La ſeconda che furono nel principio ſenza verun' arte, ed erano meri ſegni delle perſone, i quali, col diuturno uſo di quella tale genia, divennero ſegni delle Famiglie. Non può additarſi il tempo in cui que' ſegni divenuti foſſero gentilizj; e ſa uopo deporre la facilità nel preſtare credenza agli eſempli per la più parte fallaci. Non trova il P. Menetrier monumento di eſſervi ſtate le Armi nel 1072. ſe non in un manoſcritto ſiſtente a Dovay nel Collegio de' Benedettini Ingleſi, contenente una Cronaca dell'Iſola di Elia della Contea di Cambrige, ſcritta da un certo Tommaſo Monaco di quella Badia. Ne traſcrive un pezzo, in cui ſi narra un avvenimento di quel Monaſtero in tempo di Guglielmo il Conquiſtatore, che può oſſervarſi nel detto Menetrier. Per quanto riguarda la preſente indagine, ſi leggono in eſſo le ſeguenti parole: *Reverſi religioſi curant, ut graphicè cujuslibet Militis inſignia in partibus publicæ aulæ, ubi comedebant, pingantur militantium hoſpitium manſuetæ humanitatis perpetuam memoriam*: e dice che ſi conſervavano inſino a ſuoi tempi. Se non vi foſſe dubbio circa la verità del racconto, ſi potrebbe avere per certo, che dopo il 1072. vi foſſe ſtato l'uſo delle Armi gentilizie. Il Menetrier nondimeno non ſi fida di ſicurare la verità di quel racconto, e pare che molto ne dubiti; ſicchè è contento di dire che non oſa nè eſpreſſamente accettarlo, nè ributtarlo. Oltre a che, ivi ſi dicono *Militis inſignia*, e non *Familiæ*; e però ben riferire ſi poſſono a que' ſegni non ancora paſſati in Armi. Laſciando quindi tal' eſempio, ſi può credere, che poco dopo quel tempo, introdotte ſi foſſero le Armi gentilizie, le quali per tutte le circoſtanze ſembrano originate da' Tornei, comechè a mio avviſo la diffuſione ſtata foſſe nel tempo delle Crociate. Il Menetrier ſi maraviglia come tanti Autori, i quali hanno ſcritto delle Armi gentilizie, non abbiano riconoſciuta tale loro origine da Tornei, quando lo ſteſſo nome di Blaſone, e tutte le altre circoſtanze chiaramente l'additano. La ſteſſa forma degli antichi Scudi è, ſecondo il già detto, una ſeconda pruova dell'addotta origine, per eſſere tutti diſteſi e ligati di cordelle, come ſi attaccavano alle Lizze, ed alle caſe vicine a quelle, il che ſi chiamava *Faire feneſtre*; e ne adduce l'eſempio del celebre Torneo della Gruttuſa. Lo ſteſſo dice di avere oſſervato Ritratti de' Tornei, ed a Bruges ed a Roma, ed a Napoli al tutto ſimili al detto; del che

ne

Digitized by Google

o *Armaries* in Francia, o per essere stato il costume di dipignerle nello Scudo, allora de' Cavalieri necessario istromento guerriero, o perchè

---

ne adduce altri esempli. Avvalora vieppiù la sua opinione con dire, che i colori usati nelle Imprese sono per lo appunto quegli adoperati negli antichi giuochi del Circo, passati dipoi a' Tornei. Per non trascrivere quel che il Menetrier con somma avvedutezza e riflessione avverte, dico solo, che in lui osservare si possono tutte le parti, e le circostanze delle Imprese gentilizie derivate da' Tornei. Alla quale opinione, come più volte ho detto, anche io inclino, comechè abbia per vero di essersi quella usanza diffusa nelle Crociate.

Da tale conoscenza si ravvisa quanto sia grossolano l'errore di coloro, che non pur descrivono le Imprese degli antichi Popoli, e di alcuni antichi Eroi, confondendole colle Armi gentilizie, ma ancora quelle di Carlo M. di D. Garzia Ximenes, ed altri molto precedenti a' divisati tempi. Tale infra gli altri fu il già detto Moreno Vargas *de la Nobleza diff.* 16. credulo seguace di altri Scrittori, e fra gli altri di Pietro Suarez, il quale attribuisce l'uso delle Armi anche a Bamba Re de' Goti, ed al già detto Garzia Ximenes, detto Sorbarba di genìa Gotica, chiamato Re di Vascogna nel 758. sepolto in S. Gio: Battista della Pegna, con altre frottole, rapportate dal nostro Campanile di molto credulo, il quale tratto dall'errore per poco comune di non distinguere le Armi gentilizie da' meri segni, tracannò molti farfalloni. Per lo che perdè l'olio e la fatica il nostro Francesco de Petris, diligente ricercatore delle antichità di questo Regno su punti di nobiltà, quando dimentico delle cose da lui stesso insegnate, diede opera a fare una descrizione delle Imprese Gotiche. E nel vero egli nel già detto *Consil.* 31. dopo rapportate le Insegne di varj antichi Popoli, avea soggiunto saviamente: *Verum tamen hæc apud Communitates & Principes viros, æterum inter privatos Nobiles videntur inducta Insignia a tempore Belli Sacri anno circiter* 1100 *ut nostro Sannazario placuit: etenim ante ea tempora vix habemus certum aliquod eorum exemplum*. Nella sua Istoria Napoletana *Lib.* 1. *cap.* 10. ripete le cose stesse, ma dipoi soggiugne tutto il contrario, e vuol dare a credere antichissimo l'uso delle Imprese, o sieno Armi gentilizie, e le crede derivate dalla usanza tramandata dagli antichi, di dipingere nello Scudo alcune azioni gloriose. Quindi ammette le armi ne' Longobardi; e quantunque dica che non abbiamo certa contezza innanzi a' tempi della guerra Sacra per le tante rivoluzioni avvenute; non lascia però di formare inconcludenti argomenti per pruovare l'uso delle Armi anche ne' Goti. Tutto il suo argomento si rigira nel dire, che avendo avuto un tal uso i Normanni ultimi Goti, come dice di saperli di Ruggieri, reputò verisimile di essere state a que' tramandate da' loro maggiori. Adduce ancora altra pruova, che Carlo I. essendo venuto alla conquista del Regno, alzò le sue Armi insieme con quelle de' Longobardi; ed attesta che nella Porta di S. Eligio di Capoa de' Padri Chietini si veggano le insegne di quel Re a ritto di quelle del Principato di Capova. Il gran difetto di Logica in tale Scrittore si scorge dal considerare, che nel mentre confessa non esservi certa memoria delle Armi usate da' Longobardi, dipoi si pone a descrivere la forma delle Armi de' Goti, descrivendole formate per campi, e finanche si avanza ad addurre i segni, per gli quali si possa dalla forma delle sue Armi discernere alcuna Famiglia descendente da' Goti. Sono non però così ridevoli gli argomenti, che non meritano risposta. Chi si siderebbe sentire che i Normanni stati sieno ultimi Goti? Se fors' egli volle dare loro una tale divisa, perchè

perchè dalle Armi o vere o finte ne' Tornei traeſſero la loro origine. Soleanſi tali Scudi inſieme colle Inſegne ponerſi nel ſepolcro de Principi e de' nobili. Indi da' Principi furono traſportati que'

perchè i Normanni nella loro più rimota origine derivarono dalla Scandinavia, dovrebbe una tale qualità attribuirſi a quaſi tutta l'Europa, per la quale ſi diffuſero que' Popoli ſotto varie denominazioni. Quando ſi tratta di ricercare una uſanza di origine Gotica, o Longobarda, non debbe trarſi l'argomento dalle uſanze introdotte molti ſecoli dopo da' diſcendenti di quella genìa ſtabiliti in altre regioni. Ragionandoſi de' Goti, s'intendono que' Goti, che uſciti dalla Scandinavia ebbero l'impero nelle parti più meridionali della Europa, e ritennero il loro nome per ſinochè fu durevole il loro uſurpato dominio. Lo ſteſſo dire ſi dee de' Longobardi. Su tale ſiſtema ben ſi può aſſeverare di non eſſervi memoria, nè tampoco conghietturale, dell'uſo delle Armi preſſo i Goti ed i Longobardi. De' Goti colla eſtenſione del loro dominio ſi ſpenſero i loro Libri, e le loro Lettere; e però molto meno vi potea eſſere memoria delle ſuppoſte loro Impreſe. Tutte le coſe ſcritte dal Petris de' varj campi uſati da eſſi per Imprese, ſono tutte capricciose, ed ideali, non vi eſſendo nè memoria, nè conghietture, ſulle quali egli le fondi, o fondare poſſa le ſue franche aſſerzioni. Anzi è ridevole, quando volendo pruovare la qualità delle Armi gentilizie uſate da' Goti, produce l'eſempio delle Famiglie da lui credute di Gotica origine. Dovea avvertire, che anche nella ſuppoſizione di eſſere quelle tali ſuppoſte Famiglie di genìa Gotica, le loro Armi furono aſſunte molti ſecoli dappoichè ſi era eſtinto il dominio e'l nome Gotico. Secondo il ſuo ſiſtema, le uſanze, le quali oggidì s'introducono, ſi potrebbero attribuire a' Goti e Longobardi, da quali parecchie Famiglie anche della plebe diſcendono.

Quindi togliendo tutt'i fanatiſmi e capricci, aver ſi dee per vera la origine delle Armi gentilizie ſopra ſpiegata, e derivata unicamente dalle Armi adoperate ne' Tornei o nelle Crociate, dalle quali riceverono il loro nome. Quantunque non vi ſia certa teſtimonianza di contemporaneo, nella quale ſia narrata tale origine; pure m'induco a crederla molto veriſimile. Il perchè debbe crederſi quaſi contemporanea alla iſtituzione del noſtro Ordine, e poco più di un ſecolo precedente allo Statuto del Revel, tanto più che di alcune introduzioni non può aſſegnarſi epoca fiſſa, perchè non ſi fanno in un punto certo. Ometto del tutto la diſamina delle opinioni di coloro, i quali ne pongono la certa origine a tempi di Arrigo I. Imperatore, detto l'Uccellatore, cui ſi attribuiſce il regolamento de' Tornei, o a' tempi dell'Imperadore Federico Barbaroſſa, nel tempo del cui Impero vi furono tante guerre e tumulti. Non curo tampoco la diſamina di quella di alcuni pochi, che ne coſtituiſcono per inventore Arturo Re della Brettagna. Sono queſte tali opinioni fondate ſu meri capricci, e ſulla fallace ſuppoſizione, che queſte tali introduzioni abbiano avuto un determinato principio. La ſperienza del Mondo ci rende avvertiti, che eccetto quelle iſtituzioni fatte da alcuna Poteſtà civile, ovvero con ſolenne convenzione, che non vi è nel caſo preſente, tutte le altre non hanno epoca determinata, perchè tratto tratto s'introducono, e non riconoſcono alcun particolare iſtitutore. Nel principio non ſe ne ha conto, e per tale ragione non ſono ricordate dagli Storici, e meſſe in oblio, ed indarno dipoi ſe ne ripeſcano da' poſteri le ignote origini, le quali non altrimenti ſapere ſi poſſono, che per conghietture fondate ſu racconti e monumenti certi.

Digitized by Google

tali segni, o sieno Insegne nelle Bandiere, nelle Monete, e in tutti gli altri oggetti, ne' quali gli stimarono opportuni. Ne rapporta il Muratori alcuni esempli in conferma di tali usanze da lui addotte.

Le accennate riflessioni del Muratori, qualora si voglia aver riflesso alle memorie di quella età, si rinvengono conformi al vero. Gli stessi nomi di Arme e di Scudo, usati e nell' arte Blasonica, e nella comune favella, dimostrano la nativa introduzione derivata dalle Armi donde trassero il nome, per le divisate ragioni. Su tale supposizione debbesi riflettere, che la sola necessità della pruova delle Imprese gentilizie portava seco quella dell'antichità. E nel vero ne' primi guerrieri, che usate avessero alcune Insegne, dire non si poteano quelle Insegne Gentilizie. Erano segni per distinguere que' guerrieri; nè dire si poteano Insegne del Casato, se que' tali segni da' descendenti usati non si fossero per più gradi, e per tempo così diuturno, che una Famiglia dall'altra discernere si potesse. Per lo che non poteano assumere il nome di gentilizie se non nel Nipote del primo, quante volte trascorso fosse tempo diuturno. Quindi prescrivendosi dallo Statuto la nobiltà *nomine & gentilitiis insignibus*, dovea quella pruova portare seco tempo ben lungo. Molto più, che a tenore dello stesso Statuto, doveano essere i *Parentes* nobili di nomi e d' insegne gentilizie. Il che importa una pruova di nobiltà remota, ancorchè la parola *Parentes* prendere si voglia secondo l' ovvio senso per gli soli genitori. Ponendosi la necessità dell'Arma gentilizia ne' genitori, dovea essere quella cominciata almeno dall'Avo del medesimo, non si potendo credere gentilizio di alcuno quel segno, se almeno dall'Avo non avesse ricevuto il suo principio. Quindi quel breve prescritto dal Revel, seco racchiude una pruova di nobiltà eccedente l'Avo dal Padre.

Oltre a che l' uso delle Imprese da se solo portava un lucido segno di nobiltà. O la loro introduzione stata fosse ne' Tornei, ovvero da Cavalieri delle Crociate, non poteano essere disgiunte da certo marchio di nobiltà. Ne' Tornei non altri, che i soli Cavalieri erano ammessi, tanto che, come dirò nel processo di questo stesso Libro, in Alemagna la nobiltà delle Famiglie si pruova co' Libri de' Tornei, ed è cosa esperta, di essere stati i soli Cavalieri ammessi a' Tornei. O si voglia la origine delle Imprese ripetere da' tempi delle Crociate, come io credo verisimile, per quanto riguarda la diffusione dell' uso, la stessa conclusione trarre si dee di essere stato segno di nobiltà. Secondo le cose sopradette, i soli nobili erano militi, e pugnavano da Cavalieri cogli Scudi, e colle altre insegne di Cavalleria, essendo gli altri addetti al loro servigio, ed a' loro comandi. Il perchè, secondo il prescritto dello Statuto, dovea essere l'Avo del Padre, anzi secondo quello di *Hommedes* il Bisavo del Padre di genìa nobile.

Digitized by Google

E perchè su questo punto non manchi autorità individuale di gravi Scrittori, vò addurre quella del chiarissimo Muratori, il quale così scrive: *Præterea olim* (parla delle Armi) *ad jus tantummodo Militum, ac proinde Nobilium spectarunt: nostris vero temporibus in Italia vel a cerdonibus, lanionibus, & reliquo ignobili vulgo, cui aliquantulum turgeat marsupium, summa licentia usurpantur*. Un tal costume di essere le Imprese gentilizie un privativo dritto de' nobili, non fu in Italia solamente, ma ancora presso le altre Nazioni; da che anche negli altri Ordini fuori del Gerosolimitano si vede prescritta la pruova delle Imprese gentilizie, e dalle autorità da addursi nel processo del presente Libro si vedrà, che per molti secoli in appresso si conservò un tale dritto privativo de' nobili.

Furono le Imprese non ha dubbio col fatto istesso introdotte, in quanto che que' segni impressi negli Scudi per dimostrazione di alcune azioni gloriose, col fatto istesso passarono da' padri a' figliuoli, ed in tal guisa divennero gentilizie. Quantunque però così stato fosse nel principio, pure non mancano esempli di essersi dimandata a' Principi la concessione delle Imprese, o di alcun particolar segno su quelle, tanto che lo stesso Muratori dice: *Diu autem mos observatus in Italia fuit, jus ejusmodi Insignum petere honoris causa, atque impetrare ab Imperatoribus, aut a magnis Principibus. Cujus rei complura exempla apud veteres prostant*; ed indi coll' autorità di Galvaneo de Flamma rapporta, che Bruzio Visconte nell'anno 1336. in Germania militando sotto i Duchi d'Austria, da essi dimandò la facoltà di portare la corona d'oro sopra il capo della Biscia, il che gli fu con gran difficoltà accordato. Su ciò molte cose sono da notare. Non è dubbio, che si veggono simili domande; ma quelle, come lo stesso Muratori dice, si faceano *honoris causa*, non già che stata vi fosse tale necessità. E' non però disadatto al suo assunto l'esemplo addotto della dimanda del Visconte, perchè quella riguarda la facoltà di porre la corona, non già l'Impresa, come il dice chiaramente il Fiamma nelle parole da lui recate, nelle quali vi è la concessione riguardante il solo uso della Corona, da che la biscia si era usata da Visconti insin dal grande Ottone, di cui scrisse il Tasso.

O 'l grande Otton, che conquistò lo scudo
In cui dall' Angue esce il fanciullo ignudo.

E quantunque vi abbia di molti esempli di concessioni delle Imprese fatte da' Sovrani; pure non si possono attribuire a necessità di quel titolo, ma ad un segno di onore bramato da chieditori. L'uso generale per tutte le diverse regioni di usare le Imprese senza concessione del Principe, dà a divedere di esserci stata tale libertà di usarle di propria autorità. Gli Spagnuoli, secondo le testimonianze recate dal Vargas, credono che la più parte delle Armi

Armi gentilizie sieno derivate da concessioni de' Sovrani. Siccome però può ciò credersi di alcune, così non posso indurmi a credere la frequenza di tali concessioni. Quantunque non fosse stata necessaria la concessione del Principe, pure da' soli Cavalieri si usavano.

Le Imprese poi debbonsi avere come segno di nobiltà, o che sieno parlanti, o che tali non sieno. Sotto nome d' Imprese parlanti s' intendono quelle che corrispondono al cognome, cosicchè col solo vedere l' Impresa si conosca quale sia il cognome, come parecchie di tal sorte vi sono. Il Menetrier si avvisa, che le antiche Imprese fossero state tutte parlanti, perchè da quelle ne derivava il cognome. Crede parimente, che tale stata fosse la idea de' nobili, o sieno Cavalieri di que' tempi, di farsi conoscere con quelle Imprese, e senza spiegazione alcuna, col solo vedere l' Impresa si conoscesse il cognome. La qual cosa io credo avvenuta da se stessa senza verun precedente consiglio. Un Cavaliere per alcuna impresa gloriosa poneva un segno di quell' azione, come per esempio una Colonna, e la poneva ne' Tornei, nelle Gualdrappe de' Cavalli, ed in tutt' i militari ornamenti. Usandosi così da' suoi discendenti, diveniva quella un Arma gentilizia. Naturale cosa era per dinotare alcuno di quella Famiglia spiegare quella fissa Insegna, e dire: *Tale della Colonna*. Con simile maniera di additarlo rimaneva il cognome della Colonna. Moltissime ve ne sono Imprese parlanti, ed il Menetrier dice, che potrebbe additarne più di mille nella Francia. Simili ve ne sono in Ispagna, in Alemagna, in Inghilterra. In Italia ancora sono tal' Imprese frequenti. Tali sono le Famiglie Colonna, Orsini, Francipani, Anguillara, Santacroce, Paparonia Romane. La Famiglia Cibo, Malatesta, Grilli, Marini, Pinelli, Spinoli, ed altre di Genova; ed altre. I Delfini, gli Avocari, i Barbarighi, de Ponte di Venezia. Da per tutto vi ha Famiglie, il cui cognome è allusivo alla Impresa, anche Famiglie non così chiare ed illustri come le nominate. Io nondimeno siccome credo, che le Imprese parlanti sieno un segno della loro antichità, così ho per vero, che tal segno non è certo, e ben molte Famiglie sono antichissime, nelle quali il cognome non corrisponde all' Impresa. La qual cosa avveniva perchè delle volte si assunse l' Impresa dappoichè si era quel cognome già stabilito, non vi essendo tempo fisso e determinato, in cui fossero ambo introdotti.

Quindi su questo punto delle Imprese parlanti approvo il sentimento del Muratori, spiegato colle seguenti parole: *Nam & si non satis mihi persuaserint nonnulli Artis hujus Scriptores, videlicet vetustiora potius esse quam reliqua ea Symbola gentilitia, quibus cognomen proditur: adhuc tamen pro certo habendum est, antiquissimas etiam Nobilium Familias, ubi ad ornamentum suum typum aliquem excogitarunt, arripuisse interdum quos ipsum suum cognomen statim*

ſtatim offerebat; ſive ii cognomentum iſtud ab aliquo ſuæ ditionis, ſive ab aliis cauſſis, quas in nuper memarata Diſſertatione XLII. de cognominibus enumeravi, ii aſſumſiſſent. Columnam in ſuis clypeis impreſſit gens nobiliſſima Columnenſium Romanorum, quibus Caſtrum, ſive Oppidum Columnæ Cognomen dederat. Ita præclariſſima Familia Turrianorum &c. Quantunque la coſa così ſia, pure debbe riputarſi un gran pregio di quelle Famiglie, le quali hanno le Impreſe parlanti.

L'uſo delle Armi gentilizie, di qualunque natura ſieno, fu richieſto dal più antico Statuto del Ordine che abbiamo, come una pruova ſicura della nobiltà. Non erano di fatto in quel tempo invilite come dipoi ſi renderono. Anzi per alcuni ſecoli in appreſſo conſervarono il loro chiarore, come oſſerverò ne' capi ſeguenti. Una tale neceſſità impoſta inſin da ſei ſecoli addietro, dimoſtra quanta dilicatezza ſtata vi foſſe inſin dal principio ſul requiſito della nobiltà de' Cavalieri dell'Ordine Geroſolimitano, e quanto vadano errati coloro, che credono di non eſſervi ſtata dilicatezza ne' primi tempi. Non ſi richiedevano allora tante formalità e ſottigliezze, perchè nel Mondo vi era maggiore moderazione. Vi erano allora certi ſegni di nobiltà, come fra gli altri le Armi gentilizie, il Cingolo militare, i quali non ſi uſurpavano dagl'ignobili; e ſe talvolta ciò avveniva, era per conceſſione de' Principi, per rimeritare una virtù ſorprendente, la quale ſorpaſſava qualunque merito de' natali. L'Ordine Geroſolimitano, come con ſenno avverte il Vertot (1), è come una Crociata continovata, e ſi regola ſullo ſteſſo modello. I ſegni delle Impreſe erano per lo appunto que' che ſoleano i Cavalieri ponere negli Scudi in quelle ſacre e guerriere azioni. Ivi que' che non erano cinti Cavalieri dopo alcuna glorioſa azione riceveano il Cingolo di Cavalieri. Quindi per neceſſità dovea richiederſi l'uſo delle Impreſe, le quali nelle Crociate erano ſegni di Cavalieri.

VI. Rifleſſione ſullo Statuto di *Homedes*.

MOlto più ſi ravviſa rigoroſo ſul punto della nobiltà lo Statuto del G. M. Revel, quante volte attendere ſi voglia la ſpiegazione recata in uno Statuto del G. M. *Homedes* in cui ſi legge (2): *In probationibus Fratrum Militum appellatione parentum, pater, & mater, avi, & avia paternæ, & maternæ intelliguntur*: Non è dubbio che lo Statuto dell'*Homedes* fu fatto poco meno di trecento anni dopo quello di Revel, ma debb'eſſere di tutta l'autorità per la ſpiegazione dell'antecedente. La tradizione nelle coſe di continua pratica

(1) *Vertot Lib. XV. Artic.* 11.
(2) E preſſo il *Lunig. Tom.* 2. *fol.* 1887.

Digitized by Google

ca è di ſommo peſo, principalmente quando la oſſervanza è conforme alla tradizione, come ſi è nelle circoſtanze di cui ragiono. Dal tempo del G. M. Revel infino a quello di *Hommedes* ſi fecero continue recezioni. In tutte ſi oſſervò la pruova del Padre, Avo, ed Ave, paterna, e materna ſenza che vi ſia ricordanza di eſſerſi ſtatuita da alcun nuovo Statuto. Il che rende una lucida ripruova di eſſere ſtato ſempre così interpretato lo Statuto del G. M. Revel. Quindi dovendoſi pruovare le Inſegne gentilizie anche degli Avi, il tempo della pruova, ſecondo le premeſſe rifleſſioni dovea eſſere di tempo ben lungo.

De' tempi antichi non ſono pervenuti alla pubblica notizia altri Statuti, ſe non i due ſopra traſcritti. Ben è da crederſi, che altri ſtati ne foſſero. Di fatto il Vertot traſcrive uno Statuto del 1144. riguardante la uſanza di portarſi nella Caſa principale dell' Ordine colle atteſtazioni de' Priori. E' da crederſi che ſtati ne foſſero degli altri omeſſi nella compilazione pubblicata, o da ſupporſi ancora, che ſtate vi foſſero Ordinazioni Capitolari peranche omeſſe. Non poſſono però eſſere molto antiche perchè la prima volta, in cui s' introduſſero le Ordinazioni Capitolari, fu nel Capitolo generale del 1457. celebrato in Rodi.

Dallo Statuto poi del G. M. Revel ne derivò la varietà de' ſiſtemi delle varie Lingue ſul punto delle pruove della nobiltà. La neceſſità di pruovare la nobiltà del Padre, e dell'Avo, portò ſeco la varietà dell' opinare, quante vole non veniva dallo Statuto iſteſſo prefinito il determinato tempo. Il che forma l'oggetto del ſeguente.

CAPO

Digitized by Google

CAPO III.

Della introduzione della pruova degli anni ducento nella Lingua d' Italia.

I. Dubbietà ſul tempo, e ſu' gradi neceſſarj derivanti dallo Statuto di Revel.

LO Statuto del G. M. Revel nel precedente capo traſcritto, quantunque ſeccamente conceputo, non diſtenda letteralmente ſecondo la nozione della voce *Parentes* ſpiegata dallo Statuto di *Homedes* la pruova oltre all'Avo, ed Ava, pure come ho conſiderato porta ſeco la neceſſità di pruova più vetuſta non ſolo per le rifleſſioni fatte, ma ancora per quelle che letteralmente ne derivano. In tutti i Secoli in quelle regioni, nelle quali ſi è conſiderata la qualità di Nobile, ſi è ricevuto, che la Nobiltà non naſca *ictu oculi*. Si è ſempre avuto per vero, che diverſa ſia la nobiltà della Perſona da quella della Famiglia. La prima può ſorgere da un uffizio, e puol bene rendere alcuno nobilitato nell' iſtante per alcuna carica avventiccia o onore acquiſtato, quale ſecondo alcuni partoriſce la nobiltà chiamata legale, comecchè il nome di Nobiltà legale riceva varie ſpiegazioni da denotarſi in altro Capo. Il primo però di una Famiglia riveſtito di quell'onore, ſi può appellare nobilitato, non già nobile di nome e di armi, e ſiccome *linea caput non eſt de linea . . . . unitas principium numeri non eſt numerus . . . . ita Romani novum hominem, principium quidem Nobilitatis, Nobilem vero non dicebant*: come ſpiega il Nolden (1), e dirò innanzi. Richiedendo dunque lo Statuto negli Avi, e nelle Ave la nobiltà di nome, e di armi, induceva nel tempo ſteſſo la neceſſità di provare che ambo nati foſſero nobili, e che la loro genìa acquiſtata aveſſe la nobiltà.

Dall'accennata maſſima preſſo tutti ricevuta, e dalla mancanza di una certa norma ſtatuita nel Dritto, credo derivata la diverſa interpretazione data dalle varie Lingue del noſtro Ordine al traſcritto Statuto. Tutte erano concordi nel punto che ſtata foſſe neceſſaria la nobiltà precedente all'Avo, perchè a coſtui non potea darſi la diviſa di Nobile, ſe tale nato non foſſe; e sfornito foſſe del requiſito della nobiltà di nome, e di armi. Ma ſul tempo, e ſu' gradi non poteano eſſere concordi quantevolte certa Legge generale non vi era. Gl' Italiani, e gli Spagnuoli ſi regolavano col Dritto Romano. I Franceſi, comecchè non tutti riconoſcevano la Ragion Civile Romana per comun Dritto, e vi avea tra eſſi, come vi ha, alcuna Provincia *Juris non ſcripti*, pure tutti erano concordi nel trarre i lumi dal Dritto Romano, ove particolare coſtumanza ſtata non

(1) Vedi *Nolden in cap.* 21. *fol.* 480.

vi foſſe in contrario. Anzi fra eſſi vi è ſtata mai ſempre uſanza di trarre le ſpiegazioni agli ſteſſi loro particolari coſtumi dal Dritto Romano. Gli Alemani ancora riconoſcono quel Dritto in tutto ciò che da' particolari Statuti non è derogato. Il perchè io credo che la mancanza di una chiara Legge di quella Ragion Civile nel determinare il tempo, o i gradi neceſſarj ad indurre la nobiltà abbia prodotta la diverſità delle pruove nelle varie Lingue.

Incerto è tra Filoſofi, e tra Giuriſti il punto di determinare il tempo ed i gradi richieſti per indurre la compiuta o ſia perfetta nobiltà di alcuna Famiglia. Ariſtotele (1) richiede più gradi per poterſi dire una Famiglia nobile, ma non determina di quegli il numero. Sembra che la ſua gran mente ſmarrita ſi foſſe nel determinarlo, così come avviene in tutti quegli oggetti, i quali non da alcuna natural ragione, ma dalla idea degli uomini dipendono. Gl' Interpreti della Ragion Civile Romana non ſono concordi nel determinare il tempo, i gradi, ed i requiſiti della Nobiltà. Alcuni di eſſi inutilmente ſi affaticano nell' interpretare il ſentimento di Bartolo, come ſe Bartolo foſſe ſtato un Legislatore. V' ha degli altri, che credono doverſi prendere norma dalla ſpiegazione della voce *Gentiles* fatta da Scevola, e rapportata da Cicerone ne' ſuoi Topici. Il *jus gentilitatis* fu nel principio proprio de' Patrizj, i quali ſoli aveano gli auſpicj degli uccelli il dritto de' connubj, ed in conſeguente i Sacerdozj, i Magiſtrati, e tutta la Repubblica. Ma dipoi avendo la plebe frante le ritorte, conſeguì tutti gli onori eccetto pochiſſimi. Fu nondimeno la voce *Gentilis* addetta a' Nobili, e quinci è derivata così preſſo i Franceſi, come preſſo gl' Italiani, che i nobili ſi denotano colla voce *Gentiluomini*, come avverte bene il Budeo (2). Il perchè alcuni credono prendere la norma nel determinare i requiſiti delle nobiltà dal Dritto della gentilità, riferiti da Cicerone ſecondo la ſpiegazione di Scevola ſono (3): *Gentiles ſunt qui inter ſe eodem ſunt nomine : non eſt ſatis. Qui ab ingenuis oriundi ſunt, ne id quidem ſatis eſt. Quorum majorum nemo ſervitutem ſervivit : abeſt etiam nunc : Qui capite non ſunt deminuti. Hoc fortaſſe ſatis eſt.* Secondo la comune interpretazione delle recate parole molto ſi diſtendono i gradi a tal uopo neceſſarj. E' noto che *Majores* preſſo i Romani erano gli aſcendenti oltre al quinto Avo (4). Perilchè ſecondo tale ſpiegazione la pruova ſi dovrebbe diſtendere alla immemorabile, ſe il nome *Majorum* ſi doveſſe

(1) Si rapporta da Stobeo *Serm.* 86. citato da Turtureto *Lib.* 1. *cap.* 4.
(2) *Bude. Annot. in Pand. ff.* ſulla *l. final. D. de Orig. Jur.*
(3) *Cicer. Top.* 29.
(4) Così ſi nota nella *l.* 1. *C. Lib.* 10, *de imponen. luc. deſcrip.* e nella *l. quæ* §. *Parentes D. de in jus vocand.*

Digitized by Google

veſſe riferire alla ingenuità, come da molti s'interpreta. Ma perchè chiaramente il nome *Majorum* ſi riferiſce alla eſcluſione della ſervitù, però non altro canone ſi può ritrarre da quel Teſto di Scevola, ſe non di eſſere ſtata neceſſaria la derivazione da ingenui, o ſia nobili, ſemprecchè veruno de' Maggiori ſia ſtato in ſervitù. La parola *oriundi* quivi uſata non ſomminiſtra determinato Canone o circa il grado, o circa il tempo richieſto ad indurre il dritto della gentilità. Oltre a che non eſſendo quel Teſto di Scevola allogato nelle Pandette, può ſervire come una teſtimonianza della idea de' Romani ſulla gentilità, anzicchè come una norma legale.

Molte teſtimonianze degli antichi addurre ſi ſogliono in riprova di eſſere baſtevole la nobiltà cominciata dall'Avo per crederla acquiſtata da una Famiglia. Si adduce l'autorità di Plutarco, ove per la nobiltà richiede: *Si auctor primus ita ſit, non autem tuus pater proximus*: e quel di Tacito in Agricola: *Utrumque avum Procuratorem Cauſarum habuit, quæ equeſtris nobilitas eſt*: Sono però teſtimonianze molto dubbie, e ben poſſono ricevere diverſe interpretazioni, tanto più, che Tacito parla della nobiltà equeſtre, la quale coſtituiva in Roma il ſecondo grado. In una Legge del Codice, pare che la nobiltà ſi coſtituiſca dall'Avo (1): *Si ut proponitis Avum Conſularem Patrem Prætorium, & non privatæ conditionis hominibus, ſed clariſſimis nuptiſtis claritatem generis retinetis.* Da tale Reſcritto però non può alcun canone generale ritrarſi tra per eſſere in diritto a quelle donne, nelle quali quegli ſpecioſi requiſiti concorrevano, come per eſſere que' molto luminoſi. E' un errore, anzi una groſſezza madornale il fare di ogni erba un faſcio. Preſcindendo da' particolari Statuti, e ragionando ne' termini del Comun diritto e della comune opinione, e giudizio, non dovea dello ſteſſo peſo ponderarſi il luſtro derivante da un uffizio ſublime di quella famoſa Repubblica, e quello che deriva da una carica inferiore. Nobilita il Capitan generale, e nobilita il Capitano ſemplice, ma non debbe dello ſteſſo peſo averſi la nobiltà derivante dall' uno, e dall'altro. Dovendoſi trarre argomento da quel Teſto alle noſtre uſanze ſi dovrebbero addurre cariche luminoſe corriſpondenti a quelle ivi ſpiegate. Il perchè ſarebbe una ſtranezza, nella quale è incorſo alcun Tribunale, di ritrarre un canone generale di riputare nobile chiunque può dimoſtrare l'Avo nobile. Anzi è da notarſi, che ivi ſi ſpiega colla parola *Retinetis*, che ſuppone la nobiltà acquiſtata molto prima. Molto difficile però ſi rende ſeguendo le traccie del Dritto Romano fiſſare un certo determinato tempo, ovvero gradi di generazioni per gli quali dire ſi poſſa fat-

(1) *L. 1. C. de Dignit. Lib. 12.*

to acquisto della vera nobiltà, cioè di quella chiamata generosa: Notissima a tutti è la distinzione di tre ceti di persone usata da' Romani, presso i quali si diceva *Nobilis* colui che aveva le immagini de' Maggiori, le quali tenere si soleano da que' che aveano esercitati uffizj Curuli. *Novus* chi era il primo della sua gente a tenere le immagini. *Ignobiles* coloro che nè le proprie, nè quelle de' Maggiori avere poteano per non avere esercitati uffizj Curuli. Attendendosi tale spiegazione bastevole sarebbe l'avere il Padre negli uffizj riguardevoli, per potersi dire dal figliuolo acquistata la nobiltà. All'incontro cotesto argomento sarebbe molto debile, e degno di coloro cui non ben noto fosse lo spirito della polizia Romana su questo punto. Prescindendo dalla considerazione, che il *generosus* presso i Romani denotava propriamente quelche intendiamo sotto il nome di Nobiltà generosa, come lo additano quelle parole di Orazio: *Nobilis, & generosus*: Egli è da avvertirsi, che il *Nobilis* presso i Romani non avea la nozione, che ha presso di noi. L'ordine della nobiltà corrispondente alla idea della nobiltà da noi chiamata generosa secondo gl'istituti di Roma adattare si può solamente a quella de' Patrizj. Essi nel principio soli aveano il *jus gentilitatis*, soli il *jus connubii*, ed i Magistrati curuli. In processo di tempo per le rogazioni Tribunizie furono tutte le divisate prerogative comunicate alla Plebe; restarono però a' soli Patrizj alcune prerogative, come la creazione degl' Interregi, de' Flamini, Dioli, Marziali, Quirinali, e del Re Sacrificolo conservati come particolare marchio, e prerogativa del Patriziato, anche per alcuni anni dopo la istituzione dell'Impero, come può osservarsi nel Sigonio (1) in Einecio, ed altri. Quindi i Plebei poteano essere nobili per gli uffizj curuli loro comunicati, ma non conseguivano l'onore del Patriziato, anzi continuavano ad essere nel numero de' Plebei, comecchè Nobili fossero divenuti. Sicchè ben scrisse l'Hottomanno (2): *Nobiles enim omnes sunt ex plebeis*: Potrei recare in conferma molte testimonianze, ma basta quella di Ascanio Pediano che scrive (3): *Sex competitores in Consulatus petitione Cicero habuit, duos Patricios D. Sulpicium Galbam, L. Sergium Catilinam: quatuor Plebeos, ex quibus duo Nobiles C. Antonium, & L. Cassium Longinum*: Vi ha ancora chiarissime testimonianze in tutti gli antichi, colle quali si conferma che la qualità e divisa di nobile poteva essere, e sovente volte era congiunta colla qualità di Plebeo. Quindi nacque la

(1) *Sigonius de Antiq. Jur. Civ. Roman. cap. VII.*
(2) *Hottomann. Comm. verb. Jur. verb. Patricius.*
(3) *Pier. Servio Miscell. cap. 2.* adduce molte testimonianze in pruova di tal punto da lui ben dichiarato.

Digitized by Google

la distinzione di *Plebeus* e *de Plebe*, come avvertì bene il già detto Pietro Servio. Il *Plebeus* potea essere nobile, ma non si dicea *de plebe*, frase adattata a' soli Ignobili. Quindi quella da noi appellata nobiltà generosa (se mai possa farsi paragone col sistema Romano al tutto diverso dal presente) paragonare si dovrebbe al Patriciato, non già alla loro nobiltà. Non era bastevole per conseguire il Patriziato il discendere da' maggiori ornati di uffizj curuli, i quali non toglievano la qualità di essere *de plebe*, non già quella di *plebeus*, ma bensì era d'uopo trarre la discendenza da' Patrizi o *majorum*, o *minorum gentium*, ovvero essere creato Patrizio in vigore di Legge rogata al Popolo, necessaria secondo gl' istituti di quella Repubblica per togliere uno dalla qualità di plebeo, ed annoverarlo tra Patrizj (1).

Nel senso dunque di retta ragione il trarre su questi punti argomenti dal sistema, e polizia Romana alle nostre usanze è un perdere l'olio, e la fatica, non vi potendo essere somiglianza tra cose al tutto disparate, e costituite su diverse basi. Solo dalla Ragion Civile Romana trarre si possono alcuni generali canoni adattabili al presente sistema.

Gravissimi Autori i quali han fatto opera di disaminare questa materia secondo i dettami del dritto Romano non hanno creduto bastevole il requisito della nobiltà cominciata dall' Avo, ma hanno richieste quattro generazioni, cioè il Bisavo, l' Avo, il Padre, ed il Pretendente. Di tale avviso fu il Turtureto, il quale a lungo di tal punto ragiona, e crede fondare tale suo sentimento sull' autorità de' Filosofi e de' Giureconsulti, e su molte Storie. Su quella de' Giureconsulti non vi è saldo appoggio. Lo stesso sentimento era stato prima insegnato dal celebre Budeo (2), e si osserva ricevuto da molte Nazioni. Presso i Fiamminghi secondo questa norma si regola il punto della Nobiltà. Presso di essi le armi gentilizie ottenute per benefizio del Principe recano dignità maggiore, che non quelle assunte di autorità privata, se queste tali però eccedessero il quarto grado, conferiscono egual decoro, che quelle (3). Il Nolden Alemano (4) seguì un tale sentimento servendosi del detto trito de' quattro gradi della Nobiltà. Tale per altro si è la opinione più comune de' Dottori gravissimi, cosicchè scrisse il Perez (5): *Huc referri potest illud Doctorum nobilitatem in primo acquirente incipere, in filiis pubescere, in nepotibus adolescere, tandem in pro-*

nepot

(1) Vi sono su ciò testimonianze negli antichi. *Dionis. Lib. V. Liv. IV. 3. & X. 8. Tacit. Annal. XI. 25. Sveton. Jul. XLI. Macr. 1. Sat. cap. 6.*

(2) Budeo sulla *L. ult. D. de Senator.*

(3) Può offervarsi il Turturet. *Storia Sub. De Nobilit. Gentilit. Lib. I. cap. IV. in fin.*

(4) *Nolden de Stat. Nobil. civil. cap. XXI. n. 146.*

(5) *Perez in tit. 1. Codic. Lib. XII. de dignit. n. 29.*

Digitized by Google

nepotibus perfectam ætatem consequi. Servendosi delle parole *illud Doctorum*, dà a divedere, che tale sia il sentimento presso essi più ricevuto. Non è però ragionevole, nè conforme alla comune opinione quel che soggiugne, che non passi avanti, per essere generalmente ricevuto, che la nobiltà tanto è più pregievole quanto è più vetusta, nè so cosa il Perez abbia voluto intendere con quella soggiunta pugnante alla comune opinione.

Siccome però o la riferita, o qualunque altra opinione si voglia addurre su tal punto non ha fondamento di certa Legge, così non è maraviglia, se le diverse Nazioni si sieno dipartite in varj sistemi sul punto della recezione de' Cavalieri. Alcuni stimarono regolare tal cosa con un sistema, altre con un altro diverso.

II. Sistema dell' altre Lingue.

LA opinione sopra riferita diede la norma alle pruove delle tre Lingue della Monarchia di Francia. Nè ciò debbe recare meraviglia, ben sapendosi per esperienza, che i Giuristi di molto influiscono in tutti gli affari civili riguardanti il loro mestiere. Nella Francia dovea prevalere un tale sentimento insegnato da più Giuristi di quella Nazione, e specialmente dal celebre Budeo. Con somma saviezza però provvidero in adattarlo alle pruove del nostro Ordine, all' inconveniente, che sarebbe derivato se si fosse avuto riguardo alle sole generazioni, senza aggiugnervi la necessità della diuturnità del tempo. Possono le quattro generazioni compiersi delle volte anche in dieci lustri, nel mentre può essere viva la memoria della viltà de' Maggiori. Per il che vi aggiunsero ancora la pruova del tempo, cioè di cento anni, con cui crederono spegnersi ogni memoria di cosa non dicevole, richiedendo per tutti gli otto Quarti la pruova della Nobiltà di anni cento per ciascun Quarto. Nell' ultimo Capitolo generale vi è una spiegazione di quattro gradi richiesti per le pruove delle tre Lingue di Francia, e di quel che s' intenda per Gentiluomini di nome e di armi. Molte dubbietà possono insorgere, sulle quali non mi fermo per essere straniere dal mio istituto. Inquanto al tempo nell' anno 1673. secondandosi dall' Ordine, secondo il suo usato, le idee della Nazione, e le Leggi de' Principi, fu aggiunta la pruova di altri anni 16. con decreto del Venerando Consiglio, che ho voluto trascrivere (1).

Nelle

(1) *Il Decreto del Consiglio di Malta è del seguente tenore.*

„ Die XXIV. Mensis Novembris 1673. Avendo inteso l' Eminentissimo e Reve-
„ rendissimo Signor Gran Maestro, e Venerando Consiglio, come sua Maestà Cristia-
„ nissima per sua Costituzione Generale questi anni addietro promulgata, ha deter-
„ minato, che chiunque pretende esser' ascritto nel numero de' Nobili, e goderne le
„ prerogative, e privilegj nel suo Regno deva con atti positivi, e prova specifica
„ giustificare la Nobiltà di cento, e sedici anni almeno, e considerando esser necessa-
„ rio

Nelle Lingue di Spagna si regolò l'affare anche colla scorta de' Giuristi, ma in diverso aspetto. Considerano molti Giuristi la nobiltà come una Regalia, e su tal supposizione crederono farsene l'acquisto col decorso di cento anni, con cui credono prescriversi tutte le Regalie. Il perchè contente della pruova de' quattro Quarti lateralmente richiesta dagli Statuti, opinarono adempiuta ogni pruova con provarsi la centenaria per ogni Quarto.

La diversità dunque tra le pruove delle Lingue di Spagna da quelle di Francia riguarda solamente il numero de' Quarti, da che sul punto della centenaria erano concordi prima della giunta de' sedici anni sopra detta. Ed io porto ferma opinione, che la necessità della pruova di otto Quarti nelle Lingue di Francia sia derivata dalla seguente ragione, cioè che per pruovare la nobiltà dell' Avo, avessero riputata necessaria la nobiltà del bisavolo, e della bisavola, senza la qual pruova dire coloro si potrebbono nobilitati, non già nobili, come lo Statuto prescrive. Fu dunque quella usanza indotta per adempiere al prescritto dello Statuto, ed in tale maniera s' introdusse la pruova degli otto Quarti, anche perchè secondo i Giuristi di quelle Nazioni si richieggono le tre generazioni, oltre al Pretendente.

Quantunque l'addotta ragione sembri per tutti gli aspetti salda, e convincente, pure non debbo tralasciare quella recata dal Vertot. Crede cotesto erudito Scrittore, che ne' tempi antichi nella sua Francia le pruove tutte si fossero ridotte a fare memoria della nobiltà del Padre e della Madre del pretendente; perchè ben si supponeva con ragione, che fossero derivati da Gentiluomini di nome, e di armi. Cita in testimonianza le liste de' primi Cavalieri, i cui nomi si conservano negli Archivj dell' Ordine, ne' quali dice osservarsi, che nel 1355. dal quale hanno principio i più antichi Registri del G. Priorato di Francia, non altri si ricevevano se non i Gentiluomini, i cui nomi e case erano conosciute, ed anche celebrate nelle loro Provincie. Crede ancora, che quella nobiltà la quale insino a quel tempo si era mantenuta così pura, costretta dalle spese

„ rio conformarsi a questa disposizione, e constituzione, per evitare gli assurdi, & in„ convenienti, che dal contrario ne potrebbero nascere. Inteso il parere de' Venerandi „ Commissarj sopra ciò in 29. di Novembre 1669. deputati, hanno cum Suffragio „ secreto ordinato, e determinato, che tutti quelli, che da quì innanzi pretenderanno „ esser ricevuti in grado di Cavalieri nelle Venerande Lingue di Provenza, Alvernia, „ e Francia devano provare, e giustificare la loro Nobiltà con le forme, condizioni, „ e dichiarazioni espresse nell' Ordinazioni Capitulari, e Decreti del Venerando Con„ siglio per 116. anni, altrimente non siano in alcun modo ricevuti, nè ammessi. „ E perchè non possi allegarsi ignoranza hanno comandato, che di questa presente Or„ dinazione si faccia espressa menzione nelle Commissioni, che per far le prove si spe„ diranno tanto da Convento, come dall'Assemblea, o Capitoli Provinciali.

Digitized by Google

ſpeſe inevitabili della guerra per ſoſtenerſi, ſi vide ben toſto coſtretta a fare traffico del ſuo ſangue co' matrimonj inuguali. Si vide allora ſecondo il ſuo racconto, che Signori, e Gentiluomini di nome, e di armi toglievano per loro moglie le donne ricche di baſſa genìa. Quindi perchè l'Ordine non rimaneſſe invilito con tali meſcolanze, ſi fece un regolamento col quale veniva preſcritto di farſi un Proceſſo verbale ſoſtenuto con Titoli per iſcritto, che ſtabiliſſe la legittimità, e la deſcendenza del Pretendente colle pruove de' ſuoi Padre, Madre, Avi, Ave, Biſavoli, e Biſavole al di là di cento anni colle pitture degli otto Quarti, e colle pruove concludenti, che i ſuoi Biſavoli foſſero ſtati riconoſciuti per Gentiluomini di nome, e di armi. Secondo lo ſteſſo Vertot, coteſto ultimo articolo dello Statuto ſuſſiſte ancora oggidì, almeno nello ſtile del Proceſſo verbale.

Per molta venerazione, che abbia per lo Vertot, non poſſo paſſare coteſte ſue franche aſſerzioni ſenza le mie rifleſſioni. Non dubito punto, che ne' tempi antichi così in Francia, come in Italia le pruove ſi riducevano ad un ſemplice atteſtato della Nobiltà. Egli ſteſſo (1) per altro iſpiega la uſanza de' Ricevimenti de' primi tempi dell'Ordine: cioè che ſi portavano nella Caſa principale dell'Oſpedale i giovanetti, i quali ſi volevano far ricevere colle teſtimonianze de' loro Priori, colle quali ſi atteſtava la loro nobiltà, colle lettere commendatizie, e colla promeſſa che ſarebbero veſtiti dell'abito, ed ammeſſi alla profeſſione toſto che giugneſſero alla età legittima, cioè agli anni venti per gli ſecolari: anzi traſcrive uno Statuto del 1144. riguardante i Ricevimenti, che non vi è negli Statuti. Non dubito parimente, che le ricezioni allora fatte colla conoſcenza delle Famiglie ſenza Scritture cadevano tutte ſu perſone nobiliſſime. Non ammetto però quella generale nettezza di parentadi che egli figura nella Francia, la quale non mai ſi rinviene coſtante in alcuna Nazione. Le due cagioni per le quali ſi contraggono da Nobili nozze ineguali, cioè l'amore, e l'intereſſe, o ſia la povertà, vi ſono ſtate in ogni tempo, vi ſono, e vi ſaranno ne' futuri ſecoli per tutte le culte Nazioni, per fino che i Principi non gli divietino. Ammetto bensì ne' ſecoli traſcorſi maggiore contegno ne' parentadi, e maggiore moderazione in tutti gli oggetti di nobiltà, per il che non pretendevano ſe non que' che erano ben degni di eſſere ricevuti. Quando quel freno ſi franſe, ſi cominciarono indurre alcune ſolennità credute opportune per chiudere la porta agl'immeritevoli, e ſi preſero ſecondo i varj pareri de Giuriſti quelle varie maniere che ſi uſano nelle varie Lingue. Il perchè io credo

(1) *Vertot Lib. XV. Artic.* 11.

Digitized by Google

do nelle Lingue di Francia dappoichè fu scorto di essersi franto il freno alla primiera moderazione, presi quegli spedienti, co' quali si conservava il decoro dell'Ordine.

Nella Lingua di Alemagna compreso ancora il Priorato di Boemia la pruova fu distesa a sedici Quarti per secondare l'uso da quella Nazione serbato in parecchie occorrenze. Quindi in quelle Lingue si ricerca non solo la pruova de' Bisavi, e delle Bisave così paterni, come materne, ma ancora la pruova rigorosa di sedici Quarti. Non ricerca quella Lingua pruova di tempo tra per la certa supposizione, che la pruova di sedici Quarti oltrepassi di gran lunga lo spazio di anni cento, ed ancora perchè ivi si è ricevuta come cosa certa, che anche i terzi Avi ed Ave debbono essere Nobili di antica nobiltà. E' quella una pruova di tutte le altre più rigorosa, perchè richiede una continovata serie de' matrimonj, e non basta ne' terzi Avo ed Ave dimostrare l'acquisto della Nobiltà, ma debbono averla redata da' loro Maggiori. Una tal pruova viene ad essere in un certo aspetto più rigorosa di quella della Lingua d'Italia. Una tale rigorosa forma derivò dalla usanza quivi vigente di non essere ammesse le Famiglie ad alcuni Monisteri, o Badie, o Canonicati senza la individual pruova di sedici Quarti. Tali istituti fissarono la idea nella Nazione, che tal pruova necessaria sia per rendersi certo dell'affinata Nobiltà di alcuna Famiglia. Non saprei dire, se i Giuristi abbiano tale idea fissata, ovvero se quella sia antica, come io credo, più verisimile in quella guerriera Nazione, in cui tuttavia si conservano i Libri de' Tornei, molto giovevoli a provare la vetusta nobiltà delle Famiglie. Credo ancora, che vi abbia contribuito la stessa ragione sopra ponderata per le Lingue di Francia, cioè che per pruovare la nobiltà richiesta dallo Statuto si fosse riputata necessaria la pruova de' genitori, degli ascendenti infino a sedici Quarti, ne' quali si fissò il termine, per non produrre la cosa all'infinito. Oltre a ciò è rigorosa quella pruova non solo perchè si escludono finanche i bastardi de' Sovrani, ma ancora perchè esclude anche i figliuoli legittimi de' primi Magistrati, le cui Case sono riconosciute per nobili. Si reputa quella una nobiltà civile stimata non degna di un corpo di nobiltà militare.

A tenore di tal uso antico e prescitto dagli Statuti si debbono nella Lingua di Alemagna pruovare sedici Quarti. La maniera onde si forma l'albero de' sedici Quarti secondo l'uso di Germania, osservare si può nel nostro Giuseppe Campanile (1). Si osserva il rigore di tal pruova per tutta la Lingua di Alemagna, eccetto i Cantoni degli Svizzeri, i quali sono ancora nella Lingua di Ale-

(1) *Campanile Notizia 12. fol. 263.*

Digitized by Google

magna compresi. E' il vero, che i Cavalieri della Lingua di Alemagna non vollero più ricevere que' de' Cantoni Svizzeri. Furono non però a richiesta di quella Repubblica restituiti nel loro antico dritto nel 1599. secondo che ne descrive il Pozzi (1) la Storia. La loro pruova non è però così rigorosa come quella della Lingua di Alemagna, ma secondo il Decreto del Venerando Consiglio trascritto dal già detto Pozzi è ristretta a dimostrare i pretendenti nati di legittimo matrimonio, e da Padri, Avi, e Bisavi paterni e materni legittimi ed onorati, e de' primati della Repubblica. Debbono ancora pruovare, che i loro Padri ed Avi non abbiano esercitati uffizj vili, o arti sordide e mecaniche. Qualora con tali pruove sono ricevuti nella Lingua di Alemagna sono capaci di Commende di cambiamento, e di miglioramento per tutti i limiti del Priorato di Alemagna secondo il decreto del Consiglio degli 8. Giugno del 1599. riferito ancora dal Prior Caravita. La cosa però non è senza contese non rifiutando gli Alemani di volergli escludere dalle Commende, quando le pruove non sono fatte secondo le rigorose forme della Lingua di Alemagna. Su tali contese non mi diffondo, per essere straniere dal mio disegno.

Nella Lingua d'Italia la pruova si restrinse a soli quattro Quarti stabilita dallo Statuto del G. M. Revel secondo la spiegazione di quella di *Omedes*. Ma per pruova della Nobiltà de' quattro Quarti non si richieggono pruove di altri Quarti precedenti, ma bensì quella di dugento anni per Quarto; del che ne ragionerò a disteso in appresso. La Lingua d'Italia è in ciò concorde colle Lingue di Spagna in restringere la pruova necessaria a soli quattro Quarti. Diversa è bensì sul punto della estensione del tempo, richiedendo la Lingua d'Italia la pruova di anni dugento, quelle di Spagna di anni cento. Comecchè per quanto si può ritrarre dalle antiche memorie ne' tempi più vetusti per veruna delle Lingue stata vi fosse determinazione di tempo; come vedrò innanzi rispetto alla pruova di dugento anni richiesta nella Lingua d'Italia.

Tutte le accennate diversità a mio avviso derivano dalla varia interpretazione di quel secco Statuto, e come credo le varie opinioni de' Giuristi cagionarono la varietà nelle varie Lingue sul tempo necessario al conseguimento della nobiltà perfetta. Altra varietà ancora derivò dallo stesso Statuto per quelle parole *autentice probet*. L'ovvia interpetrazione si è quella di doversi pruovare i requisiti colle Scritture, non si potendo dire pruova autentica quella, che non è fondata su autentiche Scritture. Ma pure su questo punto si è offervata, e si offerva la diversità nelle varie Lingue secondo

(1) *Pozzi Lib.* 7. nell'anno 1599.

Digitized by Google

condo le varie idee concepute, anzi una tale diversità rispetto alla qualità delle scritture si rinviene peranche nelle stesse Lingue di Francia. Nella Lingua di Alvernia, e di Francia si debbe fare la pruova, che i bisavi, e bisave paterni, e materni del pretendente sieno stati gentiluomini di nomi, e di armi, e così i loro descendenti. La pruova non debbe essere fondata su soli testimonj, ma oltre a' testimonj si ricercano titoli, contratti, documenti, ovvero ubbedienze, o dire si voglia omaggi renduti a' loro Sovrani, secondo la Ordinazione 21. Ricevim. Nella Lingua di Provenza la cosa è più rigorosa, non essendo bastevoli i testimonj e contratti, ma si richieggono que' documenti, che seco portano i titoli della nobiltà, come sono gli omaggi renduti a' Sovrani, ovvero atti tali, che seco portino per necessario conseguente la pruova della nobiltà, come oltre alle ubbedienze rendute a' Sovrani, sono le divisioni de' beni solite farsi tra nobili in molte Provincie della Francia, l'esercizio delle cariche solite darsi a' soli nobili, ed altre cose simili, le quali portano per necessità la pruova della nobiltà. In una parola, nella Lingua di Provenza si richiede la pruova del titolo primordiale, così come ora si richiede nella Lingua d'Italia. Sul punto però della necessità della pruova con Iscritture, è la Lingua di Provenza concorde colle altre due Lingue di Francia, delle quali è più rigorosa inquanto che non contenta dell'enunciative, e di altre tali testimonianze, richiede i titoli nobilitanti. Tali diversità debbonsi credere introdotte nel secolo decimo sesto, e decimo settimo, da che ne' tempi più vetusti per quanto si tragge da' monumenti pervenuti in tutte le Lingue la pruova era mera testimoniale, colla giunta talvolta di alcuna generale attestazione. Ma di poi non è dubbio di essersi fissata la necessità della pruova literale, o sia con Iscritture come lo attestano tutti, ed infra gli altri il Vertot (1), il quale per altro omette la diversità della pruova della Lingua di Provenza dalle altre due della Lingua di Francia.

Nella Lingua di Spagna lo stesso Statuto *autenticè probet*, ha ricevuta diversa interpretazione, e si è ridotto alla sola pruova testimoniale, e si è ritenuto in ciò l'uso vetusto senza veruna alterazione. Vi è non però in quelle Lingue l'uso lodevole (2), che dappoichè il pretendente ha presentati i nomi de' suoi quattro Quarti, e spiegato il luogo della loro origine, il Capitolo Provinciale destina secretamente i Commissarj i quali si debbono portare in que' luoghi, e prendere secrete informazioni di quelle tali Famiglie. Se il rapporto di que' Commessarj è favorevole al Pretendente si pro-

(1) Vertot Lib. XV. du Gouv. de l'Ale. Artic. 11.
(2) Si rapporta dal Vertot loc. cit.

Digitized by Google

procede alla destinazione de' Commessarj per fare le pruove autentiche. La mancanza dunque delle Scritture è in Ispagna ben supplita dalle informazioni secrete, le più volte più profittevoli di qualunque pruova literale. Sogliono delle volte nella Lingua di Castiglia esibire Scritture, ed Esecutorie, ed in Aragona ancora, per quel che testimonia il Priore Caravita sono usi di esibire le fedi delle esenzioni, le quali da' soli Nobili si godono. Sotto il nome di *Exequitorias* intendono gli Spagnuoli le sentenze de' Magistrati proferte in contradizione del Fisco, colle quali ad alcuna Famiglia si arroga la esenzione delle Regalie. Le esibizione di tali *esecutorias* hanno per oggetto o di rendere più sicura la pruova, ovvero per un maggior decoro della Famiglia, così come nella Lingua d' Italia molti per lo stesso fine producono Scritture, oltre a dugento anni. Con tali atti però non s' induce la necessità di farsi le pruove con Iscritture. E' il vero che i Catalani, ed i Majorchini debbono pruovare, che per cento anni sieno stati Cittadini, o Borghesi (così essi chiamano que', che sotto il Re D. Giaimo si trovarono nello scacciamento de' Mori) pure non porta seco tal pruova la necessità delle Scritture. Si esibiscono le matricole delle Città e Ville, ma quando mancano le matricole si fa la pruova co' testimonj secondo l'ordinazione (1) Capitolare del 1631. Così in tutte le due Lingue di Spagna non vi è necessità alcuna di pruove con Iscritture.

Nella Lingua e Priorato di Alemagna si osserva diversa maniera di fare le pruove. Vi è necessaria la testimonianza di quattro persone degne di fede, due per le otto Famiglie del lato paterno, e due per le otto famiglie del lato materno. Prima però di procedersi a tale atto si debbono esibire le Lettere di due gran Principi dell' Impero uno Ecclesiastico, e l' altro Secolare, colle quali si renda testimonianza della nobiltà di quelle tali Famiglie, e s' imponga al Priore, e Capitolo la recezione delle medesime. Non ostante tali Lettere, secondo attesta il Prior Caravita, debbono prodursi per autentica delle pruove di nobiltà di quelle Famiglie le Fedi di essere stati ammessi i personaggi delle medesime tra Canonici de' Capitoli, ove non si ammettono, che persone di cospicua Nobiltà. Si debbe ancora per autentica delle pruove produrre quella rilevante di essere descritta quella famiglia ne' Libri de' Tornei, o sieno Giostre. E quantunque da più tempo sia andato in disusanza tale cavalleresco esercizio, pure si conservano i Libri, ne' quali descritte sono le Famiglie a quegli ammesse. E' dessa una pruova convincente per la dilicatezza di sopra ricordata di non essersi ammessi ne' Tornei altri, che Cavalieri. Quindi le testimoniali de' Principi dell'

(1) *Ordinat. 9. Ricivim.*

Digitized by Google

dell' Impero fervono per una autentica delle pruove, non già per la intera pruova.

Nel Priorato di Boemia per pruova autentica della nobiltà delle Famiglie si producono le Fedi di essere quelle tali Famiglie nello stato nobile, nel quale non altri ascritti sono, se non i veri nobili. Vi fu un decreto del Venerando Consiglio de' 26. Aprile del 1663. in cui si prescrive la forma così rispetto al Priorato di Alemagna, come a quello di Boemia. Si crede che in quel decreto per lo Priorato di Boemia non sia prescritta la pruova della legittima discendenza per tutti gli otto Quarti per iscritture. Nulla oso su ciò dire, perchè tal lite era pendente nel Venerando Consiglio, nè mi è nota la giudicazione.

In ambo però que' Priorati alle Famiglie le quali non si pruovano ammesse o ne' Capitoli, o Tornei, ovvero nello stato nobile, si permette di pruovare la loro nobiltà giusta gli Statuti, Ordinazioni, o decisioni del Consiglio di Malta, secondo che fu determinato dallo stesso Consiglio per detti due Priorati a' 26. Aprile 1663. come il già detto Caravita rapporta. Quando però bene si pondera la diversità delle pruove richieste dalle accennate diverse Lingue, si rinviene, che tutte hanno il loro sostegno di ragione. Le Lingue di Francia, e di Alemagna nel richiedere pruova oltre agli Avi, ed alle Ave ebbero in idea di provare in quella maniera la nobiltà delle Ave rispettive; credendo non esservi pruova migliore, che nobili elle fossero, quanto si è quella nascente da ambo i genitori nobili. La riflessione di non essere facil cosa agl' ignobili di contrarre nobili parendadi persuadeva il valore di tal pruova. Fu quindi ragionevole tale usanza per la divisata ragione. All' incontro le Lingue d' Italia, e di Spagna crederono di adempire al prescritto dello Statuto senza distendere la pruova de' Quarti oltre alla sua metà. Il perchè richiesero la pruova, la prima di anni dugento, le seconde di anni cento anche per gli Avi, ed Ave. Ebbero per vero, che anche senza il requisito de' matrimonj la loro nobiltà ben rimanesse provata con quel giro di tempo. La varia maniera delle pruove debbe, come ho accennato, ripetersi dalle varie opinioni de' Giuristi. Quale sia stata la origine della pruova di cento anni nelle due Lingue di Spagna, ben si comprende con ponderare il gran rigore attribuito da' Giuristi alla centenaria, riputata da essi come un Titolo di tutti gli altri migliore. Prevale in Ispagna anche in vigore delle Leggi delle Partite la idea, che la nobiltà dipenda dal Principe. Colla pruova della centenaria si crede ben pruovata la concessione del Principe.

Digitized by Google

V. Storico racconto della neceſſità della pruova per Iſcritture di anni dugento con Iſcritture.

IN Italia le idee furono al tutto ſimili ne' tempi più vetuſti, ma dipoi ſi renderono più rigoroſe. Prima del 1600. non vi era neceſſità alcuna di pruovare gli anni dugento. Ho oſſervato alcuni Proceſſi delle pruove del 1595. e gl' Interrogatorj ſono riſtretti alla ſola dimanda ſe ſieno nobili di nome, e di armi quelle Famiglie, e dove godevano la loro nobiltà. E' il vero, che i teſtimonj dicono di eſſere nobili da tempo eccedente la memoria, nondimeno la neceſſità delle pruove debbe traerſi dagl' Interrogatorj anzichè dal tenore de' depoſti, i quali o perchè tale è la verità, o per favorire la Famiglia eſagerano la grande antichità.

Da una pruova vaga e generale, ſi paſsò alla pruova rigoroſa degli anni dugento. Di un tale paſſaggio convenevole ſtimo teſſerne quella Storia, che le memorie con diligenza raccolte mi permettono, con unire le notizie ſcritte dal Prior Caravita colla oſſervazione fatta ne' Proceſſi. In tale maniera formerò lo ſtorico racconto così della pruova degli anni dugento, come della neceſſità di pruovargli con Iſcritture. Molte coſe debbo dire conghietturando per mancanza delle memorie, le quali o non vi ſono, o giacciono neglette ed ignote, ma le conghietture che addurrò ſono ſu tal baſe coſtituite, che ſembrano pruove valevoli. Farò opera di dare a queſto punto la maggior chiarezza, che ſi può, tanto circa la pruova degli anni dugento, quanto circa il doverſi adempiere con Iſcritture.

La prima volta che fu ſtatuita la pruova degli anni dugento con autentiche Scritture fu nel Capitolo generale del 1598. in cui ſi fece tale Ordinazione Capitolare accennata dal Pozzi (1). Il Prior Caravita non fa ricordo di tale Ordinazione, ma comincia il ſuo racconto dal Capitolo generale del 1603. Narra egli dunque, che nel Capitolo generale del 1603. *ab Incarn.* ſi foſſe fatta una Ordinazione, colla quale ſi preſcriſſe di farſi per la Lingua d' Italia la pruova di anni dugento con Iſcritture innanzi a' Commeſſarj, da inſerirſi nel Proceſſo delle pruove. L' iſteſſo narra ancora di eſſere ſtata tale Ordinazione caſſata da Paulo V., teſtimoniando, che ſi veggа ciò notato per mano del Vice-Cancelliere Robidio nel volume delle Ordinazioni dello ſteſſo Capitolo del 1603. Fa uopo credere, che lo ſteſſo foſſe avvenuto alla Ordinazione del Capitolo del 1598. ricordato dal Pozzi. Proſiegue il Prior Caravita il racconto, che eſſendoſi fatta ſimile Ordinanza nel Capitolo del 1612. ſi rinvenga in quello notato di carattere del Vice-Cancelliere Boſio di eſſere ſtata quella tale Ordinanza tolta per ordine del Papa, ed ancora de' Signori Sedici. Non vi è nel volume degli Statuti motto alcuno degli

(1) *Pozzi Lib. 7. Fol. 399.*

Digitized by Google

degli accennati Capitoli del 1603. e 1612. riguardanti i Ricevimenti. Non può però esservi alcun dubbio dintorno alla verità delle cose narrate dal Caravita, che debbe averle rincontrate nella Cancelleria di Malta, ove con esettezza quelle carte si conservano.

La omessione nel Libro degli Statuti derivò dalla diffalta dell' approvazione Pontificia. Oltre a che, le Ordinazioni Capitolari non hanno vigore se non da un Capitolo all' altro, e si tralasciano nell' edizioni de' seguenti. Facendo un esatto confronto de' Processi, si rinviene la maniera, onde a poco a poco s' introdusse la pruova rigorosa degli anni dugento con Iscritture. Ho rinvenuto (1) ne' Processi dopo il 1612. accennato in alcuni Interrogatorj il punto degli anni dugento: ma ne' depositi de' testimonj tale circostanza in alcune Famiglie si spiega, in altre no, contenendosi nella sola spiegazione della nobiltà di tempo immemorabile. Non essendovi però stata tal pruova di anni 200. prima del 1600. e vedendosi osservata anche prima del 1631. debbe crederst introdotta dopo que' Capitoli generali accennati dal Caravita. Forse quelle cassature s' interpetrarono per togliere la necessità delle pruove speciali per iscritture, non già per escludere la pruova testimoniale del tempo di anni dugento. Forse, come stimo più probabile, quantunque quel giusto rigore non fosse stato approvato da Roma, pure si cominciò pian piano ad introdursi, ed in maniera da non cagionare ricorsi. Si poneva in alcuni Interrogatorj, e bastava, che i testimonj dicessero, che eccedeva ogni memoria. Una tal maniera dimostra la idea di placidamente introdurre quel che con Legge non era riuscito espressamente statuire per la ripugnanza della Corte di Roma mai sempre avversa ad ogni giusto rigore sul punto della nobiltà richiesta ne' Ricevimenti de' Cavalieri. Fu con maggior vigore prescritta colle Ordinazioni Capitolari del 1631. la pruova degli anni dugento, senza parlarsi di Scritture. Dopo la Ordinazione Capitolare del 1631. colla quale fu indispensabilmente prescritto il tempo degli anni dugento nelle Interrogazioni, si videro apertamente in tutti i Processi gl' Interrogatorj prescritti da quella Ordinazione, e si pose in esecuzione quel Capitolo generale non approvato allora dalla Sede Apostolica, come dirò innanzi.

Da una decisione della Ruota Romana del 1641. trascritta dal Marinis (2) si osserva che nelle commessioni allora spedite si ponevano alcune condizioni, non contenute negli Statuti approvati, come era quella, onde derivò la contesa sulla quale quella decisione si rigira, cioè di non procedersi alla formazione del Processo, se prima

(1) Processo di Giuseppe Saluzzi di cui ne ho copia.
(2) *De Marinis Resolut. Quotid. Lib. 2. cap. 246.*

Digitized by Google

prima non si avverava di esservi in quel tale luogo la distinzione, e separazione de' nobili dagl'Ignobili, quale circostanza era espressamente prescritta nelle Ordinazioni del 1631. Essendovi quell' esempio ben è da credersi di esservene stati degl' altri simili. Derivarono quegli opportuni spedienti dalla giusta idea di conservare ne' Ricevimenti il decoro dell' Ordine, ed adattarlo alle idee del secolo. Quindi non essendo stato approvato dalla Sede Apostolica il Capitolo generale del 1631. si volle introdurre la osservanza di quella Ordinazione Capitolare sul punto della separazione de' ceti col fatto istesso, con ponersi quella condizione nelle commessioni. La Ruota Romana non fece conto di quella condizione della commessa, spiegando espressamente di doversi attendere gli Statuti approvati dalla Sede Apostolica. Con simile maniera, e col fatto stesso debbe credersi introdotta la pruova con Iscritture, le quali si cominciano a vedere ne' Processi dopo il 1612. al numero di due o tre riguardanti la pruova in genere. Si veggono accennate le Scritture della pruova nella Ordinazione Capitolare già detta sul proposito dell' uffizio de' primi e secondi Commissarj, ma con parole generali, le quali suppongono l'uso precedente, e ben si debbe quella riferire alla usanza introdotta dopo il 1612. di presentarne alcune poche della nobiltà in genere del cognome. Dico dopo il 1612. da che di quella Ordinazione del Capitolo del 1598. non si rinviene memoria di essersi osservata.

Il Prior Caravita, che scrisse dappoichè si era introdotta la usanza di farsi le pruove in ispezie degli anni dugento con Iscritture, si distende alquanto nel volerla dimostrare nulla, come contraria alla mente del Papa. Egli sostiene, che non sia necessario formare l'Albero Genealogico di tutti gli ascendenti infino agli anni dugento secondo l'usato (sulla cui esistenza non promuove dubbio) e di provarla con Iscritture, e sostiene bastevole la pruova in ispezie della nobiltà infino agli Avi, ed alle Ave a tenore dello Statuto 17. Ricevimento, dichiarato dallo Statuto 37. Significato, contenente lo Statuto di *Omedes* trascritto nel precedente capo. Attenta dunque la sua opinione, bastevole era pruovare in ispezie infino agli Avi, ed alle Ave, il rimanente tempo infino agli anni dugento pruovarlo co' testimonj, anche senza saperfi gl' intermedj ascendenti. Cita in conferma di tale sua opinione più decisioni della Ruota Romana, la quale è stata sempre proclive a rallentare qualunque rigore si avesse voluto introdurre nelle ricezioni. Non sono però le ragioni da lui addotte di alcun peso, quando si vogliano ponderare colla bilancia legale. Lo Statuto di Revel dice *Parentibus*, sotto il qual nome s' intendono gli Avi, e le Ave, secondo lo Statuto di *Omedes* da lui citato. Se dovea provarsi la nobiltà degli Avi, e delle Ave *authentice*, secondo lo Statuto prescrive,

facea

Digitized by Google

facea di meſtieri il produrre alcun documento, onde dimoſtrato ſi foſſe, che que' tali erano nobili. Non potea principiare la nobiltà dagli ſteſſi Avi ed Ave per le ragioni di ſopra addotte di non poterſi dire nobile colui, onde deriva il principio della ſua nobiltà. Per conſeguente dovea giuſtificarſi la nobiltà delle loro Famiglie per quel corno di tempo ſtimato baſtevole a rendere una Famiglia nobile. Quindi non è punto contrario allo Statuto la pruova in iſpecie con Iſcritture, ma anzi ſembra dallo ſteſſo Statuto derivante, come opportuna per adempiere la pruova preſcritta da quello.

Per tale ragione è una ſtranezza del Prior Curavita il credere contraria allo Statuto la oſſervanza indiritta ad avvalorarlo. Non eſſendo intanto contraria al Dritto, non dovea riputarſi nulla, come la credette. La volontà del Papa è nota per un avvertimento meſſo nel margine dal Vice-Cancelliere, cui dovette eſſere conta per l'altrui referto, il che non è baſtevole ad indurre un Dritto. Quando ſi voglia ſupporre vero il fatto, non altro può ritrarſi, ſe non che di non eſſerſi voluta indurre tale neceſſità con una eſpreſſa Legge. La quale notizia anche ſcritta non eſclude il vigore dell'uſo dipoi introdotto, principalmente non vi eſſendo in contrario ordine in iſcritto. Nelle Ordinazioni del 1631. ſi preſcrive la pruova di anni 200. continovati. Quantunque tal coſa ſi preſcriva negl' Interrogatorj ſenza farſi parola di Scritture, delle quali ve n'è molto ſolamente nel determinare l'uffizio de' ſecondi Commeſſarj, pure il decorſo di anni dugento ſeco porta la neceſſità delle ſcritture, non vi potendo eſſere teſtimonj ſu coſe così vetuſte, ſe non di averlo inteſo per rapporti d'incerta origine. Non fu il Capitolo generale del 1631. confermato dalla Sede Apoſtolica ſe non colla Bolla *Inter Illuſtria* di Benedetto XIV. colla quale fu approvato in tutte le coſe ricevute coll'uſo. Avea però il Capitolo generale l'autorità di fare uno ſtabilimento principalmente per interpetrazione e ſchiarimento de' precedenti Statuti. La conferma della Sede Apoſtolica ſi richiedeva a maggior cautela, e per que' punti i quali foſſero diſtruttivi degli antecedenti Statuti; ma ſenza quella conferma que' ſpecialmente indiritti o ad avvalorare, o a riſchiarare i precedenti Statuti, aveano da loro ſteſſi vigore. Ogni Collegio ha l'autorità di fare Statuti in ciocchè il Collegio ſteſſo, e la ſua economia e regolamento riguarda (1). Anzi poſſono derogare agli Statuti pre-

 cedenti

(1) Che il Collegio anche inferiore poſſa fare Statuti nelle coſe riguardanti la ſua economia, è inſegnamento comune di tutti gli Scrittori, i quali ancora inſegnano, che poſſa rivocare gli Statuti da ſe fatti, ancorchè confermati ſieno da Superiori. Si vuole in conferma della poteſtà di fare ſtabilimenti circa il ſuo governo addurre la *l. omnes Populi D. de Juſtit. & Jur.* ed ancora la *l. Antiochenſium de Priv. leg. Credit.* §. *Tres autem* e §. *Jus quidem Inſtitut. de Juſt. & Jur.* I canoniſti inſegnano tal coſa

cedenti ancorchè ſtati foſſero avvalorati coll'autorità, de' Superiori. E' deſſa una facoltà ingenita ad ogni Collegio di fare Statuti riguardanti la ſua economia, ſempre che non ſieno contrarj al Dritto ſtatuito dalla poteſtà Suprema, che non può da un Collegio ſuggetto diſtruggerſi. Perilche que' decreti del Venerando Conſiglio ed ancora quelle deliberazioni delle Venerande Lingue dirette ad indurre vigore ſulla oſſervanza degli Statuti, debbono conſiderarſi come forniti di tutto il vigore. Tale è ſtata la oſſervanza dell'Ordine, in cui i decreti generali del Venerando Conſiglio ſi ſono oſſervati come Leggi ſenza veruna confirma; anche ſu punti non iſpecialmente preſcritti dagli Statuti precedenti, e tale è il Dritto. Nel caſo preſente lo ſtabilimento non era ad alcun dritto contrario, anzi tendeva ad avvalorare la nativa iſtituzione dell'Ordine preſcritta dagli Statuti. Quindi ſono tutte ricercate ragioni quelle addotte dal Caravita. Di qualunque valore però foſſero, ora non vi è più motivo di tale diſputa per le coſe che dirò.

VI. Ragione ſu cui ſi fondò la pruova degli anni 200.

PAſſando intanto ad iſpiegare la cagione di tale introduzione della pruova degl'anni dugento fatta col fatto iſteſſo prima del 1631. ed avvalorata colle Ordinazioni Capitolari di quel generale Capitolo, dico fermamente, che ſia derivata dalle idee allignate nella Nazione Italiana della neceſſità della immemorabile per la pruova della nobiltà perfetta. Colla ſeria rifleſſione ſu tutte le vicende dell'Ordine per quanto riguarda le pruove di nobiltà ſi tragge una coſtante concluſione, che l'Ordine in tutto ha ſeguito la idea delle Nazioni. E' un errore il credere, che alcune idee ſu tale oggetto di nobiltà ſieno ſtate fiſſate dalla oſſervanza dell'Ordine Geroſolimitano, come dal volgo generalmente ſi crede. La ſperienza, e la rifleſſione ci ammaeſtrano tutto il contrario, cioè di eſſerſi ſecondato dall'Ordine le idee allignate prima nelle Nazioni, comecchè alcun dubbio non vi ſia di averle vieppiù invigorite. La uſanza dell'Ordine facea che con dilicatezza ſi ſfuggiſſe da tutti quel che potea eſſere di oſtacolo al Ricevimento. Che tale ſia ſtato il

coſa nel Capit. *Quod Clerici de Foro Compet.* Si vegga *Gozeo de Jur. Univerſ. P. 3. cap. 5. n. 3. Montanar. in Pragm. 2. de Adminiſt. Univerſ. n. 382.* e ſul punto della rivocazione degli Statuti ſi può oſſervare Paulo de Caſtro nella *l. omnium C. de Teſtament. Capiblan. de Baron. cap. 16. n. 24. part. 2.* E laſciando gl'innumerevoli, che addurre potrei rimetto il Lettore alle coſe ſcritte dal Gonzalez ſul *capit. dilecto 25. de Præbend.* il quale dubita ſolamente ſe abbia tale poteſtà, quando vi è la clauſola irritante ſul precedente Statuto confermato dal Superiore, ma altri nè tampoco credono di oſtacolo la clauſola irritante, ſul che può oſſervarſi Decio ſul Cap. *cum acceſſiſſent de Conſtit. n. 3.* il Fagnano ivi *n. 21.* il quale diſteſamente pruova tale comune ſentimento. Sul punto dunque di poterſi rivocare anche confermati dal Superiore quando non vi è la clauſola irritante, tutti ſono concordi.

Digitized by Google

il ſiſtema dell' Ordine, ben chiaro ſi ravviſa dal coſtante modello di avere ſempre ſtatuite le pruove ſecondo le varie coſtumanze delle Nazioni, e de' loro paeſi illuſtri. Quindi ſi è avuto, e ſi ha per oſtacolo la mercatura quaſi generalmente, per la Lingua d' Italia, ma non già per Venezia, Genova, e Firenze, perchè da tempi antichiſſimi in tutte le altre parti della Italia era allignata la idea di non eſſere la mercatura dicevole a' nobili; eccetto Venezia, Genova, e Firenze. Il perchè così nell' eſcluderla generalmente, come nell' ammetterla in quelle tre illuſtri Città, ſecondò le idee delle regioni diverſe della ſteſſa Italia. L' ampliazione degli anni ſedici di pruova per le tre Lingue di Francia derivò dalla idea di ſecondare il nuovo Dritto. Parimente prima del Secolo paſſato nulla ſi curava, che le Famiglie foſſero di luogo ſoggetto a' Baroni, ma dappoichè s' introduſſe la idea di avere il Vaſſallaggio come incompatibile colla nobiltà in alcune Nazioni, e ſpecialmente nella Italia, l' Ordine la riputò di oſtacolo, come tuttavia la reputa. Lo ſteſſo può ponderarſi in tutti gli altri oggetti: vero è bensì, che la oſſervanza dell' Ordine reſe più dilicati i Nazionali in isfuggire quel che poteva eſſere d' impedimento al Ricevimento nell' Ordine.

Collo ſteſſo ſpirito ſi regolò nello ſtatuire la pruova degli anni dugento di nobiltà nella Lingua d' Italia. Ne' tempi antichi in Italia ſi vivea con gran ſemplicità in materia di nobiltà così come nelle altre Nazioni. Molti Scrittori, come il Petris (1) ed il Sicola

 rap-

(1) Il Petris in tre ſue opere tramandò memoria del Reſcritto del Re Roberto ſpedito per li Cittadini di una Città illuſtre, e 'l deſcrive come una Legge generale così nel *Conſil. 63. n. 23.* come nelle *Feſtiv. Lect. Lib. 6. 1. cap. in fin.* dalla cui autorità fu tratto ancora in errore il Petra *Comment. ad Rit. 160. n. 17.* I. Sicola però *Nobiltà Glor. P. 2. Obſerv. 16.* più diſtintamente deſcrive la contezza di quel Reſcritto, col quale non fu altramenti fatta, come ſi ſuppone alcuna general Legge. ma bensì ſecondo il riferto del Sicola eſſendo a quel Sovrano ricorſi alcuni Cittadini di quella Città " Aſſerendo che aveano viſſuto nobilmente a guiſa di Nobili di eſſa „ Città per lo ſpazio di anni trenta e più, ed in parentado con li medeſimi e li „ fu conceduto che contribuiſſero con detti Nobili „ Dalle quali parole del Sicola ſi oſſerva, che non fu determinazione generale nè anche per quelle Città, ma ſolo un Reſcritto in prò di que' ricorrenti riſtretto alla facoltà di pagare le Collette co' Nobili qualunque volta vi concorreſſero i due requiſiti della vita nobile e de' parentadi co' Nobili di lei, Si apriva a que' tali determinati ricorrenti la ſtrada ed il principio della Nobiltà ma non già che quella intieramente conſeguiſſero. Si rendeano que' tali *homines novi* non già *Nobiles* ſecondo il linguaggio Romano. Oltre a che delle volte si fanno alcuni ſtabilimenti per certe occorrenze efimeri, e simili ſono a quella ſorta di Leggi dalle quali dice Livio, che *vix lata conſenuit*. Tanto che non evvi ricordo di eſſersi oſſervato lo ſtabilimento di quel Reſcritto. Tale è quello ricordato dallo ſteſſo Petris della determinazione fatta dalla Città di Napoli nel 1628. di doversi aggregare al Patriziato Napoletano i Cittadini *qui ſaltem per quadraginta continuatos annos nobilem & decoram vitam duxerint ut ex ampliſſima concluſione, apud acta Civitatis lib. 7. Pretedent. & Parlamentor. fol. 100. de qua diximus in Hiſtor. Neapolit. Lib. 1. cap. 8. prope finem.* Sono coteſte deliberazioni indulgenti

rapportano un Reſcritto del Re Roberto ſpedito per una illuſtre Città di queſto Regno, col quale opinano determinato il decorſo di anni trenta baſtevole per attribuire ad una Famiglia il pregio della nobiltà. Si crede un tal Reſcritto ſpedito per una Città, come una Legge generale da oſſervarſi in tutto il Regno. Se tale realmente ſtata foſſe la determinazione del Re Roberto, dovrebbe ripeterſi dalla idea di ſecondare lo ſpirito della Ragion Civile Romana ſul vigore della Preſcrizione degl' anni trenta. Io però non ſo rinvenire in quel Reſcritto di Roberto alcuna determinazione o generale, o particolare. E' un mero ſogno del Petris, che ſervendo alla cauſa volle dare a credere quel Reſcritto come una Legge generale, quando realmente ſu ſpedito per determinare il tempo richieſto per eſſere ammeſſo a collettare co' nobili, per cui anche in Napoli era baſtevole il vivere *cum armis, & equis*. Era quello un principio per acquiſtare la nobiltà con eſſere ammeſſo alle Collette co' Nobili, non già una nobiltà perfetta. Il certo è che quel Reſcritto ſtava ſepolto ed a tutti ignoto, e per conſeguente dare non poteva norma; anzi col fatto ſi vede, che non mai fu oſſervato.

Laſciando intanto da parte la determinazione del Re Roberto come particolare, e non adattabile alla nobiltà generoſa, egli è certo nella Italia, e ſpecialmente in queſto Regno richiederſi requiſiti più rigoroſi, e tempo più diuturno per fare acquiſto della nobiltà. Si è avuto per vero, che per la nobiltà di alcuna Famiglia ſi ricerchi il requiſito dell' antichità, come tutti i Giuriſti inſegnano. Nelle Capitolazioni fatte dalla Piazza di Nido agli 8. Giugno del 1500. ſi preſcrive, che quando ſi dovea ammettere alcuno alla Piazza (1): *Si devono fare due Deputati a proceſſare, ed eſaminare, ſe quello che vole entrare è antico Gentilomo di ſua progenie, e di quattro Quarti nobili ſenza repulſa*. Nelle recate brevi parole ſi ravviſa la idea di riconoſcere l'antichità, come neceſſario requito. La ſteſſa circoſtanza della qualità di antico, e de' quattro Quarti ſenza repulſa ſi ripete nelle Capitolazioni del 1507. della ſteſſa Piazza rapportate dallo ſteſſo Tutini.

Le Capitolazioni del Seggio di Capuana, e di Montagna rapportate dallo ſteſſo Tutini non iſpiegano ſpecialmente la nobiltà antica, ma lo ſpirito delle medeſime tende a tale fine. Se ſi rivolgono gli Statuti delle altre Città lo ſteſſo ſi rinviene.

Fiſſata la idea dell' antica nobiltà richieſta per rendere uno ve-

ra-

---

genti di così infelice riuſcita, che muojono prima di naſcere, come dettate non da volontà, ma da ſentimenti di politica condotta; i quali in alcune circoſtanze si ſogliono adoperare.

(1) Si rapportano dal Tutini dell'origine, e fondazione de' Seggi *cap. XII. fol.* 117.

Digitized by Google

ramente nobile facilmente si dovè passare al requisito di una nobiltà di lunga estensione. Il Franchis riputatissimo ed autorevole scrittore del Foro Napoletano di quello stesso secolo definisce il tempo antico colle seguenti parole (1) parlando appunto di nobiltà: *Vera & communis est opinio illa instrumenta dici de antiquo, quæ annos centum excedunt*. Adduce in conferma varie autorità, comechè non ispieghi di quanto eccedere debba la meta degli anni cento. Concordi sono al Franchis gli altri Scrittori del Foro Napoletano, uniformi per altro a tutte le scuole degl' Interpreti. Il Capecelatro (2) ancora richiede per dirsi antico la circostanza *quæ excedit centum annos* senza spiegazione del determinato tempo. Altri Scrittori han creduto doversi rimettere la determinazione del tempo antico all' arbitrio del Giudice. Il che per altro al sentimento riferito di *ultra annos centum*, che non ispiegando il tempo rimette la cosa all' arbitrio del Giudice non può dirsi se non colui la cui nobiltà eccede la memoria degli uomini. Ne' parentadi, ed in tutte le occorrenze della vita civile si ha della grave ripugnanza nel riconoscere per nobile colui de' cui maggiori vi sono memorie di bassezza. Bentosto si additano coloro, che si ricordano la viltà de' Maggiori, o testimoniano di aver conversato con coloro, che le narravano come da se osservate. Per tali riflessioni i Giuristi sul punto dell' acquisto della nobiltà fissarono la massima comune per altro a tutte le Regalie di esservi bisognevole la immemorabile, dalla quale può unicamente derivare la comune idea, e riputanza di avere quella tale Famiglia per nobile. Quindi credo verisimile, dalle opinioni de' Giuristi derivata la introduzione della pruova di dugento anni, dovendosi sempre avere per vera la riflessione da me più volte insinuata, che i sentimenti de' Giuristi influiscono in tutti gli affari della vita civile.

Due cose richieggono i Giureconsulti per pruovare la nobiltà di alcuno. La prima è quella, che sia quel tale in idea, e riputanza di nobile, anzi v' ha de' Giureconsulti i quali ripongono la pruova intiera della nobiltà nella comune riputanza. La seconda è di richiedere la immemorabile senza la quale per altro non mai può aver vigore la comune idea e riputanza. Quindi la sola immemorabile della riputanza di nobile induce la pruova della nobiltà. Potrei fare una lunga filza di citazioni; ma mi basti rimettere il Lettore a quelle raccolte dal Guttierez (3). Cotesto Giurista ben anche cla-

(1) *Franch. decis.* 357.
(2) *Capec. Latr. Consult.* 50. *n.* 44.
(3) *Guttier. Pract. Quæst. Lib.* 3. *e* 4. *Quæst.* 14. Ne scrive ancora il Sarmiento distesamente sulla *Glossa* 7. specialmente dal *n.* 7.

Digitized by Google

esamina il punto, se sia necessaria la scienza, e la pazienza del Principe, a tal uopo trattandosi di Regalia, principalmente ove la nobiltà porta la esenzione da' Tributi. La credenza della necessità di tale circostanza per lo appunto della scienza e pazienza del Principe dovette persuadere agl' Italiani il requisito della immemorabile. E quantunque si reputi bastevole la centenaria, pure per togliere la necessità della pruova della scienza e della pazienza del Principe, si è generalmente indotta in Italia la necessità della immemorabile. Quindi si osserva, ne' più sennati Giuristi, che considerando la nobiltà comune Regalia fissarono la necessità della immemorabile (1) colla quale si toglie la necessità della pruova della scienza e pazienza del Principe non facile ad avverarsi. Sono per altro concordi gli Scrittori della Ragion Pubblica, che la sola immemorabile da se forma titolo, nè ricerca altro requisito, e serve per valevole titolo senza che si possa opporre o la mala fede, o il titolo vizioso.

E' il vero, che è un mero equivoco il confondere la Regalia di nobilitare propria del Principe coll' acquisto della nobiltà che si fa da una Famiglia. Ma perchè si attendono in tali punti i sentimenti de' Giuristi, ed in ciò sono ragionevoli, per molti riguardi, non è maraviglia, se nella nostra Italia siasi tal norma riyevuta. Si trova tale insegnamento ne' Giuristi Italiani specialmente la pruova della comune fama ed opinione non può tampoco farsi senza la immemorabile, non essendo possibile, che si abbia nella comune idea di nobile quella Famiglia i cui principj di nobiltà non eccedono ogni memoria. O la ricordanza della viltà primiera, o le tradizioni sono d' impedimento a tale idea. Il perchè non solo gli Scrittori, ma lo stesso nostro S. C. ne' suoi giudicati dichiarando alcuna Famiglia nobile, ha fatta speciale spiegazione della pruova della immemorabile, come in quella sentenza de' 28. Gennajo 1641. rapportata dal Toro (2), ove *Nobiles declaramus uti descendentes a nobilibus ascendentibus ab immemorabili*. E' notevole, che nella Carta Reale del Re Filippo IV. spedita per conferma di quella sentenza si

(1) Che la nobiltà si acquisti secondo il comun diritto colla immemorabile s' insegna specialmente da' Giuristi Italiani, come può osservarsi in que' citati dal Tiraquell. *cap. XIV.* ove tutti gli Autori citati sono Italiani. De' nostri s' insegna dal Petris *Cons. 63. n. 23.* che allega Tiraquell. Fabia d'Anna nel *Cons. 110.* scrivendo per la pruova della nobiltà della sua Famiglia pone nel n. 64. come massima indubitata, che la nobiltà si pruovi colla immemorabile avverandosi i requisiti proposti dalla *Chiosa in cap. 1. de Præscript. in 6.* Gli stessi Scrittori Aulici Romani, come il Luca, il Petra, comechè sieno molto indulgenti pure richieggono la immemorabile, come dirò in altro capo. La stessa necessità di doversi pruovare la immemorabile *cum omnibus circumstantiis ad probandam immemorabilem juxta cap. 1. de Præsc. n. 6.* è insegnata ancora *Sese decis. Aragon. 11. n. 7.*

(2) *Toro supplement. decis. verb. nobilis in genere.*

Digitized by Google

si dice *come descendientes de' sus ante passados de tiempo immemorial*. Altro esempio ne somministra lo stesso Toro (1) di giudicato del S. C. del 1612. in cui fu una Famiglia dichiarata nobile, e spiega di avere fatta la pruova della immemorabile

Fissati questi due principj da Giuristi, i cui insegnamenti influiscono su tutti gli affari della vita civile, non è maraviglia se la immemorabile si fosse considerata come un requisito necessario per pruovare la nobiltà di una Famiglia, tanto che anche prima d'introdursi nelle nostre Lingue la pruova degli anni dugento, gl' Interrogatorj contenevano la dimanda della immemorabile creduta nella Italia requisito necessario. Una tale openione vieppiù in Italia ebbe vigore per la occasione delle Aggregazioni e liti di nobiltà. Si attendeva in quelle una vetustà tale, che eccedesse la memoria degli uomini. Soventi volte specialmente in questo Regno si rimbrottava ne' giudizj la ignobiltà del terzo, e quarto Avo. Quindi ben si è creduto ragionevole il richiedere come un requisito necessario quello della immemorabile, come si vede descritta da Giuristi. L'Ammirati eruditissimo scrittore, che diede alla luce la sua opera delle Famiglie nobili nel 1575. nel discorso a quella premesso sulla nobiltà, richiede due cose, cioè antichità, e splendore. Non ispiega il tempo determinato, ma ben generalmente lo addita secondo le parole, che addurrò inanzi. Ma come ho accennato, non si reputa antico se non quelche eccede la memoria in contrario; e però in tal senso debbe credersi intesa l'antichità.

Dalla idea stabilita della immemorabile, facile fu il passaggio a prescrivere gl'anni dugento. E' un grosso errore quello di alcuni, che confondono la immemorabile colla contenaria, la quale ha un determinato tempo, quando la Immemorabile non ne ha alcuno determinato dalla Legge, anzi può essere vario secondo la varietà delle circostanze. Il perchè varie sono le openioni nel fissare il tempo della Immemorabile. V' ha degli Scrittori i quali richieggono un tempo eccedente ogni memoria di Scritture, derisi con ragione dal Vitriario, dal Broclero, dal Barbierac. Costui ed altri Scrittori ben riflettono, che su tale supposizione nè anche il diluvio dire si potrebbe di tempo immemorabile, del quale avvene una chiara ricordanza nella sacra Bibbia. Bandita tale openione come irragionevole, il comune sentimento se reputa immemorabile quel tempo in cui veruno vi è che abbia veduto, o inteso quando tal cosa si faceva, o quel tale fatto avveniva, o l'abbia inteso da que' che o il videro, o l'intesero quando quel tale fatto avvenne (2). Un

Testo

(1) *Toro Compend. P. 1. verb. nobilis prætendens.*

(2) *Vitriar. Institut. Jur. Natur. ad Meth. Grot. Boclet. ad Grot. Lib. 2. cap. 4. Barbierac nelle Note a Groz. Lib. 2. cap. 4. §. 7. n. 1.*

Digitized by Google

Teſto di Laboone ne dà una chiara ſpiegazione (1) *Quum interim nemo ſit eorum qui meminerit quibus Conſulibus id viderit : ſed cum omnium hæc eſt opinio ; nec audiſſe , nec vidiſſe cum id opus fieret : neque ex eis audiſſe , qui vidiſſent : & hoc infinitè ſimiliter ſurſum verſum accidet : cum memoria operis facti non extaret .* Secondo il dettame del traſcritto Teſto , ſpecialmente nelle ultime parole per requiſito della immemorabile vi è la eſcluſione o de' teſtimonj oculari , o *de auditu* del tempo del ſucceſſo , o de' teſtimonj che l' abbiano inteſo da que' che l' aveano inteſo o viſto quando avveniva . Il che non puoſſi avverare ſe non oltrepaſſino cento cinquant' anni . Si ſogliono a ciaſcun ſecolo attribuire tre generazioni, e ben può un uomo vivente in queſt' anno 1783. aver ragionato con perſona vivente nel 1683. o ſuo nonno ſia , o altri , e coſtui con uno il quale vivea nel 1610. Può dunque avvenire , che vi ſi ſia oggidì chi abbia inteſo da alcun vecchio , il quale veduto aveſſe quel tale nonno del pretendente in tale uffizio vile nel 1610. Ecco che col decorſo di cento ſettantatre non può dirſi compiuta la immemorabile per eſſervi teſtimonj di udito da teſtimonj oculari . Non è un tale accidente ſtraordinario , anzi facile ad avvenire , e ben molti eſempli raccontare ne potrei . Il perchè gli Scrittori i quali hanno riguardato gli eſempli del Mondo vivo , conſiderando e gli ordinarj , come è il teſtè recato , e gli ſtraordinarj , de' quali ve ne ha ben molti , hanno ſtimato di fiſſare il tempo di anni dugento per indurre la immemorabile . E nel vero compiuto un tal tempo non può eſſervi perſona la quale dire poſſa un fatto per riferto di teſtimonio preſente . V' ha degli eſempli , che nelle montagne della Scozia giungono gl' uomini all' età di anni cento cinquanta , e 'l Derham (2) ne rapporta ancora giunti alla età di anni cento cinquantaſette . Nella Italia non vi ha tali eſempli . Pochiſſimi ſono i contenarj , ed in numero molto minore que' che tal meta eccedono di poco . E' però proporzionato in lei il tempo di anni dugento ad indurre la immemorabile . Anzi un tal tempo ben adattabile ſarebbe nella Scozia , oue i centenarj ſono ben frequenti per eſſervi biſognevoli molte combinazioni per conſervarſi la deſcritta memoria anche nelle regioni di vita così diuturna . Oggidì non ſi rinviene in queſta popolata Metropoli perſona , che dica di avere inteſo da altra perſona vivente che inteſo aveſſe da altro di rammentarſi il Conte di Olivares ſtato Vicerè infino al 1599. Il perchè con ragione immemorabile ſi ſtima il corſo di anni dugento .

Alla ſpiegazione da me recata della immemorabile è concorde quella

(1) *L. Si arbiter* 28. *D. De Probat.*
(2) *Derham Demonſtrazione .*

Digitized by Google

quella del Boedero, le cui parole mi giova trascrivere (1). *Certum est enim eos, qui centum annos pro immenso & infinito, atque adeo immemorabili, ut loquuntur, tempore habuerunt, spectavisse rationem conferendi juris civilis, & defectum probationis, ut ejus intuitu non extare memoriam dicerent, quod nec a Parentibus, nec ab Avis in debito poterat disci, accipique .... qui autem noluerunt centenario vim immemorialis præscriptionis tribuere, probationem illam extendi ultra centum annos posse, interventu famæ, & auditionis reputarunt, neque tamen definire ulteriorem terminum ausi per generalia hactenus egerunt, ut dicerent, possessionem esse immemorabilem, cujus initium memoriam seniorum, qui modo sunt, etiam ex auditu, & traditione suorum antecessorum excedat, & præscriptionem immemorialem probari per testes qui dicerent: quod semper viderunt, & audierunt ita esse, neque unquam contrarium, & quod cummunis est, & fuit semper opinio ac fama de hoc facto, nec extet contrarii, vel initii memoria: quod etiam non est strictè, sed ita capiendum, modo ultra centum annos sit; etiamsi intra ducentos: atque ut memoria non tam de monumentis scriptis, ideste de fidelissimo memoriæ genere intelligatur (ita enim per multa sæcula propagari possunt omnia) sed de traditione auditionis ἀπὸ τοῦ ἐξ ἀκοῆς) quæ licet & ipsa retro possit extendi sæpe amplius; amittit tamen ipsa longinquitate auctoritatem.* La incertezza per lo appunto de' Giuristi nel determinare il tempo immemorabile debbe crederfi avere persuaso gl' Italiani la necessità della pruova degli anni dugento per togliere l' arbitrio nel ricevere i Cavalieri.

Alla comune openione dunque de' Giuristi Italiani nel richiedere la immemorabile per la pruova della nobiltà, e la loro incertezza nel definirla, debbe attribuirfi la scelta più ficura degli anni dugento nella noftra Lingua.

Ne' tempi più antichi non fi era badato ad indurre tanto rigore, perchè la moderazione era maggiore, ma di poi perchè fi franfero tutti i freni della moderazione, e fi videro ammeffe molte Famiglie di nobiltà recente, fi pensò dar freno col requifito della nobiltà di anni dugento. Non fu nè offervato nè inteso tal tempo prima del 1598. e del 1603. 1612., ma non fi vide ridutta in una Ordinazione Capitolare pubblicata fe non nel Capitolo generale del 1631. Da quel tempo gl' Interrogatorj fulla nobiltà degli anni dugento furono generali. Si erano cominciate a prefentare Scritture di nobiltà infin dal principio di quel fecolo, come ho detto, ma non già ad offervarfi la pruova rigorofa degli anni dugento con Iscritture in ifpecie. Si credea baftevole la pruova teftimoniale colla quale fi

(1) *Coeder ad Grot. Lib. 2. cap. 4.*

VI. Storico racconto della pruova in ſpecie per Iſcritture.

avvaloràva la pruova delle Scritture in genere . Il quale ſiſtema ſi continovò per alcun tempo anche dopo la Ordinazione Capitolare del 1631.

SI credeva allora adempiuta la pruova colla eſibizione delle ſcritture provanti in genere la nobiltà del cognome; credendoſi co' depoſti teſtimoniali adempierſi al rimanente della pruova. Ho oſſervati più Proceſſi fabbricati anche dopo la Ordinazione Capitolare del 1631. ed in eſſi ſi ſcorge continovato lo ſteſſo ſiſtema primiero, cioè di ponerſi ne' Proceſſi ſcritture riguardanti la nobiltà in genere, o ſia la nobiltà del Cognome, ſenza veruna pruova individuale della deſcendenza . Solo ſi rinviene la diverſità nel numero delle Scritture, le quali furono dopo il 1631. in maggior copia: tutte però riguardanti la nobiltà in genere. Non ſaprei però dire, ſe tale maggior numero derivato ſia dal caſo, dalla maggior conoſcenza delle medeſime ritratta allora con rivolgere gli Archivj prima preſſochè negletti, ovvero da arte de' Commeſſarj, che tal coſa inſinuavano forſe per introdurre pian piano la neceſſità della intiera pruova in iſpecie di anni dugento per iſcritture . Qualunque coſa ſu ciò dire ſi voglia, è tutta conghietturale . Solo ho potuto oſſervare, che le Famiglie quanto più nuove erano riputate, tanto più rendeano onuſto il Proceſſo di Scritture in genere. Le quali comecchè preſſo i periti non doveſſero averſi in conto, pure di molto ſi reputavano dagl'imperiti, che ſu tutti gli oggetti formano la più parte delle Popolazioni.

E' molto però veriſimile che ſtate vi ſieno iſtruzioni per introdurre la intiera pruova con iſcritture in ſpecie dalla Curia Romana non approvata. E' veriſimile ancora che ſtati vi ſieno decreti del Venerando Conſiglio, i quali o ignoti giacciono, o ſepolti. E per quanto vado a comprendere per via di veriſimili conghietture, o nel 1663. o nel 1673. dal Venerando Conſiglio ſi ſtatuirono quelle dipoi riputate come mere uſanze. Il Prior Caravita, che certamente formò la ſua opera nel decorſo ſecolo, deſcrive tale uſanza come già ricevuta, e ſolo ne adduce la eccezione per lo Priorato di Capua, nel quale dice la pruova in iſpecie con iſcritture adempiuta con pruovare con iſcritture il ſolo Padre e l'Avo del Pretendente. Queſta ſteſſa eccezione però dimoſtra l'uſo generale degli altri Priorati, il quale debbe avere avuta una origine molto ſuperiore di autorità a quella de' Commeſſarj o delle Aſſemblee. Molto più il dimoſtra quella diſamina legale fatta dallo ſteſſo Prior Caravita ſopraccennata di doverſi tale oſſervanza riputare come nulla. Io non ſo in qual tempo abbia il Caravita formata la ſua Opera, ma eſſendo egli defunto nel 1704. in età decrepita, ſembra veriſimile, che formata l'abbia nel decorſo ſecolo, e dicendo tale uſanza ricevuta,

Digitized by Google

vuta, dovrebbe crederſi introdotta almeno verſo il 1663. o 1673. come di ſopra ò conghietturato. All' incontro ſi rivengono Proceſſi anche poſteriori a tal tempo, ſenza la pruova in iſpecie con Iſcritture. E' quindi veriſimile, che come coſa introdotta col fatto ſteſſo ed a poco a poco per non dare occaſione di querele, ſenza una poſitiva determinazione pubblica, vi foſſe ſtata varietà di diſciplina, per ſino che l' uſo fiſſato co' frequenti eſempli, e di poi renduto generale, indotta aveſſe una preciſa neceſſità di fare la intiera pruova degli anni dugento con Iſcritture in iſpezie. Tutto ciò io dico ragionando colla ſcorta del veriſimile, ma ben egli è da crederſi, che nella Cancelleria di Malta vi ſieno monumenti adatti ad iſchiarare queſto punto della polizia del noſtro Ordine ignoto ſol perchè negletto.

In qualunque determinato tempo ſi voglia fiſſare la ſtabile introduzione della pruova con Iſcritture di anni dugento, non è dubbio, che dal fine del paſſato ſecolo per tutto il preſente ſi è riputata così neceſſaria, che anzi ſono ributtate le pruove di coloro i quali non l' hanno eſattamente adempiuta, ovvero ſi è dato loro ſupplemento. Siccome però la polizia della Veneranda Lingua, e del Venerando Conſiglio è ſtata coſtante nel richiedere la pruova in ſpecie degli anni dugento per Iſcritture, così la Ruota Romana non ha mai riconoſciuta per neceſſaria tale pruova, nè per ragione del tempo degli anni dugento, nè per ragione della neceſſità delle Scritture in ſpecie. La Ordinazione Capitolare, anzi tutto quel Capitolo del 1631. non fu approvato dalla Sede Apoſtolica. Quindi gli Scrittori della Curia Romana non conoſcono la neceſſità della pruova degli anni dugento e con Scritture. Tralaſciando le coſe ſcritte dal Pignatelli, e dal Luca nel ſecolo paſſato, avverto che nè anche il Petra Scrittore di queſto Secolo fa motto alcuno della neceſſità della pruova di anni dugento. Inſegna, che la nobiltà generoſa conſiſte nella pruova de' quattro lati, e dell' uſo immemorabile delle Impreſe, ove è da notarſi, che richiede la immemorabile per l' uſo delle Impreſe. Spiegando poi la pruova dice (1) doverſi fare *per Teſtes concludentes de publica voce & fama*. Il che dimoſtra ſconoſciuta in quella Curia la pruova degli anni dugento, e molto più la neceſſità di adempirla colle Scritture inſino alla Bolla di Benedetto XIV. E pure quando ſcriſſe il Petra nel 1705. il Conſiglio di Malta avea ſtatuita la neceſſità della eſibizione de' Titoli primordiali in Lingua per lo Priorato di Barletta. Quinci è derivata quella coſtante contrarietà della Ruota Romana a tutte le deliberazioni della Veneranda Lingua, e del Venerando Conſiglio

(1) *Petra Comment. ad Bullas Tom. 2. Conſult. 2. Sect. 2. n. 26.*

Digitized by Google

di Malta quando ributtavano le pruove. Nella Bolla *Inter illuſtria* di Benedetto XIV. ſi leggono confermati gli Stabilimenti fatti dopo il 1557. *quæ ſcilicet in uſu eſſe dignoſcuntur*. E quantunque la oſſervanza foſſe ſtata coſtante ſu queſto punto, coſicchè ben credere ſi poteva avvalorata da quella Bolla, pure perchè nella Ordinazione Capitolare più volte citata nulla ſi dice dintorno alla pruova per iſcritture, nè nelle deciſioni della Ruota Romana, nè negli Scrittori di quella Curia ſi fa motto della pruova degli anni dugento, ed al tutto negletta ſi oſſerva la neceſſità di adempirla con Iſcritture. Si ragiona in generale della neceſſità della pruova della nobiltà chiamata da eſſi generoſa in maniera, che ſe taluno rivolga tutte le coſe diſegnate nelle deciſioni della Ruota Romana, non ſaprà formarne una chiara idea, della ſorta di nobiltà da quel Tribunale riputata baſtevole, e ben entra la ſuſpicione, che neppure quegli Scrittori formata l'aveano.

Oggidì non può più eſſervi dubbio, che la pruova in ſpecie eſſere debba di anni dugento per tutti e quattro i Quarti, colle Scritture da eſibirſi da grado in grado per tutti gli aſcendenti, da' quali ſi compie tal determinato tempo. Nell'ultimo Sacro generale Capitolo ſi è tal coſa eſpreſſamente ſtabilita, e ſiccome nello ſteſſo general Capitolo ſi rimiſe alla Veneranda Lingua la formazione di un piano da oſſervarſi, che doveſſe diſaminarſi dal Sacro Conſiglio di retenzione, così formatoſi dalla Veneranda Lingua il commeſſo Piano, fu quello dipoi avvalorato dallo ſteſſo Conſiglio di ritenzione. Nell'uno e nell'altro vi ha degli eſpreſſi ſtabilimenti riguardanti la neceſſità della pruova in ſpecie per anni dugento. Si leggono nel Capitolo generale i ſeguenti capi (1): X. *Se ſia nato, e diſceſo nobilmente dal canto di detto ſuo Padre, Avo, ed altri antenati di Caſa N.*: XI. *Se la Signora N. di N. Madre di detto Signor N. ſia nata, e diſceſa dal canto di detto ſuo Padre, Avo, ed altri antenati di Caſa N., e ſe ſono nobili di nome, e di armi, almeno da duecento anni in quà:* XII. *Se la Signora N. di N. Ava paterna del detto Signor N. ſia nata, e diſceſa nobilmente dal canto di ſuo Padre, Avo, ed altri aſcendenti di Caſa N. e ſe ſia nobile, ed antica come di ſopra:* XIII. *Se la Signora N. di N. Ava materna del Signor N. ſia nata, e diſceſa nobilmente dal canto di detto ſuo Padre, Avo, ed altri antenati di Caſa N. e ſe ſia nobile, ed antica come ſopra.*

Negli Stabilimenti ſopraccennati ſi leggono i ſeguenti: *Terzo, che la pruova di nobiltà di anni 200. richieſta da tempo antichiſſimo*

(1) Tit. 2. del Ricevimento Ordin. 29. interrogatorj.

Digitized by Google

mo (1) *in essa Veneranda Lingua, ed avvalorata colle Ordinazioni del Sacro general Capitolo del* 1631. *far si debba con scritture valevoli a dimostrare non solo la nobiltà di quel primo, che si porta per stipite, ma ancora la continuazione da grado in grado in tutti i Discendenti insino al Pretendente. Quantevolte si produceſſe per Titolo Primordiale il Patriziato in alcuna Città nobile, e separata dal Popolo o altro equivalente Titolo, il quale fosse stato persistente nella Famiglia del primo Stipite insino al Pretendente, basterà per intiera pruova la continuazione di tal onore. Ma quantevolte si produceſſe per titolo un onore dello Stipite non persistente nella famiglia, bisognerà dimostrare con scritture valevoli di aver conservato i discendenti intermedj quella nobiltà che si porta acquistata dallo Stipite. . . .*

Non vi essendo più dubbio, che la pruova debba essere specifica per anni dugento con Iscritture in vigore degli stabilimenti dell'ultimo general Capitolo, la esecuzione ravvolge dubbj graviſſimi. Insino ad ora su questo punto si è vivuto coll'uso, anzicchè con alcuna Legge certa. L'uso introdusse la pruova in specie di anni dugento con Iscritture, la qualità della pruova ancora si è regolata coll'uso. Molte altre cose, che anderò divisando introdotte si sono dall'uso, o almeno noti non sono gli Sabilimenti co' quali quelle usanze introdotte si fossero; comechè ogni ragione detti di credere tutte le usanze introdotte co' Decreti del Venerando Consiglio. L'ultimo general Capitolo, e gli stabilimenti fatti dalla Veneranda Lingua avvalorati coll'autorità del Sacro Consiglio di Retenzione, formano la Legge fondamentale di quel che osservare si debba, dacchè tutte le precedenti sono realmente Leggi generali. Perchè intanto si abbia una chiara spiegazione di tutte le Leggi fondamentali da osservarsi nella materia delle Ricezioni, farò opera di ponere nel chiaro questi punti. Tratterò intanto in primo luogo delle pruove individuali richieste per rendere concludente la pruova renduta vieppiù necessaria degli anni dugento, e discifrerò molti dubbj i quali nella esecuzione incorrono.

CAPO

(1) Stabilimenti fatti dal Venerando Consiglio di Ritenzione in esecuzione del Sacro Capitolo Generale celebrato nel 1775.

Digitized by Google

CAPO IV.

Spiegazione della pruova degli anni dugento, secondo il preſente ſiſtema.

I. Introduzione de' Titoli primordiali.

LA pruova degli anni dugento con Iſcritture introdotta dall' uſo, ricevette la ſua particolar norma prima coll' uſo ſteſſo, forſe introdotta co' Decreti non pubblicati, e dipoi cogli ultimi ſtabilimenti del Capitolo generale del 1776. Prima del 1704. ſi era introdotta, come ho detto, la neceſſità di pruovare con Iſcritture, e la nobiltà dello Stipite, e la deſcendenza da quello, ma non vi era la neceſſità di eſibire prima in Lingua i Titoli della nobiltà, come s' introduſſe nel 1704. per lo G. Priorato di Barletta. La pruova, ſecondo il Priore Caravita, fare ſi potea in molte maniere, e finanche l' enunciative a ſuo linguaggio valevoli ſi riputavano. Ma come il Priore Caravita fu molto addetto alle maſſime ricevute nella Ruota Romana, del tutto avverſa alla pruova degli anni dugento, ed alla qualità de' Titoli richieſti dalla oſſervanza, però non può farſi gran conto delle coſe da lui ſchiccherate ſu queſti punti. Il certo è che anche prima del 1704. ſi ricercava un titolo ſul quale il Pretendente fondaſſe il principio della ſua nobiltà. Non ſi rinverrà Proceſſo in quel torno di tempo fabricato, in cui ſia ſeguito il ricevimento di alcuna Famiglia ſenza la pruova individuale per tutti e quattro i Quarti del Titolo primordiale della loro nobiltà, o ſia di un Titolo, che da ſe ſolo baſtevole ſia a conferire la nobiltà.

E perchè ſu queſto punto, come ſu coſa di recente introduzione non iſtabilita ſu certe regole, e determinata norma, la quale mai ſempre manca ove non vi è la Legge fondamentale, e ſi regola col ſolo uſo, ne' Priorati ſi commettevano degli abbagli, però nel 1704. ſi fece un Decreto dal Venerando Conſiglio, col quale fu ſtatuito per lo Priorato di Barletta, che non ſi poteſſe convocare Aſſemblea per la ricezione di alcuno, ſe prima non foſſero prodotti, ed approvati dalla Lingua i Titoli primordiali della nobiltà del Pretendente, e degli altri Quarti, ſemprecchè però ſi trattaſſe di Famiglia non ricevuta altra volta nell' Ordine. Fu ſtabilita tal coſa prima per lo Priorato di Barletta, perchè per quel Priorato vi fu la occaſione d' introdurre tal neceſſario rigore. Ma dipoi nell' anno 1725. fu la ſteſſa determinazione fatta per lo Priorato di Capua per altra ſimile occaſione. Non vi fu tale ſtabilimento per gli altri Priorati della Lingua d' Italia, perchè non vi fu occaſione di fargli; ma lo ſtabilimento generale per tutti e ſette i Priorati ſi è fatto nel Capitolo generale del 1776. come dirò innanzi.

Per

Digitized by Google

Per non esservi determinata regola fondamentale, si è data una interpetrazione rigorosa a tale renduta oggidì necessaria pruova. Si è fissata la massima di doversi pruovare il titolo primordiale della nobiltà con Iscritture da dugento anni addietro, e con una Legge non iscritta, ma fissata nella mente, e nella comune idea in Malta sono determinati i Titoli adatti a dare principio alla nobiltà generosa da spiegarsi nel seguente Libro, i quali si riducono al Patriziato di Città in cui vi è la nobiltà separata, al possesso de' Feudi nobili, alle cariche togate dal Consigliere in su, ed alle militari dal Colonnello in su. Sicchè per riuscire nell' intento, debbe provare il Pretendente, che dugento anni addietro i suoi maggiori erano Patrizj, erano Feudatarj, o altro tale onore ricevuto aveano, ammesso nel nostro Ordine come idoneo a dare principio alla nobiltà generosa. Non si è ammessa, nè si ammette alcuna eccezione per cui minor giro di tempo si possa credere bastevole, e si reputa inefficace qualunque ragione addurre si voglia per far ammettere altri Titoli diversi da que' stabiliti coll' uso. Per il che una Famiglia di nobiltà più antica può essere esclusa, nel mentre un altra di conio più recente è con facilità ammessa. Si supponga una Famiglia, la quale per lo decorso di anni quattrocento abbia contratti parentadi illustri, si vegga trattata nelle Scritture con divise di nobiltà, e nella comune idea si abbia in riputanza di Famiglia antichissima, se si pone nel paragone di essere ricevuta nel nostro Ordine rinviene sterile la sua antichità se le manca il titolo primordiale nel principio, o oltre agli anni dugento. I parentadi, l' enunciative, ed altri segni di nobiltà non contenuti in quel Catalogo fissato dall' uso, recare non le possono giovamento alcuno. Per converso una Famiglia la quale abbia posseduto dugento anni addietro un Feudo con giurisdizione su pochi tapini Vassalli, anzi secondo la detestabile dottrina di alcuni, anche senza giurisdizione e Vassalli, la cui figura nel Mondo di poco ha ecceduto quella degli Artieri, può essere ammesso all' Ordine, nel mentre colui, che rimane escluso per la mancanza del titolo primordiale avrebbe a disdegno d' imparentare con lui. Si reputa da certuni questo grave disordine, e si vuol dare a credere, che racchiuda una ingiustizia, della quale ne appongono la cagione alla idea riputata irragionevole di ridurre le pruove a certi segni, e di fissare un sistema su cose, che secondo il costoro linguaggio, di certo sistema suscettive non sono.

II. Inconvenienti che si oppongono e difesa dell' uso dell' ordine.

CRedono ancora, che la necessità di quel determinato Titolo primordiale o nel principio degli anni dugento, ovvero più vetutto quando vi fosse produce sconcezze maggiori. Parecchie volte avviene, che Famiglie in luminosa situazione non possono fare la pruova

pruova degli anni dugento, per la mancanza del Titolo primordiale in quel determinato tempo. Sembra a coſtoro ingiuſta coſa lo eſcluderla, ovvero coſtringerla ad impetrare il Breve, coſa riputata di detrimento di lei. Quindi ſi avviſano, che alcuni luminoſi onori debbano ſe non togliere la neceſſità delle pruove, almeno rallentare il pedanteſco rigore ſulla neceſſità della intiera pruova degli anni dugento decorſi dall'acquiſto del titolo primordiale, riputando ragionevole il ſupplire qualunque mancanza di pruove collo ſplendore degli onori. In tutte le coſe così naturali, che civili il tempo non è una certa miſura, vedendoſi in alcune circoſtanze il frutto più celere, in altre molto più tardi. Le piante in un terreno producono le frutta in pochi anni, dovecchè in altri ſi ricerca lungo corſo di luſtri. Quindi credono ben ragionevole, che lo ſplendore maggiore di alcune cariche, di alcuni onori debba produrre l'effetto di una compiuta nobiltà con celerità molto maggiore, che non que', che ſono d'inferior carato. Un Capitan generale è riputato da molto più, che un ſemplice Colonnello un Capitano. Un poſſeſſore di un Feudo grande più di un Baroncello di pochi abituri di gente tapina. Credono quindi, che gli effetti di nobilitare riſultanti da tali onori debbano eſſere maggiori e più celeri ne' primi, che ne' ſecondi non ſono. Quindi concludono doverſi diſtinguere il peſo degli onori, e dare ad alcuni più luminoſi la prerogativa di ſupplire la mancanza della pruova del tempo richieſto ſenza veruna pruova della nobiltà primiera. Eſſi fondano la loro ragione ſulla ſeguente conſiderazione.

La Nobiltà, ſecondo bene avviſa l'Ammirati è ripoſta in antichità e ſplendore. Ambo coteſte qualità neceſſarie ſono, e ſe una delle due manca, non può dirſi nobiltà vera. L'antichità ſi conſidera come una coſa di ſommo pregio. Sicchè di due Famiglie di eguale ſplendore più nobile è quella, che può dimoſtrare antichità maggiore. Non è dubbio però; che alcune fonti di ſplendori ſorpaſſano il pregio dell'antichità. Il già detto Ammirati di ciò ragionando ſaviamente ſcriſſe (1): *E perciò a me pare, che facciano grande errore coloro i quali benchè per antichità e ſplendor nobili vogliono gareggiare di nobiltà con alcune Famiglie, benchè di minore antiquità, e meno antiquo ſplendore, non dimeno per grande dignità di preſente, o poco dianzi poſſeduta illuſtriſſime: perciocchè ſiccome in far ragguaglio di denari, a molta moneta, che tu habbia di rame, o d'argento anderà di ſopra una ſola, che io n'habbia di oro: così un Pontificato di una Famiglia, o vero un Principato libero ſolo metterà ſotto molti Contadi e Marcheſati con la molta an-*

(1) Ammirati Tom. 1. diſcorſo della nobiltà delle Famiglie fol. 3.

Digitized by Google

antiquità di altre Famiglie. Veriſſima è la propoſizione dell'Ammirati, il quale fu molto riſtretto nel proporre l'eſempio del Pontificato, e del Principato libero, quando realmente la ſua propoſizione ſi avverta ancora negli onori dell'illuſtri Vaſſalli di un Sovrano. Si ponga una Famiglia la quale vanti cinque, ſei ſecoli di una ſecca nobiltà al confronto di altra la quale appena ne può vantare due, o uno e mezzo, ma che adorna ſia di onori ſegnalati, di vaſte Signorie, in tal paragone ſi vedrà col fatto iſteſſo, che queſta tale Famiglia di minore antichità ſorpaſſa la più antica in tutti que' civili effetti, i quali dalla nobiltà ſi poſſono conſeguire. La Famiglia più antica ſarà nella ſterile idea del Mondo nella riputanza dell'antichità maggiore, nel mentre la più nuova, purchè non ſia di conio molto recente, ma vicina agli anni dugento, riporterà vantaggi maggiori in tutto ciocchè dalla nobiltà dipende, che non quella adorna di una ſecca e ſterile antichità. Il perchè la prima contrae parentadi più ſpecioſi, a' quali con tutta la ſua antichità non può aſpirare la Famiglia più antica. Conſiegue quegli onori di Corte, eſige quel riſpetto, che indarno può conſeguire colla ſua ſecca antichità il nobile antico. E ben può rimbrottare alla più antica quel che il Taſſo pone in bocca a Gernando.

Paragoni i ſuoi morti a vivi tuoi.

Il Mondo ſi regola da queſte eſteriori apparenze, le quali fanno una grande impreſſione non che nel volgo, ma ancora nella gente culta. Quindi lo ſteſſo nobile più antico non oſa di pretendere di torre per moglie donna di una Famiglia di data più recente ornata di onori luminoſi, o di dare una ſua figliuola a colui, il quale collocato eſſendo in grado più ſublime mira da alto con non curanza, e quaſi con diſprezzo quell'antichità non corredata da que' luminoſi apparati. Tali eſempli, i quali giornalmente ſono ſomminiſtrati dal Mondo vivo, c'iſtruiſcono di prendere quindi la norma ſulla condotta degli affari, anzicchè dal mondo morto de' Libri fatti da gente addetta ad alcuni generali dettami. Il penſare, che la nobiltà ſia ripoſta in un punto individuo in tutte le ſpecie diverſe della medeſima è lo ſteſſo, che ignorare il Mondo. In tutte le varie ſpecie di nobiltà ſi conſidera il maggiore, o minor rango comecchè nella ſteſſa ſpecie ſieno. La ſteſſa nobiltà de' Sovrani, che è l'ultimo apice della nobiltà ha i ſuoi gradi, come conſidera il Cardinal de Luca (1), i quali egualmente ſono in tutti gli altri gradi inferiori di nobiltà. Perilche bene ſcriſſe lo ſteſſo, che (2) *prorſus invidiabilis fabulæ ſpeciem, ex totius orbis judicio continet illa omnimo-*

(1) *Cardinal de Luca* il Cavaliere e la Dama *Cap.* 8. *fol.* 78.
(2) *De Luca de Præem. diſc.* 35. *n.* 18.

Digitized by Google

da æqualitas , quæ per hujuſmodi privatos nobiles prætenditur cum Magnatibus . La chiarezza è diverſa dalla ſemplice nobiltà , e quando ſi riguarda bene la nozione della voce *Clarus* preſſo i Romani ſi rinviene di avere eſſi con quella voce ſpiegata una nobiltà più illuſtre . Sulla quale conoſcenza il celebre Elia Monteſe puriſſimo ſcrittore latino diſſe : *In familia enim licet nobili , claritatis novitatem indignabantur* . Vi è ſtata ſempre nel Mondo la diſtinzione di una nobiltà più preclara della ſemplice nobiltà privata . La Legge ſu citata *& non privatæ conditionis , ſed clariſſimis nupſiſtis:* da a divedere eguali ſentimenti ne' Romani . Per tali principj v' ha di molti i quali pretendono ſindicare i principali iſtituti degli Ordini regolati col ſolo numero degli anni per la pruova della nobiltà , ſenza veruna eccezione . Altri ſi avviſano , che i generali ſtabilimenti temperare ſi debbono nella eſecuzione , e deporre il pedanteſco rigore della neceſſità della pruova degli anni dugento , quando lo ſplendore degli onori può compenſare la mancanza di alcun tempo . Credono , che il maggior chiarore debba tal effetto produrre.

II. Si dimoſtra ragionevole la general regola.

SIccome però non oſo dubitare delle maſſime accennate confermate colla continova ſperienza , così per l' oppoſito ragionevole mi raſſembra il ſiſtema degli Ordini Militari di attendere la determinata antichità , ſenza dare alcuna prerogativa a certi onori , ſe non di quelle preſunzioni , che accennerò innanzi . Confeſſo , che quinci ne deriva alcun inconveniente di ſopra ponderato , ma non debbeſi però recedere dal ſiſtema . Coſtante è il fatto di tutti gli ſtabilimenti civili di non eſſervene alcuno eſente da incomodi . Debbeſi però ſcegliere quello , che conduce alla ſalvezza di quel corpo , che ne forma l' oggetto , per cui giuſto ſi rende quel che altrimenti ſora ingiuſto . Il che per lo appunto ſi oſſerva in tutti gli ſtabilimenti , ed iſtituti a minori inconvenienti eſpoſti , di que' che derivar poſſono dalla traſgreſſione del canone certo nel Ricevimento de' Cavalieri . Un Ordine per ſua coſtituzione aperto a tutti que' , che avverare poſſono i requiſiti preſcritti da' ſuoi Statuti , ſe non ha una norma fiſſa , non mai può conſervarſi nel ſuo decoro . L' eccezioni ſono ferite alle Leggi , ma diventano mortali quando ſono arbitrarie , e ponderare ſi debbono da coloro i quali non hanno altro intereſſe ſe non quello di conſervare il decoro di quel corpo cui ſono aſcritti . Conſiderazione , che poco dalla più parte ſi cura , e facilmente è vinta dalla commiſerazione inverſo il pretendente . Nelle altre biſogne dipendenti dalla volontà di taluno , le facoltà arbitrarie non divengono ferali , per non eſſervi la neceſſità di doverſi quella tal coſa concedere . Un Principe non è aſtretto a dare ad alcuno i ſuoi onori . Se delle volte que' concede a perſone prive di antica nobiltà , è perchè o liberamente bilancia

tutte

Digitized by Google

tutte le circoſtanze, ovvero perchè fa uſo di quella miniera di ſua poteſtà di rendere merito a coloro, che gli han preſtati ſervigj con que' tali Onori i quali ad alcuni ſono più giovevoli delle dovizie. Un particolare, che contrae parentado con alcuno di coſtoro, liberamente bilancia tutte le circoſtanze, ed ha riguardo ancora a quelle della ſua Caſa. L'eſempio in eſſi non induce Legge, o neceſſità in coſa dipendente dalla mera ſua volontà, e dal mero ſuo arbitrio, nè è aſtretto a far uſo ſempre della ſteſſa bilancia. Ma tale neceſſità s'induce agli Ordini Militari, ne' quali ciaſcuno ha diritto di pretendere il ſuo Ricevimento per giuſtizia. Se in eſſi ſi toglie in alcuni punti la norma fiſſa, rimarrebbe bentoſto proſciolta ogni loro diſciplina, come avviene nelle coſe prive di norma, e regolate dall'arbitrio. Si decade alcun poco nel principio per la ſomiglianza, e per quella veriſſima maſſima degli Scolaſtici che *Supremum infimi attigit infimum ſupremi*. Dipoi ſi prende per norma quell'eſempio in cui ſi è rallentato alquanto il rigore. Da mano in mano decadendoſi, ſempre più ſi giugne al ſegno, che la Legge più non ſi rinviene nel ſuo nativo ſpirito, e fine anche perchè manca quel freno, onde vincere poſſa l'accennata paſſione. Queſte ſono le pernicioſe conſeguenze della incertezza delle regole; e di rimettere punti gravi all'arbitrio di chi dovrebbe eſſere mero eſecutore. Saviamente poſe Ariſtotele per canone di politica (1): *Periculoſum eſt ut imperio non ex legis ſcripto, ſed ſuo judicio & arbitratu leges fingantur. Ea enim omnia rectius ex lege, quam ex voluntate hominum, quæ periculoſa norma eſt, efficerentur.*

Io ſo che dire ſi potrebbe in contrario, che formandoſi un catalogo delle circoſtanze nelle quali rallentare ſi poteſſe il rigore della neceſſaria pruova degli anni dugento, ſi poſſa dare alcun riparo a tale inconveniente. So però parimente, che il penſare a queſti ſpedienti e il dimoſtrarſi peregrino del Mondo ſono ſotto diverſi nomi la coſa iſteſſa. Gli onori non hanno catalogo alcuno, e ſi poſſono da' Principi conferire ſecondo loro piace. Si dovrebbero per bene adempiere all'inteſo fine ponere in bilancia tutti que' che da Principi delle Nazioni, delle quali è compoſto l'Ordine, ſi ſono ne' varj tempi uſati, e darſi a ciaſcuno di eſſi il valore proporzionato alla varia idea de' tempi. Ma ove è mai che ciò fare ſi poſſa? Oltre alla perizia, che ſi ricerca, v'ha dippiù, che alcuni gradi, i quali vi ſono nelle Corti nel tempo ſteſſo, che ſi occupano da perſonaggi di alto rango, non ſono del tutto chiuſi a que' d'inferior carato. Per il che non ſi forma la generale idea di una gran Signoria addetta a' medeſimi, capace di portar ſeco quella ſorta di

(1) *Ariſt. Lib. 2. Politic. cap. 8.*

Digitized by Google

ſplendore, onde la mancanza del prefinito tempo ſupplire ſi poſſa in alcuna parte. Le più volte avviene, che i più meritevoli per ragione de' natali ſono eſcluſi da certi onori, i quali da meno meritevoli ſi conſeguiſcono. Mi rimango di addurre gli eſempli ſu avvenimenti frequenti, il cui racconto può eſſere ad alcuni ſpiacevole. Dico ſolo, che ingiuſta coſa ſarebbe dare una prerogativa a meno meritevoli, nel mentre i più meritevoli eſcluſi ne ſono. Quando fiſo ſi riguardano gli avvenimenti degli onori, i cambiamenti, le vicende continue riguardanti il loro peſo e grado, ſi rinviene una tale incoſtanza, che toglie ogni regola. La qual coſa da Principi ſi fa per la diviſata ragione., che quando loro piace ben toſto rimettere poſſono in decoro l'onore alcuna volta abbaſſato. Di radiſſimo avviene, che per lungo giro di tempo gli onori abbiano conſervato lo ſteſſo grado di reputanza, comechè il Principe poſſa ben toſto reſtituirlo. Il che negli Ordini non può avvenire per le ponderazioni ſopra fatte, di non poterſi eſcludere que', che alle pruove poſſono adempiere. Si aggiunga, che il grado degli onori ſoliti darſi da Principi, ricevono le loro vicende, nè ſi poſſono ſempre ponderare colla ſteſſa bilancia, come la continua ſperienza cel dimoſtra. Perilche fora d' uopo far ſempre cambiamenti al prefiſſo catalogo. Oltre a che i pregi delle Famiglie non ſolo dagli onori di Corte, ma da molte altre prerogative dipendono. Specialmente i parentadi ſpecioſi ſi hanno in gran conſiderazione, e le più volte avviene, che certuni nel mentre ſono fregiati de' più ſegnalati onori, non giungono a contrarre un parentado come ſi contrae da coloro i quali di quegli onori fregiati non ſono. Quindi involverebbe ſeco una maggiore ingiuſtizia il rallentare per particolari ragioni il rigore della general Legge, che non quella oſſervarla. Si dovrebbe con alcuni rallentare, nel mentre oſſervare ſi dovrebbe il rigore con que' che più pregiabili da tutti vengono riputati.

Alle accennate rifleſſioni debbeſi l'altra aggiugnere, che quantevolte per alcune particolari eccezioni naſcenti dalle cariche ſublimi di Corte, o da altri onori, ſi riceveſſero Famiglie di antichità non corriſpondente agli Statuti, ſi formerebbe la idea dello ſcadimento della diſciplina, e del rigore, unico mezzo di mantenere gli Ordini nel decoro. Per molto luminoſe che quelle ſieno, non può certo togliere dalla memoria degl' uomini la viltà di quella genìa dal tempo precedente a quel tale onore. Anzi quello ſteſſo luſtro iſtantaneo ſerve a perpetuare la memoria, ed ad accreſcere il diſpregio, ed averſi per lungo tempo come recente, nulla curandoſi la diuturnità del tempo decorſo, come in parecchi eſempli ho oſſervato. Egli debbe averſi preſente la maſſima', che la opinione degli uomini, in cui è ripoſta la nobiltà, non è ſoggetta all' altrui im-

Digitized by Google

impero. Malgrado il fulgore di tutti gli onori, la memoria della primiera viltà si serba viva e vigorosa molto più, che non quando i voli non sono così repentini. Tutti dicono essere notissima cosa, che un secolo addietro quella tale Famiglia esercitava quel vile impiego. Anzi la tristizia degli uomini suole aggiugnere circostanze più vergognose, e descrive i principj più recenti di quelche realmente sono. Coteste tradizioni non recano pregiudizio agli onori di Corte, perchè sono de' più sublimi non facili ad essere ecclissati. Recano bensì pregiudizio agli Ordini, ne' quali lo stabilimento è di ricevere la nobiltà semplice generosa, alla quale si toglie la sicurezza dell' antichità nella comune idea, svanisce bentosto ogni riputanza. Quindi l' esemplo di riceversi Famiglie non dotate dell' antichità, basta ad invilire l' Ordine, il cui pregio principale è riposto nella fissa e costante idea dell' antichità delle Famiglie di coloro che si ricevono, la quale svanisce quando vi sono frequenti esempli di riceversi Famiglie non fregiate dell' antichità statuita.

Non solo per le divisate ragioni non può se non essere di detrimento di rallentare il rigore circa il tempo della pruova, ma vi è dippiù, che il lustro, il chiarore delle Famiglie per cui si renda del rango magnatizio, dipende dalla unione e compleso di varie circostanze. Non di rado avviene, che onori anche specialissimi non hanno sublimata una Famiglia ad una condizione Magnatizia. Delle volte uno descendente da un Capitan generale nè tampoco consiegue la riputanza di semplice nobile; per non essere corrispondenti i parentadi, il lustro del vivere, e le altre circostanze. Il perchè necessario fora fare un Catalogo delle circostanze, le quali debbano susseguire que' temporali onori. Ma il pensare a tal cosa è lo stesso, che mostrarci privo di ogni fiore di senno. Le circostanze sono così varie, così diversi gl' intrecci, che non vi è stato Legislatore, che abbia pensato a fare delle medesime un Catalogo. Tutti quando han voluto dare una norma sicura per lo voluto fine, si sono serviti della negativa, cioè che non adempiendosi a ciò debba restare escluso.

Per tali considerazioni porto ferma opinione di doversi attendere il vigore degli Statuti, e richiedere la rigorosa pruova non ostante qualunque grande onore conseguito da alcun maggiore infra lo spazio degli anni dugento. Con queste massime si debbono regolare i corpi morali, i quali senza le norme fisse tendono allo sfinimento. Per essere nobile non evvi necessità di essere ricevuto nel nostro Ordine. Non è però ragionevole per una cosa non necessaria, e per giovare a pochissimi prosciogliere la disciplina di un Ordine giovevole al Pubblico ed a' privati.

Oltre a che pernicioso è nell'Ordine l' indurre alcune distinzioni. Se si ammettesse, che un certo grado di onore supplisse la man-

mancanza della pruova non pochi si farebbero con quell' onore ricevere, e la riputerebbero una maggior Signoria, ancorchè fare potessero la intera pruova. Or questa distinzione sarebbe di pregiudizio agli altri, i quali dovrebbero essere soggettati alla pruova, nel mentre altri di essi non più degni rilevati quasi ne sarebbero. In tutti gli Stati vi ha delle Famiglie, le quali comecchè fregiate non sieno di quelle prime divise di onore, non sono però nè punto, nè poco a quelle inferiori, anzi delle volte più chiare ed illustri per antichità, per gli parentadi, e per le altre circostanze. La riflessione sul Mondo vivo ci somministra parecchi esempli, e ben ne potrei molti recare, se la idea di non fare ricordanza speciale delle persone, o delle Famiglie non mi facesse rimanere di renderne quì chiare ripruove del mio assunto. Sarebbe intanto una mera ingiustizia dare una prerogativa ad alcune Famiglie, e derogarle alle altre più pregiabili. Che se distendere si voglia alle altre egualmente pregiabili, non vi sarebbe alcuno escluso, tutti pretenderebbero dimostrare di essere in quel numero, e per quel solito avvenimento delle cose sì naturali, che civili spiegato dagli Scolastici su citati, calandosi da grado in grado la Legge, rimarrebbe assorta dalla eccezione. Nulla importa, se i generali stabilimenti in alcuni casi si rinvengono irragionevoli, perchè tale è la condizione di tutte le Leggi. Hanno tutte per oggetto la conservazione de' corpi morali su quali si rigirano, nè punto curare debbono il rarissimo nocumento di alcuni pochi, anzi la vera regola è quella di Tacito, che quel tale danno di pochi *utilitate publica rependitur*. I Ceti principalmente que' che molto distesi sono si serbano in vigore colla uguaglianza, nè ne' corpi morali si considerano le altre prerogative degl' individui. Rimarranno esse nel loro vigore per altri effetti, ma non già per quegli che lo stesso corpo riguardano. Il che se si osserva in tutti i corpi o Ecclesiastici, o Secolari, anche in riguardo alle precedenze, molto più osservare si debbe in un Ordine di Cavalieri su un punto più essenziale, quale si è il Ricevimento de' Cavalieri; nella quale il rilevare alcuno dalla pruova ingionta a tutti seco porta i ponderati inconvenienti, ed una offesa agli altri.

IV.

Che i Grandi di Spagna, i Pari di Francia, o generalmente tutti i Magnati debbano essere sottoposti alle pruove come gli altri.

PEr tali ragioni i Grandi di Spagna, i Pari di Francia, ed i primi Signori degli altri dominj debbono essere egualmente che gli altri non fregiati di tali onori sottoposti alle pruove istesse.

Mi è ben nota la idea generale allignata nella gente vulgare, che i figliuoli de' Grandi di Spagna, e de' Pari di Francia sieno esenti dalla necessità di fare le pruove, ma mi è noto parimente di essere desso un errare contrario agli Statuti, ed alla osservanza. Lo Statuto prescrive la necessità della pruova per tutti, e non facendo eccezione alcuna, toglie tutte le prerogative particolari di qualunque

Digitized by Google

que grado alcuno sieno. La osservanza ancora è tale, dacchè i figliuoli de' Grandi di Spagna, e de' Pari di Francia fanno le pruove così come tutti gli altri per evitare gl' inconvenienti sopra ponderati. L'Autore (1) dell'Opera intitolata *Les devois des Cheveliers*, dice che questo è un errore contrario agli Statuti, ed alla osservanza. Indi accenna due esempli di Cavalieri di alto rango ricevuti senza veruna pruova, e dice esservene degli altri. Dippiù confessa, che si possono produrre altri simili esempli. Prosciogliе una tale opposizione Egli stesso, che queste tali sono eccezioni personali, le quali non fanno una Legge generale, ed all'incontro l'uso generale è secondo lo Statuto di non riceversi alcuno senza pruova. Io però avverto, che ne' due esempli da lui addotti vi è un altra risposta più convincente, quale si è quella, che si trattava di discendenti da Case Sovrane, i quali certamente non debbono essere soggetti a pruove. Tale era la prerogativa di que' da lui nominati, i quali certamente non erano Pari di Francia, ed in conseguente per tale motivo non può distendersi tal esemplo agli altri.

E quantunque si creda, che collo Statuto del G. M. Revel col quale fu prescritto potersi ricevere i figliuoli illegittimi (2) de' Conti e Signori di maggior grado e titolo: moderato alquanto dallo Statuto susseguente del G. M. Vendala, fiasi data una prerogativa particolare a' Titolati, pure è quello un manifesto errore. So che alcuni hanno ciò scritto, nè ravviso in essi una grossezza molto madernale. Lo Statuto volle intendere di que' Conti i quali aveano i dritti del sommo impero, de' quali ve ne avea parecchi in que' tempi, ovvero di que' Conti descritti dal Cardinal de Luca (3), i quali se non erano del tutto assoluti, aveano non però la più parte delle Regalie maggiori, e contraevano parentadi cogli stessi loro Sovrani. Le parole di maggior Grado e Titolo dimostrano chiaramente di non essersi data quella prerogativa a tutt' i Titolati. Il perchè con buon senno fu dichiarato un tal' errore collo Statuto del G. M. Vignacourt, col quale fu statuita la esclusione generale de' nati fuori di leggittimo matrimonio (4). Eccetto li figliuoli delli Regi e Principi assoluti, e Sovrani soltanto escludendone tutti gli altri figli illegittimi anche de' Duchi e Pari di Francia, e Grandi di Spagna. Molti altri provvedimenti furono dati su questo punto i quali non interessano la presente indagine. Tengo fermo, che con

(1) Nella detta Opera chap. 13.
(2) Titul. del Ricevimento Statut. 5. e 6.
(3) *Cardinal de Luca de Præmin. disc. 32.*
(4) Statuto dopo l'Ordinazione 16. Titul. del Ricevimento del Capitolo del 1631.

Digitized by Google

con tale Statuto abbia voluto l'Ordine dichiarare non aversi eccezione sul punto de' Ricevimenti di qualunque grado eccelso, se non sieno Principi assoluti. Ho rincontrato tale comune errore in molti Scrittori, i quali hanno scritto finanche di doversi ricevere gl' Illegittimi de' Titolati (1). Derivò tale erronea credenza dal non avere ponderati bene gli antichi Statuti, i quali spiegando di maggior Grado e Titolo restrinsero la cosa a soli Titolati forniti de' dritti del sommo impero. Si tragge però dallo Statuto di Vignacourt la costante idea dell'Ordine di non riconoscere distinzione sul fatto delle pruove.

CAPO

(1) Si legge tal errore in molti Scrittori del Foro, ed infra gli altri in Rocco *de Officiis Rubric. XVII. §. IV. n.* 85. il quale adduce più Scrittori, e soggiugne che non si nega dal Mastrill. che dice non concedersi per grazia del G. M. Il che ancora è falso, perchè si ricerca il Breve Pontificio.

Digitized by Google

CAPO V.

Si esamina se necessario sia che il Titolo primordiale compia il tempo intero degli anni dugento, o si possa supplire con altre pruove.

I. Si espone il proprio sentimento.

QUantunque per le cose nel precedente Capo discorse verun onore, o grado rispettabile possa rilevare il Pretendente dalla necessità della pruova degli anni dugento, pure mi avviso doversi tal punto regolare colla scorta della prudenza, e non già con quel pedantesco rigore da alcuni creduto necessario. L'uso, anzicchè una certa Legge introdusse la necessità di pruovare la nobiltà degli anni dugento, con esibire un Titolo detto primordiale, o sia quel Titolo donde la nobiltà di quella tale Famiglia deriva, da spiegarsi nel seguente Libro. Si è fissata ancora la regola di doversi esibire il Titolo primordiale sul principio degli anni dugento, lasciando ad arbitrio del pretendente, se o per mancanza di Titolo in tal determinato tempo, o per maggiore pregio della Famiglia, distendere voglia la pruova col Titolo, oltre a tal tempo. Si crede, che nè la Lingua, e quel che è più, nè anche il Venerando Consiglio abilitare possa una Famiglia se le manca alcun numero di anni dal Titolo primordiale, per compiere il tempo degli anni dugento. Per lo che credono inevitabile per la mancanza di piccolo numero di anni, il ributtare il Pretendente, se abilitato non sia con dispensa Pontificia, la quale nell' Ordine Gerosolimitano non è nè punto nè poco onorevole. Con tali massime si regola questo punto, e ben v'ha di parecchi, i quali si restano di porsi al cimento di fare le pruove per la mancanza di pochi anni.

La mancanza di degni Scrittori, i quali abbiano rischiarata la disciplina del nostro Ordine, ha cagionato, che un tale pedantesco rigore si reputi inviolabile. Io considerando gl'inconvenienti da tale idea derivanti, mi avviso doversi salva la Legge, darvi alcun temperamento senza rallentare la necessaria pruova degli anni dugento col Titolo di nobiltà, ma solo se mancassero pochi anni di potersi abilitare con dispensa o dire si voglia Grazia delle Venerande Lingue, e del Venerando Consiglio a supplire la mancanza con altre pruove di nobiltà per gli pochi anni mancanti. Al quale sentimento mi muovo dalla idea di ovviare all' inconveniente di ammettere Famiglie meno meritevoli, ed escluderne altre più meritevoli e più vetuste per la mancanza non già della nobiltà ma del solo Titolo primordiale di pochi anni, quali in un lungo giro di tempo non meritano riflessione.

Quindi non esitarei punto ad abbracciare un sentimento di mezzo, cui mercè salvare si possa la necessità del Titolo primordia-

Digitized by Google

le introdotta prima dall' uso, e dipoi confirmata cogli ultimi ſtabilimenti, ed inſieme riparare all' inconveniente ponderato, con uſare la giuſta equità verſo le Famiglie meritevoli. Credo intanto, che il Titolo primordiale ſi debba ſempre produrre, perchè tal ſi è la Legge, dalla quale non debba ammetterſi eccezione, eccetto quella che deriva dal Titolo ſteſſo, o da altre pruove eſtrinſeche concludenti, colla quale credo ſolamente poterſi ſupplire la mancanza di pochi anni. Può la preſunzione, o dire ſi voglia la pruova ſurgere dallo ſteſſo Titolo primordiale, ed eccone l' eſemplo. Porta il Pretendente per Titolo primordiale alcun onore di Corte ſolito darſi a ſoli nobili, per la quale circoſtanza ſi reputa Titolo nobilitante. Non ſi compie il tempo di anni dugento, ma vi mancano dieci, venti anni. Credo fermo, che la mancanza ſi poſſa ſupplire colla pruova, che deriva dallo ſteſs' onore, col quale è congiunta la certa preſunzione, anzi la certezza della precedente nobiltà. La ſteſſa ſuppoſizione di eſſere onore ſolito darſi a ſoli nobili fa che lo ſteſſo Titolo ſeco racchiuda la pruova della nobilà precedente. Chi mai potrebbe indurſi a credere, che conceduto ſi ſia onore ſpecioſo a chi dieci o venti anni prima era nel numero degl' ignobili? Per eſſere ciò inveriſimile, ben è ragionevole, che lo ſteſs' onore ſerva di ripruova per quegli anni mancanti. Lo ſteſſo dire ſi può di tutti quegli onori, e Titoli di nobiltà, i quali portano ſeco una veemente preſunzione della nobiltà precedente. Il perchè un tale ſupplemento di pruove può naſcere dal Titolo iſteſſo, e può ancora derivare da altre pruove eſtrinſeche, colle quali ſi dimoſtri con Iſcritture di eſſere ſtata realmente nobile quella Famiglia in quegli anni di mancanza del Titolo primordiale. Eccone un eſemplo frequente. Una Famiglia porta l' acquiſto di un Feudo nobilitante da cento ottant' anni. Non è queſto un Titolo che induce preſunzione della precedente nobiltà, per eſſere libero anche agl' ignobili di farne l' acquiſto. Se dimoſtra però, che prima degli anni dugento, ed in quel tempo in cui manca il titolo primordiale aveſſe contratti parentadi con perſone di chiara nobiltà, ed indubitate, che nelle Scritture ſi trovano additati o l' acquirente, o i ſuoi maggiori, con quelle diviſe di onore in quel tempo ſolite darſi a veri nobili; non ho dubbio alcuno, che queſta tale Famiglia debba eſſere ricevuta. I matrimonj nobili non ſono ammeſſi come titolo primordiale nell' Ordine Geroſolimitano. Tutto ciò nol contendo, e ſe la pruova ſi coſtituiſſe tutta ſu Matrimonj nobili, non potrebbe ſecondo il rigore e la oſſervanza riceverſi. Ma quando ſi tratta di ſupplire la pruova, e dimoſtrare, che quel tale, o ſuo padre prima dell'acquiſto di quel Titolo primordiale ſtato foſſe nobile, credo fermo, che la unione di tante circoſtanze debbano ſupplire la mancanza del Titolo primordiale per pochi anni.

La

Digitized by Google

II. Ragioni del popolo sentimento.

LA riflessione sul fine per cui l'Ordine introdusse la necessità del Titolo primordiale dimostra ragionevole lo spiegato sentimento. Il fine di tale istituzione fu di avere un segno certo per iscernere la nobiltà del Pretendente, e di essere nella sicuranza di non ricevere persone, le quali nella idea generale e degli scienziati, ed anche della vulgar gente, non siano nella riputanza di nobili. Quando il Pretendente discende da maggiori, che abbiano goduti degli onori in alcuna nobiltà separata, da un Feudatario di Feudo nobilitante, o altro tale onore da divisarsi nel seguente Libro, vi è il carattere certo di nobiltà non già recente, ma antico a segno, che vi si ricerca un microscopio per ravvisarlo alcun poco distante dalla metà degli anni dugento. Quindi nè chi il riceve può ingannarsi nel fare l'arbitrato sul valore di altre non sicure pruove, nè presso la gente della regione può aversi in idea vile. La indole di tutt' i Titoli primordiali è di produrre l'effetto della nobilitazione in quella regione nella quale si rigira la pruova. Su tale norma si regola il loro valore, come dirò nel seguente Libro. Cotesto lodevol fine si consiegue quando quel tale ha realmente avuto i suoi Maggiori ne' tempi remoti fregiati di que' tali onori. Non si può ingannare colui che gli riceve, perchè ha il segno certo. Non può essere in discredito presso il vulgo, e presso la gente del paese, perchè ben noti sono que' titoli; e la mancanza di pochi anni o non è nota, o non si cura, come quella, che abbisogna di una riflessione sulle Scritture per iscernersi. Il perchè adempiendosi ad ambo i descritti fini, io credo, che ben si possa ammettere per que' pochi anni mancanti la pruova presuntiva nascente o dal Titolo stesso, se di tale indole sia, ovvero da quelle pruove esteriori, le quali se bastevoli non sono a costituire da loro sole il titolo primordiale, servono nondimeno a rendere pruova della nobiltà precedente, ed ad escludere la ignobilità in quel breve tempo.

Diverso è il caso della pruova, che fare si voglia senza titolo primordiale, colla sola presunzione, coll' enunciative, e parentadi, da quella in cui gli accennati indizj si adducono come supplemento. Quando non vi è Titolo primordiale, ovvero è recente non si è formata la idea di essere quella tale Famiglia antica Feudataria, antica Patrizia. Necessaria seguela di ciò è la mancanza di quella riputanza, ed idea vantaggiosa richiesta dall' Ordine. Per lo che nel ricevere s' inviliscе l' Ordine, ammettendosi chi non ha un segno fisso e determinato della sua nobiltà ne' tempi richiesti da' Statuti. Ma quando il Titolo è antico e poco vi manca, e quella mancanza si suppliscе con altre pruove, si adempie intieramente, ed il fine è la lettera della Legge. La generale idea indotta da quel Titolo, contro al quale non può addursi alcuna ripruova della viltà primiera infra il termine di dugento anni prefissi dallo Statu-

Digitized by Google

to, fa che debbas' intendere adempiuto il prescritto della Legge.

La mia opinione dunque particolare, solo perchè da niuno esaminato il proposto punto, è fondata su quella Legge, la quale di tutte le altre è maggiore sul fatto della nobiltà, cioè sulla comune opinione. Quantevolte la comune opinione ugualmente si desta nelle circostanze sopra spiegate, che nella pruova rigorosa, debbe lo stesso effetto produrre, che se a lettera si adempisse il prescritto della Legge, il cui fine per lo appunto si è quello di rendersi certo della comune opinione, e riputanza. Nè sono a tale sentimento contrarie le massime legali, anzi all'opposito mi muovo a sostenerlo perchè il rinvengo a quelle conforme. In tutto il corpo del Dritto Romano si rinvengono continui insegnamenti di doversi tolerare un piccolo svario. Ometto la disposizione del Dritto Romano, che richiede la lesione oltre alla metà del giusto prezzo per rescindere la vendita, considerandola fondata sul motivo di non riempiere il Foro di liti, dal Puffendorf non approvata, mi servo bensì dell'esemplo della piccola lesione, in tutt' i contratti tolerata dalla ragion naturale, come il già detto Puffendorf (1) avverte. Lo stesso Dritto Romano in tutto seguace della equità e ragione naturale in ogni rincontro considerò, che il prossimo aver si debba come fosse congiunto. Quindi anche in accasione delle pene riputò il prossimo alla pubertà soggetto alla pena (2). Oltre a tali esempli vi è quello di Ulpiano (3) *neque enim magnum damnum est in mora modici temporis*. Ma senz' addurre testimonianze meno chiare, vò addurre quel rotondo Responso di Callistrato (4) *Sed illud a quibusdam obervatum, nec propter satis minimam rem, vel summam, si majori rei vel summæ præjudicetur, audiatur is qui integrum restitui postulat*. Sul qual testo il Brunnemanno molte cose adduce, ma non solo non osa negare, che le cose piccole curare non si debbono, ma dice doversi rimettere all' arbitrio del Giudice quando quella cosa piccola possa far danno grave. Su tale modello l' antico Dritto non ammetteva il giudizio *finium regundorum in re modica*, cioè sullo spazio di cinque piedi, che per salde ragioni fu corretto colla Legge del Codice (5) per particolare cagione riguardante i confini.

Oltre agli accennati esempli, in tutti i rincontri del Dritto Romano si osserva regolato in maniera di non curare le cose modiche.

(1) Vedi Puffendorf *Lib. V. cap. III. §. IX.*
(2) *L. improbarem 23. D. de Furtis l. 1. §. & ideo D. ad Leg. Aqu.*
(3) *L. si debitori 2. D. de Judic.*
(4) *L. Scio Lib. I. D. de In integr. restitut.*
(5) *L. Quisque 5. C. Fin. regund.* la cui interpetrazione può vedersi nel Brunnemanno su quella Legge.

Digitized by Google

diche. In un Teſto il Giureconſulto Paulo ſpiega (1) *Modicas impenſas non debet arbiter curare*. Ulpiano in altro Teſto ſpiegò chiaramente, che alcune lievi omiſſioni non debbono curarſi, e ſoggiugne (2) *Quod eſt enim ſi quid ex iis, quæ leviter obſervanda Prætor edixit, non ſit factum, partui denegari bonorum poſſeſſionem?* E quando alcuno voglia prenderſi la pena di rincontrare eſempli nel Dritto Romano, da per tutto ne rinviene de' ſimili. Quindi a tenore della mente, e ſpirito coſtante di quel Dritto ſi è fiſſata la maſſima, che le modiche mancanze, o diverſità nè punto, nè poco ſi curano.

Concorde al Dritto Romano è il Canonico, da' cui dettami ne ritraſſe il Tommaſetti la ſeguente regola, ed avvalorolla coll'autorità della Ragion Canonica (3): *De modicis non eſt curandum*.

Si aggiunga che tale general regola molto più aver debbe il ſuo vigore ſul fatto delle pruove di nobiltà, ſulla quale attendere ſi debbe l'altra legale preſunzione, che *novus homo non præſumitur per ſaltum aſcendiſſe*. Tal'è il ſentimento comune avvalorato dal Petris co' ſeguenti Teſti della Ragion Civile (4) *Non enim eſt credendum novum hominem & alienigenam de facto & per ſaltum aſcendiſſe ad eam dignitatem, & auctoritatem ut poſſet obſtare Regi Manfredo, & præſumendus dictus Corradus antiquus Patritius, & habuiſſe pariter majores antiquos & potentes patricios arg. c. Quia veriſimile de præſumpt. & in propriis terminis eſt tex. in l. ut gradatim ff. de mune. & bono; & in l. quæ utiliter ibi per gradus ff. de nego. geſtis & l. 2. verſ. illud præcipue C. de primic. lib. 12. Non enim honorem, ſed caſum magis appetit qui poſtpoſitis gradibus per abrupta quærit aſcenſum c. ſicut 48. d.*

Concordi ſono ſu queſto punto anche gli Scrittori più rigoroſi dell'etica Criſtiana, i quali nella più parte de' precetti tolerano la lieve traſgreſſione, eccetto alcuni pochiſſimi, i quali per particolari ragioni non ſono ſuſcettivi di menoma eccezione, perchè non mai è modica.

Nella Lingua d'Italia, nella quale la pruova è di lungo torno di tempo, può tal coſa ammetterſi, ma non crederei doverſi uſare la indulgenza nelle altre Lingue, che ricercano minore ſpazio di tempo. In eſſe, con uſarſi alcuna deminuzione di tempo, par che ſi anderebbe incontro al fine per cui la pruova è richieſta. Nelle Lingue di Spagna ſi ricerca la pruova di anni cento. Se ſi ammetteſſe deminuzione di dieci anni, facil coſa ſarebbe di rinvenirſi viventi

que'

(1) *L. 11. D. de Impenſ. in rem dotal. fact.*
(2) *L. 1. §. fin. D. de Inſpic. vent.*
(3) *Tommaſetti Regul. 95. fol. 74.*
(4) *Petra Conſ. 40. del n. 10.*

Digitized by Google

que', che rammentare si potrebbono la viltà de' maggiori, non per riferto di altrui, ma per propria conoscenza. Il che sarebbe contrario al fine delle pruove, non si potendo ammettere modico svario in quelle cose le quali distruggono la essenza, come di sopra ò spiegato. Nelle Lingue di Francia agli anni cento prima richiesti, si aggiunse nel 1673. la necessità della pruova di altri anni sedici, per evitare gl'inconvenienti derivanti dal tenue giro di tempo richiesto. E però non è convenevole in menoma parte restringere quel tempo. Ma come nella Lingua d'Italia in cui la pruova è più distesa per anni dugento, ben si adempie intieramente il fine con ammettere le pruove o presuntive, ovvero le sopra descritte nella mancanza di breve tempo, però non ho dubbio alcuno di sostenere la opinione di sopra spiegata.

Siccome però egli è certo, che nel Dritto Romano in tutti i rincontri si ha ragione della tenuità della mancanza, così non è agevole a determinare la norma, colla quale misurare si possa la proporzione da attendersi per dirla tale. Alcuni credono di poterla ritrarre dalla *l.* 10. *ri est* 10. *D. de Dolo malo*, ov'essendosi nel precedente Testo detto *si modica summa sit*, si soggiugne nella già detta *L.* 10. *Idest usque ad duos aureos*. Ma per non essere quella proporzione di due relativa ad alcuna quantità determinata, non può dalla medesima rittarsi alcuna norma. E' nel vero capriccioso il sentimento di alcuni seguaci della Chiosa di doversi riferire alla Libra di 72. Non altro il Testo prescrive, se non di non darsi l'azione *de dolo in re modica*, cioè fino a due aurei, per la qual summa rimangono salve tutte le altre azioni. Quindi non si potendo riferire ad alcuna proporzione, non si può quindi trarre alcuna norma. Altri tratti dall' esemplo della lesione nella sesta parte tolerata nelle subastazioni, credono con tal proporzione doversi discernere quale somma sia tenue. Coteste regole incerte e capricciose, non mai possono certa norma somministrare, la quale debbe adattare la modicità alle circostanze della cosa; ed in conseguente è necessità tal cosa rimettere all' arbitrio del Giudice da regolarsi con esatta ponderazione delle circostanze a tale uopo opportune (1). Io non averei dubbio alcuno di adottare una tale opinione, se non avessi fisso nella mente che la disciplina si discioglie principalmente nelle pruove di nobiltà, con rimettersi alcuna cosa all' arbitrio. Quindi crederei doversi fissare come base certa, che la mancanza non ecceda la decima parte del tempo richiesto nella piena pruova, sem-

(1) *Menoch. de Arbitrar. Lib.* 2. *Cent.* 2. *caf.* 145. *fol. mihi* 209. e nel *Caf.* 52 *n.* 2. ancora dice che *quantitas modica Judicis arbitrio remittitur*; e nel caso VII. della stessa Centuria *fol.* 105. esamina l'incontinenti quanto dura; ed ancora conchiude di doversi rimettere all'arbitrio del Giudice.

Digitized by Google

ſemprecchè ſi ſuppliſca con altra pruova eſcluſiva della ignobiltà, e dimoſtrativa della riputanza di Nobile per quel tale tempo, e colla preſunzione naſcente dallo ſteſſo titolo primordiale, ovvero colle altre pruove di ſopra additate. Per lo che trattandoſi della neceſſità della pruova degli anni dugento, ſoglio ammettere la pruova per ſupplemento per lo ſpazio di 20. anni nella diviſata maniera. E' per altro regola di dritto di doverſi adattare alla grandezza della coſa la tenuità, e come in propoſito ſimile ſcriſſe il Connano (1). *Modus donationis ex magnitudine emtionis, cui accedit, finiendus eſt.* Quindi al lungo giro degli anni dugento ben può crederſi tenue e picciolo lo ſpazio di anni venti. Non debbeſi però del tutto eſcludere la pruova per gli diviſati anni di mancanza, perchè la eſcluſione della pruova potrebbe portare l'aſſurdo che ſtato foſſe in quel tempo in alcun vile meſtiere l'aſcendente. La qual coſa ſarebbe contraria allo Statuto, nel qual caſo non ſi attende la piccolezza della traſgreſſione. Sicchè debb'eſſervi la pruova in una delle due maniere ſopra ſpiegate.

Non è agevole formare il Catalogo di tutti que' Titoli, i quali portano la preſunzione della precedente Nobiltà, per eſſere tutti i cataloghi difficili a formarſi. Ne accennerò nondimeno alcuni, ſecondo la cui norma ſi potranno gli altri regolare. In tal numero dunque debbonſi in primo luogo numerare gli onori di Corte ſoliti darſi a Nobili. Quantunque tali onori portino ſeco una preſunzione molto maggiore degli anni venti, pure per non proſciogliere la diſciplina coll'eccezioni arbitrarie, ogni regola di civile prudenza detta oſſervare per tutti gli onori il canone iſteſſo. Oltre a che eſſendo coſa preſſo che impoſſibile il dare a ciaſcun grado di onore un determinato valore a queſto effetto, ottima coſa ella è ammettere tali onori come idonei ad indurre la preſunzione baſtevole a compiere la mancanza di anni venti. Nello ſteſſo numero debbonſi ponere le aggregazioni alla Nobiltà, le quali coſtituiſcono un Titolo primordiale di nobiltà, e poſſono ſupplire la mancanza degli anni venti, ſe non empiano il corſo di anni dugento. Non può certo preſumerſi, che un corpo di Nobiltà abbia ammeſſo al ſuo ceto, chi per tal breve giro di tempo ſtato non foſſe in riputanza di Nobile. La ſteſſa preſunzione può avere il ſuo vigore riſpetto a certi governi i quali comecchè non conferiſcono un titolo di nobiltà, pure inducono la preſunzione anche del tempo precedente.

Tali

(1) *Connan. Lib. 7. cap. 9. n. 2.* il quale ſul punto di determinare la proporzione della tenuità ſembra eſſere proclive ad ammettere la ſeſta parte, comecchè non ſcriva deciſivamente. Il vero è nulla poterſi dire determinato, e doverſi tal regolamento rimettere all'arbitrio da regolarſi ſecondo le circoſtanze, ſe la ſpiegata ragione non richiedeſſe norma fiſſa.

Digitized by Google

Tali ſono in queſte Capitale ſpecialmente il governo del Monte di Manti, a cui ſono aſcritte Famiglie di molto illuſtri. Vi ſono finalmente i governi di alcuni Banchi, e di opere pubbliche colla diſtinzione di ceti, il governo per parte de' Nobili ad alcuni Monti, e generalmente tutti gli eſercizj delle cariche, nelle quali ſi richiede la nobilta, come ve ne ha in queſta Capitale, ed in altre Città del Regno parecchie fondazioni. Portarebbero ancora queſte la preſunzione di Nobiltà maggiore, ma per la diviſata ragione debbe reſtringerſi a tale uopo, e non oltre. La recezione del Quarto nel noſtro Ordine può ſervire di titolo, come dimoſtrerò; e quantunque dovrebbe portare ſeco una pruova molto maggiore, pure ſe non vi è la grazia della conſanguinità, non dovrebbe eccedere gli anni venti per togliere ogni motivo di rimettere alcuna determinazione all'arbitrio.

Non credo però doverſi dare tale prerogativa alla ricezione ſeguita in alcun Moniſtero o di Donne, o di uomini, tra che ne' tempi antichi queſte tali reſtrizioni erano ſconoſciute, ed ancora perchè in eſſi ſi ſono vedute, ſiccome anche oggidì ſi vedono delle coſe moſtruoſe. So bene che in ogni rincontro ſono avvenute tali moſtruoſe coſe, ma debbeſi riflettere, che le altre ponderate coſe percuotono più gli occhi del Pubblico, che un Monaco, una Monaca. Per lo che ancorchè vi foſſe ſtata della ſtranezza, pure lo ſteſs' onore baſta ad ingenerarne idea maggiore della Famiglia. Oltre a che non mai ne' diviſati eſempli ſono avvenute coſe così moſtruoſe, come ne' Chioſtri, ove più, che in altra parte prevalgono le brighe, nel furore delle quali ogni ragione, ogni punto di decoro reſta dileguato.

Perchè intanto ſi abbia una norma generale per regolare queſta preſunzione, io credo doverſi attendere due circoſtanze, una è quella di dover eſſere carica, uffizio tale che ſuppone la qualità nobile. La ſeconda, che ſi conſervi anche in queſto lo ſpirito, o dire ſi voglia la immagine della mente delle Ordinazioni, cioè che ſiano primi uffizj, i quali ſieno ſtati luminoſi agli occhi del Pubblico, da quali naſcere poſſa la preſunzione della nobiltà precedente. Non può ſu ciò darſi una general regola o norma, ſiccome formare non ſe ne può un catalogo determinato, ma la neceſſità porta certe coſe rimettere all' arbitrio, che quando tra ſtretti cancelli è riſtretto, non può grave nocumento recare. Debbe però eſſervi ſempre il requiſito indiſpenſabile del Titolo di nobiltà nel tempo ſpiegato; la cui mancanza debbe togliere il vigore a tutte le preſunzioni.

Quantevolte il Titolo non porta ſeco la preſunzione della nobiltà, come ſarebbe l' acquiſto di un Feudo, una Toga, fa di meſtieri pruovare la precedente nobiltà degli anni venti mancanti per

que'

Digitized by Google

que' ſegni, i quali comecchè non ſieno da loro ſteſſi titoli primordiali, dimoſtrano non però la nobiltà del vivere, ed eſcludono la vita ſordida, e vile. A tale uopo ſervono l'enuniative degli Stromenti, del cui vigore ne farò parola nel ſeguente Libro. Ammetto, che non debbono riputarſi come Titoli primordiali, ma ben è ragionevole, che attendere ſi debbano per ſupplire la mancanza di pochi anni, per eſſere ſegni adatti ad eſcludere la viltà del meſtiere. Lo ſteſſo, e con maggior ragione può dirſi delle Congregazioni, e ridotti de' nobili, e di tuttti gli altri ſegni, i quali ſecondo la varietà delle regioni, e de' paeſi conſiderare ſi poſſono come ſegni di nobiltà. Le ricezioni de' Moniſteri nobili non debbono, come ò detto attenderſi per far preſumere la nobiltà precedente, ma debbono eſſere di tutto il vigore per pruova di quel tempo in cui avvennero, e per ſuppplire quelle lievi mancanze. Diverſo è il caſo della preſunzione del tempo precedente, da quello della pruova del tempo attuale; e però non debbe parere ſtrano, che ſi ammetta per pruova del preſente quel che non ſi ſtima adatto a pruovare il preterito. Il perchè ſe ſi produceſſe il Titolo primordiale di 180. anni addietro, ed il Ricevimento in un Collegio, in un Moniſtero di nobili venti anni prima, non avrei dubbio di ammetterlo per ſupplemento di anni venti.

Con tale norma e regola io credo doverſi regolare queſto punto, che per eſſerſi regolato con un pedanteſco rigore, ha ritratti molti degniſſimi dal procurare il ricevimento nel noſtro Ordine. Molti poſſono eſſere i ſegni eſcluſivi della viltà, e di pruova della nobiltà vivente, i quali ridurre non ſi poſſono in un determinato catalogo. Non debbe baſtare un ſolo, ma ſe ne ricercano due. Più di tutti gli altri fare ſi debbe conto di parentadi con Famiglie indubitatamente nobili.

Digitized by Google

CAPO VI.

Della continovazione della nobiltà per tutto il decorso degli anni dugento.

PEr essere l'unico fine dell'Ordine nel richiedere la pruova di anni dugento, l'ammettere Famiglie, le quali nella comune idea e riputanza si abbiano come adorne di chiara nobiltà, però con somma saviezza si è richiesta, e si richiede la pruova della continovazione della nobiltà per lo determinato tempo degli anni dugento. Non basta, che il Pretendente dimostri l'acquisto della nobiltà fatto anni dugento addietro, ma si ricerca, che pruovi di essersi continovata insino a lui la nobiltà allora acquistata. Un tale sistema è necessario al fine, ed il negletto del medesimo rende inutile la necessità ingionta della pruova. E nel vero, quante volte non si pruova la continovazione, si può ben ricevere il figliuolo di un bifolco, che dimostri la discendenza da alcuno nobile di due o trecento anni addietro.

Lo spirito, e la idea dell'Ordine, come anderò divisando nel decorso del presente Capo, è stato sempre di richiedere la pruova della continovazione. Si è nondimeno un tal punto negletto in maniera, che più Processi ò osservato ne' quali dal primo stipite insino al Pretendente non altri documenti di nobiltà si veggono prodotti, se non que' che servono per ripruova della filiazione.

Un tale abuso allignato, ricevette un particolare provvedimento nel Capitolo generale celebrato nel *1776.* sul punto soltanto delle Sentenze di Reintegrazioni. Fu quello stabilimento fatto sulle rimostranze de' due Priorati di questo Regno, e fu conceputo colle seguenti parole (1): *Inoltre li Reverendi Signori Sedici a petizione della Veneranda Lingua d'Italia hanno stabilito, che nel caso di Famiglia, o Famiglie reintegrate nella nobiltà del paese, da dove sono oriunde, si debba fare la pruova specifica della nobiltà degli ascendenti del Pretendente intermedj tra l'ultimo che fu in possesso, ed il Reintegrato, con altri documenti, oltre il decreto della reintegrazione.*

Saviissimo fu quel provvedimento, e molto opportuno per reprimere gl'inconvenienti derivanti dal negletto di quel che secondo lo spirito dell'Ordine osservare si dovea. Si era introdotto l'abuso, che le Famiglie reintegrate compilavano tutta la loro pruova per la recezione nell'Ordine Gerosolimitano con produrre le scritture colle quali aveano ottenuta la Sentenza di Reintegrazione. Sicchè tutta

(1) Statut. 28. Tit. 2. del Ricevimento.

Digitized by Google

tutta la cura de' Commissarj si riduceva nel collazionare quelle Scritture per la più parte nel Processo stesso. In tale maniera tutta la pruova si riduceva ad una mera funzione. Si avea per indubitato il titolo, e gl' intermedj, nè punto, nè poco si curavano, tanto che, secondo il sistema introdotto per abuso, potea ben essere ricevuto nell' Ordine colui, che avea l'Avo, ed il Padre ancora bifolco ed artiere quante volte avesse prodotta una scrittura di nobiltà di dugento anni addietro, in vigore della quale avea ottenuta la Sentenza della Reintegrazione, con giustificare la discendenza da quel tale di cui si produceva il titolo della nobiltà co' documenti prodotti in quel Giudizio. Ne' quali la pruova della discendenza si adempie co' decreti, che in questo Regno si chiamano di Preamboli, cioè con que' decreti co' quali uno del defunto è dichiarato erede. Non evvi in codesti decreti segno alcuno, onde si possa discernere se quel tale abbia avuto alcun carattere di nobiltà. Non vi sarebbe altro segno se non quello delle divise di onore solite apporsi nelle Scritture o decreti quando alcuna persona si nomina. Ma un tal segno o manca, o non è concludente. Manca, perchè in alcuni tempi fu con ispezial Legge di questo Regno divietato l' uso di tutte le divise di onore, come dirò nel seguente Libro. Quando vi è, è inconcludente, perchè negl' atti giudiziali le moderatissime divise si danno per poco a tutti egualmente. Non vi potendo dunque essere alcun segno di nobiltà, ben si poteva avverare, che un figliuolo, o nipote di contadino, o artiere potesse essere ammesso all' Ordine nostro. Il che principalmente avvenire potea quando si costituiva per fondamento la Sentenza di Reintegrazione, nel cui Processo si trova provato ed il titolo di nobiltà, e la descendenza. Poteva ancora avvenire in molti altri, i quali producendo un onore passaggiero ottenuto dugento anni addietro, provata avessero la descendenza coi legittimi documenti. Ad un tale abuso dunque volle dar riparo l' ultimo general Capitolo colle riferite Ordinazioni. In esse si stabilì di doversi ponere ad esame non solo il primo titolo, in vigore del quale taluno ha ottenuta la Reintegrazione, ma ancora i documenti della discendenza, e della nobiltà conservata dagl' intermedj. Alcuni han creduto, che in tale maniera siesi fatto poco conto delle Sentenze de' Magistrati Supremi. Essi nondimeno dimostrano anzicchè il piccolo rispetto usato inverso i Regj Magistrati, la grossezza della loro mente. Il caso delle Sentenze di Reintegrazione è molto diverso da quelle della Recezione al nostro Militar Ordine. Secondo le massime del Dritto insegnate dagl' Interpetri la nobiltà è cosa *affixa sanguini*, alla quale non reca detrimento il fatto dell' ascendente framesso. Quindi se taluno dimostri l' atto possessorio di un suo ascendente in alcuna nobiltà separata, ancorchè se gli opponesse, che tutti i framessi ascen-

denti ſtati ſieno contadini, non può eſſere eſcluſo dalla Reintegrazione. Nel Roſa (1) vi è l'eſemplo della Reintegrazione fatta con Sentenza in prò di uno, cui ſi opponevano alcuni aſcendenti agricoltori. Nel Capecelatro (2) e nel Toro evvene un altro eſemplo di Reintegrazione fatta non oſtante gli uffizj popolari eſercitati. Le ragioni addotte dal Capecelatro, e prima di lui dall'Otalora (3) di perderſi la nobiltà cogli atti contrarj, non ſi attendono ne' Tribunali, ne' quali vige la maſſima, che tali cauſe ſono di lieve pregiudizio. Ha vigore in queſti tali Giudicati la maſſima naſcente dal Dritto Romano, che *in iis quæ ſunt generis majorum negligentia poſteris non præjudicat* (4). All'incontro, ſecondo le Ordinazioni Capitolari del 1632. ſi ricerca la continovazione della nobiltà in tutti gli aſcendenti inſino agli anni dugento. Quindi la diverſità de principj opera, che ſenza punto diminuire la venerazione dovuta a Supremi Magiſtrati Regj di queſto Regno, ſi foſſe ſaviamente dal General Capitolo fatta la traſcritta determinazione vieppiù ampliata dagli ſtabilimenti fatti dalla Lingua d'Italia.

Si preſcrive negli ſteſſi ſtabilimenti di doverſi porre ad eſame il primo titolo, o ſia il fondamento ſul quale ſi è fondata la Sentenza della Reintegrazione, e ſi ſpiega, per evitare le colluſioni facili ad avvenire in queſti Giudizj. Riceve fondamento di ragione un tale ſtabilimento dalla conſiderazione della diverſità de' principj onde debbonſi queſte diſamine farſi ne' Tribunali di giuſtizia, da quegli da oſſervarſi nel noſtro Ordine. I Tribunali ſono addetti a miniſtrare giuſtizia tra contendenti. Quando eſſi ſono concordi ſu alcun punto, debbe il Tribunale ſeguire la loro volontà, e le coſe da eſſi dedotte. Non è uffizio del Magiſtrato fare il Fiſcale, ſe non in que' caſi loro eſpreſſamente ingionti. Quindi ſe ſi ammette per vera una Scrittura, o riconoſcendoſi non ſi adducono que' motivi di falſità, i quali conſiderare ſi potrebbono, il Tribunale deferiſce alle dimande del pretenſore. La coſa diverſamente è nell'Ordine Geroſolimitano, ove non vi è parte, che contende, e faccia le ſue oppoſizioni al Pretendente. L'iſteſſo Ordine, e per eſſo i Commiſſarj ſono que', che fare debbono le parti di Fiſcali. Non deono però eſſere di autorità quegli atti fatt'innanzi ad un Giudice, in cui le parti colludendo ſeco, poſſono ben rendere il nero bianco, ed il bianco nero. Il perchè ſenza punto offendere la venerazione dovuta a Supremi Tribunali, ben ſi dovea ponere quella

(1) *Roſa ad Conſultat.*
(2) *Capec. Latr. Conſult.* 12. *Toro ſupplement. deciſ. verb. Nobilis effectus.*
(3) *Otalora n.* 2. *p.* 3. 5. *part. cap.* 9.
(4) Si adduce la *L.* 3. *D. de Interdict. & Releg. Petris Conſ.* 39. *n.* 33. *e conſ.* 30. *n.* 15.

Digitized by Google

quella neceſſità della diſamina del primo titolo, appunto per evitare le colluſioni, come chiaramente ivi è ſpiegato. Negli ſteſſi Tribunali ſupremi è ricevuta come maſſima uniforme per altro al Dritto Romano, che la Sentenza ottenuta in un giudizio fatto con Tizio, addurre non ſi poſſa contro di un altro, con tutto che non vi ſia diverſità di circoſtanze. V' ha più Leggi chiariſſime le quali tal coſa preſcrivono; il che è ſtatuito non già per togliere la venerazione dovuta alle Sentenze de' Tribunali, ma bensì per evitare il danno; che ad alcuno derivare potrebbe dall' altrui colluſione o negligenza.

E perchè ſi comprenda quanto ſia ſaldo un tal motivo, baſta di aver rifleſſo alle teſtimonianze naſcenti dagli ſteſſi provvedimenti dati da Saviiſſimi Sovrani di queſto Regno per occorrere a tale inconveniente. Non per altra ragione fu con più Reali Carte ordinato l' intervento di un Fiſcale nelle cauſe di Reintegrazione di alcune Città, ſe non per dar riparo alle colluſioni. Le Carte Reali tal coſa additano, e ne rende lucida teſtimonianza il Rovito (1), che viſſe in tempo in cui quelle furono ſpedite. Oltre a che i Giudizj di Reintegrazioni ſono ſtati la fonte ineſauſta delle falſità delle Scritture, le quali cominciarono per quel fine a foggiarſi, e dipoi diſteſero il contagio a tutti gli altri objetti. Lo ſteſſo de Petris difenſore di moltiſſime cauſe ſoſtenendo coloro, che le Reintegrazioni pretendeano, non ſeppe celare una tale verità. Le tante Grazie chieſte, ed ottenute da Sovrani dintorno alle forme onde ſi debbano trattare ſimili cauſe, ed ancora per raffrenarne il numero, vieppiù confermano di eſſerſi mai ſempre avuto per vero, che in tali giudicati non vi è quella ſicuranza, che negli altri con maggior fondamento ſi crede. Molto potrei ſu ciò diſtendermi, ma mi rimango di tale incarico per non immergermi in un vaſtiſſimo pelago. Se dunque non vi è ſicuranza ne' giudicati di Reintegrazioni alla nobiltà di queſta Metropoli, ardentiſſima nel fare argine a tali pretendenze, chi mai potrà credere, che tali ſentenze ed atti generalmente ſomminiſtrino una ſicura norma in una indagine al tutto diverſa, e da diverſi principj dependente, quale ſi è quella, che ſi fa nell' Ordine?

Si aggiunga, che le maſſime colle quali ſi giudica ne' Giudizj di Reintegrazione, ſono al tutto diverſe da quelle del Ricevimento de' Cavalieri. Ne' Tribunali ſi ha per maſſima oltre all' accennata di ſopra, l'altra, che *modici præjudicj* (2) ſecondo il ſentimento

(1) *Rovit. Tom. 2. conſ. 31. n. 2.*

(2) Quanto ſia radicata nel Foro Napoletano queſta maſſima, che le cauſe di Reintegrazioni ſieno *modici præjudicii*, può vederſi *Petris Conſ. 39. n. 26.* ove per tal ragione inſegna, che *ſufficit ſemiplena probatio Conſ. 30.*

Digitized by Google

mento del Cardinal d'Arezzo ſia il dichiarare alcuno nobile di alcuna Città, e che ſiccome tutti portano i peſi, così ancora debbono partecipare degli onori. Procedono colla regola derivata dal Dritto Romano, che ſia ſpediente al Publico *Ordinem habere plenum* (1). Quindi non ſolo hanno eſcluſa la neceſſità del Titolo, ed hanno omeſſo l'atto poſſeſſivo del Titolo, ma ancora in parecchie circoſtanze hanno giudicato baſtevole il poſſeſſo de' Collaterali (2). Tutte queſte, ed altre tali maſſime canonizzate coll'uſo coſtante di giudicare non ſolo ſindicare non ſi poſſono come irragionevoli, ma anzi giuſte e ragionevoli riputare ſi debbono in que' tali giudizj, ne' quali ciaſcuno ha dritto di eſſere giudicato ſecondo le maſſime del Dritto Romano adattate alla polizia delle riſpettive Città ſulle quali ſi rigira quel Giudizio. Il perchè lo ſteſſo Tribunale, che è indulgente ne' Giudizj di Reintegrazione, non ammetterebbe ſempre con que' documenti il Reintegrato ad un Maggiorato, ad un Padronato, ed altre ſimili cauſe non riputate *modici præjudicii*, nè conſiderate ſoggette alle altre rifleſſioni ſopraccennate. Nel Ricevimento poi de' Cavalieri non entrano le ſteſſe regole. Ciaſcuno ha dritto ſemprecchè abbia i requiſiti della continovata nobiltà. La pruova debbe eſſere piena e ſenza veruna dubbietà. Gl'intermedj recano pregiudizio, i quali nulla ſi curano ne' Giudizj di Reintegrazioni. Non vi è la rifleſſione, che portando ciaſcuno i peſi debba partecipare degli onori, e che è ſpediente *Ordinem habere plenum*, perchè eſſendo dilatato, tanto più ſi rende pieno, quanto più è in decoro. Per tali conſiderazioni quel che giuſto ſi ſtima nel Giudizio di Reintegrazione, leſivo della giuſtizia ſi rende ne' Ricevimenti de' Cavalieri: e nel vero ammettendoſi gl'immeritevoli, loro ſi attribuiſce il dritto di avere le dignità, e Commende, le quali ſecondo la mente de' pii benefattori dell'Ordine, dare ſi debbono a que' che ſono ricevuti ſecondo gli Statuti, e le lodevoli uſanze del medeſimo. E ſiccome veruno ſi è ſognato, che il preſcritto della pruova de' Quarti, la ricognizione delle Impreſe, neanche per penſiere curata ne' Giudizj di Reintegrazioni, ma molto riguardato ne' Ricevimenti ſia offenſivo de' Tribunali, così debbe riputarſi ſtraniſſima la querela di alcuni ſu queſto punto.

Ho voluto accennare tali rifleſſioni, perchè coloro i quali credono tali ſtabilimenti offenſivi dell'autorità de' Supremi Tribunali conoſcano il loro errore derivato da ignoranza, e da mancanza di rifleſſione ſu punti notiſſimi a tutti e più ricevuti, che depoſta la natìa rozzezza, ſa-

(1) Sulla dottrina del *Franchis deciſ.* 2. *Toro Supplement. fol.* 422. 427.
(2) Vedi *Petris cit. Conſ.* 39. ove ſpeſſo ciò ſi dice e ſi fonda. *Toro Compend. Deciſ. P.* 2. *verb. Nobiles deſcendentes.*

Digitized by Google

ſapeſſero fare alcuna rifleſſione ſu gli eſempli del Mondo vivo di continuo rappreſentati. Per conſervare i Collegj debbonſi attendere que' provvedimenti ſtimati dalla ſaggia antichità al fine profittevoli, e non adattargli a que' ricevuti in altri celebratiſſimi Collegj, i quali ſebbene profittevoli ſiano in uno, diverrebbero di nocumento agli altri. V'ha degli Ordini Militari compoſti da' primi del ceto magnatizio, i quali ſi regolano con norma diverſa da altri o dello ſteſſo, o di altro rango. Veruno ſi ha ſognato di ſindicare le oſſervanze di quegli Ordini, che diſtendono il loro vigore anche ſu quegli ammeſſi ad Ordini così coſpicui. Nel Mondo non vi è coſtanza, e quel che giova ad uno è nocevole agli altri. Maſſima che vera ſi ſperimenta in tutti gli oggetti sì naturali, che civili.

Siccome però un tale abuſo era non ſolo per le Reintegrazioni, ma per tutte le altre ſorti di pruove, nelle quali ſi credeva provata la nobiltà colla ſola pruova della diſcendenza dall'aſcendente fregiato di alcun titolo di onore, però ſi diede provvedimento cogli Stabilimenti fatti dalla Veneranda Lingua in eſecuzione dello ſteſſo Capitolo generale. In innumerevoli Proceſſi ſi oſſerva, che ſi produceva un Feudo acquiſtato anni dugento a dietro, non ſi moſtrava la continovazione del poſſeſſo di quel Feudo, ma ſolo la diſcendenza dell' acquirente, e con tale pruova ſi riceveva. Delle volte il Feudo era ſtato per pochi anni, e forſe ſenza sborſo di prezzo, e ſi vedeva nobilitato col Ricevimento del noſtro Ordine chi non mai era ſtato nobile. Nulla ſi curava ſe tutti gl' intermedj ſtati foſſero biſolchi, o addetti ad arti viliſſime. Si avea per vero, che la ſola pruova della diſcendenza da quel tale foſſe baſtevole a far ricevere quella Famiglia. Lo ſteſſo avveniva nelle cariche onorifiche ricevute come Titoli di nobiltà. Ad un tale abuſo ſi diede provvedimento colle ſeguenti parole degli Stabilimenti fatti dalla Lingua d' Italia, i quali, come ho più volte accennato, hanno intiera forza e vigore di Legge. Si dice dunque in eſſi (1): *Quinto, che producendoſi per Titolo Primordiale il poſſeſſo de' Feudi, ſi dovrà eſaminare, ſe quel tale Feudo non dipendente da Baroni, ſecondo gli Stabilimenti della Regione, e la comune opinione oſſervata nelle occorrenze, è da ſe ſolo baſtante a dar principio alla nobiltà, la quale con la continuazione del poſſeſſo del Feudo iſteſſo, dir ſi poſſa nobiltà generoſa. Ben inteſo però, che ſe in alcuna Regione d' Italia vi foſſe Statuto con cui foſſe ſtata dichiarata la nobiltà de' Feudi, debba oſſervarſi intieramente la mente del Sovrano, ed averſi per nobili que' Feudi i quali ſono in tale dichiarazione compreſi. Quantevolte ſi portaſſe nello Stipite il poſſeſſo di alcun Fe-*

(1) Stabilimenti del Capitolo Generale nel 1775.

Feudo nella ſopradeſcritta maniera atatto a dar principio ad una nobiltà generoſa, e dipoi foſſe ſtato dagli Aſcendenti alienato, o in qualunque altra maniera uſcito dalla Famiglia, perchè non perſiſte il Titolo nella Famiglia, ſi dovrà provare la continuazione nella maniera deſcritta nel capo terzo, così come generalmente oſſervare ſi dee in tutt' i caſi, ne' quali non foſſe ſtato continuato lo ſteſſo Titolo Primordiale nelle Famiglie.

Dovendoſi intanto ora fare la compilazione de' Proceſſi ſecondo gli ultimi Stabilimenti, debbe procederſi colla ſeguente norma. Non vi è molto da ridire nel caſo, che il Titolo primordiale ſia permanevole, perchè gli ſteſſi ſtabilimenti ne preſcrivono chiaramente la norma. Si produce per Titolo primordiale alcun Feudo nobilitante, e ſi dimoſtra il poſſeſſo non interrotto di quel tale Feudo, queſto ſteſſo ſerve a dimoſtrare la continuazione richieſta dagli Stabilimenti. Lo ſteſſo è nel Patriziato di alcuna Città. Quando ſi dimoſtra un tale onore continuato ne' maggiori del Pretendente, queſto ſolo è baſtevole a rendere la voluta pruova della continuazione. Non haſſi però la coſa a prendere con un rigore per così dire giudaico, la richieſta pruova della continuazione quaſi ſi richiedeſſe una continuazione tale, che non mai ſtata foſſe interrotta. Una lieve rifleſſione fu ciocchè di continuo avviene baſta a renderci avvertiti, che una tale non interrotta continuazione è per poco impoſſibile ad avverarſi. Varj accidenti occorrono per li quali ſe ne tralaſcia l' eſercizio. L' aſſenza, le minori età, gl' impieghi militari, il carattere Clericale, ed altre tali innumerevoli cagioni ſoventi volte impediſcono ad aver parte ne' pubblici affari civici. V' ha delle volte, che alcuni amando vita tranquilla ſono avverſi a tal' ingerenze. Il perchè debbeſi la continovazione intendere, ſemprecchè l' interrompimento non compia le due generazioni, le quali oltrepaſſino gli anni trenta. Quando non vi è tale giro di tempo, e numero di generazioni, non può dirſi interrotto, anzi per l' oppoſito ha vigore la regola, che *probatis extrema, media præſumuntur*. In tali circoſtanze e giro di tempo, non avrei dubbio alcuno colla ſola pruova della diſcendenza ammettere per legittima la pruova della continovazione, ſemprecchè non vi ſia pruova in contrario di atto derogante della nobiltà. Secondo lo ſtile di giudicare ricevuto in queſto Regno inſino a trent' anni ſi conſerva la via chiamata eſecutiva e parata. Per lo che ſe traſcorſi non ſieno gli anni trenta dal dì in cui ſi è tralaſciato l' eſercizio, può racquiſtarſi ſenza la formalità di un Giudizio Ordinario. Ragionevole quindi ſembra con tale norma regolare il punto del tempo, in cui dire ſi poſſa interrotto l' eſercizio della nobiltà.

La difficoltà è nondimeno quando non è ſtato permanevole il titolo primordiale. Per eſemplo taluno produce per titolo primordiale

Digitized by Google

diale della sua nobiltà alcuna carica nelle lettere, o nelle armi, alcun Feudo, che dipoi si sia venduto, o per qualunque cagione uscito fosse dalla Famiglia. In questi casi a tenore di tali nuovi stabilimenti, i quali nulla di nuovo han prescritto, ma hanno rinnovato lo spirito antico dell'Ordine, debbesi pruovare la continovazione della nobiltà. Su ciò debbo avvertire, che sia un grossolano errore, e difforme dallo spirito dell'Ordine quello di alcuni, i quali si avvisano per pruova della nobiltà necessaria la dimostrazione di altro tale Titolo nobilitante. Sul punto della nobiltà nell'acquistarla si ricercano alcuni requisiti (1): *sine quibus hoc decus comparari vix potest, & si partum custodiri facilius*. La regola legale detta, che la pruova della continovazione della nobiltà è più facile dell'acquisto; e come scrisse il Fabro (2): *facilius est ut nobilitas probetur, quam ut concedatur conf. l. publ. 36. D. de Posit.* così come più facile è secondo il dettame dello stesso Fabro (3) riacquistarla dappoichè col suo fatto l'ha perduta. Il che nel senso legale non ha dubbio, ed ancora è uniforme alle nostre Ordinazioni qualunque volta la perdita non derivi da atto distruttivo della medesima. Su tali principj non è bisognevole altro titolo nobilitante, la cui voluta necessità indurrebbe un giogo molto grave, per lo quale molte Famiglie più delle altre meritevoli, sarebbero escluse. Secondo la vera mente degli stabilimenti basta a tale uopo addurre quella sorta di pruove, le quali dimostrino continuata la nobiltà acquistata. Sono cose molto tra loro diverse l'acquisto della nobiltà, e la continovazione di quella già acquistata. L'acquisto non può altramenti avvenire se non per mezzo di un titolo nobilitante. La continovazione si pruova coll'aver vivuto in una maniera dicevole a nobili, e nell'avere conservata per gli mezzi conformi allo spirito di pensare della Nazione la riputanza di nobile. La nobiltà deriva da una o espressa, o tacita concessione del Principe, la quale produce l'effetto, che da se stessa si tramanda a posteri senza nuova concessione, com'è cosa notissima, e spiegolla in breve il Puffendorf (4): *Sane enim natales nobiles præ plebeis naturaliter nihil habent eximii, sed illa prærogativa oritur ex impositione, & indultu Civitatis, quæ constituit ut certus status, cui annexa certa jura, gradusque existimationis, in aliquem semel collatus ad ipsius postremos, citra novam collationem per solos naturales derivatur*. Di tale verità n'è testimonio la continova sperienza. Molte Famiglie hanno avuto degli onori nobilitanti, per gli quali sono costituite nel numero

 delle

(1) *Ubon. de Jur. Civil. Lib. 2. sect. 2. cap. 40. n. 21.*
(2) *Fabr. Cod. Tit. 9. Lib. 29. definit: 15. n. 1. in fin.*
(3) *Fab. 1. defin. 2.*
(4) *Puffendorf Lib. VIII. cap. IV. §. XXVI.*

Digitized by Google

delle Famiglie nobili . Dipoi hanno contratti parentadi con Famiglie nobili , ſono vivute nobilmente , ed hanno conſervato il contegno e riputanza di nobili , e come tali ſono da tutti riputate . Quindi quelle pruove le quali non ſono baſtevoli per Titolo primordiale , ben ſervono a dimoſtrare la continovazione della nobiltà. I parentadi colle Famiglie nobili , l'ammiſſioni a Collegj , e Monaſteri di nobili , ed anche Congregazioni , non ſono baſtevoli per titoli nobilitanti , ma ſono baſtevoli a conſervare la primiera idea formata in vigore del Titolo nobilitante . Il fine dell' Ordine nel richiedere la pruova della continovazione , è di evitare l'inconveniente di ricevere diſcendenti di perſone invilite , riſpetto alle quali non ſi conſerva la idea della primiera nobiltà .

Allo ſcadimento , che avvenire potrebbe alle Famiglie ſi è co' nuovi Stabilimenti provveduto ſecondo le regole legali . Non debbe ad alcuno darſi il peſo di pruovare la negativa , e però debbe ponerſi ad eſaminazione ſe oppoſta foſſe la qualità derogatoria . Il che rotondamente negli ſteſſi ſtabilimenti più volte ſi ſpiega , dicendoſi *purchè in contrario non ſi provi &c.*

Infra le pruove della continuazione della nobiltà , la migliore a mio avviſo è quella de' parentadi , così nel prendere mogli nobili , come nel darle a nobili con dote ſolita darſi tra pari , la quale con voce introdotta nella età di mezzo fu detta nel Latino babaro *Paragium* (1) , donde derivò la voce Italiana Paragio denotante la dote ſolita darſi tra pari . La eccefſiva dote toglie il pregio della nobiltà del matrimonio . Quantunque poi ad alcuni raſſembri malagevole queſta pruova , pure è faciliſſima . Non fa egli di meſtieri per renderla concludente , dimoſtrare che quella tale Famiglia , colla quale ſi è contratto parentado ſia ſtata nobile per anni dugento , il che ſeco porterebbe un peſo graviſſimo . Ben è baſtevole per renderla idonea per dimoſtrare la continovazione , il dare certi ſegni che quella tale Famiglia nel tempo del matrimonio contratto ſtata foſſe in iſtato nobile . Sicchè baſterà , che ſi dimoſtri nobile di una Città nobile la donna figliuola di uno fregiato di carica nobile e riguardevole , o del poſſeſſore di un Feudo nobilitante . E nel vero non può dirſi decaduto dalla nobiltà colui che ha contratti tali parentadi , i quali ſe forſe non ſono di una nobiltà affinata , ſemprecchè le Famiglie ſono fregiate di nobiltà attuale , rendono pruova della conſervazione della nobiltà . Molte altre maniere eſſere vi poſſono , le quali ſi debbano ponderare ſulle circoſtanze della Famiglia riguardandola in tutto il ſuo contegno in pa-

(1) Redi Annotaz. al Ditirambo.

Digitized by Google

paragone delle altre nobili della Città, in cui fa il ſuo ſoggiorno. Non può formarſene catalogo certo, nè in ciò, nè in qualunque altr'oggetto ſimile. L'unico catalogo è la uſanza de' nobili del paeſe, ſemprecchè ſi abbia per vero quel principio indubitato del Dritto, che per conſervarne alcuno, non ſi richiede quel titolo, che vi neceſſita per acquiſtarlo. Baſti, per compimento di pruova di tal maſſima ſopra inſinuata l'aver preſenti i ſentimenti degli Scrittori del Foro (1), che l'aſſenza di uno dalla patria, in cui godeva l'onoranza de' nobili, non gli reca pregiudizio, perchè ancora ritiene la Cittadinanza, ed il Patriziato. Il che certamente non può dirſi inquanto al farne l'acquiſto. Quantunque però ne' giudizj di Reintegrazioni tali maſſime ſi attendano, non debbonſi però attendere nelle pruove della nobiltà nell'Ordine Geroſolimitano per la quale ſpecialmente vi è biſognevole una pruova eſtrinſeca Debbono bensì tali inſegnamenti attenderſi, per ritrarne la indubitata concluſione, che la pruova della conſervazione è diverſa da quella del primo acquiſto.

(1) *Petr. Conſ.* 30.

Digitized by Google

CAPO VII.

Della pruova delle Impreſe, o ſieno Inſegne della Famiglia per anni dugento.

LA neceſſità richieſta dagli Statuti di fare la pruova della nobiltà per gli anni dugento, non riguarda ſolamente la pruova per iſcritture, ma ancora per l'uſo delle Impreſe ſtatuita dal primo Statuto tramandato a queſta età di ſopra traſcritto. Anzi, come può ritrarſi dalle coſe ſopra diſcorſe, contemporanea alla ſteſſa diviſione de' Cavalieri dagli altri ceti una tale neceſſità ſi debbe credere introdotta. Quindi tanto tempo ſi richiede di pruova di nobiltà, quanto dell'uſo delle Impreſe. Il che ſi oſſerva in tutti gli Statuti riguardanti il punto delle Ricezioni. Nello Statuto già detto egualmente ſi favella di nobiltà de' Maggiori, che delle Impreſe. Lo ſteſſo fu ſtatuito nella Ordinazione del 1630. nella quale gl'Interrogatorj ſono eſpreſſi e ſpeciali ſopra tal punto. Negl'Interrogatorj precedenti vi era la eſpreſſa dimanda ſull'uſo delle Impreſe, come ho rincontrato ne' Proceſſi precedenti a quella Ordinazione, ma come non ſi ricercava la pruova della nobiltà per anni dugento, non vi era tal ſpiegazione nè nella nobiltà, nè nell'uſo delle Impreſe, dipoi introdotto negl'Interrogatorj, dappoichè s'introduſſe la neceſſità della pruova di anni dugento. Per eſſere la neceſſità della pruova delle Impreſe introdotta dallo ſteſſo Statuto più antico, e ſpiegandoſi egualmente la nobiltà di nome, e di armi, ne ſiegue, che la ſteſſa pruova ſi richiedeva del cognome, o ſia della nobiltà delle Famiglie, che delle Impreſe. Nell'Ordine Geroſolimitano, in cui ſu queſti punti ſi è avuta per iſcorta la uſanza iſteſſa, e la maniera di penſare delle Nazioni onde è compoſto, con fondata ragione ſi è ſempre creduto, che una Famiglia non poteſſe eſſere nobile, ſenzacchè uſato aveſſe le Impreſe Gentilizie. Il perchè ſi richieſe tal pruova, per neceſſario compimento del fine per cui le pruove ſi richieggono, cioè per certo ſegno della nobiltà della ſchiatta.

Oggidì l'uſo delle Impreſe non nobilita, nè ſomminiſtra pruova di nobiltà, perchè di fatto anche le perſone ignobili hanno da più tempo uſurpato l'uſo di tenerle, e di foggiarle a loro modo. Ma come ſopra ho avvertito, in tempo della iſtituzione dell'Ordine la coſa era diverſamente, e le Impreſe non ſi uſavano ſe non da coloro i quali come Cavalieri aveano fatta alcuna azione glorioſa rappreſentata nelle Impreſe. Quindi il ſolo uſo delle Impreſe dimoſtrava antichità di nobiltà. La ſteſſa origine delle Impreſe di ſopra additata dimoſtra, che ſtata foſſe una prerogativa particolare de' ſoli nobili, come nella Germa-

mia

Digitized by Google

nia fu ne' principj della loro introduzione. Rendè teſtimonianza di tal fatto l'accurato Einecio, il quale deſcrivendo le prerogative degl' ingenui fu' plebei, che ſtate foſſero tutte militari, deſcrive l'uſo de' Tornei (1): *Et jus armorum, vel inſignium, ut certis teſſeris gentilitiis militaribus utantur, eoſque non modo in ſigillis, ſed & aliis occaſionibus quibuſcumque utantur*: ed indi accenna la origine delle Impreſe nel ſecolo undecimo nella guerra ſacra. Il Nolden Alemano ſenza inchiedere la origine ſtorica delle Impreſe, aſſevera quelle introdotte (2): *Ut Familiarum nobilium antiquitatem oſtendant . : . . familias a familiis ſeparent, & ex iis nobiles aliis præſtare appareat*. La ſteſſa idea vi fu nelle altre Nazioni, come dirò innanzi.

Comecchè coteſta lodevole uſanza non ſi foſſe coſtantemente oſſervata, anzi alquanto foſſe andata declinando, pure per tutto il decimoquinto ſecolo non ſi vide l'uſo delle Impreſe così invilito, come ſi reſe ne' tempi a noi più vicini. Le Crociate più non vi furono, e nel principio del decimo terzo ſecolo ceſsò quello ſpirito di Religione che dubbio è, ſe ſtato ſia giovevole, o dannoſo alla Criſtiana gente. Si conſervò bensì ſe non in tutto almeno in parte il ſiſtema primiero delle Impreſe. I ſoli nobili quelle uſavano, e ſe ſtati foſſero nelle armi, traevano da alcuna azione bellica la Inſegna della loro Famiglia, ovvero traevanla da alcun altra azione, o realmente glorioſa, o creduta da eſſi tale, o da altro avvenimento riguardante alcun perſonaggio di lei. Non ſi ha ricordo di Legge alcuna, la quale divietata aveſſe l'uſo delle Impreſe a que' che nobili non erano, ma la moderazione era maggiore della ſteſſa Legge. L'ambizione della nobiltà vi è ſtata in ogni tempo, ma ha avuti i ſuoi gradi ſecondo il vario ſpirito di penſare de' varj ſecoli. Quando oſſervo le antiche carte, così di queſto Regno, come delle altre regioni ne ritraggo la concluſione di non eſſervi ſtata ne' tempi antichi quella ſmoderata ambizione nelle perſone ignobili, la quale ora ſi compiagne, di pareggiare i più nobili. Non vi era ritegno di ſtipolare i contratti con diverſità di diviſe, dovecchè oggidì in qualunque lieve rango di nobiltà ſia alcuno coſtituito, anche nelle ſtipolazioni de' contratti vuol pareggiare coloro a quali i ſuoi maggiori aveano preſtati ſervigj. Ne' tempi antichi per l'oppoſito ſi ſerbava la diverſità delle diviſe, anche con perſone, le quali poco tra loro differivano. Lo ſteſſo può dirſi riſpetto alle Impreſe coſtantemente uſate da' ſoli nobili. Oggidì nelle Chieſe, nelle caſe innumerevoli Impreſe gentilizie vi ha di quattro, cinque, ed anche ſei ſecoli

(1) *Heinec. Element. Jur. Germanic. Lib. I. Tit. III. §. LXXX.*
(2) *Nolden Cap. XXL n. 38.*

Digitized by Google

ſecoli addietro. Quando ſi ricorre a ritracciare il merito delle Famiglie, che quella adoperavano ſi rinvengono tutte nobiliſſime. Non vi è certo eſempio, che il figliuolo di un Artiere, di un Mercante aveſſe olato di porre la ſua Impreſa, ſe col tempo acquiſtata prima non aveſſe la riputanza di nobile.

Non è dubbio, che in proceſſo di tempo tratto tratto decaduta la primiera moderazione, non vi foſſe più ſtata la dilicatezza primiera, non ſi vide però invilito a ſegno l'uſo delle Impreſe, che le perſone ignobili ancora le aveſſero uſurpate, come può renderſi certo chiunque voglia fare la rifleſſione di ſopra propoſta. Quindi rare ſono le Impreſe degli antichi tempi, perchè il numero de' nobili non fu mai in gran numero.

Su queſto punto debbo avvertire a non confondere le Impreſe con alcuni ſegni di meſtieri, i quali certamente Impreſe non erano. Si oſſervano in alcuni ſepolcri o una forbice, o un ſegno di ſalegname, o altro tale ſegno di altra arte. Que' ſegni però non erano Impreſe di Famiglie, ma bensì del meſtiere della perſona quivi ſepolta, cioè di un Sarto, di un Falignane, coſichè quelle figure non hanno veruno di que' ſegni, da' quali ſono accompagnate le Impreſe.

La verità di queſta mia aſſerzione la ravviſa ognuno, che voglia riflettere alle Impreſe delle Famiglie nuove. Rinvenirà le Impreſe meſſe dal Padre, dall'Avo, ma non le rinverrà certo più antiche, ancorchè ſtato vi foſſe quel Cognome. Il che appunto derivò dall'uſo de' tralandati tempi, di non uſarſi le Impreſe ſe non dalle perſone nobili, a quali ſolo ſecondo la origine in altro capo diviſata era riſerbato l'uſo delle Impreſe gentilizie tratte da azioni cavalleresche.

Concordi ſono in queſto quegli antichi Autori i quali ſcriſſero in tempo, in cui l'uſo delle armi non ſi era invilito, e ſi ſerbava la memoria del primiero ſiſtema. Il Caſſaneo, che ſcriſſe tre ſecoli addietro così ſpiega i nobili quali ſieno (1): *Certum eſt quod nobiles ex origine ſunt qui longa ſerie & Proſapia Prædeceſſorum habent ſua arma & inſignia, & communiter tali tempore, cujus initii memoria non extat in contrarium*. Non ſolo il Caſſaneo, ma anche coloro i quali ſcriſſero nel principio del decorſo ſecolo, o tratti dalle idee degli antichi, o perchè allora non ſi era invilito l'uſo delle armi il poſero come un ſegno di diſtinzione degli nobili, e come ſcriſſe il noſtro Petris (2): *quæ nobiles a plebeis diſtinguere. Intereſt enim ut Ordinum Familiarumque dignitas ſalva ſit, utique nobiles a plebeis dignoſcantur, & ſecernantur .... Quare Plebei*

(1) Si cita dal Roque *fol.* 20.
(2) *De Petris Conſil.* 31. *n.* 17.

Digitized by Google

Plebei non audent nobilium insignia usurpare , alioquin falsi tenebantur l. eos §. fin. D. de Falsis. Hinc Princeps concedendo Arma, seu Insignia nobilitatem plane confert, plebeis enim nulla sunt insignia ut docet Jo: Reinal. in Tract. de Nobil. quem refert , & sequitur Tiraquell. in eod. Tract. cap. 6. n. 12. Il Ponte (1) parimente nello stesso tempo scrivendo ne fa delle alte querele contro de' plebei, i quali ne' luoghi ove non vi era distinzione , i plebei solevano assumere le insegne de' nobili . Cosa che dice doversi punire . Fecero essi tali querele perchè recente era quella usurpazione. Ma il più illustre monumento per pruovare la nobiltà congiunta coll' uso delle Imprese , è quel provvedimento rapportato dal Roque ; che Filippo Duca di Borgogna per iscegliere le persone , le quali decorare dovea del Tosone da lui istituito , diede l' incarico di fare una raccolta delle Armi , le quali vi erano delle Famiglie, confrontandole con quelle , che si teneano dal Re delle armi , perchè si potesse trarre la descendenza delle Famiglie più illustri . Il che dimostra , che tre secoli e mezzo addietro si avea come un segno certo di nobiltà l' uso delle Armi , e che la nobiltà era costituita dal nome , e dalle Armi . A tale costume è concorde , quel che si dice in un manoscritto rapportato dall'Autore Fiammingo del Libro intitolato Jurisprudentia Heroica: *Eum nomine, & armis nobilem esse qui proprii cognominis tesseram gentilitiam gestat , & eo sanguine genitus est , cujus idem insigne , & nomen propria sunt.*

Su tale conoscenza la Ruota Romana (2) fu di avviso , che colle armi pruovare si passa la nobiltà . Il che non debbe incontrare dubbio , quantevolte l' uso delle Armi si pruovasse oltre a tre secoli addietro, infino al qual tempo si era conservato nel suo nativo fine . Anzi non avrei dubbio di riconoscere questo solo segno come Titolo di nobiltà , se non fos' esposto alle falsità non facili ad essere smentite o colle ragioni , o colle osservazioni . Per lo che saviissima è stata la istituzione del nostr' Ordine d' indurre la necessità della pruova delle Armi , ma non affidare intieramente a quella il punto del Ricevimento , ma richiedere la necessità della pruova con Iscritture . Il che tanto più è ragionevole quanto che non si può fissare un determinato tempo , nel quale invilito si fosse quell' uso tratto tratto usurpato dagl' ignobili .

Una tale conoscenza dell' antico pregio delle armi debbe rendere avvertiti i Commessarj ad usare dilicatezza ed attenzione nell' avverare l'uso antico delle medesime nelle Famiglie che debbansi ricevere .

(1) *De Ponte de Potest. Proreg. de diverf. Provis. Tit. X. de Insignibus, & Armis.*

(2) La decisione della Ruota Romana è de' 9. Giugno 1610. presso Farinacio *vol. 2. decis. n. 290.* Il Tiraquello ancora *de Nobili. cap. 6.* pruova , che l' uso delle Armi sia de' nobili .

Digitized by Google

cevere. E' neceſſaria una tale diligenza per due riguardi. Uno perchè quindi ne naſce una pruova della nobiltà della Famiglia ſe ſienſi uſate oltre a tre ſecoli addietro. La ſeconda, che quantevolte non ſi rinvengono Armi di anni dugento, non può la Famiglia averſi per nobile. E' il vero, che da alcun tempo gli uomini nuovi ſi uſurpano le Armi, e vi è finanche l'eſempio di eſſerſi uſate da contadini (1), ma queſto ſteſſo dimoſtra, che la mancanza delle medeſime è una ineluttabile pruova della ignobiltà. Una tale verità fu conoſciuta ancora dalla Ruota Romana, che ſcriſſe (2): *Nobiles neceſſario habere Inſignia, alias non dici tales*: e da tale ragione il Petra dice derivata nella Religione Geroſolimitana la pruova delle Armi gentilizie per anni dugento, la cui ſola mancanza dimoſtra la ignobilità, e ſmentiſce tutte le Scritture, che ſi produceſſero per pruovarla.

Non debbo omettere, che è un groſſolano errore quello di coloro i quali ſi riferiſcono la voce *Armis* alle Armi preſe nel nativo ſignificato delle Armi guerriere. Lo Statuto Latino di ſopra traſcritto ſi ſerve delle parole *gentilitiis inſignibus*, che tolgono ogni confuſione colle armi guerriere. Ma come non è noto in quale idioma ſia conceputo, avverto non potervi eſſere dubbio ſulla Latina traslazione, ſe non ſi ſupponga aggiunta capricciosamente la parola *gentilitiis*. Anzi anche ſulla ſuppoſizione di non eſſervi nello Statuto originale tal voce (coſa da non mai doverſi ſupporre), non può eſſervi dubbietà alcuna, che lo Statuto intenda delle Impreſe gentilizie, come infino ad ora ſi è oſſervato. E quantunque una tale voce ſia traſportata dal ſuo nativo ſignificato alle Impreſe gentilizie dalla loro derivazione delle Armi, come di ſopra ho ſunnotato, ed una tal voce ſia equivoca, quando però ſi ragiona della nobiltà di nome, e di Armi ſi è ſempre inteſo delle Impreſe gentilizie. Io ſo che molte ſpiegazioni di queſta fraſe di nome e di Armi ſono addotte da varj Scrittori, ma non credo, che vi ſia motivo d'appartarſi dalla recata. Se altre ragioni non vi foſſero, la ſteſſa uſanza dell'Ordine Geroſolimitano ſervir dovrebbe per una teſtimonianza valevole di tale ſignificato. Fu ſtatuita infin da' ſei ſecoli addietro la neceſſità di pruovare la nobiltà di nome, e di armi, e da quel tempo infino a' giorni di oggi ſi è oſſervata, e ſi oſſerva la pruova dall'uſo delle Impreſe gentilizie. In tutt'i Proceſſi antichi pruovato ſi oſſerva l'uſo della Impreſa gentilizia, e non già la pruova di avere militato. Anzi negl'Interrogatorj non vi è motto alcuno riguardante la pruova del meſtiere delle Armi eſer-

(1) Può tal eſempio vederſi nel Turtureto *de Nobilit. Lib. 2. cap. 7.*
(2) Vedi la Ruota preſſo Petra *Tom. I. §. III. fol. 67. 68.*

Digitized by Google

esercitato, e per l'opposito tutte riguardano gli uffizj principali delle Città e l'uso delle Imprese. Si ammettono ora gl'impieghi militari per Titoli, così come si ammettono gl'impieghi di Pace, non per l'uso delle Armi, ma per lo chiarore quindi derivante alle Famiglie.

Non è cosa particolare nell'Ordine Gerosolimitano la pruova della nobiltà di nome e di armi, anzi era cosa comune a tutti gli altri ne' quali si ricercava la qualità nobile. Il primo Ordine fu il Gerosolimitano, ed il primo introdusse le necessità della Nobiltà, e dal medesimo passò agli altri Ordini la necessità della pruova di nome, e di armi, ed in tutti si è inteso delle Armi gentelizie, il cui uso parimente negli altri Ordini pruovare si è dovuto. Anzi tal'espressione non si rattenne ne' soli Ordini, ma passando in altri oggetti ebbe lo stesso significato. Si rinviene tal'espressione negli stessi Editti, o sieno viglietti di disfida, che faceano i Principi. Possono vedersi presso il già detto Signore de la Roque molti esempli, ove infra gli altri vi è trascritto quel cartello da Arrigo IV. Re d'Inghilterra mandato a Luigi di Francia Duca d'Orleans conceputo in queste parole: *Nos Deux accompagnez chacun de son costè de cent Cheveliers de nom, & d'armessans avoir aucun reproche &c.* Infra gli altri esempli vi è quello della condanna fatta di Pietro de Craon, che avea assassinato Oliviero de Clisson nell'anno 1392. secondo rapporta il Belleforest: *fut declarè vilain, felon, & traistre, indigne de portar armes, & le nom de Noblesse.*

La maniera di esprimere la Nobiltà delle Famiglie usata nel nostr'Ordine influì molto anche negli affari civili. Quindi si osserva, che la pruova della Nobiltà de' quattro quarti di nomi, e di armi fu prescritta per norma nelle Aggregazioni da farsi in alcune Piazze. Tale si fu lo Statuto fatto dalla illustre Piazza Capuana di questa Metropoli nel 1500. spiegato in uno Strumento allora stipulato, in cui si legge non potersi altri aggregare: *nisi sit nobilis de quatuor quartis, quod vulgariter dicitur de nomine & armis* (1). Ne' Capitoli fatti da Nide nel 1507. non vi è la spiegazione de' nomi ed armi, ma si prescrive la necessità: *di quattro quarti & senza repulsa*; colla qual frase forse si volle ispiegare la nobiltà di nome e di armi. Fissata quella idea fondata sul fatto istesso, si vide quella frase da per tutto adoperata per dinotare la Nobiltà. Nell'Editto spedito da Pietro Ernesto di Raville Mariscallo ereditario riguardante il Ducato di Luxembourg rapportato per intiero dal detto la Roque, distinta si vede la nobiltà gentili-

(1) Si rapporta dal Tutini della origine e Fundaz. de' Seggi di Napoli *cap.* 12.

Digitized by Google

zia dalla nuova con queſte parole: *Certificans a tous qu' il appartiendra qu' au Siege des Nobles du dit Duchè de Luxembourg nè ſon riceus, nes admis que Gentilsommes reconnus par ſucceſſion, & par naiſſance de nom, & d' armes, & de famille: & que ceux qui s' anobliſſent ou de noveau &c.*

Dalle coſe inſino ad ora diſcorſe non ſolo ſi comprende il motivo per cui dagli Statuti ſia richieſta la nobiltà delle armi, ma ancora ne debbe trarre l' avvertimento della diligenza da uſarſi ſu queſto punto ora per abuſo ridotto a una mera formalità. Le regole di adempiere al proprio dovere dettano di doverſi uſare la diligenza per ravviſare, ſe l' uſo delle armi della Famiglia da riceverſi ecceda gli anni dugento, tra che non può averſi per nobile una Famiglia ſenz' armi, ed ancor perchè quanto più antiche ſono, e de' tempi ne' quali non erano, tanto più concludente rendono la pruova. E' ſtato l' Ordine ammirevole nell' avere conſervato per lo corſo di tanti ſecoli lo ſteſſo ſpirito, coſicchè tutt' i cambiamenti ſono derivati dall'adattare lo ſpirito dell'Ordine al coſtume del ſecolo. Su queſto punto delle Impreſe gentilizie non mai ſi è tralaſciata la pruova, tanto che in tutt' i Proceſſi antichi da me oſſervati ho rinvenuto lo ſpeciale interrogatorio dell' uſo delle Impreſe, oltre alla pruova generale della nobiltà di nome, e di armi. Ma ſi è renduta inutile una tale pruova per la negligenza colla quale ſi tratta.

Coteſta pruova contemporanea alla ſteſſa iſtituzione dell' Ordine prima ſi adempiva ſenza veruna ſolennità; ma nelle ordinazioni Capitolari del 1631. ſi fece ſu di ciò la ſeguente Ordinazione (1). *Dippiù hanno confermato, ordinato, e ſtatuito, che per l' avvenire nelle pruove di Nobiltà dei Cavalieri vi ſieno dipinte co' loro diſtinti colori le armi gentilizie di tutte le Famiglie, che entrano nelle pruove del Pretendente; le quali con depoſizioni de' teſtimonj, e con monumenti, o autentiche ſcritture devono eſſere pruovate vere, e ben conoſciute; e che gli uomini nobili delle mentovate Famiglie ſianſi delle medeſime ſerviti; altrimenti come invalide ſiano le pruove rigettate.* Da quel tempo s' introduſſe la uſanza di moſtrarſi nell'atto delle recezioni le Impreſe col loro colorito a' teſtimonj per riconoſcere, che realmente quelle ſieno deſſe uſate dalle Famiglie, le quali debbono eſſere ricevute. Fu ottimo quello ſtabilimento, ma v' ha pochi caſi, ne' quali giovevole ſi ſperimenti. Le Impreſe eſiſtenti di anni dugento a dietro ſono in pietre, o in marmi ſenza colorito alcuno. Si ſono adattati i coloriti alle regole del Blaſone. Quelle Impreſe le quali rappreſentano i co-

(1) Tit. 2. del Ricevimento Ord. XXI.

Digitized by Google

i colori ſono dipinte, e recenti, ed inconſeguente di niun uſo per lo ſpiegato fine. Rariſſimi ſono i caſi ne' quali ſi poſs' avverare il punto del colorito. Ad ogni maniera non che neceſſaria, ma ancora opportuna è uſare la regola preſcritta dalla Ordinazione, perchè è una delle pruove di alcun peſo della identità delle famiglie. Molto più che da più di un ſecolo, tutte le Famiglie Nobili hanno memorie perenni del colorito delle loro Impreſe, e vi ſono notamenti e Libri, da' quali ſi ha memoria del colore, del campo, e di tutto ciochè forma il corpo della Impreſa. Ben è vero non però, che non farei gran caſo di un picciolo ſvario che vi foſſe, potendoſi bene attribuire alla imperizia di que' che le depinſero, e ne regolarono la dipintura.

Su queſto punto delle Impreſe è coſa degna da oſſervare, che la Ordinazione addotta nulla dica circa i ſegni eſteriori, da' quali è accompagnata, cioè se dalla Corona, o dal Cimiero, le quali oggidì ſono comuni a tutte le Impreſe di Nobili. Un uomo che voglia miſurare le coſe de' traſandati tempi colle preſenti, forma la idea d'ignobiltà nelle Famiglie, le quali han fatto uſo delle Impreſe prive di queſti ſegni di onore. L' ordine noſtro però nel non curare tale ricerca ſi è guidato colla ſcorta di quel che realmente avea vigore in quel tempo. Le Impreſe de' tempi antichi de' Cavalieri privati erano ſemplici, e non aveano nè Cimieri, nè Corone. La ſola Impreſa allora era ſegno di nobiltà. L' Arte Araldica fondata ſulla oſſervanza preſcrive i ſegni delle Impreſe, che uſare ſi doveano da Nobili privati, da Baroni, e da Titolati de' varj gradi. Tutti coteſti canoni ſervono a darci pruova dell' antica ſemplicità e moderazione, la quale fu del tutto franta ne' ſecoli a noi vicini. Si cominciarono ad introdurre ne' privati i Cimieri, e le Corone oggidì rendute comuni a tutti. Il Re Filippo II. in una ſua Legge rapportata dal Saldeno, nella quale volle dare ſiſtema al punto de' Titoli, o ſiano diviſe di onori anche a quegli che uſare ſi doveano da Frati, induſſe uno ſpeciale divieto circa l' uſo di coteſti ſegni di onori nelle Impreſe. Si legge in quel Diploma del 1583. il ſeguente capo (1). *Otroſi par remediar el grand diſorden y exceſſo que ha avido y ay en poner Coroneles en los Eſcudos de armos de los ſellos y repoſteros: ordenamos y mandamos, que ninguna, ni algunas perſonas puedan poner in pongam Coroneles en los dichos ſellos, in repoſteros, ni en otra parte alguna donde huviere armos, excepto los Duques Marqueſſes y Condes, losquales tenemos por bien que los puedan poner, y ponoſan, ſiendo*

(1) *Salden. Tit. Honor. P. 2. cap. 4. fol. 326.*

Digitized by Google

en la forma que les tocàtas solamente , y no de otra manera : y que los Coroneles pueſtos haſta aqui ſequiten luego , y no ſe uſen , ni traygan , ni tengan mas.

Avvenne a quella Legge di Filippo II. quel che ſuole avvenire a' tutte le Leggi avverſe alla umana ambizione, cioè di non eſſerſi punto oſſervata. Quindi fu rinnovata, ma non ſo ſe quella rinnovazione abbia dato freno all'eccesſo. In queſto Regno fu dal Vicerè Conte di Olivares promulgata Prammatica uniforme a quella promulgata in Iſpagna contenente il divieto delle Diviſe di onore, ma ſenza far parola delle Impreſe. Sicchè in queſto Regno non vi è Legge alcuna, che raffreni gli ornamenti delle Impreſe. Quantunque però Legge alcuna non ſi abbia, pure ſi uſava gran dilicatezza, tanto che gli ornamenti erano proporzionati al rango delle Famiglie, e delle perſone. Credo che quel che dalla Legge ſtatuito non era, ſi eſeguiva col fatto ſecondo le Iſtruzioni, che debbonſi credere date al Re dell'Armi uffizio, oggidì di lieve conto, e con una ombratile incumbenza, ma che debbe crederſi rilevante ne' tempi antichi, comecchè veruno de' noſtri Scrittori ce ne abbia tramandata la ſpiegazione. Quanto poi ſia ſtata grande la dilicatezza ſi ravviſa, oltre alle altre teſtimonianze, da quella del Petris diligente inveſtigatore delle coſe noſtrali. Coſtui narra (1) di eſſervi ſtato tanto rigore, che a Conti non ſi concedea che l'Elmo, o Galea col ſuo Cimiero. A Titolati maggiori, come ſono i Marcheſi, Duchi e Principi, il ſolo e ſemplice cerchio ſenza merli e ſenza gioje. Dice che così ſi oſſervavano nelle Cortine de' Principi di Salerno, e di Biſignano, e ſimili regali nelle Chieſe di S. Domenico, di S. Gio: a Carbonara, di S. Chiara, di Monte Oliveto, dell'Annunciata, ed altrove, e così a tempi del Petris ſi vedea nel ſuperbiſſimo Palagio de' Principi di Salerno. Anzi lo ſteſſo Petris avverte, che agli ſteſſi Duchi di Calabria Primogeniti de' noſtri Re, e ſucceſſori al Regno, non era lecito alzare, ſalvo che il ſempliciſſimo cerchio, come ſi oſſerva nelle cortine di Carlo illuſtre Duca di Calabria Primogenito del Re Roberto in S. Chiara, ed altrove. Sono tuttavia permanevoli i monumenti addotti dal Petris, e però non può dubitarſi della verità della ſua teſtimonianza. Quindi ſi ſcuovre, che il Saldeno (2) errò credendo, che in queſto Regno ſi foſſe uſata la Corona Reale da tutt' i Principi Vaſſalli, perchè eſſendo il titolo di Principi de' ſoli Reali, quando ſi cominciò a concedere a Vaſſalli, crederono coſtoro, che foſſe infiſſo al titolo di

(1) *Petris Iſtor. Napoletan. Lib.* 2. della Famiglia Muſcettola.
(2) *Salden. Titul. Hon. P.* 2. *cap.* 2. *n.* 7.

Digitized by Google

di Principe l' uso della Corona, e così cominciarono ad usarla. In ciò il Saldeno prende molti abbagli. E' Errore, che il titolo di Principe fosse stato de' Reali, quando dopo Carlo II. Duchi di Calabria si chiamarono i successori del Regno, e si dava a loro figliuoli Primogeniti il titolo di Principe di Capua. E' falso ancora, che i Reali avessero usata la corona, come può osservarsi ne' monumenti addotti dal Petris. Il fatto vero è, che si usò la moderazione descritta dal Petris, ma di poi fu del tutto negletta. I Titolati cominciarono ad usare la Corona senza distinzione de' Titoli se Principi essi fossero, o Duchi, Marchesi, o Conti. I nobili privati usurparono l' Elmo col Cimiero, i quali realmente aveano riguardo all' onore militare, che fu il principale fine della Nobiltà, e delle Imprese, come in breve lo avverte il Puffendorf (1): *non ita frequenter togatæ, quam bellicæ virtutis intuitur. Cujus rei inter alia argumentum est, quod nobiles familiæ tam inter se, quam a plebeis distingui solent insignibus, quæ clypeo substinentur, imposita galea, & inde armorum nomine venirent.* Per tal ragione io credo derivato a Titolati l' uso dell' Elmo col Cimiero, perchè il Titolo suppone il valore militare, per cui contemplazione si concedevano Feudi (a' quali era ingenita la obbligazione di militare) e Titoli. La stessa ragione non potrebbe aver luogo generalmente per tutt' i Nobili, de' quali v' ha parecchi, che non traggono la loro nobiltà dalla milizia, ma da onori politici. Ma l' uso infin da due secoli lo arrogò prima a tutti i Nobili, e di poi così l' Elmo, come la Corona si sono oggidì renduti comuni anche a bifolchi. Per le diligenze usate sono entrato nella conoscenza, che l' Elmo si cominciò ad usare da Nobili non Titolati nel fine del decimo sesto secolo, e si rese a tutti comune nel decimo settimo, in cui tutti quasi i Nobili col fatto si arrogarono l' uso della Corona.

Un Commessario diligente dovrebbe usare su di ciò alcuna attenzione nelle Famiglie dubbie, cioè osservare se nelle Imprese del divisato tempo si sia adoperato l' Elmo. Io ben comprendo, che la mancanza non potrebbe essere da tanto, che possa una Famiglia escludersi. Di fatto sarebbe irragionevol cosa il convertire in argomento esclusivo della nobiltà la osservanza della Legge per così dire, o per dir meglio il non avere voluto eccedere i termini della moderazione. Sul punto però del Ricevimento al nostr' Ordine v' ha delle osservazioni le quali non possono somministrare motivo di totale esclusione, ma sono molto poderose a suscitare dubbj.

Nel

(1) *Puffendorf Lib. VIII. cap. IV. §. 30.*

Digitized by Google

Nel ſecolo paſſato tutte le Famiglie nobili uſurparono di fatto l'uſo del Cimiero, ne ſi rinverrà eſempio di una Famiglia Nobile, la quale uſato non l'abbia. Quindi il vedere una Famiglia ſenza tale diviſa in un tempo in cui tutt'i Nobili la uſavano, deſta una fortiſſima ſuſpicione, che ſtata non foſſe in pretendenza di Nobile.

Il punto delle Impreſe, che da Commeſſari ſi maneggia come un atto di mera formalità, dovrebbe deſtare tutta la loro attenzione. Nè poſſo in ciò non deteſtare la negligenza de' Commeſſarj, i quali credono adempiere queſta parte con oſſervare le Impreſe ſenza guardare punto ſe ſieno dell'antichità corriſpondente alla neceſſità della pruova. Tutta la pruova ſu ciò ſi riduce ai depoſti de' teſtimonj, che vuol dire al nulla. Un Commeſſario per ben adempiere la ſua incumbenza dovrebbe oſſervare le Impreſe in pietra, o in marmo con tutti que' ſegni che eſſere vi poſſono per diſcernere ſe ſieno antiche, o di recente coſtruzione. Se la Famiglia non ne poteſſe dimoſtrare alcuna de' tempi antichi, parlo del tempo degl'intieri anni dugento, ſecondo il rigore degli Statuti, dovrebbe eſſere eſcluſa qualora non dimoſtraſſe chiaramente per alcun accidente o frante, o rovinate. La pruova delle Impreſe non dimoſtra ſicuramente in tal torno di tempo la nobiltà, la mancanza bensì o delle Impreſe più antiche, o del detto giro di tempo certamente la eſclude. Le pitture o in carta, o in tela non debbono eſſere concludenti, potendoſi con facilità foggiare di recente. Il che non può farſi nelle Impreſe o in marmo, o in pietra eſpoſte al Pubblico, perchè bentoſto ſi rende paleſe a tutti la fraude, e la fama corre da per tutto. Derido anche Io la ridevole perizia di coloro, i quali credono di ſaper conoſcere il tempo in cui meſſi ſi ſono i marmi e le pietre, o delle Impreſe, o di qualunque altra coſa. I ſegni ſono tutt' incerti, e ſe l'arte è giunta a noſtri dì a tal ſegno, che le ſteſſe Corniole di recente fatte non iſcernere ſi poſſono dalle antiche, molto più tal diligenza è inutile ſul fatto di conoſcere l'antichità delle pietre, e de' marmi di due ſecoli. Ben è vero però, che un diligente Commeſſario con fare la oſſervazione ſulla Impreſa, ſpecialmente ſul luogo, e ſulla maniera in cui è allogata, ſulla occaſione di ponerla ſull'antichità dell'edifizio, e con ſentire le tradizioni del paeſe, può ben formare un giudizio ſe ſia di recente coſtruzione: tanto più, che non tutti hanno uſata la diligenza di ponerle in forma atta ad apparire antiche, ma delle volte con avervi meſſa la corona, o altro ſegno, eſſi ſteſſi ſmentiſcono la preteſa antichità. Le Famiglie Nobili antiche moſtrare poſſono non una, ma più Impreſe ſulle quali cadere non poſſa dubitanza. Delle volte ſono contemporanee all'edifizio, la cui antichità a un di preſſo ben ſi può ſcernere, e provare con Scritture.

Digitized by Google

ture. Non si rinverrà Famiglia antica la quale non abbia alcun sepolcro, o alcuna Iscrizione colle Imprese. La circostanza di quel tale sepolcro, la qualità del marmo, della Impresa, ed il non esservi tradizione, che sia stata messa di recente, rendono una pruova dell' antichità della Famiglia, e delle Imprese. A tutto ciò debbesi badare in tutte le Famiglie, ma specialmente nelle dubbie, ed il tutto spiegare si debbe nella Relazione.

Ho voluto ciò avvertire per togliere la credenza di molti, che la ricognizione delle Imprese sia un atto di mera formalità, quando realmente, se si adoperano le diligenze opportune, è delle altre più profittevole.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

LIBRO

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO II.

CAPO I.

Del nome, e della neceſſità de' Titoli nobilitanti.

NON vi è perſona, che non intenda quando ſi dice Nobiltà, e Nobile quale nozione a tal voce ſia attaccata. E pure è una delle coſe di molto difficili a recarne la ſpiegazione. Avviene in ciò quel che S. Agoſtino dice del tempo, che ciaſcuno intende coſa ſia tempo, ma volendolo definire, ſi rinviene molto malagevole. E' la Nobiltà una coſa incorporale, che ſotto i ſenſi non cade. Non naſce però ſenza fondamento, anzi ha la baſe certa ſulla quale è poggiata. Or queſto fondamento per lo appunto involve le dubbietà, ed in conſeguente la confuſione nella vera ſpiegazione. Derivando da molte fonti, non può fiſſarſene alcuna determinata. Forſe la idea e riputanza comune più di ogni altra coſa coſtituiſce il Nobile. Una tale idea non però non deriva già da un mero capriccio, da una immaginazione, ma da que' ſegni ricevuti nella Nazione come capaci a coſtituire una Famiglia nel rango delle Famiglie nobili. Quindi la ſteſſa idea riputata ſcorta ſicura, ſeco porta la neceſſità di una piena conoſcenza del ſegno, onde quella poſſa derivare. Or lo ſciframento di queſti ſegni è quel che fare ſi debba per ravviſare quale Famiglia meriti di eſſere annoverata tra le Nobili.

Il noſtro Ordine conoſcendo la neceſſità di una pruova fondata ſu certa baſe, e non riſtretta al ſolo vivere nobilmente, preſcriſſe la eſibizione de' Titoli primordiali. Con una tal' eſpreſſione volle intendere quelle fondamenta ſulle quali ſi fonda la nobiltà della Famiglia pretendente, cioè quegli onori e gradi di maggioranza, che nel numero delle nobili la coſtituiſcono. La parola *Titulus* nel Linguaggio Latino, ſecondo la ſpegazione di molti, deriva dalla parola *tueor*, coſicchè vogliono eſſerſi detto *Titulus quia tuetur poſſeſſionem*, come ſe con tal voce denotare ſi voglia il fondamento del poſſeſſo. Fu con acconcia traslazione traſportata a dinotare i titoli di onore, o ſiano li fondamenti di alcun' onore. Nel Dritto Romano una tal voce ſi oſſerva uſata per denotare gli onori, la dignità de' Magiſtrati, ed il loro grado, e quindi paſsò alla polizia Eccleſiaſtica in ſignificato ſimile. Si vide indi paſſata ancora tal voce nel Dritto Feudale, ove ſi pretende non già nel ſenſo oggidì uſuale per denotare cioè il titolo di Marcheſe, Conte &c. ma bensì

Digitized by Google

nel senso stesso della polizia Ecclesiastica, cioè per denotare que' poderi assegnati secondo il loro grado per vitto e vestito. Dall'esserſi però nel Dritto presa tal voce per significato di grado, la dignità de' Magistrati fu facile il trasferirlo à denotare quel che ora s'intende sotto la voce Titolo, cioè il Titolo di Marchese, di Conte &c. (1) Il che è conforme all'antico significato di tal voce di dimostrare il fondamento di alcun possesso. Si dice il Titolo di Marchese, per additare, che possiede quel tale Feudo come Marchese, e così degli altri. Molto potrei distendermi su tal punto, in altra mia Opera non ancora data alla luce disaminato, ma tralasciando il dippiù, dico solo, che con acconcia traslazione si è adattata al fondamento della nobiltà. Il Saldeno Inglese intitolò la sua Opera *Tituli Honorum*, piena di erudizioni, e di confusione. Voll'egli denotare per lo appunto i Titoli, o sieno le fonti donde deriva l'onore, o sia la nobiltà.

Con traslazione molto più acconcia nell'Ordine Gerosolimitano si sono chiamati Titoli primordiali quelle fondamenta sulle quali i pretendenti ripongono la pruova della loro nobiltà. Per cagion di esempio. Alcuna Famiglia appoggia la pruova della sua nobiltà su alcun Feudo, su alcun Patriziato. Si chiamano Titoli primordiali, secondo il linguaggio dell'Ordine, que' documenti i quali dimostrano, che quella tale Famiglia abbia avuto il Patriziato, il Feudo dugento anni addietro come fondamento della sua nobiltà, o per dir meglio delle sue pruove. Mi servo della parola fondamento, e non già principio, della parola pruova, e non già nobiltà, perchè ben può essere, che una Famiglia abbia titoli molto più vetusti, e più specioſi di sua nobiltà, ma all'incontro restringendosi al termine prescritto dagli Statuti di anni dugento, faccia uso di que' di tal torno di tempo, omettendo gli altri più antichi. La qual cosa soventi volte avviene nelle Famiglie antiche ed illustri. Si appellano dunque nel nostro Ordine Titoli primordiali i documenti, che servono a dimostrare quelle fondamenta sulle quali è costituita la pruova della nobiltà della Famiglia pretendente come dagli esempli recati. Debbesi su ciò avvertire, che sotto il nome di Titolo s'intende ancora il documento onde si pruova il possesso, non vi essendo necessità di produrre l'acquisto del Feudo, l'aggregazione al Patriziato, bastando dimostrare il possesso, che per lo appunto serve per Titolo della nobiltà. Il nome di Primordiali derivò dall'esserſi prima la esibizione ristretta solamente a soli documenti, su quali la pruova della nobiltà era fondata, cioè di portare l'acquisto, o il possesso di alcun Feudo, l'acquisto, o il possesso

di

(1) Vedi *Turturet. de Nobilit. Lib. 2. cap. 9.*

Digitized by Google

di alcun Patriziato. Nella esecuzione però si è saviamente tale indagine distesa alla pruova intiera anche della descendenza, ed oggidì ancora della continovazione. Il che fu con sano consiglio introdotto, per essere al tutto inutile il produrre, che Tizio fosse stato Patrizio, se non si dimostri il pretendente discendente da quel tale. Quindi si è ricevuto per uso, che prima dell'apertura dell'Assemblee Priorali ne' Quarti non ricevuti, si esibiscono i Titoli primordiali, e tutte le pruove delle discendenze nella Lingua, e per dirla in una parola, tutta l'intiera pruova necessaria per farsi ricevere. Il nome di Titoli primordiali debbe crederssi introdotto quando fu statuito di esibirsi in Lingua nel 1704. Dico il nome, da che la necessità di fare la pruova con Titoli nobilitanti si era prima o statuita, o certamente osservata. Come ho avvertito dal principio la pruova tutta era riposta ne' testimonj, i quali riguardar doveano l'esercizio delle cariche nobili nella sua Patria. S'introdusse dipoi la esibizione delle Scritture, ma non vi era la necessità de' Titoli primordiali. Si producevano alcune Scritture della nobiltà in genere del cognome, ed il rimanente della pruova si faceva co' testimonj. Indi s'introdusse la pruova in specie, e questa portò seco la necessità de' Titoli primordiali. Coloro, i quali opinano col decreto del Venerando Consiglio nel 1704. statuito per lo Priorato di Barletta introdotta la necessità di esibire i Titoli primordiali, inciampano in un manifesto equivoco. Allora s'introdusse la necessità di esibirsi i Titoli primordiali in Lingua prima di convocarsi l'Assemblea, ma non già, che prima stata non vi fosse la necessità de' Titoli. Di fatto ne' cinque Priorati fuori del Regno prima del 1779. non vi era la necessità di esibirsi i Titoli primordiali in Lingua, ma non erano però rilevati i pretendenti dalla necessità di esibirgli nelle Assemblee Provinciali. I Processi ancora compilati così nel Priorato di Capua, come in quello di Barletta prima del 1704. contengono i Titoli su quali era fondata la nobiltà de' Pretendenti. L'equivoco nasce dal confondere la esibizione de' Titoli Primordiali in Lingua, che fu introdotta nel 1704. colla necessità di prodrgli come pruova necessaria nella compilazione de' Processi delle Assemblee Provinciali. Il perchè io porto ferma opinione, che la necessità di produrre i Titoli fosse stata introdotta nel tempo istesso in cui s'introdusse la necessità della pruova per Iscritture degl'intieri anni dugento. Dovendosi provare per Iscritture la nobiltà, si ricercava un fondamento saldo su cui dire si potesse la nobiltà realmente acquistata. Negl'Interrogatorj prescritti nelle Ordinazioni Capitolari del 1631. si richiede espressamente la pruova del Titolo primordiale, rigirandosi tutti sulla pruova di aver goduto gli onori soliti godersi da nobili in quella Città, nella quale si ricerca la espressa circostanza di esservi la separazione de' ceti. So-

no però que' riſtretti alla pruova del ſolo Patriziato. La qual coſa io credo derivata perchè queſta ſola potea provarſi co' teſtimonj, da che per le altre vi erano biſognevoli le Scritture. E nel vero non poſſo indurmi a credere, che tutta la pruova aveſſe dovuta eſſere riſtretta al ſolo Patriziato, poichè in tale maniera ſi avrebbero dovute eſcludere Famiglie le più illuſtri delle varie regioni d'Italia. Molto più ciò ſi ravviſa dal riflettere di non eſſervi dubbio alcuno, che tra le Scritture in genere ſolite di eſibirſi per pruove dopo quella Ordinazione vi erano quelle non riguardanti il Patriziato. Ammettendoſi e prima del 1631. e dipoi altri Titoli, ſi volle dare freno col fatto ſteſſo di reſtringere la pruova a certi determinati Titoli di nobiltà, per eſcludere l'enunciative, o le altre pruove più lievi, e col fatto ſenza veruno Statuto fu riſtretta a quattro, ſu quali debbo fare in queſto Libro lungo ſermone. Non evvi dubbio di eſſervi tale credenza e tale uſo. E' molto veriſimile, che un decreto del Venerando Conſiglio de' 27. Marzo, e 26. Maggio del 1662. abbia portata la neceſſità di produrre il titolo primordiale. Un tal decreto è rapportato dal più volte detto Scrittor Franceſe (1), col quale fu determinato, che i Capitoli matrimoniali, ed i Teſtamenti poſſono baſtare a pruovare la legitimazione, ma non la nobiltà. Si adduce in que' decreti il motivo per la troppa facilità de' Notai in dare i Titoli, e qualità di Nobili a que' che tali non ſono. Un tale decreto portava ſeco la indiſpenſabile neceſſità di produrre per pruova il Titolo, o ſia il fondamento della Nobiltà. E nel vero non eſſendo a tale uopo baſtevoli i Capitoli matrimoniali, ed i Teſtamenti, e l' enunciative generalmente, non rimaneva altra maniera, ſe non di produrre un Titolo, o ſia un fondamento certo della nobiltà, che non altronde eſſere poteva, ſe non con produrre que' documenti onde ſi renda lucida pruova della nobiltà acquiſtata nella maniera coſtumata nelle reſpettive regioni. E come che dopo quel Decreto ſi foſſero eſibiti que' Titoli nelle aſſemblee, pure colla neceſſità ingionta di eſibirſi nella lingua non ſi alterò punto la ſuſtanza delle pruove, ma ſolo ſi aggiunſe la ſollennità di produrſi, ed eſaminarſi in Lingua prima di convocarſi l'aſſemblea per lo Ricevimento.

Il confronto de' tempi conferma tale mio avviſo. La neceſſità di produrre i Titoli nobilitanti ſpeciali s'introduſſe a un di preſſo il deſcritto tempo, quantunque non in tutt' i Priorati foſſe ſtata intieramente ſeguita. Il Prior Caravita atteſta del Priorato di Capua, che la ſola nobiltà del Padre, ed Avo ſi foſſe provata in ſpecie. Dall'altra parte però l'uſo generale introduſſe di fare la

(1) *Inſtructions des devoirs chap.* 12.

Digitized by Google

la pruova ſpeciale, di produrre i titoli in tutt' i Priorati, nè ſo come nel Priorato di Capua un tale uſo generale proſtergato ſi foſſe. Anzi Io forte dubito della verità di tale teſtimonianza del Caravita, il quale per eſſere molto addetto alle maſſime della Corte di Roma, fù avverſo a tutt' i giuſti ſentimenti di rigore, che allora ſi andavano introducendo. Confeſſo bensì di non avere avuto tant' ozio, quanto ſi richiede per offervare i Proceſſi del Priorato di Capua di quel torno di tempo. Non evvi però dubbio alcuno, che anche nel Priorato di Capua in quel tempo ſi producevano i Titoli primordiali in genere, oltre agli anni dugento, comecchè ſecondo il Caravita la pruova in iſpecie con Iſcritture, riſtretta ſi foſſe al ſolo Padre ed Avo. La qual coſa di poi non ſi offervò punto, e nel Priorato di Capua ſi è fatta la pruova così come in tutti gli altri Priorati, principalmente dappoichè nel 1725. fu ſtabilito di doverſi produrre in Lingua i Titoli primordiali prima dell' apertura dell' Aſſemblee, ove nella riconoſcenza de' Titoli non ſi uſa diſtinzione alcuna.

La neceſſità di farſi la pruova de' Titoli nobilitanti produſſe un errore il quale alligna in molti, di reſtringere a quattro i Titoli primordiali di nobiltà, cioè al Patriziato di alcuna Città, a Feudi, a gradi nella milizia dal Colonnello in ſu, a gradi nella Toga da Conſigliere in ſu in queſto Regno, ed in altre regioni della Italia a gradi ſimili. Non è dubbio, che tal coſa comecchè ſcritta non ſi rinvenga, per non eſſervi Scrittori di tal materia, è nelle bocche di tutti ed in Malta ſi reputa come un certo Canone. Per molto però, che ſia comune una tale opinione, non può averſi, che come erronea. Non è facile a ridurre in certo catalogo la maniera dell' acquiſto della nobiltà. V' ha degli onori maggiori de' diviſati, i quali eſcludere non ſi poſſono dal numero de' Titoli Primordiali. Se taluno moſtraſſe un' onore ottenuto da alcun ſuo Antenato nella Corte di alcun Principe adatto a coſtituire uno nobile, non potrà certo eſſere eſcluſo per la mancanza di uno de' quattro diviſati Titoli. Ragionando ſecondo la polizia preſente, è pruova maggiore di nobiltà un Gentiluomo di Camera, un Ambaſciatore, un decorato dal Re con quegli onori, che ſono de' Nobili, che non un Conſigliere, un Colonnello, un Feudatario. E pure ſe doveſſe avere vigore il diviſato ſpirito ſiſtematico, ributtare ſi dovrebbe; anzi lo ſteſſo Grandato di Spagna non ſi dovrebbe annoverare tra Titoli primordiali. Seguele tutte aſſurde, ed irragionevoli. Il perchè debbeſi deporre lo ſpirito ſiſtematico, e ragionare di queſti punti colla ſcorta de' veraci principj, e con riguardare il Mondo vivo, tale quale è ſtato ne' riſpettivi tempi. Quindi farò opera ne' ſeguenti capi ridurre una tale materia ad un certo ſiſtema adattabile a tutte le regioni, e ſpecialmente a queſto Regno.

CAPO

Digitized by Google

CAPO II.

Della qualità in generale de' Titoli primordiali.

DOvendo ſpiegare le fonti de' Titoli primordiali, debbo premettere, che tutti ſono concordi nel dire, che per l'abito Geroſolimitano ſi richiegga la nobiltà generoſa, ma nella ſpiegazione de' requiſiti vi è una gran diverſità. Notiſſima è la diſtinzione delle varie ſorti di nobiltà. Omettendo gli altri varj gradi, i quali non intereſſano le preſenti ricerche, ella è nota la diſtinzione della nobiltà generoſa, e della nobiltà legale. La nobiltà generoſa è quella nobiltà, che deriva dalla ſchiatta tramandata per lunga ſerie di Avoli. Si chiama queſta nobiltà generoſa, perchè viene a *genere*, e non è nobiltà perſonale derivante da un uffizio conferito alla perſona. Dagli Spagnuoli è denotata queſta ſpecie di nobiltà colla voce *Hidalghia*, la quale ſecondo ſi ſpiega da tutti gli Scrittori di quella Nazione, e ſpecialmente dal Seſe (1): *Eſt nobilitas a majoribus proveniens, per quam diſtinguuntur nobiles hidalgui ab hominibus plebeis & ſigni ſervitii ita Otalor. . . . . ubi loquendo de hac nobilitate dicit eam pervenire a genere, & a majoribus*: ed indi la diſtingue dalla nobiltà accidentale, quale ſi è la nobiltà derivante da alcuni gradi e meſtieri perſonali, onde ſi coſtituiſce la nobiltà accidentale, cioè quella nobiltà legale, che arroga alcuni privilegj de' nobili alle perſone fregiate di quelle cariche, come dice de' Dottori: *Qui privilegiis nobilium gaudent, vere nobiles non ſunt, nec ad poſteros traſmittunt*. Coteſta ſpecie di nobiltà riguardante la perſona, che può bene appellarſi o legale, o perſonale, è ſtata, ed è conoſciuta anche da que' Popoli, i quali poco o nulla curano la nobiltà della ſchiatta. Anzi v' ha delle ſtranezze in alcuni dintorno alla maniera onde quella ſi acquiſti (2), comecchè ignote loro ſieno quelle diſtinzioni preſſo noi uſate, le quali han ridotto coteſto tormentoſo oggetto ad una facoltà particolare. E' certo non però,

(1) *Seſe deciſ. 1. n. 6.*

(2) Lungo ſarebbe il numerare le varie uſanze dell'acquiſto della nobiltà: mi baſti addurne alcuni ſoltanto rapportati dall'erudito *Puffendorf Lib. I. cap. 4. in Not. Apud Tartaros Precopienſes majori indignatione ſunt qui plures captivos cum moriuntur poſſident. Thuanus Hiſtor. Lib. LXVII. Apud Tapuias, liberum Baſiliæ populum, nobiles cenſentur qui lucta haſtarum concurſu ac venatu præcellunt. Barlæus de rebus geſtis in Braſilia p. 424. Apud Friſios olim plurima prælia tenentibus maximus honos, eaque ſola nobilitas. H. Grotius L. IV. Hiſt. Belg. p. 215. Apud Siamenſes nobilem facit magiſtratum in Regni actu gerere: oblato eo a vili plebe quis non diſtinguitur, Loubere. de Regn. Siamenſ. Part. 3. cap. I. §. 7. Apud Guaicuræos & Abipenes Americæ Populos Magnates habentur qui immaniſſimorum tormentorum patientia fortitudinem ſuam probarunt.*

Digitized by Google

però, che in tutte le regioni della Europa è ben distinta la nobiltà personale, e di privilegio, dalla nobiltà generosa. Sono stranissimi ed irragionevoli que' sostenuti delle volte nella Curia Romana (1) di paregiare la nobiltà personale e di privilegio alla nobiltà generosa, e credere alla prima competere i privilegj della seconda, e di avanzarsi la qualità di *procreatus nobili genere* con dimostrare la nobiltà personale o di privilegio, ovvero la nobiltà della Madre. Non evvi stranezza, che scritta non si rinvenga, e che per questa materia di nobiltà non sia degna di riflessione nella Curia Romana.

La nobiltà legale è dunque quella la quale si consiegue per alcuna prerogativa personale, onde alcuno si rende esente dalle ignominiose pene de' popolani, ed altri vantaggi riporta, coi quali dalla vulgar gente si distingua. Tale si è la nobiltà che si consiegue da Dottorati, da Medici, e da innumerevoli altri professori, fondata su Privilegi concessi loro dalle Leggi. Di tale nobiltà non mi occorre ora ragionare, perchè come vedrò innanzi, nulla influisce alla pruova de' Cavalieri dell' Ordine Gerosolimitano, e solo potrà servire per la pruova de' Serventi di armi, e Preti Conventuali.

Quantunque la recata distinzione della nobiltà generosa, e legale dagli Scrittori del Foro, le più volte si confonda con adattare all' una, ed all' altra specie il general nome di nobile, e di nobiltà, pure ben sono distinte nella comune idea e linguaggio degli uomini come molti degli stessi Scrittori avvertono. Quindi non s' intende adempiuta la condizione di Nobile colla nobiltà legale, ma si richiede la nobiltà della genìa (2).

La nobiltà dunque, che si attende nella recezione de' Cavalieri è la nobiltà generosa, o sia la nobiltà della Schiatta. Si distinsero nel Latino Linguaggio queste due voci *Nobilis*, & *generosus*, come ci addita quel luogo di Orazio.

Nobilis, & generosus.

E' noto, che i Romani davano il titolo di *Nobilis* a colui, che avea avuto il Padre decorato di alcuna Maggistratura Curule, dal cui esercizio derivava il dritto di tenere le coloro Imaggini. Si distinguevano da que' che dicevansi *Novi*, col quale nome si denotavano que' ch' erano i primi della loro Schiatta ad avere Magistrati Curuli. Gli uni, e gli altri erano diversi dagl' *Ignobiles*, sotto il qual nome venivano denotati que' che nè essi, nè i loro genitori aveano avuto Magistrato Curule. Bastava dunque nella polizia

(1) Possono osservarsi tali sentimenti a proposito dell' Oratorio privato presso il *Pignatelli Tom. 6. Consult. 98. dal n. 44.*

(2) *Philipp. Pasquale de Virib. patriæ potest.*

Digitized by Google

lizia Romana la prerogativa ſopraccennata del Padre, per dirſi Nobile. Ma tale qualità non era baſtevole per dirſi *generoſus*. Eſſi ſotto nome di *Generoſus* intendevano que' tali, che aveano lunga ſerie di Maggiori Nobili. La voce *Genus* denotava per lo appunto la Schiatta, ſicchè la parola *generoſus* era addetta a que' ch' erano di Schiatta nobile, come l' addotto luogo di Orazio, e la recata derivazione ci additano, e ben ſi può ravviſare dalle coſe ſopra diſcorſe.

Il tempo, o dir ſi voglia il numero de' gradi richieſto per dirſi acquiſtata la nobiltà generoſa ſecondo la polizia di Roma, ed il Dritto Romano, ſi è nel precedente Libro ſpiegato. Nel noſtro Ordine ſul punto del tempo e de' gradi non evvi dubitanza alcuna per eſſerſi ſtatuito un determinato ſiſtema nelle diverſe Lingue, parimente ſopra ſpiegato. Nella Lingua d' Italia il tempo prefinito è di anni dugento, e dal ſiſtema della Lingua è paſſato ancora fuori dell' Ordine la idea, che con tal giro di tempo la Nobiltà generoſa ſi acquiſti. Siccome però ciò è certo, così è incerta la fonte donde deriva tal pregio in una Famiglia. Il Cardinale Luca non conoſce la pruova di dugento anni allora non ricevuta nella Curia Romana, ammette bensì come propoſizione certa, che ſi richiegga la nobiltà generoſa per ottenere gli ordini militari. Egli diſtinguendo le varie ſorti di Nobiltà dice (1): *Tertia ſpecies eſt illius quamvis privatæ nobilitatis, quæ generoſa dicitur, ad differentiam illius indefinitæ ex ſola legis diſpoſitione provenientis, ut eſt illa nobilitas quæ per quatuor latera utriuſque parentis, & utriuſque aviæ neceſſaria eſt pro militari habitu juſtitiæ in Religionibus S. Jo: Hieroſolymitani, S. Jacobi de Spata, de Calatrava, de Alcantara, & ſimilibus, & ad iſtum effectum abſque dubio non prodeſt nobilitas reſultans ex doctoratu, & gradu in ſcientiis, ſive ex gradibus militaribus alias de jure nobilitantibus, cum pro hujuſmodi nobilitate requiratur nobilis vita, cum communi fama, & reputatione, ac notorio uſu inſignium per tempus immemorabile juxta ea quæ habentur in pluribus Melevitanis, hoc eod. tit. diſc. 32. & ſeqq.* Nel ſuo dottor volgare replico lo ſteſſo ſul punto della pruova della nobiltà generoſa, ma ivi più nettamente ſpiegando il ſuo ſentimento diſtingue quelche coll' uſo del giudicare dalla Curia Romana è ricevuto, da requiſiti voluti dall'Ordine, e dagli altri Collegj nobili per entrare con decoro (2).

Dalle quali parole ſi ravviſa il ſentimento di quel ſenſato Scrit-

(1) Così ſi ſpiega la nobiltà generoſa dal Cardinale de Luca *Diſc. XXXV. n. 20. de Præeminent.*

(2) Dottor Volgare Lib. III. Cap. X. n. 2.

Digitized by Google

Scrittore concorde colla idee del noſtr'Ordine ſul punto del requiſito della nobiltà generoſa, ma non già nella ſpiegazione della medeſima. Egli pare, che abbia meſſo in obblìo il ſuo ſiſtema di guardare il Mondo vivo, e tratto dalla oſſervanza della Curia Romana abbia voluto ſul punto della ſpiegazione della nobiltà generoſa ſecondare i ſentimenti di lei. E' deſſa una materia priva di una ſicura ſcorta. Non vi ſono Leggi de' Principi, colle quali ſiaſi determinato donde ſorga e derivi la nobiltà, cioè quella ſorta di nobiltà, cui dare ſi poſſa la diviſa di generoſa, non eſſendoſi forſe ſtimata queſta tale determinazione oggetto da doverſi determinare nella Legislatura. Se vi foſſero Leggi de' Principi, dovrebbero queſte dare la norma perchè il noſtr' Ordine nel preſcrivere i requiſiti della nobiltà, non altro fine ha avuto, ſe non quello di ammettere que' ſoltanto, i quali nella propria regione ſono riputati nobili, dalla quale deriva la idea di nobile anche nelle altre regioni. Quindi ſe vi foſſero Leggi de' Principi, o ancora uſanze ſcritte, avvalorate de' dovuti requiſiti, ſarebbero di una ſicura ſcorta per regolare queſto punto sì grave, ed intereſſante, perchè renderebbero una indubitata ripruova della idea della Nazione.

La mancanza però delle Leggi de' riſpettivi Principati, e delle uſanze ſcritte, rende queſta tale materia intralciata di molto Il perchè non altra ſcorta può averſi ſe non quella de' varj uſi de' paeſi ſecondo le opinioni in quello allignate. Quindi deriva la varietà delle pruove nelle diverſe regioni di una Lingua iſteſſa. Per tale ragione mi ſono rimaſto di favellare di queſto punto in queſta mia opera riſpetto alle altre regioni della Lingua d' Italia fuori di queſto Regno, avendo conſiderato, che non mai averei potuto riuſcirvi nel penetrare a fondo il vario ſpirito del penſare di quelle, come nel principio ho proteſtato. Non che nelle regioni fuori di di queſto Regno, ma ancora in queſto Regno iſteſſo tal coſa ſi rende oſcura, quantevolte ſi voglia ricorrere alle coſe ſcritte. Moltiſſimi ſono gli Autori del Foro, i quali per diverſe occaſioni pongono a diſamina cauſe e punti di nobiltà. Le coſe però da eſſi ſcritte ſono tutte generali, nè certamente tra eſſi ſi rinviene chi abbia data opera a ſpiegare quali ſieno le vere fonti della nobiltà generoſa. Per la più parte confondono la nobiltà legale, colla generoſa, e que' che la diſtinguono non ſono così accurati, che ſomminiſtrino la norma, onde ſi poſſa ſicuramente credere da alcuna Famiglia conſeguita la nobiltà generoſa. Il perchè la opinione della Nazione ritratta dalla limpida fonte degli eſempli, debbe ſomminiſtrare la norma a queſte materie, per regolare nelle ricezioni il graviſſimo punto di riconoſcere le fonti dalle quali la nobiltà generoſa deriva. Sono eſſe varie nelle varie regioni della Lingua

Digitized by Google

d' Italia per la diversità de' gradi di onore, ma sugli stessi principj quasi tutte poggiano. Solo la Curia Romana è da tutte difforme. Ella non solo per lo passato non ha conosciuta la necessità degli anni dugento, ma nel mentre in tutte le regioni si è fissata la necessità del titolo nobilitante, la Ruota Romana si è rattenuta nella sola necessità di un antica nobiltà di vivere. Tali suoi sentimenti si possono ben ravvisare dalle testimonianze degli Scrittori di quella Curia, che dovrò innanzi riferire. L'Ordine nostro per l'opposto ha per vero, che la nobiltà generosa non altramenti si conseguisce, se non con dimostrarsi un titolo nobilitante nel principio degl'anni dugento. Quindi tutto il vivere nobile, i parentadi, ed altri tali segni, qualora manca il titolo nobilitante, si credono inefficaci per la pruova della nobiltà generosa. La determinazione intanto di tali Titoli nobilitanti è quella, che far debbo in questo Libro, cosa che se a primo aspetto rassembra facile, si sperimenta molto malagevole trattandosi da vicino.

Poichè intanto l'obbietto principale di quest'opera è lo sciframento di questo punto, debbo prima di ogni altra cosa premettere, che per riuscire nel proposto disegno ho avuta per iscorta il Mondo vivo, ed i suoi esempli anzicchè il Mondo morto de' Libri. E' nel vero cosa molto malagevole il volere delle cose su ciò schiccherate e ne' vetusti, e ne' recenti tempi determinare una materia quanto piana nella opinione degli uomini, altrettanto intralciata negli Scrittori. Egli anzi sembra, che con essersi ridotta in Trattato con essersi fatte inchieste delle cagioni efficienti materiali, finali, anzichè rischiarirsi una tale materia, siasi venduta più confusa ed intralciata, così come avviene in tutte le cose sulle quali più divisioni si formano. Si rende quindi molto difficile la stessa spiegazione di quel che sotto il nome di nobiltà si voglia intendere. Tutti parlano di nobiltà, intendono che cosa sia, ma se alcuno loro richiegga la spiegazione si confondono. Avviene però quelche il saviissimo Padre S. Agostino ponderò rispetto al tempo.

La difficoltà poi di spiegare quel che sotto il nome di nobiltà s'intende, e nel darne la vera norma deriva dalla difficoltà di una certa determinata fonte, donde sicuramente quella scaturisce. La varietà delle usanze, delle opinioni rendono fino gli stessi principj incerti. Se si riguardino le cose scritte da Filosofi si rinviene, che costoro descrissero la nobiltà quale essere dovrebbe, non già quale realmente s'intende nel Mondo. Aristotele in parte guardando il Mondo, in parte considerando la cosa filosoficamente scrisse (1): *Genere nobiles esse videntur quibus majorum virtus & divitiæ.*

Gio-

(1) *Aristotel. Lib. I. Polit. cap. I.*

Digitized by Google

Giovenale pare, che abbiala riposta nelle dovizie quando scrisse: *Clarus genere atque opibus vir*: nelle quali parole non determinò punto, come alcuni credono, che la nobiltà derivi dalle dovizie, ma bensì le accenna come cosa, che conferisca al chiarore. Ben però volle costituire la virtù come l'unica fonte della nobiltà quando scrisse: *Nobilitas sola est, atque unica virtus*: Sul qual sentimento innumerevoli antichi furono concordi, i quali osservare si possono nel Poggio, nel Tiraquello, nel Turtureto, nel Nolden, ed in altri. Siccome però cotesti sentimenti spiegano la rimota origine della nobiltà, così non isviluppano quali sieno gli effetti, da quali si possa conoscere l'acquisto. La virtù è il maggior pregio, che avere possa l'uomo, ma il Mondo non ha riposta la nobiltà in tal pregio non visibile, ma bensì ha richieste quelle pruove esposte agli occhi di tutti, onde l'uomo nobile dal vulgare si possa discernere. Le virtù debbono essere nelle Repubbliche ben regolate, la fonte degli onori, ma se non vi è quel pubblico giudizio, che a virtuosi gli conferisca, vi manca quel marchio, onde la virtù riceva la pubblica approvazione, e si dimostra in quel tale, chè si vuole di quella rivestire. Il gran Torquato Tasso nel suo Dialogo intitolato il Forno della nobiltà, quantunque avesse voluto scrivere co' sentimenti Platonici, ed astratti, pure pone in ischerno la opinione di coloro, chè ripongono la nobiltà nella virtù. Infra le altre serie considerazioni fa quella, che una Famiglia intiera si dice nobile con tutto che non tutti gl'individui di lei sieno virtuosi. I fanciulli si dicono nobili, comecchè veruna virtù in essi appaja. Si è sempre conosciuto nelle culte società la necessità di alcuni segni esteriori per dare sicuranza della esistenza di quelchè non si vede. Se la nobiltà fosse riposta nella sola virtù si rinvenirebbero tutti nobili, perchè tutti si reputano adorni di virtù, di tutti gli altri più riguardevoli. Avvertì bene il gran Filosofo Cartesio (1) essere usato di tutti querelarsi della fortuna, e desiderare l'altrui, ma ben essere pago delle proprie doti dell'animo, e del proprio talento. Non mancano poi de' partegiani i quali fomentino tale boria, e loro confermino la lusinga di essere adorni delle virtù tutte, mentre di tutte le tristizie bruttati sono. E comecchè nel Mondo non vi è persona senza i suoi o emoli, o avversarj, però la stessa contrarietà de' sentimenti renderebbe incerto quelchè debbe essere certo nelle Società. La idea de' Filosofi nel riporre la nobiltà nella virtù fu realmente di non riconoscere altra nobiltà sul principio spiegato da Seneca. Ma quando si voglia ammettere la nobiltà civile è un mero errore il riporla nella sola virtù. Il perchè

(1) *Cartes. Dissert. de Method.*

Digitized by Google

chè si è sempre considerato necessario il segno esterno onde col pubblico giudizio si ravvisi la virtù di quel tale, e gli effetti da quella derivati. Quindi aver dee un segno visibile, comecchè si presuma derivata dalla virtù.

Le dovizie sono un gran segno della nobiltà la quale ancorchè sia vetustissima, e di tutte le prerogative adorna in una Famiglia, s' invilisce nella povertà, quasi sempre madre feconda di viltà, e di bassi mestieri a nobili non dicevoli. Suole ancora produrre azioni ree alle quali sono i poveri proclivi se non vi concorra una gran virtù adatta a superare il furore delle indomite passioni; onde i poveri più degl' altri sono tormentati per la dura condizione alla quale soggetti sono. Giovano di molto alla nobiltà, ma per quel motivo sensatamente considerato da Livio (1): *Conferunt enim plurimum divitiæ ad magnanimitatem, per quam virtutem maxime nobilitas commendatur*: il quale sentimento fu così fisso nelle menti de' Romani, che il creduto Valerio Massimo dice: *Dolenter ferebant pecuniam quæ Fabiæ gentis splendori inservire debebat, flagitiis ditici.* Non è però vero, che i Romani abbiano riposta la nobiltà nelle dovizie. Quantunque in Roma dal Censo determinato fosse il grado di Senatore di Equite, e di Plebe, pure presso di essi il nome di nobile non altronde derivava se non da Magistrati curuli, che soli arrogare poteano la divisa, o dire si voglia la denominazione di *nobilis*. Senza che il *nobilis* presso i Romani avea una nozione diversa dalla presente, e tutti gli onori delle immagini se bastevoli erano a costituire uno nobile, nol costituivano Patrizio; per cui si richiedeva ancora il giudizio del Pubblico in virtù della Legge rogata al Popolo, colla quale la divisa di Patrizio si conferiva. La idea fissa de' Romani era quella spiegata da Orazio *Fortuna non mutat genus*, e dal nostro Dante in que' versi:

Che le dovizie siccome si crede
Non possan gentilezza dar nè torre
Perocchè vili son di lor natura.

Richiedeano la circostanza del censo, perchè i gradi non s' invilissero, ma il Censo solo non costituiva nobile. V'ha delle regioni nelle quali la nobiltà deriva dalle dovizie, come la Timocrazia presso alcuni Popoli della Fiandra, descritta distesamente dall' Ubero (2). Quando però vi è la Legge particolare, dalla quale s' induce un certo marchio esterno, debbe aversi per iscorta quella idea ed usanza della Nazione onde il pubblico giudizio dimostri la fonte del pregio della nobiltà. E nel vero delle volte giovevole è al Pub-

(1) *Liv. Lib.* 32. parlando di Busa Canosina.
(2) *Uber. de Jur. Civit.*

Digitized by Google

Pubblico l' ispirare ne' Cittadini l'amore alle dovizie per fine politico di giovamento al Pubblico, al quale debbono essere le Leggi tutte indiritte. Prescindendo da tali particolari usanze e Leggi, dalle quali non può prendersi norma nelle regioni ove quelle non han vigore, egli è certo, che le sole dovizie non arrogano il pregio della nobiltà. Sogliono somministrare i mezzi per conseguire gli onori, onde la nobiltà derivi, sono giovevoli per conservarla in decoro, danno occasione di far uso delle virtù proprie de' nobili, come avvertì Livio, ma sole non bastano per rendere una Famiglia nobile. Si osserva però nelle Società di avervi Famiglie le quali vantare possono vetuste virtù ne' maggiori, e vetuste dovizie, nelle quali se rimaste sono senza produrre i segni esterni e certi di nobiltà, si considerano come infeconde ed inefficaci a tale uopo.

Quindi su questo punto si debbono deporre le cognizioni astratte, ed il pallio filosofico, e non considerare il Mondo come essere dovrebbe nella immaginazione, e nell' estrazioni, come sul fatto si osserva. E' la nobiltà una stima esteriore, che il pubblico porta ad alcune Famiglie, e però debbe avere la sua norma dalla generale opinione della ragione, nel ponderare que' marchi esteriori, ne' quali la nobiltà è riposta secondo la comune idea di tutte le regioni, la quale non mai può essere discorde dalle Leggi, e dalle osservanze de' Magistrati, veri organi donde la idea del Sovrano si manifesti, a cui appartiene il dare quel valore, che gli sembra ragionevole a suoi Vassalli. Le più volte avviene, che la nobiltà si conseguisca per mezzo di vizj, ma pure attendere si debbe quantevolte si è ricevuto agli onori dal pubblico giudizio ricevuti nella regione, come atti a produrre la nobiltà. Del che può esserne di amplissima ripruova la sovranità istessa, cioè il grado primo della nobiltà a tutti gli altri superiore, la quale delle volte si acquista colla rapina, e colle crudeltà, e con tutte le tristizie. E pure non vi è dubbio alcuno, che la stessa tirannide formò un titolo di nobiltà più di tutti gli altri luminoso; come bene avverte il Tasso contro al Possivini, che riponendo la nobiltà nella virtù, voll' escludere i Tiranni da quella. Lo stesso di tutti gli altri inferiori gradi si può ponderare. La ragione è, che sugli effetti delle civili istituzioni debba attendersi il fatto, e non la origine. Il perchè in tali oggetti fa uopo procurare le cose scritte da Filosofi, i quali di tale oggetto ne ragionarono come essere dovrebbe, quando nel mondo si attenda la comune idea e riputanza. Il celebre Torquato Tasso avendo scritto il suo Forno di Nobiltà diviso in due Dialoghi co' sentimenti astratti de' Platonici alla quale Filosofia era addetto, formò un opera non degna di quella gloria, che generalmente gli fu attribuita, e che tuttavia conserva per la Gerusalemme liberata, per la quale la Italiana favella non invidia, nè

nè alla Greca Omero, nè alla Latina il gran Marone. Sebbene coteſto gran letterato aveſſe ſcritto il ſuo ſorno di Nobiltà co' ſentimenti aſtratti e filoſofici, pure ſu queſto punto di doverſi attendere il fatto non ſi laſciò traſportare dalle ſue aſtrazioni, come dirò innanzi. Non è la nobiltà ſe non un' onore pubblico, che ſi rende ad alcuno per le glorioſe geſta de' ſuoi maggiori, introdotta unicamente perchè ſervire poſſa di ſolletico alle opere glorioſe per la conſiderazione, che debbano eſſere rimeritati ne' diſcendenti. Nulla vi è di reale, e nè l' animo, nè il corpo del nobile ha coſa ſuperiore a quegli degl' ignobili. Per il che non vi eſſendo altro Giudice, che il Pubblico giudizio, debbe queſto attenderſi, e non già quelle aſtratte idee, le quali nè ſi comprendono dal vulgo, nè comprendendoſi, alcun effetto reale producono. Nulla curare ſi debbe ſe la prima fonte ſia torbida, dovendoſi attendere il fatto apparente, e non coſtituirſi giudice della legittima origine. Secondo i ſentimenti, e le openioni de' Filoſofi, nobiliſſimo riputar ſi dovrebbe un uomo, che addetto alla Filoſofia, o ad altra facoltà renduto ſi foſſe glorioſo per le ſue ſcoverte, e per le opere formate. All' incontro quantunque celebre ſi renda più che qualunque altro nobiliſſimo, pure nobile appellare non ſi può nel ſenſo in cui ragiono, ma bensì nobile in ſenſo di uomo conoſciuto celebre, così come ſi trova negli antichi, *nobilem meretricem*, ovvero, *nobilis illa Romana clade locus*. La ragione è, perchè nella generale idea non ſi attribuiſce la nobiltà alla ſola cognizione interiore, ma ricerca un pubblico giudizio onde gli ſi conferiſca quel marchio di diſtinzione ricevuto nella regione per titolo di nobiltà. Sicchè ſe la Poteſtà civile conferiſſe a quel tale Filoſofo quell' onore uſato, onde dimoſtri di conferirgli la nobiltà debbe averſi per nobile. Le virtù furono la cagione, ma la nobiltà gli deriva dall' onore conferitogli dal Principe, e riconoſciuto colla ragione. Lo ſteſſo può oſſervarſi in molte altre coſe, le quali nel ſenſo Filoſofico da loro ſteſſe ſono nobiliſſime, ma nel Mondo vivo tali non ſi riputano, e ſe partoriſcono riſpetto non portano certamente congiunta la idea della nobiltà. Un uomo che adempia tutt' i doveri dell' uomo, e del Cittadino, che attenda a recare altrui benefizio, ed all' eſercizio delle virtù tutte, è nel ſenſo filoſofico nobiliſſimo, come quello che ha la parte principale, quale ſi è l' anima nobiliſſima, ma all' incontro nel Mondo tale idea di lui non ſi forma, e ſi reputa così, come ſenza virtù riputato ſarebbe in queſto ſenſo di nobilitare la ſua genìa, quantunque da tutti ſe ne abbia venerazione e riſpetto. Il Filoſofo confonde la bontà morale colla nobiltà, ma il Mondo diſtingue il buono dal Nobile. Il Poggio Fiorentino nel ſecolo decimo quinto formò la ſua opera *de Nobilitate*, la quale ſi rinviene tutta inutile in tale rincontro, perchè confonde la nobiltà colla virtù, e colla bontà. Difetto in cui

Digitized by Google

cui incorrono tutti que', che han voluto co' principj filoſofici ragionare di queſt'oggetto, in cui il Mondo *ab antiquo* ha richieſto una pubblica teſtimonianza, o ſia un pubblico atto eſteriore onde ſi appaleſi l'effetto della virtù. Altro è il dire quel che dovrebbe eſſere, altro quello che è. Il Poggio con ragioni aſtratte e filoſofiche, e colle teſtimonianze di alcuni Filoſofi dimoſtrar volle, che la virtù ſia la vera nobiltà. Ma egli pare, che dovea dire il vero pregio, non già la vera nobiltà, alla quale il Mondo ha attaccata una idea diverſa. Dovrebbe così eſſere, ſe la virtù aveſſe un certo ſegno eſteriore, ma perchè non vi è tal ſegno, debbe in tal ſpiegazione attenderſi quel che è, e non quel che eſſere dovrebbe, ed attenderſi que' ſegni eſteriori riputati a tale uopo opportuni. Quindi le coſe da lui ſteſſo meſſe in bocca di Lorenzo uno degli interlocutori ſono molto più ſennate di quelle proferte dal ſuo contrario, cui attribuiſce la vittoria eſprimente in ſentimento dello ſteſſo Poggio. Quindi il già detto Taſſo confutando il Poggio, il quale ripone la nobiltà nella virtù, ed eſclude i Tiranni dalla nobiltà, e volendola dimoſtrare fallace, opinò, che la nobiltà ripoſta foſſe nel valore, e però ſoſtenne doverſi a' Tiranni attribuire per lo valore neceſſario a fare le conquiſte. In tal maniera eſcludendone un ſegno incerto, ne pone un altro egualmente incerto. Può ben avvenire, che ſenza valore ſi acquiſti ingiuſtamente la Sovranità ſu alcuna regione, ed in tale ipoteſi eſcludere ſi dovrebbe dalla nobiltà la deſcendenza di quel tale conquiſtatore, ancorchè ſia renduta ſtabile la Sovranità. Su queſto punto debbe attenderſi il fatto, anzichè la cagione. L'iſtituto delle Società culte ha introdotta la nobiltà unicamente per adeſcare i Cittadini alle opere glorioſe, ed alla Patria giovevoli. Si ſono ſecondo le diverſe uſanze iſtituiti alcuni ſegni eſteriori onde quella ſi dimoſtri conſeguita. In tale coſtituzione di coſe il fatto eſteriore debbe attenderſi, e non già la cagione, la cui indagine renderebbe un Cittadino giudice dell'altrui nobiltà. Un Principe ſublima ingiuſtamente uno ad una carica di dignità. Non debbeſi ricorrere alla cagione, o alle aſtrazioni filoſofiche nell'oſſervare ſe quel tale l'abbia meritata. Il ſolo fatto deciſivo, così come riſpetto al poſſeſſo de' beni, ſi attende il giudicato o giuſto ſia, ovvero ingiuſto. Oltre a che quando riſpetto al Tiranno ſi voglia ricorrere al principio del Taſſo, il dare, è molto più dell'avere. Un conquiſtatore, che ſenza ragione alcuna invada l'altrui paeſe, ed ivi porti il guaſto, e tutte quelle ſventure congiunte al fatto della conquiſta, è nel ſenſo filoſofico un uomo pieno di triſtizie degno di qualunque pena. Se ſi conſidera in lui il valore ponderato dal Taſſo, ſi rinviene di molto ſuperato dal torrente delle triſtizie. E pure nella comune opinione in tutte l'età, ed in tutte le Nazioni ſe giugne a renderſi Sovrano acquiſta

il

Digitized by Google

il grado più ſublime della nobiltà, nella quale anzichè la origine, ſi attende il fatto ſul ragionevole motivo, che quando ſi rimonta alla origine ed alle cagioni il tutto ſi ridurrebbe alla incertezza, e ſi renderebbe ogni uomo privato giudice dell' altrui nobiltà e virtù. Quindi il Taſſo in quell'opera meſcendo le cagioni filoſofiche, non ha ſaputo ben deſcrivere l'oggetto del ſuo Libro, anzi oltre al difetto delle riſtucchevoli digreſſioni a coſe al tutto diſparate e diſgiunte, ſi avanza a ſentimenti contrarj ad ogni ragione. Trova la virtù in Falaride, e Buſiride, e non gli eſclude dalla nobiltà, ma non la rinviene nella ſtirpe Ottomana del Signore de' Turchi, ed eſclude dalla nobiltà una Famiglia Signora di una Monarchìa così vaſta e diſteſa. Per lo che ſi conferma quelchè ho detto, che meſcendo le ragioni filoſofiche ſconvolge all'oppoſto tutto il ſiſtema del ſuo obbietto. Il Poſſevini ancora non bene compreſe qual ſia la nobiltà civile allora che ſi traſportò ad inſegnare, che più nobile ſia colui, che da Filoſofi diſconde, che non coloro, che da Re ed Imperatori derivano. Egli fondò tale paradoſſo ſu alcune aſtratte ragioni, e fu confutato dal Taſſo con altre ugualmente aſtratte quando realmente baſta per confutarla il ponere innanzi agli occhi, che la idea del Mondo ha diſtinta la nobiltà civile dalla filoſofica ſecondo le coſe inſino ad ora diſcorſe.

La indagine dunque de' Titoli primordiali non debbe dipendere da principj filoſofici, ma bensì dal rintracciare quali ſieno le vere fonti donde ſecondo le idee del Mondo ſi conſiegue il principio adatto a produrre quel pregio nel Mondo, iſpiegato col nome di vera nobiltà, la quale forma uno degl' Idoli della umana ambizione.

Chiunque vedendo tale ricerca ridotta al ſolo punto de' fatti eſteriori ſenza punto curare la cagione, credeſſe una tale inchieſta agevole e piana, ſul fatto rimarrebbe ben toſto deluſo. Tanto è lungi, che ſia una coſa facile e piana, che anzi è molto malagevole il preſinire le regole, le quali trarre ſi debbono da una ſcrupoloſa indagine ſulle idee del Mondo, ed adattarle a varj caſi, ed alla varietà delle circoſtanze. Manca il ſoccorſo del Dritto ſul quale ſi poſſano fondare i retti raziocinj. V'ha più Teſti nel Dritto Romano riguardanti la nobiltà, ma chi uomo di retto ſenſo potrebbe credergli adattabili alle noſtre uſanze? Eccetto alcuni pochi generali principj i quali tuttavia regnano, come mai ſi poſſono dopo tante viciſſitudini, dopo tanti cambiamenti avvenuti nel corſo almeno di dodici ſecoli, adattare le coſe ſcritte ſu certi uffizj a que' dell'età a noi più vicine, ed alla preſente? Per molta riflеſſione che vi abbia fatta non trovo uffizio alcuno de' noſtri al tutto uniforme a que' menzionati nel Dritto. Se i nomi ſono gli ſteſſi, le coſe ſono certamente diverſe. L'adattazione della ſteſſa voce

Digitized by Google

Nobilis, e *nobilitas* de' Romani non può convenire a quello, oggidì così chiamata, comecchè diversa sia da quella spiegata da Romani con tali voci, come di sopra ho accennato. Oltre a che quantunque gli uffizj si vogliono supporre o gli stessi, o al tutto simili, non però ne siegue, che uguale sia stata la idea e la riputanza. Si cambiano le opinioni su quest'oggetto con tanta facilità, ch'esclude ogni costanza di formare giudizj per l'età trascorse.

Negl'Interpreti della Ragion Civile vi dovrebbero essere chiari insegnamenti, ma non ve ne ha veruno, che rechi schiarimento al presente uopo. Gli eruditi in tale rincontro restringono le loro ricerche a darci la spiegazione della polizia Romana, e delle voci, ed in tale maniera anzicchè pararci il Destro di trarre da quella fonte le opportune adattazioni nelle presenti circostanze, e di derivarne le legittime illazioni per togliere le dubbietà nascenti, si scuovrono colla riflessione del tutto difformi dalle idee de' secoli a noi vicini, o del presente. I Repetenti, che realmente furono Filosofi naturali, alcuna cosa più opportuna dissero, perchè il Mondo vivo riguardarono, ma mescerono insieme le cose dettate nel Dritto Romano, colle usanze de' loro tempi, e con molte cose al tutto straniere e disparate secondo il loro usato confusamente ne trattano, ed appena poche cose da essi trarre si possono giovevoli al bisogno in tali inchieste. Si aggiunga, che avendo essi schiccherati i loro libri quattro secoli addietro, le cose da essi insegnate, e confermate con alcuni Testi della Ragion Civile quasi a viva forza adattati, non bene concordano colle presenti idee. E' questa una materia più di tutte le altre soggetta a continove vicende, come possiamo a nostri dì osservare. Si reputano ora alcuni atti e mestieri dicevoli a Nobili, quali nella mia infanzia, tali non si riputavano. E per converso si stimano disdicevoli que', che prima non erano tali riputati. In pochi anni si è tanto rallentato dall'antico contegno, che quasi nulla rimane, ed appena in pochi oggetti vi è più vigore di quello de' principi del secolo decorso. Le massime ed i principj generali su questa materia così, come sulle altre non sogliono distruggersi, ma l'eccezioni, e le varie adattazioni derivanti dall'uso le rendono per poco inutili. Il perchè piccolo frutto si può ritrarre dagli Scrittori.

Quantunque però ciò sia indubitato, pure non può contendersi che si tragge da Repetenti alcun lume sul presente obbietto. Molti cambiamenti stati vi sono, ma per la più parte riguardano le appendici anzicchè la sustanza della cosa. Per lo che da essi alcuno schiarimento ritrarre si potrebbe, se vi fosse chi si desse la pena di rivolgere quel volume di cose poste senza ordine, e senza regola. Il fatto però sta, che a quegli non si ricorre, ed è al

tutto messo in oblio lo studio de' Libri scritti con tanta diffusione confusamente, che varissimi sono i casi, ne' quali anche in materie più interessanti si ricorre a Bartolo, a Baldo, a Saliceto, ed altri di tal fatta in ciocchè si rinvengono citati dagli Scrittori del Foro. Si aggiunga, che avendo essi scritto sulla interpretazione de' Testi, trattarono le cose separatamente, e per unire ciocchè ventilarono in più luoghi sullo stesso subbietto debbe durarsi lunga fatica, e dopo quella durata, appena piccolo succo si ricava delle volte ravvolto tra contradetti.

Gli Scrittori del Foro trattando de' punti di Nobiltà seguirono i Repetenti, e nelle occorrenti bisogne con quelle generali massime risolverono le dubbietà nascenti. Si compiange sempre in essi una costante confusione quando trattano della nobiltà degli uffizi, si servono di parole generali di nobile, senza distinguere le varie sorti di nobiltà, che farò opera di ponere in chiaro, onde per quanto riguarda il presente uopo, inutili i loro insegnamenti si rinvengono. Con quelle generali parole non ispiegano se favellano della nobiltà legale semplice, ovvero di altra Nobiltà. Non vi si osserva tampoco in essi la distinzione di quelle nobiltà legali, che sono di detrimento alla generosa, ed altre tali cose, che anderò divisando, le quali appena per conseguenza si possono ricavare dalle cose da essi scritte su casi particolari per mezzo di rimote illazioni, anzichè chiaramente insegnate. Tutti si rigirano su casi particolari senza ridurre la cosa a canoni.

Quindi in parecchi punti avviene, che uno che non mai abbia curato di rivolgere Libri di tale subbietto istrutti dal Mondo, è più addottrinato di coloro che vi hanno fatto studj profondi. E nel vero la vera norma, colla quale regolare si debba punto così grave ed interessante, e più di tutte le altre sicura, è quella di trarre gl' insegnamenti dal Mondo vivo, e dagli esempli, anzichè dagli Scrittori del Foro. Le più volte inciampano in gravissimi errori i più pratici nella Scrittura forense, qualora alle cognizioni ritratte da Libri non unisono quella, che debbe loro insegnare la idea, e gli esempli del Mondo in quegli oggetti, com'è il presente, in cui il massimo diritto è riposto nella idea e nella riputanza della Nazione. Si sono formati de' ben grossi volumi su questa materia della nobiltà, ne' quali si esaminano innumerabili articoli, ma in tutti si rinviene, la mescolanza delle sopraccennate distinzioni. Quinci avviene, che quel che nella comune idea di una Nazione è distruttivo della nobiltà, colla scorta delle cose scritte da Forensi, dovrebbe riputarsi per un titolo costitutivo di nobiltà, come da seguenti esempli si farà chiaro. La qual cosa avviene, perchè non avendo essi rinvenute tali distinzioni chiaramente ispiegate nel Dritto Romano, non hanno stimato opportuno trarre la norma dal Mondo vivo,

Digitized by Google

vivo, e su quella costituire i canoni. Secondo il loro usato non riconoscono altra fonte per legittima, se non quella del Dritto Romano, quando secondo i dettami di quello stesso Dritto la comune idea della Nazione debbe ad ogni altro Dritto in tali materie prevalere, e ciò nel fatto si osserva. Per lo che molti uffizj descritti ne' Libri de' Forensi come nobili generalmente, come ignobili sono riputati, e dagli stessi Magistrati come tali si trattano, eccetto alcune esenzioni dalle pene ignominiose. E gli stessi Scrittori Forensi costretti dalla necessità di quel che osservavano conosciuta talvolta l' avessero sul fatto stesso. L' errore derivò dal non avere distinte le varie sorti di nobiltà sulle quali non vi era tanta dilicatezza ne' trascorsi secoli quanta dipoi s' introdusse. Anzi per quanto si può giudicare dalle memorie tramandate, le cose tutte si regolavano collo stesso spirito di credere nobilitati quegl' impieghi secondo il dritto, e seconde le idee allora allignate, come nobili venivano riputati. Quindi colui che alcun impiego nobile esercitava per dritto era ammesso a collettare co' nobili senza veruna distinzione, riputandosi fino nobilitato da quel tale mestiere, al quale si credea congiunta la prerogativa di collettare co' Nobili, cioè nobilitato.

Insino a tre secoli addietro allignata si vide una gran simplicità a questo riguardo, e per quanto le memorie di que' tempi ci fanno conoscere, non peranche si era introdotta la dilicatezza, che i nobili di genia iscansato avessero di esercitare alcuni uffizj e cariche, alle quali la nobiltà legale era congiunta, e solo si rimanevano di esercitare quelle arti e mestieri a quali non mai si è riputata congiunta la nobiltà legale. Da tale cagione a mio avviso avviene, che i nobili anche di vetusta nobiltà generosa adorni, esercitavano il mestiere di Notai, di Medici, di Giudici a contratti, ed altri tali, che dipoi si riputarono offendevoli alla nobiltà generosa. Non isfuggivano i nobili que' mestieri riputati nobili dalle Leggi per fino che un cambiamento d' idee avvenute dal fatto stesso non gli ritraesse da quell' esercizio appoco appoco, per essersi a que' tali mestieri addetti que' del Popolo, pochissimi nobili rimasero tra moltissimi del Popolo. Si cominciò quindi ad isdegnare da nobili, ed appena nel principio del decimo sesto secolo continovarono in que' mestieri que' che vi erano in quell' esercizio. Cotesti cambiamenti s' introducono insensibilmente, nè mai avviene, che in un' istante si cambino le idee all'opposto, se alcuna Legge non vi sia, la quale imponga quel cambiamento. Debbe attribuirsi alla necessità delle pruove introdotte dal nostro Ordine, se ridotte si fossero le cose osservate in una specie di canoni i cambiamenti tratto tratto introdotti. Da più secoli vi è stata per alcune occorrenze la usanza e la necessità di fare alcune pruove di nobiltà, ma quelle tutte si riducevano a pruovare la idea e riputanza di nobili, in cui

era quella Famiglia, e del vivere nobilmente secondo la usanza de' tempi. Ho osservato varj Processi fatti nel S. C. per pruovare la nobiltà di alcune Famiglie in occasione di ottenere l'ammissione alla nobiltà di alcune Città, ovvero per determinarsi se dovea essere soggetto alle usanze de' nobili, ovvero a quelle de' Popolari, ed in tutte la stessa sorta di pruove ho rinvenuto, misurandosi il loro peso colla stadera del Mugnajo, anzicchè colla bilancia dell' Orafo. Si riducevano tutte le pruove ad alcuni deposti de' testimonj, i quali testimoniavano la riputanza di nobile, nella quale era quella tale Famiglia, senza recare alcun fondamento della nobiltà.

Ma dappoichè s'introdussero tante dilicatezze dalle idee, e si aveano a vile molte cariche, le quali secondo il dritto, e le usanze primiere si credevano produttrici della nobiltà, e nella comune idea certe altre comecchè non si aveano a vile, pure non si stimavano idonee a nobilitare una Famiglia, si cominciarono le cose tutte a regolare, secondo le idee generali in alcune regioni ricevute. Tali cambiamenti cagionarono la necessità di pruove più rigorose nel nostro Ordine, e laddove prima si ammettevano le semplici enunciative per pruova, e qualunque segno di nobiltà, di poi si vide la cosa tra certi cancelli, e tra determinati titoli ristretta. Insin dalla metà del decimo sesto secolo si pensò ad escludere espressamente e con Statuto alcuni uffizj di nobiltà legale, non solo dalle pruove, ma dichiararsi di detrimento alla nobiltà come Notariato, come dirò innanzi. Le Ordinazioni Capitolari del 1631. riguardarono solamente le cariche nobili, come titoli di nobiltà, il che non escludeva punto gli altri, i quali forse non si compresero negl' Interrogatorj, perchè non si poteano provare co' testimonj, ma col fatto si ammettevano. E perchè non vi era determinazione si ridussero a certa classe di Titoli da' quali si credeva derivare la nobiltà. Se vi sia o no stata alcuna determinazione del Consiglio, dire nol saprei, ma ben è verisimile, che generalmente introdotto non si fosse un nuovo rigore senza una generale determinazione. Di fatto si ha ricordo di esservi stato un decreto del Consiglio del 1662. col quale si tolse il vigore all'enunciative, come dirò al suo luogo, del quale non se ne ha alcuna notizia se non quella tramandataci nell' Opera intitolata: *Les devoirs des Cheveliers*: Che introdotta si fosse la esclusione delle Città Vassalle con un Decreto del Venerando Consiglio ben si ravvisa dalle cose il altro Capo da ponderarsi. Molte altre cose introdotte si veggono sul punto del Ricevimento de' Fratelli senza verun prescritto degli Statuti, o delle Ordinazioni Capitolari. Tale si è quello della pruova per iscritture, e l'altra del confronto delle Scritture cogli originali. Nelle Ordinazioni Capitolari del 1631. nel num. 24. si prescrive la elezione de' Commessarj i quali debbono rivedere le Scritture, che il pretendente volesse produrre, e

dopo

Digitized by Google

dopo la ſommaria loro riconoſcenza, e dopo la Relazione ſi doveſſe procedere alla elezione de' ſecondi Commeſſarj. Prima di tale ſtabilimento nel num. 23. ſi era ſtatuito l'uffizio de' ſecondi Commeſſarj, ma nulla ſi era detto circa la verificazione delle Scritture. Si producevano allora Scritture della nobiltà in genere. Non vi eſſendo ſtabilimento, che introdotta aveſſe la verificazione delle Scritture, e vedendoſi oſſervato, debbe crederſi introdotto con alcun decreto del Venerando Conſiglio, di cui ſi è perduta la memoria. Della iſtituzione de' quattro Commeſſarj, che formano la Congregazione, o appellare ſi voglia il Tribunale della Purità, non ve n'è motto negli Statuti, e per tradizione è noto di eſſerſi fatta con decreto del Venarando Cònſiglio. Parimente per oſſervanza è noto, che per un ſolo voto eſcluſivo nella ballottazione in Lingua debba il Proceſſo rimetterſi in Purità, ed ivi eſaminarſi, e farſene la Relazione nel Venerando Conſiglio. Ma indarno ciò ſi richiedeva negli Statuti dati alle ſtampe nel 1676. ma bensì è meſſo nell'ultima edizione de' medeſimi fatta nell'anno 1776. ſenza tampoco additarſi il tempo e la maniera onde introdotta ſi foſſe. Gli accennati, ed altri tali eſempli inducono la ferma credenza di eſſervi ſtati da tempo in tempo decreti del Venerando Conſiglio, co' quali introdotte ſi foſſero nuove ſollennità, e ſtatuiti certi requiſiti, de' quali quantunque introdotta ſi foſſe la oſſervanza; pure ſe ne perdè la memoria della origine. Tutto ciò avvenne perchè vollero celare alla Corte di Roma, proclive ad ammettere tutti que' nuovi rigori, che con ragione andavano introducendoſi, i quali o s'introducevano con alcun decreto del Venerando Conſiglio, o con iſtruzioni ſecrete e ſpiegate nelle commeſſioni, che ve n'è l'eſemplo in una deciſione della Ruota da riferirſi innanzi. Quindi mi avviſo, che la determinazione de' certi Titoli primordiali ſtatuita ſi foſſe con decreto del Venerando Conſiglio, del quale ſe ne ſpenſe la ricordanza.

Tutte però le coſe introdotte furono ſecondo le idee, e le oſſervanze della Nazione, le quali ſecondo il dritto ſono la vera norma nel giudicare la nobiltà delle Famiglie, degli uffizj e di tutte le coſe riguardanti coteſto idolo della umana ambizione, il quale nulla avendo di reale ſe non la comune idea, debbe da quella dipendere, e trarre i ſuoi canoni. Da quelle nuove introduzioni non approvate dalla Curia Romana, ne derivò la difformità delle giudicazioni della medeſima ſul fatto del Ricevimento de' Fratelli da quelle dell'Ordine. Quindi ancora ne avviene che nell'Ordine ſi ammettono per indubitate alcune maſſime, le quali non ſi veggono inſegnate dagli Scrittori del Foro, perchè regolandoſi l'Ordine colle uſanze introdotte nelle riſpettive regioni introduſſe le maſſime, che a quelle erano uniformi. Nella Curia Romana per conve...

Digitized by Google

si serbò l' antico stile di giudicare secondo le cose scritte ne' Libri degli Scrittori del Foro, e non si guardò punto al cambiamento delle idee avvenute nel Mondo. Non si curò la distinzione della diversa specie della nobiltà legale, e tante altre cose saviamente introdotte nell' Ordine. Non richiedeva la Curia Romana titolo primordiale, e molto meno riconosceva la restrizione di que' a certe determinate maniere comuni; anzi tutta la pruova la riduce al vivere nobile. Quindi ne avvenne quelchè lo stesto Cardinal de Luca (1) avverte, che l'entrare nell' Ordine secondo le massime della Curia Romana, non è entrare con decoro. Non ispiega quel sensato Scrittore scrivendo in Roma, la cagione di quella diformità, ma ben s' intende derivata dal sistema della Curia Romana di giudicare secondo le frottole de' Forensi con ammettere per marchi di nobiltà lievissime pruove, con le quali anzichè titoli di nobiltà soventi volte riputare si doveano alla medesima di detrimento, attendendo la comune opinione ed usanza; ed altri appena riputare si possono come titoli di una nobiltà vivente. Quindi per tutti gli aspetti credere si debbe che state vi fossero determinazioni del Venerando Consiglio, le quali giacciono ignote e sepolte, dalle quali derivò la osservanza tuttavia permanevole.

Quantunque sulle cose dette dubbio alcuno non vi sia, pure non vi è stato chi abbia ridotte a canoni le osservanze fondate sulle idee generali delle Nazioni, le quali in alcuni punti diverse sono nelle diverse regioni, ma ne' pricipali concordano. Lo schiarimento di un tale sistema fondato sulla osservanza, e sulla comune idea di alcune Nazioni, comecchè agevole rassembri a primo aspetto, pure molto difficoltoso si rinviene qualunque volta ridurre si voglia a canoni. Parecchie volte avviene, che alcune cose sono notissime a tutti, e generalmente si osserva sul fatto, ma per difetto di riflessione ridotte non sono in un regolare sistema, e malagevole si rende il formale. Io farò opera di ridurre la cosa a certi canoni, la cui saldezza si può facilmente ravvisare da chiunque voglia far riflesso a quelchè tutto dì si sente generalmente, e si osserva.

Egli è notissimo che la nobiltà si divide in nobiltà generosa, ed in nobiltà legale. La nobiltà generosa è la nobiltà acquistata ed infissa nella schiatta, per la quale si richiede il lungo corso di tempo sopra descritto. La nobiltà legale è quella che dalla Legge si attribuisce alla persona o per alcun grado nelle lettere, e nelle armi, o per alcuna prerogativa a lei data, o anche con privilegio espresso del Principe. A tale specie di nobiltà non conviene propriamente il nome, e prerogative di Nobili, tanto che non si dice av-

(1) *Card. de Luca Dottor volgar.*

Digitized by Google

avverata la condizione di nobile, ma nobili *ex privilegio* (1).

Anzi è degno, di avvertirsi, che gli Avvocati sul fatto non godono di tutti gli effetti della esenzione dagli uffizj sordidi, come è la custodia della Città in tempo di pericolo. Carlo d'Alessio si sforza sull' allegazione 26. della raccolta del Marinis suppone, che debbano essere gli Avvocati esenti, per essere uffizio sordido, intendendo ne' luoghi ove intervenire debbono colla plebe. Soggiugne dipoi *n.* 10. *At hoc privilegium Doctoribus & Advocatis concessum non vidi servatum tempore meo, & præcipue paucis ab hinc annis, in quo aderat in hac Civitate magnus timor pestis, ex quo illa vigebat in Civitate Conversani, & vidi Nobiles de Platea hujus Civitatis ac Populares ad excubias coactos, non vero Nobiles extra Platea: isti enim fuerunt immunes tractati, & sic ut vides amice Lector, privilegium in praxi parum aut nihil Doctores & Advocatos*: e censurando la costoro inerzia per non aver avuto ricorso al Pricipe; anzi sulla esenzione delle pene ignominiose dice: *vix enim videmus illud observatum in pœnis*: come ben s' insegna dagli Scrittori del Foro. Costoro avvertono bene che se in alcun Legato messa siasi la condizione di torre marito un nobile, non s' intende quella adempita, se lo sposo sia di mera nobiltà *ex privilegio* fregiato; perchè quel tale nella comune favella, nobile non si appella. L'una egualmente che l'altra è divisa in più specie. Al presente uopo non è interessante sapere i varj gradi della nobiltà generosa, perchè non si ricerca nell' Ordine la Magnatizia. E' bensì interessante il sapere i varj gradi della nobiltà legale.

Siccome non vi è dubbio che la nobiltà legale additi la nobiltà della persona derivante da alcuna carica, o onoranza, per essere quella di diversa indole e pregio, così gli effetti dalla medesima derivanti, diversi sono, e delle volte tra loro e non di rado opposti. Si appella nobiltà legale perchè deriva dalla Legge, la quale dà quella prerogativa a certi gradi, ma secondo la varia riputanza in cui sono que' gradi riceve il suo maggior, o minor pregio. Facendosi sottil riflesso su ciocchè si osserva nel Mondo, e ne' Tribunali si riduce a tre diverse specie. La prima specie è quella la quale attribuisce il dritto di esentare chi n' è fornito dalle pene ignomi-

(1) *Philipp. Pasqual. de viribi. patr. potest. Part. 4. cap. 2. n. 43. fol. 547. Magna autem quæstio est an nobiles ex privilegio sint vere nobiles etiam in proprio, & stricto significatu? pro cujus explicatione videnda sunt omnino quæ in pulchro casu plene tradit Melchior Palaez in d. tract. de majorat. q. 51. n. 4. cum plur. seq. qui pluribus rationibus probat, quod si filius gravatur a Patre, quod matrimonium cum filia nobili sub pœna amissionis pajoriæ, non satisfacit huic conditioni, si uxorem ducat nobilem ex Privilegio Principis, nam testator videtur potius respexisse nobilitatem generis, quia verba in dubio naturaliter, & non civiliter debent intelligi, l. ex ea parte §. insulam ff. de verb. oblig. juxta plene notata per Luc. de Pœn. in l. unic. col. 2. C. de imponen. lucr. descr. lib. 10.*

Digitized by Google

minioſe de' popolani, e 'l rende eſente da alcuni uffizj vili; ma non è da tanto che poſſa riputarſi come un principio della nobiltà generoſa, comecchè non le ſia di detrimento. Tale ſi è la nobiltà de' Dottori, ſulla quale molto mi potrei diſtendere, ſe voleſſi immergermi nel gran pelago della nobiltà di tal meſtiere nella priſca Roma. Il che ſarebbe inutile per l' obbietto preſente, da che ora tale nobiltà è riſtretta ſoltanto a togliere uno dal numero de' Popolari inquanto alla eſenzione delle pene ignominioſe, ed a renderlo eſente da alcuni pagamenti perſonali impoſti ſu plebei, laddove vi è tale uſanza, ed a dare loro la eſenzione di eſercitare alcuni impieghi offendevoli della nobiltà. Tutto ciò ſecondo le coſe ſcritte dagl' Interpreti, le quali ancorchè ſi oſſervaſſero non renderebbero quella nobiltà legale adatta a dare principio alla nobiltà generoſa. Le Leggi, colle quali la nobiltà degli Avvocati è ſtatuita ſono concepute con parole generali riguardanti la nobiltà di quel meſtiere nella priſca Roma molto riputato, ſenza punto fare la ſpiegazione della ſpecie di nobiltà attribuitagli o dal Dritto, o dalla uſanza. V' ha parecchie Coſtituzioni nel Codice, colle quali ſi eſentano gli Avvocati da peſi patrimoniali, dalle oſpitazioni de' Soldati, ed altri tali privilegj ſi concedono. Tutti però riguardano una mera eſenzione, o dire ſi voglia nobiltà perſonale, ſenza diſtinguere la claſſe della nobiltà, alla quale ſi debbono allogare. Debbeſi però tale diſtinzione e grado ritrarre dal Mondo preſente, e dalla comune opinione delle diverſe regioni. Nel tempo de' primi Repetenti molte prerogative ſi davano alla nobiltà degli Avvocati, e ben era ragionevole per la gran riputanza in cui erano per lo tenue loro numero. Si è ſempre avuto per vero quel canone, che mal ſi unifce la ſtima ed il decoro di un meſtiere colla moltitudine di que' che 'l conſeguiſcono, colla quale non ſi potendo unire il contegno, e la oneſtà molto adatta ad attrarre l' altrui venerazione, per neceſſità qualunque meſtiere pregiabile ſ' inviliſce. Quantunque da tempi della reſtituita autorità della Ragion Civile, non vi ſia ricordo di eſſere ſtata tal profeſſione riſtretta a ſoli nobili, pure non poteano riuſcire nello ſtudio, ſe non perſone facoltoſe per la gran ſpeſa che ſi richiedeva per la compera di un Libro prima della ritrovata della ſtampa (1). Qualunque

(1) Il noſtro Franceſco de Petris *Iſtor. Napol. Lib.* 2. trattando della Illuſtre Famiglia Ruſolo accenna il teſtamento fatto da Carlo Ruſolo nel 1406. ove dichiara tenere un pegno dell'Arciveſcovo di Surrento di alcuni Libri di Teſti per once quattro, avverte quanto difficile coſa allora ſtata foſſe il dare opera allo ſtudio, per la difficoltà di avere i Libri, per la quale le ſole perſone nobili, e facoltoſe attendere poteano allo ſtudio. Di ciò può eſſere di eſempio Paolo di Caſtro, il quale per mancanza de' Libri poſe tutto lo ſtudio ne' Teſti, e così divenne eccellente interpetre per aver bevuto nella fonte. Molti eſempli addurre potrei, ma mi reſto di ciò per non tralungarmi. Mi baſti dire, che il noſtro Re Roberto prendea i Libri in preſtanza da Conventi de' Frati, e ne facea le cautele.

Digitized by Google

lunque ne sia stata la cagione, egli non è dubbio che gli Avvocati cinque o quattro secoli addietro erano in una gran riputanza, e si veneravano come oracoli de' paesi, ed i Principi di essi si servivano ne' più gravi affari. In quel tempo scrivendo i Repetenti esaltarono la nobiltà degli Avvocati a segno, che un Avvocato degno il riputavano di torre per moglie qualunque Contessa. Cosa molto considerevole in un tempo, in cui i Titolati in pregio grandissimo erano, e pochissimi di numero, e tanto era dire Conte, quanto un gran Signore, un Magnate. In quello stato di cose ponderandosi il dettame delle Leggi sul pregio di quel mestiere, e la figura rispettabile che faceano ben si avrebbe potuto considerare come una carica di dignità, o dire si voglia acconcia a dare principio ad una nobiltà generosa. Ma dappoicchè è cresciuto tanto il loro numero, che si è invilito il ceto, non è rimasto loro se non la mera nobiltà legale, onde esenti si rendono dalle pene ignominiose de' Popolari. Quindi è un grave errore quello di coloro, che guidandosi colle dottrine de' Repetenti, dare vogliono alla professione di Avvocati un marchio di nobiltà pari alla generosa, quando realmente non altra loro compete che la sola legale, non adatta a cagionare col lungo tratto del tempo la generosa. Il Cardinal de Luca (1), i cui sentimenti pregiare si debbono per aver riguardato il Mondo vivo, e gli esempli che il medesimo somministra, deride con ragione i sentimenti di que' che tratti dalle cose scritte da Repetenti, attribuire vogliano a Dottori le prerogative da medesimi insegnate, le quali in tutti i rincontri si ravvisano a nostri tempi ridotte al nulla. Il perchè anche prima di lui altri Scrittori non altra nobiltà se non la mera legale, o sia la sola esenzione dalle pene ignominiose attribuivano agli Avvocati. Anzi prima del Cardinal de Luca il nostro Prospero Caravita ne' suoi commentarj su' Riti da lui formati nel 1559. e 1560. scrisse loro tolti anche i privilegj concessi dal Dritto di non essere tenuti ad ospitare, di non potersi carcerare, dicendogli andati in diffusanza (2): *Quia multitudo Doctorum seu potius dolorum Legis produxit eorum statum ad vilipendium*: Per il che da due secoli e più il Dottorato, l'esercizio dell' Avvocheria non sono riputati come titoli adatti a dar principio ad una nobiltà.

E' il vero, che gli Avvocati di rango ne' Supremi Tribunali fanno una figura ben rispettabile, ed eguale a quella degli stessi supremi Ministri, e sembrar potrebbe doversi loro dare la prerogativa di dare principio ad una nobiltà generosa, come presso Guidon Papa si rinviene deciso per gli Avvocati del Parlamento di Parigi in-

(1) Si può osservare il Cardinal de Luca in più luoghi, ma specialmente *Conflictus Legis & rat. Obser.* 265.

(2) *Caravit. ad Rit.* 166. *n.* 30.

quanto all' effetto della immunità de' nobili, nondimeno non possono tali cose attendersi su questo punto pel Ricevimento del nostro Ordine. Il più, ed il meno non cambiano specie sotto lo stesso genere, è proposizione verissima degli Scolastici. Manca il microscopio per iscernere tale qualità, nè vi è dichiarazione alcuna del Principe. Se una tale distinzione si facesse, sarebbe di mestieri a tutt' i professori del Dritto arrogare una tal prerogativa. Tutt' i discendenti di Avvocati pretenderebbero la nobiltà generosa se tale proposizione si ammettesse, perchè tutti si rinvenirebbero Avvocati del primo ordine. Quindi la cosa istessa, anzichè lo insegnamento de' Dottori, ha introdotto, che l'Avvocato tramanda a suoi discendenti non inviliti con arti sordide, una civiltà, una nobiltà vivente, o appellare ancora si voglia legale, ma non già si è mai riputato, che dia principio ad una nobiltà generosa. Sembrano in questo punto discordi due Autori Spagnuoli. Il Sese (1) di sopra rapportato insegna generalmente, che la nobiltà Dottorale non si tramandi a discendenti; riputando tale prerogativa della sola Idalfia. Il Fontanelle (2) si adduce dal Luca (3) come se il contrario insegnasse; ma io non trovo contrarietà tra essi. Il Sese parla della nobiltà da noi chiamata generosa, ed esclude il Dottorato dal darle principio. Il Fontanelle della nobiltà legale, come il dimostrano le seguenti parole: *Ex his facile resolves aliam quæstionem, circa quam pauci sunt elapsi dies, quod fuit apud nos aliqua altercatio mota in certa gravi occasione. Numquid filii Doctorum, qui de vitæ gaudent privilegio Militari in Cathalonia, nec subjiciuntur torturis, nec pœnis vilibus, prout ego late docui in* 1. *de pact. nup. ferme in initio, in gloss. Juris utriusque Doctorem, sit etiam eadem prærogativa servanda propter patrem. Ego enim nunquam in hoc dubitavi, semper pro filiis responderem, & quid aliud, si resolvimus econtra pro parentibus ratione dignitatis filiorum? Rem indubiam judico pro filiis, atque ita Senatum observaturum, si casus succederet, judico.*

Il nostro Matteo di Afflitto Scrittore di tre secoli addietro, cioè in quel tempo, in cui appena si contavano venti Avvocati, e quaranta Procuratori, insegnò, che tre generazioni di Avvocati erano bastevoli a rendere nobile una Famiglia. Egli saviamente ciò scrisse tratto non solo dalle dottrine de' più antichi Interpreti del Dritto, quanto dall' offervare la riputanza in cui erano gli Avvocati a suoi dì, non solo pochissimi di numero, ma ancora al sommo autorevoli, tanto che ne' casi dubbj erano chiamati ancora nella

(1) *Sese Decis. I. n.* 10.
(2) *Fontanell. Decis.* 229. *n.* 16.
(3) *Luca de Lin. Legal. artic.* 25. *n.* 4.

Digitized by Google

la Ruota del S. C. a dire il loro ſentimento. Per la ſteſſa venerazione, che di eſſi ſi avea, v' ha degli eſempli di eſſerſi chiamati alle raunanze delle Piazze nobili, alle quali rimaneano aggregati. Molti ſegni della riputanza, in cui allora erano, ſi ravviſano nelle memorie di que' tempi. Infra gli altri vi era quello, che portavano la toga impoſta loro nel 1596. colla Prammatica del Conte di Olivares (1); il che però era in que' tempi ſaviamente inſegnato, ſi rendette del tutto diſadatto alle idee formate ne' tempi ſeguenti, ne' quali per la gran moltitudine s' invilì quel meſtiere per ſua natura nobile, e ſi concepì una diverſa idea. Ne' manoſcritti del Sammarco ricordati dal Toppi ſi rinviene notato, che quando ſi reggeva il Tribunale del S. C. nel Chioſtro di S. Chiara, il che fu per lo appunto ne' tempi di Mazzeo degli Afflitti, non vi erano più di ſeſſanta Profeſſori in Napoli, cioè venti Avvocati, e quaranta Proccuratori. In quel tempo ſcrivendo Triſtano Caraccioli, deſcrivendo il S. C. dice (2) *Vallatumque egregiis Patronis privatorum cauſas tuentibus .... fere Advocati omnes non niſi nobiles admittuntur*. Si accrebbe tanto il numero degli uni, e degli altri, che in tempo, in cui il Toppi formò la ſua Opera *de Origine Tribunalium*, cioè intorno alla metà del decimo ſettimo ſecolo, ſi contavano cinquecento Avvocati, e mille Proccuratori. Dal tempo del Toppi inſino ad ora è così creſciuto il numero degli uni, e degli altri, che nella numerazione fatta nell' anno 1780. ſe ne rinvennero quattromila ed alcune centinaja, de' quali la più parte prendeano la diviſa di Avvocati, o di Avvocati e Proccuratori, e pochi ſi diſſero ſoli Proccuratori, per eſſerſi al tutto ſpenta la moderazione, che formava il pregio dell' età traſcorſe, ſicchè tutti pretendono di eſſere Avvocati. La moltitudine ſeco porta l'invilimento del meſtiere, e lo ſcadimento della primiera dignità, ed autorità le quali ſe ſi conſervano in pochi del primo ordine, non può certamente prevalere a quella baſſa idea ingenerata dalla moltitudine non mai adatta a conſervare il decoro. Quindi da molto tempo ſi è fiſſata la idea, che la nobiltà de' profeſſori legali ſia riſtretta al ſolo effetto della eſenzione delle pene igominioſe alle quali ſottopoſti ſono i Popolari, ed a tramandare a poſteri quella ſpecie di nobiltà vivente, o ſia civiltà, la quale è congiunta collo ſteſſo vivere civilmente e ſenza eſercizio di arti mecaniche. Tale oggidì è il ſentimento in pratica oſſervato. Anzi per la diviſata cagione in queſta Metropoli nè tampoco ſi è conſervata la primiera prerogativa di rendergli eſenti da certi offizj, co' quali ſi meſcolano con que'

(1) Che gli Avvocati aveſſero portata la Toga l'atteſta il Tutini, ed appare dalla *Prammatica* 15. *de Officialibus*.

(2) E' nel Tom. 22. del Murator. *Script. fol.* 123.

Digitized by Google

della plebe, come è della custodia in tempo del contagio, o in altri tempi calamitosi. Carlo di Alessio (1), che scriveva nel fine del passato secolo, molto si duole di tal cosa, e accenna gli esempli della disusanza dell'antica prerogativa ; e come esso scrive: *Ex vidi nobiles de Platea hujus Civitatis, ac Popolares ad excubias coactos, non vero nobiles extra Plateas* : e compiangendo la disusanza del privilegio de' Dottori, e degli Avvocati, dice : *vix enim videmus illud observatum in pœnis* : Egli non però proferse le sue querele inutilmente, dacchè si continova lo stesso sistema di farsi la custodia da Dottorati insieme col Popolo, comecchè i nobili non ascritti alle Piazze sieno da quella esenti. Oltre a che v' ha moltissimi governi, ne' quali i Dottori i quali non hanno altra nobiltà se non quella del Dottorato, sono tramischiati col Popolo, nell' atto istesso che da loro si conserva la nobiltà legale, e la esenzione dalle pene ignominiose.

Per tali continui esempli i quali la idea della Nazione ci dimostrano sarebbe ora follia il pretendere che la professione di Avvocato oltre alla nobiltà personale, o sia oltre alla esenzione delle pene ignominiose abbia seco unita la dignità, o dire si voglia la prerogativa di nobilitare. Le usanze delle altre Nazioni sono al tutto simili alle nostrali sul punto della nobiltà degli Avvocati. Nella Francia di tale prerogativa personale e non di altra godono. E quantunque nel Delfinato vi siano gli Avvocati Concistoriali, cioè gli Avvocati i quali intervengono co' Giudici nel Concistoro (2), istituiti da Luigi XI. in qualità di Delfino de' Viennesi per tale prerogativa annoverati tra le membra di quel Parlamento, e per conseguente ricevuto come uffizio, onde derivi la nobiltà, pure la loro nobiltà, è meramente personale. Si legge in Guidon Papa Consigliere di quel Parlamento un Arresto, con cui furono dichiarati nobili que' che esercitavano l'Avvocheria nella Curia di quel Parlamento, ed esenti da sussidj del Delfinato. Dopo varie vicende però, e varie dichiarazioni or favorevoli, ora contrarie, e dopo la dichiarazione del 1664. gli Avvocati come testimonia il già detto de la Roque : *En fin ce fon contente de la nobleſſe perſonelle & honoraire ayant fait regiſtraire la Requeſte . . . Mais le Conſeil dù Roy n' avoit prononcè ſur cela* : Quindi ora è inudito in Francia che l'Avvocheria sia titolo nobilitante, nè veruno degli Autori che scrivono de' Titoli richiesti per le pruove del nostro Ordine fanno parola degli Avvocati. Per lo che come il Ferrerio (3) scrive che gli Avvocati pagano

(1) Carol. de Alex. sull' Allegaz. 26. della Raccolta del Marinis n. 10.
(2) *La Roque fol.* 335.
(3) *Ferrer. ad Deciſ.* 388. *Guid. Pap.*

Digitized by Google

gano il *Francoſies*, quando non ſono di Famiglia nobile : *Sed quia Advocati profeſſio nobilis eſt, ideo qui de nobili familia natus eſt, non amittit nobilitatem* : Sullo ſteſſo ſentimento ne ſcrive il Caſſaneo (1), dalle quali teſtimonianze ſi tragge che colà l' Avvocheria è un meſtiere promiſcuo non derogante la nobiltà della ſchiatta.

In Iſpagna parimente la nobiltà degli Avvocati tutta ſi riduce alla eſenzione dalle pene ignominioſe de' popolari. In Germania non ſi ha conto della nobiltà degli Avvocati, anzi i nobili colà hanno ad iſdegno l' eſercizio di tale meſtiere, come teſtimonia il noſtro Giannone, il quale come uomo di queſto Foro quando fu in Vienna nell'opera quivi formata de' Tribunali di quella Metropoli ne tramandò tale teſtimonianza. Egli dice, che quivi degli Avvocati ſi fa poco conto, e ſi mandano a chiamare in caſa come i Medici. Il Nolden Tedeſco (2) promuove il dubbio nella deſcrizione delle cariche derogatorie, ſe il meſtiere di Avvocati deroghi alla nobiltà, e quantunque il riſolva con dire, che non ſia derogatoria, pure la ſteſſa dubbietà promoſſa rende pruova di non eſſerſi riputata come certa. Il qual dubbio ſolamente baſta ad eſcluderlo dalle cariche di dignità, ſulle quali come dirò innanzi non debbe eſſervi alcuna dubbietà ſe ſieno o no dicevoli a nobili. Oltre a che egli rapporta parecchi eſempli di perſone, le quali dopo ottenuta la nobiltà iſdegnavano la denominazione di Dottorati, e chiaramente la diſtingue dalla nobiltà da lui chiamata militare, e diſtingue la nobiltà de' Dottori di ſemplice e mera eſenzione. Infra tutte le Nazioni l' Alemana è la più dilicata nel reſtringere la nobiltà alle ſole armi, ed eſcluderne le lettere, tanto che, come dirò innanzi, non ſi riconoſcono in quella Nazione come titoli di nobiltà le cariche di Conſigliere nelle Curie ſupreme, ma ſolo le derivanti dalle armi.

Nel Piedimonte, e nella Savoja quantunque il Preſidente Fabro abbia ſcritto (3) : *Doctores advocantes in Curia Parlamenti non ſolum adquirant nobilitatem, ſed etiam dignitatem quandam habere exiſtimantur* : Non altro effetto però ſpiega di quella nobiltà, ſe non la eſenzione *a plebeis muneribus*. Non ſaprei però ſe coteſta prerogativa ora da eſſi loro ſi conſervi anche a queſto effetto, da che non credo che quivi fiaſi mai riputato per titolo di dignità nobilitante ; nè Fabro dà la intiera dignità, ma *dignitatem quamdam*, cioè una certa imagine, e non già intiera.

Da tali eſempli delle regioni più culte della Europa, ſe ne tragge una concluſione, che le coſe ſcritte dagli antichi Repetenti ſulla

(1) *Caſſan. Catalog. Glor. Mundi Conſiderat. 17. Verſ. ut eſt ſtatutum Conſid. 5.*
(2) *Nolden cap. 23. n. 45. fol. 519.*
(3) *Fab. Defin. 10. Lib. 9. tit. 29.*

Digitized by Google

ſulla gran dignità di Avvocati, non bene ſi adattano loro, dopo i cambiamenti avvenuti ſulla riputanza di tale meſtiere. Per il che ora la nobiltà de' Dottori è riſtretta alla ſola eſenzione delle pene ignominioſe. Si ha parimente per vero che deſſa ſia una mera nobiltà perſonale non adatta a dare principio ad una nobiltà generoſa. Quindi non mai ſi è riputata per titolo di nobiltà generoſa; anzi nè tampoco nelle antiche pruove quando non vi era tanto rigore ſi rinviene addotto o il Dottorato, o l'avvocheria come un titolo di pruova di nobiltà. Non ignoro avervi degli Scrittori de' tempi più recenti, i quali invaſati dal fanatiſmo della nobiltà del loro meſtiere hanno eſaltata oltre ad ogni giuſta meta la nobiltà dell'Avvocheria, ma ſimilmente ben mi è noto che i loro ſforzi ſono ſmentiti dal fatto. Alcuni di eſſi, e fra gli altri l'Ageta (1) raccogliendo le coſe ſcritte dagli antichi, deſcrivono in maniera la nobiltà degli Avvocati, che ſe ſi doveſſero ſeguire i loro inſegnamenti, ſi dovrebbe tale meſtiere riporre tra titoli più ſpecioſi di nobiltà. Egli oſa d'inſegnare come coſa certa, che i Dottori, gli Avvocati debbano per dritto eſſere ammeſſi agli uffizj addetti a ſoli nobili. Un ſemplice ſguardo alla oſſervanza così di queſta Metropoli, come delle Città di queſto Regno, nelle quali vi è ſeparazione de' ceti, baſta a ſmentire tali aſſunti irragionevoli ne' noſtri tempi.

Siccome però così nella Italia, come nella Francia, nella Spagna, ed in Portogallo infin da tempi antichi vi ſono ſtati molti di Famiglie nobiliſſime, i cui figliuoli, fratelli ſono ſtati ricevuti per giuſtizia nel noſtro Ordine, però non ho dubbio di francamente aſſeverare che il meſtiere di Avvocato produca una nobiltà legale promiſcua, cioè quella ſpecie di nobiltà, che quantunque non poſſa dare principio di nobiltà generoſa ad una Famiglia, non porta però a quella verun detrimento, nè dire ſi poſſa derogante. La qual coſa facilmente ſi comprende ſol che ſi volga lo ſguardo al Mondo. Nella Spagna (2) godono finanche le prerogative di Iſiodalchi, ed eſenti ſono da pagamenti de' Popolari, ſe ſieno licenziati da alcune Univerſità. Nella Francia v'ha moltiſſimi Avvocati di Famiglie nobili, i quali non ſi reputano decaduti dalla loro nobiltà; e nel noſtro Ordine ſi ricevono i loro Figliuoli, e fratelli, nè mai ſi ſente rimbrottata loro l'Avvocheria come coſa derogante alla nobiltà. Ben mi è noto che nella Francia nella quale ſi è ſempre fatta opera d'iſpirare l'amore per le armi, gli uomini di robba, col qual nome additano i Miniſtri di giuſtizia, non ſono in gran riputanza ſul fatto della Nobiltà. Ciò però non opera, che l'Avvocheria, e 'l me-

(1) *Ageta ſuper Moles Tom. 2. de Jur. Fiſcal.*
(2) Vedi Vargas diſc. tercero p. 15. a1.

Digitized by Google

meſtiere di giuſtizia ſi reputi derogante; anzi ne' Scrittori Franceſi ſi trova diſputato, come dirò inanzi, ſe l' Avvocato o il meſtiere di giuſtizia inferiore deroghi alla ſua nobiltà coll' eſercizio della Proccura. E vi è dippiù che in una Rimoſtranza (1) del Priorato di Francia traſcritta dal Vertot, in cui ſi additano i ſegni di alcuni meſtieri deroganti, ſi adduce l'eſemplo degli Avvocati, per li quali non fa di meſtieri ottenere l' autorità Regia per togliere la derogazione. In Iſpagna, in Portogallo, e nel dominio del Re Sardo ancora ſi eſercita tal meſtiere da nobili ſenza detrimento della nobiltà. Attendendoſi l'accennata autorità del Nolden neanche in Germania l'Avvocheria è derogante. In queſto Regno la coſa è indubitata, vedendoſi gli Avvocati eſercitare l'Avvocheria in paleſe, ed eſercitare gli uffizj addetti a ſoli nobili delle Piazze così di queſta Capitale, come delle Città nobili del Regno. Il perchè ſarebbe una follìa il promuovere alcuna dubitanza ſul punto ſe ſia derogante. E' nel vero un meſtiere per ſua natura nobile, per eſſere la caſa del Giureconſulto *totius oraculum Civitatis*, come ſcriſſe Cicerone degli Avvocati di Roma. In queſta Metropoli ſi è ſempre eſercitata col dicevole contegno, dal quale benchè ſia alquanto decaduto da alcuni anni, pure conſerva una certa immagine del priſco decoro. Ben è quindi ragionevole conſervarla nello ſteſſo grado di di nobiltà per ſino che quello non ſia del tutto tralignato.

Nè poi è di oſtacolo l'onorario che riſcuotono, qualora ſi facciano quelle ſavie conſiderazioni fatte infin da due ſecoli addietro, non già da Legiſti a quali ſi potrebbe apporre di aver fatta la loro cauſa, ma da un ſaviiſſimo politico letterato, quale ſi fu Scipione Ammirati. Ometto di addurre le ragioni ponderate dal Turtureti per averne delle improprie, come è l' eſemplo del Principe che crede riſcuotere i Tributi per compenſo delle fatiche del governo, e mi ſervo dell' Ammirati (2) il quale così ſcrive ſu queſto punto: *A me non dovrebbe ſconvenirſi quello, che non parlo de' Medici, o Dottori di leggi, ma a capitani d' eſerciti, o a Principi grandi in tal ufficio meſſi non ſi ſconviene, i quali & da Republiche, & da Principi maggiori a guidar i loro eſerciti richieſti, con groſſi, & larghi ſtipendj furono & ſono a tal meſtieri tuttogiorno condotti. Non fu a grandiſſimi Senatori, & quaſi maggiori, che non ſono oggi i noſtri Principi, a tempo degl' Imperatori vietato nel difendere le cauſe il prender denari da loro clientuli. Et gli ſteſſi Imperatori e i grandiſſimi Re, che oggi regnano, non rifiutano, nè rifiutano nel conceder altrui i lor privilegi, & honori di ricever denari, & d' imporre la taſſa.* Sic-

(1) E nel fine del V. Tomo il tratta.
(2) *Ammirati Proœmio.*

Digitized by Google

Siccome però certa cosa ella è che la nobiltà legale degli Avvocati non è derogante, così non può dirsi con eguale franchezza lo stesso de' Proccuratori, la quale per tutti gli aspetti si debbe credere derogante. Alcuni distinguono i Procuratori *ad negotia*, da Procuratori *a liti*, riputando l'uffizio de' primi derogante, non già il secondo. Altri stimano che ancora l'esercizio della Procura *ad lites* sia derogante. Si adducono Testi per pruovare la viltà del mestiere, comecchè quelli da taluni si adattano a Proccuratori *ad negotia*. Dovrei molto distendermi, se volessi esaminare questo punto ne' termini della Ragion Civile, e 'l tutto fora inutile. Non che i mestieri ricevono col corso di più secoli diversità considerevoli nell' esercizio, per la quale si rendono disadatti i vetusti stabilimenti, ma ancora tutto dì si sperimenta, che anche conservandosi il primiero sistema le idee si cambiano, e si reputa a vile quel che prima onorevole si stimava. In Francia il punto se il mestiere del Procuratore *ad lites* sia derogante, si è molto dibattuto, e molto si è scritto in favore, e contro, come osservare si può nel laborioso Tiraquello (1), il quale secondo il suo usato raccolse le cose scritte dagli antichi, e recò più esempli. Ne' tempi più recenti Andrea de la Roque raccolse insieme le Ordinanze e gli Arresti pronunciati su quel punto. Tra Scrittori Germani il Nolden (2) ancora ne scrisse, brevemente accennando gli altrui sentimenti. Sembra escluderla dalle deroganti se osservano il contegno in esercitarla. Si rapportano specialmente dal Roque (3) varie distinzioni, cioè se l'esercizio sia congiunto con quello di Avvocato, nel qual caso ad alcuni sembra non essere derogante. V'ha l'opinione ancora di alcuni i quali distinguono i Proccuratori nelle Curie de' Parlamenti, da que' delle Curie inferiori, e reputano quello de' primieri non derogante, come quello de' secondi. Vi è ancora ivi un altra disputa sul punto se dire si possa derogante in quelle Provincie, nelle quali non vi è costume di esservi i Proccuratori distinti dagli Avvocati. Da tutte le cose quivi raccolte senza determinare veruna sentenza, si può trarre una conclusione, che in Francia la carica di Proccuratore si crede derogante, cosicchè si sogliono ottenere le lettere di abilitazione. Sembra limitare tale generale proposizione rispetto a quelle provincie, ove non vi è usanza di tenersi l'Avvocato separatamente dal Proccuratore. Il Fabro promuove un tal dubbio (4), e dopo addotte varie opinioni il solve con distinguere i Proccuratori i quali esercitano tal mestiere ne' Magistrati Supremi da que' che nelle Curie

(1) *Tiraquell. de Nobil.*
(2) *Nold. loc. cit. n. 6. fol. 520.*
(3) *La Roque ch. 147.*
(4) *Fab. Cod.*

Digitized by Google

rie inferiori l'esercitano. Crede che a primi non sia di detrimento alla nobiltà, come il reputa ne' secondi, e ne rapporta uniforme l'esemplo del giudicato del suo Senato. Non saprei se il rendersi più pubblico un mestiere generale riputato derogante gli possa astergere tale onta.

Lasciando di stendermi sulle usanze delle altre Nazioni per quanto riguarda questo Regno, dico che la carica di Proccuratore debba riputarsi carica derogante. Non occorre su ciò ricorrere alle testimonianze de' Scrittori del Foro, perchè essi erano stati per la più parte Proccuratori prima che la Clientela grande acquistata, gli avesse messi nel rango di Avvocati, e però le cose da essi sventolate sono in diritto a difendere la loro causa anzicchè a palesare la idea della Nazione. Il Petris si sforzò con Testi, ed autorità difendere la nobiltà del mestiere de' Proccuratori, e dice avervi molti esempli di persone nobili, che lo aveano esercitato, *quos non recenseo* (1), ma perdè l' olio, e la fatica nel pruovare quel che il suo giusto ritegno nel palesare le persone il dava a divedere, come offendevole alla nobiltà, come realmente si era renduto infin dal principio del trascorso secolo. La riputanza de' mestieri debbe ritrarsi dal Mondo vivo, o sia dagli esempli, i quali ci scovrono la idea della Nazione. Da moltissimo tempo non che i veri nobili, ma ancora que'che tali essere pretendono isdegnano tal' esercizio, il quale parerebbe la strada più facile ad acquistare Clienti. Gli esempli sono frequentissimi, e da tutti si conosce quella strada la più facile per acquistare Clienti. E pure ciò non ostante non si esercita se non da quegli i quali o non sono nobili, o preferiscono il procaccio alla delicatezza della nobiltà. Per il che v'ha pochissimi esempli di Proccuratori di alcuna bassa, e miserevole nobiltà forniti, i quali sono da tutti sindacati. Non evvi cosa turpe che alcun esemplo non abbia, ma la idea della Nazione debbe trarsi dalla più parte, e dal giudizio, che il Pubblico forma sulla loro condotta. Anzi quegli stessi i quali la esercitano hanno ad onta il passare per tali. Innumerevoli Libri abbiamo di Scrittori del Foro, ne' quali non se ne rinverrà alcuno, in cui l'Autore prenda la divisa di Proccuratore, ma tutti di Avvocati, sebbene Proccuratori stati sieno. Le quali cose rendono pruova di aversi a vile tale mestiere. Lo stesso de Petris quantunque si sforzi mostrare la nobiltà del mestiere de' Proccuratori *ad lites*, e solvere le opposizioni di alcuni Testi, pure attesta, che si avea ad isdegno come ce lo attesta il Petra (2): *Regni etiam more certo certius constat de veritate assertorum, omneque cessare dubium, ac subsistere a me firmatam conclusionem, cum*

 nemo

(1) *Petr. Lect. festiv. Lib. I. cap. 8. n. 8.*
(2) *Petra super Rit. 100. n. 18. Tom. 1. fol. 473.*

Digitized by Google

nemo veridicus fateri juſtè poſſit, illud pro officio honorabilis in eo haberi, conſuetudinemque extare eiſdem procuratoribus favorabilem, at prorſus contrariam, nullum enim unquam vidimus nobili genere ortum, nullumque inſignem Doctorem hujuſmodi factitaſſe miniſterium, ſcimus tamen, & quotidie experimur, procuratoris munus in cauſis gerentes, ad gradum doctoratus evectus, in eiſdem cauſis citatos refutaſſe proſequi, ac replicaſſe non amplius poſſe intervenire ex quo doctoratus laurea decorati. Alios multos noſcimus, clientes amittere nolentes, qui aliquos ſuos commenſales, aut intimos curarunt apparenter citari, & procuratores deputari, ne, & ipſi procuratores eſſe dicerentur, quamvis reipſa præfati, ita conſtituti, aut ſubſtituti nihil agant, nec ſibi notificatis ſcripturis reſpondeant, quod iidem non dicent, moneantque Doctores; atque de his plene ſunt proceſſuum paginæ, & niſi vile exiſtimaretur in Regno officium, utique tot inventionibus, ac verſutiis non uterentur, at manifeſte gererent, omniaque per ſe ipſos agerent, ab illis tamen cavent, ſicut ab igne, qui nobiliter vivere intendunt, quia certo ſciunt vile ab omnibus reputari, & laudat Borrell. in ſumm. deciſ. par. I. tit. 66. n. 65. Fu il Petra illuſtre nel Foro Napoletano, e giunſe a grandi onori della Toga, ed in conſeguente potè più degli altri rendere peleſe la vera idea e riputanza in cui è quel meſtiere. Nè può eſſervi dubbio della verità di ciocchè ſcrive ſul punto di eſſere derogatoria della nobiltà, coſa da lui dimoſtrata per tutti gli aſpetti. Nello ſteſſo tempo egli rapporta le giudicazioni de' Supremi Tribunali di queſto Regno di avere eſentati i Procuratori dalle pene ignominioſe. Il che vieppiù conferma di eſſerſi mai ſempre conoſciuta la ſpecie della nobiltà legale diſtruttiva della generoſa.

Diverſa dall'Avvocheria è ſtata la condizione dell'Arte Medica. Per eſſere quella una facoltà, il cui oggetto riguarda la conſervazione della vita, e della ſalute dell'uman genere, tutta dipende da una Filoſofia molto affinata, ricevette ne' tempi vetuſti de' grandi onori preſſo gl' Indiani (1), e preſſo gli Egizj, i cui Re e Sacerdoti erano ad un arte così giovevole addetti. Maggiore onore ricevette tale arte in Perſia, ove le figliuole del Re erano perite nell'arte Medica, della quale il Taſſo dice:

Tra le figlie del Re ancor ſi ſerba.

Fu ancora in ſomm' onore tale meſtiere preſſo altri Popoli Orientali. Preſſo i Greci quantunque Eſculapio aveſſe introdotta una ſordida e ſtomachevole oſſervazione, per la quale derivò a Medici il

(1) Degl' Indiani atteſta Diodoro Sicul. *Lib. I.*, e Strada *Lib.* 15. e può vederſi Lionardo di Capua Pareri, Ragionamento primo.

Digitized by Google

il nome di Sculopaſcii (1), offervata anche a tempi d' Ippocrate, come atteſta il Capua, pure non ſi ha memoria, che preſſo i Greci ſi foſſe avuto per vile un tale meſtiere. Fu bensì avuto da Romani inſino a certo tempo per ignobile. Se ſi voglia preſtare credenza a Plinio (2), ſtiedero i Romani per anni ſeicento ſenza Medicina, e quantunque dipoi anche in Roma fiſſata aveſſe le ſue radici tal arte, pure Virgilio il quale ſcriſſe nel tempo, in cui Roma nelle lettere fioriva, la deſcriſſe come un arte ignobile (3). Il che forſe ſi debbe riferire al coſtume, ed alla idea del Popolo di Marte, il quale per eſſere al tutto dedito alla guerra avea a vile li ſtudj delle Lettere: così come lo ſteſſo Virgilio parlando di Napoli la deſcriſſe: *ſtudio languentem ignobilis otii*. Quindi molti ſi avviſano, che preſſo i Romani foſſe ſtato quello un meſtiere di ſoli ſervi e liberti, credono fondarlo ſu molti Teſti, ed altre teſtimonianze. Ma Carlo Sigonio tratto dall'affezione inverſo il proprio meſtiere nella ſua Opera intitolata: *Les richerches ſur l' antiquitè Diſſert. XXVII.* dimoſtrar volle con molte teſtimonianze degli antichi la inſuſſiſtenza di tale comune opinione. Io non entro a dare giudizio ſu tale controverſia, la cui diſamina mi porterebbe a lungo, anche perchè ſi dovrebbero ponere ad eſame le diverſe ſpecie de' Medici altri Vulnerarii, altri Unguentarii, chiamati ancora *Tatraplitae*, ed altri con altri nomi, la ſpiegazione de' quali richiederebbe un lungo ſermone. Il Briſſonio (4) da tale diverſità di denominazione *de nomine* tragge, che preſſo i Romani diſgiunta ſtata foſſe l'arte Ciruſica dalla Medica, il che rimetto all'altrui giudizio. Si crede ancora il nome di Medico adattato alle Oſtetrici, leggendoſi in Igino: *Obſtetricibus neceſſitatis, & honeſtatis gratia uſus Medicinæ tandem ab Athenienſibus conceſſus fuit*. Quelchè però dire ſi voglia, egli è certo che l'arte medica ſtiede in uno ſtato abietto in Roma inſino a Giulio Ceſare, da cui per riferto di Svetonio (5) fu data la libertà a Medici. Maggiore onoranza ricevette da Auguſto, il quale liberato da pericoloſa infermità colla curagione di Antonio Muſa, non ſolo diede al Medico ſuo liberatore il dritto degli anelli d'oro, ma ancora concedette la immunità a tutt' i Medici (6). I ſeguenti

(1) A ciò volle forſe alludere il noſtro Sannazaro quando ſcriſſe:
Eſſe idem potes Merdicus, & Medicus.
(2) *Plin. Lib. 29. cap. I.*
(3) *Virgil. Lib. 12.* ove parlando di Giapide
Scire poteſtates herbarum, uſumque medendi
Maluit & mutas agitare inglorius artes.
(4) *Briſſon. Antiq. Select. II.*
(5) *Sveton. Jul. cap. 42.*
(6) *Dion. Lib. XLII.*

Digitized by Google

Imperatori Veſpaſiano (1), ed altri, quelle immunità conſervarono, e perchè non foſſero di grave nocumento al Fiſco, fu preſinito il numero de' Medici, che di quelle godere doveſſero (2). Più liberale inverſo i Medici fu Aleſſandro Severo, con avere loro conceſſa l'annona (3). Nel Codice Teodoſiano ſotto il titolo *de Medicis & Profeſſoribus*, v' ha parecchi privilegj conceſſi all' arte medica, e bene oſſervare ſi poſſono nel già detto Briſſonio le varie prerogative conceſſe a Medici ſotto l' Impero. E' degno però da oſſervarſi, che la immunità loro conceſſa non era *invito Ordine*, come il dice la *L. Medicos*, e però era un privilegio, che da Comuni dare ſi potea ad alcuni Medici inſigni. Tali prerogative debbono recare maraviglia, qualora ſi conſidera, che preſſo i Romani all'arte medica erano congiunti alcuni uffizj baſſi, come quello di cavar ſangue, di applicare criſtei, collyria, emplaſtra, ferramenta (4), ed altri di ſimil fatta, oggidì addetti a particolari meſtieri al tutto diverſi dall'arte medica. Debbeſi però credere loro conceſſi i privilegj, i quali inducevano quella ſorta di nobiltà legale derogante. Il perchè nel tempo ſteſſo, che di quella nobiltà godevano, confuſi ſi veggono cogli Artieri in altre Leggi (5), ed infra le altre vi è quella, che gli pareggia alle Oſtetrici. Sarebbe una impreſa molto lunga, ſe voleſſi ſu queſto punto della nobiltà della Medicina far parola delle varie uſanze, ed idee avute dalle diverſe Nazioni, e nello ſteſſo tempo inutile per lo propoſto oggetto in cui debbonſi attendere le proprie uſanze, e la varietà delle medeſime. Nulla vi è di certo, ſe ricorrere ſi voglia alla varietà delle uſanze ſu queſti punti, e ſpecialmente ſull'arte Medica. Vi ſono ſtati Popoli, a quali l'uſo della Medicina è ſtato ignoto, come i Babiloneſi (6), e gli Arcadi (7) nol conobbero. V' ha degli Scrittori i quali ne deteſtano l'uſo, e nonche Plinio è a tale ſentimento proclive, ma gli ſteſſi Medici l'hanno meſſa in diſcredito con dimoſtrarne la incertezza. Varj anche oggidì ſono i ſiſtemi delle Nazioni. Dagli Alemani tal meſtiere ſi ha per derogante, ed i Medici ammettere non ſi poſſono ne' Capitoli (8). Nella Francia (9) v' ha degli Arreſti onde loro ſi arroga la immunità, ma non ſono riputati nobili.

Nella

(1) *L. ult.* §. 30. *D. de Muner. & honor.*
(2) *Lib.* 6. §. 30. *D. de Munerib. & Honorib.*
(3) *Lamprid. in Sever.* 42.
(4) Si vegga Briſſonio ſu' citati Libri ſull'autorità di molte Leggi da lui addotte.
(5) *L.* 4. *C. de Excuſat. muner. l.* 3. *in prin. Cod. commun. de Legat.*
(6) De' Babiloneſi ciò ſi rapporta da Erodoto *Lib.* 1. da Strabone *Lib.* 16.
(7) Degli Arcadi Plin. *Lib.* 25. *cap.* 8.
(8) Nolden cap. V. n. 225.
(9) La Roque chap. 151.

Digitized by Google

Nella Italia la disciplina è varia essendovi alcune regioni nelle quali la medicina si esercita da Nobili come nella Toscana, ma non ven' è alcuna, in cui sia riputata titolo di dignità, anzi generalmente si reputa mestiere derogante. Potrebbe credersi, che a tempi del Boccacci anche fosse stata riputata derogante dall' osservare le parole dette da Beltrano figliuolo del Conte di Rossiglione (1) : *Una Medica per mogliere :* pure trattandosi di un Signore di alto rango e Francese non può trarsi argomento generale rispetto alla Italia. In questo Regno debbonsi formare i giudizj secondo la varietà de' tempi. Ne' tempi antichi frequenti sono gli esempli di nobilissimi personaggi, i quali l'arte medica esercitarono. Infra gli altri de' personaggi celebri nella Storia vi è l' esemplo di Romualdo Guarna Arcivescovo di Palermo G. Cancelliere nello stesso tempo, e Medico, di un Arcivescovo di Napoli di chiarissima Famiglia sepolti nell' Arcivescovado, di Giovanni di Procida autore del famoso Vespro Siciliano, Barone nello stesso tempo, e Medico, e di moltissimi altri Cavalieri. Il tempo ha cambiate le primiere idee, e per fino che non facciano quelle ritorno si debbono regolare le cose giusta la indole de' secoli. Siccome non può dubitarsi che nobile stata sia una tale professione infino a tre secoli addietro, ed in ripruova mi basti funnotare quel che ne scrive il Borelli, ed il Summonte (2), ed addurre si possono gli esempli raccolti dal Petris (3), così non può contendersi lo scadimento della primiera idea. Di un tale scadimento, e cambiamento d' idee ne rende amplissima testimonianza la ripugnanza de' Nobili in esercitarla, e di apporla ad onta a que' che con tale esercizio anche de' congiunti si vedono inviliti. La sola testi-

(1) Boccacc. Giornat. 3. Novell. 9.

(2) *Borell. Vindict. Neap. Nobilit. in Rel. March. in Guindac. Hoc ego testatum volui, ut suus esset veritati locus, non quod rem esse vilem, atque abiectam existimem, cum quis ab homine medico reputat suæ gentis initia, ea potissimum tempestate, qua medicinæ artis facultas permagno æstimabatur : & viri tum a maiorum suorum sanguine, tum etiam a vassallorum dominatione illustres, tantum abest, ut ad ea exercenda quicquam deterrerentur, ut vehementer etiam expeterent, atque affectarent. Joannes de Prochyta, is, qui Vesperi Sicilienſis Dux fuit, & auctbor, non ne medicam profectus est artem? qui præterquam quod esset Prochytæ dominus, baro Pestilionis, aliorumque pagorum; fuerat etiam multo ante Magnus Regni Protonotarius. Nonne Arnaldus de Villanova cum tam in nostro, quam in Galliæ regno baronis personam sustineret, eamdem artem obire non erubuit per idem tempus, quo Regiæ Vicariæ Regentem Neapoli averet? Berardinus, Nicolaus, Rentiellus, Simeon, Bartolomæus, Matthæus, Colsatius, Philippus, Rogerius, Masonus, Carolus, Thomas, & Jacobus, omnes Capuani Sedilis nobilitate inclyti eamdem artem non gravatim exercerunt. Exercuerunt etiam Leonardus, Bartolomæus, Perrhinus, Grabriel, Scipio, Antonius, Lucas, Nicolaus, aliique aliorum Sedilium nobilitate insigniter clari.*

(3) *Petris Conſ.* 14. dal *n.* 20. Nel Duca della Guardia nella Famiglia Fasanella *fol.* 154. si possono osservare le pruove, colle quali si dimostra, che Giovanni di Procida stato fosse Medico, ed ivi ancora vedere si possono altri esempli.

Digitized by Google

ſtimonianza del Marcheſe in apporlo a sfregio di una Famiglia, e del Borelli in darvi la riſpoſta di non eſſere ſtata in que' tempi diſdicevole a nobili, convingono di eſſervi ſtata una tale idea di reputarla come meſtiere derogante in fin da due e più ſecoli fiſſata nella Nazione. Lo ſteſſo Petris con additare gli eſempli ſenza i cognomi per un tratto di giuſta modeſtia vieppiù conferma la idea della Nazione allignata inſin da tre ſecoli. Nella raccolta degli eſempli de' nobili fatta dal Petris non ve n' è alcuno poſteriore al 1500. e ben è da credere che inſino a quel tempo non foſſe del tutto decaduto dalla primiera riputanza almeno per eſſerſene continovato l' eſercizio da coloro che prima intrapreſo l'aveano. Adattando tali conſiderazioni alle ragionevoli maſſime, debbe aſſeverarſi, che inſino al 1500. la medicina comecchè non mai è ſtata titolo di dignità, o ſia titolo donde derivaſſe la nobiltà; pure non ſi avea come meſtiere derogante. Si reſe bensì tale dopo quel tempo, per eſſerſi fuggito da nobili, ed avuto a vile da' medeſimi; dalla quale coſtante ripugnanza allignata per più tempo in una Nazione i meſtieri, e le cariche divengono deroganti.

Un tale cambiamento d' idee riſpetto alla Medicina non è ſtato ſolo in queſto Regno, ma ancora nelle altre Nazioni. Nella Francia godevano un tempo della eſenzione da ſuſſidj in vigore della *l. Medicos*, ma fin da due ſecoli addietro ſcriſſe un Legiſta Franceſe (1): *Sed hodie æque eſt cum ceteris de Plebe Medicorum conditio: ſubiiciuntur enim publicis præſtationibus niſi communi conſenſu & præjudicio Univerſitatum ejus loci quem habitant, eximantur*: Il Bodino (2) accenna la ſtima in cui erano i Medici preſſo gli Ebrei, ed i Greci, e come ſi aveſſero avuto in poco conto preſſo i Romani, conchiude di non doverſi avere uguale ſtima de' Medici, che degli Avvocati. Il Preſidente Fabio ancora ſcriſſe (3): *Medicos Doctores, ſive publici profeſſores ſint & Lectores, ſive curandis tantum morbis vacent conſtat non eſſe nobiles, nec dignitate ulla præditos*; colle quali parole egli eſclude non ſolo dalla dignità, ma ancora dalla nobiltà generalmente ſenza ſpiegazione alcuna della ſpecie di nobiltà, dalla quale li dice eſcluſi. Ma con tutto ciò eſcludere non ſi poſſono dalla nobiltà legale, ma debbeſi avere come una nobiltà legale derogante alla nobiltà generoſa rendendo eſenti i profeſſori dalle pene ignominioſe de' popolari. Quindi omettendo quel che oſſervare ſi debba riſpetto alle altre Nazioni, ed ancora preſſo le altre regioni della Italia, può in queſto Regno averſi per coſa eſperta, che l'arte medica inſino al 1500. era riputata di nobiltà legale, non di dignità, ma

(1) *Guid. Pap. Quæſt. 394. n. I.*
(2) *Bodin. de Republ. Lib. I. cap. 8. fol. 211.*
(3) *Fab. Cod. Lib. 9. tit. 49.*

Digitized by Google

ma non derogatoria della generosa, si rendette tale dal 1500. in poi.

Simili anzi maggiori vicende ha ricevuto il mestiere di Notaro. Omettendo di far parola della riputanza, in cui era un tale mestiere presso gli Ebrei, ed i Greci, e sull'antico uso delle stipulazioni de' Romani, e della vera introduzione de' Tabellioni seguita sotto l'Impero, basta restringermi a tempi più vicini col proporre come cosa espertissima e notoria, che ne' trasandati secoli era desso un mestiere esercitato da nobili, e forse in alcun tempo era de' soli nobili. Alcuni si avvisano di essere stato così costituito da una Costituzione del Re Roggiero, ma quello è un mero equivoco, trattandosi in quella Costituzione (1) dell'onore del Cingolo militare, e la Rubrica a questo senso debbesi riferire, come tutta la contenenza della medesima chiaramente il dimostra. Non altro si prescrive in quella de' Notari, se non che dovesse essere villano o angario, colle quali parole si escluse quella specie di servitù allora consueta degli uomini ascritti alla gleba, dalla quale uscire non poteano per essere stati avvinti a non lievi obligazioni inverso i Padroni de' fondi, nella cui libertà era vendergli unitamente cogli stessi fondi. Quantunque però non altro contenga il prescritto della Costituzione di Ruggiero, se non la esclusione della qualità servile, pure tutte le circostanze, e le formole autorevoli insin da que' tempi adoperate ne' loro rogiti, i quali tuttavia si ritengono, rendono una chiara ripruova, che stato fosse mestiere de' soli nobili. Il che potea allora osservarsi, perchè colla Costituzione di Federico II. era il loro numero ristretto, nè poteano eccedere il numero di sei in una Città, eccetto la sola Città di Napoli, Capua, Salerno, e Messina, alle quali per le popolazioni molto eccessive fu permesso il numero di otto. In quel tempo fuori di ogni dubbietà il mestiere di Notaro era nobile, ed in innumerevoli Istromenti si rinviene *N. Notarius & Miles prædicta confirmat*. Sotto gli Angioini non solo fu continovata la stessa riputanza di quel mestiere, ma anche con general Rescritto del Re Carlo I. di Angiò rapportato dal Petris fu statuito, che i Notai dovessero collettare co' nobili nelle Piazze nobili di Napoli (2). La quale usanza continovata si vide, come il fatto di Notar d'Ambrogio ce lo ammaestra (3). Celebre è il Rescritto della Regina Giovanna I. nel 1346. rapportata da tutti gli Storici nostri come una Legge generale del Regno, colla quale fu determinato, che i Notai dovessero collettare co' nobili, adducendo per

(1) *Constit. præsenti de Honor. milit. Judicis & Notarii.*

(2) Si rapporta dal Petris *Festiv. Lectiones Lib. I. cap. 7. n. 24. fol.* 38.

(3) Si rapporta dal Pet. *loc. cit. n.* 24. dal Sicola nobiltà gloriosa di S. Aspremo *P. 2. observ. XV. fol.* 549. dal Bolvito, e da tutt'i nostri Storici.

Digitized by Google

per ragione che, *nobilitas morum plus valet quam genitorum*. Le quali parole nel tempo istesso che additano la riputanza in cui era quel mestiere, per la quale si ammettevano a collettare co' nobili appunto in quelle Città, nelle quali la nobiltà generosa era distinta, similmente pruova che si era in fin da quel tempo renduto uffizio promiscuo, cioè che da nobili, ed ignobili si esercitava. Il che si tragge dalla indole della contesa cagionata dalla ripugnanza de' nobili generosi in ammettere i Notai a collettare seco. Si conferma vieppiù dalla ragione addotta da quella Sovrana, la quale suppone la distinzione de' nobili di genìa. Un tale cambiamento dovette derivare dalla loro moltitudine cagionata dalla disusanza della Costituzione dell'Imperatore Federico, con cui essendo non ristretto il numero de' Notai si conservava in pregio quel mestiere. Quindi gli Scrittori tutti di queste tali antichità di questo Regno descrivono quel dettame della Regina Giovanna I. come una Legge generale da osservarsi in tutte le Città, ove vi era la separazione de' ceti (1). Non saprei se i Privilegj de' Notai e Giudici a contratti accennati dal Franchis debbonsi intendere de' Pricilegj particolarmente spediti per la Città di Taranto, ovvero riferirsi a Privilegj generalmente concessi a Notai, e Giudici a contratti. Egli così scrive (2): *In Civitate Tarenti non potest esse Sindicus nisi sit nobilis, inter quos per Privilegia Ser. hujus Regni retro Regum numerantur Notarii & Judices ad contractus*: Non averei dubbio di riferire i Privilegj a que' generali sopraccennati, se non vi fosse la circostanza che in que' generali non si fa parola de' Giudici a contratti, comecchè erano allora in eguale riputanza.

Quel che dire si voglia de' Privilegj, egli non è dubbio di essere stato il mestiere de' Notai esercitato da nobili adorni di vetusta nobiltà generosa. Chiunque ne fosse cupido di averne moltissimi esempli può ricorrere al Borelli; all' Altimari, al Giannelli (3), ed altri. Il Frezza (4) rende simile testimonianza, ma si resta di ricordarne le persone: *ne legentibus posteris videar displicuisse*: perchè in tempo del Frezza già era del tutto invilito quel mestiere. Quindi mi fa maraviglia, che il Rovito (5) come cosa particolare rapporta, di avere osservato uno Stromento stipulato da un Notajo Cavaliere della Piazza di Nido, quando tal cosa è frequentissima prima del 1500. dal quale tempo tale mestiere si vide decaduto. Testimonio di

(1) Come Legge generale si descrive dal Summonte, dal Petris *loc. cit.* dal Sicolo nobiltà gloriosa *P. 2. Oserv. XVI. fol.* 549. dal Bolvito ne' Rescritti, ed altri.

(2) *Franchis Decis.* 438. *in princ.*

(3) *Borell. Vindic. in Caracciol. Helvet. Altimar. Not. Historiob.* delle Famiglie *p.* 555. Ubaldini Prattica de' Notai *Lib. 1. cap. I.*

(4) *Frezza de Subfeud.*

(5) *Rovit. super Pragmat. de Notar.*

Digitized by Google

di tale ſcadimento è lo ſteſſo Elio Marcheſe, il quale ragionando di un Cavaliere Notajo ne' tempi de' Durazzeſchi dice (1): *Tabellionis officium exercere coactus eſt, quod non erat illa ætate, ut noſtris temporibus ſpernendum*: colle quali parole dimoſtra la primiera nobiltà del meſtiere, e lo ſcadimento de' ſuoi tempi, cioè dopo il 1500. Il che conferma ancora il Frezza citato.

Nel decimo ſeſto ſecolo dunque decadde al tutto tale profeſſione, e ſi reſe meſtiere de' ſoli Popolani, ſimili agli Scrivani, ed Attuarj. E perchè molti cogli eſempli antichi volevano regolare le coſe de' loro tempi, però come in queſto Regno fu ſpeciale Arreſto, così nel Capitolo generale celebrato nel 1583. ſi fece la Ordinazione Capitolare di non riceverſi nel noſtro Sacro Ordine coloro, i Padri de' quali erano ſtati Scrivani, Notai, o pubblici Attuarj. E' da notarſi in ciò la reſtrizione del divieto alla eſcluſione di coloro, i cui padri aveano eſercitato il Notariato ſenza far parola degli altri Maggiori. Io credo che di una tale reſtrizione ſtata ne ſia cagione la memoria allora recente de' Notai nobili ſtati nel fine del precedente, o principio di quel ſecolo, e però non ſtimò diſtendere il divieto oltre a Padri, per non eſcludere i deſcendenti di que', che eſercitato aveano quel meſtiere prima del ſuo ſcadimento. Può ancora ponderarſi che ſulla norma dell' altro Statuto contemporaneo ſotto nome di Padri ſieno ſpiegati gli altri aſcendenti. Ma o l' una, o l' altra cagione ſi rechi, egli è certo, che lo ſtabilimento fatto dimoſtra la idea precedente, e lo ſcadimento di quel meſtiere poco prima avvenuto. Per lo che il meſtiere di Notaro, comecchè non abbia perduta la nobiltà legale, pure da più di due ſecoli, è di quella ſpecie derogante alla nobiltà generoſa, quantunque inſino al 1500. in circa ſtato foſſe di una nobiltà Legale promiſcua. Ho di ſopra narrato l' eſempio del giudicato della Ruota Romana per la eſcluſione dall' ordine de' Notai di Como, nè vò ora ripeterlo. Tal' eſempio baſta a dimoſtrare lo ſcadimento del meſtiere.

Nell' ultimo Capitolo generale celebrato nel 1776. ſi rinnovò lo ſteſſo divieto, e ſervironſi delle parole iſteſſe, non avvertendo che, dopo il decorſo di due ſecoli fuvvi d' uopo cambiare linguaggio, ed in vece di dire Padri, doveano dire aſcendenti inſino agli anni dugento. Quel che però ſi dice de' Padri baſta ad eſcludere tutti gli aſcendenti. Si eſcludono i padri Notai, perche il Notariato ſi ſtima contrario alla nobiltà generoſa nello ſteſſo Capitolo preſcritta. Quindi dovendoſi diſtendere la pruova per tutti gli aſcendenti inſino a dugento anni, per la ragione iſteſſa, per la quale non debbe eſſere tale oſtacolo ne' genitori, debbe eſſere eſcluſo dagli altri aſcendenti. Sen-

(1) *March. in Caracc. Helvet.*

za che lo ſteſſo requiſito della nobiltà generoſa eſclude quel che nella Nazione ſi reputa d'impedimento alla medeſima.

E' degno di ſpeciale rifleſſione, che il divieto contenuto nel già detto Capitolo generale riguarda tutto l'Ordine, e non già particolarmente una Lingua, o una Nazione. La qual coſa è avvenuta, perchè lo ſcadimento di tal meſtiere fu generale. Ne' termini del Dritto Romano molto ſi è ſcritto ſulla nobiltà, o ignobiltà di tal meſtiere da alcuni ſoſtenuto come vile, e pareggiato a ſervi pubblici; da altri come nobile. Ma il Mondo non ſi è in tutte le coſe regolato ſecondo quel Dritto, anzi la ſperienza del Mondo ha ſu queſto punto inneſtate diverſe idee. Quindi ſi oſſerva che il Parlamento di Granoble determinò, che i Notai (1) *Debeant contribuere in ſubſidiis delphinatibus cum popularibus*. E parecchi Arreſti vedere ſi poſſono nel Roque, co' quali fu determinato che un tal meſtiere ſia derogante alla nobiltà. V' ha degli Autori, i quali credono in Francia avvenuto tale cambiamento dall' Editto del Re Franceſco I. del 1532. col quale fu vietato a Notai la ſtipola ed i contratti in Latino, ragione a mio avviſo ſallace, come ſi ſcuovre con rifiettere, che l' Arreſto riferito dal Papa precedea quell' Editto. Gli Autori Spagnuoli, e Portogheſi non riconoſcono più la nobiltà ne' Notai, ſe non quella di non poterſi eſercitare da infami, come è in queſto Regno, e nell' Alemagna ſi ha la ſteſſa idea; e però con ragione ſi fece lo Statuto generale. Potrei molti altri eſempli addurre di meſtieri, a quali è congiunta la nobiltà legale, i quali ſono deroganti alla generoſa, ma perchè lungo ciò fora, mi baſti il dire che dalle ſeguenti regole agevolmente ſi potranno comprendere. Debbeſi intanto avere ſempre innanzi agli occhi una tale diſtinzione, la quale in ogni rincontro di tali indagini ſomminiſtra un grande ſchiarimento.

Io confeſſo, che nè nella Ragion Civile, nè negli antichi Scrittori ſi rinviene la propoſta diſtinzione della nobiltà legale, la quale ſi riduce ad una certa preeminenza e prerogativa perſonale, e della nobiltà adatta a tramandarla a poſteri, quando però con mente rifleſſiva ſi conſiderino le loro uſanze, ed i dettami delle loro Leggi, ſi ravviſa conoſciuta da eſſi ed oſſervata tale diſtinzione. Per non eſſervi ſtate Leggi particolari ſulla materia della nobiltà, e molto meno Trattati degli antichi Giureconſulti Romani ſulla medeſima, debbe ritrarſi la loro idea da alcuni ſegni e conghietture di molto peſo, onde colla diſtinzione ſi ritragga. Per tutto il tempo della Repubblica Romana, ed ancora ſotto l' Impero gli Avvocati col ſolo eſercizio dell' Avvocheria ſi rendeano nobili ſul che vi ſono parec-

(1) *Guid. Pap. Deciſ. 90.*

Digitized by Google

recchie Leggi ſpecialmente nel Codice, ed in tutta la Ragion Civile. All'incontro un celeberrimo Avvocato, anzi più, ſe ſtati vi foſſero in una Famiglia, non coſtituivano un uomo nuovo, coſicchè i ſuoi figliuoli e deſcendenti aveſſero potuto conſeguire la diviſa *di nobilis*, come ſi coſtituiva da qualunque Magiſtrato curule. Non mai ſi rinviene attribuita la voce *dignitas* a quel meſtiere. Nella *l.* 14. *de Advocat. diverſ. Judic.* ſi forma un elogio del meſtiere di Avvocato, ma non ſe gli arroga punto la voce *dignitas*, e ſi paragona a Soldati, a quali nè tampoco ſi attribuiſce la voce *dignitas* ſe non a certi gradi militari, a que' per lo appunto, che baſtevoli ſono a far tramandare la dignità a deſcendenti. Si tragge la ſteſſa idea de' Romani da una certa diſtinzione, che coſtantemente ſi rinviene nel Dritto, cioè che ad alcune ſorti di nobiltà ſi attribuiſce congiunta la dignità, ad altre no. Quando bene ſi ponderi la loro mente ſu queſte eſpreſſioni ſi ravviſa, che ſotto il nome di dignità vollero denotare quella nobiltà, la quale ſi tramanda a diſcendenti, e coſtituiſce un titolo primordiale, a differenza di quella meramente perſonale, la quale non ſi tramandava a deſcendenti, ed era per lo appunto quella ſpecie di nobiltà che ora ſi chiama legale. Per lo che ſi oſſerva nel corpo del Dritto il nome di *dignitas* attribuita ſoltanto a quelle onorevoli cariche, dalle quali derivava la nobiltà a diſcendenti. Eccone un Teſto chiaro di Ulpiano (1): *Eum Senatoris filium eſſe, ac Senatoria dignitate frui, qui a Senatore per adoptionem ſuſceptus eſt filius, etiam antequam pater ille adoptivus Senatoriam dignitatem*: Di tal voce ve n'è frequente uſo in tutta la Ragion Civile, e ſempre nello ſteſſo ſenſo.

Anzi paſſandoſi più oltre ſi ravviſa, che la parola *dignitas* denotava preſſo eſſi quella ſorte di onore, dalla quale derivava alle Famiglie la nobiltà magnatizia, ed ora quella da noi detta nobiltà privata. Si oſſerva però che di coteſte cariche ſublimi, come' era la Senatoria in Roma, coſtantemente ſi dà la diviſa di *dignitas* (2): *Nec intereſt jam in ſenatoria dignitate conſtitutus, eum ſuſceperit, an ante dignitatem ſenatoriam*. Si oſſerva ancora la chiarezza congiunta alle cariche ſublimi, come ſi vede nella *L. I. C. de dignitat.* altrove rapportata, ove la privata condizione ſi oppone *claritati*. La quale diſtinzione vieppiù ſi ravviſa in un' altra Coſtituzione (3): *Senator, vel alius Clariſſimus privatos habeat filios, editos quippe antequam ſuſciperet dignitatem. Cum autem paternos honores invidere filiis non oporteat a Senatore vel ſolo clariſſimo ſuſceptum in Clariſ-*

(1) *L. mortuis filiorum D. de Senat.*
(2) *L. Senatoris* 5. *D. de Senat.*
(3) *L. Senator.* 11. *C. de dignitat.*

Digitized by Google

ſimatus ſciendum eſt dignitate manſurum : Nella qual Legge ſi raviſa quel che ho detto, che la *dignitas* cagionava la nobiltà transverſabile, dalla quale erano eſcluſi i figliuoli procreati prima di quella dignità. Mi ſia lecito quì riflettere, che uno fatto dipoi Senatore prima di eſſere tale, certamente aver dovea un grado nella nobiltà da noi chiamata legale ; ma pure ſi conſidera il figliuolo come privato, perchè quella precedente non era traſmeſſibile, come quella della dignità ſenatoria, o di altra dignità del Clariſſimato. Non può nel vero dubitarſi che i Romani colla voce *dignitas*, vollero additare la nobiltà fiſſa, e non paſſaggiera. Si oſſerva in quel Teſto celebre e più volte addotto : *Ut ordinum dignitas familiarumque ſalva ſit* : Ove la voce *dignitas* non ad altro ſi può riferire ſe non alla nobiltà, cioè a quella nobiltà, la quale non ſi eſtingueva colla perſona, ma ſi tramandava a deſcendenti, o alle mogli. Ve ne avea di più gradi ſecondo che la carica era più, o meno riſpettabile, diverſità ſotto l' Impero denotata colla varietà delle diviſe di onore. Un Teſto di Ulpiano conferma l'uno e l'altro aſſunto (1) : *Nuptæ prius, conſolari vero impetrare ſolent a Principe, quamvis per raro conceditur, ut nuptæ iterum minoris dignitatis viro, nihilominus in Conſulari maneant dignitate, ut ſcio Antoninum Auguſtum Mariæ conſobrinæ ſuæ indulſiſſe* : Dal qual Teſto ſi tragge chiaramente, che la voce *dignitas* denotava la nobiltà, la quale colla morte non ſi eſtingueva, ma era permanevole ancora nella moglie per ſino che non toglieva altro marito, nel qual caſo paſſava alla nobiltà corriſpondente alla carica, ed agli onori del novello conſorte, ſe con ſpecial privilegio del Principe non le foſſe ſtata conſervata la onoranza del primiero marito, come chiaramente tal coſa è ſpiegata dal traſcritto Reſponſo di Ulpiano. Si ravviſa ancora che ſotto la voce *dignitas* più diverſi gradi di onori ſi conteneano, ed era la coſa regolata come è al preſente, cioè che non tutt' i titoli i quali tramandavano la nobiltà erano di egual peſo. Così la coſa è oggidì, da che v' ha molti Titoli da' quali ſi tramanda la nobiltà generoſa, la quale riceve i varj gradi ſecondo la varia onoranza de' Titoli.

Molto più ciò ſi ravviſa dalla oſſervazione che la voce *dignitas* non mai ſi rinviene attribuita, ſe non a quelle cariche, dalle quali ſecondo le Leggi, e le uſanze de' Romani, la nobiltà ſi comunica a deſcendenti. Quindi ſi dicono cariche di dignità quelle ſolamente, le quali ſecondo il Dritto tramandavano la nobiltà. Per tale ragione non ſi rinviene la voce *dignitas* attribuita agli Avvocati, a Centurioni, ed alle altre minori cariche, con tutto che nobili in ſe ſteſſe foſſero.

Il

(1) *L. ult. D. de Senator.*

Digitized by Google

Il il Titolo del Libro XII. del Codice *ut dignitatum Ordo ſervetur* fa una ſpiegazione di tutte quelle cariche, alle quali era congiunta la dignità, anche di quelle che ſi concedevanò dal Principe. Anzi oſſervo nello ſteſſo *Libro XII.* del *Codice* ſul *Tit. XIII. XIV.*, e *XV.* adoperato il nome di Vicaria dignità, per denotare, come io credo, una dignitè onoraria attribuita dalla Legge ad alcune perſone, per la quale ſi diſtinguevano dalle private perſone. Tutto il Titolo del Codice *de Dignitatibus* tal coſa conferma, ed a me ſembra così indubitata la nozione di tal voce, che in queſt' opera mi ſervirò della voce *dignitas*, per denotare quella ſorta di nobiltà, la quale ſi tramanda a deſcendenti. Nè in tal uſo ſono il primo, anzi fin gli ſteſſi Repetenti poco curanti della proprietà della Latina favella uſano di continuo la formola di *dignitatem habere dicitur*, per additare la nobiltà che a deſcendenti ſi tramanda. Nulla dico del Fabro, e di altri più colti, ed eruditi, preſſo i quali tale voce nello ſpiegato ſenſo ſi prende. Il perchè mi ha recato maraviglia l' oſſervare nel Tiraquelli meſſa in dubbio la nozione di tal voce con un argomento molto fallace, anzi ſu mero equivoco, recando per cagione della ſua dubbietà un Teſto nè poco, nè aſſai concludente.

Potrebbe ancora rinvenirſi tale diſtinzione della ſemplice nobiltà perſonale nella conceſſione degli anelli d' oro, la quale era la inſegna dell' Ordine equeſtre de' Romani. Attendendoſi il ſentimento del Nolden (1) tale onore non paſſava a deſcendenti, ed era mero onore perſonale. Ma tralaſcio tal eſemplo, perchè deſumendoſi la qualità Equeſtre dal Cenſo, lo ſteſſo Equite ſe la ſua rendita ſi deminuiva era ammoſſo da quell' Ordine. Ma pure tale eſemplo è convincente appunto per additare l'onore temporaneo, che non paſſava oltre alla perſona, onde ſi avvalora vieppiù di eſſervi ſtata preſſo i Romani la diſtinzione della nobiltà traſmiſſibile.

Molto più tale diſtinzione ſi ravviſa dalla diverſità delle diviſe di onore introdotte ſotto l' Impero, allora che alteratoſi la primiera ſemplicità ſi videro introdotte le diviſe di *Spectabilis*, *Illuſtris*, *Perfectiſſimus*, *Clariſſimus*. Non ſi uſavano quelle indifferentemente, nè a capriccio dalle borioſe immagini di alcuni ſi aſſumevano, ma erano addette a determinate cariche ed uffiaj. Un Avvocato, un Architetto ſi avea nel numero di perſone non plebee, o per dire ſecondo il linguaggio preſente ſi aveano come nobili legalmente, e godeano ſecondo il Dritto, di alcune prerogative de' Nobili, ma non erano fregiati col titolo di *Clariſſimus*, d' *Illuſtris* &c. perchè la loro Nobiltà indotta dalla Legge era una nobiltà perſonale, nè produceva l' effetto di nobilitare i deſcendenti, com' erano

(1) *Nolden cap. 6.*

Digitized by Google

no le cariche più illustri, e riguardevoli. Lo stesso si osserva nelle cariche militari, o di qualunque altra specie si fossero. Se i Romani avessero formati Trattati su questo tormentoso nello stesso tempo, e giovevole oggetto della umana ambizione, si rinvenirebbero tal' insegnamenti, ma avendone essi appena tocchi alcuni punti ad altro riguardo, si debbe trarre lo spirito di quel che essi pensavano da alcuni segni tramandati così ne' Testi della Ragion Civile, come negli altri Scrittori; e ben gli additati bastevoli sono.

Le ponderazioni fatte sulla polizia de' Romani ci rendono avvertiti di essersi ben conosciuta da Romani la nobiltà la quale era trasmissibile, e la nobiltà personale, ma non ci somministrano punto la pruova di essere stata loro nota una nobiltà personale, la quale fosse derogatoria della generosa. Una tale mancanza a mio avviso deriva, non già che stata non vi fosse una tale idea, ma perchè essendo dessa cosa, che non entrava nella ispezione delle Leggi, non potea essere manifesta, se non con palesarsi le interne idee, colle quali regolavano la loro condotta su questi punti. All' incontro non abbiamo di essi tante memorie quante si ricercano per farci comprendere le loro idee su tale oggetto. Anche oggidì tal cosa si osserva nella condotta degli uomini, ma si dura fatica di rinvenirla ne' Libri. Egli sembra che i Romani non ostante le cose scritte sulla nobiltà delle Lettere, le avessero avute a vile, ed in certa maniera deroganti alla nobiltà. A tale idea debbesi attribuire che Virgilio chiama *inglorius* il Professore dell' arte Medica. Parimente a tale idea debbe attribuirsi la divisa d' *ignobilis otii* data dallo stesso Virgilio allo studio delle lettere. Alla stessa idea parimente si debbe attribuire la ripugnanza di Lelio nel celare, che Autore egli fosse delle Comedie di Terenzio. Gloria immortale avrebbe conseguita presso gli uomini di Lettere, ma un Romano isdegnava quella gloria per cosa ignobile nella idea del suo Popolo. Confesso che su questo punto la diversità della polizia Romana dalla nostra, ci toglie la maniera di formare argomenti sicuri. La nobiltà presso essi derivando dall' uso delle Immagini attribuite agli onori curuli comuni ancora a plebei, fece, che ben essere potea uno *nobilis*, e *de plebe*, sotto la quale maniera intendevano di non essere quel tale Patrizio. Un tale esemplo rende inefficace qualunque argomento si voglia costituire sulla voce *Nobilis*, ed *Ignobilis* e ci rende avvertiti di ritrarre da altri segni la loro idea su questo subbietto.

Quantunque però nel Dritto Romano non vi abbia la chiara spiegazione di esservi una nobiltà legale offendevole della nobiltà generosa, pure dagli Scrittori tutti del Foro tal cosa si suppone e s' insegna. La costoro testimonianza debbe essere di sommo peso come quella che derivando dalla esperienza, e dagli esempli tratti dal Mondo vivo, dimostra di esservi tale idea nelle Nazioni culte della

Eu-

Digitized by Google

Europa. E nel vero rinvenendoſi nel Tiraquello, nel Roye, ed altri Franceſi, nel Nolden, ed altri Germani, nell' Otalora, nel Seſe, ed altri Spagnuoli, nel Fabro Piemonteſe, e ne' noſtri Regnicoli nel tempo ſteſſo che pruovano la nobiltà legale di alcuni meſtieri, e la loro eſenzione dalle pene ignominioſe de' plebei, chiaramente ſpiegato di eſſere quel meſtiere derogatorio della nobiltà, non vi vuole gran Logica per inferire, che da eſſi loro ſia ſtata conoſciuta la nobiltà legale derogante. E' il vero che tale diſtinzione da me ſopra recata non ſi oſſerva ridotta in canoni, e con inſegnamenti generali, ciò però è derivato da un loro general difetto di non ridurre le coſe legali in generali dettami, ſe non quando gli rinvenivano nella ſteſſa Ragion Civile. Non è però che la coſa non l' aveſſero conoſciuta, anzi la ſuppoſero nelle accennate ricerche di alcuni uffizj da eſſi inſegnati come nobili, ſe ſieno derogatorj della nobiltà.

Molte di tali teſtimonianze addotte ſi ſono ſopra a propoſito della nobiltà de' Medici, de' Notai, de' Procuratori, ma riſpetto a queſti ultimi mi giova di traſcrivere un pezzo del Petra, che come Scrittore del Regno de' tempi a noi più vicini ſeppe penetrare lo ſpirito della Nazione con quelle ragioni, colle quali ſi avvalora un canone che anderò giù a ſtabilire (1): *Rationem vero, ſi inveſtigare velimus, qua ita decernitur, vel non aliam, vel non efficaciorem invenimus illa, quam & Carav. ſub num. 4. commemorat, quia ab illis cavere debent Advocati, ne eorum nobilitatem deturpent, cum namque ad procuratoris officium illam ſpectare ſanxerit, atque in eis ſe intromittere Advocatos vetaverit, fateri debemus cum eodem Carav. id contigiſſe, quia Ritus procuratoris officium vile, & infimum eſſe ſuppoſuit, ab eoque abſtinere debere ipſos Advocatos alioquin nobilitatem perdere atque inter plebejos numerari illiſque injuncta opera ſubire, teneri, & nobilium amittere privilegia, & ſumma factus ſum lætitia, cum ipſiſſimam rationem reperi ſcripſiſſe Bart. in l. univerſos, & l. ſi quis procurationem C. de decurion. lib. 10. quod ſcilicet procuratoris officium ſit vile, ex quo Advocati illud exercere non debent, & ſequitur Avilles in lib. Prætorum cap. 3. Gloſ. Procuratores ſub num. 2. nec non Caſſan. conſ. 64. ſub n. 34.*

Perchè intanto ſu queſto punto de' Titoli di dignità, ſecondo le premeſſe diſtinzioni, ſi poſſ' avere una ſicura norma, ſtimo pregio dell' Opera premettere alcuni canoni generali, i quali comecchè non ſi rinvengano in alcun Autore, ſono non pertanto fondati ſu' loro inſegnamenti, e ſulla ſperienza del Mondo. Prima che il noſtro Ordine aveſſe ſtabilita la neceſſità della pruova de' Titoli primordiali, non aveano gli Scrittori rivolto il penſiere a recarne la ſpiegazione, e lo ſciframento di que', che nobili erano ſemplicemente, e di

que'

(1) *Petra ſuper Rit. 100. n. 4.*

Digitized by Google

que' che la nobiltà generosa producevano . Molto si è scritto , e v' ha grossi volumi contenenti dispute su tali oggetti, ma tutti si rigirano sul punto se nobile sia , o no un tale uffizio . Sotto il qual nome s' intendono tutti que' che a Nobili sono dicevoli , senza la distinzione di que' che producono la semplice nobiltà vivente, da que' che producono dignità . Essi suppongono tale distinzione , ma non la premettono come regola generale .

La prima regola da stabilirsi in questo punto, come un canone certo , è quella , che debbesi attendere la usanza della Nazione , e secondo le idee della medesima regolare questo interessante punto in tutte le occorrenze. Non che le massime tramandate nella Ragion Civile , ma il consenso di tutte le Nazioni culte ha rassodata col fatto tale massima . Dilicatissimi sono stati sul punto della nobiltà gli Spagnuoli , ove v'ha de' Tribunali addetti a decidere le cause della nobiltà , ed innumerevole stuolo di Libri su tal materia è uscito ; anzi per quando io credo essi sono stati i primi a formare Trattati *de Nobilitate* , per essere ivi tale disamina frequente per la immunità congiunta alla nobiltà . Essi intanto nel regolare questo punto colà, per la divisata ragione molto interessante , non solo rispetto a nazionali, ma ancor rispetto a forestieri, attendono le costumanze delle rispettive regioni . L' Otalora , che formò un Libro intitilato : *Summa Nobilitatis Hispanicæ , & immunitatis Regiorum Tributorum* : Stampato in Salamanca nel 1559. ci testimonia (1) una usanza , o dire si voglia dritto serbato in Ispagna , in cui i nobili , o nazionali , o forestieri godono la esenzione da alcuni Tributi . Ivi il Napoletano, il Romano, il Franco, il Germano , i quali esercitano la Mercatura non sono considerati come nobili , perchè nelle loro regioni la mercatura a Nobili non è dicevole . Tra gli stessi Italiani però i Veneziani , i Genovesi , i Milanesi addotti alla Mercatura si considerano come Nobili, perchè nelle loro patrie la mercatura si esercita da Nobili , dando l' insegnamento di doversi così decidere in possessorio , quantunque per ragioni speciali riguardanti la interpretazione di una Prammatica vi promuove alcuna dubitanza rispetto al petitorio . Su questo modello istesso sono formati gli Statuti del nostro Ordine rispetto alla Mercatura , come ho sopra accennato . Cotesto esempio , ed altri innumerevoli debbe essere d' istituzione , che la nobiltà de' mestieri , e degli esercizj dipende dalla idea in cui si vive in quella regione , nella quale taluno l' esercita . Dico della regione , e non già della intiera Nazione , per non esservi tale necessità , come il dimostra l' esempio ad-

(1) *Otalora de Nobilit. sec. part. cap. 5. n. 25. fol. 66.* Sul punto di doversi attendere la usanza de' luoghi sul fatto della nobiltà , osservare si possono il Nolden *de Stat. Nobil. Synop. Tract. cap. XXII.*

Digitized by Google

addottto al tutto conforme agli Statuti, come dirò.

Una tal massima costante di doversi attendere la opinione della regione in tutto ciò che riguarda la nobiltà degl' impieghi, e delle Famiglie, tanto più debbe attendersi, quanto che la sperienza c' insegna, dessa essere la norma, colla quale i Supremi Tribunali di tutte le Nazioni regolano su tale materia le loro giudicazioni. E' per altro tale il general dettame del Dritto Romano. Il traggono gl' Interpetri da un Testo di Callistrato in cui si legge (1): *Nonnunquam etiam longa consuetudo, in ea re observata, respicienda erit: quod etiam custodiendum Principes nostri, consulti de allegandis in ordine Nicomediensium hujus aetatis hominibus rescripserunt*. Più di tutti è concludente quel Testo di Callistrato ove (2): *Existimatio est dignitatis inlaesae status; legibus, ac moribus comprobatus*: ove si dà egual vigore alle usanze, che alle Leggi. Quindi n' è derivata la norma ne' Tribunali di misurare il merito delle famiglie, dalla idea in cui sono nella propria regione, o nella propria patria. V' ha degli esempli di essersi ne' giudizj considerate alcune idee particolari per trattare alcuno come legalmente nobile. In molte occasioni caderà in acconcio recarne gli esempli, per ora rispetto alla idea della Famiglia vò recarne uno. Rapporta il Toro che il S. C. di Napoli nel 1624. rivocò un decreto della Vicaria, col quale era stato un reo condannato al remo, e cambiò la pena d' ignobile con quella de' nobili, cioè all' esilio, non per altra ragione, se non perchè dimostrava colle attestazioni di essere stato nella sua patria in riputanza di Nobile (3). La sola idea e riputanza di nobiltà nella quale era quella Famiglia nella propria patria, senza verun determinato marchio di quella nobiltà furono stimate bastevoli a farla riputare come nobile in quanto all' esentarsi dalle pene ignominiose. Il che derivò dalla massima legale di misurare la nobiltà colla idea.

Non vi è proposizione così generalmente ricevuta, quanto si è questa, di doversi attendere l' uso e la idea della ragione in tutto ciochè riguarda i punti di nobiltà tanto rispetto al merito delle Famiglie, quanto al valore degl' impieghi. Sono in ciò concordi que' che riguardano il Mondo, e que' che ricorrono agli Scrittori. Fu tale massima insegnata da primi Interpreti della Ragion Civile, e generalmente ricevuta. Bartolo uno de' più antichi, e più acuti interpreti della Ragion Civile commentando la *L. I. C. de Dignitat.* avverte che gli Statuti, e le costumanze delle Città debbono

(1) *L. non tantum §. fin. D. de Decurion.*

(2) *L. Cognitionum §. estimatio D. de extraordinariis cognit.*

(3) *Toro Compend. Decis. P. 2. ver. Nobilis an erit judicandus*. Un tal sentimento è comune. *Vedi Tiraquello de Nobil. cap. 2. n. 55. Marcell. de Mau. Alleg. 50 de Franch. decis. 388. n. 4. Sanfelic. decis. 140. n. 1.*

Digitized by Google

attenderſi, per decidere quali cariche e meſtieri abbiano il valore di nobilitare. Quindi avverte, che alcune coſe indotte dagli Statuti, e coſtumanze de' luoghi attendere ſi debbano, ancorchè dal Comun Dritto ſieno difformi, e ne reca gli eſempli della oſſervanza. Sono tali ſentimenti molto ragionevoli, non ſi potendo alle preſenti uſanze adattare il Dritto Romano. Oltre a che in queſti punti le uſanze preferire ſi debbono a qualunque Dritto.

Concordi alle coſe ſcritte da Bartolo ſono tutti gli altri Scrittori, e la pratica giornaliera del Mondo, e degli eſempli, più autorevole di qualunque altra teſtimonianza ſu punti che dalla openione dipendono. Non che nella Nazione iſteſſa, e nello ſteſſo dominio ha vigore una tal regola: ma ſi attende ancora fuori della propria regione, ed in quelle a diverſo Principe ſoggette; riſpetto alle quali debbe il giudizio formarſi ſecondo le uſanze del proprio paeſe di colui il quale pretende eſſere nobile. Nè debbe punto attenderſi in queſti caſi la maſſima legale, che il vigore degli Statuti, e delle uſanze non ſi diſtende oltre al diſtretto di colui che a quelle dà vigore, perchè come ben avverte il Preſidente Fabro (1): *mutuo populorum conſenſu, eſt quadam veluti tolerantia receptum*. Concorde è quel che ſcrive il Puffendorf da addurſi in altro capo. Graviſſimi aſſurdi ſeguirebbero ſe ciò non ſi oſſervaſſe, come ben avverte il Nolden (2). L'uſo generale più che qualunque autorità tale ſentimento conferma. E nel vero in Italia ſi ſtima nobile il Franceſe, l'Alemano, l'Ingleſe che nella ſua regione come nobile è riputato ſecondo le uſanze delle medeſime. Per converſo in quelle Nazioni ſi reputano nobili le Famiglie della Italia, e ſi forma il giudizio ſul peſo degli onori, e de' meſtieri ſecondo le idee, e le uſanze allignate in que' paeſi, in cui quelle fanno il loro ſoggiorno. Debbe crederſi ciò introdotto colla ſteſſa introduzione della diverſità de' ceti, la quale non potendo ricevere norma da ragione naturale, debbe averla dalla uſanza del proprio paeſe. Preſſo i Greci, i Romani, e preſſo tutte le antiche Nazioni ſi ravviſa coſtantemente miſurato il valore degli uomini, e delle cariche o meſtieri ſecondo l'uſo delle loro proprie regioni. E' deſſo un punto così certo nella prattica generale di tutte le Nazioni, nelle quali è conoſciuto il ſiſtema della nobiltà, che ſi riconoſce anche dalla vulgar gente come una certa, e ſicura norma. Non occorre in conferma addurre la ragione ponderata da alcuni, che nobilitandoſi collo Statuto, o colla uſanza la perſona, quella ritiene la nobiltà legittimamente acquiſta-

ta

(1) *Fab. Cod. Lib. 9. Tit. 9. de fin. 12.*

(2) *Nolden cap. 1. n. 90.* il quale avverte tal coſa, e vuole mutuo populorum conſenſu.

Digitized by Google

ta ovunque si ritrovi, perchè non mai posso indurmi a credere, che una tale ragione astratta, e legale abbia insegnata una tale idea generale. E' dessa nel numero di quelle, le quali per la necessità della vicendevole conservazione da loro stesse sbucciano, così come si reputa valevole la obligazione contratta in una regione anche nelle altre a diversi Principi sottoposte; come il figliuolo riputato tale secondo le usanze di una Nazione, si reputa della stessa maniera come figliuolo fuori di quella. E' ella per altro natural cosa l' adattare i nostri giudizj alle Leggi ed usanze delle regioni sulle quali si rigirano. Qualunque però ne sia la ragione debbe aversi in conto l' uso generale di tutte le Nazioni così antiche, che moderne, presso le quali si è sempre costumato, come tuttavia si costuma, di misurare il valore degli uomini, e delle Famiglie, e de' mestieri, e degli uffizj secondo che riputati sono ne' proprj paesi.

Se tale proposizione è generalmente vera, molto più debbe attendersi sul punto del Ricevimento del nostro Ordine, il cui costante sistema si è quello di avere per iscorta la idea, e la riputanza della regione, e della Città in cui ha fatto soggiorno quella Famiglia, ed ha esercitate quelle cariche. Le Ordinazioni Capitolari del 1631. che formano la Legge più ampla, e distesa sul punto de' Ricevimenti al nostro Ordine, prescrivono la norma principale, la idea, e la riputanza della regione di quella Famiglia.

Perchè poi il proposto general principio ben s' intenda, e si evitino gli equivoci, e nel tempo stesso s' intenda quale sia la nobiltà chiamata da alcuni Scrittori locale, debbo premettere alcuni avvertimenti, e canoni, co' quali si rattenga tra suoi giusti confini la general proposizione. Siccome non vi è dubbio che nel misurare la nobiltà e la ignobiltà debba attendersi la riputanza della regione, in cui quell' onore, e quella carica si consiegue, così non ad ogni Città, o tratto di paese debbe una tale prerogativa arrogarsi, ma solamente a que', che fanno generalmente concepire la idea della nobiltà di quel tale mestiere, di quella tale carica, così come la nobiltà delle Famiglie non debbe desumersi da alcune particolari idee del proprio paese. L' adagio *domi nobilis* derivato da Aristotele, ed usato da Cicerone per additare coloro i quali nel proprio paese sono reputati nobili, ma non così fuori, ha per lo appunto questo senso secondo il Turtureto (1): *Nimirum multos esse domi suæ nobiles, qui foris tamen sint obscuri: duplicem enim distinxit familiæ nobilitatem, aliam quæ sit ex omni parte absolutum, aliam quæ domi tantum locum habeat, nam peculiares gentium mores & instituta nobilem aliquem, qui apud externos, apud quos alia nobilitatis ratio habeatur plebeis ordinibus adscribetur, exemplo si mercaturæ, & medicina,*

(1) *Turturet. Lib. 2. cap. 8.*

Digitized by Google

quæ artes honeſtæ alibi habentur, ſordidæ alibi reputantur : .

Quantunque il Turtoreto non abbia ſpiegata la idea degli antichi con tutta la diſtinzione, pure ſi debbe intendere colla moderazione propoſta, cioè di doverſi intendere di quella nobiltà che non ſi reputa tale fuori di quel luogo. Se un meſtiere, un onore ſi ha nel novero de' nobilitanti ſecondo le maſſime di un intiero dominio, ſempre che non foſſe la Repubblica di S. Marino, non è dubbio alcuno che la Famiglia coll' eſercizio di quella tale carica debba eſſere riputata come nobile generalmente, e quella carica di dignità riſpetto alle perſone, e Famiglie di quella regione. Per figura in queſto Regno l'eſſere aſcritto al ruolo de' nobili in una Città, in cui vi ſia ſeparazione, produce la nobiltà. Uua tale idea, ancorchè non vi foſſe alcun dettame della Ragion Civile debbe attenderſi così in queſto Regno, come in ogni altra regione fuori del medeſimo, ancorchè ad altro Sovrano ſia ſoggetta. Ciò però debbe avere il ſuo luogo quando quella tale uſanza non è confinata in un picciolo oſcuro diſtretto. Se in una intiera regione, in cui vi abbia molte Città riguardevoli, e da tutti riputate nobili, alcune arti e meſtieri ſi ſtimano onorevoli, ovvero in una Città principale, così che que' che la eſercitano ſieno nella generale riputanza di nobili, come i Veneziani, i Genoveſi, i Fiorentini eſercitando la mercatura ſono in ogni parte, non che in Italia, ma in Iſpagna, in Francia, e da per tutto riputati nobili, ben è ragionevole miſurare il valore de' Cittadini, e de' meſtieri ſecondo le idee di quelle regioni. Ma ſe ciò non foſſe in una regione come ſopra deſcritta, o in una Città principale, ma in un picciolo paeſe in cui vi foſſero uſanze difformi da tutte le Nazioni, o dal Dominio, non dovrebbe quella datanto riputarſi che diſtrugga le maſſime, e le idee generalmente ricevute in una intiera Nazione. Non mai certamente que' tali, i quali vivono con uſanze difformi dagli altri paeſi più riputati, poſſono eſſere nella riputanza di nobili, non potendo una tale idea naſcere da piccoli luoghi, ne' quali abbiano vigore le uſanze contrarie alle generali della Nazione. Nulla importa che nel proprio paeſe ſi abbia per tale, perchè quella riputanza di uno, o di pochi luoghi può la nobiltà locale partorire, e renderle *domi nobilis*, ma non già da per tutto, e ſolamente può eſentarla dalle pene ignominioſe de' Popolani.

La celebre deciſione della Ruota Romana rapportata dal Farinaccio, dal Nicolio ſomminiſtra un lucido eſemplo, ed una convincente pruova della verità della recata diſtinzione. In Italia generalmente la mercatura ſi ſtima di detrimento alla nobiltà. Non è punto offendevole a nobili di Venezia, Genova, Firenze, perchè in quelle Città principali la mercatura da Nobili con indifferenza ſi eſercita, ed eſſi comecchè mercanti, ſono riputati generalmente Nobili.

Digitized by Google

bili. Quindi per la qualità, e chiarore di quelle Città in tutte le regioni, ed ancora in Ispagna sono come Nobili riputati, e nel nostro Ordine con ispeciale Statuto dalla general regola del detrimento derivante in Italia dalla mercatura, esentate sono le Città predette. Se però quella usanza non fosse già di Città così autorevoli, e capaci a far formare quella idea di nobiltà, formare se ne debba un giudizio tutto all' opposto, e prevalere la idea del rimanente della Nazione alle particolari usanze di un paese, o di un picciolo ignobile tratto di regione non capace di fare ingenerare rispetto a suoi abitanti una idea difforme dal rimanente della Nazione. Il perchè la Ruota Romana giudicò di detrimento alla nobiltà delle Famiglie il mestiere di Notajo esercitato da Nobili di Como, non ostante la usanza di esercitarsi quivi da nobili. Una picciola Città, qual è Como con ragione, non fu riputata capace di far cambiare la idea allignata in tutte le Nazioni sulla ignobiltà del Notariato. Quando tali usanze difformi dal rimanente della Nazione allignano in piccioli paesi, anzichè nobilitare i mestieri, non ad altro servono, se non a togliere il pregio di Città nobile a quelle nelle quali sono in vigore quelle usanze. L'esemplo de' nobili di Milano avrebbe dovuto essere di sommo peso per garentire la pretendenza de' nobili di Como, Città di quel Ducato, se fosse stata generale una tale usanza de' nobili di Milano, ma perchè non era se non di alcuni, dovea riporsi nel numero di quelle bassezze, nelle quali si suole da nobili incorrere per gli bisogni. Nulla giovò l' esemplo della mercatura solita esercitarsi da Veneziani, Genovesi, e Fiorentini senza detrimento della nobiltà, perchè la Ruota ebbe per vero, che que' Veneziani, Genovesi, e Fiorentini, non ostante l' esercizio della mercatura, erano, e sono da per tutto in riputanza di nobili. Il che a capello corrisponde alla ragione di sopra addotta di non doversi avere in alcun conto le particolari usanze di paesi non autorevoli, i quali debbono ricevere, e non dare la norma.

La riferita distinzione comecchè per quanto mi è noto non si rinvenga con tale chiarezza e precisione insegnata, pure secondo le massime legali, e secondo la idea del Mondo vivo debbe aversi per indubitata, e confermata coll' uso comecchè non mai ridotta in canoni. Di fatto oltre alle dette Città principali, ve ne ha delle altre nella Italia, ed in questo Regno ancora, in cui i nobili fanno mercature. A costoro la Mercatura reca detrimento alla nobiltà, nè coprire si possono coll' esemplo degli altri nobili di quel paese, perchè una picciola Città non può distruggere la massima comune a tutta la Nazione. Quindi nelle bocche di tutti, anche del basso vulgo si rinviene, che quando si vuol dispregiare la nobiltà di alcuna picciola Città si suol dire, che i nobili di lei esercitano il tal basso mestiere. La quale frequente, ed ovvia maniera conferma quel che ho acccennato, che tali usanze particolari invilisconо le Città, non nobilitano i mestieri.

Da

Digitized by Google

Da ciò s' intende quel che si legge nel Canonico de Luca, nel Cardinal de Luca, nel Petra, ed altri da addursi in altro capo, i quali ragionando del punto che in ogni paese vi ha de' Gentiluomini capaci di avere certe cariche pubbliche in esclusione di que' del Popolo, la dicono nobiltà locale, e la distinguono dalla nobiltà generale, nel mentre essi stessi riconoscono per nobiltà generale, e generosa quella nascente dal godimento in alcuna Città in cui vi sia determinato catalogo di Famiglie capaci di certe cariche ad esclusione de' popolari. Comecchè avessero dovuto recare più chiara spiegazione del loro sentimento, pure dalle cose premesse si ravvisa tale essere stata la loro idea. La nobiltà che nasce dall' essere ascritto nel ruolo de' nobili di alcuna Città, è uniforme alla usanza di tutto il Regno, e per conseguente con ragione viene riputato titolo adatto a produrre la nobiltà generosa, come assistito dalla comune opinione di tutto il Regno. All' incontro quando non vi è quel determinato catalogo, ma solo il sistema, che debbono alcune cariche deferirsi a que' che vivono nobilmente, a que' che hanno alcuna nobiltà legale, come dottorato, o altro; quella specie di nobiltà riputarsi come mera nobiltà locale, cioè da considerarsi come tale in quel luogo soltanto, non già fuori di quello. Il che deriva per lo appunto dal divisato principio, che un luogo particolare non può indurre con una sua usanza, o statuto una maniera di nobiltà particolare, e difforme dalle altre Città della regione per non essere di tanta autorità, quanta a tal uopo si richiede. Allora quella si chiama nobiltà locale, come ristretta ad un solo luogo. Solo potrebbe ciò avvenire, se il Principe desse specialmente il grado della nobiltà a quella tale qualità personale.

La seconda regola degna da osservarsi in tale sciframento de' titoli primordiali, è quella di non mai credere titolo di dignità (eccetto se la legge del Principe gli desse tale prerogativa) quel mestiero, o carica, che facilmente si ottiene, e che moltiplicato a dismisura si osserva. La stessa moltiplicità basta ad invilirlo, e se fosse di dignità un mestiere molto dilatato, per poco si rinverrebbero nella regione persone, nelle quali tal titolo non potesse convenire. Per figura, se titolo di dignità si volesse riputare il Dottorato, si dovrebbe la nobiltà credere tanto distesa, che quasi tutte le Famiglie di uno Stato nobili riputare si dovrebbero. E' quello un carattere facile a conseguirsi, e però disteso di molto. Ed appunto a tale multiplicità, cui è congiunto l' invilimento, io attribuisco l' essersi col fatto ristretta la nobiltà de' Dottori alla sola nobiltà legale quattro secoli addietro di una riputanza molto maggiore. Tali cambiamenti non che nel Dottorato, ma in tutti gli altri mestieri sono derivati dallo scadimento della primiera opinione, che non mai si serba, nè serbare si può nella facilità di conseguirlo. E' ella cosa nel

Mon-

Digitized by Google

Mondo esperta, che qualunque onore rendendosi facile a conseguirsi, tosto che si moltiplica, decade dalla opinione, e si reputa a vile; anzi se nobile prima stato fosse, con difficoltà si mantiene col grado di promiscuo. Qualunque dettame di Legge vi sia onde si arroghi il pregio della dignità ad un mestiere facile ad ottenersi, e moltiplicato a dismisura, anzi che cambiare la idea, non ad altro serve se non a rendere la Legge istessa dispregevole. La opinione degli uomini non è sottoposta a Legge alcuna, ed è prosciolta dall' impero di tutt' i Principi, e di tutte le Leggi, le quali possono avere il loro vigore negli atti legali, ma non già in que' che dall' altrui volontà dipendono. Il dettame delle Leggi può fare, che i Magistrati reputino alcuno per nobile, ma non già che altri tolgano per moglie la sua figliuola, o in altra maniera seco contragga parentadi, o in altre bisogne della vita sociale il reputi come nobile. Nel vulgo non si dibarbica la idea della viltà di un mestiere comune a moltissimi, se tratto tratto non s' introduca un altra opposta idea. Gli onori tutti perdono tale divisa, quando con facilità si diffondono senza riserba, e distinzione.

Alle due generali regole stimo di aggiugnere un altra, la quale comecchè a primo aspetto possa sembrare o capricciosa, o di verun peso, pure a seria riflessione si debbe scuovrire saldissima. Tale regola da me formata sulla riflessione, è, che gli atti ammirativi sono il segno più sicuro per iscernere le cariche nobilitanti, e le nocevoli alla nobiltà. Eccone un esemplo. Pervenga la notizia, laddove sono più persone sennate raccolte, che alcuno veramente nobile sia fatto Scrivano, o Notajo. Si vedrà che tutti sono sorpresi da meraviglia, ed o detestano la dappocaggine di quel tale, o ne compiangono la sventura per la quale si è ridotto a quell' invilimento. Si senta per converso alcuno di avveniticcia nobiltà fornito promosso ad alcuna carica onorevole di Corte, o ad altro onore, si vedranno tutti sorpresi da opposta maraviglia. Or tali atti naturali di opposte ammirazioni sono i segni più sicuri per iscernere il pregio, o il dispregio delle cariche, e de' mestieri. Del che n' è ragione, che derivando quegli atti di naturale ammirazione dalle idee in noi fissate, rendono una solenne, ed ineluttabile testimonianza in cui è quella carica, o mestiere nella Nazione. Lo stesso può considerarsi rispetto alle idee che si han delle Famiglie, da doversi attendere da' Signori Commissarii quando prendono le pruove. Se uno immeritevole consiegue un onore eccedente il merito della sua Famiglia, coloro che l' odono rimangono maravigliati. Se si sente un immeritevole che vuol essere ricevuto Cavaliere, rimangono tutti attoniti, e la riputano come un audace pretendenza. Or questa maraviglia a mio avviso debbe preponderare a tutte le altre pruove. E' dessa una testimonianza sicura della ignobiltà, e distruttiva della nobiltà generosa. Chiunque alcun poco

riflette

riflette alle cose del Mondo, vede quanto sia sicura tale scorta. Le idee generali non mai si rinvengono fallaci su questi punti, perchè derivano da tradizioni tramandate non mai fallaci in materia di nobiltà, la quale tutta dalla comune opinione della regione dipende. Il Macchiavelli (1) pone una regola, che ogni uomo riflessivo la rinviene verissima, cioè che il vulgo non s'inganna nella scelta delle persone, ma ben s'inganna nelle deliberazioni. Una tal massima debbe avere maggior vigore nella conoscenza, e scelta delle Famiglie, sulle quali nelle botteghe, e nelle sale si dà più vero giudizio, che non negli altri ridotti. Nelle prime si ragiona colla comune idea, dovecchè i più periti trovano arzigogoli, ed eccezioni, che se sodisfano la loro mente, non bastano a vincere la comune opinione.

Ho detto di essere la comune idea in contrario distruttiva della nobiltà, perchè realmente è tale. Restringendomi per quanto riguarda il Ricevimento nel nostro Ordine, egli non è dubbio alcuno, che tutta la pruova si richiede unicamente per avverare di essere quella Famiglia nella riputanza di Nobile. Gli uomini sono tutti eguali per quanto riguarda la loro organica costruzione. Inquanto all'animo se voglia ammettersi il sentimento di coloro, che conoscono di esservi tra essi natia ineguaglianza, egli è certo che non però possono dirsi que' de' Nobili superiori agl'ignobili. Tutta dunque la diversità nasce dalla opinione, la quale non derivando dal caso, ma avendo il suo fondamento sulle fonti della nobiltà, quante volte manca la opinione, manca la nobiltà. Una tale verità è conosciuta dai Scrittori del Foro, i quali riguardando il Mondo vivo han dato frequenti insegnamenti, che la Nobiltà è riposta nella opinione. Il credere che una generale idea così circa la nobiltà, o ignobiltà de' mestieri, o delle Famiglie possa essere fallace, è lo stesso, che ignorare il Mondo. Rispetto a' mestieri, la generale idea cambia la loro natura, ed è inutile la disamina, se ragionevole sia, o nò. Di fatti vi ha molti mestieri; i quali non si riputano nobili per idea in contrario. Rispetto alle Famiglie non è timore che si formi una idea generale senza fondamento saldo.

E quantunque per essere la opinione una cosa incorporale, che non cade sotto i sensi, esprimere non si può nel Processo ove i deposti de' testimonj sono a seconda de' Pretendenti, nondimeno così rispetto alle Famiglie, come rispetto alla nobiltà o ignobiltà degl'impieghi non solo debbe attendersi per regolare i Commissarj a fare più diligenti ricerche, ma benanche debbono essi testimoniare tali circostanze nelle loro Relazioni.

Lasciando il punto riguardante la opinione circa le Famiglie, la quale quantunque come cosa incorporale, pure si tragge dagli effetti,

(1) Macchiavell. del Principe.

Digitized by Google

ti, per quanto certamente riguarda la opinione circa la nobiltà o ignobiltà de' mestieri, ovunque si volga lo sguardo si rinvengano i segni certi, i quali formano le seguenti regole, che sono giunte alle precedenti,

Quando alcun mestiere si ottiene da soli nobili, e non si concede agli altri i quali nobili non sono, debbe riputarsi come mestiere di dignità, o dire si voglia atto a dare un titolo di nobiltà generosa. Nulla curare si debbe se vi abbia alcun raro esemplo di essersi dato agl'ignobili, perchè que' rari esempli non possono distruggere la general regola. Non evvi nelle società alcuna Legge, alcuna usanza osservata con tanta religione, che non soffra le sue rare eccezioni delle volte giuste, delle volte ingiuste. Non possono però i rari esempli cancellare la idea, e la stima conceputa di quel tale mestiere. Se ciò si volesse sostenere, bisognerebbe pur dire che non vi sia mestiere di dignità, per non esservene alcuno esente dalle sue eccezioni. In tutte le cose così naturali, che politiche vi ha dell' eccezioni, e non si potrebbe regolare la condotta in oggetto alcuno, se attendere si volessero i rari esempli. Dall' uso più frequente, ed ordinario si tragge la norma di tutti gli affari civili, e molto più debbe quindi trarsi la norma sul punto della nobiltà, la quale sull' uso è fondata. Quindi la vera idea è di attendere la regola ordinaria, e nulla curare i rari esempli. Debbesi bensì cambiare idea quando gli esempli sono così frequenti, che non più si forma la opinione della nobiltà di quel mestiere. La frequenza degli esempli cambia la prima maniera di pensare, e sovente quel mestiere stato prima in reputanza di nobile, appena si pone nel novero de' promiscui, e non di rado tra i deroganti; del che può esserne testimonio chiunque guardi il Mondo vivo, e ponderi alcuni esempli addotti.

Io ben comprendo che cotesti sciframenti sono molto malagevoli a farsi rispetto a trascorsi secoli, ne' quali veruno si ha presa la cura di additarci lo spirito di pensare sulla nobiltà de' mestieri, e molto meno di additarci le loro vicende. Molto più difficile si rende perchè gli scadimenti avvengono insensibilmente, nè è facile a rinvenire esemplo di essere un mestiere decaduto in un tratto dalla nobiltà primiera. Siccome nelle modificazioni del proprio animo ciascuno rinviene la maniera di pensare degli altri uomini, così parimente nella considerazione delle cose frequenti ad avvenire ne' tempi presenti, possiamo ben comprendere quel che ne' trasandati esempli è avvenuto. Nella mia età è avvenuto che molti impieghi militari, e politici in certo tempo sonosi conservati in decoro, e nella idea di gran riputanza, ma poco dopo gli ho osservati decaduti, e non di rado è avvenuto che di nuovo sono risorti, e di nuovo ricaduti. Mi resto di addurre gli esempli, che potrebbero essere spiacevoli ad alcuni. Siccome tutto ciò è indubitato, e sarebbe una follia il pretendere da' Commessarj

Digitized by Google

tante minute ricerche, così la prudenza detta di fare una superficiale ricerca delle persone, le quali in quell' impiego, o mestiere furono il quel tempo. Le pruove nella nostra lingua sono ristrette a soli anni dugento, e ben è agevole rinvenire la notizia di que' che quella tale carica occupavano, se non di tutti, almeno di parte non piccola: oltre a che alcune tradizioni vive si conservano nelle Regioni, ed anche nella vulgar gente si odono le vere notizie sul cambiamento avvenuto in alcune cariche ed uffizj. Ben è vero di non doversi attendere gli esempli, i quali si adducono da' pretendenti, per essere la più parte foggiati, come dirò in altro Libro.

Si aggiunga che quante volte quella carica, quell' uffizio è stato prima senza dubbio mestiere di dignità, e per tale si reputa da tutti, ben si adempie al fine della pruova. Il fine delle pruove di Nobiltà, è per far ricevere que' solamente, i quali sono in riputanza di Nobili, al medesimo ben si adempie, quante volte quella carica, quel mestiere nella comune riputanza si ha per tale rispetto a quel tempo, al quale si riferisce. Oltre a che non mai la comune idea fallisce così sulla riputanza delle Famiglie, come de' mestieri, come ho avvertito in tutte le occorrenze. Non si generano tali idee se non dalle tradizioni tramandate, le quali riconoscono la loro forgiva dalla verità; la qual cosa molto più debbe aver luogo ora, che a tenore degli ultimi stabilimenti debbesi provare la continuazione della nobiltà, la quale serve ad avvalorare, che quel tale mestiere realmente sia stata privativa de' soli Nobili. E nel vero quante volte si osserva in una Famiglia un titolo stato in quel tempo di dignità, e di poi continovata la nobiltà, debbe credersi aver prodotto l'effetto di aver comunicata la nobiltà alla Famiglia, o riputare si voglia come cagione, ovvero come occasione. Perilche senza la certezza dello scadimento totale di quel mestiere, e del cambiamento della comune idea non può ributtarsi dal numero de' titoli primordiali, sol perchè invilito si fosse in alcuni rari esempli, i quali non possono distrugere una macchina per lungo tempo costrutta; se col lungo tempo, e co' frequenti esempli non sia seguito quell' invilimento; quali non mai possono sfuggire l' avvedutezza de' Commissarj, per essere nella propria regione tritissime quelle tradizioni, quando gli esempli sono così frequenti, che abbiano cambiata la primiera idea e riputanza del Titolo.

Il fondamento di tutti gli accennati canoni è la volontà o tacita, o espressa del Sovrano, cioè di colui in cui risiede il drittto di maestà. Quindi gli accennati mestieri dire non si possono di dignità, se dal Principe non siano derivati. E' ormai cosa incontrastabile, e ricevuta presso tutt' i Pubblicisti, che la potestà di costituire uno nobile dipende dal Principe, ed è una delle Regalie dello stesso. La nobiltà determina il valore del Cittadino, e 'l costituisce in un rango

Digitized by Google

rango più rispettabile degli altri . Non può quindi da altri concedersi, se non dal Principe fornito della potestà su tutt' i Cittadini, a ciascuno de' quali egli può concedere il grado di riputanza che stima ragionevole . Molto errano coloro che restringere vogliano tale potestà a soli Rè, escludendone le Republiche . Contrario e alla ragione, e alla sperienza è un tal sentimento . Se nelle Repubbliche egualmente, che nelle Monarchie risieggono i dritti del sommo impero, o appellare si vogliono di maestà, ben è ragionevole, che debbano aver vigore gli effetti tutti derivanti da quella fonte . La sperienza, lo stesso conferma . Il Patriziato si concedeva in Roma da' Rè in sin da tempi del primo Re Romulo, ed indi dagli altri Re successori, donde nacque la distinzione de' Patrizj *majorum*, *& minorum gentium* per iscernere gli antichi da nuovi . Dappoichè fu bandito il governo Regio, e si stabilì la Repubblica, il Patriziato si concedeva dalla Repubblica stessa colla Legge rogata al Popolo, in cui risedea la maestà . Gli stessi Magistrati curuli da' quali derivava il dritto delle immagini, ed in conseguente la nobiltà, si eliggevano ne' Comizj . Istituito dipoi l' Impero, che privolla della primiera libertà, e ne conservò solamente la immagine, il Patriziato si conferiva dagl' Imperatori, i quali sotto varie immagini, e ricercati colori attraevano tratto tratto i dritti tutti della maestà del Popolo, i cui Comizj, furono aboliti sotto l'Impero; anzi sotto l'Impero s' introdusse la espressa concessione della nobiltà con Privilegj, i quali si appellavano *Honorarii Codicilli*, come si osserva in una Costituzione di Zenone (1) ed in molte altre Leggi, e testimonianze de' contemporanei. Per le quali con ragione il Nolden (2) censura que' che credono la concessione di nobiltà essere da pochi secoli introdotta nelle Corti di Europa, quando realmente l'uso è antico, comecchè renduto sia più frequente ne' secoli a noi vicini, come più frequenti si sono renduti tutt' i pascoli della umana ambizione . Il nome proprio onde nel Romano linguaggio si denotava la concessione della nobiltà era quello di *Natalium restitutio*, sulla spiegazione della qual voce mi rimetto alle cose scritte dall' erudito Budeo (3) il quale ne adduce ancora la ragione di tal frase, malamente censurata dal Turtureto (4) . Non che in Roma, ma in tutte le Repubbliche si è ritenuto, e si ritiene il dritto di concedere la nobiltà dallo stesso corpo della Repubblica, quantunque non sieno use di spedire i Diplomi di espressa concessione per lo quale non uso, alcuni con errore restringono alle sole Monarchie la Regalia di nobilitare, come fu bene avvertito dall'

(1) *L. quoties 3. §. 2. C. Ubi Senat. vel Clariss.*
(2) *Nolden de Stat. Nobil. civit.*
(3) *Budeo in l. ult. D. de Senator.*
(4) *Turturet. Lib. 2. cap. VII.*

Digitized by Google

Ubero (1). Nelle Repubbliche governate da' Nobili, o fiano Ariſtocratiche la ſola ammeſſione di alcuno alla partecipazione del governo, il coſtituiſce nobile, come lo ſteſſo Ubero avverte. La qual coſa ſi oſſerva anche nelle Città ſoggette all' altrui dominio, e ſpecialmente in queſto Regno, come dirò in altro capo. Quando non vi è la ſpeciale aggregazione, ſi conſiegue il grado di nobiltà, ſecondo le cariche, e gli onori a' quali ſi è attaccata tale idea.

Supponendo intanto una tale certa maſſima, che la nobiltà dipenda dal Principe, egli fa uopo avvertire che di due maniere ſi ſuole quella dal Principe concedere. Una ſi è di farne la eſpreſſa conceſſione, l'altra è cogli atti taciti, cioè con concedere quelle dignità, o uffizj, alle quali ſecondo la uſanza della nazione è congiunta la nobilitazione. La conceſſione eſpreſſa della nobiltà è poco curata, e ciaſcuno ama meglio di ricevere la nobiltà con atti taciti, che con eſpreſſa conceſſione. Più motivi hanno fiſſata una tale idea. Il primo è quello che ciaſcuno pretende la vetuſta nobiltà della ſchiatta, ed ancorchè nota gli ſia la difficoltà di tal pregio, pure non vuole una pubblica dichiarazione di eſſere ſtato ignobile, la quale isfuggire non ſi può quante volte ſi chiede dal Principe la conceſſione della nobiltà. Il perchè coloro che hanno buon ſenno isfuggono l' eſpreſſe conceſſioni di nobiltà, ed amano meglio di ottenere quelle cariche, le quali nell' atto ſteſſo che la conferiſcono, non tolgono la preſunzione di eſſerſi acquiſtata prima.

Li Spagnuoli hanno due ſorti d' Hidalghie, quella di ſangue, e quella di Privilegio. Non evvi tra eſſi alcuno che faccia uſo della nobiltà di privilegio, la quale baſta a deſtare la idea di eſſere quella Famiglia di recente conio. Tutti pruovano la nobiltà di ſangue, ed ancorchè i loro maggiori abbiano avuto il Privilegio, pure di quelle non ne fanno uſo per non recare pregiudizio alla venuſtà o reale, o immaginaria della loro Famiglia. Si ſervono quindi non già del Privilegio, ma degli effetti da quello derivanti (2). Nella Germania, nella opinione della Nazione ſi hanno così a vile gli eſpreſſi privilegj della conceſſione della nobiltà, che non reputano nobili que' che ſu tali privilegj la fondano. Dalla quale ripugnanza di quella Nazione n'è derivato che ne' Privilegj ſteſſi della conceſſione della nobiltà ſi pone la multa pecuniaria (3). Nel che ſono diverſi gl' Ingleſi, preſſo i quali veri nobili ſono riputati que' che hanno ottenuta la conceſſione dal Principe.

L'altro motivo per cui non ſi vuole la conceſſione eſpreſſa, è per-

(1) *Uber. de Jure Civit. Lib. 2. Sect. 2. cap. 40. dal n. 16.*
(2) Può tutto ciò oſſervarſi in Morero Vargas diſc. de Nobleza VII.
(3) Vedi Nolden cap. 6.

Digitized by Google

perchè quella tale concessione realmente non porta la nobiltà di Dignità, ma una mera nobiltà personale, o dire si voglia la esenzione dalle pene ignominiose de' Popolari; e se vi sia la espressa spiegazione di distenderla a discendenti, la stessa esenzione s'intende conceduta, e non altro pregio di nobiltà, come dirò in altro capo. Può il Principe espressamente concedere, che quella nobiltà da lui conferita debba aversi, e riputarsi come nobiltà generosa, con produrre tutti gli effetti derivati dalla nobiltà generosa; ma questa stessa dichiarazione non è ambita, come diametralmente avversa alle borriose immagini della nobiltà vetusta, alla quale indiritte sono tutte le idee degli uomini. Prescindendo da queste particolari cose che dare si potrebbero, e fermandomi sul generale del Privilegio di concessione di nobiltà, anche conceduta co' termini, che debba godere di tutte le onoranze de' Nobili; asserro francamante, che una tale concessione non altro porta, se non una semplice nobiltà personale, il cui effetto è di rendere l' uomo esente dalle pene ignominiose de' Popolari, e dagli uffizj deroganti, a quali delle volte possono essere costretti que' del Popolo. Mi muovo a questa franca asserzione dalla riflessione di essersi spediti tali Privilegj con facilità dalla Corte di Spagna a persone, nelle quali non concorre alcun merito di nobiltà, le quali sono rimaste dopo que' tali Privilegj nello stato in cui erano prima. Non è già che io reputi tutti veritieri que' Privilegj, e carte di Nobiltà, le quali si foggiano, anzi per l' opposto ho per vero, che ve ne ha moltissimi falsi; anzi è questa una delle miniere di falsità, essendo cosa non facile ad ismentirsi. Si soleva aggiungere ancora delle volte la prerogativa di essere commensale del Principe, di poter portare armi, ed armigeri. Il fine per lo appunto di quelle carte di nobiltà derivava dall' abilitare le persone a portare spada, a tenere Imprese, ad usare alcune vesti divietate a plebei; ma non già di dare un titolo primordiale di nobiltà, per la quale si ricercava più merito, e minor facilità.

Gli atti de' Principi si debbono intender secondo l' uso, e la opinione. Se in Ispagna la nobiltà di Privilegio, anche colla parola Hisdalghia non era in riputanza, molto meno può crederci che avesse creduto di concedere un titolo primordiale con una concessione di nobiltà, la quale per essere una parola vaga, e generale, ed adattabile alla mera esenzione dalle pene ignominiose, e meno esprimente della Idalghia. Quindi non mai ho rinvenuto in alcuno Scrittore Genealogico ritratto pregio alla nobiltà di alcuna famiglia da' Privilegj di nobiltà. Si concedono anche dalla Città di Napoli, e non altro servono, che ad esentare il Cittadino da bassi uffizj. Quindi sarebbe una dabbenagine costituire fondamento di nobiltà su privilegj di nobiltà soliti concedersi ancora agli artieri.

Per

Digitized by Google

Per tali ragioni a tali generali conceſſioni, e dichiarazioni non altro vigore ſi è dato, ſe non di crederlo coſtituito nella condizione di non eſſere popolare. Ma laſciando tali eſempli, egli è certo che non mai ſi è inteſo che con tali Privilegj di nobiltà ſoliti concederſi con facilità ſi abbia avuta la idea di dargli un titolo primordiale. La ſteſſa contenenza de' Privilegj baſterebbe dileguare tale idea. Eſſi ſogliono eſſere conceputi in maniera che ſpiegano, che quel tale debba godere di tutti gli onori e prerogative de' nobili. Coteſta maniera ſecondo ne dimoſtra il Morero Vargas, non dimoſtra già, che quel tale ſia nobilitato, ma ſoltanto che debba godere delle onoranze de' nobili. E' coſa molto diverſa il godere de' Privilegj di un ceto, che l' eſſere di quel ceto (1). I Dottori godono di molte prerogative de' nobili, però non ſono nobili, nè poſſono dare principio alla nobiltà generoſa. Appunto in tal numero avere ſi debbono que' che ottengono i privilegj della nobiltà.

Oltre a che il fine della nobiltà è il rendere merito alla virtù; Quindi quando ſi prenda per un vero titolo di nobiltà quel privilegio, debba avere per ſoſtegno, e principio la virtù, nè debbe crederſi conceduto pienamente, ſe non vi ſieno meriti degni di avere tal dono. Gli ſteſſi Imperatori proteſtano che delle volte concedono coſe per le importunità degli oratori (2). Quindi per ritrarre la vera volontà del Principe ſe abbia avuto idea col ſuo Privilegio concedere la nobiltà, debbono eſaminarſi i meriti ſpeciali ſpiegati, per li quali poſſa formarſi la idea di aver conceduto ſi ſpecioſo dono. Le parole vaghe, e generali o de' meriti grandi generalmente ſpiegati, o lievi ſervir poſſono per dare la interpretazione di eſſerſi voluta concedere la nobiltà legale. Siccome per l' oppoſito, i meriti conſiderevoli ſpiegati, poſſono far formare la idea di aver voluto concedere un titolo ſpecioſo di nobiltà. Non è già che il Principe non poſſa ciò fare, anzi al contrario è notiſſimo il detto Franceſe (3): *le Roy de France puiſſe faire d' un vilain un chevalier*: è notiſſimo che ſi paragona alla fantaſtica pietra filoſofica, che poſſa fare l' oro dal piombo; ma ciò può aver luogo quando la volontà è tale, che non poſſa ricevere eſitanza, non già quando le parole generali ſi poſſono adattare alla nobiltà legale perſonale, e riſtretta ſolamente ad alcuni effetti, ed al titolo di una perfetta nobiltà, la quale ſi poſſa riputare titolo primordiale. Per iſcernere quale ſia ſtata la mente de Principe, oſſervare ſi debbono non già le parole colle quali il Diploma è conceputo, le quali ſono di mero formolario

(1) Vedi sù ciò i Teſti addotti dal già detto Morero Vargas.
(2) *L. 1. C. de Petit. bonor. ſublat.*
(3) Nolden cap. 7. a n. 28.

Digitized by Google

lario, ma le persone alle quali si danno. Vedendosi date a persone non che di vile genìa, ma di lievissimo merito debbe crederssi non altra idea esservi stata, se non di concedere la mera esenzione da alcune cose basse, alle quali soggetti sono que' del Popolo. Che tale sia stata la idea de' Principi, bene si dimostra, che si concedevano ancora agli Artieri, non già per alcun segnalato servigio renduto al Principe, ma soltanto per lievissime, e vaghe cagioni. Ho osservato Diplomi di tal fatta conceduti ad artieri, e non vò additargli per non recare offesa alle Famiglie. Quindi per tutti gli aspetti non debbe ammettersi per titolo di nobiltà la concessione di nobiltà fatta dal Principe. Per la stessa ragione nè tampoco si debbe ammettere la concessione di Equiti aurati, soliti concedersi con facilità, dappoicchè si spense l'uso di darsi a soli nobili. Vi è solo questa diversità, che la concessione di Equite aurato, comecchè non porta la nobiltà, pure non è sicuro segno della ignobiltà precedente, come è il privilegio di nobiltà, che seco porta una certa presunzione di non essere stato prima nobile.

V' ha chi tra canoni di ciocchè fa uopo per conferire la dignità, o sia principio di nobiltà, vi richiede la perpetuità di quella carica, alla quale tale pregio si attribuisce. Io però mi avviso, che quando dal Principe quella tale carica, quel tale onore non si conferisce se non a soli nobili di vera nobiltà generosa, ancorchè non sia perpetua, porta seco la dignità nascente o dalla tacita concessione col fatto, o dalla dichiarazione tacita della nobiltà precedente. Il celebre Fabro pone un tale principio come certo, ma non adduce secondo l'usato alcuna testimonianza di Legge in ripruova. Se da un aspetto tal cosa si riguardi sembra ragionevole per due motivi. Il primo è quello, che alcuni temporanei onori non ad altro servono, che a far rappresentare una scena di Comedia, la quale bentosto svanisce. La seconda, che una carica temporanea non cagiona quella idea e riputanza nella Famiglia, la quale necessaria sembra per renderla nel grado de' nobili. Sulla massima generale non incontro dubbio, e solo crederei doversi quella moderare in alcune cariche, le quali portano congiunta una stima maggiore, e non sono in molto numero. Un Giudice di Vicaria non ha carica perpetua, siccome non l'ha il Preside, ma al Giudicato di Vicaria non deve attribuirsi quella dignità la quale ben credo appartenere al Preside. E' la carica di Giudice di Vicaria subalterna, per essere soggetto ad appello, la figura che fanno, non è molto rispettabile è biennale per dritto, e sono in un numero eccessivo per gli frequenti passaggi ad altre cariche. Per il che non mai si è creduta carica di dignità, nè fora ragionevole darle tale divisa per non essere in tale riputanza. Quindi secondo l'antica osservanza del nostro Ordine, la nobiltà comincia da' Consiglieri. Cotesta osservanza

poi

Digitized by Google

poi rende testimonianza della idea in cui sono nella Nazione. Per converso il Preside debbe aversi nel numero delle cariche di dignità per la figura rispettabile, che rappresenta, come diviserò in altro Capo. Similmente il Reggente di Vicaria è biennale, ma pure annoverare si debbe tra gl' indubitati titoli di nobiltà per la sublimità della sua carica. Quindi io vado a temperare la dottrina del Fabro su questo punto, ed ammettendo per regola generale, che per la dignità sia necessaria la perpetuità, credo doversi limitare nel caso, che la carica sia molto risplendente. E nel vero se una tale limitazione non si volesse ammettere, bisognarebbe pur dire, che ne anche la carica di Vicerè sia nobilitante per non essere perpetua. Della stessa indole ve ne ha parecchie cariche luminose, le quali escludere non si possono dal numero delle cariche di dignità. Non se ne può formare un catalogo generale, perchè delle volte vi sono state certe cariche per certo tempo, ma dipoi si sono abolite. L' unica norma è stata su ciò la idea della Nazione, e la riputanza in cui erano le persone di quella rinvestite, dalla quale, e dalla loro condizione debbe trarsi argomento per gli mestieri ignoti.

Quindi riduco i canoni della tacita nobiltà derivante dal Principe a questi tre: I. Quando il Principe concede un onore, che non suol darlo se non a' soli nobili: II. Quando, quantunque sia uso concederlo anche agl' ignobili, pure per essere luminoso, e preclaro porta con se la presunzione, che con quell' atto abbia voluto concedere la nobiltà: III. Che s' intende conceduta la nobiltà, quando nel dominio di quel Principe vige la opinione generale, che con quella concessione s'intende nel tempo stesso attribuito il pregio della nobiltà. Più volte in questo libro ho detto, che grande è il vigore della opinione su questi punti della nobiltà. Anzi quando bene si ponderano tutt' i canoni, tutte le dottrine, e tutti gli esempli sono inutili, quantevolte non sono assistiti dalla opinione della Regione. Il che non distrugge appunto la regola, che la opinione dipende unicamente dal Principe, anzi la conferma. Non può darsi in veruna regione la opinione, che un impiego, un uffizio sia nobile, se dal Principe non sia trattato come tale, nè da suoi Magistrati. Se si desse il caso, che il Principe, o i suoi Magistrati trattassero come ignobile quel mestiere, bentosto decaduto si vedrebbe da qualunque idea si avesse. Il perchè l'opinione, e la generale idea porta la presunzione della volontà del Principe su tutte le cose riguardo gli oggetti della nobiltà, e della Cavalleria. Il che non debbe recar maraviglia, qualunque volta si voglia riflettere, che su cose dipendenti dall' altrui volontà la opinione comune si rende superiore a tutte le Leggi. Quindi la sperienza ci fa vedere in molti oggetti maggiore il vigore della opinione a quello della stessa Legge, come si osserva sul punto de' Duelli Cavallereschi non mai potuti

Digitized by Google

tuti sbarbare col vigore delle Leggi, moderati piuttosto dalla dolcezza de' costumi ispirata dal secolo, che dal divieto delle potestà civili. La qual cosa avviene perchè dipendendo i punti più gravi dalla vita civile, come sono i maritaggi, il conversare cogli altri, dall'altrui opinione, ben è ragionevole, che quella si attenda come la scorta più sicura. Tal cosa si osserva in molti altri rincontri, ne' quali gli stessi Magistrati esecutori delle Leggi per la generale idea secondano più la opinione della Nazione, che il vigore delle stesse Leggi. Il che, come sopra ho detto, ha l' assistenza dello stesso Dritto Romano. Da que' dettami derivò la massima ricevuta presso tutti gli Scrittori del Foro, ed ammessa ne' Tribunali, i quali profferiscono le loro giudicazioni con attendere la idea, e la opinione allignata nella regione, e nel luogo a cui riferire quella si debbe. Da tali dettami, e da tale osservanza tratto io, non altra nobiltà riconosco se non la nobiltà di opinione, o sia della comune idea e riputanza, la quale ha il suo vigore, tanto riguardo alla nobiltà delle Famiglie, quanto rispetto alla nobiltà degli uffizj, e degli altri mestieri, da quali credesi derivare la nobiltà delle Famiglie. E nel vero se manca una tale scorta non ve ne rimane alcuna. Nella Ragion Civile Romana vi ha parecchi testi ne' quali della nobiltà si falleva. Ma dopo tante vicissitudini di tutte le civili usanze, dopo tanti cambiamenti di uffizj, non è mai possibile trarre da quella fonte que' rivoli, onde si possano oggidì irrigare questi campi pianissimi nella pratica, ma spinosissimi, se si attendano i dettami di quelle Leggi, come più volte ho avvertito. Il sistema stesso della nobiltà di que' tempi tutto diverso era da quello di oggidì; il che solo bastevole sarebbe a rendere incerta qualunque conclusione si voglia quindi derivare. Le Leggi patrie ci lasciano in ciò del tutto in abbandono, non avendovi Legge alcuna presso di noi riguardante tale oggetto; mancanza che ancora si rinviene nelle Leggi della più parte delle Nazioni dell' Europa. L' unica scorta è dunque la opinione, e la idea che si ha nella Regione, in cui alcuna Famiglia ha fatto, e fa il suo soggiorno. Ha quella vigore di Legge in questo rincontro, tra perchè lo stesso Dritto Romano prescrive nelle onoranze doversi attendere l' uso della Regione, ed ancora perchè i Tribunali colla norma dell' uso, e della comune opinione regolano su tale materia le loro giudicazioni. Anzi gli stessi Principi nel conferire gli onori attendono la comune opinione della Nazione. Quindi su questi punti tutte l' erudizioni sono al tutto inutili, quando si tratta di regolare le cose come sono, e servire possono quando si trattasse di una intiera riforma. Sarebbe certamente folle, chi sostenesse proprio de' Cavalieri il prendere gli appaldi delle imposte, sol perchè gli Equiti Romani soleano essere i Renditori, ed i Mancipj. In ogni rincontro si ravvisano difformità

Digitized by Google

tali d' idee, e di costumanze, ma sul punto delle onoranze non vi è Popolo, nè Nazione che non abbia le sue particolari usanze così rispetto agli onori, che alle ignominie. Sembrano a noi assurde cose, perchè non siamo a quelle assueti, ugualmente che presso i Romani sarebbe assurdo il credere, che si contragga un offesa da una parola detta da alcuno, e che mestieri faccia togliere quella macchia col Duello, cioè con quella singolar tenzone, colla quale un Cittadino, un congiunto proccurano vicendevolmente uccidersi; e come a noi assurda cosa sembra che presso i Cinesi, ed alcun altro Popolo si contragga infamia con avere rasa la barba. Su queste tali cose non dipendenti da alcuna natural ragione, l' uso, e la idea ci fa apprendere per assurdo, o per ragionevole tutto quel che alla comune opinione è conforme.

Sulla divisata scorta intanto di misurare il valore degl' impieghi, e degli onori secondo la opinione della Nazione, farò opera di rintracciargli ne' seguenti capi. Stimo non però pregio dell' opera additare alcuni certi canoni generali da osservarsi nell' esame de' Titoli.

Prima di ogni altro debbesi avere come certo di non alterare il sistema fisso, senza del quale gli Ordini non possono mantenersi. In vigore di tal sistema si è osservato, e tuttavia si osserva, di non attendere maggioranza di gradi ma semprecchè adatti sieno e ricevuti i titoli a conferire la nobiltà, riputargli inquanto all' effetto del tempo tutti di uno stesso conio, secondo le cose nel precedente Libro discorse.

Per questa stessa ragione è avvenuto, che gradi maggiori non sieno all' effetto delle pruove di maggiore prerogativa de' minori, semprecchè questi ultimi sieno nel numero di que' riputati bastevoli a dare principio alla nobiltà generosa. Un Capitan generale, un Maresciallo è molto di più di un Colonnello. Eppure non si considera ad effetto delle pruove di maggior prerogativa. Servono per titoli primordiali così gli uni, come gli altri, e dugento anni decorrere debbono dall' uno, che dall' altro. Tutto ciò avviene per le ragioni sopra discorse di non rallentare la disciplina coll' eccezioni, le quali nel fatto sempre si rinvengono a quella nocevoli. Lo stesso avviene negl' impieghi di Toga Un Presidente del S. C., un Luogotenente della Camera, un Regente di Collaterale sono da molto di più di un semplice Consigliere, di un semplice Presidente di Camera. Ma pure lo stesso grado di Nobiltà inquanto a questo effetto producono per le accennate ragioni. Il che si osserva ancora nelle cariche politiche, nelle nobiltà locali, ed in tutte quelle fonti donde deriva il titolo primordiale di nobiltà richiesto per la pruova nel nostro Ordine. Producono non ha dubbio nella vita civile effetti maggiori, ma sul fatto delle ricezioni non si curano nè punto, nè poco

Digitized by Google

poco le maggioranze de' gradi in confronto di que' che ſono riputati baſtanti a dare principio ad una nobiltà generoſa. Tanto richiede il buon ſiſtema, e la buona economia dell' Ordine, che in tutto roveſciata ſarebbe ſe ſi deſſe luogo a tali eccezioni, le quali ſul fatto aſſorbirebbero la regola. Il perchè, come di ſopra ho diviſato, i diſcendenti da' Grandi di Spagna, da Pari di Francia, e da altri Signori del primo rango debbono far la pruova degli anni dugento. Quindi la grande indagine ſi è nel fiſſare que' Titoli donde dire ſi poſſa derivata la nobiltà generoſa. In tale indagine ſi ha da penetrare lo ſpirito del penſare della Nazione, dal quale tutta queſta machina dipende.

Raccogliendo intanto le ſparſe vele, per fare la pruova adatta nella lingua d' Italia ſi richiede quel primo titolo di nobiltà, il quale ſecondo la opinione, e la uſanza della Nazione è capace a dare principio ad una nobiltà, la quale conſervandoſi ne' deſcendenti, ſia da tutti riputata nobiltà generoſa, o dire ſi voglia gentilizia di ſangue, come da altri ſi deſcrive, ovvero nobiltà più affinata, come dal Cardinal de Luca è appellata. Il tempo è quello prefinito di anni dugento, ſenz' ammetterſi eccezione alcuna. Debbe eſſervi il titolo primordiale nell' aſcendente, e la pruova della legittima diſcendenza da quello, o ſia della legittimità. Per eſſere queſti due requiſiti neceſſarj, ſtimo opportuno prima di paſſare allo ſciframento de' Titoli primordiali, dire alcuna coſa degli accennati due indiſpenſabili requiſiti.

Il primo requiſito dunque, è l' anzidetto, che il titolo di nobiltà debba eſſere nell' aſcendente. Su queſto punto ſono concordi tutti gli Statuti di ſopra addotti. E' fondato queſto ſtabilimento ſulle ſteſſe maſſime del Dritto Romano, che la nobiltà ſi tramanda a' deſcendenti, ricevute dall' uſo di quaſi tutte le Nazioni. Siccome la taccia, (ſe tale vuole chiamarſi), d' ignobiltà, deriva dagli aſcendenti, così ben è ragionevole, che da' medeſimi il pregio della nobiltà derivi. I Collaterali non ſi curano, ſecondo il Dritto Romano. Il punto di tramandarſi la nobiltà da ſoli aſcendenti, ſembra così fiſſo, che finanche ſi è dubitato, ſe paſſi a que' diſcendenti, i quali foſſero ſtati procreati prima, che il Padre acquiſtata aveſſe la nobiltà. Ne ſcrivono ſu queſto punto il Tiraquello, il Turtureto, il Petris, ed altri. E' coteſta controverſia figliuola di quella gran conteſa agitata tra Serſe, ed Artamene per la ſucceſſione della Monarchìa di Perſia, cioè ſe preferire ſi debba colui che nato foſſe dopo acquiſtato il Regno dal Padre, al Primogenito nato prima di quell' acquiſto. E quantunque nella ſteſſa Monarchìa di Perſia in altro caſo ſimile non ſieſi oſſervata quella primiera determinazione, fù non per tanto quel ſiſtema generalmente ricevuto. Io reputo oggidì coteſte controverſie inutili per quanto riguarda la pratica,

Digitized by Google

perchè il comune uso ha ricevuto di tramandarsi la nobiltà, anche a descendenti procreati prima che l'ascendente avesse acquistata quella onoranza, o sia titolo di nobiltà. Sembra una tal pratica ragionevole, come è uniforme alla maggior riputanza ed opinione, la quale deriva alla Famiglia, o la nobiltà sia acquistata prima, o dopo la nascita di alcun figliuolo. Io ben so, che molte cose dire si possono ritratte da quelle ragioni astratte, sulle quali da taluni si crede fondato l'uso di tramandarsi la nobiltà a' descendenti per escludere dalla nobiltà i figliuoli nati prima della dignità ottenuta dal padre. Ma so parimente, che tutte quelle ragioni sono efimere, e che la nobiltà ha per unico fondamento ragionevole il rimeritare ne' figliuoli e descendenti le virtù de' maggiori, ed è tutta riposta nella comune riputanza, la quale si genera dagli onori in qualunque tempo ricevuti. Il perchè per uso delle più colte Nazioni si è col fatto stesso decisa la gran controversia circa la successione de' Regni di darsi luogo al primo, senza punto attendere se nato fosse dopo acquistato il Regno. Quelche sia di ciò, da tale esempio, e dalle accennate controversie si raccoglie quanto sia fitta la massima, che la nobiltà non ad altri, che a' descendenti si tramandi. Anzi passano più oltre gl' Interpreti della Ragion Civile, e disaminando il caso se si tramandi la nobiltà agli ascendenti; il risolvono negativamente, fondandosi sulla regola, che la nobiltà a soli descendenti si tramandi. In tale disamina però confesso il vero, che non saprei arrendermi alla costoro opinione. Ammetto che la nobiltà generosa non possa agli ascendenti tramandarsi, perchè mancano i requisiti a tale uopo necessarj, ma ho per cosa esperta ed indubitata, che da essi loro si acquisti la nobiltà legale inquanto agli effetti di rendergli esenti dalle pene ignominiose. La opinione, ed il grado di riputanza maggiore, che all' ascendente deriva dagli onori del descendente, debbono operare l'accennato effetto; semprecchè coll'esercizio di vili mestieri da quel grado non sia volontariamente decaduto. Ricordami a miei dì avuta ragione della nobiltà del figliuolo per rilevare il padre dalla pena ignominiosa. Lasciando nondimeno questo punto tocco di passaggio, egli è certo che nella Ragion Civile Romana, come avverte il Brissonio (1), non si fa distinzione alcuna se la dignità sia stata dal Padre acquistata prima, o dopo nato il figliuolo, come osservare si può ne' Testi dallo stesso Brissonio addotti. Ivi ancora vedere si può la spiegazione della Costituzione di Costantino nella *l. si Senator C. de dignit. X.* Non mi è ignoto, che molti Autori tratti dall'autorità di quella legge sostengono

(1) *Brisson de Jur. Connub. p. mihi* 557.

Digitized by Google

gono il contrario, quali ſono annoverati dal Nolden (1); ma lo ſteſſo Nolden tale opinione rigetta, e quel che è più, è ributtata dal comune uſo, e dalla ragione iſteſſa.

Sul fatto della preſente indagine tali punti ſono al tutto inutili. La maſſima fiſſata ſi è di tramandarſi la nobiltà a' deſcendenti, eſcluſi al tutto i collaterali. Di tale ſentimento ſono il Tiraquello (2), Joſias Nolden, e tutti gli altri. Eſſi credono fondare tale loro opinione ſul Teſto (3), donde credono ritrarre, che l'onore perſonale non paſſi la perſona. Ma egli pare che più del Teſto ſia decisiva in queſto punto la comune opinione ricevuta da per tutto, ed inſegnata dagli Autori di tutte le Nazioni. Tanto che il Moreno Vargas (4) ragionando della hydalghia della ſua Nazione Spagnuola, ſi avanza ad inſegnare, che la Eſecutoria (come ſi chiama in Iſpagna) della poſſeſſione de hydalghia ottenuta da un Fratello, non ſia giovevole agli altri Fratelli, ſe non inquanto può loro ſervire d'indizio. Solo adduce la limitazione nel caſo, che la Eſecutoria ſpedita foſſe colla dichiarazione, che il Padre, e l'Avo foſſero ſtati Hyſiodalghi di *Solar concydo*, nel qual caſo non è la Eſecutoria de' Fratelli giovevole agli altri Fratelli, ma bensì quella de' comuni aſcendenti. Negli ſteſſi ſentimenti ne ſcrivono gli Autori delle altre Nazioni. Sicchè queſta propoſizione paſſa per indubitata, ed alla comune opinione uniformi ſono gli Statuti dell'Ordine Geroſolimitano, che non altra nobiltà conoſcono, ſe non quella degli aſcendenti.

Quantunque però tali ſieno gli Statuti dell'Ordine Geroſolimitano uniformi alla comune opinione, pure io credo, che queſto ſarebbe un capo degno di una ſpiegazione, colla quale ſi diminuiſca l'indiſtinto general vigore della ſopraccennata maſſima da per tutto ricevuta. Diſaminandoſi la coſa ſecondo il Mondo vivo, egli ſembra ragionevole averſi alcuna conſiderazione de' collaterali, quantevolte vi concorrano le circoſtanze a tale uopo opportune. Nelle naturali coſe ſi ſperimenta, che il lume di rifleſſione ſe non reca l'intiero effetto del lume diretto, pure moltiſſimi effetti comunica a que' corpi, che immediatamente nol ricevono. Il punto della nobiltà tutto dalla opinione dipende. ed attendendoſi queſta ſcorta dubbio alcuno non è, che il collaterale immediato rechi pregio, ed onore a ſuoi più propinqui collaterali. L'Ammirati che più degli altri ſenſatamente ſcriſſe in queſte materie di nobiltà, come quello

(1) *Nolden de Statu Nobil. Civil. cap. XI.*
(2) *Tiraquell. de Nobilit. cap. 17. per tot, Nolden de Stat. Nobil. Civil. cap. XI. n. 54.*
(3) *L. 1. D. de Conſtit. Princip.*
(4) *Moreno Vargas de la Nobleza diſc. X.*

Digitized by Google

quello che più degli altri considerò anzicchè il Mondo morto de' Libri, il Mondo vivo degli esempli, e della opinione, così scrive su tale assunto, ragionando della nobiltà delle cariche Ecclesiastiche (1): *Imperocchè non sono io della opinione di coloro, i quali vogliono, che i Preti non facciano nobiltà, se ciò non intendessero inquanto che non avendo successori dal loro corpo, non possono lo splendore, che da loro incomincia, a successori distendere, ma non è però, che i congiunti, & i parenti di quella Famiglia non possono per chiarezza del loro lignaggio addurre il numero de' Vescovadi, o Cardinalati, o Ponteficati in esse Famiglie già stati. E sebbene Carlo I. non volle assentire al parentado richiestogli da Nicola III., dicendo perchè egli abbia il calzamento rosso, suo linguaggio non è degno di mischiarsi col nostro, perchè sua signoria non era retaggio, non veggio però quanto militi questa ragione, non essendo l'impero ancor egli retaggio.*

Fu seguito il sentimento dall' Ammirati da Francesco de Petris Forense alquanto più culto degli altri, ed in tali materie espertissimo per le tante liti di Reintegrazione alle Piazze di questa Metropoli da lui difese. Costui disaminando il punto, se la Nobiltà passi da' descendenti agli ascendenti, così scrive: *Quod etiam ad germanos fratres clarorum virorum, potissimum vero summorum Præsulum non indigna consideratione ampliant, qui de Cardinalium dignitate scripserunt, ut ad collaterales porrigatur purpuræ splendor, qui ad descendentes ex defectu sobolis non potest transfundi.* Nel che pare più sensato il Petris, che l'Ammirati, il quale si dimostra molto indulgente nell'attribuire una tale prerogativa a' Vescovi. E' la dignità de' Vescovi una dignità grande personale, ma grande ancora è la dignità di Sacerdote, alla quale veruno si ha sognato di attribuire tale prerogativa. Non può però considerarsi da tanto nella materia della nobiltà, che giunga a togliere il vigore ad una regola costante. Sono i Vescovi in gran numero, e nel solo Regno di Napoli ve ne sono centoventiquattro. La figura che fanno nel Mondo, è considerata come una figura mera Ecccleſiastica addetta al governo di una piccola Diocesi, fuori della quale sono pressocchè ignoti; se altre prerogative personali noti non gli rendono. Per lo che egli pare impropria cosa attribuire a tale dignità la prerogativa di dover distendere la nobiltà a' collaterali. Solo potrebbe tal cosa avverarsi in alcuni Vescovadi di Città Metropoli, i quali in certo modo pareggiare si possono a Cardinali. Si potrebbe ancora nelle dignità Ecclesiastiche avverare in que', che oltre alla semplice dignità Vescovile avessero congiunta alcun' altra dignità risplendente, come

(1) Ammirati delle Famiglie Nobili nel discorso precedente alla prima Parte.

Digitized by Google

come sarebbe presso di noi la carica del Cappellano Maggiore. Quando dunque il sentimento della comunicazione della nobiltà a' collaterali si restringa alle sole sublimi cariche, ben è ragionevole, ma non quel che si legge in alcuni molto trasportati a confondere le virtù Cristiane colla nobiltà profana. Presso la Roque (1) si trova disputato simile punto, cioè se le dignità Ecclesiastiache possono portare la nobiltà in una Famiglia. Rapporta le opposte sentenze, cioè quella di Tiraquello, che l'esclude del tutto, e quella dell' Ammirati le cui parole ho sopra trascritte; e quel che scrive il Rochio, che il Sacerdozio rende venerabile, non nobile. Una tal disamina si fa al proposito de' figliuoli nati da quegli i quali dipoi sono promossi alle dignità Ecclesiastiche. Potrebbe una tale indagine servire anche per lo ricevimento al nostro Ordine; ma non so se sia un tal caso avvenuto. Rapporta la opinione di Garcia, il quale si avvisò, che il Vescovado apporti nobiltà a descendenti; e fa uso delle prerogative de' nipoti del Papa. Adduce dipoi una inetta ragione quale si è quella, che sono sacri, ed unti, e combattono i nostri nemici invisibili ed il Principe delle tenebre, con altre cose incoerenti, come sono quelle di alcune dignità ecclesiastiche adorne de' dritti del sommo Impero, e di alcuni Comuni Ecclesiastici, che specialmente in Germania richieggono pruove rigorose di nobiltà, e ne fa un catalogo. Per essere questo un punto, che potrebbe anche avvenire nel nostro Ordine, stimo di passaggio spiegare il mio sentimento, che le ragioni addotte dal Roque sono tutte ridevoli, e degne per le meditazioni ascetiche e spirituali. Non vi è chi possa rivocare in dubbio la dignità Sacerdotale, e molto più di que' in dignità maggiori. Nel punto della nobiltà nondimeno non si attendono coteste mistiche riflessioni, e si riguarda non già la prerogativa della umiltà Cristiana, ma il chiarore che deriva dalle cariche. La saviezza di Platone è molto più pregiabile nel senso letterario e della fama, che una carica politica; ma pure secondo il pensare del Mondo, (non intendo decidere se sia sana o no) una carica politica, o giuridica, o militare produce la nobiltà generosa in una discendenza, non già la saviezza simile a quella di Platone, che alcuno vantar possa nel suo ascendente. Quindi rispetto alle cariche ecclesiastiche, se mai tal caso occorresse, stimarei non doversi aver conto delle astratte riflessioni della dignità, ed ammettere soltanto per principio di nobiltà quelle cariche, che seco portano un esteriore chiarore mondano, come il Cardinalato, ovvero alcun posto annesso alla dignità ecclesiastica, che possa dirsi risplendente agli occhi del Pubblico.

Nelle

(1) *La Roque de la Noblez. ch. I. fol. 339.*

Digitized by Google

Nelle cariche laicali ben ve ne ha parecchie di ſimile indole. Un Capitan generale, un Mareſciallo, un Preſidente del S. C. un Luogotenente della Camera, un Secretario del Sovrano quante volte non hanno diſcendenti, dovrebbero eſſere giovevoli a loro Fratelli ſul punto di dare un titolo primordiale di nobiltà generoſa. Da tali cariche ne riſulta onoranza non lieve anche a Fratelli, e nella comune opinione coſtoro ſtima maggiore acquiſtano. Sarebbe intanto ragionevole che anche loro ſi diſtendeſſe la nobiltà acquiſtata, ſemprecchè congiunte vi ſieno le altre qualità neceſſarie, come è quella del vivere nobile, di matrimonj dicevoli, ed altre uniformi all' uſo della Regione ſecondo i varj tempi. La qual coſa ſarebbe ancora giuſta per altro motivo, da che qualunque ſia la diſpoſizione delle Leggi, egli non è dubbio che nella comune opinione la infamia di un fratello, all' altro ſi diffonde; onde ben è ragionevole che ſi diſtendano ancora alcuni onori rari, e luminoſi. Il Dritto Romano tal coſa non conoſce, ma la idea comune è dal Dritto difforme, e ne coſtituiſce una altro più vigoroſo.

Tutte queſte, ed altre innumerevoli conſiderazioni che fare ſi potrebbero in conferma di un tale aſſunto non ſono di alcun valore ora che ſi tratta delle ricezioni. La Legge è chiara di doverſi attendere la nobiltà degli aſcendenti, nè è permeſſo all' eſecutore quelle proſtergare per le rifleſſioni dettategli dalla ragione. Le Venerande Aſſemblee, la Veneranda Lingua, i Commeſſarj non ſono che ſemplici eſecutori delle Leggi, e però non poſſono far uſo di particolari opinioni, le quali contrarie ſono alla chiara lettera delle medeſime. Poſſono bene le accennate rifleſſioni dar motivo ad un ſerio eſame in altro general Capitolo per formarvi uno Statuto colle dovute circoſtanze, non già per farſene uſo nelle particolari ricezioni prima che un tale Statuto ſia promulgato. Quando ſi fecero gli ſtabilimenti dalla Lingua d'Italia ſi pensò a tal coſa, ma non potè eſeguirſi, perchè era queſto un caſo, in cui ſi riceveva la facoltà di diſtruggere gli antecedenti Statuti, che nè punto, nè poco era ſtata comunicata. Sicchè ſi laſciò la coſa ſu queſto punto ſenza novità alcuna, e debbeſi oſſervare la lettera degli Statuti, e delle Ordinazioni, di attendere la nobiltà ſolo degli aſcendenti. Solo crederei che in que' caſi da ſpiegarſi innanzi, ne' quali la unione di molte circoſtanze unite formar poſſa un titolo primordiale, avere ſi debba come un amminicolo conſiderevole la nobiltà de' collaterali, perchè non eccede i Fratelli, e Zii paterni.

L' altro requiſito, che debbo premettere della legittimità, è figliuolo del precedente. Quante volte il Titolo primordiale debbe eſſere nell' aſcendente per neceſſità, debbe il Pretendente pruovare la diſcendenza da quello ſtipite per via di legittimo matrimonio. Il rigore di tal pruova porterebbe la eſibizione di tutt' i Capitoli matri-

mo

Digitized by Google

moniali, e gli atti de' sposalizj di tutti gl' intermedj, unito colla pruova delle rispettive filiazioni. Non si osserva però un tal rigore, e sù ciò quando non vi è fondato motivo di dubbio si ammettono altre pruove: Le fedi di Battesimo, secondo la comune opinione de' Dottori, non possono altro provare se non l'età. Ma pure nelle Ricezioni de' Cavalieri se ne ha gran conto, ed unite con altri amminicoli pruovano la filiazione legittima. Si crede alle asserzioni de' Padri, in cui si nomina quel tale suo figliuolo legittimo e naturale, principalmente se tale asserzione si faccia nel Testamento. Si crede a' Decreti di Preamboli (1) co' quali alcuno è dichiarato figliuolo, ed erede colla chiara spiegazione di essere quel tale figliuolo legittimo e naturale. Eccetto però i Preamboli de' Feudi susseguiti dalla Intestazione, non crederei bastevole la sola fede del Preambolo a rendere una convincente pruova della qualità legittima. Ben essere può che colui sia adottivo, che sia legittimato, che sia naturale, a cui spetti realmente quella eredità, o per disposizione del defunto, o per qualunque altra ragione, o per non curanza, o per tristizia degli Scrivani, da' quali per la più parte dipende la spedizione de' Preamboli non controversi, si ponga quella parola di legittimo. Per lo che crederei, che quando non si produce il matrimonio contratto co' documenti di essere da quel matrimonio nato quel figliuolo, faccia mestieri dimostrare la legittimità con replicate enunciative della qualità di legittimo e naturale nelle scritture pubbliche stipulate in quel tempo su cui si rigira il dubbio. Non possono le sole enunciative riputarsi a tale uopo bastevoli, ma fa di mestieri che accompagnate sieno da varie circostanze. E perchè varj possono essere i casi, crederei che le pruove debbano essere tali, che interamente persuadano di essere quel tale figliuolo legittimo e naturale. Poco a mio credere importa che non si nomini la Madre, perchè molte volte nelle Scritture non si ha tal cura, e sarebbe un affettazione il farne ricordanza laddove è inutile. Si richiede però semprecchè il Padre lo abbia, ma di passaggio, ma in atti ferj descritto come figliuolo legittimo e naturale, come sarebbe, se con tale qualità gli avesse fatta una donazione, l' avesse istituito erede nel suo Testamento. Se mancassero tali asserzioni speciali del Padre, è necessaria la pruova, che come figliuolo leggittimo e naturale abbia avuta l' eredità paterna,

E e o la

(1) Sotto il nome di Preambolo in questo Regno s' intende quel decreto solito interporsi per lo più dalla G. C. della Vicaria, con cui taluno è dichiarato erede di alcun defonto o per Testamento, o *ab intestato*. Suole in tali decreti farsi la espressa spiegazione della qualità di figliuolo. Quando s' interpongono in vigore di Testamenti, il solo Testamento pruovare potrebbe la legittimità, ma i Preamboli *ab intestato* fondati su' depositi de' Testimonj sono sempre sospetti.

Digitized by Google

o la porzione ſpettatagli come figliuolo.

Dopo tocchi tali punti di paſſaggio, debbo paſſare all' altro più intereſſante, quale ſi è quello del Titolo neceſſario ad indurre la nobiltà generoſa. Su ciò ſi rinviene una pugnanza tra le coſe ſcritte, e la oſſervanza dell' Ordine. Lo ſteſſo Prior Caravita, che dovea eſſere prattico delle coſe a ſuo tempo oſſervate, ſi dimoſtra molto indulgente ſul fatto della pruova della nobiltà. Egli molte maniere porta, onde provare ſi poſſa, delle quali la più parte non è ricevuta dall' uſo, perchè realmente riducono la nobiltà generoſa richieſta per lo noſtro abito, ad una continuazione di nobiltà vivente.

Non ſolo il Prior Caravita fu ſu queſto punto indulgente, ma prima forſe di lui era ſtato il Cardinal de Luca, il quale nello ſteſſo tempo è più riſtretto, e più largo ſecondo i varj aſpetti onde conſidera i dubbj naſcenti nelle pruove. Egli facendo la diſtinzione delle varie ſpecie di nobiltà, quando entra al punto della nobiltà generoſa richieſta per l' abito militare Geroſolimitano, ed ancora di quello di S. Jacopo della Spada di Calatrava, e di Alcantara dice (1): *Et ad iſtum effectum abſque dubio non prodeſt nobilitas reſultans ex Doctoratu, & gradu in ſcientiis, ſive ex gradibus militaribus de jure nobilitantibus, cum pro hujusmodi nobilitate requiratur nobilis vita cum communi fama, & reputatione, ac notorio uſu inſignium per tempus immemorabile.*

Dalle riferite parole, e dalle coſe ſteſſe più volte replicate dallo ſteſſo Autore, ſi tragge di aver eſſo diſtinta la nobiltà generoſa, dalla legale, inquanto che la legale riguarda la perſona, dovecchè la nobiltà generoſa debbe eſſere acquiſtata dalla Famiglia. Nella ſpiegazione però di tale acquiſto ſi rattrova nella ſola vita nobile comune fama e riputanza, ed uſo delle Impreſe. Quindi nell' atto ſteſſo eſcludendo i gradi ſcientifici e militari, ſembra rigoroſo; tale in realtà non è, volendo intendere della perſona che ha quegli acquiſtati, in cui non può dirſi compiuta la immemorabile ſecondo lui richieſta nell' Ordine per eſcludere ancora la nobiltà acquiſtata dal Padre, nella quale non ſi avvera la immemorabile, ma inquanto a' requiſiti, la vita, e riputanza di nobili ſenza verun eſercizio di arte meccanica formano ſecondo lui una concludente pruova. Il che con più chiarezza è ſpiegato dallo ſteſſo Luca nell' Opera intitolata il Cavaliere, e la Dama, ove dà la ſeguente ſpiegazione della nobiltà generoſa richieſta per gli abiti militari (2): *E queſta ſi dice generoſa, ovvero dell' immemorabile . . . . Cioè che per ſcritture auten-*

(1) *Cardinal. de Luca de Præemin. Diſc. 35. n. 20.*
(2) De Luca il Cavaliere, e la Dama *Lib. VIII. n. 13. fol. 82.*

Digitized by Google

tentiche, ovvero per teſtimonj ſi giuſtifichi bene, che le famiglie dei quattro lati di Padre e madre, d' ava paterna, ed ava materna da tempo antico, ſicchè non vi ſia memoria d' uomo in contrario, ſiano viſſute nobilmente, e ſiano ſtate comunemente ſtimate e riputate per nobili ſenza verun eſercizio ſordido, e mecanico, e che abbiano avuto l' uſo dell' armi, ovvero dell' impreſe cognite e pubbliche parimente da tempo immemorabile.

La dottrina intanto del Luca è rilaſciata, non ſolo per eſſerſi ſervito della parola generale immemorabile, ſenza determinare il tempo degli anni dugento, ma ancora perchè in quel tempo non richiede il titolo nobilitante. Il che ſarebbe contrario alla Ordinazione Capitolare del 1631. la quale richiede i gradi di maggioranza. E' contrario ancora allo ſpirito dell' Ordine, che richiede la comune opinione della nobiltà di quella tale Famiglia. E comecchè il Luca ancora richiede tale comune opinione, pure mi traſporto ad aſſeverare, non eſſerſi da lui ſteſſo conceputo quel che ſcriveva, non ſi potendo comprendere come poſſa naſcere la comune opinione ſenza verun Titolo. Que' tali deſcritti dal Luca anzicchè nobili, ſi appellano nobili viventi, e non avendo carattere fiſſo, ſul quale fondare poſſano la loro nobiltà, non ſono riputati adorni di quell' affinata nobiltà da lui ſteſſo ſtimata neceſſaria per gli abiti militari.

Non è maraviglia poi come il Caravita, e 'l Cardinal de Luca ſtati ſieno di tal ſentimento, quante volte ſi rifletta, che ambo vollero ſecondare i ſentimenti della Curia Romana. Le Ordinazioni Capitolari del 1631. e tutto quel Capitolo generale non fu dalla Sede Apoſtolica confermato, ed avvalorato della ſua autorità inſino a Benedetto XIV. Non oſtante tale mancanza, ſi oſſervò in molti punti col fatto iſteſſo, e fra gli altri ſul punto della nobiltà di dugento anni, che s' introduſſe di doverſi provare in ſpecie, come ho detto co' Titoli nobilitanti. La Curia Romana fu tenace nel ſuo ſiſtema; e quando dovea interporre alcuna giudicazione nè punto, nè poco curava le Ordinazioni del 1631. Su quel ſiſtema ſcriſſe il Luca reſtringendoſi in que' requiſiti per tempo immemorabile, che dal Caravita fu ſpiegato per anni dugento, con avere fatta una meſcolanza del ſiſtema dell'Ordine, e della Curia Romana, dove il Luca fu ſolo ſeguace del ſecondo.

La mancanza delle determinate Leggi produſſe la diverſità delle maſſime della Curia Romana da quelle dell' Ordine, e la varietà delle opinioni. Gli Scrittori della Curia Romana quanto ſcriſſero tutto è contrario alla oſſervanza dell' Ordine. Valgono le loro dottrine per far ricevere uno colle deciſioni Rotali, ma non farlo ricevere ſecondo la oſſervanza anche per lo addietro ſerbata nell' Ordine, più corriſpondente al fine del requiſito della nobiltà, che non ſono quelle dottrine, onde ſi apre il campo a que' che nella comu-

ne riputanza nobili non ſono, di eſſere ricevuti in un Ordine così illuſtre e così riſpettabile.

Il Cardinal de Luca nulla dice ſulla maniera della pruova deſcritta dal Caravita, ma ben la mente dello ſteſſo ſembra a quella concorde. Il vivere nobile non è coſa che può provarſi colle Scritture ſe non molto di rado. Quindi l'enunciative, e le altre coſe ſcritte dal Caravita dovrebbero ſembrare baſtevoli per la pruova della nobiltà da lui richieſta.

Nonchè il Cardinal de Luca Scrittore del ſecolo paſſato, ma tutti gli altri Scrittori della Curia Romana furono molto proclivi a dilatare i requiſiti della nobiltà. Si aſſumono da eſſi, come certi, tutt'i ſentimenti che quaſi confondono la nobiltà generoſa collo ſtato plebeo. In una Conſultazione del Pignatelli (1) ſi rinvengono ſentimenti tali, che ben ſi avvera la mia propoſizione. Ivi ſi pone come certa coſa che la nobiltà ſi tramandi anche dalla Madre, fondandoſi ſulla maſſima del dritto Romano, che la nobiltà ſi tramandi dagli aſcendenti, nel qual numero non può dubitarſi che vi ſia la Madre. Approva il ſentimento di coloro che ſoſtengono doverſi i nobili *ex privilegio* ammetterſi a quegli onori, per li quali ſi richiede la nobiltà del ſangue, e generalmente che godono di tutte le prerogative de' nobili *ex ſanguine*. Egli ſcriſſe nel caſo della conceſſione dell'Oratorio privato conceſſo ſull'aſſerzione: *quod nobili genere procreatus exiſtis*. Facil coſa era adattarle a tutti i caſi ſimili, e ſpecialmente a Ricevimenti de' Fratelli. E ſul punto del Ricevimento agli Ordini militari ne accennò alcuna coſa di paſſaggio in altra Conſultazione, ove giunſe a ſcrivere che (2): *Quando agitur de admiſſione ad Ordines militares, & nobilitas neceſſaria eſt, non ſolum locum habent nobiles ex ſanguine, ſed etiam nobiles ex privilegio*... Al Luca è ancora il Petra concorde nel preſinire gli ſteſſi dilatati, e non concludenti requiſiti. Coteſto Scrittore raggionando di queſto punto ſembra nel principio rigoroſo, dicendo (3) che, *non ſufficit nobilitas localis, ſed debet eſſe talis ut admittendus univerſaliter, & ubique locorum pro nobili reputetur*: nondimeno dipoi deſcrivendo qual ſorta di pruova ſia neceſſaria, ſi riduce a' depoſti di teſtimonj circa la idea e riputanza di nobile, circa il vivere Nobile, come ſe tutta la pruova dipendere doveſſe da' teſtimonj (4). Fu il Petra come tutti gli aulici Romani, così indulgente, che ſembra di voler bandire tutt'i requiſiti, e rendere l'abito comune a tutti nobilmente viventi.

Le

(1) *Pignatelli Tom. VI. Conſult. 98. num. 44.*
(2) *Pignatelli Tom. VII. Conſult. I. n. 4.*
(3) *Petra Commentar. ad Conſtit. Tom. 2. Comm. ad Conſt. Anaſt. Sect. II. 31.*
(4) *Ivi num. 36.*

Digitized by Google

Le cose scritte così dal Caravita, come dal Luca, dal Petris, e dalla stessa Ruota Romana in più occorrenze, tutte sono fondate sul principio di non richiedere la pruova in ispecie con Iscritture per gli anni dugento, e di escludere la necessità del Titolo nobilitante. Tolta poi una tale nobiltà, ne siegue che il vivere nobile provato co' testimonj serva per piena pruova. Quando si voglia ammettere che la pruova testimoniale denotante in generale la nobiltà di nome, e di armi più di anni dugento, ben è ragionevole di ammettere la enunciativa con Iscritture, o altri segni contemporanei addotti nelle sopra trascritte parole del Caravita, e nelle cose generalmente scritte dal Luca, e dal Petris. Chiunque riflette essere più concludente una pruova contemporanea, anche di semplice enunciativa, che non tutti i depositi de' testimonj, debbe formare la conclusione di reputare sussistenti le cose da lui scritte. Ma come quel principio è fallace, però non si debbono attendere tali dottrine, che aprirebbero un largo campo a fare ricezioni immeritevoli. Nè debbe credersi di verun vigore quelle parole, che la nobiltà non debba essere locale, perchè vollero intendere della nobiltà del Privilegio, considerata come bastevole in alcun luogo, la quale fuori di quello non si attende, com' essi stessi spiegano.

Il sistema introdotto nell' Ordine da più di un secolo, è, di richiedere la pruova di un certo fondamento, su del quale è riposta la nobiltà del pretendente. Quindi non ostante le cose scritte dal Caravita, per altro molto autorevoli negli altri oggetti, nella idea comune de' Cavalieri della Lingua d' Italia si è ristretto il titolo primordiale a quattro sole fonti, cioè al godimento in alcuna nobiltà separata, ne' Feudi, nelle cariche supreme Togate, e nelle cariche supreme Militari. Molti non riconoscono altri titoli primordiali, se non li divisati, i quali gli adattano a tutte le diverse Regioni della Italia, sebbene in esse diverse sieno le usanze. In molte parti, come nella Sicilia non vi è quella elezione degli Uffiziali nobili solita farsi da' Comuni in questo Regno, ovvero da corpi della nobiltà. Si fa nondimeno la elezione del Re de' Giurati, ed altre cariche nobili. Il perchè si reputa per quel Regno come titolo primordiale l' essere destinato per uno di que' tali Uffizj. La qual maniera non è difforme dalla mente dell' Ordine spiegata nelle Ordinazioni Capitolari del 1631., le quali richieggono quegli Uffizj principali de' luoghi soliti esercitarsi da veri nobili. All' incontro quivi è ricevuto, che coll' essere destinato a quella tale carica, l' uomo si rende nobilitato. Lo stesso ancora si adatta alle altre parti della Italia di là dal Tevere. Nelle cariche Togate, o sia di giustizia, politiche, e militari ben è facile adattare alle usanze de' varj luoghi, le stesse massime.

Non

Non v'ha però ſu ciò coſtanza alcuna, e può francamente dirſi che ſi è ſoffiato or caldo, or freddo ſecondo i varj venti che ſpirati ſono. Ho oſſervato che delle volte ſi ſono ammeſſi per titoli primordiali quelle cariche, le quali di tale diviſa degne non ſono. All'incontro in altri caſi ſi ſono ributtate cariche maggiori. Una tale circoſtanza alcuna volta ha avuta un ſoſtegno di ſalda ragione, come è ſtato quando il luſtro indi ſuſſeguito delle Famiglie ha fatto ponere in non cale il rigore. Alcuna volta è derivata da inavvertenza, ed altre volte, ſiami pur lecito il dirlo, è derivato da maneggi de' Pretendenti. Non poco a tale circoſtanza hanno contribuito gli Avvocati Malteſi dell'Ordine, a' quali ſi ſuol ricorrere a conſulta ne' caſi dubbj. Eſſi o tratti dalle dottrinelle di alcuni Scrittori da dozzina, o per altre cagioni, ed alcuna volta ancora per non aver bene capito il peſo della carica, e dell'onore, hanno ſoffiato diverſamente. Per tali cagioni non deve in ciò attenderſi la oſſervanza, o ſieno gli eſempli, ſecondo i quali, qualunque ſtranezza ſi potrebbe ſoſtenere. Perchè intanto ſi poſſa avere una ſcorta più ſicura in tale confuſione, ponerò quì que' canoni, i quali ſono conformi alle idee della noſtra Nazione.

Prima però di paſſare al propoſto particolare ſciframento de' Titoli primordiali debbo premettere, che è un groſſolano errore il volergli ridurre a ſoli quattro diviſati. Non vi è ſtabilimento alcuno, con cui fatta ſiaſi tale reſtrizione, ma è una regola tramandata per tradizione fiſſata, come io mi avviſo, ſol perchè le diviſate quattro fonti ſono le più facili. Del rimanente il prefiggere tale pruova tra que' cancelli, è una mera gonzaggine. Porterebbe ſeco il ridevole conſeguente, che il Grandato di Spagna, gli onori più ſublimi di Corte non poſſano ſervire per titolo primordiale, nel mentre ſi reputa baſtevole un Feudo di piccolo conto. Più volte ho avvertito, e debbo ſoventi volte ripetere, che tale materia non è ſuſcettiva di determinato catalogo, e qualunque ſe ne voglia formare, debbe ſul fatto ſteſſo cancellarſi come irragionevole, del che ne dovrò ragionare in altro Capo.

CAPO

Digitized by Google

CAPO II.

Del Titolo del Patriziato.

INsin da' tempi, in cui si cominciarono i Processi delle pruove di nobiltà nella Lingua d' Italia si ebbe per una delle fonti della nobiltà il Patriziato in alcuna Città, in cui vi sia separazione di nobili da' plebei. Anzi, come ho accennato, nelle Ordinazioni del 1631. cotesta pruova sembra riputata l'unica fonte della nobiltà generosa richiesta per lo ricevimento al nostro Ordine. E' cosa molto ragionevole l' attribuire ad alcuno quel grado di stima e di riputanza, in cui lo reputa la sua Città, e come saviamente spiega il Puffendorf (1): *Verum quia insignia ubique ob eximiæ virtutis opinionem tribui præsumuntur, cultissimæ quæquæ gentium. exterorum honoribus eamdem fere venerationem solent deferre, quam ipsorum Civitas iisdem assignat*: Quindi si crede derivata la frase *domi nobilis*, o *apud suos nobilis*, per ciò denotare, sebbene altri diversa spiegazione le attribuiscono. Il perchè essendo tal pruova frequente, debbo alquanto trattenermi nello sciframento di questa polizia, la quale, quantunque dire non si possa particolare della Italia, è nondimeno in lei più che in qualunque altra frequente, ed è la miniera più ovvia delle pruove.

Antichissimo è l'uso di dividere i ceti nella pubblica amministrazione. La stessa naturale ragione ispirò, che vi debbano in affare così interessante aver parte coloro, i quali per essere nati nobili colla stessa educazione succhiano sentimenti più generosi, e più onesti. Nella Legge del Deuteronomio, la stessa Divina Sapienza dice (2): *Tuli de Tribubus vestris viros sapientes & nobiles, & constitui eos Tribunos, & Centuriones*. Quindi si legge nel Vangelo (3) *Joseph ab Arimathæa nobilis Decurio*: Ma come tutto il Popolo ha uguale interesse, però si è ricevuto di ammetterlo ancora a partecipazione nel pubblico governo. E perchè insin da' tempi più vetusti fu conosciuto e non dicevole, e non utile il confondere in una mescolanza indigesta i ceti, però si vide generalmente nelle Repubbliche, e Monarchie più culte introdotta una certa divisione de' ceti nella pubblica amministrazione, con essere destinate certe cariche a nobili, certe altre agl' ignobili. V' ha chi crede rinvenire la distinzione degli Ordini ne' foggiati frammenti antediluviani de' Fe-

(1) *Puffendorf Lib. VIII. cap. IV. §. XXIV.*
(2) *Deuteron. cap. I.*
(3) *Marc. 15.*

Digitized by Google

Fenici (1), e v'ha chi vuole attribuirla alla prima età del Mondo (2). Si crede allignata nelle Nazioni barbare, come Galli, Caldei, Arabi, Indiani, Medi, e Persiani (3). Lasciando tali incerte origini, egli non è dubbio, che su questo modello Teseo, e Solone regolarono il governo della prisca Atene, Licurgo della sua Sparta, ed i Legislatori Tebani quello di Tebe (4); e può ben dirsi comune a tutte le Greche Repubbliche. Fu quel savio detto di Bodini osservato sul fatto dagli Stati più culti (5): *Qui Cives dignitate, ordine eo ita exæquare conantur, ut nihil primum, nihil medium, sed omnes omnibus sine ullo sexus ac ætatis conditionis discrimine confusos esse velint, perinde faciunt, ut ii, qui hordeum, frumentum, orizam, millium, legumina in unum acervum accumulant, qua ex re & singulorum seminum, & universum acervi usum amittunt.* Di Roma non può asserirsi lo stesso se si riguardi il principio, ma ben lo stesso si rinviene se si riguardi il processo di quella Repubblica. Sotto i Re si serbò la divisione fatta da Romolo in Patrizj, ed Equiti, i quali certamente non erano plebei al senso nostro, comecchè ceto distinto formato avessero da quello de' Patrizj. Erano essi addetti alla milizia, e la plebe rustica addetta alla coltivazione de' campi, la urbana a suoi lavori, non avendosi memoria di essersi ammessa all' amministrazione de pubblici uffizj. Dopo la istituzione della Repubblica, i Patrizj cogli arcani del Dritto, e delle formole, e con serbare in loro balìa tutte le Magistrature mantennero la plebe tra le loro ritorte, e la esclusero da tutt' i pubblici uffizj di governo. Furono non però tratto tratto frante tutte quelle catene, e la plebe da mano in mano aspirò a tutte

(1) Sono i frammenti di Sanconiatone presso *Euseb. Præparat. Evangelic.*

(2) *Tiraquell. de Nobilitate cap. 37. n. 147.*

(3) *Alexand. ab Alexand. Lib. 5. cap. 18.*

(4) Di Teseo che avesse su questo modello della distinzione degli Ordini fondato il governo di Atene, lo abbiamo in Plutarco *in Vita Thesei*, ove così: *Cum Civitatem magis augere vellet, omnes ad Reipublicæ partem vocavit, unde illud narrant emanavit, quod Edictum Thesei existimatur: huc adesse omnis Populus; neque tamen Democratiam inordinatam & confusam propter indiscretam multitudinem in Civitatem influentem est passus, sed primus, Populum, Patricios, & Rusticos, & Opifices distinxit, atque Patricios regni divinas cognoscere & Magistratus gerere & leges ac sacra interpretari voluit*, Di Solone parimente che abbia osservata, e comandata questa distinzione di cariche è indubitato, poichè in Atene gli Arconti si eliggevano dalla Nobiltà, ed i Demarchi dal Popolo; e può su questo osservarsi Carlo Sigonio *de Republic. Athen. Lib. I.* e nell' Areopago non poteano essere ammessi altri che li nobili, come si ha presso lo stesso Sigonio. De' Tebani, e di quelli di Marseglia Aristotele *Politic. lib. 6. cap. 7. Concessio autem Reipublicæ populo facienda est vel cum ad censum pervenerint, ut prius dictum est, vel ut faciunt Thebani cum certum tempus & in mercatura ut hujusmodi exercitiis desiterint, vel ut apud Marsiliam judicio facto, qui erunt ad Rempublicam recipi, qui excludi.* Di molti altri Popoli si rinvengono negli antichi, simili usanze.

(5) *Bodin. de Republ. Lib. 3. cap. 8. in princip.*

Digitized by Google

tutte le cariche più rispettabili del governo, in vigore delle quali conseguirono gli stessi della plebe la denominazione di *Nobiles* derivante dall'esercizio delle cariche curuli, comecchè il Patriziato con alcune lievissime immagini di onori rimasto fosse nelle antiche Famiglie Patrizie, ed a quelle che tale onore conseguivano colla Legge rogata al Popolo. Il sistema di quella Repubblica introdotto pian piano, fu per così dire originale, nè paragonare si può colle separazioni de' Ceti di oggidì. Ben però si possono queste paragonare al sistema de' Municipj, delle Colonie, delle Prefetture, nelle quali si rinviene la separazione de' ceti al tutto simile a quella usata oggidì nelle Città riguardevoli di questo Regno. Si addita in tutte la separazione de' Ceti colla solita espressione di *Ordo*, & *Populus* usata in Roma, ma vi era questa diversità di non esservi stata nelle Colonie, ne' Municipj e Prefetture, il Patriziato distinto dalla nobiltà, nè la necessità delle cariche Curuli costumate solamente in Roma, per conseguirsi da una Famiglia la pregiabile denominazione di *Nobilis*. Si rinvengono bensì, come oggidì, le distinzioni de' Ceti, ed alcuni uffizj loro addetti.

Quantunque tra gli eruditi si controverta, se dopo la inondazione de' Barbari, stati vi fossero permanevoli i collegj de' Comuni chiamati Università, la cui mancanza porterebbe seco quella della distinzion de' Ceti, almeno in quanto al pubblico governo, pure non ho dubbio di asseverare quel che in altra mia Opera ho dimostrato, che in queste regioni non mai sono mancati i Comuni. Anzi per quanto si può conghietturare ponderando lo stato di que' tempi, in parte non picciola, oscuri sulle memorie tramandate ben è verisimile la credenza di essere stata permanevole anche in que' tempi la separazione de' ceti, introdotta in queste regioni insin dal tempo della Romana Repubblica.

Una tale vetusta usanza conservata per lo corso di più secoli ha fissata la idea di riputare nobili le famiglie ascritte nel numero de' nobili, ed ammesse alle cariche ed ufficj de' nobili per le ragioni da spiegarsi innanzi. La divisione degli uffizj si è sempre riputata convenevole, come ben si può ravvisare dagli esempli delle Greche Repubbliche, e di tutte le culte Nazioni, ed il Faretrato Autore Tedesco più esempli adduce della sua Germania (1). I savj di molto commendano un tal costume, ed i sennati credono, che il miglior sistema sia quello di dividere gli uffizj tra' Nobili, ed i Popolari, e di destinarne alcuni per li nobili, altri per que' del Popolo, riputando ingiusta cosa lo escludere i plebei da tutte le cariche. Il perchè saviamente il Grozio scrisse parlando del Conte di Leicestre, il quale volea in Olanda escludere i

(1) *Pharetr. de Nobil. cap.* 16.

Digitized by Google

plebei dalle cariche (2) : *At mihi Sapientum præcepta, & veteres Civitatum ſpecies animo repetenti videntur magnifico dicto verius, quam facto ſequenda excogitaſſe, quot quot partem eam Populi, cujus ad communem utilitatem quæſtus maxime redundat, honoribus exuiſſe*: ed indi adduce più eſempli . Anzi lo ſteſſo gran Politico, e gran Filoſofo Bacone da Verulamio (1) deteſtò quella moltiplicazione de' Nobili, per la quale i plebei ſi rendeſſero men ſervi, e mercenarj . E nel vero pernicioſa coſa è, l' eſcludere i plebei dalle cariche, e ne ſieguono i ferali effetti conſiderati dal celebre Politico Macchiavelli (3) avvenuti ed in Roma, e nella ſua Firenze . Queſti ſeriamente avverte, quanto erano più ragionevoli i diſegni del Popolo di Roma nel voler partecipare degli onori inſieme co' nobili, da que' del Popolo di Firenze, che volea del tutto eſcludere i nobili dal governo . Il che era derivato dalla inſolenza, ed alterigia de' Nobili . Quindi derivarono tant' inconvenienti, con mente politica ponderati dal già detto Macchiavelli . Per tali ragioni ſi è ricevuto nelle Città ben regolate di fare una certa diſtribuzione di uffizj tra Nobili, e que' del Popolo, nella quale maniera nel mentre ſi evita il detrimento derivante a' nobili dalla meſcolanza colla Plebe, ſi ammette coſtei alla partecipazione degli onori di quella Patria, della quale ne ſoffre i peſi . Una tale ſavia diſtribuzione più che in qualunqne altra parte è allignata nella Spagna, e nella Italia . Nella Spagna, ſecondo la teſtimonianza tramandata dal Moreno Vargas (4) e dagli Autori da lui citati, vige la uſanza di diſtribuire gli uffizj pubblici per metà a' nobili, e per altra metà al Popolo . Anzi ivi ſi oſſerva con tanto rigore queſta uguale diſtribuzione, che ſecondo il riferto dello ſteſſo Moreno Vargas, quantunque i popolari di Montojo aveſſero in loro prò la immemorabile, pure furono ammeſſi i nobili alla partecipazione della metà degli uffizj, anche per le conſiderazioni, che la Repubblica è meglio amminiſtrata da' nobili, che non da Popolari . Si ha in quelle chiariſſime Nazioni per indubitata coſa, che dall' eſercizio degli uffizj per parte de' nobili ne derivi la pruova della nobiltà . Quindi dagli uffizj di nobili ne ſono eſcluſi i nobili per privilegio, *quia non ſunt nobiles natura & ſanguine*, y non ſon hiſos del gos (5) .

Quindi

(2) *Grot. Anal.* 5.

(2) *Baco de Verulamio Cugnett. Scient. cap. 3. n. 3. Adeſpirantibus ad magnitudinem Regni & Status, prorſus cavendum ne Nobiles, & Patritii, atque (quos vocamus) generoſi majorem in modum multiplicentur ; hoc enim eo res deducitur, ut plebs Regni ſit humilis & abjecta, & nihil aliud fere, quam Nobilium mancipia, & operarii.*

(3) *Macchiavell. Iſtor. Lib. 3.*

(4) *Moreno Vargas de la Nobleza diſc. X.*

(5) Vedi Sormient *de Hiſpanic. nobilitat. Gloſſ.* 35. per tutta e ſpecialmente *n.* 3. ove cenſura la diſtinzione dell' Otalora.

Digitized by Google

Quindi gli Scrittori Spagnuoli rigettano la distinzione dell' Otalora, ed insegnano, che coll' esercizio delle cariche nobili si pruovi la nobiltà non ristretta ad alcuni atti, ed al luogo, ma generale ed a tutti gli effetti.

Quelche sia de' Paesi stranieri, egli non è dubbio alcuno, che in queste nostre Regioni insin da' tempi antichissimi vi è stato l'uso della divisione di due ceti nella pubblica amministrazione, cioè il Ceto de' nobili, ed il ceto del Popolo, tra' quali si sono distribuite le cariche. Di molto è verisimile il credere che come nella Italia si conservarono anche sotto i Barbari, i Comuni, o sieno le Universitá, così conservata si fosse in essi quella distinzione di ceti denotata coll' *Ordo*, & *Populus* la quale si osserva nelle Colonie, ne' Municipj, ed in altre condizioni di Città. Il certo è, che si rinviene antichissima in alcune Città tale distinzione de' Ceti. Sin da' tempi primi di questa Monarchia vi è memoria nelle Scritture della separazione de' ceti, e si osserva costantemente che a' tempi di Federico II. la esazione delle Collette si facea da' Collettori separati per li nobili, e per que' del Popolo nelle Città riguardevoli e popolate. Anzi a' tempi del Re Carlo I. si fece per ordine dello stesso la numerazione de' Nobili delle Città del Regno. Gli Archivj sono pieni di memorie, che a' tempi degli Angioini, ed ancora de' Svevi vi fossero tutti i segni di perfetta separazione tra nobili, e del Popolo; e quando fiso si riguarda la separazione de' ceti, è così antica in queste regioni, che non può additarsene la origine; dalla quale riflessione ho formata la idea sopracennata di crederla non mai estinta. Varie sono state, e sono le maniere delle separazioni, ed in alcune la divisione è stata in più Ceti, ma in tutte le Città illustri evvi memoria di esservi stata una distinzione, in alcune conservata, in altre andata in disusanza.

Da una tale usanza, uniforme per altro al Dritto Romano n'è derivata la certa, e costante idea nel Regno, che quando alcuna Famiglia è ammessa al governo per parte de' nobili in una Città separata, questo solo atto basta a darle quella nobiltà, la quale colla lunghezza del tempo si appella generosa, ancorchè prima stata nobile non fosse.

E perchè come più volte ho detto, il nostro Ordine ha sempre secondata, la idea della Nazione, perciò da tempo antichissimo si è introdotto di pruovare co' testimonj la nobiltà in alcuna Città, la quale fosse in riputanza di nobile. Prima del 1631. gl' Interrogatorj conteneano questo punto, ma non erano distesi nel richiedere la pruova della perfetta separazione, come s' introdusse colla Ordinazione del 1631. Ho osservato ne' Processi del 1595. l' Interrogatorio conceputo colle seguenti parole: *Se sono nobili di nome, e d' armi, e dove godono la loro nobiltà*. Lo stesso si replica nelle altre interrogazioni. E nell' Interrogatorio quinto ove si abbracciano tut-

Digitized by Google

te le quattro Famiglie si dice: *Se sa da dove hanno origine le dette Famiglie, & se in quelle parti sono nobili, & che arme, & insegne fanno le dette Famiglie, & se sono arme, & Insegne nobili*: I depositi de' testimonj spiegano di godere la nobiltà nella tale Città.

Tali Interrogatorj racchiudono con se la necessità della separazione de' Ceti, ove non è separazione de' Ceti non può considerarsi godimento di nobiltà, non adattabile se non laddove non tutti i Cittadini formano una confusa mescolanza nelle pubbliche cariche, ma v' ha di alcuni i quali esercitano le cariche addette a' nobili, altri le cariche addette a' popolari. Per lo che può dirsi, che allora in breve spiegato si fosse quelchè dipoi più distesamente fu spiegato negl' Interrogatorj del 1631. Ed io porto opinione che una tale maggiore spiegazione si fosse richiesta unicamente per alcuno inconveniente avvenuto di essersi riputate per Città nobili e separate, quelle che realmente tali non sono. Ho meco riflettuto, che i Libri delle descrizioni di questo Regno cominciati ad uscire in luce prima del 1631. furono formati senza criterio, e senza riflessione sulle notizie ricevute dalle stesse Popolazioni delle quali ragionano. In essi si veggono descritte alcune Famiglie come nobili di alcune popolazioni, nelle quali non fu conosciuta la separazione de' Ceti. Il che potrà fare inciampare in errore i Commessarj, e gli altri, e forse o per essersi scoverti i loro errori derivati o da questa, o da altra cagione anche prima del 1631. si cominciavano a fare gl' Interrogatorj molto più distinti, e colla spiegazione della separazione de' Ceti, dipoi prescritti con Legge nel Capitolo del 1631.

Le varie maniere delle Interrogazioni corrispondono allo storico racconto delle pruove premesse nel precedente Libro. Prima del 1603. le interrogazioni erano vaghe, o generali, ed appena toccavano il punto della patria, nelle quali Famiglie godono della nobiltà. Dopo il 1603. e 1612. le Interrogazioni furono più distese sul punto della nobiltà della patria secondo il prescritto de' Capitoli generali allora celebrati. Non furono questi stabilimenti approvati da Roma, ma i Cavalieri fecero opera di osservargli col fatto; e vollero adempire il loro fine non meno sul punto della pruova degli anni dugento, ma ancora colla spiegazione maggiore della qualità nobile della Patria. Nel 1631. nelle Ordinazioni Capitolari di quel Capitolo generale allora celebrato si fecero le Interrogazioni sul punto della separazione molto distese. Non fu quel Capitolo approvato dalla Sede Apostolica, ma l' approvò Benedetto XIV. nella Bolla *Inter illustria* in tutto ciò, che si era messo in osservanza, ed indi nell' ultimo general capitolo furono confermate, o per dir meglio rinnovate quelle stesse Interrogazioni.

L' osservare ne' Processi precedenti al 1631. gl' Interrogatorj tutti

Digitized by Google

ti rigirarſi ſul punto del godimento in alcuna Città, fa ſoſpicare che non altra ſorta di Titolo nobilitante foſſe ſtato allora conoſciuto. Molto più ſi accreſce tale ſoſpicione in oſſervando que' del 1631. ne' quali queſta ſola ſorta di nobiltà ſi conoſce. Ardua coſa è nondimeno l' ammettere tale ſoſpicione, eſſendo ben noto di eſſervi ſtate allora, ſiccome anche oggidì vi ſono, parecchie Famiglie nobiliſſime per Feudi, e per armi, le quali ad alcuna Nobiltà aſcritte non erano, comecchè gl' Interrogatorj ſieno in tutti gli ſteſſi. Ma o prima, o dipoi non è dubbio alcuno di eſſerſi introdotte tutte le altre ſorti di titoli nobilitanti, e ſi rinvengono Scritture di altri Titoli. Quindi mi avviſo, che la omeſſione degli altri Titoli di nobiltà o di Feudi o di cariche politiche e militari derivata foſſe, perchè que' tali onori provare ſi doveano con Iſcritture.

La ſpiegazione intanto de' traſcritti Interrogatorj forma tutta la baſe di queſto titolo primordiale derivante dal Patriziato. In queſto Regno ogni Comune, quì appellato Univerſità, ha il ſuo Parlamento rappreſentativo di tutto il Pubblico. In alcuni piccioli luoghi il Parlamento è formato da tutt' la popolazione. In altre vi è determinato numero, o Ceti di perſone, o Famiglie. Varia è ancora la diſciplina riſpetto alle varie forme di Parlamenti. In alcune Univerſità non evvi diſtinzione de' Ceti, ma tutti i capi di Famiglia, o altro determinato numero de' Cittadini preſcritto dalle particolari Capitolazioni di quel Comune, intervengono ſenza veruna diſtinzione. In altre ſono diſtinti i nobili dagl' ignobili, e v' ha ſeparazione di uffizj. Quando il Comune ſi regola ſenza diſtinzione, e nella elezione non ſi diſtinguono i nobili dagl' ignobili, ed ancorchè nobili foſſero, non ſono come tali eletti, ma come Cittadini, non ſolo non può ſervire queſta tale pruova per titolo primordiale, che anzi all' oppoſto quella ſteſſa elezione in Decurione, o in Uffiziale, e lo ſteſſo intervento, ſono diſtruttivi della nobiltà a queſto effetto pella ricezione nell' Ordine Geroſolimitano. Si rende quindi molto intereſſante nelle pruove ricercare la maniera del governo di quelle Città, in cui ha ſoggiornata la Famiglia di colui, il quale dev' eſſere ricevuto. Dalla coſtituzione del governo, due contrarj effetti ne derivano. Se il governo è Popolare, cioè ſenza diſtinzione alcuna de' nobili, e de' Popolari, in vece di eſſere giovevole l' eſercizio delle cariche, è di oſtacolo inſuperabile alla pruova. Se poi vi è diſtinzione, e ſeparazione de' Ceti, la partecipazione degli uffizj de' nobili ſeco porta, come ho detto, una limpida fonte di principio di nobiltà generoſa, qualora vi concorrono le circoſtanze da ponderarſi in appreſſo.

La prima parte della propoſta diſtinzione è fondata ſulla mente delle Ordinazioni, e ſullo ſteſſo dettame della Ragion Civile. Quando non vi è ſeparazione de' Ceti, tutti fanno un ſolo corpo di plebei; ed in conſeguente quell' eſercizio è contrario alle Ordinazioni.

Digitized by Google

ni. Si ricerca nella Ordinazione 17. che debbano aver vivute le Famiglie da riceversi, separatamente dalla Plebe. Il che non ad altro può riferirsi, se non inquanto alle cose pubbliche, come per altro le Ordinazioni stesse chiaramente l' esplicano. All' incontro una Famiglia, ancorchè altronde fosse nobile, quando promiscuamente, e senza distinzione entra co' plebei, non solo non può dirsi che viva separatamente dalla Plebe, ma anzi colla mescolanza, forma colla Plebe un corpo istesso. Per necessario conseguente è diametralmente contrario alla mente delle Ordinazioni il ricevere queste tali Famiglie. Sono le Ordinazioni su questo punto così dilicate, che fin richieggono la pruova, che quelle Magistrature non sienfi conferite a plebei, e che in quella tale Città non si aggreghino Famiglie del Popolo. Quindi secondo quel chiaro dettame n' è derivata la massima certa, che le Famiglie anche nobili, le quali si sono immischiate nel governo in luoghi, o Città, nelle quali non evvi separazione de' Ceti, debbono, a questo effetto della recezione, intendersi decadute dalla nobiltà, per altri Titoli acquistata. Quanto sia ciò ragionevole può scorgersi dalle seguenti riflessioni.

Sin da tempi della introduzione della divisione de' Ceti allignò la ripugnanza di tramischiarsi que' del primo ceto colla plebe. Se ne rinvengono da per tutto le vestigia, ed in alcuni Popoli barbari tale dilicatezza si è all' eccesso trasportata. Il creduto Valerio Massimo (1) ci fa sapere, che in Cartagine i Senatori si lavavano in bagno separato dalla plebe, ed in Capua si aveano diversità dal Foro delle cose vendereccie. Ed in Roma l' ordine di sedere ne' Teatri, e per vedere i pubblici spettacoli fu in certo tempo diverso (2). Anche ne' Popoli scoverti ne' secoli a noi vicini, ne' quali è conosciuta la distinzione de' nobili, e degl' ignobili, si è rinvenuta una dilicatezza tale, che si reputa non dicevole il respirare lo stesso (3) aere, credulità molto simili alla insania congiunta quasi sempre colla barbarie. Nel quale stato considerare si possono ne' primi se-

(1) *Valer. Maxim. Lib. 9. cap. V. Insolentiæ vero, inter Cartaginiensem & Campanum Senatum quasi æmulatio fuit. Ille enim separato a plebe balneo lavabatur, hic diverso Foro utebatur: quem morem Capuæ aliquando retentum L. quoque Gracchi oratione in Plautium scripta patet:* Si vegga Sveton. *in Don.*

(2) Vedi *Novell. 28. Auth. de Decurion.* Vedi *Lexicon Juridicum.*

(3) *Osori de Reb. gest. Emmanuel Lib. 2.* così rapporta questo costume degl' Indiani: *Si vir ignobilis nobiles attingat, nobilitatem contaminari, genusque pollui censent, & tam insignem injuriam illata cæde miseris hominibus, qui in eos inciderunt, ulciscuntur. Idcirco qui Nobiles non sunt, quoties iter faciunt, voce sedere coguntur. Nobiles vero cum eos adventare ex vocibus illorum præsentiunt, eos deflectere de via jubent, & sic fit, ut ignobiles morti, nobiles maculæ sempiternæ periculum depellant. Illis neque nobilitatem obscurari flagitiis, neque generis obscuritatem illustrari virtutibus concessum est, sed omnibus illa conditio necessario subeunda in qua majores illorum versati sunt.*

Digitized by Google

ſecoli i Romani, allora che traſportarono all' eccesſo un tale contegno. Eſſi non aveano la plebe, che come uno ſtormo de' loro ſervi, e la eſcludeano da tutti gli onori, e finanche dal dritto de' Connubj credeano incapaci i plebei, come que' che ſecondo la ſuperſtizione da eſſi introdotta per ſerbare la loro ſmodata boria, e potenza, capaci non gli riputavano degli auſpicj. La iſtituzione del Tribunato della plebe, e le rogazioni Tribunizie franſero tratto tratto le ritorte della plebe, la quale ſi rendette capace di tutte le Magiſtrature, anche curuli, col cui eſercizio acquiſtato avendo il dritto delle immágini conſeguì la denominazione de' nobili da quelle dipendente (1). In quello ſtato i nobili non faceano un ordine ſeparato dalla plebe, e ben petea eſſere uno nobile, e della plebe; anzi le Famiglie nobili ſi divideano tra' nobili, Patrizie, e *de plebe*. Formavano i Patrizj un Ceto diverſo da' nobili, e dalla Plebe, ed alcuni particolari diritti e prerogative conſervavano non mai comunicati alla plebe, come ho accennato, e dirò più diſteſamente in appreſſo. Il *nobilis* de' Romani non corriſponde punto a' nobili delle Città de' noſtri tempi, perchè ora i Nobili formano un Ceto diſtinto dalla Plebe, dovecchè preſſo i Romani non erano diverſi dalla Plebe. La immagine de' nobili di oggidì, corriſponde a' Patrizj Romani al tutto diſtinti dalla plebe, al qual grado di dignità non ſi perveniva *niſi Lege ad Populum rogata*; poteſtà che inſieme con tutte le altre di quel Popolo ſi uſurparono gli Auguſti (2). Per lo che nella Repubblica Romana, e ne' primi tempi dell' Impero per ſino che ſpento non ſi vide il Patriziato, ſi conſervò in quello la diſtinzione della vera nobiltà, o ſia del Patriziato. Ma dappoichè ſi ſperſe quel vetuſto uſo, e lo ſteſſo nome di Patrizio paſsò ad altro ſignificato, ſi conſervò la diſtinzione de' nobili dalla plebe ne' publici uffizj, e ſi avea come ingiuſta, e non dicevole coſa la meſcolanza de' Ceti. Quindi Plinio ſulle idee allora allignate ſcriſſe (3): *Diſcrimina Ordinum dignitatumque, ſi confuſa, turbata, permixtaque ſint, nihil eſt iſta æqualitate inæqualis*. Sulla ſteſſa dilicatezza, è il dettame della *L. Honores*, ed in tutta la Ragion Civile è coſtante il dettame di non eſſere dicevole coſa, miſchiare nel pubblico governo i nobili co' plebei (4): *Is qui non ſit Decurio Duumviratu, vel aliis honoribus*

(1) Vedi Pietro *Serv. Miſcell. cap.* 3. Chiariſſima ſpiegazione di queſto punto della Romana polizia può rinvenirſi in tutti gli eruditi Antiquarj, ma chi vorrà in breve eſſerne iſtrutto può oſſervare l' Hottomann. Comment. verb. *Patricius*.

(2) Si atteſta ciò da Macrobio Saturnal. *Lib.* 1. *cap.* 6. e vi ſono eſempli in *Dioniſ. Lib. V. Liv. IV.* 3. *e X.* 8. *Tacit. Annal. XI. e Sveton. Auguſt. XLI.* ed in altri molti.

(3) *Plin. Lib. IX. Epiſt.*

(4) *L. Honores D. de Decurionibus*, e perchè ſi conoſca la relazione de' Decurioni

ribus fungi non poteſt quia Decurionum honoribus plebei fungi prohibentur, Col quale ſono concordi gli altri, ed i più principali mi gioverà raſſumergli colle teſtimonianze de' noſtri più inſigni Scrittori del Foro, perchè nel tempo ſteſſo ſi ravviſi la mente del Dritto Romano, e ſi comprenda la idea della noſtra Nazione in riputare come coſa vile, e non dicevole la meſcolanza de' nobili nelle cariche publiche co' plebei. Ecco come ne ſcrive il Petris verſatiſſimo in queſte materie (1): *Verum enimvero quum Civitas ex duobus conſtet Ordinibus altero nobilium, Plebejorum altero, nobiles cum ſui Ordinis nobilibus neceſſario convenire debent, nè famulos & vaſſallos cum ſuis dominis æquo aut potius iniquo jure ſedere contingat, quod neutiquam eſt ferendum l. fin. C. qui mill. non poſſ. lib. 12. Frecc. de Subfeud. lib. 1. cap. 3. n. 34. argum. l. cum plures §. cum tutor cum l. ſeq. ff. de admin. tut. nobiles inquam viri illuſtres cum plebeis non ſunt commiſcendi.*

Sullo ſteſſo ſentimento ſcriſſe il Conſiglier Teodoro (2): *Sicut pœna eſſet nobiles popularibus admiſceri cujus generis inconveniens nauſeat Imperator in l. fin. C. qui milit. non poſſ. lib. 12. nihil enim*

---

rioni co' preſenti nobili, *Barnab. Briſſon. Select. ex Jur. Antiq. Lib. IV. cap. XIII. Decuriones in publici conſilii cauſa, quod eſt origo nominis ab Ulpiano in l. pupillus §. Decuriones ff. de Verbor. ſignif. expoſita indicat. in municipiis, coloniiſque deſcribebantur, erantque quaſi Senatores l. omnes C. de Decur. Lib. X. . . . . Ex his Magiſtratus ideſt Decemviri Ædiles, & ut in aliquibus municipiis Dictatores, Prætoreſque creabantur. Nec vero aliis quam qui ex ordine Decurionum eſſent honores municipiorum mandabantur l. honores §. pen. D. de Decur. Per eoſdem omnia Civitatum munera explicabantur. Nam & pecuniam publicam tractabant, erogandam decernebant annonam uti Civitati ſupereſſet, providebant, curatoreſque frumenti, olei comparandi, vel operum publicarum aut alterius negotii Reipublicæ cauſa, necnon Legatos, Syndicos, & Tutores periculo ſuo conſtituebant: tributa quoque, cenſus, legata Reipublicæ relicta eorum vigilantia ac ſollicitudine, omniumque in univerſum quæ Civitatis adminiſtrationem reſpicerent, ei onus imponebatur . . . . Pro quibus tantis oneribus, Decurionibus prærogativa data fuit ut a plebeis in pœnis ſeparararentur: Nam neque fuſtribus, neque quæſtioni ſubiici l. Decuriones C. ex quib. cauſ. infam. l. Decuriones. C. de Quæſtion. . . . La l. pupillus §. Decuriones de Verb. ſignif. così dice: Decuriones quidem dictos ajunt, ex eo quod initio cum Coloniæ deducerentur decima pars eorum qui ducerentur, conſilii publici cauſa conſcribi ſolita ſint: Franciſ. Hottomanno Commentar. verbor. Jur. Verbo Decuriones*: Dopo avere addotta la ſteſſa ragione della voce dice: *Decuriones Senatores erant Coloniarum, aut Municipiorum Juriſconſulti in Municipiis duos, hoſce Ordines quaſi contrarios numerant Plebejos, & Decurtones. Ex Decurionum aut ordine ita ut Romæ ex Senatorum, Magiſtratus creabantur Paul. l. 7. §. 2. D. de Decur. & fil. Is qui non ſit Decurio Duumviratu, vel aliis honoribus fungi non poteſt, quia Decurionum honoribus fungi prohibentur. Ulpian. in l. 2. §. 1. D. eod. Et quidem quantum pertinet, ne fuſtribus caſtigetur, non nocet plebeo patre eſſe natum, ſi poſtea honor Decurionis patri eorum acceſſerit*: Vedi l'erudito *Lexicon Juridicum* ſtampato da Jacopo Stoer nell' anno 1607. *verbo Decuriones*, il quale anche prova che lo ſteſſo erano li *Decuriones* nelle Colonie e Municipj, che li Senatori in Roma.

(1) *Petris conſ. 62. n. 3.* e nelle *Lectiones Feſtivæ* replica lo ſteſſo.

(2) *Theodor. Allegat. 90. n. 11.*

Digitized by Google

enim augendum est in detrimentum eorum dignitatis, cui solum ex delictis gravissimis præjudicatur l. 1. C. ubi Senat. vel Clariss. c. 1. de purgat. canon. pulcre Luc. in l. mulieres C. de dignit. lib. 12. sed immo omnium dignitas conservanda est &c. . . . Carlo Petra ancora insegna lo stesso (1): *Universitas enim nihil aliud est nisi singuli homines, qui ibi sunt l. sicut §. I. ubi Gloss. verbo, non debetur ff. quod cujusq. Univer. nomin. quam vocem cum cæteris nobilibus præstare debent, alias ipsorum nobilitas denigraretur, & de nobilibus efficerentur ignobiles, & punirentur absque culpa contra tex. in cap. Joannes de homic. & Barones qui habent locum ad latus Regis, simul cum Vassallis sederent, & suffragia ferrent, quod est absurdum, ad text. in l. fin. C. qui militar. poss. lib. 12. ipsos propterea nobiles dulcissima patria uti veros ejus Cives tractare debet.* Così ancora il Capecelatro (2) *Remanent fundata justitia Sedilis, ad cujus favorem tanto magis spero Dominos Judices debere inclinare ex quo Avus, & ascendentes Episcopi vixerunt in Terris Sancti Severii & Bojani, ubi non adest nobilitas separata, & maximæ est considerationis in nobilitate, si Avus, & ascendentes vixerunt in loco suspetto & non limpio, vel ubi non adest separatio ita dixit Ostalora de Nobilit. par. 3. par. principio cap. 5. n. 15. vers. undecimo pro contrario.*

Il Cardinal de Luca quando ragiona di questi punti, dimostra di non aver formata idea chiara dello stesso suo sentimento. In un discorso rotondamente dice (3) che *tam de jure scripto, quam de non scripto rationabile atque laudabile est, ut inter eosdem Cives munerum & officiorum distinctiones adesse debeant, ut scilicet aliqua nobilibus tantum congruant, dum pleraque alia adesse solent quæ attinentur per populares incongruunt autem nobilibus per Text. in l. honores §. 5. D. de Decurion.* Da cotesta veriſſima massima la conclusione che trarre si dovrebbe, è quella di essere lesivo della nobiltà l'esercitare gli uffizj promiscuamente, e senza distinzione tra nobili, ed ignobili. Ma egli forse tratto da sentimenti, ed osservanza della Curia Romana, pare che voglia restringere tutto l'effetto della separazione alla sola facilità di poter giustificare la nobiltà per lo conseguimento degli abiti militari, e non considera la indecenza di quella mescolanza. Conclusione al tutto contraria al principio da lui stabilito coll'autorità della *L. Honor* di essere conforme al jus scritto, ed all'uso, la separazione degli uffizj, e la incompetenza di esercitarsi da nobili gli uffizj de' Plebei. Siccome però la Curia Romana avea sentimenti molto dilatati su questo punto, come si osser-

(1) *Petr. super Rit. M. C. V. 160. n. 10.*
(2) *Capyc. Lat. cons. 50.*
(3) *Card. de Luca de Præmin. disc. 48. n. 5.*

Digitized by Google

va dalla Int eramenſe, della quale farò innanzi parola, così non può coſtituirſi fondamento ſulle coſe ſcritte da qualunque ſennato Scrittore, che cattivare dovea i ſuoi ſentimenti a que' ricevuti in quella Corte. Si aggiunga, che il Cardinal de Luca è incoſtante, tanto che nel *num.* 14. di quel diſcorſo ſembra di non ammettere tampoco la ſeparazione di uffizj per requiſito baſtevole a dare un titolo primordiale. Quindi debbe durarſi gran fatica per conciliarlo colle altre coſe da lui ſcritte.

Siccome le maſſime del Dritto Romano, e le coſe ſcritte dagl' Interpretri della Ragion Civile hanno avuta influenza nel regolamento degli affari civili, così non fia maraviglia, ſe per evitare la promiſcuità de' nobili colla plebe, fianſi preſi alcuni ſpedienti per dibarbicare le conteſe, ed evitare la meſcolanza. Le Storie della Repubblica di Genova tramandano ricordanza delle controverſie coſì divampate tra i Nobili, e que' del Popolo. Lo ſpediente preſo dal celebre Andrea Doria nel 1528. fu quello di ammettere alcuni Popolari al governo co' nobili, ma non già come Popolari, il che indotta avrebbe l'aborrita meſcolanza, ma bensì con nobilitargli. Vò rapportare tal eſempio colle parole ſteſſe del Bodini (1): *Quam rationem Andreas Doria in conſtituenda Genuenſium Republica ſecutus videtur. Is enim de civium conſenſu familias octo ac viginti, tum ex nobilitate, tum ex plebeis eorum civium, qui ſex in urbe domos haberent, imperii participes fecit; ac plebejos earum familiarum lata lege nobilitavit: optimatibus ita conſcriptis in ſingulos annos cives decem ex opibus, aut virtute, aut nobilitate cooptandi poteſtatem fecit. Concilium ex optimatibus quatuorcentum. Reipublicæ in ſingulos annos præfici voluit; quorum ſuffragiis Dux ipſe & octoviri, in duos annos crearentur, quod quidem collegium octovirorum cum Principe, Dominationem appellant.*

Un tale ſpediente preſo inſin da due ſecoli addietro ben dà a divedere la gran dilicatezza allignata inſin da quel tempo in Italia di confondere nel governo i nobili co' popolari. Su queſto modello Pio IV. preſe la norma per la ſua Città di Terni di dichiarare nobili que' Popolari, che ammiſe al governo, e ſervì tale cautela per far giudicare alla Ruota, che quella meſcolanza nocevole non foſſe alla nobiltà. L'eccesſo di queſta dilicatezza produſſe, che in alcune Città i popolani abbiano eſcluſi i nobili del tutto dal governo, come avvenne in Firenze, in cui come ſuole avvenire in ſimili caſi, ſi dovette paſſare da un eſtremo all'altro. Si reſtrinſe il governo a' Popolari ſoltanto, per il che alcune Famiglie nobili, le quali voleano averne participazione, doveano paſſare allo ſtato popolare.

La

(1) *Bodin. Lib. 2. §. VI. de Ariſtocratia fol. 352.*

Digitized by Google

La qual cosa si dava per guiderdone, come fu dato a Benco Brena del monte per l'egregie gesta nella guerra di Pisa (1), così come in Roma P. Clodio da Patrizio passò alla Plebe per essere Tribuno. Ma in Firenze partorì la Legge, che niuno grande fatto popolano potesse esercitare quel Magistrato, donde derivarono molti trambustii distintamente raccontati dal già detto Macchiavelli. Cotesti, ed altri tali avvenimenti narrati nelle Storie dimostrano la gran dilicatezza allignata in Italia insin da' tempi vetusti, di reputare offendevole alla nobiltà la indistinta mescolanza co' plebei nel governo de' comuni. In Ispagna si vive colla massima stessa tanto che gli Spagnuoli Scrittori insegnano, che quando mancano i nobili per occupare gli uffizj addetti a' nobili, debbano continuare gli stessi uffiziali nobili (2).

L'autorità della Ruota Romana, e degli Scrittori di quella Curia, non debbonsi oggidì avere in conto alcuno. Erano que' sentimenti anche in quel tempo difformi dal Dritto, e si sosteneano, sol perchè non era stato approvato il Capitolo generale del 1631. Quindi nella Interamense accennata, si dice non doversi attendere la commessione difforme dagli Statuti approvati dalla Sede Apostolica. Quantunque poi una tale ragione non fosse stata di peso alcuno, perchè col prescriversi dagli Statuti la pruova della nobiltà, tali cose venivano per conseguente, pure in quella Curia tale ragione si stimava efficace.

Oggidì per più aspetti è cessata del tutto la difficoltà allora promossa dalla Ruota. Il Capitolo generale del 1631. fu approvato da Benedetto XIV. colla sua Bolla *Inter Illustria*, colla quale lo approvò in tutte quelle parti, le quali osservate si erano. Restò quindi avvalorata quella Ordinazione, la quale realmente si era non che osservata, ma ancora renduta più vigorosa colla osservanza. Quando si osservano i Procèssi allora compilati, costantemente si ravvisa messo in esecuzione quel che nella Ordinazione Capitolare del 1631. era stato prescritto, e statuito. In tutti si rincontrano gl' istessi Interrogatorj; ed in conseguente fu mai sempre osservato quello stabilimento, e compreso nella conferma di Benedetto XIV. Oltre alla Bolla di Benedetto XIV., nell'ultimo Capitolo generale celebrato nel 1776. approvato con Bolla di Pio VI. attuale Pontefice, furono avvalorate quelle Ordinazioni, e confermati quegl' Interrogatorj

(1) *Macchiavell. Histor. Fior. Lib. III. & Lib. V.*

(2) Sese *Notat. ad Gloss. 35. n. 67. Igitur in officiis electivis qualia de los Alcaldes ordinarios in quibus habet locum dicta lex ab honoribus si en el estado d' hisodalga noviere tantos hidalgos, que puedant complito el turno, certe nobilis potest iterato eligi & non habet locum dicta l. ab honoribus.* Solo riceve limitazione, quando mancano i nobili, come soggiugne lo stesso *per la lieos D. de Decur.*

Digitized by Google

torj, i quali rinovati ſi vedono, e traſcritti in quel Capitolo. Per il che oggidì vi è eſpreſſa Legge, la quale preſcrive non che la neceſſità della formale ſeparazione, per poterſi pruovare la nobiltà generoſa per queſta via, ma ancora la eſcluſione delle Città, nelle quali non vi è ſeparazione de' ceti. Il perchè nel noſtro Ordine ſi reputa come oſtacolo l'eſercizio delle cariche nelle Città, nelle quali non vi è la formale ſeparazione.

Siccome dunque il godimento della nobiltà in alcuna Città, in cui vi ſia formale ſeparazione, forma un argomento certo della nobiltà generoſa quando ſi dimoſtri per anni dugento, così ſe tale godimento ſia in Città, in cui non vi è ſeparazione, invece di eſſere di pruova, è di oſtacolo graviſſimo alla nobiltà. Naſce un tale oſtacolo dalle coſe ſopra diſcorſe ſecondo i principj, e le maſſime del Dritto Romano di non eſſere dicevole coſa, che i nobili ſiano tramiſchiati co' Popolari nell'eſercizio delle pubbliche cariche, e de' pubblici affari ſenza quella diſtinzione, la quale toglie la meſcolanza, e la confuſione de' ceti.

Una tale delicatezza deriva non ſolo dal Dritto Romano, e dalla idea di queſto Regno a quello uniforme, la quale appare da' citati Autori, ma ſi vede vieppiù avvalorata dalle Ordinazioni del 1631. In tutte quelle Interrogazioni con particolare diligenza s'incarica d'inchiedere, che non vi ſia meſcolanza de' Popolari; anzi vi è dippiù, che non ſieno aggregati que' della Plebe. La qual coſa è molto più rigoroſa di quelchè o per dritto, o per uſo è ricevuto. E nel vero quando vi è ſeparazione de' ceti, la meſcolanza di alcuno della plebe legittimamente ammeſſo a quella nobiltà, non toglie il pregio derivante dalla ſeparazione. Il plebeo ivi ammeſſo acquiſta la maniera da nobilitarſi, e non diſtrugge la ſeparazione, quantevolte è coſa particolare, nè apre la porta agli altri della ſteſſa genìa, nè ſia così facile e frequente, che renda invilito il ceto nobile. Ma pure la Ordinazione ſpinſe più oltre la dilicatezza con avere richieſta la pruova di non aggregarſi perſone della plebe. Il che derivò dalla giuſta idea, che ammettendoſi perſone della plebe, ne ſiegue un invilimento dell'Ordine nobile, ed in conſeguente delle Famiglie a quello ammeſſe. Sembra però ragionevole intendere quella Ordinazione nel ſuo vero ſenſo, e non già ſecondo lo ſtretto rigore della lettera. L'aggregare uno o due immeritevoli, è coſa che non facilmente ſi è potuta evitare dalle nobiltà più fiorite, e più riſpettabili. V' ha nel Mondo delle circoſtanze tali, che frangono ogni freno, ogni ritegno. Sicchè ſe l'onore de' ceti dipendere doveſſe da una o due non degne ammiſſioni, verun ceto dire ſi potrebbe in onoranza. Non che gli ſteſſi Ordini Militari più dilicati dire ſi dovrebbero inviliti, ma bene afferire ſi potrebbe, non effervi collegio, o unione, che ſerbi il ſuo decoro, ſe

una

Digitized by Google

una o due ammiſſioni di perſone non degne gl' involaſſero il pregio. Il vero ſenſo dunque di quella Ordinazione debbe riferirſi ad eſcludere quelle ſeparazioni nelle quali è frequente, e facile l' ammiſſione de' Plebei, o perchè non vi è dilicatezza nell' aggregare le Famiglie, ovvero perchè non vi eſſendo di quelle numero determinato, nello ſteſſo atto ſi promuovono agli uffizj anche nobili, come dirò innanzi, e che in qualunque maniera ſia a tutti aperta quella porta.

Eſſendovi la chiara diſpoſizione del Dritto, e le Ordinazioni del 1631. non fa di meſtieri andare ripeſcando un decreto del Venerando Conſiglio, quale comecchè da me ſi crede eſſervi ſtato, pure non ſaprei adottare tutte le favole, che ſullo ſteſſo ſi narrano. Si dice dunque, che dal Conſiglio di Malta ſi fia fatto ſtabilimento non ſolo eſclusivo de' luoghi Baronali, e di que' privi di formali ſeparazioni, ma ancora di tutte quelle popolazioni, le quali non aveſſero il pregio di eſſere Città. Sono non però tanti, e ſi varj i racconti, che alcuni di eſſi inveriſimili pare che mettano in diſcredito il fondamento. Ad una tradizione, che io credo parte vera, come dirò innanzi, ſi aggiungono molte coſe certamente favoloſe di eſſere ſtate dalla comune ſorte eſentate alcune Terre, ed ancora alcune Famiglie. Infra le altre ſi nomina, che ſia ſtata eſentata la Città di Barletta, come quella che quantunque ſi creda Terra, è nondimeno nobile, ed illuſtre. Non vi è ragione per la quale foſſe ſtata biſognevole una tale eccezione. Barletta è ſtata ſempre Città, così detta ne' Capitoli del Regno (1), e nella convocazione del Parlamento ordinato in lei da Alfonſo I. di Aragona. La qualità di Città, o di Terra non dipende dall' eſſervi, o no il Veſcovo, come il vulgo de' Canoniſti crede, ma dalla idea, e dal grado che ſi dà dal Principe, da cui dipendono tutte le onoranze. Prima de' Veſcovi vi erano i varj nomi delle varie ſorti di popolazioni, nè la diſciplina eccleſiaſtica poteva recare cambiamento alla loro condizione. L' Arciveſcovo di Trani da alcun ſecolo eſercita la giuriſdizione di Ordinario in Barletta, e non entro nella indagine della cagione. Solo dico, che in Barletta vi è la reſidenza dell' Arciveſcovo di Nazaret, la cui giuriſdizione comecchè non ſi diſtenda, che ſulla ſua Chieſa, e ſu' Preti a quella addetti, pure ha la prerogativa d' inalberare la Croce per tutto l' Orbe Cattolico (2). Quelche

(1) Nel Capitolo di Carlo II. ſotto la rubrica *quod ſolvatur pro literis Regiis*, ſi legge: *Exceptis Civitatibus Neapolis, Capuæ, Aquilæ, & Barlettæ*. Vedi Gimma *Italia Lett. T. I. cap. 2. artic. 1. fol. 74.* Da Domenico Gravina ancora Storico a un di preſſo del 1350. rapportato nel *Tom. 12.* del *Scriptores* del Muratori nel *fol. 552.* ſi legge: *In Barulitana egregia Civitate*.

(2) Dell' Arciveſcovo di Nazaret in Barletta vedi de Luca *de Juriſdict. diſc. XX.*

Digitized by Google

che però dire si voglia su questo punto, egli è certo di non esservi stata per la Città di Barletta bisogno della eccezione per essere stata sempre in reputanza di Città illustre ripiena di nobiltà, sede della dignità Priorale, e Madre feconda di moltissimi Cavalieri del nostro Ordine. Siccome dunque io credo di esservi stato non già uno Statuto, ma un decreto del Venerando Consiglio dintorno alla qualità delle Terre, per quel che dirò innanzi, così reputo favolose tutte l'eccezioni foggiate di capriccio. La tradizione di essere Barletta tra le Terre eccettuate, è molto più antica del figurato Statuto. Il Duca della Guardia (1) fa ricordo dell'antico detto sulle Terre nobili, nulla dicendo della Religione Gerosolimitana. Forse da tale antica credenza derivò, che que', che narrano lo Statuto abbiano messa la eccezione per Barletta, come fece il Campanile. E se mai vera si voglia credere la eccezione, debbe attribuirsi alle massime de' Dottori di Malta, i quali credono doversi ogni cosa regolare secondo i sentimenti di alcuni Canonisti, e dall'uso di alcuni Diplomi Pontificj di dichiarare Città, quando ergevano i Vescovadi (2). Checchè sia della eccezione, per quanto riguarda lo stabilimento, non solo vi è la tradizione, ma ancora di quella ne fanno ricordo alcuni Autori.

Carlo de Lellis diede alla luce i suoi discorsi di nobiltà nel 1671. ragionando della Famiglia della Forma, si distende alquanto nel pruovare, che possono esservi Famiglie nobili in que' luoghi, ne' quali non vi è separazione di nobiltà dal Popolo, anzi ragiona generalmente delle Famiglie de' luoghi oscuri ed ignobili, sostenendo che quivi nobili ben essere possano contro il costante sentimento di tutta l'antichità la quale avea a vile la origine da luoghi oscuri (3). Indi passa a sciorre la opposizione, che se gli facea dello Statuto della Religione Gerosolimitana, che da lui si spiega colle seguenti parole (4): *Sogliono a ciò opponere, essere tutto ciò con par-*

(1) Il Duca della Guardia sulla Famiglia Avezzano *fol.* 40. fa memoria di quel Proverbio *Prato in Toscana, Cremone in Lombardia, Fabriano nella Marca, Barletta in Puglia, ed Agnone in Apruzzo.*

(2) Vi è l'esempio dell'Aquila presso l'Ughelli *Tom. I.*

(3) Carlo de Lellis Discorsi *Tom. 3. fol.* 205.

(4) Si osserva così ne' Greci, come ne' Romani il costume di avere a vile i luoghi oscuri *Laert. Vit. Philosoph. Lib. I. Russon: Ex hoc habitum ignobilem, quod non ex Urbe, sed ex Vico eoque obscuro natus esset ob quandam ignobilitatem, quæ ipsius sunt a plerisque Pisistrato tyranno applicari:* De' Romani, innumerevoli testimonianze potrei addurre, ma mi piace sunnotare i seguenti, come degli altri più concludenti, a dimostrare tale idea. Tull. nella terza Philippica così scrive: *Ignobilitatem obiicit C. Cæsaris filio, cujus etiam naturalis pater si vita suppeditasset consul factus esset. Aricina mater Trallianam aut Ephesiam putes dicere, videte quam despiciamur omnes qui sumus a municipiis, ideſt omnes plane quotus enim quisque non est? quod autem municipium non contemnit is qui Aricinum tantopere despicit, vetustate antiquissimum*

particolari Statuti ordinato dalla non mai abbastanza lodata Religione Gerosolimitana di S. Gio:, cioè che non possa ciascuno a quella Religione ammettersi, se non sia nobile di Città, ove la nobiltà sia dal rimanente del Popolo distinta, escludendone quelle Città, nelle quali tale divisione non si ritrova, e le Terre tutte, fuorchè alcune poche, benchè in esse vi fusse tal divisione. Confesso non essermi abbattuto a vedere tali Statuti, ma posto che vi siano, li rispondo, non aver voluto la Religione Gerosolimitana con tali Statuti dichiarare, che nelle Città e Terre, dove tal divisione non si ritrova, non vi possa essere nobiltà di Famiglia, perchè tali Statuti sariano affatto irregionevoli: ed indi si distende alquanto, e dipoi dice, che la Religione se ciò ha fatto è stato per economia della medesima, e che non possa traersene esempio, perchè ognuno può dare nella sua casa quella Legge, che gli piace.

Giuseppe Campanile ancora, che scrisse le sue Notizie di nobiltà nel 1672., tra le altre sue notizie nella undecima a proposito della nobile Famiglia Miro, imprende a pruovare, che da un luogo piccolo, ed ignobile ben possa uscire una Famiglia illustre, e nobile. Pruova il suo assunto con varj esempli, co' quali dà a divedere ricolme di onori, e di Signorie alcune Famiglie, ed alcuni Cittadini di luoghi oscuri. Nulla vi è da ridire a tale assunto, e ben vi ha innumerevoli esempli di Famiglie nobilissime derivate da luoghi ignobili. Si aggiunga, che ne' tempi antichi non vi era su ciò la dilicatezza di oggidì, nè le separazioni de' ceti aveano quel piede dipoi introdotto. In altro luogo lo stesso Campanile ragiona individualmente del punto presente. Egli dunque dice (1), che Sanseverino, Terra nobile del Principe di Avellino, passava abiti, ma che dipoi per un decreto fatto dal G. Maestro in tempo del Priore di Capua Lodovisio, dice statuito, che tra le Terre in Italia, solamente godessero degli Ordini di S. Gio:, Prato in Toscana, e Barletta in Napoli, e che anni addietro per non attendere tale risposta avea fatta provare per Feudi, una Famiglia discendente da Sanseverino, ed indi accenna un discorso fatto col Principe di Avellino su ciò con somma confusione.

La

---

simum jure fœderatum propinquitate pene finitimam splendere municipium honestissimum e quello che siegue. Juvenal. *Sat.* 8. parlando di Cicerone disse:

Hic novus Arpinas ignobilis, & modo Romæ
Municipalis Eques galeatum ponit ubique
Præsidium clio nitis, & in omni gente laborat.

Sveton. in Cæsar. August. cap. 7. Sed et a M. Antonio in epistolis per contumeliam sæpe Thurinus appellatur; & ipse nihil amplius quam niteri rescribit pro opprobrio prius sibi nomen obiici.

(1) *Campanil. fol.* 170.

La notizia del Campanile è individuale, ma non intiera, da che egli ſteſſo dice, che per non attendere riſpoſta, avea preſo quello ſpediente. Il Priore di Capua Lodoviſio fu ricevuto nel 1647. Nipote di Papa Gregorio XV. Non ſaprei dire quando foſſe ſtato aſſunto al Priorato di Capua, ma il tempo corriſponde appunto a quelche dice la tradizione. La dubbiezza e confuſione colla quale così il Lellis, come il Campanile ſcrivono meſcendo inſieme le Terre oſcure e ſenza ſeparazione de' ceti, come le Baronali, tolgono la ſicuranza delle loro teſtimonianze. Il racconto del Lellis può bene riferirſi alla Ordinazione Capitolare del 1631. ma non già quello del Campanile, il quale addita il tempo di quel Decreto del Venerando Conſiglio di Malta poſteriore al 1631. Quindi mi traſporto ad aſſeverare, che altra determinazione ſtata vi foſſe ſu ciò dopo il 1631. fatta dal Venerando Conſiglio, la quale giace o negletta o ignota, comecchè coſtantemente oſſervata. L'antica tradizione tramandata porta, che ſtato vi foſſe un decreto del Conſiglio, con cui non meno i luoghi Baronali, ma ancora le Popolazioni ſfornite di ſeparazioni di ceti e tutte le Terre foſſero ſtate eſcluſe. Si dice Statuto, perchè non tutti diſcernono lo Statuto dal decreto del Sacro Conſiglio. Inſin da miei più verdi anni inteſi più volte raccontare da vecchi non ſolo quella determinazione detta volgarmente Statuto, ma ancora la cagione per cui fu quella fatta riſpetto a' luoghi Baronali. Inteſi da uno che ne avea oſſervata una copia cavata dalla Cancellaria di Malta preſentata in un Proceſſo nel S. C., in occaſione, che moſtrare ſi volea la diſuguaglianza de' natali per la liquidazione del Paragio, opponendoſi il detrimento della qualità Baronale. Il fatto è ancora coſtante che dopo il 1631. ſi riceveano le Città Baronali, ma prima del fine del paſſato ſecolo furono tutte eſcluſe. Tante coſe unite inducono la credenza di eſſervi ſtato alcun altro ſtabilimento dopo la Ordinazione Capitolare del 1631. E nel vero quantunque la eſcluſione delle popolazioni prive di ſeparazione di ceti ben ſi poſſa attribuire a quella Ordinazione, non può però attribuirſi a quella, la eſcluſione delle Città Baronali, delle quali non ſi legge motto. Quindi io porto ferma opinione di eſſervi ſtata quella tale deſcritta determinazione, ſul cui fondo vero fatto ſi ſia il ricamo di molte favole, quali ſono l'eccezioni raccontate da certuni. Inutili ſono ſtate le diligenze per averne notizia dalla Cancellaria di Malta, per eſſere o ignoto, o occulto. Per quanto ſi riguarda il punto preſente della eſcluſione delle popolazioni prive di ſeparazione, nulla importa ſe non vi ſia ſtata altra determinazione poſteriore alla Ordinazione del 1631. E' quella ſola baſtevole ad eſcluderla, come per altro la ſteſſa Ragion Civile Romana l'eſclude. Il Lellis, ed il Campanile ſcrivono contrario, ma non altro dicono ſe non parole. Il Lellis nell'atto di ſoſtenere il

ſuo

Digitized by Google

ſuo aſſunto di non eſſere di nocumento alla nobiltà di alcuna Famiglia la participazione degli uffizj publici ne' paeſi privi di ſeparazione, fa una confeſſione colle ſeguenti parole (1) : *Comunemente quaſi ſi tiene per fermo, eſſere di gran pregiudizio alla nobiltà di una Famiglia il ritrovarſi ingerita ne' pubblici uffizj di una Città, dove non vi ſia diſtinzione di nobiltà, e Popolo, quaſi che in eſſa tutti giudicandoſi ignobili, per ignobile ſi ſia dichiarato colui, che ne' publici officj di quella ſi ſia ingerito. Aſſioma, benchè nel noſtro Regno quaſi che impreſſo nelle menti, e divulgato nelle bocche di tutti, molto pregiudiziale.* Coteſta confeſſione baſta a dimoſtrare inſuſſiſtente quanto da lui ſi dice in contrario. Se la opinione è il fondamento principale della nobiltà, come potrà dirſi nobile, chi dalla comune opinione è riputato ignobile? Le ragioni poi addotte dal Lellis ſono del tutto inconcludenti. Egli ſi fonda ſulla creduta eſſenza della nobiltà, che ſia un antico ſplendore acquiſtato colle virtuoſe operazioni. Ma in vece di andare ſpecolando ragioni generali ed aſtratte, dalle quali molte ſconce illazioni ritrarre ſi poſſono, dovea ponderare di eſſere del tutto inefficaci, quando ſono dal comune opinare della Regione o non curate, o col fatto ributtate. Quale ſplendore può conſiderarſi in una Famiglia, la quale nella comune opinione è riputata ignobile per quell' eſercizio? Le virtù ſono coſe aſtratte, come in altra parte fu conſiderato, e ſono mezzi a conſeguire gli onori, onde ſi generi la idea della nobiltà, ma eſſe non la coſtituiſcono. Ne' luoghi oſcuri poſſono allignare le virtù, poſſono ſervire di mezzi agli onori, ma ſe vi ſia meſcolanza cogl' ignobili, ſi perde tutto il giovamento, perchè ſecondo il dritto, e ſecondo la idea della Nazione, tali atti ſono alla nobiltà contrarj. Non fa uopo di recare eſempli di Famiglie uſcite da luoghi oſcuri, perchè tal coſa è frequente, nè veruno pretende che quella ſia una macchia indelebile. Solo ſi dica che l' avere meſcolanza negli affari pubblici in un governo popolare, reca detrimento alla nobiltà. Il che è conforme al Dritto, alla idea della Nazione, ed agli Statuti. Anche il bifolco può eſſere virtuoſo, ma non è nobile.

Gli eſempli de' Germani, de' Galli, e de' Brittanni, i cui nobili erano uſi, come ancora ſono, di vivere in piccoli oſcuri luoghi, ove vivono ſcevri da ſuggezioni, ed eſercitano un impero diſpotico, non ſono adattabili al caſo (2). Coloro i quali vivono in

(1) *Lellis Tom.* 3. della Famiglia Foma *fol.* 202.

(2) Si atteſta tale coſtumanza de' Galli, e de' Brittanni, ed il fine di eſſere liberi da ſoggezioni, *dal Tiraquell. de Nobilit. cap.* 2. *n.* 61. *Verum apud Gallos; atque Brittannos, nobiles de induſtria Urbes fugiunt, eaſque habitare ignominiae loco ducerent,*

que' piccioli luoghi, non mai intervengono ne' Parlamenti popolari, e nè tampoco sono noti. Nel Regno vi fu tale usanza; ma tanto era lungi, che si fossero mischiati nel vulgo, che anzi facevano quel soggiorno per l'impero che quivi esercitavano, e per esentarsi dalle suggezioni, dalle quali non possono essere esenti que' che hanno parte nel governo de' Comuni. Oltre a che ben debbe distinguersi la semplice dimora, dalla parte che uno prenda nel governo. La sola dimora in un piccolo luogo non soggetto a Baroni, non reca detrimento. Molti dimorano ne' Casali di Napoli senza verun detrimento delle Famiglie. Il che debbe intendersi quando conservano il contegno nobile, e vivono da tali, e non s'inviliscano con lunga serie di bassi parentadi. Ma se si mischiano nel governo, ove non vi è separazione di ceti, è inevitabile il detrimento della nobiltà, secondo le cose discorse. Tale si è la comune opinione degli uomini, contro alla quale non può andarsi con ragioni astratte. Se non si ha presente la certa massima, che dalla opinione degli uomini della Regione, dipende il retto giudizio sul punto della nobiltà, per necessità gravissimi errori ne debbono derivare.

Alcuni Scrittori del Foro (1) i quali han voluto sostenere, che non solo non si rechi detrimento alla nobiltà con quella mescolanza, ma ancora che possa la nobiltà derivare da quella stessa partecipazione di uffizj, si dimostrano poco pratici del Dritto, e del pensare della Nazione. Chiaro è il dettame della Ragion Civile, e del senso comune. E quando si distingue la semplice dimora dall' esercizio degli uffizj, si prosciolgono tutti gli argomenti.

La

---

corone, sicuti & retulit Pogius in suo Libro de Nobilitate, ubi de hac re adeo vere scripsit, ut nihil unquam verius comperiatur. Mercatorem (inquit) aut quorumvis opificum filii qui divitiis præstant, & empto prædio rus se conferunt, urbe relicta, atque ejus fructu contenti, seminabiles evadunt, suisque posteris nobilitatem præbent. Ita plus illis rura & nemus conferunt, quam urbes ad consequendam nobilitatem. Hæc ille, & sane apud Gallos, nobiles, ut plurimum ruri habitant in suis villis urbanis, de quibus supra loquuti sumus: suspectaque est propemodum eorum nobilitas qui in urbibus, & in oppidis habitant. Illud ausim dicere, illos libentius ruri morari, quam in urbibus. Illic enim sibi Reges esse videntur, dum adorantur a suis villicis, & aliis id genus rusticis quibus leges, quas volunt imponunt, præscribunt, jubent, vetant, quod videbitur. In urbibus autem & oppidis solent habitare plurimi mercatores aliique admodum opulenti, quos non adeo sibi obedientes, tantum honoris impertientes essent habituri. Nam ut scribit Theophilus Alexandrinus lib. paschali. 3. Divitiæ in urbibus sunt, quæ nobilitati præferuntur. Lo stesso viene da altri attestato de' Germani. *Æli. Marches. in Introduct. fol. 21. Nec illis scilicet, qui principem locum tenuerunt urbis, aut oppidi parvitas obstabit, nam Gallico, & Germanico more summæ nobilitatis viri per vicos e castellaque passim habitant, neglectis Urbibus, tanquam generosis animis, qui civilibus Legibus obnoxii vivere dedignantur, parum consentaneis.*

(1) Si sostiene un tal paradosso dal Luca sul citato *cap.* 146. del Marinis, al quale si rimette il Mandei *Observat. ad Singular.* 101. il quale parla rimettendosi al Luca, e nulla dicendo del suo.

Digitized by Google

La celebre decisione Rotale addotta dal Marinis non sembra contraria a questo assunto. La Ruota è stata sempre proclive a togliere ogni distinzione del nobile dall' ignobile, ed a rendere il nostro Ordine comune a plebe, ma in quella decisione par che la forza della verità l'abbia in certo modo penetrata. Il caso di quella decisione si fu, che dovendosi prendere le pruove di D. Niccola Simonetti di Terni, nelle commessioni s'incaricò a' Commessarj d'informarsi, se in quella Città vi fusse separazione de' ceti, e non trovandola, si rimanessero di eseguire la loro commessione. Secondo tale prescritto fu arrestato il corso di quel Processo, e però s'introdusse la causa nella Ruota. Si esamina intanto in tale Decisione il punto della condizione messa, e si determina per irregolare, adducendosi per ragione della irregolarità, di doversi attendere gli Statuti confermati dalla Sede Apostolica, non già il decreto della Lingua, e la commessa del G. M. come se la necessità della pruova della nobiltà indotta dagli Statuti non portasse seco per necessario conseguente l'astinenza dagli uffizj popolari. Indi si passa a dire, che nella Città di Terni prima vi era stata la distinzione de' ceti, tolta di poi da Pio IV. e si considera, che con quella mescolanza gli antichi nobili non aveano perduta la loro nobiltà, ma erano rimasti nobili, come prima stati erano. A tale propositione si accenna: che, *possunt stare simul quod nobiles, & Populares admittantur ad munera Civitatis, & quod nobiles semper considerentur, uti vere nobiles separati ab ignobilibus, ut per Baldum in l. per adoptionem D. de Adopt. Alexand. cons.* 32. *n.* 6. *Lib.* 5. *Mastrill. de Magistr. Lib.* 3. *cap.* 10. *n.* 106. *ante finem*. Con tali dottrine di niun conto, e se si rincontrino, inconcludenti, si vuole andare incontro al Dritto, ed alla comune idea. Il perchè dopo accennate alcune cose sulla nobiltà di quella Città, la Ruota fonda il suo sentimento sulla ragione, che non è già di essersi da Pio IV. introdotta la mescolanza dell'ordine nobile, con quello del Popolo, ma bensì di aver renduti nobili i Popolari: *non venit ideo dicendum, fuisse sublatam nobilitatem antea habentibus ex prædictis, sed potius Populares fuisse nobiles creatos a summo Pontifice*. Un tale raziocinio non è punto capriccioso, quando si supponga vero, come debbe supporsi, quel che prima si dice, che nella Costituzione di Pio IV. vi sia la dichiarazione, che tutti si debbano riputare *Nobiles, ac Patricios Interamnenses*. Da tale ragione addotta si tragge, che la stessa Ruota Romana non riputando sussistente il primo motivo di non essere di detrimento la mescolanza de' ceti, volle ricorrere al secondo molto più forte, della nobiltà conferita a Popolari, del che ne ho addotto l'esemplo di Genova, ed in tale maniera esclude la opposizione della voluta mescolanza.

Quindi comecchè sia indubitato, che la Ruota Romana abbia

avuta una disciplina al tutto avversa al rigore, pure in tale decisione vi ravviso, di non averla spinta al segno di togliere apertamente l'insuperabile ostacolo della mescolanza de' ceti. Anzi mi sia lecito quì riflettere, che la Ruota Romana ne' principj del secolo passato non era di sentimenti così rilasciati, come si rese dipoi, quando co' suoi sentimenti volle aprire la strada anche a' bifolchi di essere ricevuti.

Per non tralungare il sermone su un punto tritissimo, mi basti di mettere come canone certo, che la mescolanza ne' pubblici affari ne' luoghi non separati, cagiona notevole detrimento alla nobiltà delle Famiglie; sicchè qualora vi fosse tale ostacolo infra lo spazio degli anni dugento, debbe il Pretendente essere escluso. Solo si potrebbero chiudere gli occhi, se in un lungo spazio di tempo per una o due volte tramischiato si fosse alcun ascendente, del che perduta se ne fosse la memoria. Si dovrebbe riputare quell'atto come derivato da errore emendato dipoi coll'essersi astenuto. Ciò potrebbe usarsi per equità appoggiata sull'accennato principio dell'errore. Quindi si scuovre quanto sia grossolano l'errore del Cardinal de Luca seguito da molti, che la separazione de' ceti sia giovevole sol perchè rende più agevole la pruova alle Famiglie ascritte al primo ceto. E' desso un giovamento, la cui mancanza ben si potrebbe dal pretendente supplire con altre pruove, ma evvi l'altro di togliere l'ostacolo derivante dall'aver parte nel governo, quando non vi è separazione di ceti.

Siccome l'esercizio delle cariche pubbliche in alcun Paese, in cui non vi sia la separazione de' ceti reca nocumento alla nobiltà delle Famiglie, così per converso l'essere ascritto al governo per parte de' nobili in alcuna Città, in cui vi sia separazione, forma una pruova sicura della nobiltà. O si voglia quel godimento appellare cagione della nobiltà, o pruova, poco importa alla presente indagine. Quindi nel nostro Ordine si è da tempi vetusti ricevuto, che pruovandosi un ascendente della Famiglia dugento anni addietro destinato agli uffizj nobili di alcuna Città, in cui vi sia separazione delle Famiglie nobili da quelle del Popolo, quella pruova si reputa per titolo primordiale di nobiltà. Dimostrandosi la continovazione di quel godimento ne' discendenti, si viene a formare la pruova compita per essere ricevuti in grado di giustizia. Non mi sono ignote le cose scritte dagli Scrittori del Foro, che il Popolano aggregato al ceto nobile, non lascia di essere popolano, tanto se aggregato fosse ad una semplice separazione, quanto a quelle che si appellano Piazze, o Sedili chiusi (1); ma parimente mi è ben noto

(1) Su questo punto che continui ad essere Popolano, può vedersi *Caput. de Regim.*

Digitized by Google

noto, che tali loro opinioni riguardano la persona del primo nobilitato, ma non esclude i discendenti da quello dal trarne la pruova da quel principio. Veri sono quegl' insegnamenti i quali riguardano non che le aggregazioni alla nobiltà, ma ancora tutte le altre fonti della nobiltà, come l'acquisto de' Feudi, le Toghe, ed altre simili onoranze, delle quali non ve ne ha veruna la quale possa in uno stante far nobile per genìa colui, il quale è nato popolare. Il che non toglie la nobilitazione della persona, o sia il principio della nobiltà. Sarà quel tale aggregato popolano, inquanto che la nobiltà non nasce in un batter d'occhio, ma l'onore ricevuto costituisce un principio della nobiltà nella Famiglia. Egli in una parola è nobilitato, ma non nobile, la quale distinzione è ben insegnata dagli stessi Scrittori del Foro. Sarà quello da cui, per servirmi della frase di Cicerone, *incipit genus*; ovvero sarà *plebejus*, ma *non de plebe*, secondo la frase Romana. All' incontro non altro si ricerca nel principio degli anni dugento se non il principio della nobiltà, il quale si rinviene nel nobilitato, nulla importando, che nobile egli dire non si possa per nobiltà gentilizia, bastando il principio, per cui quella nobiltà a lui personale renda colla continuazione nobile, la sua genìa.

Il punto poi, che il godimento in alcuna nobiltà separata conferisca nobiltà, non abbisogna di pruova, per essere maggiore di tutte le pruove, la comune opinione degli uomini. Le ordinazioni sono chiarissime, onde inutile fora la indagine del nome col quale appellare quel tale si dovrebbe. Il Dritto Romano comecchè non istabilisce con ispecial Legge la nobilitazione nascente da tali impieghi civici, siccome nè dagli altri onori, tramanda Legge espressa, nondimeno suppone ne' suoi dettami tal cosa come stabilita, e ricevuta. Quindi in un Testo si dice (1): *Is qui non sit Decurio: Duumviratu, vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebei fungi prohibentur*. Qual Testo basta solo a dimostrare, che l'ascrizione al Decurionato corrispondente al ceto nobile di oggidì, rendeva l'uomo nobile. In un altro Testo si oppone *Decurio* al *Plebejus* (2): *Nec interest Plebejus an Decurio fuerit*. Quale contrapposto dimostra, che il Decurionato al tutto simile a nobili gaudenti di oggidì porti seco congiunta la nobiltà come indistinta da quel grado. E' inutile la indagine se conferisca quel tale atto, la nobiltà, ovvero la dimostri, o può bene lasciarsi per le Ac-

---

Regim. Reip. cap. 1. dal *n.* 6. e ne' termini de' Sedili di Napoli Petra sopra il Rit. 16. dal n. 10.

(1) *L. Honores D. de Decurion.*

(2) *L. 7. D. de Muner. & Honor.*

Digitized by Google

Accademie, essendo in prattica certo, che que' tali come nobili debbansi riputare. E' il vero, che la nobiltà dipende dal Principe, cui spetta il dritto di ponderare il valore de' suoi Vassalli. Ma all' incontro è ricevutissimo presso tutti, che la nobiltà, come spiega il Nolden (1): *Quædam conferuur beneficio Principis, quædam beneficio Legis-Beneficio Principis*, si dice anche quella nobiltà non derivata da espressa concessione, ma da atti taciti, come con più esempli dimostra il già detto Nolden. Quindi la nobiltà delle Famiglie ascritte tra nobili deriva dalla mente delle già dette Leggi, e di tutte le altre riguardanti la polizia Romana. Deriva dall' uso a cui la Legge dà vigore in tutte le materie riguardanti la nobiltà. Quale uso tanto più debbe attendersi, quanto che è generale per tutta la Italia. Deriva ancora dalla idea, e giudizio de' Tribunali, i quali sono gli organi del Principe, ed in essi è ricevuto di riputare nobili gli ascritti alla nobiltà delle Città separate.

La nobilitazione per privilegio del Principe espresso, è di rarissimo esemplo. Anzi quella che espressamente dal Principe si concede non si ha in pregio, come cosa che additando il principio, toglie il pregio di quella venustà, su cui si costituisce la prerogativa maggiore della nobiltà. Gli Spagnuoli non sogliono fare uso della Esecutoria di nobiltà, ed amano meglio dirsi Hisiodalghi di sangue, che non di Privilegio, appunto per non restringere la loro nobiltà al determinato tempo del Privilegio concesso, con cui si toglie la maniera di vantare origini più rimote. Dal Principe deriva quella nobiltà che si attribuisce dalla Legge ad alcuni gradi o militari, o politici, e ad alcuni uffizj; e tale nobiltà si tragge per illazioni dalle Leggi. Non si rinvenirà certo la concessione speciale di nobiltà a que' tali gradi, ma si ha come a' medesimi congiunta in vigore della Legge, e dell' uso. E' la usanza in questo punto di sommo vigore, come ben dimostra l' Otalora (2), il quale sostiene, che sul punto della nobiltà, l' usanza particolare debba prevalere al Dritto. Di tale sentimento Io ne adduco la convincente ragione, che lo stesso comun Dritto prescrive la osservanza dell' uso su tutte le materie riguardanti le onoranze. Anzi mi trasporto a dire, che se si togliesse questa maniera di nobilitarsi con quelle onoranze ricevute dall' uso si dovrebbe spegnere la idea, che vi sieno i Nobili, ovvero cariche, o impieghi nobilitanti. I Principi nulla hanno curato di fare Leggi su tale oggetto, ne sarà facile il rinvenire alcuna Legge, con cui tal punto si determini. Il tutto si regola dall' uso, che assume vigore di Legge quando serve per norma a' Magistrati.

E

(1) *Nolden cap. V. n. I.*
(2) *Otalor. de Nobil. secund. p. cap. 5.*

Digitized by Google

E se all' uso si togliesse tale vigore, non vi sarebbe su ciò veruna scorta, ne si potrebbe rinvenire nel Dritto Romano per lo cambiamento de' costumi. La qual cosa ho voluto avvertire, non solo per la nobiltà di godimento in alcuna nobiltà separata, ma ancora per tutte le altre fonti, che dovrò ponere in disamina. Per quanto riguarda questo Regno, tutti gli Scrittori rendono testimonianza di essere tale l' uso di questo Regno di riputarsi nobili generosi que', i cui maggiori per lungo tempo hanno goduto gli onori della nobiltà in alcuna Città, nella quale vi è separazione de' nobili dal Popolo. Il Cardinal de Luca crede la nobiltà de' medesimi derivata da quella degli antichi Decurioni, e dà loro il nome di Consiliarj. Nel che ragiona con senno supponendo il fisso catalogo di determinate Famiglie (1), così come e con ragione insegna, che ciò non opera che non vi possano essere altri nobili nella Città istessa, oltre agli ascritti, servendosi dell' esempio delle Piazze della Città di Napoli. La quale proposizione è da lui più specialmente insegnata in altro Discorso (2), ove pone la distinzione de' varj gradi di nobiltà. La proposizione istessa è così generalmente insegnata, e ricevuta, che può ben asseverarsi scevra da ogni dubitanza, dovendo, come dirò in altro Capo, la idea della Nazione aversi come la norma principale. Gli Scrittori del nostro Foro, i quali per avere esercitate le prime Magistrature del Regno sono i testimonj più idonei a rendere pruova della usanza della Nazione, e de' Tribunali, e mi basta annotarne alcune testimonianze (3).

Quindi

(1) *De Luca de Præemin. Disc.* 30. *n.* 8.

(2) *De Luca de Præem. Disc.* 35. *n.* 17. *& seq.*

(3) Attesta tale cosa il Reggente Capecelatro *Consult.* 12. a n. 11. *Modo officia popularium sunt annexa qualitati populari, sicuti officia nobilium sunt annexa qualitati nobili, secundum morem Universitatis ubi geruntur, declarat Bart. in l. 1. Cod. de dignit. lib.* 12. *n.* 97. *& Garz. in tract. de nobil. & exempt. glos.* 35. *n.* 2. *ubi etiam addit, quod ex his officiis constituitur divisio inter nobiles, & ignobiles, quam consuetudinem Civitatis in hac materia esse servandam tradit Joan. Arze ab Otalora in tract. de nobilit. Hispan. in* 2. *part. princ. cap.* 5. *num.* 16. *Ex qua communitate ratione officiorum sequitur quod exercens officia popularium, popularis declaratur, exercens autem officia loco nobilium, inter nobiles debere reputari tradit idemmet Bart. in d. l.* 1. *Cod. de dignit. num.* 96. *lib.* 12. *& ex descriptione in matricula nobilium, vel ignobilium quem plebejum, vel nobilem reputari, late glos. Bart. & ceteri in d. l.* 1. *& Garz. d. tract. glos.* 4. *n.* 14. *& in propriis terminis, quod exercere Magistratus officia loco plebei sit actus contrarius nobilitati tradit idem Garz. ex mente Bart. in d. tract. glos.* 6. *n.* 64. *circa medium, & quod per talem actum admittatur privilegium nobilitatis eodem quoad personam, verum quoad descendentes, idem Garz. d. glos. n.* 41. *versic.* 10. *in fin. quod maxime procedit, quando non esset perfecta nobilitas causata & in esse deducta &c.*

Il Marinis Reggente nel *cap.* 146. più volte citato ove esamina il punto se nelle Città non separate si possa pruovare la nobiltà, suppone come indubitata cosa di potersi pruovare nelle Città ove vi è separazione.

Il de Luca sulle Moderazioni al citato capo lo stesso insegna.

Quindi perchè il modello del noſtro Ordine è ſtato ſempre di ſecondare le idee delle Regioni, le quali portano ſeco la certa preſunzione della volontà del Principe, però ſi è ſempre ricevuto di avere per titolo primordiale della nobiltà generoſa richieſta per la pruova, il godimento ad alcuna Città, in cui vi ſia formale ſeparazione de' ceti. Le Ordinazioni ſopra traſcritte ſono chiariſſime, e la oſſervanza è ſtata uniforme al loro preſcritto. L'unica indagine dunque debbe ridurſi alla eſaminazione della ſeparazione de' ceti, ſe vi ſia in alcuna Città. Su queſto punto è da ponderarſi, che inſino a miei dì ſi è vivuto con certezza delle determinate Città, alle quali tal pregio appartenga. Ora però, che franti ſi ſono tutt' i freni della moderazione, ſi oſſerva ſaltato il grillo a quaſi tutte le Città di queſto Regno di avere una tale prerogativa. Tutte ſi pongono in dozzina di ciò pretendere, e non mancano ridevoli argomenti per ſoſtenere la loro ſtranezza. Se ſi rinviene alcuna enunciativa, con cui o agli Amminiſtratori, o a Cittadini ſi rinvenga indiritto alcun ordine col titolo di *Magnifici nobileſque viri*, ſi crede una pruova concludente della ſeparazione de' Ceti. Indarno ſi direbbe che quella era formola ſolita ſpedirſi ſenza conoſcenza di cauſa, ed uſata con tutti ſenza veruna idea d' indurre o provare la ſeparazione de' Ceti, o la nobiltà delle Famiglie. Gli eſempli di eſſere ſtati ricevuti in altro tempo Cavalieri di quel tale luogo, o Città, non è tampoco concludente riſpetto a' tempi antichi, è ſolo concludente ſe foſſero ſtati ricevuti in queſto ſecolo, quante volte non vi ſia ſtato in quella tale Città alcun cambiamento, per cui convenevole ſia ſecondo gli Statuti dell' Ordine, ponere ad eſaminazione ſe quel cambiamento di ſiſtema contrario egli ſia agli Statuti, ed alle lodevoli uſanze del noſtro Ordine. Gli Avvocati Malteſi quando alcun caſo occorre, ſogliono allegare la ſeguente dottrina della Ruota Romana (1): *Cum ſemel Sacra Religio acceptaverat alicujus Civitatis Patricios, nequit amplius in diſcrimen adduci, an eadem Civitas Nobilitatis prærogativam adminiſtret*: Quale ſentimento della Ruota Romana è fallaciſſimo per tutti gli aſpetti. In primo luogo tale generale propoſizione comprende gli eſempli de' paſſati tempi, quando ſenza veruna diſtinzione di Città ſi ammettevano tutt' i luoghi anche Baronali, e le picciole popolazioni chiamate Caſali, nelle quali neppure per immagine era conoſciuta la ſeparazione de' Ceti. La qual coſa non era particolare dell' Ordine Geroſolimitano, ma di tutti gli Ordini, tanto che non è coſa inſolita il rinvenire fregiati col cingolo Militare perſone ancora di oſcuri Caſali. Vigeva allora in queſto Regno quel ſiſtema che oggidì an-

(1) Si cita da eſſi una Milevitana *Habitus II. Decemb. 1724. Coram Lem. n. 4.*

Digitized by Google

ancora vige fuori della Italia, di riconoscere la nobiltà delle Famiglie, anche ne' luoghi oscuri. Ma doppoichè colle Ordinazioni sopra trascritte adattate al cambiamento delle idee, si è ristretta la pruova alle sole Città dotate della separazione de' ceti, e si sono escluse le Baronali, sarebbe un dare di cozzo alle Ordinazioni in chiarissimi senzi concepute, se coll' esempio delle vetuste recezioni si volesse ora questo dilicato punto regolare. Se tal sentimento si rinviene nella decisione solita addursi, da me non veduta, la Ruota Romana si trasportò a quello indigesto sentimento, perchè non essendo stato approvato il Capitolo generale del 1631. non conosce distinzione de' luoghi, nè varietà di tempi. In ciò debbe entrare quel savio avvertimento del Cardinal de Luca, che ne' termini legali è facile l' ingresso, ma è difforme dalla osservanza dell' Ordine, donde nasce il decoro.

Se, tralasciando gli esempli più vetusti, si volessero attendere que' del secolo decorso, anche la proposizione è fallace. Si ammettevano nel secolo passato anche le Città Baronali, ma dipoi si sono col fatto tutte escluse, o stato vi sia il decreto del Venerando Consiglio, ovvero no, del quale farò innanzi parola. La idea della ignobilità di tali luoghi si è renduta in questo Regno così risentita, che più di tutte le altre si reputa vergognosa tale qualità. Sarebbe un invilimento di tutto l' Ordine, se si vogliono ammettere Vassalli de' Baroni, sol perchè ne' tempi andati si trovano ammessi. Quindi se una Città da demaniale, che prima era, divenuta fosse Baronale, debbe essere privata di quella prerogativa, ancorchè vi fosse permanevole la separazione de' ceti. Dovrebbe una Famiglia, anzichè provare in quella la nobiltà, dimostrare di esserne uscita poco tempo dopo il Baronaggio, non essendo possibile ad una Famiglia eseguire il subitaneo diloggiamento della sua Patria; e ben è ragionevole, che le si tolleri il soggiorno di alcun tempo per disporre il suo diloggiamento.

In quarto luogo una tale proposizione può essere fallace per le varietà, le quali possono avvenire in alcuna Città sul sistema del governo. Avviene alcuna volta, che per ragionevoli cagioni economiche il sistema del pubblico governo riceva il suo cambiamento, e si costituisca in maniera, che o la separazione spenta rimanga, ovvero appena vi resta una immagine non adatta a conservare quella nobiltà uniforme alla mente, ed all' uso del nostro Ordine. Delle volte il cambiamento non è distruttivo della nobiltà, delle volte tale si rende, quando s' introduce la indistinta mescolanza de' ceti, come avvenne della Città di Termi rapportata nella Interamense di sopra ricordata. In quelle tali circostanze, il considerarla come separata, quella che tale non è, lo stesso egli è che urtare alla evidenza.

Mi sia lecito quì riflettere, che i sentimenti della Ruota Romana su questo punto della nobiltà, sono così avversi al lodevole sistema dell' Ordine, che sembra di avere nudrita la costante idea di spegnere del tutto la pruova della nobiltà, e ridurre l' Ordine Gerosolimitano come un Ordine di Mendicanti. Ben mi è noto quel che il Cardinal de Luca, ed altri Scrittori ad altro popofito avvertono sul punto de' sentimenti della Ruota Romana messi nelle decisioni, di non doversi tutti attribuire alla stessa Ruota, per essere quivi allogati dagli estensori delle decisioni, i quali le ritraggono dalle stesse scritture delle parti, ma ciò non escusa la Ruota dalla rilasciatezza de' sentimenti. Si osserva uno spirito costante di favorire tutt' i pretendenti, nè esempio alcuno mi è noto, che esclusi gli abbia. L' autorità della Veneranda Lingua, la purità del Venerando Consiglio sono ivi riputati un nulla, quantevolte han pronunciato contro a' Pretendenti. Lo stabile sistema di quel Tribunale, è di ammettergli tutti, e su tal sistema si adottano come proposizioni indubitate tutte quelle dottrine loro favorevoli. Quando un tal sistema si pone, non mai mancano dottrine, come non mai mancate sono quelle, che hanno considerati anche i più vili impieghi, come nobilitanti. Non vi è stranezza, non vi è assurdo, che insegnato non si vegga da alcun Autore. E' desso un male che non solo nella Giurisprudenza, ma nelle facoltà tutte si compiange. Facile però si rende l' adempiere qualunque assurdo proposto sistema di secondare le proprie passioni, quando ad ogni piccola dottrina si dà la divisa di Legge, come suole usare la Ruota Romana in simili cause.

Perchè intanto si possa formare sistema sul punto delle Città, le cui nobili Famiglie ricevere si possono nell' Ordine, egli è uopo premettere come un certo canone, che le Città ricevute dal decorso secolo in poi, debbano continuarsi a ricevere, quantevolte non è sopravvenuto ostacolo, e non evvi pruova di cambiamento. I Commessarj debbano fare le diligenze per avverare questi punti estragiudizialmente senza caricare il Pretendente della necessità della pruova negativa. Il nostro Ordine ha avuti i suoi stabilimenti con somma saviezza formati. Ha voluto, che dovesse essere Commessario per necessità uno del Priorato, appunto perchè gli possa essere nota la qualità della Famiglia, e de' luoghi. Ma con tutto ciò ben è cosa prudente estragiudizialmente rintracciare, se alcun cambiamento stato vi sia, e se quel cambiamento sia della indole, che tolga il pregio della separazione richiesta alla legittima recezione.

Quando occorresse il caso, che alcuna Città non ammessa altre volte, se non due o tre secoli addietro, o pure non mai, si dovesse porre ad esame, fa uopo procedere col piede di piombo, e non lasciarsi trarre dallo stato presente della maniera attuale del governo

Digitized by Google

verno di lei. Prima di ogni altra indagine debbesi avverare, se in quella tale Città vi sia stata, e vi sia quella formale separazione, la quale si richiede per formare un titolo primordiale atto a dare la nobiltà generosa. Mi spiego colle parole riguardanti così il passato, come il presente per togliere un errore, che se in teorica non alligna, certamente in pratica si osserva, di attendere lo stato presente, e di avere a tale uopo come Città idonee quelle, nelle quali la separazione è recente, ovvero non introdotta da dugento anni addietro, ma ne' tempi più recenti. Facilmente inciampano in errore, que' che pratici non sono di riputare segni di separazione de' ceti, que' che a tutt' altro, fuorchè alla richiesta separazione, riferire si debbano. Falso alcuni opinano, che col rinvenirsi nelle Scritture di due secoli addietro alcun maggiore del pretendente colla divisa di *nobilis*, *magnificus*, o altra tale in occasione di alcun uffizio pubblico, si formi il certo argomento di essere quella una pruova dell' esercizio degli uffizj per parte de' nobili. E' cotesto un grand' errore, perchè con una divisa data alla persona, non si addita, che quell' uffizio fosse addetto a nobili, ma bensì, che a quella tale persona si dava quella divisa, ovvero alla carica, e si riduce ad una semplice enunciativa creduta di nobiltà, quantunque tale non sia, se non in certi tempi. Per indurre la pruova concludente della separazione, è necessaria la spiegazione di essere uffizio de' nobili. Una tale asserzione rinvenendosi replicata costantemente nelle Scritture di quel tempo, al quale quella si riporta, induce una pruova di separazione degli uffizj, la quale unita all' altra di esservi stato determinato numero di Famiglie, alle quali spettato fosse il dritto privativo di avere quegli uffizj, come dirò innanzi, induce una certa pruova di esservi in quella Città separazione de' ceti, voluta dalle nostre Ordinazioni.

La seconda cosa da avverarsi, è quella, se quella tale Città sia in opinione di nobile. Una tale indagine non è necessaria in quelle Città, nelle quali vi è stata la usanza di riceversi le Famiglie nel nostro Ordine, tra che dovea essere questa cura di coloro che le riceverono, ed ancora perchè lo stesso uso di riceversi ha indotta seco la opinione della nobiltà di quella Città. E' bensì necessaria in una Città non ricevuta per lo passato, per iscernere se recente sia la separazione. E' nel vero cosa molto strana, e presso che incredibile, che in una Città, la quale abbia formale separazione tra nobili, e popolari, stata non vi sia Famiglia, la quale sia stata ricevuta nell' Ordine, o con aver dato un Cavaliere, ovvero con essere passata come un Quarto provato da un secolo in qua da Famiglie di altra Città. Non vi essendo un tale esemplo in tutte le Città di questo Regno, ben è ragionevole che desti la suspicione, destata da indolenza tale o di radissimo, o di niun esemplo di cre-

derla o di recente introduzione, ovvero sfornita di neceſſarj requiſiti. La frequenza delle falſità rendute faciliſſime anche nel formare Libri intieri, e ſe meſtieri vi foſſe, anche Archivj, rende guardinghi gli uomini avveduti, e gl' induce ad oſſervare ſempre gli effetti reali, e la comune riputanza. Gli effetti, più che tutte le Scritture debbono attenderſi. E' la opinione il requiſito più eſſenziale della nobiltà, la quale non mai ſuole eſſere diſgiunta dalla ſeparazione antica de' Ceti. E' coſa che non ſi vede, ma gli effetti la dimoſtrano. Trattandoſi di dare un eſempio di ricevere come nobile una Città, per lo addietro non riconoſciuta per tale nel noſtro Ordine; ogni regola di condotta prudenziale detta di uſare maggior diligenza ſulla Città, che ſulla Famiglia. Il ricevere una Famiglia immeritevole porta il danno di deturpare l' Ordine con una ſola Famiglia. Ma quando ſi apre la ſtrada di ammettere una Città immeritevole, ſi apre a moltiſſime una tale ſtrada, ed inviliſce l' Ordine a ſegno di eſſere proverbiato, che anche da quel tale ignobile luogo derivano Cavalieri. Quindi una indagine ſul merito di quella tale Città prima di venire alla compilazione del Proceſſo, è molto neceſſaria in tale rincontro, così come coſtumoſſi nella recezione di una Famiglia di Termi di ſopra ricordata. In tale indagine debbono non ſolo ponerſi ad eſaminazione le Scritture da addurſi per dimoſtrare la ſeparazione de' Ceti, ſulle quali vi è ſempre ſuſpicione di eſſere foggiate; ma ancora fare inchieſta ſpeciale per ravviſare ſe ſtata ſia in riputanza di nobile. Il che ritrarre ſi debbe dalla oſſervazione, ſe quella tale Città ſia ſtata riconoſciuta come tale in tutte le occorrenze, come ne' Parentadi con quei, chè non ſono del paeſe non già ſingolari, ma frequenti, nelle ammeſſioni ne' Collegi, ne' Moniſteri, ed altri tali atti ne' quali ſi attende la nobiltà delle Città. Non ſono queſti atti capaci a dare un titolo primordiale di nobiltà alle Famiglie, ma giovano di molto per iſcorgere la opinione, nella quale è ſtata la Città, ſemprecchè que' tali non ſieno ſtati ricevuti per particolari loro meriti. La ſperienza che ho, mi fa dire francamente, che ſe mai ſi deſſe una nobiltà ſeparata non mai ricevuta nel noſtro Ordine, non ſi rinverrà certamente riputata come nobile in queſta Metropoli nelle accennate occorrenze, ſe non per particolari pregi di alcune Famiglie.

Perchè intanto occorrendo un tal caſo ſi poſſa fare una giuſta eſaminazione de' requiſiti a tale uopo biſognevoli, ſtimo opportuno premettere alcuni canoni, ſenza i quali facilmente ſi può inciampare in qualche inganno. Non è queſta premeſſa inutile, come taluno poco pratico ſi darà a credere ſulla fallace credenza di eſſere deſſa una materia trita negli Scrittori del Foro Napoletano, a' quali ſi poteſſe ricorrere. Tanto è lungi dal vero, che una tale materia ſia trita e frequente negli Scrittori del Foro Napoletano, che per l' oppoſi

Digitized by Google

posto chiunque vuole da essi apprendere il sistema della nostra polizia sul punto delle separazioni de' Ceti, rinviene al tutto inaridite le fonti. Mi trasporto a dire, che più si apprende col conversare con persone idiote, che non con rivolgere tutti gli Scittori del nostro Foro. Non vi è tra essi chi metodicamente abbia spiegati i varj sistemi del governo delle Città. Quando non vi sono Trattati metodici particolari su alcun punto, non bene si apprende da' Libri il sistema della polizia. Vi sono innumerevoli Consultazioni, e decisioni negli Scrittori del Foro riguardanti il punto del godimento della Nobiltà delle Città di questo Regno; ma non avvene alcuno in cui si spieghi il sistema, ed i requisiti necessarj per indurre quella separazione de' Ceti, onde si creda derivare la nobiltà delle Famiglie dette gaudenti: Il che derivò perchè avendo essi scritto sulle particolari cause riguardanti alcune Città, le loro mire furono dirizzate alle Capitolazioni di quelle, e non hanno nè punto nè poco data la idea generale del sistema delle Città del Regno. Essi han supposto noto, quel che è realmente noto a' Cittadini, ed a Giudici, e non curarono di recare la spiegazione per gli forestieri. Nel nostro secolo vi sono state innumerevoli liti, ma tutte hanno avuto per obbietto le particolari Capitolazioni di quelle Città, e quando ragionano in generale, suppongono il sistema, senza darne la spiegazione. Oltre a che non essendosi tramandate dagli Scrittori, restarono sepolte colle stesse cause le cose da loro Avvocati sventolate. Per lo che ho stimato pregio dell' opera recare la spiegazione del sistema.

Tutti hanno per vero di esservi in questo Regno tre sorti di governo di Città. Uno di Piazze chiuse, nelle quali quantunque il Popolo partecipa degli uffizj, nondimeno i Nobili fanno un Collegio separato, nel quale, ed in conseguente alla partecipazione degli uffizj nobili, non altri possono essere ammesse, se non quelle Famiglie, le quali aggregate fossero per volontà de' nobili stessi. Il perchè senza l' atto della formale aggregazione, gli stessi Cittadini di vetusta e generosa nobiltà fregiati pretendere non possono la loro ammissione per giustizia. Tale si è la vera nozione del nome di Piazza chiusa, e non già quella da certuni figurata, di potersi congregare i Nobili senza l' intervento del Ministro Regio, non insegnata da alcuno degli Scrittori del Regno. Il vero ritratto, è il descritto, delle Piazze chiuse. Non si rinviene ne' nostri Scrittori, come dirò innanzi, una tale spiegazione, ma tale è la idea che se ne ha, e tale si tragge da que' pochi Scrittori, che ne ragionano; i quali quantunque non la spiegano, suppongono però, che tale esclusione degli altri senza l' aggregazione, formi la essenza delle Piazze chiuse.

La seconda specie di governo è quella di semplice separazione,

ne, in cui i nobili di determinate Famiglie hanno per parte de' nobili il ſuffragio, i loro uffizj, e precedenze, come nelle Piazze chiamate chiuſe ſi coſtuma. L' unica diverſità dunque è riposta in ciò, che nelle ſemplici ſeparazioni, ſe un Cittadino in quella Città in cui concorrono i requiſiti di nobiltà, non è da eſſi volontariamente ammeſſo alle onoranze de' nobili, può giudizialmente, dimoſtrando la ſua nobiltà, pretendere ed ottenere l' aggregazione, la quale facoltà ſi crede non eſſervi nelle Piazze chiuſe.

La terza ſpecie di governo, a cui non vi è diſtinzione alcuna de' Ceti, ma confuſamente intervengono i Cittadini ne' Parlamenti, e confuſamente eſercitano le cariche ſenza diſtinzione di nobili, ed ignobili. E ſe alcune cariche ſono addette a' Nobili ſolamente, per eſſere neceſſaria una certa qualità, quella nobiltà richieſta è una mera nobiltà legale cioè di Dottore, o ſimile non addetta alla Famiglia, ed ha per oggetto la eſcluſione degli artieri, e de' ruſtici da certi impieghi loro non adatti. Si attende in quelle la nobiltà legale, o artificiale che dire ſi voglia, ſenza curarſi punto l' aſcrizione della Famiglia.

Tale è la diſtinzione de' varj ſiſtemi del governo delle Città del Regno, comecchè vi ſieno molte altre diſtinzioni ſubalterne derivanti dalle particolari Capitolazioni delle Univerſità, le quali tutte a' deſcritti ſiſtemi ſi riferiſcono comecchè hanno tra loro alcuni diverſi ſiſtemi ſulla maniera, e ſulla qualità delle perſone. La recata diſtinzione è notiſſima; ma non ſi rinviene Scrittore, che l' abbia ſpiegata. Il nome di Piazza chiuſa è ſconoſciuto agli Scrittori, i quali tutti ragionano de' ceti diſtinti, ma non conoſcono nella diſtinzione la voluta, e ſopracennata diverſità tra le ſemplici ſeparazioni, e quelle dette di Piazza chiuſa. Si rinviene ſolamente nel Teodoro, nel Petris, nel Petra, nel Mauro, ed in Vicenzo di Anna, non già il nome di Piazza chiuſa ſconoſciuto del tutto agli Scrittori, ma bensì combattuto l' effetto da eſſi preteſo, di non aver luogo l' aggregazione per giuſtizia. Per il che, ſecondo il coſtoro opinare, non evvi diſtinzione alcuna tra le ſemplici ſeparazioni, e le Piazze credute chiuſe. I primi tre oppugnano il voluto dritto di privativa, o ſia quel dritto, per cui ſono eſcluſi coloro che da' nobili delle Piazze aggregati non ſono. I ſecondi due ſoſtennero, che non apparteneſſe alle Piazze il dritto di aggregare le altre Famiglie alla loro Nobiltà. Altri Scrittori ſi ſono rimeſſi alle coſe da' medeſimi ſcritte. Quindi n' è avvenuto, che veruno de' noſtri Srittori del Foro ſi è imbrigato a rendere una ſpiegazione delle Piazze chiuſe, e delle ſemplici ſeparazioni. Si ſono ſerviti del nome di Piazze, non eſſendomi imbattuto in alcuno di eſſi che ſpecialmente dica Piazza, o Sedile chiuſo. Sotto un tal nome delle volte denotarono quelle, che ſi credono chiuſe, delle volte quelle, che ſi dicono ſemplici ſeparazioni. Ma nè delle une, nè delle altre

vi

Digitized by Google

vi è stato chi abbia preso l' assunto di additarne i segni onde le une dalle altre scernere si possano. Ambedue si dicono Piazze chiuse, quando vi è separazione di uffizj, ed agli uffizj sono ammesse le determinate Famiglie contenute nella Matricola de' nobili, come dirò innanzi.

Ho voluto ciò premettere per rendere ragione del motivo per cui indotto mi sono a recarne la spiegazione de' requisiti per iscernere una specie di separazione dall' altra. Confesso di essere cosa trita in questo Regno presso tutti, ma negli Scrittori per le divisate ragioni, additati non si rinvengono i segni. All' incontro trattandosi tal cosa in Malta principalmente nella esaminazione de' Titoli primordiali, uopo è che si renda trito e noto quel, che da Libri non è facile l' apparare. Il perchè farò opera di additare i segni per iscernere le nobiltà separate da quelle che tali non sono, ed avalorargli coll' autorità degli Scrittori del Foro, da' quali le ho ripescate, raccogliendo quel che essi scrissero sparsamente scrivendo sulle cause di frequente trattate in questi Supremi Tribunali in occasione delle liti o di Aggregazioni, o di Reintegrazioni, e congiungendo le cose scritte colla osservanza.

Per dare principio a tale indagine, omettendo la disamina, se coloro, che hanno impugnato le Piazze chiuse, ed a tutte hanno conteso la facoltà di aggregare abbiano ragionato secondo il vero, ovvero se tratti sieno da private passioni, dico che nel nostro Ordine è al tutto sconosciuta questa differenza, come per altro è sconosciuto fuori di questo Regno il nome, e l' effetto di Piazza chiusa. Si richiede, secondo le Ordinazioni il godimento in alcun ceto nobile, in cui sieno separati i nobili da que' del Popolo. L' unica cura dunque essere debbe, nel caso tale indagine fosse necessaria per alcuna Città non ammessa altre volte, vedere se vi sia la separazione delle cariche richiesta dalle Ordinazioni predette. Il primo necessario requisito della formale separazione, è quello di esservi in quella tale Città determinato Catalogo delle Famiglie addette al governo per parte de' nobili, le quali si chiamano gaudenti, a differenza di quelle nel catalogo non comprese, chiamate non gaudenti (1). Se manca il determinato Catalogo delle Famiglie nobili, non si può considerare la richiesta separazione, bensì potendo eliggere, ed intervenire come nobili tutti que' della Plebe, ed in conseguente non si avvera la separazione degli uffizj. Oltre a' che non si tolera ne' governi, ove manca il determinato catalogo delle Famiglie, la stessa denominazione di uffiziali de' nobili, come fu giudicato dal S. C. a 31. Agosto 1592. per la ragione addotta dal Rovito

(1) Vedi *Augustin. Caput. de Regim. Reip. cap.* 1. dal n. 8.

vito (1); *quia ex hoc dabatur occasio discordiis civilibus si aliquis, qui prætendebat esse nobilem, fuisset electus ut popularis, & e contra*. Non vi essendo catalogo di Famiglie, non mai puo sfuggirsi quella mescolanza di ceti avversa alla nobiltà, secondo che, ed il comun dritto, e le ordinazioni prescrivono. Secondo il sistema de' Romani dovea esservi un determinato ordine, come ce ne rende testimonianza un Testo (2) *Gerendorum honorum, non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei abhibitus*. Oltre a che mancherebbe il requisito della perpetuità, che è, come dirò, uno de' più essenziali per rendersi titolo nobilitante. Si ponga il caso, che in alcuna Città non vi sia determinato numero e catalogo de' nobili, ma bensì stabilimento di doversi eliggere dalla Università istessa uno de' nobili ad un tale uffizio. Vi sarà in questo caso una separazione di uffizj, ma non potrà dirsi nobiltà separata. Può quella scelta cadere in un plebeo, il quale abbia alcun requisito di nobiltà legale nascente da privilegio di Dottorato, in medicina, o altri innumerevoli, donde la nobiltà legale deriva. Essendovi un tale sistema, non si acquista principio di nobiltà generosa da veruna Famiglia, per essere in tutte dritto eguale di avere que' gradi di legale nobiltà richiesta quivi per conseguire que' tali uffizj. Poco importa, che vi sia lo stabilimento di doversi eliggere come nobile e per parte de' nobili, perchè questo si avvera nella mera nobiltà legale, e vivente, ed astinenza delle arti mecaniche, ed induce una nobiltà locale come spiegollo prima degli altri il Canonico de Luca (3): *Licet nullus fere videatur locus, in quo forte non adsint personæ nobiles vulgo nuncupati Gentiluomini, nihilominus ista dicitur quædam privata nobilitas localis discretiva ad ignobiles, & plebeos ad effectum obtinendi quædam officia, & honorificentias plebeis incongruas*. Qual cosa è verissima, perchè non vi essendo determinato numero di Famiglie gaudenti, e non gaudenti, non si può considerare nobiltà nativa in alcun ceto. La nobiltà generosa deriva da quel dritto infisso alla Famiglia di godere le onoranze de' nobili, la cui diuturnità porta seco per ragione della Legge e della tacita volontà del Principe, un segno stabile e fisso, onde dire si possa acquistata la nobiltà. Circostanze tutte, le quali cessano senza la determinata separazione, non si potendo considerare come nobile la Famiglia, quando non vi è Ruolo determinato di Famiglie, e quando la nobiltà non si tramanda a' descendenti secondo la spiegazione del

(1) *Rovit. super Pragmat.* 11. *de Administr. Univer.* n. 22.
(2) *L. honor* §. *pennlt. D. de Munerib. & honorib.*
(3) *De Luca Meliorat. ad Cap.* 146. *de Marinis Tom.* 2.

Digitized by Google

del Puffendorf (1). La elezione fatta di quelle tali persone può servire a rendere pruova, che sieno quelle in riputanza di nobili nella loro patria, ma ciò non basta; tantochè vi è l'esemplo nel Rovivito (2) di essersi dalla Regia Camera condannati alle pene ignominiose coloro, che aveano dimostrato nella loro patria di essere in riputanza di nobili. Il paese di cui parla, non avea formale separazione, nè di quella si fa motto. Nulla giova, che non si trattava di alcuna dignità, ma solo di sfuggire le pene ignominiose, cosa ponderata inutilmente dallo stesso Rovito, perchè quella idea ove non evvi numero determinato di Famiglie, si riduce ad una idea di civiltà.

Il sentimento del Luca fu ancora insegnato dal Cardinal Petra (3): *In admissione namque ad istum habitum admittuntur nobiles nobilitate generosa, & alii in gradu superiori ex dictis, non autem inferiori, hocque est indifficultabile ex Statutis ipsius Religionis de Luca de Regular. disc. 61. n. 1. & de Præeminent. discurs. 32. n. 2. & disc. 33. n. 9. & alii. Itaque non sufficit nobilitas localis, sed debet esse talis ut admittendus universaliter, & ubique locorum pro nobili reputetur.*

Non furono molto felici così il Luca, come il Petra nella spiegazione di tale nobiltà, appellandola nobiltà locale (se pure non debba leggersi legale), ma ben s'intende quale stato fosse il loro senso. Vollero essi intendere di quella nobiltà, la quale è giovevole a que' luoghi soltanto, ove vige quello stabilimento di eliggersi persone di nobiltà legale agli uffizj; ma non basta a far formare la idea della nobiltà della Famiglia. E nel vero, se non si può dire, che quella tale Famiglia sia nobile di quella Città, ed abbia dritto fisso, come ascritta al catalogo de' nobili, non può formarsi la idea generale della nobiltà della medesima, per la quale secondo la generale idea di questo Regno si richiede il dritto infisso alla Famiglia, non già alla persona. Tale è la interpretazione, che io credo doversi dare al Luca, ed al Petra, i quali se non si prendano nel divisato senso, si rinvengono nello stesso luogo in contradetto. Eglino per lo appunto pongono ivi come indubitato, che la formale separazione adatta sia a produrre la nobiltà generosa richiesta per gli abiti militari. La spiegazione, *restricta ad certas Familias* addita per lo appunto il requisito sopradetto, la cui mancanza toglie tutto il pregio derivante dagli uffizj nobili, i quali propriamente nobili dire non si possono, quantevolte non vi sono determi-

 minate

(1) *Puffendorf Lib. 8. cap. 4. de Ju. Nat. & Gent. n. 26.*
(2) *Rovit. cons. 22. Tom. 3. per tot.* parla per que' di Rivello.
(3) *Petra ad Constitut. Apostol. Tom. 2. fol. 57. n. 31.*

Digitized by Google

minate Famiglie nobili. Chiariſſimo è il ſenſo del Cardinal de Luca, e così fu preſo da Franceſco de Coſtanzo (1): *Et in cunctis fere locis ſunt perſonæ nobiles vulgo vocatæ Gentiluomini, nihilominus iſta dicitur privata nobilitas localis diſcretiva ad ignobiles, & plebeos ad effectum obtinendi quædam officia, & honorificentias plebeis incongruas, ad quod ſat eſt nobilitas artificialis, ſeu quæſita per gradus in literis & armis (niſi ex conſuetudine loci aliter receptum fuerit) cit. Cardin. n. 14.* ed addita lo ſteſſo diſcorſo citato; e dipoi lo ſteſſo Coſtanzo dice, che i nobili artificiali non poſſono entrare: *ubi præfinitus ſit numerus nobilium*. Quindi o egli ſcriſſe *legalis*, e con errore di ſtampa ſi ſpiegò *localis*, ovvero ſotto il nome di nobiltà locale volle intendere quella, in cui ſecondo le particolari uſanze di quel paeſe ammeſſi ſono i nobili legali o artificiali agli uffizj de' nobili. Del rimanente così il Cardinal de Luca, come il Petra furono ſeguaci del Canonico de Luca, il quale ragionando ſul punto ſe fare ſi poſſa la pruova della nobiltà generoſa richieſta per gli abiti militari ne' luoghi, ove non vi è ſeparazione, adduce quelle ſteſſe ragioni ponderate dal Cardinal de Luca, e l'eſempio di que', che dopo la ſignoria di alcun luogo ſono ivi rimaſti, ſoggiugne: *Quibus circumſtantiis ceſſantibus impoſſibile eſt, ut abſque plebejorum mixtura generoſa per quatuor latera perfici, & conſervari potuerit. Licet enim nullus fere videatur locus, in quo forte non adſint perſonæ nobiles vulgo nuncupati, Gentiluomini, nihilominus iſta dicitur quædam privata nobilitas localis diſcretiva ad ignobiles, & plebejos ad effectum obtinendi quædam officia, & honorificentias plebeis incongruas. Sive ad effectum obtinendi exemptionem a muneribus perſonalibus, & ſordidis, ad quæ de jure ſoli populares tenentur, ſive ad effectum obtinendi exemptionem a pœnis ignominioſis, puta furcam, triremium, vel fuſtigationis, ad quos effectus etiam ruſtici nobilitatis artificialis, prout etiam reſultans ex officio Conſiliarii de nobilibus.* Il che conferma il mio per altro incontraſtabile aſſunto di richiederſi il determinato numero delle Famiglie per indurre la ſeparazione formale, e non baſta la ſola diſtinzione di uffizj addetta a nobili, o di nobiltà artificiale. Ivi il Canonico de Luca parla delle Città non ſeparate, e dicendo non eſſervi luogo, in cui non vi ſieno Gentiluomini, ſuppone la ſeparazione degli uffizj, ma non la reputa baſtante, debbe crederſi per non eſſervi determinate Famiglie.

Nè debbe recare maraviglia ſe tale ſpiegazione non ſi faccia dal Luca, perchè coſtui eſſendo del Regno, ove tal coſa è notiſſima anche a bamboli, la ſuppoſe, e ſu tal ſuppoſizione non riconobbe

(1) *Franciſc. de Conſtant. ſuper Pragmat. de Titul. abuſ. n. 63. e 64.*

Digitized by Google

nobbe la mera distinzione di alcuni uffizj come adatta ad indurre da se sola la formale separazione, il cui requisito di tutti gl'altri più essenziale ed indispensabile, è quello di esservi determinato Catalogo delle Famiglie nobili. Quando si domanda Aggregazione, o Reintegrazione ad alcuna nobiltà, si è sempre dimandata l'ascrizione al libro de' nobili, ed uniformi sono stati maisempre i giudicati, come può osservarsi negli Autori sunnotati (1). Gli Autori, e lo stesso Cardinal de Luca quando parlano dell'acquisto della nobiltà generosa, espressamente richieggono la restrizione a certe Famiglie, la quale è comune così alle semplici separazioni, che alle Piazze. Si servono del nome di Piazza o Sedile, nome ad ambedue comune, come sopra ho avvertito, e con tal nome vollero denotare que' ceti nobili, ne' quali vi è determinato numero di Famiglie. Ne' tempi precedenti al decimosesto secolo vi era la separazione degli uffizj tra nobili, e que' del popolo, ma si viveva con semplicità, o con sincerità maggiore. Per fino che vi furono le Collette, e vi era la separazione delle Collette de' nobili, da quelle de' popolari, lo stesso Libro delle Collette formava il Catalogo delle Famiglie nobili, e le difficoltà non erano già nella elezione degli Uffiziali nobili, che cadere dovea nelle persone allibrate nel Catasto de' nobili, ma bensì lo scrutinio delle Famiglie si faceva, quando nell'uno, o nell'altro Catasto allibrare si doveano. Allora la difficoltà si promoveva, non già da' nobili, i quali anzi desideravano di ammettere altri per rendere minore la loro somma, ripartendosi tra più, ma bensì da que' del Popolo i quali mal soffrivano di toglierfi alcuno dal loro ceto, che seco portava l'accrescimento de' pesi a particolari del loro ceto. Quindi derivarono tanti Reali Rescritti, de' quali è pieno l'Archivio della Zecca, co' quali quelle tali controversie venivano determinate secondo le massime di que' tempi, ne' quali facile era l'acquisto della nobiltà, e si conseguiva col vivere nobilmente con armi e cavalli. E' folle chiunque crede quattro secoli addietro rinvenire quella dilicatezza, che oggidì è molto risentita sul fatto della nobiltà. Tanto erano lungi dalla smodata passione oggidì dominante, che molti anche in questa Metropoli contendevano per non collettare co' nobili.

Dappoichè si tolsero le Collette, e s'introdusse la nuova polizia di dieci carlini a fuoco, stabiliti nel celebre Parlamento tenuto da Alfonso nel 1443. ed accresciuti nel 1449. infino a 15. per essere cessata la primiera maniera, e la divisione delle Collette in quelle Città, nelle quali restò la separazione de' ceti, gli stessi precedenti,

(1) Nel Toro *Compend. decis. P. 2. verb. Nobiles an admitti debeant*, tale si la dimanda, cioè *an describeretur in libro nobilium*.

Catasti servivano di norma per iscernersi nobili da' plebei. Erano i Catasti allora formati colla separazione tra nobili, e que' del popolo, ovvero vi era la spiegazione della loro condizione. I più antichi erano separati, per essere stato diverso il carico. In tutti però vi è stata la distinzione de' nobili, e de' plebei. I descritti ivi come nobili, si aveano come nobili, e si ammettevano agli uffizj nobili, ed a dare il loro suffragio da parte de' nobili, quantevolte nobilmente viveano secondo le usanze di que' tempi in ciò molto semplici, e più moderati. La maniera del vivere nobile, i parentadi co' nobili, alcune qualità personali, si aveano per requisito bastevole a doverlo ammettere nel grado de' nobili; del che ve ne ha l'esempio di essersi ancora costumato in Napoli in tempo di Ferdinando I. di Aragona. Non era allora la passione della nobiltà così risentita, come si vide ne' tempi seguenti, ovvero la moderazione era maggiore.

Ma dappoichè la primiera semplicità su questo punto si convertì in una smoderata ambizione di nobilitarsi, la quale si vide risvegliata dopo il 1500. nel tempo stesso si cominciarono a rivolgere gli Archivj, e foggiare favolose vetuste origini. Rendutasi molto risentita la passione di passare per nobili, anche que' del Popolo, tutti agognavano di venire come Nobili ne' Parlamenti della loro Patria. Fu quindi necessità di ponere un freno alle pretenzioni smodate de' Cittadini, i quali senza verun merito voleano avere uffizj nobili. Quindi non vi è Città nobile, la quale non abbia ricevute le sue Capitolazioni dal Collateral Consiglio, colle quali veniva ordinato la formazione di un certo Catalogo delle Famiglie nobili, e nello stesso tempo prescritto, come in avvenire si dovessero le altre ammettere. Quelle tali Capitolazioni furono tutte indiritte a raffrenare quel torrente de' pretensori, con prescrivere la maniera, onde si dovessero ammettere le nuove Famiglie. Per non addurre esempli che rinvenire non si possono negli Scrittori, possono osservarsi le Capitolazioni fatte dalla Città di Cosenza, le quali trascritte sono, e commentate da Agostino Caputo nel suo Libro *de Regimine Reipublicæ*, ove si rinviene tale prescritto del Libro delle Famiglie nobili, e la maniera, con cui si devono ammettere. Nel Capecelatro (1) evvi memoria dello stabilimento fatto dal Conte di Ripacorso Vicerè nel 1509. per la Città di Capoa, prescrivendo il numero degli uffizj de' nobili, e degl' ignobili, ed accenna la descrizione tra i nobili, e tra gl' ignobili. Mi resto di addurre altri esempli per essere cosa tritissima, non vi essendo esempio di nobiltà se-

(1) *Capecelatr. Decis.* 12. *n.* 16. ove nel *n.* 12. testimonia l' uso della matricola de' nobili, ed ignobili.

Digitized by Google

separata, nella quale state non vi sieno le Capitolazioni, ed il Catalogo delle Famiglie nobili.

Su tale norma il nostro Ordine si è regolato nell'avere ricevute, cioè quelle Città nelle quali vi era determinato numero delle Famiglie nobili. Quantevolte si voglia fare un esatto esame sulle Città ricevute, si rinviene, senza dubbio alcuno, il determinato numero delle Famiglie. Se si guardano le altre insino ad ora non ricevute, tuttochè sieno Città grandi, fuori di ogni dubitanza si ritrova, che o non mai vi è stato un tale determinato Catalogo, ovvero si è introdotto in tempo, in cui non basta a compiere il corso di anni dugento, ancorchè in alcune di esse stata vi sia la divisione di uffizj, la quale non induce separazione, come il determinato Catalogo. Di un tal fatto posso esserne mallevadore per averne fatta riflessione sulle Città non ricevute, nelle quali o non vi era la formale descritta separazione, ovvero non compiva gli anni dugento. Se mai evvi esempio di essersi ammessa alcuna nobiltà prima di compiersi gli anni dugento decorsi dalla istituzione della separazione, debbe apporsi a negligenza de' Commessarj. Non si rinverrà però esempio che non vi fosse stata la separazione per tempo considerevole, prima di quel Ricevimento, perchè quella memoria recente dell'ignobilità del luogo ritratti gli avrebbe dal riceverla come Città nobile. Che il premesso requisito di richiedersi un determinato Catalogo di Famiglie nobili uniforme sia alle ordinazioni, non debbe durarsi molta fatica a pruovarla. Il requisito delle Ordinazioni di non ammettersi a que' tali uffizj que' della Plebe, non può avverarsi senza il determinato Catalogo de' nobili, la cui difficoltà rende capaci tutt' i Cittadini. Oltre a che la Ordinazione espressamente prescrive, doversi inchiedere sul tempo in cui quella tale Famiglia è stata aggregata. Or questo per lo appunto non può avverarsi, se non nel solo caso di esservi determinato numero di Famiglie. Ove non vi è determinato numero di Famiglie, non vi è alcuna aggregazione, perchè la nobiltà legale, anzi lo stesso vivere con alquanta civiltà, rende l'uomo capace di avere que' più interessanti uffizj, da quali sono esclusi i Plebei, non per riguardo della viltà de' natali, ma per non essere a quegli idonei. Anzi realmente in tal caso tutto dipende dal capriccio degli elettori, e dalla potenza, e maneggi dell'eletto.

Le cose insino ad ora discorse debbono avere il loro vigore in questo Regno, ove con tale usanza, con tale idea, anzi può ben dirsi, con tale dritto si vive. Nelle altre Regioni ove vige la usanza d'intendersi nobilitato chiunque ad alcun pubblico uffizio del Comune, o dal Sovrano, o dal suo Luogotenente, è eletto, debbe attendersi quel che ivi per antica usanza è ricevuto.

La

La separazione può essere in diverse maniere. In alcune Città vi sono alcuni uffizj addetti a nobili, altri a que' dell' inferiore ceto. In queste per pruova della nobiltà basta il dimostrare, che quel tale uffizio, sia uffizio de' nobili, e che i maggiori di quella tale Famiglia, come nobili, abbiano que' tali uffizj ottenuti. Il generale uso del Regno è, che de' pubblici uffizj sieno partecipi così i nobili, come i plebei. Se si rinviene alcuna Città in cui alcun uffizio è addetto a nobili, come è quell' esemplo rapportato dal Caputi, è derivato da speciale privilegio, o da un uso immemorabile, come in Napoli, il Sindaco. In Taranto (1) illustre Città del Regno, in cui il Sindaco è addetto al ceto nobile, cosicchè altri che nobile non sia, non può a quell'uffizio essere eletto. Ve ne ha delle altre simili per alcuni uffizj. Eccetto tali particolari casi, basta che agli stessi uffizj alcuni sieno determinatamente eletti dal Ceto de' nobili, altri dal ceto de' Popolani, per potersi dire perfetta separazione. Così insegnò il Rovito (2), il Marinis, e tutti; ed in Napoli si è osservato (3) esservi in tutti gli uffizj que' del Popolo; e solo il Sindaco è addetto alle Piazze nobili, uffizio di mera onoranza, è addetto a' Nobili. In alcune Città la separazione consiste nella divisione degli uffizj stessi, o nell' alternativa. Tale è per cagione di esemplo se si eliggono due Sindaci, due Eletti, uno Nobile, e l' altro del secondo Ceto. E' dessa una perfetta separazione, perchè il Nobile ha quel tale uffizio, come Nobile, cui spetta sempre la precedenza, e quello del secondo ceto, come del secondo ordine della Città. Sicchè si avvera il caso, che quel tale uffizio l' ottiene come nobile. L' istesso è laddove vi è l' alternativa delle cariche, cioè che un anno si occupi tale uffizio da' Nobili, ed un altro anno dal secondo Ceto. In tal caso si avvera le separazione istessa non si potendo dire l' un ceto confuso coll' altro.

Che tale sia il sistema delle nobiltà separate nel Regno, ce ne rende testimonianza il Capecelatro, ove descrivendo il sistema del governo di Capua dice (4): *Cum alternatis vicibus inter nobiles & populares officia dividantur*: parla del governo delle Castella, da che rispetto agli altri vi era, come vi è la divisione tra nobili, e popolani. Si ricerca in tutte le specie, che i nobili precedano a que' del secondo ceto, o sia del Popolo. E' questo un requisito necessario al Dritto uniforme, ed alla generale usanza da per tutto ricevuta; che il Nobile avendo uffizio, come tale debba precedere a colui

(1) *Franch. decis.* 438.

(2) *Rovit. super Pragmat.* 2. *de administrat. Univers. n.* 22. *De Marinis* 2. *Resolut. cap.* 146. *n.* 13.

(3) *De Franch. Decis.* 2. *n.* 1.

(4) *Capec. Latr. Consult.* 12. *n.* 2.

Digitized by Google

colui che ha l' uffizio come uno del ceto inferiore. Se mancasse questa tale circostanza non si potrebbe dire ceto nobile, ma due Ceti diversi uguali, e così mancherebbe il principale requisito, quale si è quello della separazione del Ceto nobile.

Varia è la disciplina, e la usanza intorno alla maniera di raunarsi. In alcune Città i nobili fanno le loro elezioni in congressi separati dal ceto del Popolo, in altre sono uniti (1). In questo secondo caso per dirsi nobiltà separata è di mestieri, che i nobili in quelle tali raunanze abbiano la precedenza sull' altro ceto, cosicchè si viene ad avverare la circostanza, che anche in que' congressi, uniti faccia la figura di nobile. Perchè dunque si possa riputare concludente la pruova che si tragge dall' esercizio delle cariche nobili, debbe nelle scritture esservi la separazione speciale, cioè Sindaco per parte de' nobili, Eletto per parte de' nobili, e l' altra del ceto civile, ovvero del Popolo. Il che si costuma in tutte le separazioni de' ceti, ma non si è tolerata quando non vi è tale separazione. Quindi nel Rovito (2) vi è l' esempio di esservi stato speciale divieto del S. C. nella spiegazione che si facea della Terra di Eboli, che tre erano de' nobili, e tre del Popolo con tutto che per tre anni si fosse ciò usato. Non volle il S. C. ciò ammettere per non indurre separazione.

Quando vi concorrono que' tali requisiti, la continovazione della nobiltà locale per anni dugento debbe stimarsi come idonea a produrre l' effetto della nobiltà generosa richiesta dalle Ordinazioni Capitolari del 1631. sopra trascritte, e dagli ultimi stabilimenti a quella uniformi. Ivi si richiede il requisito dell' esercizio delle cariche, che sogliono darsi a veri nobili e gentiluomini. Appunto quella carica in quel grado, in quell' anno si dà a soli veri nobili; dacchè que' del secondo ceto non possono averla, o in quel grado, o in quell' anno, e non mai con quella prerogativa di precedenza. In tale maniera si avvera la separazione, e si conserva la partecipazione del Popolo ne' pubblici affari, così come vi era in tutte le Colonie, e Municipj spiegate colla solita frase di *Ordo, & Populus.* Alcuni più rigorosi richieggono l' esercizio passivo delle cariche, ed escludono la pruova nascente dalla descrizione (3). Sarebbe questo un

(1) Su questo punto, se l' elezioni si debbano fare separatamente per dritto, la cosa è dubbia, come può vedersi in Gio: Garzia *de Hispanic. Nobil. Gloss. 35. n. 6.* ove conchiude: *Verius de jure est, quod electio pertinet ad nobiles, & ignobiles simul promiscue tamquam ad populum, & nobiles admittuntur singuli tamquam unus de Populo, item & ignobiles.* Il vero è che secondo il Dritto questi punti dipendono dall' uso de' rispettivi paesi.

(2) *Rovit. super Pragmat. 2. de Administrat. Universi. n. 22.*

(3) Vedi *Rovit. Cons. 72. Lib. 3. n. 5. in fin.*

Digitized by Google

un eccessivo rigore da usarsi solo, quando vi è una sola descrizione tra nobili, sulla quale può sempre entrare la suspicione, o di essersi quel tale intruso di fatto, o che si fosse innestato quel nome da falsificatori. Quando non vi è suspicione di possesso cartulario, che nulla giova in qualunque atto, ed è nella matricula de' nobili, cosicchè cessasse tale suspicione, dovrebbe riceversi.

Altro requisito egualmente che gli antecedenti necessario, si è che la Famiglia debba aver goduto tutti gli effetti della nobiltà in quella tale Città. Quindi se vi fossero Famiglie, le quali in alcuni atti intervengono come nobili, ma in alcuni altri sono esclusi, debbono anzichè del ceto nobile, riputarsi di un terzo ceto. Non è questa riflessione inutile, anzi v'ha molti casi ne' quali si debbe fare uso di tale distinzione. In questo Regno v'ha delle Città separate, nelle quali alcuni sono ammessi come nobili nella voce attiva, ma non già nella passiva, cosicchè non possono ottenere que' tali uffizj addetti soltanto ad alcune Famiglie. Quando vi è tale stabilimento, o antico uso, non possono dirsi Famiglie Patrizie, se non quelle solamente, le quali hanno l'intiero godimento di quella nobiltà non ristretta ad alcune cariche, ed ad alcuni effetti, e non già a tutti gli onori. Manca loro il principale requisito richiesto dalla sopradescritta Ordinazione Capitolare, dalla quale si ricerca il godimento delle prime cariche. Non possono appellarsi Patrizj, qualità spiegata negli ultimi stabilimenti, ben noto essendo, che presso i Romani Patrizj si dicevano que' soltanto, i quali aveano l'onore di certi uffizj presso che immaginarj, non comuni a semplici nobili. Il Cardinal de Luca scrivendo per una causa di Foligno, ammette che il solo titolo di nobile, che si desse ad un ceto sia bastevole ad escludere altri dalla nobiltà (1). Molto più ciò debbe dirsi quando sono esclusi dalle cariche addette a nobili. Nulla importa, che in alcuni atti fanno la figura di nobili, tra che la nobiltà debbe nascere dall'intiero godimento delle onoranze de' nobili, anche prescindendo dallo speciale prescritto delle Ordinazioni, le quali sono in questo articolo chiarissime, nè lasciono luogo a dubitanza alcuna, e perchè nobili que' non si credano. Uniformi sono le Sentenze del S. C. colle quali quando hanno o reintegrato, o ammesso alcuno alla nobiltà, vi è la espressa spiegazione di dovere godere di tutti gli onori e prerogative di veri nobili. Se si adoperasse qualunque altra formola, cioè di ammetterle alla elezione attiva

(1) De Luca *de Præeminent. disc. XXX. n.* 11. ove scrive, che il titolo di *Nobilis*, che si volea assunto da un ceto di que' governavano Foligno, dichiarava gli altri ignobili: *Idque punctus non est in affirmativa ipsorum, sed in negativa aliorum*. Volendo così denotare, che gli altri rimaneano esclusi.

Digitized by Google

va e paſſiva degli uffizj nobili, dire non ſi potrebbe intiera ammeſſione alla nobiltà, quantevolte non vi foſſe diſtinzione di precedenza, ſolo ſoſtenere ſi potrebbe, che que' tali eſcluſi da quegli uffizj, o non ammeſſi a tutti gli onori, non ricevano detrimento, ma non già che ſervire poſſa quel godimento limitato per titolo di nobiltà.

Una ſola limitazione crederei doverſi apporre alla general regola, cioè, ſe quelle tali prerogative le abbiano avute per meriti particolari inverſo la Patria, la quale l'aveſſe conceduta per guiderdone di alcun ſegnalato ſervigio a lei renduto, in maniera che, quelle tali Famiglie particolari non formino un particolar ceto, nè altri ſi poſſano a quel ceto ammettere, ma ſia un particolare merito loro renduto dalla comune patria. Eſſendovi la conceſſione particolare addetta a determinate Famiglie, quella ſteſſa conceſſione è di un perenne monumento della origine di quella prerogativa non derivata per maggior nobiltà, ma per particolari ſervigi. Le particolari prerogative non ſono nocevoli quando non portano ſeco lo ſvantaggio delle altre per la maggioranza di nobiltà. Quindi ſe quella prerogativa l'aveſſero per proprio dritto come nobili più antichi, la coſa ſarebbe diſputabile, ſe tolga la prerogativa della nobiltà delle altre; ma tralaſcio tale indagine per non averſi di tal coſa memoria. Sarebbe dico diſputabile, quantevolte la preeminenza in tutti gli atti, ma ſolo in alcune particolari funzioni, non già ſe foſſe in tutti gl'atti, nel qual caſo dire non ſi potrebbero nobili gli altri, che ſoffrono quel coſtante ſvantaggio. Similmente dico di eſſere diſputabile, quando gli uffizj di privata ragione di alcuni, non ſono uffizj principali, dacchè ſe foſſero uffizj principali non ſi averebbe il requiſito della Ordinazione, onde s'induce la neceſſità di dover godere di quegli uffizj, i quali ſono i principali delle Città. Sarebbero coteſti punti di lunga indagine, la quale di buon grado la tralaſcio come coſa ſenza eſemplo. Ma ſe mai vi occorreſſe, dovrebbeſi cogli accennati principj tali punti riſolvere.

Perchè non ſi prenda equivoco ſul punto della precedenza del primo ceto, debbo avvertire che in alcune Città, come ho accennato, il Sindaco, il primo uffiziale ſotto qualunque nome ſi appelli, ſuole eliggerſi alternativamente un anno da nobili, ed un altro anno dal ceto civile. Per eſſere il Sindaco il capo di quel Magiſtrato, deve occupare il primo luogo, ed indi ſuſſeguire gli Eletti, precedendo i nobili a que' del ſecondo ceto. Una tale precedenza non è di pregiudizio alla ſeparazione, perchè riguarda la precedenza di un poſto agli altri ſuperiore, il quale rappreſenta tutta la Univerſità, e non riguarda que' della carica ſteſſa in cui ſempre precedere dee il nobile. Il Puffendorf ſpiega chiaramente queſto punto (1):

(1) *Puffendorf Lib. VIII. cap. IV. §. XXIII. fol. 859.*

Digitized by Google

Etsi & hoc sæpissime contingat ut unum quidem munus in se altero sit nobilius; non statim tamen omnes & singuli, qui nobiliori muneri operam dant, omnibus & singulis in altero munere constitutis præferantur, sed ut v. g. qui princeps est in posteriori munere cedat quidem ei, qui priori in munere primas obtinet, reliquis tamen omnibus primo subordinatis præferatur. Illud rarius est, ut ex homine munus dignationem mutuetur; quod Thebis officio Telearchæ contigit, postquam Epaminondas id gesserat &c.

La precedenza dunque dee intendersi nelle cariche istesse, cioè che de' due Eletti uno nobile, e l'altro del Popolo, o altro tale uffizio, debba sempre il nobile precedere nel sedere, nel sottoscrivere, ed in tutti gli atti, e funzioni, a que' dell'altro ceto. E' il vero, che miglior sistema sarebbe quello di costituire la divisione delle cariche in maniera, che non mai preceda quello del secondo ceto; nondimeno perchè alcuni stabilimenti locali introdotti coll' autorità de' superiori non si possono facilmente cancellare; e nel fare que' tali stabilimenti non si è avuto riguardo alla nobiltà, ma al buon ordine del governo, però dee bastare per segno della separazione, quella distinzione di cariche, cioè che gli altri uffiziali debbano essere in determinato numero di quel ceto, ed abbiano data alla parità degli uffizj la precedenza ai nobili, e che allo stesso primo uffiziale, o sia Sindico, non si possano indistintamente promuovere que' del popolo, ed i nobili, ma un anno determinatamente a costoro, e nell'altro a' nobili. Non solo la ragione intrinseca, ma ancora l'uso tal cosa avvalora, vedendosi in nobiltà cospicue del Regno tal cosa costumata, senza punto distruggersi, o diminuirsi la idea di perfetta separazione: nulla importando, che per ragione della prima carica alcuna volta (1) preceda quello del Popolo. La massima de' Canonisti, che *Episcopus Canonicus sedet uti Canonicus*, ha luogo in questo caso. Il nobile Eletto deve essere cogli Eletti, e deve cedere il luogo a quello maggiore di grado, semprecchè abbia la precedenza su gli Eletti dell'altro ceto.

L'altro grave punto di dubbio è quello, se essendovi separazione di ceti nelle maniere sopra descritte, sia di ostacolo a requisiti richiesti dall'Ordine la usanza in alcune Città ricevuta, che nel ceto nobile si annoverino i Dottori, i Medici, ed altri di nobiltà Legale. Costoro entrano come privilegiati, e possono avere gli uffizj addetti al ceto nobile, come que' che nobili sono in quell'atto riputati. Non ho dubbio alcuno di asseverare, che quando i Dottori, o altri forniti di nobiltà legale sono ammessi indistintamente come nobili, senza cedere il luogo a nobili, in tal caso qua-

(1) E' nel Presidente de Franchis.

Digitized by Google

qualunque separazione di cariche vi sia, non può quella separazione riputarsi conforme a requisiti richiesti dalle Ordinazioni Capitolari del 1631. Le quali sono in ciò chiarissime. Esse richiedono due requisiti, a quali adattare non si può il descritto sistema. Vogliono, che a que' tali uffizj nobili non sieno ammesse persone della plebe. Vogliono che a quella tale nobiltà non si aggreghino persone della plebe. Ambo tali requisiti si veggono distrutti nel descritto sistema. Non solo si ammettono, ma per dritto i Dottori, o altri nobili legalmente, formano uno stesso ceto co' nobili. All' incontro il Dottorato non toglie loro la qualità di plebei, non essendo la nobiltà de' Dottori, se non una mera nobiltà Legale, il cui effetto è di esimergli dalle pene ignominiose, come ho dimostrato sopra, e se nobili essi non sono per nascita, il Dottorato non gli toglie punto dalla plebe, se non inquanto all' effetto di esentargli dalle pene ignominiose, alle quali soggetti sono i popolari, ma basta qualunque nobiltà artificiale per rendergli esenti. Il perchè ne avviene quella mescolanza co' plebei, detestata dalle Ordinazioni. I Romani ammirevoli nella spiegazione delle cose, e degli effetti civili, distinguevano l' essere de *Plebe*, dall' essere *Plebeo*. Dicevano de *Plebe*, coloro i quali quantunque nati fossero Plebei aveano acquistato per alcun accidente un rango superiore alla plebe. *Plebei* all' incontro dicevano que', che erano rimasti nello stato plebeo. Quindi presso i Romani potea ben essere uno Senatore, Equite, *de Plebe*, perchè potea ben avere acquistato un Censo che gli aprisse la strada a que' gradi; e però *de Plebe* erano, quantunque dire non si potessero plebei, come dirò in altro capo. Il grado dottorale per la nobiltà data dalla Legge a quel mestiere, toglie l' uomo dall' essere plebeo, ma nol toglie punto dalla plebe. Il rende esente dalle pene ignominiose, ma nol costituisce nobile. Il perchè restano nella plebe, quali nati sono, non essendo tale il loro grado che gli nobiliti inquanto a tutti gli effetti. Sicchè come ho detto sopra, la continovazione del Dottorato, anche per anni dugento, non produce la nobiltà generosa. Ma deriva quindi, che quando costoro sono ammessi come nobili, s' induce quelchè dalla Ordinazione è stimato come ostacolo.

Si aggiunga a ciò, che tale è la comune idea della nostra Nazione; cosicchè molte nobiltà del Regno han sostenute gravissime liti, per non soffrire tale confusione. Il che basta a rendere pruova, che nella Nazione si ha come di un ostacolo alla nobiltà separata. In tale rincontro fa uopo avvertire, che sul fatto di essere ammessi agli uffizj de' nobili i Dottori, i Notai, ed altri, non debbe essere di ostacolo al chiarore di quella tale nobiltà, se ne' tempi antichi così costumato si fosse, e ne' tempi più recenti si è spenta. Le restrizioni in que' tempi erano pressochè ignote, e come più volte ho avvertito, i mestieri di lettere erano in gran riputanza ed onore.

Nel Franchis (1) vi è l' esemplo di una Città illustre, in cui l'uffizio di Sindaco era addetto a soli nobili, ma tra nobili per privilegj, che a mio linguaggio, anzi che privilegj, erano dichiarazioni, si ammettevano i Notaj, ed i Giudici. In tal tempo ciò nulla offendeva, e ben vi ha de' parecchi esempli. Ma ora il Mondo è su ciò intieramente cambiato, e debbono le cose presenti alle idee presenti adattarsi.

La conoscenza de' sopra spiegati requisiti serve a decidere la sorte delle Città, delle quali non vi è esemplo di ricevimento da un secolo a questa parte, non facendo mestieri di esaminazione nelle Città solite ad essere ricevute, come ho detto, se non quando vi è sospicione di esservi stato cambiamento. Quantevolte tali requisiti concorrono, nulla curare si debba, se la Città sia di semplice separazione, ovvero di quella specie chiamata di Piazze chiuse. Se una tale specie si ammetta, gioverà per altri aspetti, e non già sul punto di nobilitare le Famiglie ascritte. Il godimento alle Piazze chiuse opera l' effetto, non per la voluta qualità di essere chiuse, ma per la prerogativa di essere separata la nobiltà dal Popolo. Non è tale sorta di collegj conosciuta dal Dritto Romano, nè dal Dritto del Regno. E' parimente sconosciuta fuori di questo Regno, in cui si ode il nome di Sedile chiuso, ma non si rinviene in Autore alcuno una spiegazione di quel che sieno, da quali requisiti si possano dire indotte. Per molto che si rivolgano i nostri Autori, o Storici, o Forensi, non vi è chi additi quale nobiltà abbia tale prerogativa. Si crede addetta alle Piazze chiuse la prerogativa di non potersi da' Regj Magistrati aggregare a quella, i Cittadini nobili, senza la volontaria aggregazione de' nobili stessi. Non vi è però di tale dritto alcuna concessione Regia, nè per altro si sarebbe conceduta. Si crede fondata tale prerogativa sull'uso immemorabile. Ma due Scrittori sostennero, che fosse un mero abuso nocevole a Regj dritti, ed a quello de' Cittadini, come sostennero Scipione Teodoro, e Francesco de Petris. Due altri, cioè Marcello di Mauro, e Vincenzo di Anna loro contesero ancora la facoltà di aggregare, e dipoi il Regente Petra impugnò ambedue questi punti. Non è della presente ricerca il ponere ad esame se saldi sieno i loro motivi. Solo mi giova di avvertire quel che per altro colla giornaliera esperienza si osserva ne' ricevimenti del nostro Ordine, di doversi avverare solamente la qualità della separazione, e la stessa pruova inchiedere nelle semplici separazioni, che in quelle, che si dicono Piazze chiuse, il cui numero è incerto, incerti i requisiti, e così il nome, come la cosa sconosciuti sono fuori di questo Regno.

La

(1) *Franch. decis.* 438 *n.* 2.

Digitized by Google

La ſteſſa pruova deve farſi parimente per tutta la eſtenſione della noſtra Lingua per le Città Metropoli de' Dominj, che per le altre, purchè ſieno ſeparate. Con provvido conſiglio nelle Ordinazioni del 1631. che formano la Legge fondamentale di queſta ſorta di pruove, non vi è, come eſſere vi dovrebbe alcuna diſtinzione tra la qualità di Metropoli, e le altre. Eppure nella noſtra Lingua d' Italia v' ha più di dieci Città, le quali hanno la prerogativa di eſſere Metropoli. Un nobile in una Città più piccola fa in lei figura molto maggiore, e riporta più oſſequj, e riverenze, ed è più autorevole, che non un nobile nella innumerevole moltitudine di una Città grande. Un lume anche piccolo, più riſplende in una ſtanza, che non un lume grande in un vaſto campo in cui l'ampiezza ſteſſa, e la moltitudine fa ſvanire quel fulgore. E ſe alcuni hanno voluto addurre in contro la dottrina di Baldo han dimoſtrata la loro groſſezza, anzi che l'aſſunto propoſto, non avendo ben capito chi ſia il *Civis mediocris* della Città grande. Quindi lodevole è ſtata la uſanza del noſtro Ordine *ab antiquo* introdotta, e confermata colla ordinazione del 1631. d' inchiedere la pruova della ſeparazione, ſenza veruna diſtinzione, la quale avrebbe tolto tutto il ſuo buon ſiſtema, con cui ſi è per tanti ſecoli conſervato in vigore. Ammetto anch' io, che v' ha delle nobiltà o Metropoli, ovvero non tali più riputate delle altre, così come vi ha delle Famiglie più chiare, e più illuſtri delle altre nobili. Coteſta maggiore idea non altera la ſpecie, nè merita diſtinzione. L'eſſere eguale in un certo atto o funzione, non induce la eguaglianza in tutti gli altri oggetti. Nella Milizia, nella Toga, in tutti gli Ordini Regolari ſi oſſerva la eguaglianza, la quale non toglie punto le prerogative particolari o delle perſone, o delle Famiglie. Ne' Moniſteri così di Religioſe, che di Religioſi, i quali richieggono alcuni requiſiti de' natali ſi oſſerva la uguaglianza tra tutti que', ne' quali que' tali requiſiti concorrono, con tutto che non reſtino quindi o pregiudicate, o confuſe le diverſe prerogative delle Famiglie. Lo ſteſſo ſi oſſerva ne' Capitoli di quelle Regioni, ne' quali la qualità de' natali è richieſta. Vi è in eſſi la uniformità de' requiſiti, la quale non gli rende punto pari in tutti gli altri oggetti. Ma per addurre un eſempio più individuale, negli Ordini militari de' Sovrani, ne' quali parimente ſi oſſerva la eguaglianza ſulle ricezioni, e ſulle coſe riguardanti gli Ordini ſteſſi, ſenza pareggiare punto le Famiglie fuori di quegli atti. Lo ſteſſo ſi è oſſervato, e ſi oſſerva nell' Ordine Geroſolimitano in cui nelle Ricezioni tanto ſi ſtima la Famiglia del primo rango, che un altra ſemplice nobile, e tutte fare debbono la pruova iſteſſa; tanto ſi ſtima la nobiltà di una Città ſeparata meno illuſtre, che di quella di un altra più illuſtre. Il che non pareggia nè le Famiglie, nè le nobiltà delle Città fuori di

quell'

Digitized by Google

quell'atto. E' bensì una economìa neceſſaria, ſenza la quale l'Ordine facilmente decaderebbe all' ultimo ſfinimento per la ripugnanza, che nella più parte ſi rinverrebbe di eſſere ricevuti diverſamente dagli altri. Non è facile a rinvenire uomini i quali ſieno perſuaſi di eſſere meno nobili degli altri. Que' pochi, che vi ſono ne tampoco vogliono cogli atti dichiararſi agli altri inferiori, e dare a' preſenti una lucida ripruova, ed a' futuri tramandare tal memoria per lui e per la ſua caſa poco glorioſa. Il perchè ſi rimarrebbe anzi di eſſere ammeſſo all' Ordine, che giugnervi con un ſfreggio della ſua Famiglia; o almeno pochi ſarebbero dotati di tale fortezza di ſpirito. Lo ſteſſo ſi può conſiderare riſpetto alle Città, nelle quali quantunque alcuna diverſità del luſtro delle Famiglie ſi rinviene, non per queſto vogliono coloro, che il primo ceto di quelle formano, dare di ciò una teſtimonianza col proprio fatto: Il perchè lodevole è l'iſtituto, e la uſanza di non fare diſtinzione alcuna, e di averle tutte come eguali in tali atti, rimanendo ſalve le loro prerogative fuori dell'Ordine.

Ho voluto accennare tali coſe certe ed indibitate di non doverſi fare diſtinzione alcuna di Metropoli, e di altre Città, per ovviare i fanatiſmi di alcuni viſionarj Scrittori del Foro. Alcuni di eſſi ſi ſono tanto laſciati traſportare dalla paſſione, che hanno ſoſtenuto, non eſſere di nocumento alcuno l' eſercizio di alcune cariche Popolari delle Metropoli. Non credono eſſere di oſtacolo la circoſtanza di eſſere cariche addette al Popolo. La ſola qualità di eſſere della Metropoli, cagiona il cambiamento della natura delle coſe (1). Eſſi non ſarebbero reſtii a ſoſtenere che anche i facchini delle Metropoli ſiano di affinata nobiltà adorni. Sono eſſi così inebriati di tali boreoſe ed efimere immagini, che non v' ha errore groſſolano che capaci non ſiano d' inſegnarlo, come certa maſſima. Sono coteſte coſe così ridevoli, che baſta accennarle par ponerle a deriſo. E' coſa molto malagevole nella natura l'unire l' acqua, ed il fuoco, e nelle coſe civili la nobiltà, e la popolarità nello ſteſſo ſubietto. Può la nobiltà legale unirſi colla qualità di plebe, non già la generoſa. Molto potrei diſtendermi nel confutare coteſti fanatiſmi fondati ſul mero capriccio, ma per non uſcire dal preſente obbietto mi baſta dire, che le Ordinazioni così preſcrivono, così è conforme al dritto, ed alla idea comune. E' coſa ridevole che coteſti Scrittori, nel mentre vogliono dare a credere coteſto paradoſſo, eſſi ſteſſi lo ſmentiſcono con dire la gran ripugnanza che s' incontra ne' Nobili, nell' eſercitare le ca-

(1) *Toro ad Deciſ. poſt deciſ. Regent. Altimar. fol.* 186. *Ageta ad Moles §. 3. de exact. Fiſcal. n. 36. fol.* 184. *Petra ad Rit.* 16. *n.* 14. ſoſtengono coteſti paradoſſi ſmentiti da tutti. *De Luca de Linea Legal. fol.* 295.

Digitized by Google

cariche popolari di Napoli. Il Toro, da cui gli altri traſcriſſero, lo dice eſpreſſamente (1): Nel Sanfelice (2) ſi eſamina ſe uno aggregato ad una Nobiltà del Regno, poſſa forzarſi agli uffizj popolari. Soſtiene di sì, perchè coll' aggregazione non ſi perde la popolarità, ſiccome non ſi perde nè anche col Privilegio conceſſo dal Principe. Del che è chiara la ragione altrove addotta, che quel tale è nobitato, e non nobile. Da tale eſempio ſi ravviſa la ripugnanza, che ſempre vi è ſtata, e che ſi ſono coſtretti ad eſercitare gli uffizj popolari, perchè realmente non erano nobili con origine. Dice, è il vero, che *non perdit nobilitatem*, ma debbe riferirſi alla nobiltà legale, la quale non ſolo non ſi perde, ma ſi acquiſta coll'eſercizio degli uffizj. Or ſe la nobiltà, ſecondo tutt' i principj e legali, e comuni è ripoſta nella idea, qual maggiore pruova della idea della Nazione può eſſervi di quella, che i nobili iſdegnano di eſercitare una carica, la quale è realmente di grande autorità. Queſta ſteſſa ripugnanza da lui e da ſuoi ſeguaci atteſtata, dimoſtra ridevoli i loro aſſunti. Alcuni di detti uffizj, non è dubbio, che autorevoli ſono, ma l' autorità non debbe confonderſi colla nobiltà. Un privato nobile non ha autorità alcuna, ovvero lieviſſima, quando di alcun incarico nobile della ſua patria, è riveſtito. V'ha all'incontro delle moltiſſime cariche iſdegnate da nobili, le quali danno autorità grande, donde ne deriva riſpetto, nel tempo ſteſſo, che della nobiltà ſono diſtruttivi. E' poco pratico delle civili polizie della più parte della Europa, chiunque dall' autorità, e dal riſpetto trarre voglia argomento della nobiltà. Era preſſo Arrico IV. Re di Francia un ricchiſſimo mercante in gran dimeſtichezza, e familiarità di quell' eccelſo Monarca, donde gran pregio ed autorità ne li derivava. A coſtui venuto il grillo di eſſere nobilitato, ne fece più volte la dimanda al Re, il quale fu ripugnante a concedere le Patenti di nobiltà da quel tale mercante richieſte. Alla fine gliele conceſſe, ma dopo quella conceſſione non più lo ammiſe alla dimeſtichezza primiera, del che egli maravigliatoſi, e dimandatene la cagione al Re, ne riportò la riſpoſta: *Che al Re di Francia ben era convenevole trattare col primo de' Mercanti del ſuo Reame, ma non gli conveniva di trattare coll' ultimo de' gentiluomini* (3). Coteſta ſaviiſſima riſpoſta conferma appunto quelchè nel Mondo civile tutto dì ſi oſſerva, di non poterſi trarre argomento della nobiltà, dall' autorità de' meſtieri, e degl' impieghi, ma neceſſario egli è che ſia nella idea, che quel tale meſtiere ſia convenevole a nobili,

(1) *Toro citat. fol.* 186.
(2) *Sanfelic. deciſ.* 322.
(3) Si racconta da Pietro Mattei.

Digitized by Google

li. Era quel mercante molto autorevole, quanto nobile non era, ma col divenire nobile perdè tutta l'autorità. Il che fa vedere quanto diverse sieno queste cose. Un Mercante colle sue lettere impera fin nell'altro Continente, ed un nobile non può disporre di un soldo presso alla sua casa. Ma pure il mercante non è nobile, e quel nobile di veruna potenza, è come tale riputato. Soventi volte avviene, che chi per incapacità non ha potuto avere un uffizio, sia più nobile di quello che ottenuto lo abbia, ed esercitatolo con celebrità. Del rimanente quelchè io asserisco, è rispetto alla osservanza del nostro Ordine, ed allo spirito delle ordinazioni, non intendendo ragionare degli altri effetti della nobiltà, per li quali rimetto all'altrui discernimento la indagine. Non è cosa nuova, che uno sia per alcuni aspetti nobile, e per altri riputare si debba plebeo. L'Otalora, ed il Sese tal cosa insegnano, e questi così scrive (1): *Quod potest quis esse nobilis in parte, & in parte plebejus taliter quod in aliquo casu gaudet quis privilegio nobilitatis in non solvendo collectas, & tributa; & tamen non gaudebit ejusdem privilegiis, imo reputabitur pro plebejo quantum ad honores, & dignitates &c.* Tale è a mio avviso la condizione di que', che esercitano uffizj popolari della indole descritta. Gli considero come nobili di nobiltà legale più di quel che è considerata da due Autori Spagnuoli, sembrandomi ragionevole di doversi esentare dalle pene ignominiose. Siccome però sono esclusi dagli onori de' nobili *ex genere* secondo detti Autori, così debbono essere esclusi dal nostro Ordine a tenore delle sue Ordinazioni, le quali la nobiltà generosa' richieggono.

Non vi potendo essere intanto alcuna dubbietà sul punto dell' insuperabile ostacolo nascente dall'esercizio delle cariche popolari di qualunque autorità fregiate sieno, ed in qualunque Città si esercitano, debbo fermarmi soltanto nel ribattere la eccezione, che' un tal detrimento resti saldato col *citra præjudicium*. S' introdusse tale usanza nel decorso secolo, specialmente per gli Eletti del Popolo di questa Metropoli, e degli Economi della Casa Santa dell' Annunziata. La ripugnanza apparente di alcuni messi in qualche rango di nobiltà, indusse il Collaterale ad interporre un decreto di *liceat exercere citra præjudicium nobilitatis*, come testimoniano il Toro, il Ponte, l'Ageta, ed altri. La quale usanza è passata in uno stile consueto, cosicchè oggidì non evvi esempio di simili esercizj senza tale cautela. Molti vogliono dare a credere, che un lenitivo così debile, ed ovvio, che non mai si niega, serva di antitodo al descritto malore. Io francamente restingendomi a quelchè riguarda solamente

(1) Otalora 2. parte cap. 5. n. 32. vers. *octava conclusio*. Sese decis. X. n. 30.

Digitized by Google

mente il Ricevimento al noſtro Ordine, e laſciando all' altrui cura la diſamina riguardante gli altri effetti, aſſevero francamente di non ſalvarſi nè punto, nè poco con quella ovvia cautela, il pregiudizio dell' eſercizio delle cariche popolari. Mi baſterebbe dire, che non facendoſi tale diſtinzione nelle Ordinazioni, non è ad alcuno permeſſo di farla, ma paſſo più innanzi, ed avverto, che tali decreti ſi ſpediſcono ſenza veruna conoſcenza di cauſa, e baſta chiederlo per ottenerlo. Secondo le maſſime del dritto Romano, di coteſti decreti ſoliti d' interporſi ſenza conoſcenza di cauſa, non ſi dà il vigore di coſa giudicata; anzi può dirſi che non ſe ne abbia conto alcuno. Sul che vi è un chiaro ſtabilimento dell' Imperator Gordiano (1). All' incontro dall' eſercizio di tali cariche popolari, ne derivano i ſeguenti ſegni della qualità popolare. Il primo è quello della elezione ſteſſa. Contiene quella elezione un giudizio, di eſſere ſtimato del Popolo, l' eletto ad alcun uffizio Popolare. Quindi gli manca il requiſito della comune idea e reputanza, nella quale è principalmente ripoſta la eſſenza della nobiltà. Non rinvenendoſi eſempio di eſſerſi eletto uno veramente nobile, la elezione ſteſſa forma un argomento della qualità di popolare.

In ſecondo luogo, il ſolo eſercizio di quelle cariche fa formare nel Pubblico la idea che quel tale ſia del Popolo. Nè punto, nè poco giovano le carte, le quali giacciono ſepolte negli Archivj, ed o ſono ignote, ovvero ſi riputano come un formolario, non capace di aſtergere quel denigramento, che dal fatto iſteſſo, deriva. Il Principe, ed i Tribunali hanno l' impero ſu tutti gli oggetti del governo, ma ſi ſperimentano inefficaci quando ſi tratta di cancellare le opinioni comuni. Reſta per conſeguente quello ſvantaggio, non oſtante tali aſterſivi, così come non ancora ſi è giunto a togliere la macchia delle offeſe fatte all' onore cavallereſco colle carte. Fatto però ſta, che i Tribunali, e lo ſteſſo Principe ſe mai ſpediſſe tale cautela, non intendono con quell' atto altro fare, ſe non dare un colore voluto dagli ſteſſi eletti, o eligendi, e non già cambiare l' indole della carica, e nobilitarla.

In terzo luogo. Non vi è eſempio di eſſere ſtato eletto ad uffizj popolari alcuna perſona veramente nobile, la quale accettata aveſſe quella carica col *citra præjudicium*. Se vi foſſe di tale eſercizio fatto da nobili non uno, ma più eſempli, e renduta foſſe tal coſa frequente ed uſuale, anche a nobili, coſicchè non ſi apponeſſe a detrimento della nobiltà, credere ſi potrebbe cambiata ſu queſto punto la idea della Nazione, come avvenne in Roma, ed in Firenze, quando alcuni nobili vollero eſercitare uffizj del Popolo.

(1) *L. 5. C. de Comminat. Epiſtol. Vedi Rocc. Reſponſ. 78. n. 1.*

Digitized by Google

Ma poichè tali esempli mancano, nè può addursene alcun esercizio di veri nobili di nobiltà generosa, debbe rimaner ferma la regola generale, di credere l'esercizio degli uffizj popolari di detrimento alla nobiltà, non ostante il *citra præjudicium*.

In quarto luogo. Le cose passate in istile, e formolario non meritano riflessione alcuna. Anzi mi trasporto ad asseverare, che ancorchè s'introducesse la usanza di spedirsi tali decreti colla conoscenza di causa, e colla pruova della nobiltà, pure come cosa di mera formola, e indiretta unicamente per non recare detrimento a chi crede essere nobile, non potrebbe alterare la comune idea, la quale rispetto a quella persona si dimostra col fatto istesso della elezione, e si conferma vieppiù coll'esercizio di quella carica. In tali punti molto fissi nelle Nazioni, non si dà riparo colle carte. Fa uopo cambiare la idea della Nazione.

In quinto luogo. Se mai debbe aver luogo la massima legale, che *protestatio contraria facto, nihil operatur*, è certamente nel caso presente. Il fatto è per lo appunto contrario alla nobiltà, che salvare non si può con quella, che è una mera protesta.

Non mi è ignoto di esservi nel *Codex Rerum judicatarum* di Giambattista Toro (1) una allegazione di Francesco Laurito su questo punto, non avvertita, per quanto mi è noto, da altri Autori nostrali. La idea di quella, è di sostenere, che la macchia contratta da alcun ascendente non si diffonda a discendenti. Si sforza di addurre in ripruova del suo assunto alcuni ricercati Testi. Non si rimane di voler dare a credere due cose contrarie, e seco pugnanti, quale si è quella, che gli atti de' transversali, nel mentre sostiene, che gli atti contrarj degli ascendenti, non rechino tampoco pregiudizio a discendenti. Sentimenti i quali sembrano direttamente contrarj. Non omette l'autorità dell'Escobar, ove insegna il contrario, di diffondersi in tutti la macchia contratta da uno della Famiglia. Ma crede disciorla con dire, che debba intendersi della macchia contratta dal primo, che abbia fatto acquisto della nobiltà; la cui macchia lo stesso Laurito crede tramandarsi a discendenti, quando a senso di retta ragione, quella, come più rimota, meno dovrebbe essere offendevole alla nobiltà, come la più recente, la quale persistendo nella memoria degli uomini, e così toglie quella riputanza, nella quale è principalmente riposta la nobiltà.

Indi passa al punto dell'esercizio delle cariche populari col *citra præjudicium*, e scrivendo con maggior senno degli altri suppone due requisiti, uno che *ob Reipublicæ bonum visum fuerit, etiam popularia officia nobilibus tribui*: e l'altro, che vi sia il mandato pe-

(1) *Toro Codex Rer. Judic. cas. 60. fol. 233.*

Digitized by Google

penale del Giudice. In queste circostanze affidato al Testo della *l.* 1. *C. de his qui sponte publica munera subeunt*, crede dimostrare, di non essere quell'esercizio nocevole alla nobiltà. Il Testo non ha relazione alcuna al caso da lui trattato, egli però si fonda principalmente sul mandato penale, nel qual caso dice, non doversene riportare detrimento dall'ubbedienza al Giudice. Ne adduce in conferma questo argomento: *Hoc aliud non foret quam quod ex eodem actu, sive fiat quis, pœnam consequatur, ut utroque casu sive obediens, sive contumax fuerit modo generis modo substantiæ patiatur jacturam*. Quindi sul principio della ubbedienza dovuta a' Magistrati, crede che la protesta, o sia il *citra præjudicium* del Giudice sia bastevole ad impedire il pregiudizio resultante da quell'atto, ancorchè non vi sia contradizione. Indi come se avesse scritto sul punto del Ricevimento de' Cavalieri negli abiti militari, fa uso della dottrina del Carleval di doversi sfuggire in questa materia il rigore, e seguire il sentimento più favorevole, adducendo ancora il sentimento di coloro, i quali insegnano, doversi nel conflitto de' depositi de' testimonj, de' quali alcuni depongono a favore della nobiltà, altri contra, seguire coloro che sono favorevoli, cosa insegnata distintamente dal già detto Carleval.

Ho voluto fare distinta memoria di tal Consulto di un contrario difensore per sincerità. Il Toro alla perfine si rimette alle cose scritte dal Capecelatro nella *Consult.* 12. da me additata, i cui principj sono contrarj a quell'assunto. Io intanto credo, che adattandosi le cose scritte dal già detto Laurito al prescritto delle nostre Ordinazioni, debba da que' principj ritrarsi tutto il contrario.

In primo luogo ivi si suppone, che l'esercizj vili de' maggiori, non pregiudichino a' descendenti, e le Ordinazioni statuiscono tutto il contrario.

In secondo luogo trattando del *citra præjudicium* suppone il caso che *ob bonum publicum visum fuerit officia popularia nobilibus tribui*. Una tale supposizione richiede una determinazione generale precedente fatta per alcun accidente di difetto de' soggetti Popolari. Se vi fosse tale determinazione generale, anche io noi riputerei nocevole, perchè quell'uffizio non più potrebbe dirsi popolare, se esercitato fosse veramente da nobili. Il che non avviene, quando l'uffizio è addetto a popolari, nè se vi fosse uno o due esempli potrebbe alterare la idea. Non si potendo dire cambiata la natura dell'uffizio, resta nel suo essere.

Terzo. Come ho considerato, la elezione si fa da' Popolari, ed il *citra præjudicium* si pone per colore. Se si adducesse il bene pubblico sarebbe per pretesto, e colore ricercato, nè mai togliere potrebbe le popolarità dell'uffizio con tali uffizj. Già si sa, che nel mondo vi sono innumerevoli maniere per gettare polvere agli occhi

degl' incauti, ed all' incontro l'ordine vuole la riputanza.

Quarto. Gli ordini penali non mai si sono fatti a nobili generosi veramente, anzi tali ordini non vi sono stati. Se si facesse per apparenza non, toglierebbero la idea richiesta dall' Ordine.

Quinto. Il sentimento di doversi nel dubbio pronunciare per la nobiltà, è contrario allo spirito dell' Ordine, in cui un solo voto negativo basta a togliere la inclusione. Non vi è altro spediente, che il rigore per mantenere i corpi in decoro.

Per tali ragioni io sono nel fermo sentimento, che attenta la mente delle ordinazioni del nostro Ordine, le quali principalmente riguardano la rinomanza della Famiglia, e la idea in cui è quella, debbe l'esercizio delle cariche popolari riputarsi di ostacolo insuperabile per la recezione nel nostro Ordine, non ostante il *citra præjudicium*. Spiego però, che tale mia opinione è fondata sulla idea delle Ordinazioni, e sulla Legge fondamentale di dover essere di rinomanza nobile il recipiendo. Non intendo però parlare decisivamente per tutti gli altri aspetti della vita civile. Lascio tale determinazione all' altrui giudizio da doversi fare colla matura ponderazione di tutte le circostanze. Per il che le Famiglie, le quali hanno tale sventura, non debbono prendere questo mio giudizio come loro generalmente svantaggioso, ma ristretto a queste circostanze. Più volte ho avvertito, che per le necessarie indispensabili considerazioni, molti più meritevoli sono esclusi, nel mentre altri sono ammessi, i quali avverare possono le circostanze, e requisiti prescritti. Per il che, quantevolte in essi vi concorrono le qualità di nobili, i decreti di *citra præjudicium* potranno essere giovevoli in tutti gli altri effetti della nobiltà, meno che nel ricevimento nel nostro Ordine, ove prima di tutti si ricerca questo requisito, di non essersi mescolato nelle cariche popolari, e della idea e riputanza di nobili.

Quantevolte dunque alcuna Famiglia mostra il godimento per dugento anni della nobiltà in una Città Demaniale, in cui vi sia separazione del ceto nobile da quello del Popolo col determinato numero delle Famiglie, debbe quella tale Famiglia essere ricevuta di giustizia. La qual cosa debbe intendersi, qualora gode di tutte le onoranze, delle quali godono le Famiglie veramente nobili, nè ristrette al solo governo. Negli ultimi stabilimenti si adopera la parola, Patriziato, la quale porta seco il godimento di tutti gli onori di quella nobiltà, e non vi sia distinzione di altre, o fregiate di alcune preeminenze o prerogative non comuni a tutte. V'ha in questo Regno alcune Città, nelle quali alcune Famiglie nobili hanno solo la voce attiva, e non la passiva. V'ha delle altre nelle quali alcune Famiglie sono ammesse per lo governo solamente, senza la spiegazione di doversi in tutto considerare come nobili. Una

tal

Digitized by Google

tal cosa può avvenire in alcune Città per antiche loro usanze, in altre perchè i Tribunali per necessità del governo, hanno stimato di riempiere il numero delle Famiglie. Debbesi però in tal caso distinguere la maniera onde sono state ammesse. Se l'ammissione, o dire si voglia aggregazione, si è spiegata colle parole denotanti la pubblica amministrazione, o con clausole restrittive, ovvero senza la spiegazione, che goda di tutti gli onori e prerogative, può dirsi quella un abilitazione agli uffizj pubblici per parte de' nobili, per cagione della necessità dell'amministrazione, ma non già una concessione e dichiarazione di nobiltà. Quantevolte non vi è la precedenza de' nobili antichi, o altra distinzione, può dirsi, che quella sia un atto non pregiudiziale alla nobiltà, ma non già nobilitante. Tal sorta di ammissione mostruosa e sofistica era sconosciuta ne' tempi antichi, ma in questo secolo si è introdotta per motivo di dare un sistema al governo. In alcune si è spiegata la restrizione inquanto al governo, in altre no, ma in tutte la stessa idea si è avuta, e si è creduta spiegare con denotare quel che que' fare debbono, cioè le cose riguardanti l'amministrazione delle cose pubbliche. In questo caso dunque io crederei, che l'esercizio loro dato non sia nobilitante, con tutto che non vi sia precedenza alcuna degli antichi. Sembra che non si avveri il requisito del Patriziato, perchè la loro ammissione non ha avuta per obbietto di dare le onoranze di nobili, ma soltanto l'ammettergli al governo per parte de' nobili. Diverso a tale oggetto si è, quando uno ha ottenuta una Sentenza, colla quale è dichiarato nobile di una Città separata colla espressa spiegazione di *gaudeat honoribus*, *& prærogativis uti ceteri nobiles*, e che si descriva nel libro de' nobili da quello, con cui riceve l'amministrazione per parte de' nobili per una mera necessità di governo. Nel primo caso la idea del Tribunale è, dichiarare quel tale nobile intieramente, nel qual caso colui può porre il Patriziato acquistato di quella tale Città. Ma quando è ristretto all'amministrazione, allora non può essere titolo nobilitante. Sarà quella una dichiarazione di nobiltà vivente non pregiudiziale alla nobiltà, ma non già il titolo nobilitante del Patriziato. La ragione di una tale distinzione deriva dalla riflessione, che il Tribunale non ha autorità di nobilitare uno, ma solo può dichiarare. Per necessario conseguente, quando ha data l'amministrazione per parte de' nobili, gli ha data la sola nobiltà legale. Per tale riflessione negli Stabilimenti si fece uso della parola Patriziato, parola che unicamente ha riguardo alla nobiltà inquanto a tutti gli effetti, e non già ristretti al solo governo.

Debbo in fine avvertire su questo punto per non incorrere in un errore popolare, e generale a tutta la gente di vulgar mente, di misurare la separazione de' ceti dall'antichità e chiarore delle

Città

Digitized by Google

Città, o dalla grandezza e prerogativa di essere o Capitali di Provincie, o Arcivescovili, ovvero dotate di altro pregio. Sono quelle prerogative delle Città, ed accrescono pregio agli abitanti, ma non portano seco il conseguente di avere una separazione de' ceti. Molte Città Capitali di Provincie, ed Arcivescovili non hanno separazione alcuna, ed alcune Terre l'hanno, come il confessa lo stesso Marchese Biscaccioni (1). Il che può conoscere chiunque vi adoperi una menoma riflessione. Inquanto all'antichità basta il volger lo sguardo a Bojano, ad Isernia, a Venafro, anzi a tutto il Cantado di Molise, Provincia formata sull'antico Sannio, per ravvisare, che l'antichità, i vetusti pregi nulla influiscono sul fatto della separazione del ceto nobile, da quello del Popolo, cosa in quelle antichissime popolazioni ignota. Lo stesso osservare si può in moltissime Città antichissime di tutte le antiche Provincie del Regno, nel mentre che altre vantare non possono alcuna antichità, ovvero appena una secca loro memoria negli antichi, hanno una separazione perfetta. Mi resto di addurre gli esempli per non offendere que', che credono avere l'antichità antidiluviana, secondo il fanatismo presso che generale. Aveano le Colonie, li Municipj la loro separazione de' ceti, come ho accennato, ma da tali vetuste memorie non ne siegue, che anche oggidì la stessa polizia sia permanevole in quelle popolazioni, che o del tutto, o quasi del tutto distrutte, e devastate, o per mancanza d'idee, o per mancanza delle persone o di Famiglie nobili han dovuto togliere ogni primiera distinzione. Sono state così notevoli le vicende nelle catene di tanti secoli, che rende gli argomenti tutti tratti dall'antichità, fallaci. Oltre a che quasi tutte le Città antiche, sono state distrutte e devastate in certi tempi, e poi riedificate. La disciplina ancora è stata varia, avendo alcuni creduto migliore condotta dare a tutti la voce nella propria patria, altri han voluto la restrizione. Quindi quando si tratta di ricevimento di Cavalieri debbe inquirersi specialmente sul sistema presente, e su quello osservato da dugento anni addietro, e lasciare alla cura agli antiquarj, il ripescare gli antichi pregi di que' tali paesi.

CAPO

(1) Biscaccioni su Linda. Le Relazioni e descrizioni universali *fol.* 461.

Digitized by Google

CAPO III.

Dell' ostacolo derivante dal Vassallaggio.

QUantunque le cose nel precedente Capo discorse, e tutte le ponderazioni sulla separazione de' Ceti nelle Città fondate sulla osservanza e sullo spirito di pensare della Nazione, norma di tutte le altre migliore, sieno indubitate, pure tutte svaniscono, se vi sia l' insuperabile ostacolo della qualità Baronale della patria o del pretendente, o de' suoi maggiori nel tempo richiesto per le pruove. Essendovi tale circostanza qualunque separazione vi sia nella Città, qualunque onoranza abbiano avuta i maggiori del pretendente, anche eccedente il corso degli anni dugento, svaniscono, e restano dileguate da una sventura, la quale toglie a tutte le altre il vigore sul punto del Ricevimento al nostro Ordine. Infino a' miei dì non vi è stata dubbietà alcuna su questo punto, e si riputava come certa massima di essere desso un ostacolo insuperabile, come essere debbe una cosa notissima alla gente culta ed inculta. Coloro che hanno tale sventura nelle loro Famiglie, si sono rimasti di pretendere il ricevimento, o hanno proccurato di sfuggire tale insuperabile ostacolo, con occultarla in quella maniera che loro è riuscita migliore, ovvero co' Brevi hanno proccurato l'antitodo ad un veleno così potente, e riputato da un secolo e mezzo, non suscettivo di veruno rimedio. Ma oggidì in cui si pone in dubbio ogni principio certo, e s' involve nel bujo la stessa chiarezza del sole, quando si tratta di far ricevere Cavalieri, si dubita finanche di questo certo principio da tutti in questo Regno succhiato col latte. Non mancano tortuosi argomenti, e fallaci per dare un ricercato colore ad un tale paradosso novellamente suscitato. O la ignoranza delle vicende della civile polizia, ovvero l'astuzia di confondere i tempi, fa che si rinvengano parole capaci di uccellare que', che o fingono d' ignorare le massime succhiate col latte, ovvero chiedono pretesti per eludere anche quelle proposizioni, nelle quali trionfa la verità più chiara e luminosa. Il perchè ho stimato opportuno di distendere il sermone, nel confutare cotesto grossolano errore; e nel mentre la mia idea era soltanto l' accennare questo canone, come certo principio non bisognevole di pruove, nel corso del lavoro, ho scorta la necessità di dimostrare il contrario paradosso irragionevole, assurdo, ed avverso al decoro dell' Ordine, e distruttivo del principal pregio del medesimo.

Indarno si chiede o dagl' Interpretri della Ragion Civile, o dagli Scrittori del Foro lume nello schiarimento di questo punto. Io non mi sono imbattuto in alcuno che abbia fatta opera di esaminare, anzi nè anche negli Scrittori della Curia Romana, il cui costante

ſtante ſiſtema è di avere tutte le coſe per nobilitanti, e veruna per avverſa alla nobiltà, ſi rinviene tale eſamina. Ed avendo inutilmente fatta tale inchieſta negli Scrittori, ed eſſendomi rivolto ad oſſervare alcune Allegazioni fatte nel Foro napoletano, ho ſcorto, che la qualità Baronale ſi è oppoſta come coſa vergognoſa alle Famiglie, da' cui difenſori ſi è procurato ſfuggire l'oſtacolo, o con negare il fatto, o con inorpellarlo, e ſi è ſuppoſta come ſfregio alla loro nobiltà da ambo le parti. Non ſi oſſerva che alcun ſennato Scrittore abbia ripoſta la difeſa, nel ſoſtenere la nobiltà del Vaſſallaggio, ma tutti ſi ſono ſchermiti con addurre circoſtanze particolari con negare il fatto. Il che baſtevole ſarebbe a dimoſtrare la coſtante idea della Nazione. Ma in coſa così intereſſante ſtimo opportuno eſaminare la coſa da' ſuoi principj.

Si vuol dare colore a tale aſſurdo con ponderare di eſſere ſtata ſventura generale di tutte le Città del Regno il giogo del Vaſſallaggio. Un Diſcorſo del Cardinal de Luca (1) ſomminiſtra tutta l'arma creduta poderoſa per ſoſtenere un tale aſſurdo, a coloro che non bene l'intendono. Quando ben ſi riflette, dalle coſe diſcorſe dal Cardinal de Luca, trarre ſi debbe tutto l'oppoſto, con tutto che ſtato egli ſia il più gran probabiliſta ſul fatto de' Ricevimenti de' Cavalieri. Egli eſaminando la cauſa di uno, che pretendeva di eſſere ricevuto nella Lingua di Aragona, tratta dell'oſtacolo della qualità Baronale della patria oppoſta al pretendente, nel mentre dice non eſſere prattico della uſanza di Spagna, traſcorre a ragionare di queſto Regno. Conſidera a tal propoſito la qualità degli antichi Signori, i quali erano riputati regoli, e facevano la loro figura, come i piccioli Sovrani. Pondera di eſſere ſtata una tale ſventura comune a tutte le Città del Regno: *Itaut adhuc ſub Judice lis eſt:* ſe abbia ſoſſiſtenza la pretenſione di due o tre di eſſere ſtate immuni da tale ſventura. Non è facil coſa ritrarre dalle coſe diſcorſe dal Luca, quale ſtato foſſe il ſuo ſentimento. Dice doverſi diſtinguere i Vaſſalli di que' gran Signori, dagli altri non di quel rango. In tale maniera chiaramente ſpiega, di avere avuta per grave oſtacolo per la nobiltà generoſa, la qualità del Vaſſallaggio, quando non ſi riporti a tempo di que' gran Signori da lui deſcritti. Se mai eſſo conoſceva la pruova degli anni dugento, vi doveano eſſere Famimiglie, quando formò quel Diſcorſo, che fu prima del 1673. (come ſi tragge dalle coſe da lui ſteſſo eſaminate, ove narra la deciſione della Ruota in prò del pretendente Aragoneſe fatta nel 1673.) nelle quali ſi potea avverare il vaſſallaggio verſo que' gran Signori nel giro di due ſecoli. La qual coſa non può avverarſi ora che da più

(1) *De Luca de Præeminent. Diſc.* 32.

Digitized by Google

più di due secoli non più vi sono que' Signori. Molte cose si potrebbero ponderare su quel Discorso in esclusione de' luoghi Baronali, se tale necessità vi fosse. Ma il Luca su questo punto, come ho avvertito, non debbe essere di molta autorità, e quando si dovesse secondo i suoi veri sentimenti giudicare, si dovrebbero escludere per la rotonda testimonianza, che ne rende il Dottor volgare da addursi innanzi. Io intanto su questo punto molto interessante al decoro del nostro Ordine, stimo alcun poco diffondermi, e non ostante il silenzio degli Scrittori, farò opera dimostrarlo.

Siccome ne' punti della Storia è necessaria la cognizione cronologica per evitare gli errori, così quando si tratta su que' riguardanti la polizia, si debbono esaminare bene le vicende della medesima, e fissare il tempo, in cui quelle avvennero. Per mancanza di tale necessaria conoscenza ne avvengono tutte le sconcezze, tutti gli errori, non che ne' Ricevimenti, ma in tutti gli oggetti dependenti da tale conoscenza. Quindi derivano tutti gli argomenti fallaci e tortuosi. Uno storico ragguaglio che darò della varietà delle idee farà svanire tutti i tortuosi argomenti, che ora si formano in detrimento del decoro dell'Ordine.

Quando si consideri la prima origine de' Signori Titolati del Regno, si rinviene che tutti erano Sovrani. Tali furono tutti i Conti Normanni, i quali aveano il dritto del sommo impero, e quantunque fossero stati costretti da Roberto Guiscardi Duca di Puglia a prestargli certi servigi, non era però quella prestazione offendevole al sommo impero. Furono essi ridotti nella qualità di Feudatarj Vassalli dal primo nostro Re Ruggiero, ma il mero e misto impero non fu loro tolto, se non da Federico II. colla celebre Costituzione: *Ea quæ ad speciale decus*. Corrado seguì le tracce del Padre, e gli tolse finanche al suo fratello Manfredi. Da quel tempo vi fu tanto rigore circa la concessione del mero e misto impero, che Carlo I. di Angiò avendo donata al suo figliuolo Carlo II. la Città di Salerno, non gli concesse il mero impero, se non dentro l'ambito della Città, e non fuori di lei. Si continovò lo stesso rigore per molti Sovrani successori, i quali a que' della Real Famiglia appena soleano concederla per sei mesi. Si franse questo ritegno sotto Ladislao, ma non così facile e generale fu la concessione, come si rendette dipoi e sotto la Regina Giovanna II., e negli Aragonesi. Nello stesso tempo pero i Signori Titolati erano di un alto rango, ed o erano discendenti da que' primi Conti Normanni, ovvero di altra genìa per la più parte congiunti co' Sovrani stessi. Essi per dritto non aveano il mero e misto imperio, ma per fatto si usurpavano una Signoria quasi al tutto indipendente da' Sovrani del Regno. Esercitavano le Regalie maggiori, e col fatto distendevano il loro dominio, e la loro potenza, ed erano più potenti di que' So-

vrani, de' quali allora era piena l'Italia. Non solo erano in parentela cogli stessi Re, e faceano con essi guerra e pace, come si renderà chiaro da' seguenti esempli.

In questo stato di cose, non vi era dilicatezz' alcuna sulla qualità del Vassallaggio, anzi essendo quella sorte comune a tutte le Città, godevano i Vassalli nobili di tutte le onoranze de' nobili. Molti Titolati e Signori riconoscono i loro Feudi da concessioni di que' gran Signori, come avverte il già detto Luca. Moltissimi esempli vi sono di persone Vassalle fregiate colla divisa di *Miles*, non solita darsi ad altri, se non a que' che erano del militar Cingolo adorni. Debbesi dunque su questo punto fare un discernimento de' tempi, e non figurare il Mondo come se sempre stato fosse nelle stesse usanze di costanza, che ne' soli Popoli non ingentiliti si rinviene, chiamati barbari. Sul punto del detrimento derivante alla nobiltà dal Vassallaggio, debbesi considerare la cosa come si riputava insino a tempi di Carlo V., da quelchè si rendette in tempo di quel Principe, e sempre più si accrebbe. Insino a tempi di quell'Augusto, quando le Città illustri erano Vassalle di que' gran Signori congionti co' Sovrani, i quali se non per dritto, certamente per fatto usurpati aveano i dritti del sommo impero, e faceano guerra, e Trattati co' Sovrani, nè si riputava, nè riputare si potea pregiudiziale alla nobiltà l'essere sotto quel Vassallaggio, come non mai si è riputato offendevole alla nobiltà l'essere sotto la Signoria de' piccioli Sovrani, o de' Reali. Se le pruove de' Ricevimenti de' Cavalieri riportare si dovessero da que' tempi, io non esitarei nè punto, nè poco di non credere di detrimento alla nobiltà il vassallaggio, tra per la qualità de' Signori, ed ancora perchè non si era fissata tale idea nella Nazione, sempre che stati non fossero Vassalli di Suffeudatarj, che in ogni tempo portare dovea l'invilimento. Per essere stato il Vassallaggio generale a tutte le Città del Regno considerare non si poteva alla nobiltà offendevole. E' verissima la proposizione del Cardinal de Luca di essere indecisa la pretendenza di due o tre Città, le quali sostengono non essere state soggette a Baroni; ed io mi trasporto a dire, che una sola può dirsi per un mero accidente preservata, nel mentre delle altre due non possono riuscire punto, nel darsi a credere esenti dal Vassallaggio; intrapresa non solo insussistente, ma ancora infruttuosa. Allora non si credea, che una Città del Regio Demanio fosse dell'altra più pregevole per non esservi tale idea nella Nazione. Le Città tutte considerevoli erano sotto la signoria di alcuni Signori, i quali facevano una figura di piccioli Sovrani; nè si troverà esempio di essere stati di quelle Signori, uomini che di gran genìa, e di grandi affari non erano. Gli stessi Titoli allora rarissimi assunti su qualche Città, le rendevano pregio. Il perchè si trova spesso spiegato ne' nostri antichi Scrit-

Digitized by Google

Scrittori di alcune Città, che ſtate foſſero decorate del titolo di Marcheſato, Contado, e ſimili. Nobiliſſima è ſtata ſempre riputata la Città di Salerno, nè mai le ſi è appoſto ad onta il vaſſallaggio inverſo i ſuoi Principi. Notiſſima è la maniera onde pervenne al Conte di Marſico, cioè con un Trattato di Pace tra lui e 'l Re Ferdinando I. di Aragona, riferito dal Coſtanzo, dal Summonte, ed altri. Omettendo il di più mi baſti riferire il principio riguardante i Titoli (1): *Il Re ſi contentò che ſi ſcriveſſe, che li Capitoli erano tra l' Illuſtriſſimo e Sereniſſimo Re Ferrante di Aragona, e l' Illuſtriſſimo, e Potentiſſimo Roberto Conte di Marſico e Sanſeverino*: Infra le altre condizioni, che ſuſſeguirono, vi fu quella: *Che ſi concedeſſe grazia di potere battere monete, purchè da una parte poneſſe o l' arme, o la teſta del Re: che le devoluzioni de' beni de' ribelli del Re, non doveſſero farſi al Fiſco Regio, ma al Fiſco del Principe*: con altre ſimili convenzioni, le quali vedere ſi poſſono nel già detto Coſtanzo. I Principi di Taranto di Caſa Urſino, poſſederono non ſolo Taranto Città antichiſſima ed illuſtre, ma molte altre Città e luoghi, il cui catalogo ſi può oſſervare in uno Stromento del 1431. contenente la diviſione fatta tra Gio: Antonio, e Gabriele Orſino ricordato nel diſcorſo della Varietà della Fortuna preſſo il Tutini ſiſtente nell'Archivio della Zecca. Ivi atteſta il Tutini, che era trattato come Signore libero, ed avea il titolo di Sereniſſimo, come lo ſteſſo Strumento, ed altre ſcritture il dimoſtrano. Era Egli zio della moglie di Ferdinando, Signore di quaſi tutti i paeſi di due Provincie, e così potente, che fece aperta guerra collo ſteſſo Re Ferdinando. Ebbe la ſventura di avere una rotta preſſo Troja dall' eſercito del Re, il quale anche dopo la vittoria temendo molto le dovitie di quel Principe, volle ſeco fare la pace, il cui trattato è diſtintamente deſcritto dal Summonte (2). Io non vo diſtendermi in riferire le convenzioni in quella contenute. Può oſſervarſi nel Summonte, e quinci ravviſarſi, che facea una figura per poco eguale al Re, tanto che quando Alfonſo fece il trionfo in Napoli, ed il Maſtro di Cerimonie volea farlo andare innanzi al Carro trionfale cogli altri Baroni, egli ſuperbamente riſpoſe, che era ſtato compagno del Re nell' acquiſto del Regno, e non Barone vinto; del che il Re Alfonſo non fece riſentimento, tutto che Gio: Antonio ne aveſſe alcuna tema (3). Nè già quella Signoria e potenza era recente, anzi antica nella Caſa, come può oſſervarſi nel diſtinto racconto fattone dal Tutini, ove narra la guerra, che

(1) Coſtanzo Iſtor. *Lib. XIX. fol.* 489.
(2) Summont. Iſtor. *Lib. V. fol.* 58.
(3) Termini della varietà della fortuna *fol.* 58.

Digitized by Google

ſoſtenne Maria di Eugenio Vedova di Ramondello Orſino contro del Re Ladislao, che voleva impadronirſi di quella Città, e di quello Stato. La qual cosa non potendogli riuſcire, induſſe la vedova di Eugenio a cederglielo con averla tolta per moglie. Può ancora ivi oſſervarſi la maniera, onde Gio: Antonio Orſino riacquiſtò lo ſtato Paterno ceduto dalla Regina Giovanna al Re Jacopo ſuo marito, cui dalla Regina Giovanna era ſtato dato il titolo di Principe di Taranto, Principato allora da quella Sovrana poſſeduto. Nel tempo ſteſſo che fioriva il Principe di Taranto, il Conte di Nola della ſteſſa Caſa Orſino, avea la moglie cugina del Re Alfonſo I. di Aragona e facea una figura tale, che ben non era diſconvenevole, che la Città di Nola nobiliſſima, foſſe di lui Vaſſalla. Coteſti due rampolli della ſteſſa Famiglia poſſedevano parte non piccola delle Città più riguardevoli di queſto Regno, le quali allora non ſi credevano punto inferiori alle altre, allora per altro pochiſſime del Regio demanio o poco prima acquiſtato, o poco dipoi perduto.

Per tale ragione ſconoſciute erano nel ſecolo precedente al decimo ſeſto le idee dipoi allignate, di credere nocevole alla nobiltà delle Famiglie il vaſſallaggio. E nel vero non ſi rinviene di quella età Città alcuna riguardevole, che ſtata foſſe ſotto il dominio di perſona, la quale non faceſſe una figura molto chiara, e riſpettabile. Per la più parte erano ſtrettamente congiunti cogli ſteſſi Sovrani, e tutti eſercitavano o per dritto, o certamente per fatto quaſi tutte le Regalie maggiori ne' vaſti loro ſtati. Per il che ben pareggiavano la condizione di que' piccioli Sovrani, de' quali allora la Italia era piena. La Caſa Marzano poſſedè Città illuſtri e riguardevoli. Era Gio: Antonio Marzano Duca di Seſſa, Conte di Squillace, di Montalto, e di Alife, e Signore di Carinola, e Marino ſuo figliuolo fu Principe di Roſſano. Avea dunque il dominio di più Città allora illuſtri, le quali non lo aveano ad iſdegno di eſſere ſotto quel vaſſallaggio. Ben era nota la gran Signoria di Gio: Antonio Marzano, le cui forze furono di gran giovamento ad Alfonſo I. di Aragona nella conquiſta di queſto Regno. Oltre alla ſua gran Signoria, vi ſi aggiunſe l'altra, che Leonora di Aragona figliuola di Alfonſo, e ſorella del Duca di Calabria, dipoi Re Ferdinando, era ſpoſa di Marino dilui figliuolo Principe di Roſſano, ed era in Seſſa per fino, che giugneſſe in età di torlo per marito. Nulla però curando quel parentado conchiuſo, facea al Re Ferdinando aperta guerra, e procurò dislealmente ucciderlo in un congreſſo con lui tenuto. Non mai vi potea eſſere la dilicatezza di credere, non dicevole un Vaſſallaggio ad un Signore di rango così eccelſo.

Simile eſemplo di quel tempo iſteſſo ce ne dà la Coſtiera di Amalfi, dalle cui Città illuſtri Amalfi, Scala, Ravello uſcirono moltiſſime

Digitized by Google

tiſſime Famiglie delle Piazze di queſta Metropoli, ed altre illuſtri del Regno. Fu ella maiſempre nella riputanza di nobiliſſima, come ſempre ſtata era, ed è tuttora, ſenza che il Vaſſallaggio aveſſe alcun detrimento recato a quella nobiltà fioritiſſima. Il che avvenne, perchè fu infeudata a chi tolſe per moglie la figliuola di Alfonſo I. Molti eſempli potrei recare, ma baſtano gli accennati. Tanto era remota la idea del detrimento del Vaſſallaggio, che anzi queſti ſteſſi Regoli creavano i Militi, e come Sovrani davano il Cingolo a loro Vaſſalli (1). Coniavano Monete, ed aveano nelle loro Corti perſone molto nobili, non che loro Vaſſalle, ma di altre Città, e della ſteſſa Metropoli. E tal uſo durò ancora nel decimo ſeſto ſecolo. Mi reſto di addurre il Catalogo di 24. Famiglie nobiliſſime, e di Napoli, e del Regno, che erano nelle Città nobili di un gran Signore nel decimoſeſto ſecolo.

Lungo campo mi ſi aprirebbe innanzi, ſe voleſſi una per una deſcrivere quelle Famiglie, le quali ebbero la Signoria di Città illuſtri, e furono congiunte co' Sovrani. Trovandoſi però formato il Catalogo delle Famiglie de' Signori imparentati co' Sovrani da Franceſco de Petris, e dal Campanile, tralaſcio di ſcrivere le altrui lodatiſſime fatiche. Infra gli altri pregi, vi era quello, che molti di que' Signori erano in tale ſtato di Signoria, che uſavano il titolo di Sereniſſimo in paleſe, e ſenza ripugnanza de' Sovrani, come ſi vedrà nel progreſſo di queſto Libro. E quantunque tale titolo in certo tempo ſembri eſſere ſtato minore dell' Illuſtriſſimo, ſempre però era titolo grande uſato da ſoli Sovrani, i quali uſavano ancora l' Illuſtriſſimo, che anche ſi oſſerva dato a' deſcritti Signori, nella ſteſſa maniera che tutti gli altri ſpecioſi. Omettendo per brevità queſti, ed altri pregi, mi baſti dire, che dal principio del decimoſeſto ſecolo s' introduſſe la idea di avere a vile il Vaſſallaggio, la quale idea come ſuole avvenire s' introduſſe tratto tratto, e dipoi ſecondo l' uſato delle nuove idee derivate dal cambiamento degli oggetti, andò diſtendendo da per tutto i ſuoi germogli. Quando la coſa dipende non da Legge, ma dalla idea degli uomini, non ha determinato tempo della ſua introduzione, e della ſua propagazione, la quale non può in un iſtante formarſi. Se foſſe permeſſo ſpingere le conghietture, direi che tale idea foſſe cominciata a ſorgere dopo debellati i Baroni, contro di Ferdinando I. congiurati, il che avvenne nel 1488. In quella occaſione molte Famiglie di que' gran Si-

(1) Può vederſi Franceſco de Petris *Lib.* 1. *epp.* 7. dell' Iſtoria Napoletana. Campanile Notizie di Nobiltà prima, e ſeconda; e circa il Cingolo militare dato dal Principe di Salerno, può vederſi lo ſteſſo Campanile ne' Principi di Biſignano *fol.* 78. Nell' Engenio *Napol. Sac. fol.* 455. vi è la Iſcrizione di un *Miles* di un piccolo paeſe Vaſſallo.

Digitized by Google

Signori, i quali fatta aveano una figura di Regoli, parte vi si estinsero, parte depresse furono in maniera, che non più sembravano l'essere state prima sì riguardevoli. Perderono allora quel dritto usurpato di tenere le Fortezze, uno de' principali sostegni della loro smodata Signoria, onde si rendevano paurosi agli stessi Sovrani di questo Regno, tanto che a Ferdinando I. dopo debellati i Baroni la cosa più difficile, secondo attesta il Porzio, fu quella di togliere loro dalle mani le Fortezze. Quindi non vedendosi più dominati da Principi di Taranto, da Duchi di Sessa, e da altri congionti de' Sovrani potentissimi, si cominciò ad avere ad isdegno la qualità del Vassallaggio inver coloro, non adorni di que' pregi, nè forniti di tanta potestà e potenza. Furono tutti depressi da Ferdinando, non solo con avere loro tolte tutte le Fortezze, ma ancora con avere diminuita la loro potestà, tolte le forze colle Leggi promulgate, onde i loro lucrosi dritti di molto si diminuirono, ed in conseguente ancora le rendite. Per il che non più si vedeano quelle Corti simili al tutto alle Reali, le quali per lo innanzi si erano da Cittadini, e forestieri ammirate. E' un errore del vulgo quello di credere, che il lusso sia cresciuto ne' tempi a noi vicini. Se si voglia tale credenza riferire al lusso de' privati Cavalieri, è verissimo. Ma se si voglia riferire a quello de' gran Signori è al tutto fallace, come in altra mia opera ho dimostrato. Per tutti questi aspetti per tante cagioni diminuita la primiera idea de' gran Baroni, si cominciò ad avere in dispregio il servigio inver di coloro, che poco differivano da' loro Vassalli, de' quali in alcune Città ve ne avea parecchi e nobilissimi, e doviziosi.

A tali cagioni si aggiunse l'altra della qualità de' Baroni, che si videro dopo la morte di Ferdinando I. Fu quello uno stato turbulentissimo di questo Regno, allora che nel breve giro di trenta mesi fu dominato da cinque Re. I nostri Re Aragonesi si viddero in tali angustie, che non badavano più a quel che facessero, purchè alcun provvedimento dessero alle pressanti loro urgenze. Per riferto di Vincenzo di Anna (2) la cui nascita fu molto vicina a que' tempi, essi dare solevano carta bianca colle loro sottoscrizioni per potersi distendere quel che piaceva a chi glie le davano. Vendevano Feudi, Giurisdizioni, Regalie dilicatissime per pochi bajocchi a qualunque persona si fosse. Il che principalmente avvenne negli ultimi tempi del Re Federico. Non si serbò più quel primiero contegno di non dare certe sorti di Feudi, e di titoli, se non a personaggi di alto rango. Purchè si desse denaro per soccorrere a' bisogni, si ot-

(1) Porzio congiura de' Baroni.
(2) *Anna Allegat.*

otteneva quel che si voleva. La estinzione dunque delle gran Famiglie quasi Reali, l'invilimento di alcune rimaste, e la profusione de' Feudi a persone immeritevoli, dovettero per necessità far decadere la idea primiera del Vassallaggio. Prima i titoli di Duchi, Marchesi, e Conti non si davano se non a' Signori del descritto rango, nè s'imponevano, che su Città riguardevoli. Dal principio del secolo decimo sesto non vi fu distinzione alcuna, e con denari si comperavano le Città, e si aveano i titoli su esse. Per il che tante cagioni unite portarono seco il conseguente di avere a vile la qualità di Vassallaggio, e di non riputarsi nobili que', che a tale dura sorte erano soggetti.

Siccome però le idee derivanti da alcuni accidenti, che avvengono insensibilmente, non possono avere un epoca fissa, così su questo punto non può altro dirsi di certo, se non che, fin da' primi tempi di Carlo V. si era cominciato ad avere a vile il vassallaggio, e negli ultimi anni di quel Principe si rese intieramente, e generalmente di detrimento alla nobiltà delle Città. La qual cosa non solo si ravvisa negli addotti esempli, ma ancora dalle seguenti testimonianze, e fatti concordi. Donde si può formare il giudizio del conto che avere si debbe ne' tempi a noi vicini.

Più cagioni vi furono di tale intiero cambiamento d'idee. La prima che è la valevole circostanza, che per non essere Napoli più sede Regia, non più erano congionti de' Sovrani. Secondo perchè sotto Carlo V. si estinsero le gran Signorie rimaste delle antiche, tra per le ingiuste condanne fatte dal Principe di Oranges, ed ancora per altre cagioni accennate in parte dal Giannone, si andarono pian piano tutte estinguendo. Terzo o per istruzioni della Corte di Spagna, ovvero per adempiere al loro dovere specialmente sotto il lungo governo del Vicere D. Pietro de Toledo fu così abbassata l'autorità de' Baroni, e Titolati, che si vide il Foro ripieno di liti mosse loro da' Vassalli, i quali scossa la primiera suggezione con essi contendevano, anche apponendo loro reati, e rapine. Per il che si perdè del tutto il primiero rispetto, ed inconseguente non più riputare si potea a' Nobili dicevole il vassallaggio. Molto si accrebbe la idea dell'abbassamento delle Città Baronali dall'uso introdotto di darsi alle Università la facoltà di provocare al demanio, quando alcuna Città, Terra, o Casale si vendeva. Prima non si era introdotta, perchè il Vassallaggio si avea come cosa indifferente. Ma alteratasi tale idea sotto Carlo V. si volle senza veruna Legge aprire quella strada, con attribuire alle Università di provocare al demanio, quando da un Barone ad un altro fossero alienate. Non era conosciuta tale facoltà prima di Carlo V. e sono mere ciarle quelle di alcuni Dottori di volere addurre ricercate ragioni su alcuni generali dettami della ragion civile. La origine fu, che Carlo V. tornando dalla

guerra

guerra di Tunesi venne in questo Regno, e passando dalla Calabria in Napoli, vedendo tante grosse popolazioni nel dominio de' Baroni, disse che opportuna cosa era, che quelle conseguissero la libertà. Bastò un tal detto a fare introdurre quella Prelazione, con essersi addotti sostegni efimeri su dettami del Dritto Romano. I Tribunali la favorirono, ma non ebbe legge che l' approvasse, se non dal Conte di Miranda, da cui fu statuito il tempo di un anno a fare tale dimanda. Per tale cagione avendo molte Città proclamato al demanio, si rendette molto più vergognosa la condizione Baronale secondo la idea cominciata a formarsi negli ultimi tempi degli Aragonesi, e sempre più accresciuta sotto il dominio di Carlo V. E nel vero, non vi è dubbio alcuno che negli ultimi tempi degli Aragonesi le Città isdegnavno la suggezione a' Baroni, ma non era quella una generale idea, anzi debbe credersi introdotta in alcune, ma non generale. Vi è fra gli altri l'esemplo della Città di Santa Severina ceduta dal Re Ferdinando ad Andrea Carafa, la cui storia distintamente si può osservare nel Terminio (1). Mi basti dire, che i Cittadini di Santa Severina non vollero riconoscere per Barone Andrea Carafa, che aveane ottenuta la cessione dal Re Federico di Aragona. Per il che colui ricorse al G. Capitano perchè il facesse riconoscere per Conte di quella Città. Fece opera il G. Capitano di farlo accettare, ma non altrimenti s' indusse, se non colla condizione, che la Signoria non passasse agli eredi, e finita la guerra dato se gli fosse lo scambio, e Santa Severina ritornar dovesse al dominio della Real Corona. Ma dipoi sulla fallace notizia della morte di Andrea Carafa loro Conte, ne discacciarono il Governatore da colui messo, e furono così pervicaci in non volerlo riconoscere, che nulla curando gli ordini del Vicere D. Raimondo di Cordova, fu forza di cingerla di assedio. Il sostennero per molti mesi, e se stata non vi fosse la discordia tra nobili, e popolani, molto più avrebbero potuto sostenersi. Ma altro da quella ostinata resistenza non conseguirono, se non la perdita del Privilegio loro concesso dal G. Capitano, e dove era a vita il dominio di Andrea Carafa, divenne perpetuo. Se la forza gli costrinse, quella ripugnanza dimostra di essersi cominciata insin da quel tempo ad avere a vile il Vassallaggio. La quale idea di svantaggio cominciata a formarsi dopo la congiura de' Baroni, accresciuta sotto i successori Aragonesi, ma non giunse al segno di riputarsi tale qualità di tanto detrimento, come si rese sotto il Regno di Carlo V. Tale è stato il fato di tutti i mestieri un tempo nobili, e dipoi inviliti. L'invilimento si è formato a poco a poco, per fino che rendutosi generale ha seco portato un cambiamento d' idee

(1) *Termin. fol.* 168. della edizione del 1633.

Digitized by Google

d'idee all'oppoſto. Una tale diverſità d'idee ſul Vaſſallaggio ſi può ben ravviſare dalle ſeguenti conſiderazioni ſulla noſtra Storia. Nel 1459. nelle convenzioni tra Ferdinando I. di Aragona, e'l Conte di Marſico, fu a coſtui infeudata la Città di Salerno col titolo di Principato. Per tutti gli aſpetti, la Città di Salerno più riguardevole era, e più nobile di Santa Severina. E pure non ſi ha memoria, che i Salernitani aveſſero avuta ripugnanza di accettare il novello Barone, con tutto che in tempo di una guerra così formidabile per lo Re Ferdinando una Città così coſpicua, e popolata vicino a Napoli avrebbe potuto far reſiſtenza, e bene imbrigarſi nello ſtato dubbio del Re. Ma come allora ſi avea come coſa indifferente, e di niun nocumento alla nobiltà, ſoffrirono con indolenza quello, che in appreſſo ſarebbe ſtato un colpo fatale. Ma dipoi una Città di gran lunga meno conſiderevole, quale ſi fu Santa Severina, fece reſiſtenza così grande. Il che avvenne, perchè le idee ſi erano cominciate ad alterare. La Città di Trani ſoffrì con indolenza il Vaſſallaggio di Alberico di Balbiani, o Barbiani, cui fu conceſſa da Ladislao inſieme col Contado di Converſano, e di Giovenazzo, come atteſta Giampietro de Creſcenzi (1). Fu dipoi inſieme colla Città di Barletta donata a Sforza nel meſe di Giugno del 1423. comecchè per la morte dello Sforza ſeguita a Gennajo del 1424. difficile è credere che ne aveſſe preſo il poſſeſſo (2). Non ſi reputò decaduta dal pregio della nobiltà, nè ſi legge che ne aveſſe fatta querela, o maneggio per eſentarſi da quella dipoi creduta ſvantagioſa ed ignobile condizione, come dipoi ſi rendette. Quindi nel traſcorſo ſecolo quando ſi era fiſſata la idea dello ſvantagio del Baronaggio, quando fu conceduta dal Re Filippo IV. a Franceſco di Mora Marcheſe di Caſtel Rodrigo la conceſſione non ebbe effetto, e gli fu data Nocera in luogo di Trani, come ho oſſervato nello ſtrumento della compra di Nocera. Simile eſemplo vi è della conceſſione fatta dal Re Filippo IV. al Principe Ludovizio del Principato di Salerno. Il Conte di Ognatte allora Vicerè in queſto Regno ne impedì la eſecuzione, e tante repliche fece alla Corte, che la conceſſione non ebbe effetto. Il Cardinal de Luca (3) racconta queſto ſucceſſo della gran reſiſtenza del Vicerè in non eſeguire la Carta Reale. Nulla dice de' maneggi, e delle premure di que' Cittadini, ma ben altronde è noto, che quante parti ſi potevano fare, tutte ſi fecero da que' Cittadini per impedire quel colpo fatale.

(1) Giampietro de Creſcenzi dell'Anfiteatro Romano nella Famiglia Balbiani.
(2) Vedi Collennucc. p. 226.
(3) *De Luca de Præmin. Diſc. 9. n. 18.*

Digitized by Google

E perchè non mi si possa apporre, che adduco esempli di altre Città, e non di quelle che più m'interessano, vo' ancora delle medesime addurne gli esempli, che confermano tale diversità d'idee. Fu la Costiera data in dote ad Eleonora di Aragona, e con indolenza soffrì quel Vassallaggio. Ma quando nel 1637. vendere si voleva, fece tutto lo sforzo con gran sborso di denaro, che si conservò nel Regio Demanio. La Città di Bitonto soffrì la Signoria del Principe di Taranto, ma dopo non volle riconoscere altro, e giurò la fedeltà al Re Ferdinando I. dopo la congiura de' Baroni, colla condizione di non conoscere altro, che il Re. Fu infeudata nel 1507. al gran Consalvo di Cordova, e per la forza, e per la qualità di chi l'ottenea, e co' dritti quasi di Sovrano, co' quali era ceduta, soffrì con indolenza. Ma nel 1550. sborzò ducati 66. mila, somma allora considerevole per ricomprarsi, con tutto che, non vi fossero che pochissime rendite Feudali, come lo attesta il Presidente de Franchis. Cedè la giurisdizione all' Imperator Carlo V., da cui ottenne non solo la promessa del Regio Demanio perpetuo, e di non potersi infeudare nè tampoco al Primogenito del Re successore della Corona, ma ancora, che sortendo la infeudazione potesse fare resistenza colla mano armata, e con chiamare in ajuto altre Città senza nota di ribellione. E nel 1610. essendosi data per cambio di Sabioneta, con tutto lo sforzo si fece rendere giustizia; ed indi nel 1937. quando si doveano vendere tutte le Città quantunque scorta fosse la sua ragione, pure volle sborsare altri 22. mila ducati per togliere ogni dubbio.

Della stessa idea nella Nazione allignata infin da due secoli, ci rende testimonianza la resistenza usata dalla Città di Taverna venduta al Principe di Stigliano dal Re Filippo IV. e dell' Amantea venduta al Principe di Belmonte dallo stesso Sovrano. Ambo chiusero le porte, e non vollero dare il possesso a compratori; e riuscì loro, che si fosse renduta giustizia, e dichiarate del Real demanio (1). E pure in altri tempi erano state Vassalle con indolenza, sventura sofferta dalle Città più illustri, e più considerevoli di tutto il Regno.

Potrei quì addurre innumerevoli esempli di tal fatta, ma perchè gli esempli non sono così convincenti come le aperte testimonianze, però stimo opportuno alcun poco diffondermi in queste, per vieppiù ismentire un errore così pregiudiziale al decoro dell'Ordine. Non può esservi su ciò testimonianza più convincente, e più illustre, quanto si è quella del Parlamento di tutto il Regno. Egli è notissimo, che nel 1637. per gli urgentissimi bisogni della Corona fu

(1) Si narra dal Parrino Teatro de' Vicerè *Tom.* 2. Duca di Alcalà *fol.* 209.

Digitized by Google

fu ordinato, che si esponessero a vendita le Città tutte Demaniali, eccetto alcune pochissime. Fu creduto tale spediente necessario, per sostenere una guerra diuturna, la quale ben può dirsi sostenuta da questo Regno, che da tutto il rimanente di quella vasta Monarchia di Spagna, onde ne porta lacere, e grondanti sangue, le spoglie. Il Parlamento del Regno accaduto nel 1642. supplicò di esentarne alcune Città, con tutto che in altri tempi state fossero con indolenza sottoposte a Signori grandi. Infra le altre, porse le suppliche per Nola, stata insino al 1527. in cui si morì Orso Orsini, sottoposta a quella Famiglia imparentata per altro co' Sovrani, e che avea fatta una figura più di Sovrano, che di Barone. Nel tempo della infeudazione non isdegnò punto quel Vassallaggio, per non essere allignata tale idea nella Nazione, e continovò dipoi insino al 1527. nello stato in cui si trovava. Ma cambiate le primiere idee, e non essendovi più Signori congionti co' Sovrani, tutta la Nazione si credette nel dovere di sostenere di quella il decoro, perchè fosse esentata dalla generale Legge, e per lei furono porte le suppliche dal Parlamento. Lo stesso può considerarsi rispetto a Capua, Pozzuoli, Surrento, per le quali furono ancora porte le suppliche da quel Parlamento. Le ragioni addotte in quelle suppliche ebbero appunto per oggetto il detrimento derivante al decoro di quelle illustri Città, ed anche alla stessa Metropoli, per la vicendevole comunicazione che vi era, nascente dalle vicinanze (1). Or qual maggior riprnova può esservi del costante sentimento di tutta la Nazione, quando vi è tale illustre testimonianza di tutta la Nazione unita coll'intervento della Città di Napoli, di tutt' i Baroni, e di tutte le Città Demaniali.

Il fatto vieppiù conferma. Fu ordinata la vendita di tutte le Città, ma tutte le Città nobili ne camparono libere, parte con addurre le loro ragioni, parte con riscattarsi con ingenti summe, e parte per suppliche del Parlamento. Gli Scrittori quantunque di radissimo discendono a questi sciframenti, e suppongono tal cosa nota, pure v'ha di molti che espressamente confermano tal verità. Di tale idea formata della ignobiltà de' luoghi Baronali, ne rende testimonianza ed Elio Marchese, ed il suo contradittore. Il primo parlando di una Famiglia, fuori di dubbio antichissima, gli appone a svantaggio, che avendo quella fatto soggiorno in una Città Vassalla a Baroni, di lei dice (2): *Dominis servire passi sunt*. Il Borelli non nega tale svantaggio, ma il crede non offendevole alla Famiglia stata esaltata da quel Vassallaggio da lui descritto: *Hoc*

(1) Capitol. e Graz. *Tom.* 2. *fol.* 165.
(2) Marchese, e Borrell. *fol.* 204. e 205.

Digitized by Google

longum & continuum incolatum dedecori fuisse Familiæ : E produce il Diploma di quella esenzione. Dal che si vede, che ambedue ebbero per detrimento alla nobiltà, il soggiorno in alcun luogo Baronale. Due Scrittori del passato secolo supposero per indubitato tale ostacolo della nobiltà. Di sopra ho rapportate le testimonianze di Carlo de Lellis (1) e di Giuseppe Campanile, i quali ambo sostennero il contrario, cioè che da luoghi ignobili possa uscire una Famiglia nobile. Ambo rapportano il decreto del Venerando Consiglio su luoghi Baronali. Il Campanile dice di aver riparato tale ostacolo ad una Famiglia dello Stato di Sanseverino, con avere isfuggito il soggiorno ne' luoghi Baronali nella pruova di colui, che essere volea ricevuto nel nostro Ordine. Il Lellis ancora porta quello da lui chiamato Statuto, con cui i luoghi Baronali esclusi furono dal nostro Ordine. Egli pondera la qualità degli antichi Titolati, e sostiene, che il Vassallaggio in quel tempo non fosse offendevole; sicchè se una Famiglia se ne fosse uscita non ricevea detrimento da quel soggiorno. Nella quale maniera confessa, che nel Regno si avea per avverso alla nobiltà, il soggiorno in un luogo Baronale, e ripone tutta la difesa nella circostanza di esserne la Famiglia uscita, e nella qualità degli antichi Reguli con ragione non riputata lesiva della nobiltà. Coteste due testimonianze convingono non solo la idea della Nazione, ma ancora rendono testimonianza di quello stabilimento del nostro Ordine, la cui esistenza oggidì si vuol contendere.

Il Cardinal de Luca, quando si voglia fare una esatta ponderazione sulle cose da lui scritte, non solo non è favorevole al Vassallaggio, ma anche avverso. Egli descrive la qualità degli antichi Reguli forniti delle Regalie maggiori, e considerando la diversità de' Titolati de' suoi tempi, da quegli antichi, si spiega colle seguenti parole (1): *Igitur nimium evidens fabula est ob feudalem, ac Baronalem qualitatem locorum ita generaliter, ac indefinite existimare, conspicuasque Civitates generosæ nobilitatis productivas exæquare illis obscuris locis, quæ ex eorum connaturali qualitate Domicellis, ac inferioribus Baronibus per ipsos Principes, & Duces concedi consueverunt. Atque in hoc versatur ignari vulgi error manifestus, quoniam istæ Civitates faciebant illam figuram cum suis Principibus, Ducibus, Marchionibus, & Comitibus, qualem hodie faciunt illæ, a quibus hodierni Italiae Principes, & Potentatus nomen, ac titulum desumunt, habendo subse tamquam proprio districtu, & comita-*

(1) Lellis *Tom. 3.* stampato nel 1671 *fol.* 202. Campanile Notizie di Nobiltà stampato nel 1672. *fol.* 170.

(2) *De Luca de Præemin. disc. 32. in fin.*

Digitized by Google

mitatu inferiora loca, inferioribus Domicellis, & Baronibus concedi solita, prout etiam in statu Ecclesiastico penultimo sæculo pene omnium magis conspicuarum Civitatum conditio erat sub propriis Principibus, vel Tyrannis. Ideoque pluries occasione consulendi in hac nobilitatis materia pro hujus militiæ habitu suscipiendo, vel ad alium similem effectum dicere consuevi, quod non modernus sed antiquus rerum status, ac Civitatum, & locorum antiqua qualitas & conditio spectari debent, non autem ista moderna accidentalis. Et cum hac distinctione materia regulanda videtur.

Scrivendo il Cardinal de Luca nella Curia Romana ove non si volevano intendere tali usanze, lascio trarne le conclusioni al Lettore, molto facili a ritrarsi. Ma nel suo Dottor Volgare così spiega il suo sentimento, e la pratica dell' Ordine, ed in tale maniera conferma vieppiù la esistenza del decreto del Venerando Consiglio, come innanzi anderò a riflettere seriamente. Ivi dopo descritta, quale debba essere la pruova legale, soggiugne (1): *Nondimeno tanto nella prima specie de' Feudatarj regali e del primo ordine in figura di Principi assoluti, quanto nell' altra di Feudatarj inferiori, e del second' ordine in figura di semplici Baroni, o di Vicarj, secondo le distinzioni accennate nella detta materia feudale, non può darsi regola certa, e generale applicabile a tutt' i luoghi, poichè in questa seconda specie di Baroni, e di Signori più subordinati, alli quali in alcune parti d' Italia si suole dare il titolo di Domicelli, il tutto dipende dalle leggi, ovvero dagli stili del principato, che sogliono essere diversi secondo la diversità de' paesi, conforme si è accennato nella detta materia feudale, ed anche in quella de' Regali in occasione di discorrere quando a questi Baroni, o Signori spettino le regalie, o no. E quanto a quelli della prima specie (conforme altrove si è detto) la decisione in gran parte dipende dalla forza, ovvero dalla maggiore, o minor potenza, poichè sebbene o per le leggi generali del padrone diretto, ovvero per le particolari dell' Investitura molte cose possono o devono spettare al Padrone, come effetti dell' alto dominio, e della Savranità, tuttavia la forza sta nella pratica, ovvero nell' esecuzione, la quale alle volte, secondo le contingenze de' tempi riceve dell' impedimenti, sicchè bene spesso conviene al superiore di dissimulare; che però non sono materie soggette al solo giudizio de' Giuristi, ma pizzicano più tosto del politico.* Con tali parole dà a divedere, che diverso era il sentimento legale, da quello dell' Ordine, e dalla idea della Nazione. Secondo il senso legale, o dire si voglia secondo la pratica, e le giudicazioni della Curia Romana, non si reputava di osta-

(1) De Luca Dottor Volgare *Lib. III. cap. VII.*

Digitized by Google

ostacolo il Vassallaggio, ma non così secondo il senso dell'Ordine, e secondo la idea della Nazione, tanto che nettamente confessa, che non si entrava con decoro. Non è facile a comprendere la cagione della ripugnanza dell'Ordine contro all'antico sistema, senza una generale determinazione.

Ma più convincente testimonianza è quella del nostro Regnicolo Carlo Antonio de Luca (1), il quale attesta e l'uso del Regno, e l'aborrimento dell'Ordine Gerosolimitano in ricevere persone de' luoghi Vassalli. Cotesto Scrittore commendando il Capitolo 146. del Marinis più volte sopra citato, ove si trascrive la Interamnense, dopo avere accennata la nobiltà generosa, che provare si debba per l'abito Gerosolimitano, scrive ne' seguenti termini, che vo, per intero trascrivere: *Difficultas est utrum obstet qualitas patriæ originis, quæ (puta sit villa Baronalis) non habens formalem separationem nobilium a popularibus, ut est ejusdem Religionis opinio, & locus Baronalis sit a Religione abhorritus, quoties non reperiatur ad hunc habitum.* Una tale testimonianza basta a far'vedere l'abborrimento della Religione de' luoghi Baronali. Per il che costantemente si ravvisa negli Scrittori accurati, di avere distinto il sistema della Religione, da quello creduto legale seguito dalla Ruota Romana. Quindi ragionando lo stesso Luca su quelle ragioni, le quali si adducevano nel *disc.* 32. del Cardinal de Luca, ed entrando in una superficiale disamina di quelle, tramischia alcune soffisticherie legali, e secondo il sentimento della Ruota, soggiugne: *Nihilominus hæc est quædam mala præsumptio exigens majorem & duriorem probationem, non tamen dicitur præsumptio Juris, & de Jure, seu qualitas patri judicans nobilitati, quæ alias vere probata sit, ut apud Rojas, quoniam deficiens separatio nobilium a popolaribus reddit difficilem probationem magis rigorosam, ut præsertim de loco Baronali. Ceterum sinistra suspicio, non potest tollere veritatem. Probatur ex sacra Legenda S. Benedicti designatur quidem locus materialis nativitatis, accidentaliter tamen, quia parentes, vel tanquam Domini loci, vel ex alio accidenti ibi moram traherent ut de pluribus Regibus, vel Principibus habemus in villis ex obscuris locis hortum habentibus. Potissime quia Sacræ Scripturæ mos est titulum nobilis non attribuendi viris privatis, sed solum illis qui locorum Domini, & de Magnatitio ordine essent. Et usus Germaniæ, & Galliæ aliarumque regionum vivere sit in obscuris locis occasione dominationis eorumdem locorum in feudum, vel in allodium, vel quia eorum majores talem dominationem habuerint, sed postmodum amiserint non intermissa habitatione, ut exemplificari potest in familia Ju-*

(1) *De Luca Melior. ad cap. 146. Resolut. de Marinis Tom. 2.*

Digitized by Google

Juſtiniana adhuc viventibus in Inſula Chienſi, cujus dominationem ante Turcarum occupationem habuit, vel quia nobiles Civitates dictam vivendi libertatem ob alia accidentia incolatum in hujuſmodi locis elegerint. Quibus circumſtantiis ceſſantibus impoſſibile eſt, ut abſque plebeorum mixtura generoſa per quatuor latera perfici, & conſervari potuerit. Licet enim nullus fere videatur locus, in quo forte non adſint perſonæ nobiles vulgo nuncupati Gentil' huomini. *Nihilominus iſta dicitur quædam privata nobilitas localis diſcretiva ad ignobiles, & plebeos ad effectum obtinendi quædam officia, & honorificentias plebeis incongruas. Sive ad effectum obtinendi exemptionem a muneribus perſonalibus & ſordidis, ad quam de jure ſoli populares tenentur, ſive ad effectum obtinendi exemptionem a pœnis ignominioſis, puta furcarum, triremium, vel fuſtigationis, ad quos effectus etiam ſufficit nobilitas ſuperficialis, prout etiam reſultans ex officio Conſiliarii de nobilibus.* Debbe ſervire quella teſtimonianza di uno che ſcriſſe quaſi un ſecolo addietro per pruova, che fin da quel tempo ſi era fiſſato nell' Ordine l' abborrimento di ricevere i luoghi Baronali. Nè debbe farſi conto delle ragioni legali, e delle diſtinzioni della preſunzione *Juris*, & *de Jure*, perchè queſte tali coſe nella materia de' Ricevimenti de' Cavalieri attendere non ſi debbono. Oltre a che quel requiſito da lui preſcritto è duriſſimo ad avverarſi, o non mai ſi avvera. Quell' abborrimento dell' Ordine, che prima non vi era, e dipoi ſi era fiſſato, non potea altronde derivare, che da uno ſtabilimento fatto di eſcludere i luoghi Baronali ſecondo la idea di già allignata nella Nazione, la quale è deciſiva di queſti punti, anche attendendoſi le diſpoſizioni legali, le quali dettano doverſi attendere la idea, e la riputazione delle Nazioni nel formare giudizio della nobiltà delle Famiglie, e de' paeſi.

Le ragioni addotte, e le altre da addurſi convingono la eſcluſione delle Città Baronali, ancorhè non vi foſſe il decreto dal Venerando Conſiglio più volte nominato. Quantunque un tale decreto o non ſi rinvenga, ovvero ſi voglia far giacere ſepolto, pure preſſo di me è indubitata coſa eſſervi ſtato. In un punto così intereſſante, ſtimo raccorre in breve le coſe diſteſamente diſcorſe. Mi muove a tale ſentimento in primo luogo la tradizione così coſtante, che non vi è perſona nel Regno cui ignota quella ſia. Da tutt' i vecchi in fin da miei più verdi anni ho inteſo raccontare, che cagione ſtata foſſe una ſopraſcritta di una Lettera ſcritta con tuono molto alto da un Barone ad un Cavaliere ſuo Vaſſallo. La quale fece tanto rumore in Malta, che cagionò quel decreto generale eſcluſivo di tutte le Famiglie Vaſſalle. Una tale tradizione l' ho inteſa da' Cavalieri vecchi in fin da cinquanta anni addietro, i quali mi riferivano, che l' Ordine il ſerbava ſecreto, perchè da Roma non veniva ap-

approvato, e volealo offervato ſul fatto. Nelle ſcritture fatte in queſto Foro ve n' è frequente ricordo di tale ſtabilimento, e ſi ſuppone per indubitato. Molte occaſioni vi ſono in queſto Foro di entrare in tali indagini, sì nelle occaſioni delle Reintegrazioni, come delle Aggregazioni; ed ancora in quelle de' parentadi.

In ſecondo luogo mi muove il cambiamento dello ſtile dell' Ordine di ſopra dimoſtrato, che certamente non potea altronde derivare, che da uno ſtabilimento precedente.

Terzo mi muove l' autorità di Giuſeppe Campanile, uomo che conſumò tutta la ſua vita in tali materie, e 'l vedere dallo ſteſſo additato il tempo in cui fu fatto nel mentre era Priore di Capua Ludoviſio. Egli non parla ſpecialmente delle Baronali, ma il decreto, ſecondo la fama, riguardava ambo queſte ſvantaggioſe condizioni.

Quarto mi muove l' autorità di Carlo de Lellis, la quale benchè ſul punto de' paeſi privi di ſeparazione ſi poſſa riferire alla ordinazione del 1631. ſul punto de' luoghi Baronali, non può a quelle riferirſi, nelle quali di cio vi è motto. E pure così il Campanile, come il Lellis ſcrivono non già contro, ma ſoſtenendo le parti de' luoghi Baronali.

Quinto mi muove l' autorità così del Dottor Volgare del Cardinal de' Luca, come quella del Canonico de Luca, i quali atteſtano aborrita dall' Ordine Geroſolimitano la qualità Baronale. Or ſe egli è certo che prima ſi ricevevano indifferentemente, come poteva naſcere una generale uſanza, ſenza una generale determinazione? In breve ſpazio di tempo non potea formarſi una idea generale, coſicchè ſi aveſſe potuto dire aborrita dall' Ordine una qualità, della quale pochi anni prima molti ne aveano ricevuti, per una particolare opinione, o condotta di alcuni Commeſſarj. Chiunque a ciò riflette debbe per neceſſità paſſare alla concluſione, che una tale generale mutazione dovea derivare da un generale ſtabilimento.

Ma o vi ſia ſtato, come io reputo certo, ovvero negare ſi voglia il riferito ſtabilimento, egli non è dubbio, che in queſto Regno ſi reputa di graviſſimo detrimento alla nobiltà delle Famiglie, la qualità Baronale. La qual coſa non che dalle ragioni ſtoriche ſopra addotte ſi ravviſa, ma ancora dal riguardare il Mondo vivo, ed i continui eſempli, che in tutt' i rincontri tale verità confermano. Alcuni anni addietro trattataſi nella Real Camera di S. Chiara una cauſa della riforma del governo di una Città ora Baronale, in cui vi è perfetta ſeparazione del Ceto de' nobili dagl' ignobili, ricevuta in altri tempi nel noſtro Ordine, ebbe riparo quell' avveduto Tribunale di darle il titolo di *Cœtus nobilium*, ma ſi ſervì della eſpreſſione di *Coetus* che *dicitur Nobilium*. Il motivo di tale maniera di giudicare ſi fu, perchè ebbero que' ſavj Senatori per vero di non mai poterſi

dare

dare il titolo, e divisa di nobile alla Città Baronale. Nè gravò punto l'esempio di essersi dato il titolo di Nobili nelle antiche Capitolazioni del Collaterale, perchè il Vassallaggio toglieva il vigore agli esempli. In fatti in questi Tribunali in tutt'i rincontri o di liti di Reintegrazioni, di Nobiltà, e di matrimonj, si rimbrotta come ontosa la qualità di Vassallo; ed i difensori delle Famiglie non altramente si schermiscono, se non con dare interpetrazioni esclusive del Vassallaggio, come fece il Petris (1), o con negare il fatto; o con addurre scuse ricercate. E' benchè nelle cause di Reintegrazioni non si abbia riguardo alla viltà degli ascendenti framessi; pure si vuol liberare la Famiglia da tale onta, e togliere tale ostacolo a' Giudici, come in molte allegazioni fatte, si può ravvisare.

Oltre a tali argomenti, ve n'è una continua ripruova in tutte le occorrenze. Ne' matrimonj, più che a qualunque altra cosa, si sfugge di prendere moglie una donna di Famiglia Vassalla, o di darla ad uno di Famiglia Vassalla, e se la necessità così costringe, si suol convenire, che debba uscirsene dal Vassallaggio, e non fare ivi soggiorno. Gli stessi ordini Claustrali, i quali hanno la dilicatezza di non ricevere ogni erba ne' loro Chiostri, non mai ricevono quelle de' luoghi Baronali. I Monasteri di Dame di questa Metropoli usano qualunque altra indulgenza, meno che quella di ricevere Vassalle. Ne' Seminarj, ne' Collegj nobili ancora ricusano di ricvere persone di famiglie vassalle. E pure in tali Collegj non vi è la dilicatezza di fare le pruove, nè si procede con quella dilicatezza, colla quale si debbe procedere in un Ordine Cavalleresco. Coteste restrizioni in alcuni Ordini Claustrali sono avveniticcie, ed introdotte col fatto istesso, nè hanno Leggi fondamentali, nè certa norma. Quindi debbe essere di sommo peso il vedere escluse certe qualità da' medesimi, comecche l'ammessioni loro non debbano dare norma ad un Ordine, il quale riconosce la nobiltà per sua Legge fondamentale, ed ha la pruova tra determinati cancelli ristretta. Anzi alcuni Ordini Claustrali Nobili da un secolo e mezzo in quà han ricusato di avere Monasteri in luoghi Vassalli. Infra gli altri la Nobile Religione Teatina non ha alcuna Casa in luogo Vassallo. I Benedettini ne hanno alcune, perchè essendo Ordine antichissimo, prima che vi fosse tale idea si trovavano *ab antiquo* stabiliti. Lo stesso argomento vale rispetto al sistema di alcuni Collegj, e Compagnie, ancorchè abbiano lo stabilimento di ricevere i soli Nobili. Serve la loro esclusione per pruova della idea della Nazione, la quale se ha vigore in que' Collegj, che generalmente richieggono la nobiltà senza la prefinizione de' requisiti, molto più debbe averlo in un Ordine, che richiede una nobiltà generosa affinata, ed a cui non basta la

(1) *Petris Conf.* 20.

nobiltà della ſola Famiglia, ma ricerca quella di quattro Quarti.

Si aggiunga, che la condizione del Vaſſallaggio porta ſeco alcuni ſvantaggi viſibili non dicevoli a Cavalieri, come è nel trattamento de' Titoli, del ſedere, ed in tutte le occorrenze. Evvi ancora quell'altro ſvantaggio, che il Barone, ſecondo le regole della Cavalleria, non è tenuto accettare la disfida del ſuo Vaſſallo (1).

Reſtringendo le coſe quì diſcorſe ſul punto della nobiltà generoſa richieſta nel noſtro Ordine, e la eſcluſione delle Famiglie vaſſalle, mi ſpiego non eſſere mia idea di credere di non eſſervi Famiglie nobili nelle Città vaſſalle. Ammetto, che vi ſia tra eſſe la diſtinzione, e che debba averſene conto negli altri oggetti, non già ove ſi richiede la nobiltà generoſa affinata, come nel noſtro Ordine ſi richiede. Io ben ſo, che anche ne' luoghi Vaſſalli v'ha delle Famiglie di vetuſta origine, e nobili in quelle Città per loro ſventura Vaſſalle. Non intendo però dire, che non debba averſi conto delle medeſime in tutto ciocchè non riguarda l'Ordine Geroſolimitano; ma nell'Ordine Geroſolimitano non poſſono eſſere ricevute ſenza invilirlo del tutto. Non che la comune idea detta tal coſa, ma ancora la ſconvenevolezza derivante da quelchè di continuo avverrebbe, che in un Ordine Militare, in cui tutti ſono pareggiati, eſſere vi doveſſe il Padrone, o il ſuo figliuolo, o fratello, ed il Vaſſallo, che non ſarebbe trattato da colui come gli altri, e vorrebbe eſercitare ſullo ſteſſo quegli atti di ſuperiorità, i quali ſi uſano da Baroni a Vaſſalli, per la quale appunto ſi narra fatto quel decreto. Ma o vero ſia il decreto e la tradizione, o no, egli è certo, che nell'Ordine ſi è oſſervato coſtantemente di ributtare i Vaſſalli, per eſſere in queſto articolo molto dilicata la noſtra Nazione. Anzi ſe alcun caſo ſi voleſſe ammettere, in cui ſecondo il Probabiliſmo di alcuni, ſi poteſſe in certe circoſtanze rallentare il rigore, non mai rallentare ſi potrebbe in queſto dilicatiſſimo articolo. Nè a tale male ſi dà riparo con laſciarſi dalle Famiglie quell'abituro, anche con certi ſegni di non più farvi ritorno. Se in tale maniera non ſi ripara agl'inconvenienti ponderati, perchè i Baroni, e le loro Famiglie ſtati un tempo Padroni conſervano ſempre la idea della Signoria avuta ſu quelle. Oltre a che nella comune credenza formataſi la idea del Vaſſallaggio ovunque traſmigri, ſi reputa tale, nè mai ſi crede nobile.

Io dunque ſono fermo nella credenza maiſempre avuta, di doverſi ributtare del tutto la nobiltà delle Famiglie Vaſſalle, come da più di un ſecolo ſi è oſſervato.

Ri-

(1) Card. de Luca Caval, e la Dama *cap.* 21. *n.* 23. *fol.* 393.

Ridevole è la ricercata ragione, che si vuole addurre del piccolo numero delle Città Demaniali, quasi che la Lingua d' Italia si dovesse estinguere, se rimanesse chiusa la strada alle Città Vassalle, di dare Cavalieri. Se però una tale querela in tutt' i tempi sarebbe intempestiva, in questo più che negli altri intempestiva sarebbe, ed irragionevole. Pochissime ne' tempi antichi erano le Città Demaniali. Da tempi di Carlo V. per la facoltà introdotta dall' uso di provocare al Demanio, e per le molte devoluzioni avvenute da tempo in tempo è andato accrescendo il numero delle Città Demaniali a segno, che per poco tutte quelle, che degne sono di essere in tal numero, son divenute tali. Oggidì le Demaniali sono il doppio, di quel che erano un secolo addietro. Or se in un secolo intiero, in cui tale esclusione del Vassallagio si è con gelosia osservata, il numero de' Cavalieri del Regno, a proporzione degli altri tratti dalla Italia, è stato maggiore: qual timore vi è che continuandosi la restrizione istessa, se ne diminuisca il numero? Le popolazioni Baronali, se l' ordine non voglia ridursi allo stato delle Religioni Mendicanti, pochissimi dare ne potrebbero, se tale ostacolo non vi fosse. Eccetto pochissime, le quali non giungono al numero di dieci in tutto questo Regno, in cui v' ha ad un dipresso duemila popolazioni, le quali per la grandezza delle Città, per la dovizia de' Cittadini si potrebbe avverare la separazione unita ad una maniera di vivere nobile, in tutte le altre o fossero Demaniali, o no lo stesso sarebbe. Sono di tale situazione infelice, che molto migliore è per essi la condizione Baronale, che non quella di Demaniale.

Quindi sarebbe inutile per essi la qualità Demaniale a questo riguardo. Utile sarebbe per pochissime se mai a tale stato Demaniale giugnessero, ma ora che giunte non sono, se può compiagnersi la loro sventura, non debbe denigrarsi l' Ordine. Del rimanente, come ho detto, sono inutili queste querele ora che in questo Regno si è giunto a quella meta. Su questo punto (1), che deb-

(1) Mi trasporto a questa proposizione, perchè ogni ragione di politica tal cosa detta. Non mai avendo adottato il sistema cui da molti si dà tutto l' onore, cioè affettare una fortezza di spirito, per la quale si mettono a deriso tutte le costumanze da vetusti tempi introdotte, ed ora osservate, e si ha per iscorta la sola ragione, e la sperienza, non mi lascio trasportare da que' principj di affettata umanità, co' quali alcuni censurare vogliono quelle usanze canonizzate nel corso di più secoli. Lo spirito del pensare di oggidì si rigira nel raddolcire le pene, nel togliere quasi del tutto la pena di morte, i tormenti, ed in indurre una perfetta eguaglianza tra gli uomini. Sul punto delle pene ne ho a disteso ragionato ne' miei Ragionamenti. Ora che mi cade destro vo' alcuna cosa dire sul punto dell' affettata uguaglianza, contro alla quale ho molto scritto nella mia Opera grande insino ad ora non pubblicata, e stimo ora brevemente accennare quel che un solo punto riguarda, cioè l' uso delle Baronie. Molti detestano qualunque sorta di subjezione degli uomini inverso gli altri, che Sovrani non sono. Quantunque le loro ragioni ferirebbero ancora l' autorità del Sovrano, pure a tanto non si avanzano, o perchè

be da ogni buon Cittadino desiderarsi. Il numero delle Città Demaniali in questo secolo è di molto cresciuto, e quantunque vi sieno al-

perchè credono non potere la società sussistere senza un impero, o per altre cagioni. Infra gli altri il Signor Smith Inghilese ne' suoi principj di Legislazione adottando il corrente sistema dell' affettata umanità, detesta la subjezione di alcuni uomini inverso gli altri. Hammi però recata maraviglia, che un tale sistema adottato sia da un colissimo giovane Cavaliere di questa eccelsa Metropoli il Cavaliere-Signor D. Gaetano Filingieri, il quale in giovanile età ha saputo dare alla luce la sua Opera intitolata: *La scienza della Legislazione*, della quale ne ha pubblicati insino ad ora quattro Tomi in 8. ben tre volte ristampati. Ho avuto piacere de' plausi dati; e quantunque per alcune presenti occupazioni mi manchi il tempo di leggerla, e ponderarla, pure mi riserbo ciò fare, dappoichè avrò dato alla luce la presente opera, avendo potuto soltanto ponderare quel Capo, su cui la presente nota si rigira.

Or dunque la idea di alcuni Scrittori di questo secolo è, d' indurre tra gli uomini della Società civile quanto più si può la natia uguaglianza. Confessa cotesto erudito Scrittore nel cap. 18. del terzo Tomo la necessità che vi è della distinzione de' Ceti nello stato civile, confessa che vi debba essere la nobiltà, ma la vuole regringere a sola prerogativa di onore, e non già d' impero, che debba onorare il Trono, ma non goderne il potere, e non considerarsi come una parte necessaria del corpo politico. Ammette che senza una nobiltà ereditaria la Monarchia sarebbe oscurata, alterata, ma non già distrutta „ Ma con una nobiltà ereditaria, unita ad un potere ereditario non „ vi è più Monarchia, due poteri innati, come si dimostrerà, non sono compatibili „ con questa specie di costituzione „ In pruova adduce che il corpo de' Magistrati debbe essere l' esecutore delle Leggi, i quali debbono essere scelti dal Principe, nè considerarsi in alcuno di essi la qualità ereditaria, ed il potere innato. Per il che il Principe può di quelli disfarsi, non solo di que' fatti dal suo antecessore, ma ancora da se creati. Proposizione che non so come possa reggere, quando si tratta di Ministri perpetui, come sono i Consiglieri, Presidenti di Camera, i quali essendo creati dal Principe a vita, non possono per giustizia esser privati, se non quando i loro reati meritassero tal pena, così come si può per la cagione stessa sospendere la giurisdizione de' Baroni.

Indi dopo premessi questi punti entra a solvere le opposizioni de' sostenitori del sistema, che chiama barbaro. Dice dunque, che si sostiene sul principio, che essendo il corpo del Magistrato quello che bilancia l' autorità del Principe nelle nostre Monarchie, e che sia il corpo frammesso tra il Sovrano, ed il Popolo, ma che il potere de' nobili, o sieno Feudatarj produce lo stesso effetto. Considera che il pendio della Monarchia sia di correre verso il dispotismo, e che essendovi i Feudatarj, formano essi un baluardo contro al potere assoluto; sicchè fia duopo al Principe di superare due ostacoli, quando vuol giugnere al dispotismo, cioè la potestà esecutrice de' Magistrati, e quella de' Feudatarj. Figurando che questo sia l' unico sostegno della giurisdizione Baronale, prende di mira la confutazione di tale debile propugnacolo, dicendo che l' autorità in ogni stato debbe essere bilanciata e non divisa, ed uno debba essere il centro del potere, e dell' autorità. Quindi dopo molte cose discorse in conferma di questo per altro certo principio, passa al punto della Feudalità, descrivendola *Tom. 3. fol. 294.* „ Una specie di governo, che divide lo Stato in tanti piccioli Stati, la Sovranità „ in tante piccole Sovranità; che smembra dalla Corona quelle prerogative che non „ sono comunicabili, che non ripartisce l' esercizio dell' autorità, ma divide, distrae, „ ed altera il potere stesso, che spezza il nodo sociale in vece di restringerlo; che dà „ a Popoli molti tiranni invece di un solo Re; al Re molti ostacoli a fare il bene „ invece di un argine ad impedire il male „ Nega che i Baroni sieno Uffiziali del Principe, adducendo che essi non adattano le Leggi del Principe a casi particolari, ed in tale idea suppone, che i Baroni sieno Legislatori non avvinti alle Leggi del

Prin-

Digitized by Google

alcune Città conſiderevoli, le quali tuttavia ſono nel Vaſſallaggio, nondimeno ſono quelle pochiſſime, a confronto di quel che erano ne'

Principe. Suppoſizione al tutto fallace. Molte altre coſe dice ſullo ſteſſo torno, e ſulla ſteſſa ſuppoſizione, e ſpiega di parlare non già dell'abuſo della Feudalità antica, ma della preſente che alligna in noi, e preſſo alcun altro Popolo della Europa, dopo i molti crolli datili.

Sullo ſteſſo principio aggiugne altre rifleſſioni ſulla natura delle conceſſioni, le quali ſecondo lui ſono ſtipulazioni, con cui il Sovrano concede ad un Cittadino una gran parte della ſua autorità ſugli altri Cittadini, i quali ſenza il loro conſenſo vengono degradati dalla loro politica condizione, condennati a nuove ſervitù, ed obbligati a nuovi doveri, con molte altre coſe tutte tendenti allo ſteſſo obbietto di ſupporre una dimembrazione dall'autorità Sovrana conferita a Baroni. Sindica la vera aſſerzione di coloro, i quali conſiderano il Barone come Magiſtrato del Principe, e ſoſtiene che non poſſa chiamarſi Magiſtrato un uomo, la cui giuriſdizione non ſi raggira ad applicare a caſi particolari, a Leggi generali che il Sovrano ha dettate, ma ad eſercitare i dritti Sovrani in quaſi tutta la loro eſtenſione. Il deſcrive come ſuperiore alle Leggi, che crea de' Giudici per l'amminiſtrazione della giuſtizia così civile, che criminale, che può far grazie, che può liberare dalla meritata pena un delinguente, convertire in pecuniaria la pena afflittiva di corpo; che eſige le contribuzioni reali, e perſonali da' ſuoi Sudditi, che ha dritti ſulle loro braccia, e ſulle loro opere, appena compatibili colla Sovranità.

Da tali premeſſe paſſa a ritrarne le ſue conſeguenze, che la Feudalità ſia una dimembrazione della Sovranità, col coſtituire più Monarchie in una ſola Monarchia. Dippiù paſſa a conſiderare, che la debolezza di queſti piccoli Monarchi ſeco porta la oppreſſione de' loro Vaſſalli. Dippiù che quando queſto corpo fuſſe vigoroſo a ſegno di fare argine al diſpotiſmo, pure per lungo tratto di tempo i Re ſi ſono ſerviti del loro braccio per opprimere il Popolo, e che queſti ſono ſtati i Miniſtri delle loro violenze, allora che ne han diviſi i vantaggi. Conchiude indi con dire, che quando ſi voleſſe ſupporre, che ſervire poſſano per argine al Diſpotiſmo, farebbe ciò cercare un rimedio molto maggiore del male. Indi non omette di ponderare gli ſconcerti ed inconvenienti che derivano nelle Monarchie, nelle quali non è unita la forza fiſica colla morale. Vuole in breve dire, che nelle Monarchie è perniciosa la Feudalità, perchè accreſce la forza morale del Principe, ed indeboliſce la fiſica.

Indi paſſa a dare a credere, che la giuſtizia poſſa permettere la diſtruzione della Feudale giuriſdizione. Crede di concordare la ſua opinione colla giuſtizia, con ſupporre certi gl'inconvenienti eſagerati, e ſpecialmente quello che debba eſſere una la poteſtà ereditaria negli Stati, per lo quale motivo il ſolo Primogenito ſuccede. Quindi ſulla ſuppoſizione, che divide la Sovranità, la crede aſſurda, ſiccome aſſurdo reputa il tramandare le cariche da padre a figliuolo, per non eſſervi neceſſità che ſi tramandino le virtù del Padre. Facendo dipoi una conſiderazione ſulla natura del Principato, conſidera il Principe come un amminiſtratore fiduciario, ed in conſeguente ſfornito del dritto di coſtituire i coadjutori a ſuoi ſucceſſori nella Monarchia, e di rendere una parte della ſua eredità ſucceſſoria nelle altrui Famiglie, di dare a deſcendenti di quelle il dritto aſſurdo di dominare a parte de' ſuoi concittadini, e rendergli potenti prima di naſcere. Ne tragge quinci la concluſione, che annullar ſi poſſono quelle conceſſioni ſenza ledere la giuſtizia. Non omette di deridere la idea della Nazione, di credere pregevole la Feudalità, la quale ſecondo il ſuo ſiſtema è diſtruttiva della popolazione, della libertà de' contratti, ed è accompagnata da molti altri incomodi.

Se mia idea foſſe richiamare ad eſaminazione le coſe ſcritte da queſto erudito Scrittore, dovrei molto diffondermi. Non avendo però altro diſegno, ſe non liberare il Regno da una taccia, che gli ſi può apporre dagli Stranieri, mi ſpediſco in breve.

Digitized by Google

ne' paſſati ſecoli . Dico alcune poche , da che quando la coſa ſi conſideri nel ſuo vero aſpetto , alle piccole popolazioni , è più profitte-

E nel vero chiunque non pratico delle coſe del noſtro Regno formaſſe la idea della ſua coſtituzione ſecondo quel piano , il crederebbe in uno ſtato oligarghico pieno di gente oppreſſa da piccoli Tiranni . La Sovranità diviſa a brani , tutti gli abitanti , eccetto pochiſſimi , in uno ſtato di ſervitù miſerevole , ſoggetti alla tirannide di pochi , i quali poſſono di eſſi fare ciocchè loro aggrada , il Regno preſſo che deſertato per l' impedimento della popolazione naſcente dalle Baronie , come formare la debbe dalle premeſſe conſiderazioni . Ma ſe colui che aveſſe una tale idea formata, riguardaſſe da vicino la coſtituzione del noſtro governo , i confini della giuriſdizione Baronale, le noſtre Leggi , la oſſervanza de' Tribunali , e gli ſteſſi luoghi Baronali deſcritti come miſerevoli Teatri di rovine , dovrebbe formare una idea del tutto oppoſta .

I Baroni del Regno non altro ſono , ſe non ſubalterni Uffiziali ereditarj del Principe ſottopoſti alle ſue Leggi , a ſuoi Tribunali . Sono Uffiziali ereditarj , non già che eſſi abbiano l' autorità di miniſtrare la giuſtizia , ma la loro poteſtà è riſtretta ſoltanto a deſtinare il Governatore anno per anno , che debba eſſere Giudice anche delle cauſe dello ſteſſo Barone riguardante i Feudi . I giudicati de' loro Governatori ſono ſoggetti agli appelli , che ſi portano da chi ſi ſente gravato alle Regie Udienze , alla G. C. della Vicaria , al S. C. , al Tribunale della Regia Camera , ed a qualunque altro Regio Tribunale , cui per ſua natura quella cauſa appartiene . Tale è il preſcritto delle noſtre Leggi , e tale la oſſervanza . Or ſe tale è la natura della Feudalità ereditaria , nè io poſſo mai vedere , nè verun altro il potrà ravviſare , che il Baronaggio divida a brani la Sovranità . Forſe potrà dirſi e riputarſi partecipe della Sovranità quel Barone in quale dee ubbidire ad un ordine che gli porta un Portiere della G. C. della Vicaria ? Debbe l' erudito Autore aver letto prima di me il Ragguaglio di Trojano Boccalini , ove poſpone la nobiltà del Dottor Mariano Corbelli della Repubblica di S. Marino , a quella del Principe di Biſignano , non oſtante la ſua gran Signoria , pure era ſoggetto alla intimazione di ogni Portiere , e quel ſemplice Dottoruzzo era partecipe della Sovranità . La coſa è notoria , ed oſſervata dalla continova ſperienza . Il Vaſſallo che ſi ſente gravato dal Barone , o da' ſuoi Uffiziali ha aperta la ſtrada di ricorrere a' Tribunali , ove ſi decidono le cauſe ſecondo la giuſtizia , ma nel dubbio ſi favoriſce ſempre la parte de' Vaſſalli . Non v' ha coſa ne' noſtri dì più frequente , quanto ſi è queſta , di vedere i Baroni con giudicazioni de' Supremi Tribunali privati delle loro eſazioni credute legittime , e riſcoſſe per lunghiſſimo tempo . Sicchè ove è mai che dire ſi poſſa la Sovranità diviſa tra tanti Baroni , quando i Baroni ſono Vaſſalli più di tutti gli altri , e più degli altri avvinti a doveri verſo del Principe . Tutta la loro giuriſdizione ſi riduce alla elezione del Governatore , a cui eſſo ſteſſo per gl' intereſſi civili è ſoggetto , ed il ſuo Governatore è ſottopoſto al Sindicato , per cui dalla Univerſità ſi eliggono i Sindicatori , ed indi le cauſe de' Sindicati ſi portano alla G. C. della Vicaria . Quindi crollano da loro ſteſſi tutt' i figurati aſſurdi della Sovranità comunicata a Baroni . Poſſano quindi i foreſtieri , che hanno formata una idea così irregolare del Governo di queſto Regno , come ſi forma dal leggere le coſe ſcritte in oppoſito , concepirne un altra contraria , di eſſere tutto regolare , tutto ragionevole .

Non è dubbio , che nelle confuſioni avvenute nel Regno nel decimoquarto , e decimoquinto ſecolo ſi vede una ſmodata potenza de' Baroni , i quali realmente dividevano la Monarchia in più ; come gli ho ſopra deſcritti . Fa uopo però per formare retti giudizj diſtinguere l' uſo di alcun iſtituto civile , dall' abuſo fattone in alcun tempo . Non vi è iſtituto , che traligando , in abuſo nocevole non divenga ; anzi quanto è più buono , tanto peggiore la ſua corruzione diviene . Quando ſi rivolgano le Storie degli altri Stati Europei ſi rinvengono confuſioni , e guerre cagionate da potenti , o Baroni ſi vogliano appellare , o con altro nome . La Storia della Chiariſſima

Mo-

Digitized by Google

ſtievole il Vaſſallaggio, che non le Città Demaniali. Non puoſſi nell' eſame delle civili coſtituzioni formare alcun canone generale, ed

Monarchia Franceſe è piena di turbolenze derivate da Signori più potenti. Lo ſteſſo ſi rinviene nella Storia della Germania, e delle altre Nazioni. E' un retaggio della umana natura il vedere ſimili inconvenienti da qualunque iſtituto vi ſia; anzi ove non vi ſono ſtati Baroni, o Signori potenti, lo ſteſſo Popolaccio è ſtato più pauroſo a' Principi e più facile alle rivolte, ed a cagionare turbamento allo Stato. In queſto Regno inſin da' tempi di Ferdinando il Cattolico ceſſarono que' Signori così potenti, e non più ſi udirono guerre da eſſi o promoſſe, o fomentate. Sono ſtati eſſi per l'oppoſito il ſoſtegno del Principato; e baſta leggere le noſtre Storie per oſſervare tale vantaggio derivato dalla potenza, e dal numero de' Baroni. Per non tralungare la preſente nota, baſta riandare la pernicioſa rivolta del 1647., per ravviſare di quanto ſoſtegno ſtato ſia il Baronaggio alla indebolita allora Monarchia di Spagna. Tutti gli Storici ſono concordi nel dire, che ſe allora il Baronaggio, e la nobiltà foſſe ſtata unita col Popolo, avrebbe la Monarchia di Spagna perduto queſto Regno. Queſto ſolo eſempio baſta a roveſciare tutt' i contrarj argomenti. Anzi io credo, che per tal ragione ſi debbano rivolgere contro all'aſſunto contrario, gli argomenti recati dell'ingrandimento della forza morale, o ſia della forza del governo. Proteſto di eſſere della ſetta de' Monarchici, e non de' Monarcomaci, ed ho per vero di non eſſervi Stato più felice di quello, in cui il Principe poſſa imperare a ſuoi Vaſſalli ſenza veruna ſuggezione delle loro forze. In tale ſtato imperar può la giuſtizia, e può la quiete allignare, le quali coſe per neceſſità ſono lontane, quando la Monarchia è debile, perchè la ſuggezione ſteſſa roveſcia la giuſtizia, e tutto il buon ordine. Le ragioni de' Monarcomaci ſe forſe hanno ſuſſiſtenza nella ſpeculazione, riducendoſi in pratica inducono certamente la confuſione, ed un totale turbamento dello Stato. Ma non è queſto il luogo di entrare in queſta diſamina, dico ſolo, il volere diſporre le coſe, che i Popoli ſoggetti poſſano reſiſtere al loro imperante, lo ſteſſo egli è, che indurre l'autorità, e togliere la ſicurezza, principal vantaggio della Monarchia. Non è mia idea decidere qual ſia la miglior forma del governo, per eſſere tal coſa ſtraniera del preſente ſubbietto. Francamente però aſſevero, che ogni forma di governo aver dee le forze baſtanti a ſoſtenere la forza del governo; e non temere, che i ſudditi alzino la creſta per diſtruggerla: L'Ariſtocrazia debbe avere le forze baſtevoli a mantenerſi in quello ſtato, con eſſere ſuperiori di forze a que', che voleſſero quel ſiſtema togliere. Lo ſteſſo dire ſi debbe della Monarchia. L'altra regola di governo detta, che ſieno le coſe in maniera diſpoſte, che la forza della Monarchia aſſiſtita da quegli ajuti, onde ſi poſſano abbattere que' che tramano novità. Se la eſiſtenza de' Baroni opera un tal effetto, ottimo è che vi ſia, ſiccome ottimo è che ſuſſiſta quella coſtituzione fondamentale, la quale tra per la ſua antichità, e per eſſere più acconcia alla condizione di quel tale dominio, è di tutte le altre la migliore. Quindi, come ho detto da principio, per quelle ſteſſe ragioni, per le quali ſi vuole abbattere il Baronaggio, debbe ſuſſiſtere nelle Monarchie.

Sul punto ſe il Baronaggio ſia giovevole al Principe, o no, ne ſcrive Aleſſandro Taſſoni celebre, ed acuto critico nel ſecolo paſſato, ma non traſportato all'uſo di alcuni moderni ſpecialmente Ingleſi (i quali con un malſano pretеſto d'indurre la uguaglianza negli uomini, vogliono ſpegnere tutte le civili uſanze) e non ſolo non deteſta l'uſo, ma ancora l'approva nelle Monarchie regolari, o ſia negli Stati, che eſſo chiama ſicuri, egli crede necevoli ne' domini diſpotici. Egli più eſempli adduce, che non vo' ripetergli per non allungare la preſente nota. Ne ſcriſſe ancora inſin da due ſecoli addietro Camillo Porzio nella ſua Storia della Congiura de' Baroni, e quantunque lo ſteſs' oggetto dell'opera aveſſe dovuto deſtargli avverſione contro al Baronaggio, pure non deteſtò l'uſo, ma ſolamente l'eccеſſo. Un uomo di ſenno non debbe laſciarſi trarre a ſindicare alcun civile iſtituto dalla ſemplice circoſtanza di eſſe-

re

ed adattare si debbono tutt' i sistemi alle circostanze particolari de' luoghi. Oltre a che quando la cosa da suoi principj si riguarda, fa-

re stato alcuna volta nocevole. Se una tal norma attendere si volesse, non si potrebbe fissare maniera, colla quale le Società si debbano regolare. Non vi ha sistema, non vi ha istituto il quale, non abbia prodotti delle volte gravissimi sconcerti. Quindi il Porzio non si lasciò trasportare da quell' esempio, ma restrinse la sua opinione solamente a detestarne l' uso, quantevolte lo Stato fosse piccolo. Meglio dire dovea quando vi sono Baroni di tanta potenza, che poco differiscono da quella del Sovrano istesso. Tale era lo Stato di questo Regno sotto il dominio del Re Ferdinando I. di Aragona, allora che i Principi di Taranto, i Duchi di Sessa, i Conti di Mola per poco pareggiavano la potenza Reale. In quello stato di cose il Baronaggio essere dovea pauroso al Principe, principalmente a tempi di Ferdinando I. quando non vi era la usanza della Truppa fissa. Quando i Baroni sono perniciosi al Principe, debbono considerarsi come nocevoli allo Stato. Le turbolenze, e congiure, che si possono da essi fare sono dannosissime a' Popoli, a' quali non vi è cosa peggiore, che il vedersi ravvolto tra guerre, e tra congiure, nel cui calore niuno può essere sicuro. Cotesti inconvenienti ben si possono temere in ogni condizione, e nello stato de' Baroni, quando la loro potenza giugne al descritto stato. Ma oggidì non vi è più tal tema. Non si vedono più quelle grosse Baronie, nè possono temersi nello Stato di quelle turbolenze per opera de Baroni, i quali non potendo colle loro forze far resistenza al Principe, sono a quello più degli altri fedeli, e sostengono per quanto possono il vigore del Principato, temendo la perdita de' loro Feudi. Quando poi io dico, che sostengono l' autorità del Principato, intendo in quella comprendere la pubblica tranquillità. Ho protestato nel principio, che quelchè dire si voglia in astratto, la opinione de' Monarchici è la più sicura, e la più giovevole alla pubblica tranquillità. I Monarcomaci molte ragioni adducono, ma non mai possono solvere l' inconveniente di ponere in balia de' sudditi il giudicare degli atti de' loro Sovrani. La forza grande del Principe cagiona la felicità de' Popoli, e ben v' ha di molte Monarchie fioritissime rendute tali perchè la potenza del Principe ridusse i Popoli nello stato florido. Quindi l' assunto di riputare dannoso il Baronaggio, perchè accresce la forza morale del Principato, a me sembra che serva per avvalorare la utilità, che da tale uso deriva.

Passando all' altro inconveniente ponderato in contrario cinca il tramandarsi la giurisdizione per via ereditaria del Padre al Figliuolo, dico che le cose del Mondo sono tali, che non tutte le speculazioni nella pratica si avverano. Antico fu il detto di Tacito, che la scelta rinviene il migliore, e non è dubbio che nella speculazione così debbe sembrare. Ma la pratrica non di rado smentisce la speculazione. Quindi molto si disputa tra' Politici sul punto del Regno, se migliore sia il successorio, o l' elettivo. Secondo me, questa disputa viene decisa dalla Storia. I Regni di Francia, di Spagna, di Napoli, di Portogallo sul punto della pertinenza del Regno, sono stati quasi del tutto esenti da guerre, e per più secoli, se altre cagioni non avessero turbata la pace, si sono continovati ne' successori indubitati, e le guerre sono nate soltanto ne' casi della estinzione della Famiglia descendente, semprecchè vi fosse alcuna ragione di dubitare. All' incontro la sola Polonia (per lasciare altri esempli) che è Regno elettivo, basta a turbare la quiete di quel Regno, e del rimanente della Europa. L' Impero Romano, quantunque per sino che fu nella Casa d' Austria, quasi successorio, pure tantosto che quella si estinse fu cagione di gravissime guerre. Non vi è caso in cui si possano considerare tante funeste immagini di sconvolgimenti, quanto il considerare que', che possono accadere nella qualità successoria de' Regni. Eppure il fatto ci dimostra non essere avvenuti que' sconcerti, che una sola elezione partorisce. Il che basta a far conoscere, che le astratte ragioni, e speculazioni non si avverano sul fatto. Il Mondo si è regolato, e si regola senza tante sofisticherie, le quali se dovessero imperare, dovrebbe sconvolgere qualunque sistema di governo, non vi essendo

Digitized by Google

facilmente si comprende, che per quanto riguarda questo della nobiltà, la qualità Demaniale nulla giovarebbe a certi luoghi o piccoli,

fendo alcuno, in cui non si possano immaginare inconvenienti gravissimi. In quasi tutte le Republiche Aristrocratiche, è successorio il dritto di essere partecipe della potestà Sovrana. In tale sistema si potrebbero appunto figurare infiniti inconvenienti, ma il fatto gli fa tutti dileguare. La Repubblica di Venezia è fiorita nella nostra Italia per il corso di più secoli, e tuttavia fiorisce, contuttocchè il dritto del Patriziato, in cui risiede il sommo impero, sia stato, siccome è ereditario nelle Famiglie scritte nel Libro d'oro, e v'ha parecchie Famiglie le quali il dimostrano per più di sei secoli. Lo stesso della Repubblica di Genova, ed altre che ometto. In qual sistema i gravissimi inconvenienti, che immaginare si possono fondatamente, non hanno prodotto, nè producono il loro effetto, e però molto meno temere si possono dalle Baronie. Nelle quali se succede alcun da poco, o furioso, o se eccede nell'esercizio della sua giurisdizione, il Magistrato glie la sospende, e con rappresentanza al Re si destina il governatore di sospesa giurisdizione. La qual cosa ancora si costuma, quando per alcun debito, o per altre ragioni si sequestrano dal Magistrato i frutti del Feudo. Se eccede nella esazione, bentosto i Magistrati il raffrenano. Hanno i Baroni la facoltà di fare la commutazione delle pene, ma in ciò la prudenza non detta detestare l'uso, ma desiderare la osservanza delle saviissime leggi del Regno. Carlo V. nella sua Prammatica *Mandamus*, ordina, che se i Baroni, o i loro Uffiziali in ciò facessero abuso, dovessero essere privati de' loro Privilegj. La osservanza di questa Legge debbe attrarre lo zelo de' Cittadini zelanti. In tali circostanze qual mai assurdo si può considerare nella giurisdizione ereditaria? Forse quella che rende le Famiglie più potenti, ma vorrei che mi si additasse uno Stato, in cui ancorchè non sia conosciuto l'uso de' Feudi, non vi siano persone, o Famiglie più potenti delle altre. La Storia antica, e di tutte l'età ci rappresenta nelle Monarchie regolari, nelle Repubbliche Democratiche, ed Aristocratiche Famiglie e persone potentissime. Per omettere altre, i soli commentarj di Cesare ci fanno vedere di quale potenza state vi fossero alcune Famiglie della Germania, e della Gallia. Semprecchè vi sia divisione delle Terre, debbe esservi secondo i talenti, e le condotte delle persone una disuguaglianza de' beni, i quali per un dritto quasi comune delle genti culte seco portano una disuguaglianza della potenza delle Famiglie. Potrei ciò dimostrare con tutte le Storie, ma mi resto di tale incarico per non tralungare la presente Nota. Nel dominio dispotico quando al Sovrano non piace non vi è l'ingrandimento delle Famiglie, ma non può isfuggirsi la maggior potenza delle persone. Oltre a che la potenza, la quale nasce dal credito, e dall'autorità delle persone, produce maggiore effetto, che non la potenza nascente dalle dovizie, e sovventi volte si osserva, che persone molto doviziose non si abbiano in alcun conto. Non so poi come tanto si voglia detestare la giurisdizione ereditaria de' Baroni, quando con utile del Pubblico si osservano nelle Città cultissime, anche nelle Metropoli, alcuni dritti gentilizj delle Famiglie, i quali si distendono sul governo pubblico, molto più interessante di quel che sia la giurisdizione su alcun piccolo Feudo. Nella Città di Napoli è gentilizio il dritto del governo economico della Città ristretto ad alcune determinate Famiglie. Lo stesso si costuma in tutte le Città più illustri del Regno. Nelle altre Città d'Italia anche soggette a Sovrani, lo stesso si costuma. Si è maisempre stimato un tale sistema giovevole al Pubblico, nè mai ne sono derivati inconvenienti, perchè l'autorità del Principe, de' Magistrati raffrena qualunque abuso si voglia fare. Non so perchè lo stesso non debba considerarsi nell'uso della giurisdizione Baronale.

Nell'uso dunque delle Baronie, io non rinvengo alcun inconveniente, ma bensì quel vantaggio di essere giovevoli alla sicurezza del Principato, che è uno delle fondamenta della tranquillità pubblica. Sono ancora giovevoli, perchè in uno Stato è

cosa

coli, ovvero situati in maniera, che per la povertà, e per la situazione, infelice in cui sono, non può facilmente in esse indursi quella

cosa opportuna, che vi sieno persone per lignaggio, e per potenza autorevoli, i quali servono ad arrestare le furie Popolari. Non è la nobiltà ereditaria un fantasma vano inutile alla pubblica felicità, ma anzi ella è utilissima per molti riguardi. Sul qual punto non mi fermo tra per non divagarmi, come ancora per averne trattato in altra mia opera insino ad ora non data alla luce.

Nè sull' esenzioni Baronali vi è cosa da ridire, nè debbonsi credere gravose, come vuol dare a credere. Gravosissime furono non è dubbio le privazioni de' campi usate da' Romani, da' Longobardi, ed ancora da' Normanni. Ma non debbe considerarsi gravezza alcuna, quando cedevano i poderi tolti a primieri Padroni, ad altri colla riserba di certa prestazione o in decima, o altro. Era quello un volontario contratto così come si costuma nell' enfiteusi. Oggidì non si chiama gravezza quella dell' enfiteuta, perchè si sa che il podere non è suo, ma gli è stato conceduto con quel peso. Or questo è appunto il caso dell' esenzioni de' Baroni. Gravosissimo fu il privare i primieri possessori de' beni. Gravosissimo era, se lasciandogli loro imponevano il peso della decima, o altro. Ma ora quelle che si pagano da' Vassalli di oggidì tali non sono. Non si rinverrà certo alcuna Famiglia, la quale oggi continui a possedere i fondi concessi a' suoi maggiori da' Longobardi, o Normanni. Tutt' i possessori gli conquistarono per compere, ed altri contratti. All' incontro egli è notissimo, che ne' contratti di vendita, o di altra specie, tanto meno si apprezzano, quanto più sono aggravati di pesi. Sicchè se per figura uno per cento ducati avea un moggio, essendovi il peso, ne ha un moggio e quarto. Ecco dunque che penetrandosi la origine non sembrano gravosi i dritti Baronali, e non a que' che non considerano il meno che possederebbero, se que' dritti non fossero. Inquanto alle servitù personali che tanto esagera l' erudito Scrittore, mi fa maraviglia come in questo secolo tal cosa si rimbrotti. Non vi è dubbio, che ne' passati tempi vi erano molti avanzi di quelle servitù personali tramandate insin dal tempo del dominio de' Longobardi, in cui l'Italia era piena di Rustici, Affidati, Commendati, Raccomandati, Villani, e specie di uomini che o poco, o nulla differivano dagli Schiavi. Erano quelli addetti alla gleba, nè potevano uscire dalle loro Masserie, nelle quali lavoravano, e ne ritraevano il solo sostegno delle loro vite, e doveano prestare ossequj, ed ubbedienza in ciocchè loro comandava il padrone del fondo. Da tali Masserie la più parte de' Feudi, e de' Vassalli derivarono. Con tali dritti si trasferirono a Baroni, ma a poco a poco tali dritti sulle persone sono quasi al tutto spenti; nè più si odono angarj, o servitù personali. Ne' giudicati i Tribunali hanno favorita la libertà, ed evvi esempio, che laddove chiara era la ragione del possessore, il Re Cattolico cambiò in denaro il dritto delle Angarie e Perangarie. Per il che sembrano intempestive tali querele, oggidì che tanto è favorita e da Tribunali, e dal zelo del Sovrano la libertà. Non è dubbio, che debbono i Vassalli prestare certi ossequj a Baroni; ma io non trovo paese in cui gl' inferiori non prestino ossequj alle persone più degne. I nobili in questa stessa Metropoli, ed in tutte le Città nobili del Regno esigono tanto maggiori ossequj, che i Baroni, quanto che non sono felicitati da capi di gravami, frequentissimi contro a Baroni, col cui uso frequente, appena vi resta una immagine di ossequio.

Le cose insino ad ora discorse dimostrano non avervi quegl' inconvenienti nell' uso del Baronaggio, che l' erudito Scrittore vuole apporre. Ma se dall' altra parte si riflette il vantaggio, che ne ritraggono gli stessi Vassalli, si debbe trarre la conclusione di essere tale usanza e dritto di molto commendabile. Per la più parte i luoghi Baronali sono piccole Popolazioni composte da infelici abituri. Gli abitanti privi si veggono di ogni soccorso nelle gravi occorrenze. Qualunque sia la esattezza del Principe, non può certamente dare provvedimento a tante popolazioni, quante ve ne sono nel Regno. Il Barone suole loro dare alcun soccorso per la maggior conoscenza,

ed

Digitized by Google

la civiltà, e cultura, la cui mancanza inviliſce la nobiltà, per la quale per requiſito ſi cerca una maniera gentile e culta di vivere.

ed aderenza, e potenza che ha, e per eſſere inteſo a quelle cure ſoltanto. Nel 1764. quando vi fu quella gran careſtia, che affliſſe quaſi tutto il Regno, non potevano certamente alcune infelici popolazioni ricevere ſoccorſo da loro ſteſſe. Non baſtava allora aver denaro, perchè mancavano tutt' i generi. Molte Univerſità furono rilevate o in tutto, o in parte da' loro Baroni, e tanto meno furono afflitte, quanto più potenti erano i loro Baroni. Nel anno 1783. egli è notiſſimo, che in occaſione degli orribili Tremuoti, da' quali è ſtata afflitta la Calabria, i Baroni hanno dato a loro Vaſſalli quel maggior ſoccorſo, che han potuto, tanto che la provvida cura del noſtro Sovrano inſinuò loro di portarſi a dare ajuto e ſoccorſo a loro Vaſſalli. Sono queſti fatti notorj a tutto il Regno. Le groſſe popolazioni, nelle quali vi ſono perſone dovizioſe, e più conoſciute avrebbero potuto alquanto prendere da loro ſteſſe ſoccorſo, ma le piccole non poteano altro ricevere, ſe non quello della provvida cura del Sovrano, che quantunque grande ſtata sia, non potea però diſtenderſi ſu tutte nello ſteſſo tempo, quanto congiunto co' Reali ſoccorſi potea il Barone ſu luoghi della ſua Baronia.

Si aggiunga, che in tutte le popolazioni anche piccole, v' ha delle perſone potenti facili ad opprimere gli altri, e non vi è miglior provvedimento, quanto quello che ſi può dare dal Barone. I miniſtri di giuſtizia Baronali più facilmente ſono repreſſi dagli ſteſſi Baroni, ed in una parola può dirſi, che a que' tali luoghi la qualità Baronale è giovevole.

L' amminiſtrazione delle pubbliche rendite in maniera molto migliore ſi fa nelle Univerſità Baronali, che non nelle Demaniali. E' il vero, che il Barone non ha ingerenza alcuna full' amminiſtrazione dell' Univerſità, ma per via obliqua v' invigila, e poco importa ſe per ombra il faccia, o per zelo. La ſperienza tal coſa dà a divedere. Quando nel ſecolo paſſato vi fu quella gran decadenza delle Univerſità, per la quale fu neceſſario dedurſi tanti Patrimonj nel Collaterale prima, e dipoi nella Regia Camera, e pochiſſime furono le Baronali, le quali ebbero la neceſſità di ricorrere a tale ſpediente. Anche oggidì tal coſa ſi oſſerva. Non mi fermo ſul punto de' danni che conſidera da Feudi che paſſano ad un ſolo, e gli altri ſi rimangono dal torre moglie, donde derivano innumerevoli vizj, ed impedimenti alla popolazione. Queſta ragione anzicchè i Feudi, abbatte i Maggiorati, e le Primogeniture. Non vo' prendere queſt' altro punto ſu cui molto avrei che dire. Solo dico, che nel Regno vi ha innumerevoli paeſi Baronali più popolati de' Demaniali.

Un vecchio Miniſtro aggiugneva altra ragione, ed era quella, che la protezione del Barone è molto giovevole a' Vaſſalli. Adduceva l' eſemplo di ſe ſteſſo, che non ſarebbe giunto ad un grado eccelſo nell'Avvocheria, donde poi paſsò a' primi onori della Toga, ſe eſſendo venuto in Napoli da quell' infelice Caſale, in cui era nato, non aveſſe rinvenuto il ſuo presidio nel Barone. Per tale motivo egli era avverſiſſimo alle dimande che ſi faceano dalle Univerſità con provocare al Demanio. Una tale verità per altro fu conoſciuta sin da tempi del Presidente de Curtis, il quale ſul punto della facoltà di provocare al Demanio molto ne ſcrive, come può oſſervarſi.

E quantunque alle Città grandi, dovizioſe, e popolate più dicevole ſarebbe la qualità Demaniale, pure da un abuſo fatto ne' traſcorſi ſecoli che in poche ſi avvera, non può deteſtarſi in generale l' uſo in ſe giovevole. Nè la ragione della giuſtizia permette darſi riparo. Oggidì ſono in picciol numero, e col correre degli anni tutti conſeguiranno il Demanio, così come groſſe, e riſpettabili popolazioni lo hanno conſeguito con tutto il diſpendio. E' coſa ciò opportuna, nol niego, per dare la maniera alle Famiglie delle medeſime di nobilitarſi; ſtante la idea deſcritta del Regno, di non avere per nobili que' delle Città Vaſſalle. Tutto ciò io l' ammetto, ſempre che ſi reſtringa a quelle, nelle quali vi concorrono i requiſiti di eſſere Città grandi di ampio,

ed

Quindi io non approvo punto quello ſpirito di riformare, che in alcuni alligna, che deteſtando le noſtre uſanze, tra le altre riforme vor-

ed ubertoſo territorio, e con molte Famiglie agiate e commode. Ottimo è moltiplicare la nobiltà in un Regno, ed accreſcere il numero delle Città Demaniali. Ma ciocchè una certa ragione di politica e di equità perſuade, è deteſtato dalla ragione della giuſtizia, ſe non ſi eſeguiſca ne' termini permeſſi dalle Leggi del Regno, le quali ſecondo i ſenſi della ragione, e delle maſſime della pubblica tranquillità debbono ſempre imperare. Non mai poſſo arrendermi a' ſentimenti accennati, ma non dimoſtrati dall' erudito Scrittore di cui ragiono, che ha avuto per nulle le conceſſioni fatte da' Sovrani delle Baronie. Poggia queſto ſentimento ſu molti aſſunti fallaci. In primo luogo è fallace quel che aſſume che dimembrare non ſi potea la Sovranità, da che, come ſopra ho dimoſtrato, le Baronie non ſono Sovranità. Eſſendo queſto principio certo, tralaſcio di far parola, ſe per urgenza dello ſteſſo Stato ſi poſſa anche dimembrare la Sovranità. Egli pare che quando altramenti non ſi può quella conſervare, lecita coſa ſia dimembrarla per la general, regola, che la Legge fatta per conſervazione di alcun corpo debbe frangerſi quante volte la oſſervanza di quella ſeco portaſſe la diſtruzione del corpo iſteſſo. Su tale principio ſi ſono riputate, e ſi reputano valevoli i Trattati, co' quali alcune porzioni poſſedute da alcun Sovrano ad altri ſi cedono. Si conſidera per lo appunto, che que' tali Ttattati ſervono a conſervare la Sovranità iſteſſa, la quale potrebbe al tutto eſtinguerſi, ſe que' non ſi faceſſero. Ma perchè lungo fora il diſtendermi ſu qneſti punti riguardanti il dimembramento delle Sovranità al tutto ſtranieri nel preſente uopo, in cui non ſi tratta di Sovranità alienata, ſono contento di fare una dimanda, ſe i Regni hanno le loro particolari coſtituzioni, o ſe vi è una Legge particolare eterna, colla quale tutti egualmente ſi debbano ſenza veruna eccezione regolare. Non può la ſeconda proposizione ammettersi ſenza ricorrere ad un fanatiſmo inudito. Se dunque tutt' i Regni hanno la loro particolare Legge fondamentale, anche preſcindendo dalle conſiderazioni generali, come ſi può a queſto Regno contendersi la qualità di eſſere per ſua natura ereditario? Tale è ſtato dal primo momento della ſua erezione insino al preſente. La Legge Regia fondamentale, o pochiſſimi Regni vantare la poſſono, o veruno. Si deſume bensì da quel che ſi è oſſervato dal principio insino al preſente, rendendo quella oſſervanza pruova della idea, che ſi è avuta nel ſoggettarſi al dominio di un ſolo. Da tutti ſi reputa tale norma, come certa ed indubitata. Or ſe tale è ſtata prima di erigersi queſta Monarchia compoſta da più Dinaſtie, que' Dinaſti aveano la piena facoltà di concedere Feudi, o Giuriſdizioni, ſe insin dal momento della erezione della Monarchia le ſteſſe conceſſioni ſi ſono continovate. Se lo ſteſſo Re Ruggiero primo Re tra le Leggi fatte nelle Corti tenute in Ariano nel 1140. non altro freno poſe all' alienazione de' Feudi, ſe non quello della neceſſità del Placito del Re. Se per lo corſo di ſette ſecoli non mai ſi è dubitato del valore di tali conceſſioni, non è egli lo ſteſſo il pretendere, che ſi poſſono quelle per mancanza di poteſtà invalidare, che pretendere la diſtruzione delle Leggi fondamentali di queſta Monarchia, in pregiudizio della buona fede?

Su queſti punti molto dovrei diſtendere il ſermone, ſe trattare il voleſſi con quella eſtenſione che merita, ma come la mia idea non è già di confutare le coſe ſcritte dall' accennato erudito Cavaliere, ma ſoltanto per togliere quella idea, che alcun foreſtiere potrebbe formare dello ſtato miſerevole del noſtro Regno, però non vo' quì traſportare le coſe diſteſamente ſcritte ſu tale ſoggetto nella mia Opera diſteſa del Dritto Pubblico e Politico del Regno di Napoli, che difficilmente potrà vedere la pubblica luce. Conchiudo queſta nota con dire, che tutti gli argomenti oppoſti poggiano ſulla fallace credenza, che le Baronie sieno dimembramento della Sovranità. Quando ſi tolga queſto aſſunto, ceſſano tutti gl' inconvenienti, e chiara ſi ravviſa la ingiuſtizia delle novità propoſte. Per il che il prego a richiamare a

tale

Digitized by Google

vorrebbero abolire la usanza delle Baronie, e de' Feudi, ne' quali credono di rinvenire tutti gl' inconvenienti, nulla curando l' esemplo di tante Nazioni culte nelle quali tale usanza è stata, ed è in vigore. Nulla tampoco usando l' esemplo di questo Regno, in cui l' uso delle Baronie è stato in vigore senza l' avvenimento di quelle funeste conseguenze da costoro temute. Il perchè per difesa delle nostre antiche usanze, ho stimato pregio dell' Opera sunnotare alcune riflessioni per dare risposta alle nuove opinioni di alcuni eruditi del presente secolo amanti delle novità, alle quali io se non sempre, quasi sempre protesto di essere avversissimo.

CAPO

tale assunto la piena conoscenza che egli ha delle nostre Storie. Queste ci fanno sapere, che prima della origine di questa Monarchia il dominio di queste regioni era diviso in varj Conti, i quali aveano il diritto del sommo impero, comecchè fossero astretti per forza a prestare alcuni servigj al Duca di Puglia. Roggiero ne debellò molti, e gli estinse, ed altri gli mantenne in suo vigore, ma gli sottopose tutti al suo sommo impero. Quando ciò fece, il Regno era pieno di Conti, e Baroni sovrani, da lui soggettati al suo dominio; la quale usanza si è insino ad ora continovata, e si continova. Se dunque dal principio della Monarchia, il Regno era diviso in Feudi, la più parte sovrani, come mai dire si può, che dimembrata si fosse la Monarchia, quando quella fu accresciuta di quel dritto, che prima non avea, ed il numero delle Baronie si è diminuito, anzichè accresciuto.

Io non dubito, che senza l' uso delle Baronie la Monarchia possa sussistere, come in molti Regni sussiste, ma solo dico, che non è di pregiudizio, anzi è di giovamento. Anzi se volesse annoverarsi tra le cose indifferenti, pure lo spegnerle sarebbe nocevole per la novità che seco porta. I canoni di politica debbono essere diversi, e diverso il loro uso quando debbe costituirsi uno Stato tutto nuovo da quei, che adoperare si debbono cogli stabiliti per lungo tempo, ne' quali la stessa novità porta seco gravissimi incomodi.

Digitized by Google

CAPO IV.

Della pruova per ragione de' Feudi.

FRequentiſſimo nelle pruove della Lingua d'Italia, è il titolo primordiale naſcente dal poſſeſſo de' Feudi, uſato ancora da Famiglie di altri Titoli adorne, per eſſere deſſa una maniera di più facile pruova, con dimoſtrarſi la deſcendenza colle Inteſtazioni nel Libro chiamato in queſto Regno del Cedolario, quantevolte il poſſeſſo del Feudo è continovato. E' ancora una pruova delle altre più ſicura, per non avervi ricordo certo di falſità commeſſe nel Cedolario. Ma debbonſi avvertire tutt' i requiſiti, e non laſciarſi trarre dagli errori del più rozzo vulgo nel credere tutt' i Feudi nobilitanti, e molto meno da quell' errore frequente nella bocca degl' imperiti, che baſtino cento anni di Feudi. Quale errore vulgare non può avere avuta origine, ſe non da alcun equivoco divulgato, non eſſendo luminoſo titolo, come nel principio ho dimoſtrato, che diminuiſca la neceſſità della pruova degli anni dugento nella Lingua d'Italia. Non meritando coteſto errore vulgare lungo ſermone per iſmentirlo, debbo alquanto fermarmi ſul primo, che quantunque ſia dello ſteſſo peſo, ha occupato non pertanto la mente di molti, anche alcun poco verſati in queſte materie. Ma quanto ſia groſſolano ſi ſcorgerà dalle coſe, che metterò in chiaro in queſto Capo.

Se attendere ſi vogliano le coſe ſcritte dagl' Interpreti, è graviſſimo il dubbio, ſe dal Feudo ſi conſiegua la nobiltà, o ſia il principio della nobiltà. Molti ne ſcrivono, e fra eſſi v'ha chi ſoſtiene, che il ruſtico fatto feudatario rimane nel ſuo grado di ruſtico così come era prima, verun giovamento traendo dal Feudo acquiſtato. Coſtoro non ritrovando nel corpo del Dritto di Giuſtiniano motto alcuno de' Feudi, allora ſconoſciuti, credono che tale idea della nobiltà del Feudatario non abbia fondamento, dovendoſi, ſecondo il loro avviſo, le coſe tutte ripetere da quel dritto in cui credono terminata la Legislatura. Secondo il coſtoro opinare ſi dovrebbero i titoli di nobiltà reſtringere a que' conoſciuti nella Ragion Civile Romana. Nella quale maniera non ve ne ſarebbe alcuna, cui una tale diviſa dare ſi potrebbe. Nella Ragion Civile ſi addita non vi è dubbio la nobiltà di alcune cariche, ma quando bene ſi rifletta ivi in quel novero ſi pongono ancora quelle cariche, e quegli uffizj, che la mera nobiltà legale producono. E quantunque preſſo i Romani così, come preſſo di noi ſtata vi foſſe la diſtinzione della nobiltà legale nobilitante la Famiglia, o ſia i diſcendenti da quella, che come tale non ſi avea, come con molte riflеſſioni ſi può ritrarre; pure nelle Leggi, un tale dettame e diſtin-

ſtinzione, ſpiegata non ſi offerva. Non vi ſono Leggi de' Romani ſul punto della nobiltà, ſiccome nè preſſo di noi, perchè amarono meglio laſciare tal coſa alla opinione degli uomini, contenti di accennare alcuni principj generali nelle loro Leggi. E' però ſtrana ed irragionevole coſa dopo tanti cambiamenti delle civili polizie, dopo tante nuove introduzioni, non riconoſcere altra fonte, che il Dritto Romano. In tale maniera mancherebbero tutti que', che ora ſono ricevutiſſimi. Altri, come dirò, ſi avviſano doverſi diſtinguere i Feudi comperati, da que' ottenuti per guiderdone da' Sovrani. A primi negano la prerogativa di potere nobilitare, perchè dipendono unicamente dalle dovizie, le quali non hanno queſta prerogativa di nobilitare. A ſecondi ammettono la facoltà di nobilitare, perchè gli conſiderano come un onore conferito dal Principe ad un ſuo Vaſſallo, ed in colui che l'ottiene un merito inverſo il Principe, coſe tutte idonee a conferire la nobiltà. V' ha chi neanche in queſto ſorti di Feudi riconoſce il principio di nobilitare, fondandoſi ſulla general maſſima accennata, che la nobiltà unicamente deriva dal Principe, e che colla conceſſione di un Feudo dire non ſi poſſa dal Principe conferita la nobiltà, riflettendo, che qualora non vi è la eſpreſſa ſpiegazione, non ſi poſſa intendere conferita una regalia, confondendo la regalia di nobilitare, colla nobilitazione iſteſſa.

Su tal punto non ho dubbio alcuno di ammettere la opinione di coloro, i quali ſoſtengono in qualunque maniera ſia acquiſtato il Feudo, conferiſca la nobiltà, ſemprecchè abbia i requiſiti da additarſi giù. Il Mondo civile ha ricevuto cambiamenti tali, e ne riceve di continovo, in maniera che il volere riputare le coſe colla idea della Ragion Civile Romana porta ſeco graviſſimi errori nel punto della nobiltà. Le Nazioni del Nort, che dopo la decadenza del Romano Impero manomiſero la noſtra Italia, furono dilicate ſul punto della nobiltà, ed in eſſi da fonti al tutto diverſe da quelle conoſciute dalla Ragion Civile Romana derivava. Le armi, e le Signorie da per tutto riſuonavano, ed eſſe formavano le diſtinzioni tra' nobili, ed ignobili. Si formò quindi una idea di riputare i nobili ſecondo quelle maſſime, le quali più che il Dritto Romano in queſti punti Cavallereſchi ſi attendono. Il Cingolo militare ſolito darſi a' ſoli nobili rendeva una lucida eſteriore pruova, di eſſere nobile colui, che di quello era riveſtito. La Signoria ancora era congiunta colla idea della nobiltà. Il che derivava dalle coſe dette nel primo Libro, che la milizia era de' ſoli nobili, ed a Feudatarj era congiunta la obligazione di militare per lo proprio Principe. Da quel tempo altamente ſi fiſsò una tale idea, che chiunque contendere lo voleſſe, ſarebbe riputato per ſtraniſſimo. All' incontro la comune opinione è quella la quale nella materia della nobiltà debbe attenderſi. Il che è uniforme ed allo ſteſſo Dritto Romano, ed allo

allo ſpirito degli Statuti dell' Ordine: Molto più ſe ſi riguardi, che i Principi ſteſſi in tutte le occorrenze han riputato, e reputano i Feudatarj come le perſone le più riſpettabili de' loro dominj. Quindi oggidì non è da dubitarſi, che il Feudo in qualunque maniera acquiſtato, ſia una delle fonti, o dire ſi voglia de' titoli primordiali, della nobiltà. Se ſi riguardino le Ordinazioni del 1631., ſi dovrebbe dire, che i ſoli uffizj civici nel rango de' nobili ſieno riputati come titoli primordiali, non ſi leggendo in eſſe parola, ſe non delle ſole prime cariche nelle Città, ſolite darſi a ſoli nobili. Ma all' incontro è ricevuto in tutte le pruove, ne' tempi principalmente a noi vicini, di ammettere il poſſeſſo de' Feudi, come un titolo di nobiltà, ed altri ſu' quali il preſente Libro ſi rigira. Il che è derivato per lo appunto, perchè l' Ordine ſeguita lo ſpirito della Nazione, ed ammette que' titoli, che ſono riputati a tale uopo idonei. Oltre a che ragionevol coſa ella è il credere nobilitante quel grado, che realmente il pone in iſtima maggiore, e fa concepire una idea molto maggiore di quel che prima era; come fa il Feudo della indole che debbo deſcrivere.

Siccome però queſta uſanza è ragionevole, così è irragionevole del tutto l' ammettere que' Feudi per titoli primordiali, i quali non hanno Vaſſallaggio, e giuriſdizione. Non ſi ſa ſu qual principio coteſti Feudi ſi poſſono avere come oggetti nobilitanti. Tanto è dir queſto, quanto l' ammettere, che collo sborſo di cinquanta ducati ogni Cittadino viliſſimo poſſa nobilitarſi. Di fatto può egli far compera di un piccolo Feudo ruſtico, ed in tale maniera ponerſi nel rango de' nobili. Non vi è nel Regno alcuna reſtrizione nel concedere gli Aſſenſi, nè ſi attende la qualità della perſona. Può ognuno farne la compera, ad ognuno ſi concede l'Aſſenſo, e ſi regiſtra nel Cedolario. Coteſta ſconſiderata, ed inetta propoſizione di aver per vero, che qualunque Feudo nobiliti, porterebbe il conſeguente, d' intrudere nell' Ordine i bifolchi, i quali abbiano, o un pezzo di terra in Feudo, o alcuna eſazione Fiſcale. Anzi ſe voleſſe darſi retta alle coſe ſcritte da Girolamo de Roſis (1) riſpetto a' beni detti gentilizj di Abruzzo, dovrebbero dirſi nobilitanti anche i beni gentilizj, de' quali in gran parte poſſeſſori ne ſono i bifolchi, e dimoſtrare poſſono vetuſto poſſeſſo de' medeſimi.

Gli Avvocati Malteſi quando ſi fecero i nuovi Stabilimenti, co' quali ſi volle togliere tale idea, credevano che indiſtintamente i Feudatarj tutti foſſero nobili. Eglino con errore adducevano per ra-

(1) Si trova tale Reſponſo del Roſis ſtampato dopo le decisioni di Franceſco Vivio 225. *Lib.* 2. Ne fa memoria il Marciano *Conſ. X.* ove diſteſamente ſcrive ſu' beni gentilizj, e dimoſtra che Feudali non ſieno.

Digitized by Google

ragione, che l'Assenso Regio, che s' interpone sulla compera, e la registrazione nel Cedolario, conferiscano la nobiltà. Non vi vuol molto a conoscere quanto sia ridevole tale ragione. La necessità del Regio Assenso deriva dal divieto imposto dalla Costituzione del Regno, di non potersi alienare Feudi, o Regalie senza il permesso del Re, che n'è il Padrone diretto. Legge è questa uniforme a quel che si costuma nell'enfiteusi, nella quale è vietata l'alienazione *irrequisito domino*. Or se il Principe nell'Assenso non altro fa, che togliere l'impedimento nascente dalle Leggi del Regno, dove è mai che si debba intendere conferita la nobiltà con quella facoltà? Vi è forse nell'Assenso parola alcuna di ciò? Vi è forse alcuna dichiarazione di Legge, onde dire si possa indotta? Gli Assensi si danno ancora, se taluno acquista la ippoteca Feudale, perchè lo stesso divieto ha riguardo l'alienazione de' Feudi, e le ippoteche. Ne seguirebbe quindi l'assurdo, che coll'acquisto della ippoteca Feudale con assenso si conseguirebbe la nobiltà. Cose tutte inette a pensarsi, non che a sostenersi.

La registrazione nel Cedolario non è atto che conferire possa la nobiltà. E' quella una memoria, che serba il Fisco per riscuotere quel che di ragione gli spetta da ciascun Feudatario. E' un atto che si fa per ordine del Tribunale della Camera, in cui non può considerarsi la potestà di conferire la nobiltà. Non mai si è inteso che un peso nobiliti una Famiglia.

Anzi quando attendere si voglia allo spirito delle nostre Leggi, chiaramente si ravvisa, che dalla Corte se si considerano egualmente tutt' i Feudatarj inquanto al peso delle Adoe sull'Assenso, ben si distinguono sul punto del giuramento. Il che si osserva chiaramente nella Prammatica promulgata a' 23. Agosto 1572., che è la XIX. sotto il Titolo *de Feudis*, nella quale si soggettano alla obligazione di dare il giuramento del ligio omagio: *Tutti e qualsivogliano Baroni, che per nuovo titolo, e non per successione acquisteranno Terre, e Feudi con Vassalli senza peso, o patto de retrovendendo*. Del quale stabilimento osservato anche oggidì, si tragge, che non tutt' i Feudatarj sono dal Re considerati in maniera speciale a se avvinti, ma que' soltanto ne' quali vi sono Vassalli, per gli quali, come persone rispettabili dello Stato, vuole il giuramento di fedeltà.

Tutto ciò è chiaro, riguardandosi la cosa co' termini di ragione. Molto più sembrerà tale, se il Mondo vivo si riguardi. Molti Feudatarj sono nel Regno, i quali hanno un pezzo di terra in Feudo, e sono contadini, o custodi di pecore, o addetti a vilissimi mestieri, e si riputano, come realmente sono, plebei. Tal cosa è notissima e negli Apruzzi, e nel Cilento, la sperienza, e l'esempio sono frequenti. V'ha parecchi Feudi, i quali si comperano in Regia Camera per ducati trenta o quaranta. Ecco dunque, che ammettendosi

doſi tale ſtraniſſima, e ridevole opinione, ſi doverebbero ricevere nell' Ordine Geroſolimitano i contadini diſceſi da contadini per lunga ſerie de' maggiori, e potrebbero eſſi dimoſtrare tutti e quattro i Quarti di nobiltà. Vi ſono di fatto moltiſſimi, i quali hanno poſſeduti pezzi di Terra in Feudo più di due ſecoli, e ſono ſtati ſempre o contadini, o pecorai. Oltre a che nel Regno molti Fiſcali ſono poſſeduti in Feudo. Ne ſeguirebbe quindi, che poſſedendo alcuno una elazione di Fiſcali di pochi ducati, o anche carlini l' anno, ſi doveſſe annoverare tra' nobili. Eſſi all' incontro ſono riputati quali realmente ſono, uomini di contado e plebei, con tutto che per un certo errore vulgare ſi ſogliono ancora chiamare Baroni. Molti fatti ridevoli potrei addurre per ponere in deriſo coteſta ſtraniſſima ed incoerente opinione, ma mi reſto di ciò fare, per non tramiſchiare in queſte ſerie indagini coſe ſcherzevoli.

Le inette ragioni colle quali ſi volea ſoſtenere la generale qualità di nobiltà indiſtinta in tutt' i Feudi, fu ributtata da nuovi ſtabilimenti fatti dalla Lingua d' Italia, ne' quali tra gli altri capi ſi legge il ſeguente. *Quarto: che producendoſi per Titolo Primordiale il poſſeſſo de' Feudi, ſi dovrà eſaminare, ſe quel tale Feudo non dipendente da' Baroni ſecondo gli ſtabilimenti della Regione, e la comune opinione oſſervata nelle occorrenze, è da ſe ſolo baſtante a dar principio alla nobiltà, la quale con la continovazione del poſſeſſo del Feudo iſteſſo dir ſi poſſa nobiltà generoſa. Ben inteſo però, che ſe in alcuna Regione d' Italia vi foſſe ſtatuto, con cui foſſe ſtata dichiarata la nobiltà de' Feudi, debbe oſſervarſi intieramente la mente del Sovrano, ed averſi per nobili que' Feudi, i quali ſono in tale dichiarazione compreſi.*

Quindi ſecondo il preſcritto de' medeſimi, ſi debbono que' Feudi ſoltanto ricevere come Titoli primordiali, che ſecondo la idea, e la uſanza delle Regioni ſono riputati tali. Non ſi potè fare ſpiegazione più chiara, perchè eſſendo quegli ſtabilimenti fatti per tutta la Veneranda Lingua, non ſi poteano in un faſcio comprendere le diſparate, e varie uſanze de' diverſi dominj riſpetto a' Feudi. Perchè dunque ſi tolga quel pernicioſo errore renderò chiariſſime ripruove, che in queſto Regno i ſoli Feudi con giuriſdizione, e Vaſſallaggio hanno la prerogativa di nobiltà.

La vera idea da averſi ſu queſto punto, è quella uniforme all' antico ſentimento degli Scrittori del noſtro Regno, ed al comune opinare degli uomini, fedeliſſima ſcorta in materia di nobiltà. Serbandoſi una tale ſcorta, non ad altri dare ſi può la qualità di nobilitare, ſe non a que' Feudatarj i quali hanno la giuriſdizione, ed i Vaſſalli. E quantunque per un certo errore vulgare dare ſi ſoglia il nome di Barone anche a que' Feudatarj, i quali hanno i Feudi in capite, nondimeno deeſi tale abuſiva denominazione attribuire ad un

mero

Digitized by Google

mero errore, ed ad una abusiva maniera di favellare. Molte interpretazioni si danno alla voce *Baro*, e molte opinioni vi sono per rintracciare la origine di tal voce, della quale in significato di uomo stupido, si rinviene ancora in Cicerone. Ne scrivono eruditi Autori, Alciato, l' Ottomanno, il Cujacio, ed altri. Coteste indagini sono inutili per riconoscere cosa nel Regno s'intenda sotto nome di Baroni. La spiegazione tramandata da' nostri antichi Interpreti Scrittori del Foro, a' quali erano tali ragioni ben note, debbano preferirsi a tutte le rimote origini. Il Frezza ce le tramanda, Scrittore tra que' del Foro eruditissimo anzichè no, e ci fa sapere, che sotto il nome di Barone s' intendono que' Feudatarj, i quali hanno Terre, o Casali loro sottoposti colla giurisdizione. Molti ancora richieggono il requisito, che debba avere altri Suffeudatarj da se dependenti, la cui opinione non ha assistenza alcuna di Legge. Per non caricare il Lettore del peso di riscontrare i nostri antichi, basterà che osservi il Capoblanco addotto ancora dal Saldeno.

Ma io lasciando il punto della voce, della quale altrove mi è caduto destro di ragionare, mi fermo sul punto de' requisiti, perchè il Feudo nobiliti. Di molti gravissimi Autori è il sentimento, di essere requisito necessario la circostanza della concessione fatta dal Sovrano. Il Cujacio così scrive (1): *Nobiles sunt, quorum majores Feudum acceperunt a Principe, seu beneficium acceperunt cum onere militiæ: nobilitati quidem annuum est onus militiæ*: Ed altrove (2): *Sunt igitur nobiles, quorum majores feudum acceperunt a Principe, vel a Valvasore Principis, sive Capitanio adjuncto onere militiæ*. Paulo di Castro ci pone un altro requisito, avendo scritto (3): *Non ideo Feudum nobile dicitur, quod habeat dignitatem adnexam, quum etiam tenuissima, & vilissima quoque Castra concedantur in Feudum nobile; sed ita dicitur Feudum nobile a servitio & præstatione, quod pro Feudo quædam præstatio nobilis, forte annui unius accipitris aut canis, & nihil aliud præstatur*. Secondo questo sentimento la nobiltà del Feudo debbe attribuirsi al peso ingiontogli, il che è un asserzione al tutto inverisimile.

La vera idea che debbesi formare, specialmente in questo Regno, è che il Feudo nobilita, quantevolte è quaternato, e vi è la giurisdizione su' Vassalli dello stesso Feudo. Tale è il chiarissimo insegnamento di Andrea d'Isernia, il quale è di avviso, che la nobiltà del Feudo derivi per lo appunto dalla dignità dell' uomo che

(1) *Cujac. Tom. 9. in l. 6. Cod. tit. 21. p. 702. lit.* D.
(2) *Cujac. in Tom. 4. Lib. 19. Quæst. Papin. fol. 512. lit.* A.
(3) *Paul. de Castr. Cons. 461. col. pen.*

Digitized by Google

gli è soggetto. Dello stesso sentimento fu il famoso Matteo Afflitti, il Petris, e tutti que' che hanno tal cosa disaminata.

Uniforme fu Luca de Penna, il quale scrisse (1): *Et hæc nobilitas non quæritur ex alio Feudo, quam in quo sunt Vassalli & fideles.* Da quali passò tale sentimento nel Tiraquello che scrisse (2): *Nobilitatem procedere ex Comitatu, Baronia, vel dominio quod homo in homines & fideles suos habeat, etiamsi castrum unicum habeat.* Nella Spagna pare che si richiegga la concessione del titolo insieme col Feudo per produrre l'effetto di nobilitare. Il Sese non solo rotondamente scrive, che: *emens Feudum nobile non ex hoc fit nobilis*: ma soggiugne (3): *Verum est quod si Rex aliquem crearet Comitem, Ducem, Marchionem, & eidem dare soleret aliquod cum Vassallis, censerètur illis dedisse exceptionem nobilitatis, etiam si ille talis fidalgus non esset, sed potius plebejus.* Coteste testimonianze di stranieri non sono così concludenti sul fatto delle nostre ricerche, quanto sono quelle de' nostri Autori i quali spiegano quale sia la idea della nostra Nazione su questo punto. Le autorità dell'Isernia, e di Luca di Penna sarebbero bastevoli, ma ve ne ha delle altre gravissime. Il Frezza (4) tra gli antichi, e più eruditi sostiene, che la nobiltà de' Feudatarj deriva unicamente dalla giurisdizione su' Vassalli, tanto che secondo la sua opinione, il Suffeudatario il quale abbia giurisdizione su' Vassalli coll'assenso del Re, debbe intendersi nobilitato. Ma ragionando specialmente del Feudo Quaternato che si tiene dal Re, così insegna (5): *cum Baro ex hæbreo, vel græco sermone, homo sit fortis, ac potens, si ipse habet subditos, & vassallos in grandi numero, quibus sit authoritas dominandi, & imperandi, ut in c. de his, versic. Item David. 1. q. 4. (ut scribit Salustius in prooe. Catilinarii) maximam gloriam in maximo imperio esse quid refert habere subfeudatarios, si ipse alio modo habeat plures subditos, & vassallos, contra quos exercet merum & mixtum Imperium, arg. l. justissime in princ. de ædil. edicto. Conditio, honor, ac authoritas sumitur a persona, & non a re l. 1. C. de impo. lucr. descriptio & per And. in c. 1. qualiter vasal. iur. debet dom. fidelit. & res ipsæ hominum causa creatæ sunt. L. in pecudum, de usuris, quam ad nobilitatem hominis allegat Zasius in tract. feud. in 5. parte in 2. cap. & secundum Bald. in c. 1. in §. cæterum in fi. quis dicatur Dux. omnis ille, qui præest cognitioni Villæ, &*

(1) *Luca de Penn. in l. mulieres col. 2. Cod. de dignit. Lib. 12.*
(2) *Tiraquell. de Nobilit. cap. 7. n. 11.*
(3) *Sese Decis. 1. n. 46. e 47.*
(4) *Frezza de Subfeud. Lib. 2. Quis dicatur Subfeudatarius fol. 100. n. 13.*
(5) *Frezza Lib. 2. Quis dicatur Baro fol. 100. a n. 3.*

Digitized by Google

& Castri, dicitur habere dignitatem ex qua insurgit nobilitas, secundum Bart. in l. 1. in. 2. & 3. q. C. de dignita. lib. 12. quem sequitur Cassa. in Consuet. Burg. in §. 7. col. 3. in titulo nobili. Et si hoc nomen Baronis provenit a potentia, & authoritate, quare debet dici Baro unus qui habet subfeudatarium tenentem sub eo feudum quaternatum: quod solet consistere in redditu, ac possessione aliqua aut territorio in quo non habitant homines ex eo solo quod feudum sit descriptum & notatum de per se in quaternionibus, ista scriptura sit sufficiens ad denominandum Baronem, sub dignitate, honore, & privilegiis: non videtur mihi ratio concludens neque honestati proxima: cum Baro sit homo constitutus in aliqua notabili præeminentia, potentia, potestate, vel excellentia, dicit tex. in c. fi. §. proinde de elect. in 6.

Sono ridevoli que' che vogliono trarre all'oppoſito il ſentimento del Frezza (1) con ponderare quel che ſcrive additando la differenza della età, ſenza badare di quali Feudi ragioni. Quando vi è la chiara teſtimonianza, è ſtoltizia formare arzigogoli ſu coſe ſcritte ad altro propoſito.

Il Marciano ſeguendo il Frezza, così ſcrive (2): *Secundum assumptum similiter leve est, quoniam subfeudatarius ex possessione subfeudi non censetur persona nobilis, quia subfeudum non trahit secum nobilitatem, posuit Andr. in cap. 1. §. hujus autem generis.... cum collatio non fit a Rege, & paradoxium acquiritur ex infeudatione Regis, Andr. in cap. 1. §. similiter versiculo feudum ergo, de Capit. qui cur. vendi; & in dicto §. ille tamen, secus si fiat a Baronibus, penes quos non est authoritas, nec facultas dandi nobilitatem, & si subfeudatarius possideret in feudum Castrum, in quo non sit modica habitatio vassallorum, censeretur nobilis, etiam quod feudum a Barone recognoscatur, quia in concessione prædicta accedit assensus, & confirmatio Regis, ut sic videatur ab ipso Rege obtineri, a quo fluit nobilitas.*

Il Capobianco che riſtampò la ſua opera nel 1630. eſpreſſamente ſiegue la dottrina iſteſſa, ſecondo la idea della Nazione, quando ſcrive (3): *Extra dictos casus quis non dicitur Baro, ita ut in benigna, vel pœnali appellatione Baronis proprie comprehendantur, licet maxima possideat feuda, propter quod Affl. in Const. Regni Comites dicit, quod cum tex. dicat Baronibus esse dandum adjutorium in casibus taxatis in Constit.*

Il

(1) *Frezza fol. 420.*
(2) *Marcian. Conf. X. n. 14.*
(3) *Capiblanc. de Baronibus super Rubr. n. 15.*
(4) *Petris Festiv. Lect. Lib. I. cap. VII. n. 11. fol. 78.*

Digitized by Google

Il Petris versatissimo in queste materie, così scrive (4): *Nobilitati vero (ut ad Accursium redeamus) latam viam divitiis aperiri nemo est , qui ambigat , nimirum feudorum , vassallorumque dictione comparata , quibus de jure paradogium (ut nostratum verbis utar) contrahitur , Lucas in l. mulieres C. de dignit. Lib. 12..... Tametsi rusticos non idcirco nobilitari , quod castrum aut oppidum emerit credit Bald. in prælud. feud. post Lucam in l. cum neque C. de inco. & cens. lib. 10. &c.*

Essendovi queste individuali testimonianze di periti, non debbono aversi in conto le cose generali scritte da alcuni , che il Feudo nobiliti, perchè la proposizione è vera, ma non generale . Nobilitano i Feudi, ma que' solamente , ne' quali concorrono i requisiti. Volendosi sostenere il contrario, ne seguirebbero assurdi e stranezze gravissime . Non vi è Legge che abbia indotta la nobiltà de' Feudi. La nobiltà unicamente è appoggiata sulla opinione . Ricorrendosi a questa fonte, non v'ha chi possa credere da un podere, da una esazione solita comprarsi, e vendersi , concessa la nobiltà al possessore . Per il che il detto generale di coloro, debbe prendersi ed adattarsi alla comune opinione della Nazione, ed al Mondo vivo . Basterebbe questa sola general fonte di nobiltà per ispegnere del tutto la distinzione de' nobili, e degl'ignobili , e si comunicherebbe a bifolchi la nobiltà del Dritto , nel mentre nella comune idea come bifolchi sono considerati. Quindi non che gli antichi nostri Scrittori legali di sopra addotti richieggono la circostanza del Vassallaggio per potersi acquistare la nobiltà del Feudo , ma ancora tutti gli altri seguirono le loro orme, riportandosi alle cose da essi scritte, come fece il Marinis, il quale dopo accennata l'autorità di Paride del Pozzo, di Luca di Penna (1): *qui asserunt Feuda non nobilitare nisi sint cum Vassallis :* nulla soggiugne ammettendo così per certo il loro sentimento . Anzi io mi trasporto a dire non esservi alcun autorevole Scrittore che siasi trasportato a dire , che ogni Feudo Quaternato nobiliti. Per scrivere con ingenuità, nel solo *Diversorio Feudale* del Curtis, chiamato da un erudito del secolo passato, la *Taverna de' Feudi*, si rinviene di passaggio accennata la proposizione, che tutt'i Feudi nobilitano , semprecchè siano conceduti dal Re. L'autorità di un solo contraria al costante sentimento di tutti, non mai potrebbe riputarsi bastevole a rendere dubbio quelchè è certissimo. Fatto però sta che il Curtis nulla dice del suo , e si rimette al Capece, della cui autorità, come l'unica , che apporre si possa, debbo alcun poco ragionare. Il Capece nella sua Investitura Feu-

(1) *Marinis Observat. ad decis. 69. Revert.*

Digitized by Google

Feudale ſembra opinare, che ogni Feudo nobiliti. Quando però ſi ponderi con eſatteza il suo ſentimento, quello ſteſſo ſerve a diſtruggere la contraria opinione. Ivi il Capece ſpiegando la parola della Inveſtitura nobile, rapporta, quale ſia il ſentimento de' noſtri antichi Scrittori ſul punto della nobilitazione derivante dal Feudo (1): *Sed Lucas in l. mulieres C. de dignit. lib.* 12. *dicit quod nobilitas ex infeudatione quæritur etiam ſi ex unico caſtro quis inveſtiretur, & non quæritur ſecundum eum & alio feudo, in quo non ſunt vaſalli. Ita quidem quod non ſint modici numero, ſed multi, præcipuum namque dignitatis, ſeu nobilitatis eſt habere ſubjectos: nec etiam eſt ipſa nobilitas vera, dicit ipſe, ſi ab alio quam a principe tale feudum teneatur, & quod feudum ſit nobile quod habet vaſallos tenet Andr. in d. c. primo in princ. ult. colum. de his qui feud. dant poſ. Contra Luc. in ultimis verbis ſuis, vide Andr. in cap.* 1. §. *fin.* 1. *col. de capi. qui cur. vend. quod feudum non ſolum nobile eſt ſi tenetur a Rege, verum etiam ſi a Barone, & eſt caſtrum.*

Di qual peſo può mai conſiderarſi una tale parola detta di paſſaggio, quando ſi riporta all' autorità di Andrea d' Iſernia, il quale a' caratteri cubitali il contrario inſegna, come appare dal lungo pezzo del già detto Andrea di ſopra traſcritto? La Inveſtitura Feudale fu fatta dal Capece, ma non data da lui alla luce, e così non ricevette l' ultima perfezione dal medeſimo; onde debbe crederſi, che la idea ſua ſtata ſia quella di dire, che i Feudi *in capite* ſono nobili, a differenza di que' che ſi tengono dal Barone, a' quali non conviene la parola di Nobile. A tale propoſito traſcorſe quella parola *& nobilitant*, la quale certamente ammendata l'avrebbe, ſe da lui ſi foſſe data alle ſtampe quell' opera. Del che non è da dubitarſi, da che lo ſteſſo D. Antonio Capece nelle ſue Deciſioni le quali ebbero da lui l' ultima mano, e furono date alla luce nel 1546. ſcrive tutto il contrario ſeguendo l' autorità dell' antico Luca de Penna, che in certo modo ſembra diſapprovarla nelle parole traſcritte della Inveſtitura Feudale. Egli dunque nella *Deciſ.* 32. così ſcrive: *Non illa Feuda ſolum habent dignitatem, quæ ſunt titulata, vel habent annexam juriſdictionem: ut notat in dicto cap. I. quis dicatur Dux: quinimmo Feuda, quæ non habent Vaſſallos, non præſtant etiam nobilitatem, ut tenet expreſſe Lucas in l. mulieres C. de dignit. Lib.* 12.: Per il che può egli dirſi non avervi Autore il quale inſegna, che i Feudi ſenza giuriſdizione e Vaſſalli nobilitino, non ſi potendo tra eſſi annoverare il Curtis, che ſi rimette al Capece, nè il Capece per le ponderazioni fatte. Quando ſi ragiona di

(1) *Capic. Inveſtit. Feudal. fol.* 207.

di passaggio, è facile il confondere la qualità di essere Feudo nobile, la quale negare non si può a tutt' i Feudi Quaternati, e quella di nobilitare propria solo de' Feudi con giurisdizione, e Vassalli. Del rimanente è inutile logorarvi il tempo sul sentimento di alcuni pochi, che trattano *ex professo* della materia, tra che è usanza de' Trattatisti esaltare gli oggetti de' loro Trattati. Si sperimenta costantemente, che gli Scrittori esaltano quell' oggetto su cui scrivono, e si osservano anche Autori di gran rinomanza dare in fanciullaggini, dalle quali non fu franco lo stesso Emmanuele Spaneimei, che scrivendo *de usu*, *& Præstantia Numismatum antiquorum*, rinvenne anche la Morale, e la Politica nelle Medaglie, ed ancora per non avervi errore che scritto non si rinvenga. Ma questo della nobilitazione nascente da' Feudi non può dirsi scritto da veruno. Anzi la ritrattazione di un massimo Feudista, quale si fu D. Antonio Capece rapportata, dà a divedere di aver proferto quel sentimento, unicamente per dare pregio alla materia che trattava, come fece il Curtis per lo stesso fine, rimettendosi al Capece. Sentimento nè punto, nè poco seguito da' nostri Scrittori. Il Marciano, il Capobianco, il Petris, il Manfrella, ed altri su citati, il contrario insegnarono, comecchè scritto avessero dopo il Capece, e fatto grande uso della Investitura Feudale del medesimo. Per essere intanto la nobiltà riposta nella comune idea, non debbe aversi conto di quel che uno, o due abbiano sventolato, ma la testimonianza della più parte de' nostri Scrittori, i quali palesano il vero sentimento della Nazione. Oltre a che nè tampoco può dirsi garentito da alcun Autore.

E perchè vieppiù rimanga dileguato un tale errore pernicioso al decoro del nostro Ordine, vo addurre testimonianze degli Scrittori de' tempi a noi più vicini. Infra gli altri entra in questa indagine il Cardinal de Luca nel suo *Dottor volgare* (1). Ivi adduce la opinione di coloro, i quali negano la nobiltà a' Feudi, riputandogli come un servigio; quella di altri che distinguono il Feudo rustico dal nobile, e quella di altri che distinguono il Feudo nuovo dall' antico. Avverte l' equivoco, in cui incorrono certi moderni, i quali scrivendo colle tradizioni degli antichi, o co' loro sentimenti, non avvertono la mutazione de' tempi. Egli dice dunque, che il Feudo che nobilita è quel Feudo, il quale importa quella milizia del primo ordine, nella quale consiste il suo essere, e che abbia per requisito la concessione di un Sovrano, escludendone que' conceduti da' Baroni, da' Prelati delle Chiese, e de' Monisteri. Dipoi limita la ge-

(1) *Card. de Luca* Dottor volgare *Lib. III. cap. VII.*

Digitized by Google

general propoſizione non ſolo uniforme al mio ſentimento, ma anzi più rigoroſamente.

Quindi nell' altra Opera intitolata *il Cavaliere e la Dama* ſpiegando queſta nobiltà dice (1): *Che però quando un Principe Sovrano conferiſce ad una perſona un feudo nobile e giuriſdizionale con la dignità di Principe di Duca, di Marcheſe, di Conte, o di Barone, implicitamente lo dichiara ſuo ſoldato, o milite della prima ſfera, e per conſeguenza lo crea, e lo dichiara Cavaliere, onde conforme, ſe con le ſollennità accennate di ſopra nel capitolo ſeſto, creandoſi Cavaliere una perſona popolare, non ſi dubita, che quel tale non oſtante la baſſezza de' natali ſia vero cavalier dell' ordine equeſtre, per l' effetto della poteſtà del Principe ſovrano, di dar forza del vero al finto, e di render nobile un' ignobile, quando gli comparisca una dignità maggiore, così ancora in queſto caſo.*

Que' che hanno ſcritto dopo il Luca, ſo ſteſſo ſentimento confermano ſenza citarlo. L'Amendola rotondamente conferma un tale comune ſentimento della Nazione avendo ſcritto (2): *Sed quod iſta nota quod idem Capic. dicit. in deciſ. 32. n. 9. & 11. quod nobilitas acquiritur per Inveſtituram Feudi habentis Vaſſallos, & annexam juriſdictionem, alias ſecus.* Il Manfrella Scrittore di queſto ſecolo approva lo ſteſſo ſentimento, e ſenza citarlo è ſeguace del ſentimento del Cardinal de Luca (3).

Nelle recate parole, il de Luca richiede un requiſito a noſtri dì molto difficile, e raro a rinvenirſi, cioè che il Feudo ſia ſtato conceduto dal Sovrano. Un tale ſentimento è uniforme non ſolo agli eruditi Autori, ma può dirſi intieramente preſo dal Perez uniforme agli ſtabilimenti del Principe Alberto (4). Quantunque diſaminandoſi la coſa co' ſuoi principj un tale ſentimento avere ſi dovrebbe come un certo canone, tra che conſerva la dipendenza della nobiltà dal Principe, ed ancora per non rendere la nobiltà

(1) *Card. de Luca* Cavalier *Cap. 8. n. 11. fol. 80.*
(2) *Amendol. ad deciſ. 253. Franchis.*
(3) *Manfrell. ad deciſ. 143. Capec. Latr. fol. 144.*
(4) Il Perezio così ſcrive; *Lib. 14. Cod. Tit. I. de dignitatib. n. 40. Ceterum conceſſio Feudi a Principe facta nobilem facit, ſi una titulum tribuat & juriſdictionem Tiraquell. de nobilit. cap. 7. num. 1. At emptio feudi nobilis, nobilem non efficit. Neque enim res & poſſeſſiones homini, qui longe illis pretioſior eſt, afferre dignitatem poſſunt, cum minime rebus homines, ſed hominibus res accedunt l. 44. ff. de edil. edicto. Ideo Princeps noſter Albertus recte ſtatuit feuda majora nobiles titulos amittere ſi ea emerint ignobiles, aut alio titulo ad eos devenerint, neque gaudere privilegiis quibus antiqui nobiles, aut ex privilegio nobilitatem ſunt conſecuti, ſed iis tantum quæ ad feudorum jura pertinent, docent Hypæus l. 3. de judic. c. 2. n. 32. Faber lib. 9. C. tit. 29. de fin. 12.*

Digitized by Google

vendereccia, pure non crederei doversi in ciò alterare la comune idea. In questo Regno *ab antiquo* sono stati riputati nobilitati anche que' Feudatarj di Feudi nobili, i quali gli hanno acquistati per compere, o per retaggio della Madre, o di altri congionti. Gli stessi Principi reputano come tali que' Feudatarj, i quali han comperati i Feudi, cosicchè danno gli onori anche più sublimi della loro Corte a medesimi, senza distinguere, se i Feudi l'abbiano avuti per concessione Reale, o con altro titolo.

Quindi pare che col fatto stesso abbiano approvato il comune opinare. Trattandosi intanto di una materia più dalla opinione, che da altra salda fonte dipendente, la ragione detta di attenderla nel nostro Ordine, principalmente nelle circostanze di cui ragiono, in cui si vede dallo stesso Principe secondato il comune opinare degli uomini, almeno in questo Regno.

La recata ragione della idea del Principe, e della Nazione sono a mio avviso l'unica ragione, sulla quale formare si debbe la qualità nobilitante de' Feudi anche comperati, e non già quella figurata da alcuni dell'Assenso del Principe. Reputo tale ragione al tutto inetta, ed insussistente. L'Assenso del Principe nella vendita del Feudo è un atto di giustizia, ed in conseguente non può portare un tal effetto. Gli assensi in questo Regno si spedivano dal Vicerè e Collaterale, e solo rispetto a Feudi titolati fu raffrenata colle Prammatiche, e Carte Reali la potestà a Vicerè di concedere gli Assensi, con esserfi riservata al Re. Sul qual punto varia è stata la disciplina secondo le Grazie ottenute dal Regno. Nè il Vicerè, nè il Collaterale aveano la potestà di dare la nobiltà. Quindi non vi è altro motivo di credere la nobiltà derivante da Feudi, se non quello sopraccennato della comune opinione di reputare nel rango nobile colui il quale ha Feudi con giurisdizione, e Vassalli. Debbesi per tale ragione riputare come nobiltà derivata dall'uso antico della Nazione, riconosciuta dal Principe, e da suoi Magistrati. E' nel vero una tale opinione a noi tramandata da tempi della prima introduzione de' Feudi, ne' quali quantunque non avessero avuta i Feudatarj altra giurisdizione, che la civile, pure non soleano aversi i Feudi co' Vassalli, se non da coloro i quali realmente erano nobili. Si congiunsero quindi tali idee, e senza distinzione è ricevuto di riputar nobili i Feudatarj, che hanno giurisdizione, e Vassalli. Lucida testimonianza di tale idea, anzi può bene appellarsi tal dritto, ne rende la costante frase delle Leggi, e de' Diplomi di dare a Baroni il titolo di *Miles*, indubitato segno della nobiltà, come nel principio ho divisato. Per il che veruna regola di ragione può dettare un cambiamento d'idea così generale, e così osservata, ed in se stessa ragionevole. Poichè in qualunque maniera acquistato sia il Feudo colla giurisdizione su Vassalli, costituisce l'uomo in un grado

Digitized by Google

grado di maggiore estimazione civile, ed in conseguente il nobilita.

Vedendosi intanto dal concorde sentimento di tutt' i nostri più riputati Maestri della Ragion Feudale, che nel Regno si è avuta sempre la idea, che i soli Feudi con giurisdizione su proprj Vassalli cagionino la nobiltà nel possessore, non debbe aversi ragione alcuna dell' opinare del vulgo, può dirsi non assistito da alcun Autore. Se la nobiltà de' Feudi derivasse da alcuna Legge, ben dire si potrebbe, che la Legge non possa distruggersi se non dal Principe con altra Legge, comecchè sul fatto della nobiltà consistente unicamente nella opinione non sembri che possa aver vigore una tal ragione. Ma per non essere la nobiltà de' Feudi derivata da Legge alcuna, ma da una certa opinione tramandata *ab antiquo*, ben è ragionevole che si regoli con quelle condizioni, colle quali fu introdotta, la quale si rende chiara col costante sentimento di tutti gli Autori fin da cinque secoli. Molto più che se avesse vigore la contraria opinione ne derivarebbero gl' inconvenienti sopra ponderati di avere i contadini nel numero de' nobili.

Nè debbe essere di ostacolo il vedersi i Feudi anche senza giurisdizione e Vassalli chiamati col titolo di Feudi nobili, dovendosi ben riflettere, che nel darsi questo nome a tutt' altro si è avuto riguardo, che di dare a Feudi la facoltà di nobilitare. Si chiamano Feudi nobili unicamente per iscernergli dagli altri, i quali non derivano immediatamente dal Re, e sono Suffeudi, in certe circostanze recano nocumento alla nobiltà. Credeva l' antica età, che essendo l' immediato dominio diretto del Re, la cosa stessa rimanesse nobilitata, ma non già che con tale denominazione si avesse voluto dare a tutt' i Feudi il pregio di nobilitare il possessore. Di ciò ve n' è un illustre monumento nell' Archivio della Zecca, dal quale si conferma quel che asserisco della nobiltà creduta annessa alla cosa Feudale, con tutto che il possessore permanesse nello stato di plebeo. Evvi un Rescritto del Re Carlo I. nel Registro del 1278, col quale fu deciso, che Ligorio di Napoli per gli beni Feudali dovesse contribuire co' Militi, per gli altri co' Popolani. Il Sicola Archivario della Regia Zecca il diede per intiero alla luce, ed io stimo trascriverlo per intiero (1): *Scriptum est Justitiario Terræ Laboris, & Comitatus Molisii necnon taxatoribus, & collectoribus, ac universis hominibus Civitatis Neapolis, aliisque Officialibus per Terram Laboris constitutis, præsentibus &c. Ex parte Ligorii de Neapoli fidelis nostri, nostræ nuper fuit expositum Majestati, quod licet ipse teneat & possideat in Neapoli, & pertinentiis ejus quasdam res*

(1) Sicola Nobiltà Gloriosa *P. 2. observ. X. fol. 425.*

Digitized by Google

feudales in honore Militari ad ipſum pleno jure ſpectantes & pro nobis ipſis feudalibus cum aliis Militibus, & feudatariis ejuſdem Civitatis Neapolis ſerviat, & ſervire ut tenetur, nonnulli tamen homines Populares dictæ Civitatis Neapolis, prædictum Ligorium ad communicandum cum eis in ſubventionibus, mutuis, collectis, aliiſque oneribus, quæ prædictæ Civitati per noſtram Curiam pro tempore imponuntur pro bonis eiſdem feudalibus ac ſi burgenſatica forent nituntur compellere, ac etiam moleſtare, cumque ſupplicaverit ſibi ſuper hoc per noſtram Excellentiam provideri. Fidelitati veſtræ præcipiendo mandamus quatenus ſi præmiſſis veritas ſuffragatur, & quod pro prædictis bonis feudalibus idem Ligorius, cum aliis Militibus, & feudatariis Neap. Curiæ noſtræ ſervierit, & ſerviat, ipſum ad conferendum, & communicandum cum Popularibus in exactionibus mutuis, & Collectis, aliiſque oneribus eidem Civitati Neapolis impoſitis, & etiam imponendis pro bonis prædictis feudalibus, nec vos compellatis de cætero, nec compelli, ſeu moleſtari ab aliquibus propterea permittatis. Dummodo pro bonis burgenſaticis, ſi qua tenet in exactionibus & collectis cum eiſdem Popularibus contribuat, ut tenetur. Datum Neap. die 12. Januarii. Ecco dunque che ſi avea per Popolano il poſſeſſore del Feudo, per il che era aſtretto a collettare co' Popolani, con tutto che per ragione della coſa, cioè del Feudo per gli ſoli beni feudali aveſſe la libertà di collettare co' nobili. Se colui ſi aveſſe avuto per nobilitato dovea cogli altri nobili, e non co' Popolani collettare, come collettavano le perſone nobilitate, anche per ragion della Madre, de' quali eſempli n'è pieno il Tutini. Per il che da tale Reſcritto ſi tragge, che la coſa ſi avea per nobile, non già la perſona nobilitata. Quale Reale determinazione baſta a dimoſtrare, che non mai ſi è avuto per vero che i Feudi nobilitaſſero.

Se vi foſſe intiero il catalogo de' Feudatarj de' tempi della Regina Giovanna I. delle Piazze di Napoli, traſcritto in parte dal Tutini (1), ſi vedrebbero in quello i Feudatarj della Piazza del Popolo, ma perchè non eſiſte intiero, non può addurſi argomento. Il Tutini (2) volle deſcriverne alcuni, ma io non oſo fondarmi ſulla ſua autorità, perchè in quel Capo 17. ſcriſſe da fanatico, avendo voluto per eſtollere il Popolo di Napoli, deſcrivere tra popolani que', che tali non erano. Ben è vero di non poterſi contendere di eſſervi tra que' numerati, molti del Popolo. Quindi per tutti gli aſpetti ſi ravviſa, che in queſto Regno non mai è allignata la idea, che ogni Feudo nobiliti.

Oltre

(1) *Tutini fol.* 132.
(2) *Tutini fol.* 204. *cap.* 17.

Digitized by Google

Oltre a che la denominazione di Feudo nobile derivò dalla età vetusta, quando i Feudatarj tutti doveano militare, e la milizia portava nobiltà, ficchè non gli poſſedeano, che ſoli militi. Da più ſecoli non vi è più tale uſo, e la milizia non nobilita, ſe non, in certi gradi, come dirò. Onde da una denominazione, da quella cagione derivata, non può trarſi argomento quando non più vi è la cagione iſteſſa. In Sicilia vi è il Capitolo del Re Alfonſo, con cui fu determinato (1): *Et quod Feuda, quæ habuerint Caſtra, ſeu Fortelitia, dehinc dicantur nobilia*. Non entro nella minuta ſpiegazione di tal Legge, ma ſolo ho voluto recarla per vieppiù convincere l'errore di coloro, i quali credono tutt' i Feudi nobili, ma che ſecondo le varie uſanze de' paeſi, alcuni hanno un tal pregio, altri ne ſono privi.

Siccome poi non è ragionevole dubitare di tale comune avviſo della neceſſità de' Vaſſalli, così la regola generale aver debbe la ſua eccezione in alcuni piccoli Feudi, a quali è anneſſa la giuriſdizione ſu alcuni pochiſſimi tapini Vaſſalli. Sono eſſi di piccola rendita, tal che un Barone di que', poco anzi nulla differiſce da un bifolco, ſe altro pregio non abbia. Sembra coſa impropria, che a tali Feudi ſi debba dare la diviſa di Feudi nobilitanti; quando colui, che que' poſſiede fa una figura di un uomo del vulgo. Il Petris ſu citato inſegnò di non doverſi diſtinguere, ſe il Feudo ſia grande, o piccolo, purchè abbia la giuriſdizione ſu Vaſſalli. Non avrebbe dubbio una tale opinione, ſe la nobiltà de' Feudi dipendeſſe da alcuna Legge, ma come dipende dall' uſo, e dalla opinione, ſembra non doverſi diſtendere a que' Feudi, che per la tenuità non cagionano verun pregio, o chiarore ne' loro poſſeſſori. Luca di Penna infin da' ſuoi tempi ſcriſſe, ſecondo rapporta il Capece: *nobilitas ex infeudatione quæritur, etiam ſi ex unico caſtro quis inveſtiretur, & non quæritur ſecundum eum ex alio Feudo, in quo non ſunt Vaſſalli. Ita quidem quod non ſint modici numero, ſed multi; præcipuum namque dignitatis, ſeu nobilitatis eſt habere ſubjectos*. Ben mi è noto che alcuni canoni debbono eſſere generali, perchè altramenti l'eccezione ricercherebbe altiſſima indagine. Crederei però doverſi uſare una condotta uniforme alla comune idea, ed oſſervare quali effetti ha prodotto il poſſeſſo di quel tale Feudo, e ſe cagionata gli abbia la idea di nobile. Quando dunque occorreſſe di portarſi per titolo primordiale, e pruova della nobiltà, un Feudo piccolo e miſerabile, oſſervare ſi dee ſe il Feudatario abbia contratti parentadi nobili, e ſe fatti abbia atti, i quali dimoſtrano eſſere ſtato

(1) *Capitul. Reg. Sicil. 459. Regis Alfons.*

Digitized by Google

to nella riputanza di nobile. Pricipalmente debbonsi attendere *i parentadi contratti*, da quali più che da qualunque altro *segno* la nobiltà si ravvisa nella Famiglia. Non intendo già della Madre, o dell'Ava, perchè già si suppone la loro nobiltà, che provare si debbe tra quattro quarti; ma bensì degli altri parentadi contratti, e degli altri effetti prodotti nel corso di quel lungo possesso del Feudo prodotto per titolo primordiale. Se mancano tali atti non avrei alcun riparo a credere, che non debba un tale Feudo ammetterli per titolo di nobilitante, come quello che non ha sollevato il suo possessore dalla sfera di uomo vulgare, come fanno gli altri Feudi di maggior considerazione. V'ha di molti di questi tali Baroni di Feudi piccoli, i quali in nulla differiscono dagli uomini di contado. La tenuità del Feudo è cosa notoria, e se il Barone dicesse, essere da alcun accidente decaduto dallo stato primiero, deve esso produrne la pruova.

Debbo inoltre avvertire i Commessarj di non lasciarsi illudere dalle parole delle Investiture, concessioni, o compre de' Feudi, nelle quali si rinviene costantemente la formola *cum hominibus*, co' Vassalli, perchè debbe attendersi il fatto, anzicchè queste formole. Sono quelle formole *ab antiquo* introdotte, le quali tuttavia si ritengono, ed effetto alcuno non producono, e nè tampoco producono la evizione, se non sieno colla parola *signanter* cedute. L'antico stile delle Concessioni ed Investiture, è di fare una filza sì lunga di cose che si cedono Selve, Boschi, Prati, Erbaggi, Monti, Uomini, Vassalli, giurisdizioni, quali non mai vi sono stati, nè vi sono in que' Feudi. Il perchè di niun peso si riputano ne' Tribunali, e non pruovano tampoco il possesso, nè come ho detto partoriscono l'azione di evizione, e molto meno partorire possono la nobilitazione.

In questo Regno vi è una scorta sicura per ravvisare il Feudo se abbia avuti Vassalli, o no, e se l'abbia attualmente. Tutti gli Scrittori della descrizione del Regno, portano le numerazioni de' fuochi di tutte le Popolazioni, sotto il qual nome s'intende la descrizione di tutte le Famiglie di coloro, i quali in quella Popolazione abitano. Quantevolte si trovano descritti i fuochi di quel tale Feudo, si può avere certo argomento di esservi stati i Vassalli, ma se non ve n'è memoria, allora si avrà come Feudo senza Vassalli, ed in conseguente della natura di que' che non nobilitano. Tali Libri non mancano per tutto quel tempo richiesto alle pruove di dugento anni. Il Mazzella nella seconda edizione del 1601. porta la numerazione antica, e quella fatta nel 1595. additata col nome di nuova. L'Engenio porta quella del 1612. Il Beltrano ancora fa la numerazione. La situazione del 1648. e 1669. portano le numerazioni allora fatte. Il Paciuchelli a quest'ultima si riportò. Vi è

il

il carico ne' Libri del Patrimonio di tutte le Numerazioni, anche di quella del 1731. fatta dal governo Alemano, quantunque manchi la original numerazione. Il che nulla importa baſtando la notizia, e la pruova che quel tale Feudo abbia quel determinato numero di fuochi per gli quali riceve il carico. Onde eſſendovi in ciò la pruova per tutt' i tempi, non vi è luogo ad errore. Ottimo ſarebbe introdurſi l'uſo, che nelle compilazioni de' Proceſſi debbaſi produrre il documento delle numerazioni de' fuochi, tra per conoſcere di eſſere popolato, come il numero della popolazione.

Perchè ſia il Feudo con Giuriſdizione, e Vaſſalli, e produca l'effetto di nobilitare, è di meſtiere che non ſia dipendente da Barone. La qual coſa è eſpreſſamente ſtatuita negli ultimi Stabilimenti della veneranda Lingua d'Italia, ed è fondata ſu chiara ragione. Il fonte della nobiltà è il Principe. Si acquiſta la medeſima con alcune maniere di ſopra ſpiegate, unicamenente perchè ſi preſume la volontà del Principe di concederla con quell' atto, con cui gli affida una gemma così prezioſa, quale è la giuriſdizione ſu Vaſſalli. Ne' Suffeudi non può conſiderarſi tale implicita volontà del Principe, perchè la conceſſione de' Suffeudi ſi fa unicamente dal Barone, ed in conſeguente ceſſa del tutto la preſunzione, che il principe abbia voluto nobilitarlo. Quindi l'Oldendorpio ſcriſſe (1): *Feudum ignobile eſt, quod a privatis perſonis dari ſolent: nonnulli burgenſe vocant. Item conceſſum a minoribus & minimis valvaſoribus, quaſi ad valvas ſtantibus*: E Cujacio (2): *Non ſunt autem juſti milites ſive Nobiles, niſi qui a Principe, vel Duce, vel Comite, vel Marchione de Feudo inveſtiti ſunt, vel qui a majore, vel minore Valvaſore de Feudo inveſtiti ſunt, ſi modo ii longam annorum ſeriem numerare poſſint, quo Feudum onuſque militiæ ei annexum in ſua Familia reſederit, quod eſt certiſſima Nobilium definitio*: Tale è ſtata ſempre la comune opinione nel Regno (3). Il Nigris (4) nel ſuo Commento al Capitolo *Item ſtatuimus* di Carlo II., ragionando del giudizio de' Pari, accenna la controverſia, ſe debba aver luogo quando ſi tratta di Feudo non quaternato, e dopo propoſto il ſentimento affermativo, ſoggiungne: *In contrarium videtur: quia Feudorum planorum, & de tabula* (ſotto tal nome s' intendono nel Regno i Suffeudi (*cognitio ſpectat ad Juſtitia-*

rum

(1) Si rapporta da Calvin. *in Lex. verb. Feudum*.
(2) *Cujac. de Feud. Lib. 2. tit.* 10.
(3) Si può vedere nel Frezza *de Subfeudis Lib. 2. tit. Quis dicatur Subfeudatarius*.
(4) E' nella Rubrica *Quod Comites, Barones, & Feuda tenentes in Regia Curia*, che nel ordine del Nigris è il *capit.* 113.

Digitized by Google

rum, ut patet in Conſtitutione Juſtitiarii nomen, & normam; & non datur militaribus viris ſecundum Jo: Arcamonum, Sebaſtianum de Neapoli. Il dirſi che non ſi davano *militaribus viris*, eſclude al tutto la nobiltà de' Suffeudi; ed eſſendo quelle parole di Sebaſtiano di Napoli che viſſe quattro ſecoli addietro, baſtano a rendere pruova dell'antica idea del Regno ſu queſto punto. Oltre a ciò vi è un ſollenne giudicato rapportato dal Toro (1) in un caſo molto più forte, quale ſi è quello di eſentare alcuno dalle pene ignominioſe de' popolani, nel che ſogliono eſſere proclivi i Tribunali. Il Toro pone queſta maſſima: *Nobilitas an oriatur ex donatione Feudorum facta ab alio, quam a Rege, concluditur quod non*: e porta il giudicato di uno, che pretefe in grado di Reclamazione doverſegli cambiare la pena ignominioſa della Galera: *Dum Feuda alia poſſidiſſet conceſſa a Principe Biſiniani, fuit confirmata ſententia, & cum maxima cognitione cauſæ fuit iudicatum non eſſe ex eo nobilem quod conceſſionem in Feudum haberet ab alio, quam a Rege.* Tutto ciò ſi adduce per dimoſtrare con quanta ſaviezza foſſero ſtati fatti gli ultimi Stabilimenti; ma ſecondo l'eſpreſſo dettame de' medeſimi non vi è neceſſità di recarne pruova eſſendo in eſſi eſcluſa la pruova de' Feudi dependenti da Baroni.

Sarebbe degno di eſame, ſe il Suffeudo ſia derogante alla nobiltà, come quello che porta la ſubordinazione al Barone. Su queſto punto da veruno diſaminato, ſembra da un aſpetto non doverſi riputare derogante alla nobiltà, ſul motivo, che il Barone ſul ſuffeudatario non ha giuriſdizione alcuna, quando non abita nel diſtretto del ſuo Feudo, il che per le coſe ſopra diſcorſe è di oſtacolo inſuperabile. Non vi eſſendo la circoſtanza dell'abitazione, il Suffeudatario pagando l'Adoa, ed il Relevio, in nulla riconoſce il Barone. Se coſtui ha alcuna azione contro del ſuo Suffeudatario, debbe ſperimentarla ne' Tribunali Regj, come può ſperimentarla il Suffeudatario contro del Barone. Gli eſempli ancora lo ſteſſo confermano, perchè quando vi erano que' gran Signori nel Regno ſopra deſcritti, non aveano ripugnanza, perſone di famiglie nobiliſſime avere da eſſi i Suffeudi, quali continovati ſi ſono ne' loro deſcendenti, e ſucceſſori, per eſſere difficile la devoluzione de' Suffeudi, la cui ſucceſſione ſi diſtende inſino al ſettimo grado. Molti eſempli potrei addurre di Famiglie nobiliſſime, le quali han poſſeduto, e poſſedono Suffeudi di tal fatta. Ometto di farne ricordo, perchè forſe può eſſere loro ſpiacevole il vederſi nominate in un Libro. V' ha nelle Società alcune coſe le quali non ſono offenſive, ſecondo le idee delle perſone di

(1) *Toro P. 1. verb. Nobilitas an oriatur.*

Digitized by Google

di cognizioni, ma secondo la vulgar gente tali si reputano. E perchè il vulgo forma la maggior parte, però è spiacevole la ricordanza in un Libro. Marino Frezza, scrivendo della indubitata antica nobiltà del Notariato tralascia di rapportarne gli esempli: *Ne legentibus posteris videar displicuisse.* Sulla stessa norma io mi resto in questa, e nelle altre mie opere recare gli esempli di queste, ed altre simili cose.

Omettendo dunque gli esempli, dico che dovrebbe in questo punto entrare la distinzione de' Suffeudi antichi concessi da que' gran Signori ricordati nel precedente Capitolo, e gli altri ottenuti da due secoli a questa parte. Ne' primi non ho dubbio alcuno di asseverare di non essere di alcun detrimento alla Nobiltà. Poichè se per le ragioni nel precedente capo discorse, il Vassallaggio allora non era alla nobiltà contrario, molto meno essere potea il possesso di un Suffeudo, cui non è congiunta la soggezione alla giurisdizione di quello. La continovazione nettampoco può considerarsi di ostacolo, perchè veruno s' induce a privarsi degli aviti retaggi per una dilicatezza, non vi essendo l' attuale giurisdizione.

Ne' Suffeudi concessi da due secoli a questa parte, egli sembra doversi giudicare il contrario. Ne surge quindi una presunzione di una idea bassa di coloro che ebbero quelle concessioni in un tempo, in cui ogni dipendenza da Baroni si avea in orrore. La quale non potendo covrire colla diversità delle idee, e de' concedenti, merita un degno esame da risolversi colle altre circostanze della Famiglia, e non curarsi laddove la pruova è abondevole, ed appare la nobiltà de' parentadi, e di aversene gran conto quando la pruova si restringe tra gli angusti limiti del necessario.

CAPO V.

Degli Uffizj di Toga.

LA qualità degli uffizj, o de' meſtieri onde ſi poſſa trarre la pruova della nobiltà, è un punto alquanto più intralciato degli altri. Se ſi faccia ſottile rifleſſione ſi rinviene, che ſugli uffizj e meſtieri oggidì uſati, ancora viviamo al bujo, o almeno in controverſia a quale delle tre claſſi della nobiltà legale di ſopra deſcritta ſi debbano riferire. Molto più dobbiamo eſſerlo de' tempi traſandati, o ſi riguardino uffizj non più uſati, ovvero que' che tuttavia ſono in vigore. Non è nuovo che gli uffizj decadono dal loro primiero pregio, e bene ve ne ha parecchi eſempli, come in tutte le civili uſanze avviene. La confuſione ſu ciò naſce dagli uffizj, i quali convengono a nobili, ma non nobilitano, ſecondo la diſtinzione altrove premeſſa. Si confondono facilmente queſte due coſe, comecchè ſono realmente diverſe, come ſopra ho avvertito. Stimo opportuno fermarmi alquanto in tale inchieſta.

Gli uffizj a queſto effetto poſſono diſtinguerſi in uffizj di lettere, militari, e politici, ſenza decidere punto la controverſia. Gli Scrittori ſu ciò favoriſcono il loro meſtiere, e danno la precedenza alle lettere. Io non entro in queſta lizza, e ſolo dico che ſul fatto della nobiltà pare, che debba darſi la precedenza alle armi. Non debbe la nobiltà de' tempi preſenti miſurarſi dalle idee, ed uſanze de' Romani, preſſo i quali le immagini ſi conſeguivano da uffizj, ne' quali erano congiunti le armi, le lettere, e la prudenza civile, o ſia politica. Si ſpenſero tutte quelle idee colla decadenza della Repubblica, e dell' Impero Romano. Le Nazioni del Nort, che manumeſero la parte meridionale della Europa, ebbero molto a vile le lettere; anzi ſi ha memoria dell' eccefſive querele de' Goti contro di Amalaſuenta, il quale educare voleva ſuo figliuolo nelle lettere, riputate da eſſi nocevoli al valor militare. Da quel tempo ſi attribuì tutto l' onore alle armi, e le lettere giacquero così ſepolte, che appena tra gli Eccleſiaſtici alcuno ſi rinveniva che a quelle daſſe opera, onde ne derivò la maniera frequente e ne' Latini di quella età, e ne' vetuſti Italiani di denotare col nome di *Clericus*, il Letterato, e col nome di *Laico* l' ignorante (1). Tutte le Signorie erano addette alle armi, la nobiltà colle armi ſi diſtingueva. La idea allora formata è, ſe non in tutto, certamente in parte permanevole. Si è congiunta principalmente colle armi la idea della maggiore nobiltà, ed alle Lettere, per gli ſforzi degli Scrittori, ſi

(1) Si può ſu ciò oſſervare il Muratori Buon Guſto.

Digitized by Google

si è attribuita la nobiltà quando giungono a certi segni.

Nelle idee vulgari si attendono le massime native, e la comune opinione difficilmente s' induce ad unire la idea del Cavaliere, con quella delle cariche letterarie, dove all' opposto congiunge quella cogl' impieghi militari. Nella gran Monarchia di Francia tuttavia è permanevole l' antica idea, di congiungere la nobiltà solamente colle armi, e quasi espellerla da mestieri di lettere, i quali quivi chiamati sono *homme de noble*: comecchè non le abbiano per deroganti. In Germania se ne ha poco conto, come ho detto. In questo Regno si è pensato diversamente ne' passati tempi, e si sono avuti in gran pregio, e le stesse Famiglie illustri le descrivevano tra loro fregi. Ora il dritto è lo stesso. L' osservanza primiera tuttavia è in vigore. La idea però è declinata di molto, e non si hanno tali impieghi nel pregio primiero.

Una tale idea non garantita dal dritto, nè dalla osservanza non dee aversi in conto. Quindi non che tutt' i Capi de' Tribunali da spiegarsi giù, ma ancora tutt' i Ministri perpetui dello stesso forniti di giurisdizione debbonsi riputare come uffizj di dignità, cioè capaci a dare un titolo di nobiltà ad una Famiglia. Molti Testi della Ragion Civile si adducono per dare ripruova di tale prerogativa. Ma io nell' atto stesso che nel dritto ravviso i Consiglieri dal Principe decorati co' Titoli d' Illustri, ed altri tali, mi muovo dalla comune opinione, da considerarsi come cosa di sommo peso in queste materie. E nel vero un Consigliere, un Presidente di Camera fa una figura, che ben merita di essere distinto dagli altri. E perchè la riputazione acquistata dal Padre si tramanda a figliuoli, però non è maraviglia, che una Famiglia si costituisca in maggior riputanza dopo un grado così rispettabile ottenuto. Quindi con ragione è ricevuto, che il produrre un ascendente fregiato di tal titolo dugento anni addietro, rivestito di tali cariche, debba aversi come un saldo titolo primordiale di nobiltà generosa. Una tale osservanza dell' Ordine è derivata dalla opinione in cui è tale carica nella Nazione. I Testi della Ragion Civile non possono fissare il grado della loro nobiltà, tra perchè è molto difficile l' adattazione, ed anche perchè dopo tante vicende delle civili polizie, è inutile l' addurre quelle Leggi, che se avvalorate non sieno dalle usanze, e dalla opinione de' tempi più vicini, e non si adducono segni della volontà del Principe di avere que' tali uffizj nello stesso grado. Tutti concorrono in tali cariche. Sono presso di noi uffizj perpetui. Sono forniti di ampla giurisdizione, ed in gran riputanza, e gli stessi Sovrani infin dal principio per tali gli riputarono. Due segni tuttavia permanevoli vi sono e della idea de' Sovrani, e della Nazione, cioè il titolo di *Magnificus* solito darsi nelle decretazioni delle Commesse (della quale divisa mi tratterò in altro Capo) infin dal prin-

cipio della istituzione del S. C. E' ben noto che le decretazioni si facevano da Protonotarj in nome del Re, cui erano dirette le suppliche: Non mi servo dell'argomento del titolo di *Miles* attribuito a Consiglieri, ben sapendo, che un tal titolo non fu da essi usato, se non ad un di presso la metà del secolo passato. La seconda, che insin da primi tempi si è trattato come Concistoro del Principe, e tuttavia si ritengono i segni di essere Concistoro del Principe, in nome del quale si promulgano le Sentenze, e come tale, non mai s'intende perenta l'istanza, e le Sentenze si promulgano in nome del Re, e si eseguiscono col mandato Regio spedito dal S. C., il quale conserva nelle letture delle Sentenze il vetusto rito di esservi tutt' i Portieri, uno de' quali tiene lo Scettro, l'altro la corona. Le quali usanze se poggiassero sulla sola immagine ben considerevoli sarebbero, ma fatto sta, che realmente il Re Alfonso I. istitutore di quell'augusto Tribunale vi presedette personalmente, ed in nome suo si promulgarono le Sentenze, le quali era uso di sottoscrivere di suo pugno, come testimonia il Toppi (1) aver rincontrato negli antichi Processi del S. C. derivarono quindi quelle formole di *Regia Majestas*, *de Mandato Regio &c.* le quali tuttavia sono permanevoli. Cotesti segni esteriori insin dalla loro istituzione introdotti, e continovati, dimostrano la idea del Principe, di conferire la nobiltà a que' tali, i quali sono fregiati di quella carica. Nel che è concorde alla disposizione del Dritto Romano, secondo il quale i Consiglieri del Principe sono tacitamente dallo stesso Principe nobilitati. Sul qual punto non mi distendo potendosi osservare Josias Nolden (2), che distesamente, e colle massime legali, e cogli esempli de' Sovrani di Europa tal cosa dimostra. Il principale argomento si tragge dalla *l. Quisquis C. ad Leg. Jul. Majest.* ove si appellano *partem mistici sui corporis* (3): e da altre Leggi. La quale tacita nobilitazione molto più debbe aver luogo ne' nostri Consiglieri per l'accennata circostanza, che Alfonso I. di Aragona presedette di persona a quel Tribunale da se eretto. Per il che ha luogo quella tacita nobilitazione derivante dall'essere *a latere Principis*, distesamente dimostrata dal già detto Nolden (4). Ma più distesamente, e con maggiore accuratezza ne avea scritto il Tiraquello (5) esaminando il punto molto simile a quello de' nostri Consiglieri, cioè de' Consiglieri nella Curia del Parlamento di Parigi. Ivi con molte testimonianze del Dritto, e coll'autorità degli antichi tal cosa

(1) *Toppi de Origin. Tribunal.*
(2) *Nolden cap. V.* dal *n.* 15.
(3) Vedi *Pting. de Promot. ad honor. cap. 2. n. 74.*
(4) *Nolden loc. cit.* dal *n.* 3.
(5) *Tiraquell. de Nobilit. cap.* 25.

Digitized by Google

fa dimostra, e rapporta uniforme a tale sentimento il giudicato dello stesso Parlamento de' 6. Luglio 1648. Lo stesso insegna dell' Avvocato e Procuratore generale del Re nella stessa Corte del Parlamento, e ne rapporta il giudicato dello stesso del 1540. Ma più colle dottrine, ciò si pruova colla opinione generale.

Inquanto alla carica di Presidente di Camera che debba aversi in tal numero, non può esservi dubitanza alcuna. Ha la Camera la prerogativa di Prefetto al Pretorio, ed è Tribunale inappellabile costituito tale in fin dal 1488. colla Prammatica del Re Ferdinando. E' il vero, che non ha quelle preeminenze del S. C. circa il dirigersi le Suppliche S. R. M., nondimeno ciò è derivato per non aver presieduto il Re. La mente però de' Sovrani di avere i Presidenti di Camera in egual grado di nobiltà, chiara si ravvisa dall' osservare, che in fin da tempi antichissimi passavano indifferentemente i Consiglieri alla carica di Presidente di Camera, non già per castigo, ma per rendere loro merito per la maggioranza del soldo. Per non essersi mai dubitato di tale assunto, e per essere nel nostro Ordine ciò ricevutissimo, non fa d' uopo distendere il sermone. Lo stesso Priore Caravita nella numerazione de' titoli di nobiltà, vi pone i Consiglieri, e Presidenti di Camera, ributtando gli altri Ministri inferiori. Non è dubbio, che egli secondando in tutto le massime della Curia Romana, altri ne aggiunse derivanti da altri amminicoli, e sorti di pruove, i quali dall' Ordine non sono ricevuti, ciò però avvenne, perchè volle nello stesso tempo secondare in parte lo spirito dell' Ordine, ed in altra parte non dipartirsi dalle opinioni ricevute nella Curia Romana. Il che non distrugge punto il valore della sua testimonianza in ciocchè quella è conforme allo spirito dell' Ordine; tanto più, che in ciò spiega il vero sistema dell' Ordine, e soggiugne un picciolo capitolo, in cui pare che escluda le altre cariche legali, che dovrebbero riferirsi a' Giudici di Vicaria, ed altre inferiori; nondimeno o perchè egli confusamente scrisse, o perchè gli amanuensi il corruppero, non s' intende cosa voglia denotare.

Nulla dico de' Regenti del Collateral Consiglio, per non esservi bisognevole lungo sermone per la nobiltà, e dignità di una carica superiore a tutte le altre cariche togate. Basta dire che da essi si formava la Regenza del Regno insieme col Vicerè, e che anche quando andavano nel S. C. non solo precedevano a tutt' i Consiglieri, ma anzi pretesero precedere allo stesso Presidente del S. C. Sulla qual controversia l' Imperator Carlo V. fece la sua determinazione per lo Presidente, a riguardo della età del Presidente di Gennaro di allora, prescrivendo che i Regenti precedere dovessero al Presidente, anche nel S. C.

Entrare può su ciò il dubbio, se taluno prima di essere Consigliere avesse esercitato uffizj deroganti alla nobiltà, per quel precedente

Digitized by Google

dente uffizio aver si possa come derogazione della nobiltà sopravvenuta con quella carica. Non ho dubbio alcuno di dare su tale quesito la risposta, che verun detrimento riceve la carica sopravvenuta dal precedente Uffizio, ancorchè nella patente vi fosse la spiegazione di essersi conceduta per avere quel tale esercitata la carica dell' Eletto del Popolo, o altra tale. La ragione è evidente, e nasce dalla natura stessa della cosa, e della vera origine della nobiltà. E' ormai cosa esperta, e ricevuta da tutti, che la nobiltà deriva dal Principe, cui per ragione del sommo impero, spetta il dritto di dare quel valore che gli aggrada a' suoi Vassalli. Tal cosa si fa dal Principe o coll' atto espresso della concessione della nobiltà, chiamata nel Latino idioma *Restitutio natalium*, oggidì non molto usata, ovvero con quelle concessioni, alle quali è annesso l' onore della nobiltà. L' atto stesso della concessione di quella carica di dignità rende una pruova della volontà del Principe. Da questa presunta volontà del Principe deriva la nobiltà congiunta ad alcune cariche, ad alcuni onori.

Il solo dubbio potrebbe entrare rispetto alle sopradette cariche, anzi rispetto a tutte le altre dignità, se nell' atto stesso che esercitasse quella carica nobilitante, continovasse l' esercizio degli uffizj, o mestieri popolari derogatorj della nobiltà. Un tal caso di radissimo può avvenire, ma pure non è difficile che avvenuto sia, o che avvenire possa. Si dia il caso che taluno del ceto del Popolo della sua patria fosse dal Re promosso alla carica di Consigliere, di Colonnello, ed interveniisse nella stessa sua patria nel Parlamento, come uno del Popolo. Su questo entrare ben può il dubbio se sia di detrimento alla nobiltà congiunta alla carica quell' esercizio popolare, non congiunto colla carica istessa. A me sembra di francamente risolvere, che debbasi ributtare quel titolo primordiale, come distrutto dall' esercizio di cosa opposta alla nobiltà. Non è già che non s' intenda la nobiltà concessa con quell' atto del Principe, ma bensì s' intende distrutta, e rinunziata col contrario esercizio. La ragione è ovvia. Se secondo gli Stabilimenti dell' Ordine nostro, la nobiltà anche generosa acquistata riceve ostacolo dall'esercizio di un mestiere a quello contrario, come potrà ammettersi, che una nobiltà appena nata possa togliere la macchia dell' esercizio di cosa a quella diametralmente opposta? Tal cosa è uniforme al Dritto (1). Anzi v'ha degli Autori i quali distinguono il nobile di genìa, dal nobilitato, dicendo che nè nati nobili cogli uffizj deroganti non possono recare pregiudizio a descendenti, non così i nobilitati i quali sono primi ad acquistare la nobiltà. Adducono costoro esempli

(1) *La Roque de la Noblez. cap. 137. fol. 423.*

Digitized by Google

pli della Sacra Scrittura, e vi è l' esemplo delle Leggi della Repubblica di Genova nelle quali vi è : *In nobilium numero descripti, qui hactenus artes Mecanicas nobilibus præsentium Legem vigere; interdictos exercuerunt, & exercent a nobilitate ejecti censeantur.* Gli ultimi Stabilimenti han deciso espressamente un tal punto colle seguenti parole : *Oltre al Patriziato, si ammetteranno per Titolo Primordiale le Cariche, Politiche, Togate, e Militari, o altri onorevoli impieghi, i quali secondo le varie usanze, e Statuti delle Regioni d' Italia, e secondo i varj sistemi de' tempi si reputano bastevoli, a dare un principio di nobiltà generosa alle Famiglie. Non si potrà non però ammettere per Titoli Primordiali quelle Cariche, le quali quantunque si sogliono talvolta esercitare da nobili, non sono però bastevoli, secondo il sistema della Regione, a conferire quella nobiltà di sopra spiegata. Producendosi per Titolo Primordiale alcuna carica onorevole adatta a conferire il principio della nobiltà generosa, la quale non fosse stata permanevole in quella tale Famiglia, si dovrà dimostrare con scritture valevoli, la continovazione della nobiltà negli altri ascendenti. Quali cose dimostrandosi si dovranno ammettere i Titoli primordiali, semprecchè non si dimostri il contrario, non essersi esercitati Officj Popolari, e bassi, o in qualunque altra maniera di essersi denigrata la nobiltà acquistata. Nel qual caso in tutti i generi delle pruove generalmente non si potrà ricevere quella tale Famiglia, in cui si trovano gli ascendenti essere in qualunque maniera decaduti dalla nobiltà acquistata. Sul qual punto dovrà aversi per iscorta l' usanza, e l' opinione della Regione, in cui quella Famiglia ha fatto il suo soggiorno.*

Nel nostro Ordine, come ho avvertito più volte, non ha luogo la distinzione del nobilitato, o del nobile nato, perchè richiede la nobiltà continovata; ed in conseguente molto più nel nobilitato debbe avere tal regola il suo vigore. Non ha tampoco luogo la distinzione, se l' atto derogante sia stato prima, o dopo la nascita, dovendosi sempre avere per tale, qualunque volta vi è stata nel caso degli anni dugento. Restringo il mio sermone a quelchè riguarda solamente la recezione al nostro Sacro Ordine, che richiede la continovazione della nobiltà acquistata, ed il requisito di non essersi con atto contrario derogata. Lascio a i Legisti l' esame di questo punto, forse da veruno di essi tocco inquanto agli altri effetti. Di più restringo la mia propositione al solo tempo, in cui ha esercitato ufizio popolare, ma non escludo il tempo, in cui rimasto si fosse da quell' esercizio; anzi ammetto, che quante volte continovato fosse nella sua persona quell' onore, debbe misurarsi la nobiltà dal momento in cui ha lasciata la carica popolare. Sicchè compiendo gli anni dugento senza quell' atto popolare, debba riceversi nell' Ordine. Una tale propositione però incontrastabile debbe intendersi di quegli

Digitized by Google

uffizj, i quali separati sono dalla carica istessa, come sarebbe, se interveniſſe come uno del Popolo nella sua patria. Se sono congiunti alla carica, ovvero si danno dallo stesso Re per ragione di quella carica, dire si debbe l' opposto. Qualunque esercizio congiunto alla carica istessa riputata idonea a nobilitare, non mai può essere di nocumento alla nobiltà, perchè la idea istessa ha tolta la viltà di quel mestiere. La qual cosa si osserva tutto dì in alcuni esercizj addetti a' Cavalieri, che si riputarebbero sordidi, e vili, se la usanza non avesse indotto di avergli congiunti alla nobiltà. Quindi quantunque il cedere il luogo al nobile, come nobile ne' congressi, sia offendevole alla nobiltà, e costituisce la carica nel numero delle popolari; pure se è congiunta al Consigliere, o ad altro Ministro supremo, come è nel Governo degli Incurabili di questa Metropoli, debbe dirsi l' opposto. Dipendendo la nobiltà dal Principe nell' atto stesso, che il Principe vuole che il suo Ministro supremo ceda il luogo al Cavaliere, s' intende aver derogato alle Leggi generali. E' tal cosa di esempio raro vedendosi i Regj Ministri sempre avere la precedenza, ma qualunque sia la ragione, per cui si stimò introdurre tale cosa in quel governo, o perchè in quel caso il Ministro intervenga per parte del Popolo, o per altro motivo, è certo che non sia di detrimento alla nobiltà, perchè quell' esercizio lo fa col carattere di Consigliere, e come Ministro del Re. Facendo quella figura come Ministro del Re, ben entra la supposizione, che il Re in quell' atto abbia data la stessa divisa di Ministro al Cavaliere. Quindi per tal ragione non è di detrimento, come sarebbe, se in quell' atto non interveniſſe come Consigliere attuale, o con altra carica nobilitante conferitagli dal Re. Per il che in quel governo, Consiglieri anche di nobiliſſima genìa destinati Governatori, non hanno dubbio di esercitarla, e di cedere costantemente il luogo a' Cavalieri loro pari, sulla considerazione, che in quell' atto intervengono come Ministri del Re, colla quale carica non solo non si distrugge, ma anzi si conferisce la nobiltà. Non avrebbe però luogo lo stesso principio, se la carica del Re non fosse di sua natura di certa dignità, anzi quella stessa servirebbe per una dichiarazione di essere quell' impiego popolare. Quindi se il Re costituisse un Tribunale, una Giunta composta da varj ceti, e desse a que' che la compongono qualunque giurisdizione, colui che ammesso fosse al ceto de' mercanti, del Popolo, ancorchè avesse con tale qualità ampla giurisdizione, non potrebbe essere considerato, che come uno del Popolo, come per lo appunto la carica stessa il dichiara, e 'l costituisce. Debbesi però avere regola, che quando la carica principale è dignità, e l' uffizio di stare come uno del Popolo, si desse a chi è di quella rivestito, non riceve la nobiltà acquistata detrimento, anzi l' accessorio siegue la natura del principale. Tutto l' opposto avviene, quando la carica prin-

Digitized by Google

principale porta seco la qualità popolare, e derogante alla nobiltà, la quale sempre prevale all' accessorio, quale si è la giurisdizione.

Quel che ho detto circa i Presidenti di Camera, merita quì la sua spiegazione. Nel Tribunale della Camera vi sono i Presidenti Togati, e que' che all' uso Spagnuolo si dicono di Spada, e Cappa corta. La carica de' primi senza veruna dubitanza è carica di dignità per le divisate ragioni. Non può farsi la stessa asserzione con facilità rispetto a seeondi. Per non essere uffizio addetto a ministrare giustizia, non si scelgono dagli Avvocati, ma da' principali Subalterni della Regia Camera, e da' Razionali per la più parte, comecchè se ne scelgono alcuni da altri ceti, cioè da' Mercanti, ed ancora di altri benemeriti. In questo secolo si è veduto l' esemplo di esservi stati Cavalieri di nascita Presidenti di Spada e cappa. Vi fu dubbio se era o no dicevole a' Nobili di nascita l' esercizio di tal carica. Fu da' Cavalieri congiunti risoluto, di essere dicevole a Nobili, e di non mai potersi riputare di nocumento alla nobiltà, una carica in un Tribunale Supremo, non subalterna, ma fornita dello stesso soldo e preeminenze de' Presidenti Togati. Sicchè coloro accettarono la carica, e 'l loro esemplo è stato seguito da altri. Non vi può quindi essere dubbio, che tale carica non sia di detrimento alla nobiltà. Ma inquanto al punto che sia carica di dignità, francamente dico, di non potersi come tale considerare. Lo stesso dubbio insurto, se stata fosse dicevole o no, può servire di pruova, che nella Nazione non è tale carica riputata di dignità, rispetto alle quali non mai si è suscitato tal dubbio, se fosse o no offendevole. Alla carica in se stessa non è congiunta se non lievissima giurisdizione, anzi può dirsi sfornita di quella. Tutta si rigira in alcune commesse di cose lievi, ma non hanno voto nel Tribunale, se non quando si tratta di punto di mero fatto. Caso non facile ad avverarsi, essendo sempre il fatto congiunto col dritto. La idea del Principe di conferire in essi tacitamente la nobiltà, non può trarsi da segno alcuno, non vi essendo scelta nella persona, nè comunicando giurisdizione considerevole. Può dunque quella carica considerarsi, come fornita di una mera nobiltà legale non derogante alla nobiltà generosa. Nella sua vera considerazione avere si debbe come una pensione data dal Principe per gli meriti. Il perchè non può escluderssi da pregi delle Famiglie che nuove fossero, nè può considerarsi come di dispregio alle antiche.

Io so che molto dire si potrebbe ripescando le antiche memorie de' Maestri Razionali, a quali sono in parte succeduti. Un uomo di criterio, e di discernimento non si lascia illudere da tali fantasmi, tra che i Maestri Razionali sono al tutto diversi da' Presidenti di Camera laici, ed ancora perchè il valore delle cariche

Digitized by Google

debbe desumersi dalla idea de' tempi a noi vicini, e non da vetusti. Per poco non vi sarebbe carica, cui dare non si debba il pregio di essere di dignità, se i vetusti loro pregi attendere si dovessero, come dirò innanzi, parlando de' Razionali. Anzi se non vi fossero esempli di esservi stati Cavalieri, dovrebbe dirsi contraria alla nobiltà.

Dalle cose discorse de' Presidenti Laici del Tribunale della Regia Camera è facile il trarne la legittima ed ovvia illazione, di escludere francamente dal numero delle cariche di dignità quella de' Razionali dello stesso Tribunale. Inutile sarebbe se taluno volesse dalla dignità degli antichi Maestri Razionali, derivare la dignità de' Razionali presenti, al tutto da quelli diversi. Insino ad Alfonso I. di Aragona grande era la dignità de' Maestri Razionali, i quali aveano giurisdizione sugl' interessi Reali così nella G. C., come nel Tribunale dipoi chiamato Camera della Summaria. Allora era quello un uffizio di gran dignità, e v'ha degli Scrittori, i quali insegnano, che sia un atto possessivo di nobiltà nelle Piazze, il mostrare alcun Maestro Razionale. Sul qual punto averei tutta la difficoltà, siccome non ne incontro alcuna nel dire, che la carica de' Maestri Razionali sia stata di dignità. Ma dopo Alfonso non vi fu più il nome di Maestri Razionali, ma bensì si appellarono Presidenti di Camera, i succeduti a Maestri Razionali. In Sicilia ben si conserva il nome, e l'antico uffizio in que' chiamati colà Maestri Razionali, i quali nel Tribunale del Patrimonio fanno quelchè i Presidenti di Camera fanno in Napoli nel Tribunale della Camera. Da Maestri Razionali dunque ministri di gran giurisdizione, non può traersi argomento a presenti Razionali, i quali nulla han di comune co' Maestri Razionali antichi, nè conservano il nome di Maestri Razionali, ma soltanto si dicono Razionali, senza la giunta di Maestri, la quale era voce di dignità solita attribuirsi a soli Ministri supremi. Ritennero il nome di Razionali, perchè restò in essi soltanto la bassa cura delle cose riguardanti la ispezione de' Maestri Razionali, cioè di riferire, fare i conti, ed altre tali cose, sforniti però di qualunque giurisdizione, anche bassa. Non si ricerca tampoco la qualità del Dottorato, non dovendo fare se non diligenze, e Relazioni, e per la più parte passano da Attuarj di Camera a quell' uffizio. La loro divisa è diversa dalla Toga, e non sedono nel Tribunale della Camera, se non quando sono chiamati per cosa riguardante il loro uffizio. Debbono fare l'uffizio del Secretario della Camera, quando colui stasse impedito. Non hanno l'onoranza dell'accompagnamento de' Portieri, e non vi è segno alcuno, con cui si possa dimostrare, che il Principe nel creare alcun Razionale abbia idea di conferirgli dignità. Per il che non può loro attribuirsi altra divisa, se non la semplice nobiltà legale.

Come

Digitized by Google

Come poi su questo oggetto non vi è motivo da dubitare, così v' ha di molti i quali credono dubbio il punto, se sia carica derogante alla nobiltà, e della terza classe della nobiltà legale. Il Soderino ragionando de' Razionali di Milano, vuol sostenere la nobiltà de' Razionali. Considerandosi le cose da lui scritte, si rinviene alquanta diversità da que' Razionali, ed i nostri. Ma ciò poco importa, perchè la cosa debbe risolversi secondo le nostre usanze, ed idee. Oltre a che tutti gli argomenti tratti dal Dritto Romano per le ragioni da me in più occorrenze avvertite, sono mensognieri, e fallaci. Si dovrebbe dimostrare, che indubitatamente, e senza taccia si eserciti da veri nobili, o che esercitato siasi per lo passato. Io non ho tale notizia; e sino che non si provi questo fatto, non ho dubbio di asseverare, che debba annoverarsi tra le cariche di nobiltà legale della terza specie, così come credo, che sia quella del Secretario della Camera, e di tutti que' primi subalterni di Tribunali Supremi, i quali non hanno giurisdizione. La pruova di esercitarsi da veri nobili di generosa nobiltà adorni indifferentemente e senza taccia, sarebbe per costoro così difficile, che io la reputo impossibile. Oggidì non vi è tale esempio d' indifferenza.

Sulle massime intanto premesse, che debbono servire di norma su questo punto, asserisco francamente, che ragionevole è stata la introduzione dell'uso del nostro Ordine di ammettere, come Titolo di dignità, non che i Capi de' Tribunali, ma ancora i Ministri perpetui de' Tribunali Supremi. Inquanto a Capi de' Tribunali, la cosa non può aver dubbio rispetto a Tribunali Supremi, solo potrebbe dubitarsi riguardo a que' Tribunali, i quali Supremi non sono, come sono i Regenti di Vicaria, e molto più dubitare si potrebbe de' Presidi delle Udienze Provinciali. Inquanto a Regenti della G. C. della Vicaria sarebbe una follia dubitarne. E' il vero che la G. C. non è Tribunale Supremo, ma il capo di lei forma in questa Metropoli una figura molto luminosa. E' egli capo di un Tribunale Collegiato diviso in quattro Ruote, alle quali presiede. Egli fa le commesse delle cause, e fa alcune decretazioni. Ha l'autorità di far carcerare alcun reo, sebbene dipoi procedere non possa al castigo. L'apparato della sua carica, e la pompa è maggiore di quella dello stesso Presidente del S. C., e Luogotenente della Regia Camera, essendo preceduto da suoi Alabardieri, e ricevuto in corpo dal Tribunale della G. C. Le persone elette a Regenti sono state sempre rispettabili, anche quando una volta era Regnicolo. Onde non è da dubitarsi che sia carica di dignità grande.

Sul punto de' Presidi, daveruno per quanto mi è noto esaminato, non ho dubbio di asserire, che debba aversi per titolo di dignità. E' egli capo di un Tribunale che ha giurisdizione universale su alcun considerevole tratto di Regione. Il Priorato di Fran-

cia in una Rimostranza tramandataci dal Vertot (1), suppone come certa la nobiltà derivante dalla carica di Governatori delle Provincie.

Siccome ho per certo tal punto rispetto a Presidi delle Provincie, così debbonsi da tale prerogativa escludere quella specie di Tribunali, addetti solamente ad alcune cause, non già forniti della giurisdizione universale, come sarebbero i Consolati del Mare, istituiti dal Re Cattolico, ed altri tali, che si potessero introdurre. La potestà ristretta a certi generi di cause, la circostanza di essere biennali i loro capi, senza passaggio ad altra simile carica, fa che quella aver si debba, come un uffizio della Università, anzichè sono una carica preclara adatta a nobilitare da se una Famiglia. La persona cui si è conferita quella carica, fa una scena di Comedia su piccolo Teatro, e non si reputa punto sollevato più di quel che prima era. Quindi siccome rispetto a queste, ed altre tali cariche, non può ragionevolmente sostenersi, che sieno di dignità, così per l'opposito ne' Presidi, più quelle vi concorrono, per le quali debbe quella nobiltà porsi nel numero delle cariche di dignità. Egli è capo di un Tribunale, che quantunque subalterno, ha la giurisdizione in tutta la Provincia. I Proconsoli, ed i Pretori, e Presidi Romani, non aveano certamente la prerogativa d'inappellabili, ma nel Dritto Romano hanno le divise di *Clarissimi*, *Perfectissimi*, ed altre tali, le quali dimostrano la riputanza in cui erano. Quantunque non sia carica perpetua, perchè destinandosi ad una Provincia, il cui governo è biennale, ma col fatto si rendono tali, trasportandosi da un luogo ad un altro, per fino che ad altri gradi più sublimi non siano promossi. Risiede nel Preside la qualità ancora di Governatore delle armi di una Provincia. Lo stesso nome di Preside dato a tal carica insin da tempi degli Aragonesi, dimostra che si abbiano voluti pareggiare a Presidi de' Romani, carica di dignità. La figura che fanno, è ancora molto rispettabile, per essere capi di un Tribunale colla stessa potestà, anzi maggiore del Regente di Vicaria, non essendo ristretta alla sola commessa delle cause, ma ancora ad eseguire le commessioni più rilevanti, ad ordinare carcerazioni, e procedere *ad modum belli* in alcune circostanze. Le persone solite destinarsi a tale carica sono state, o Consiglieri, ovvero di gradi rispettabili nella milizia. Qualora tutte queste cose unite si ponderino, e si unisca la idea allignata nella Nazione di avere in somma stima quella carica, debbe conchiudersi che dessa sia carica di dignità. Per sua natura non è carica di lettere, ma piuttosto militare. Lasciando l'esame della sua indole quando erano Giustizieri,

(1) *Vertot Tom. 5. fol. 319.*

Digitized by Google

zieri, non ritrovo da che assunsero il nome di Presidi, conferita si fosse a dottorati. Insin da' tempi degli Aragonesi s'introdusse la usanza di destinarsi congionti degli stessi Re, tanto che quando fu presa Otranto da' Turchi nel 1486. era Preside il Duca di Amalfi genero del Re, cui fu dipoi sostituito Giulio Antonio Acquaviva (1). Soleva specialmente nel secolo passato conferirsi a Titolati, o del rango magnatizio, o poco da quello diverso. Non sempre si serbò lo stesso tenore, e sotto il governo Alemano non vi era tanta dilicatezza. Sempre però si dava a persone meritevoli, come tuttavia si continova. Delle volte in tempo del Re Cattolico si diede a Togati, e si fregiarono coll'onore di Consiglieri. Quali considerazioni unite rassodano vieppiù l'assunto di doversi riputare titolo nobilitante, e come tale è riputato nella Nazione.

Molti altri uffizj di Toga vi sono, a quali non può darsi la prerogativa della dignità. Tali sono i Giudici di Vicaria, a quali benchè fin da tempo antico dato sia l'onore della Toga, pure nella comune idea non è riputata carica capace da conferire la nobiltà. Tanto che lo stesso Prior Caravita prattico della idea di questa Città, attribuisce a Consiglieri, ed a Presidenti di Camera la prerogativa di dare il principio di nobiltà, e nulla dice de' Giudici di Vicaria. E' una tale idea fondata sulla ragione. Per non essere uffizj perpetui, la loro elezione si faceva da' Vicerè, ed in conseguente non potea avere congiunta la dignità dipendente solo dal Re. La carica è biennale di sua natura, e però gli manca il requisito della perpetuità. Essi quando prendono possesso in Città, andare debbono senza ferrajolo. Sono sottoposti a Sindicato, e riconoscono per Giudici la Città istessa, la quale si serve de' suoi Avvocati per Assessori. La loro giurisdizione è sottoposta ad appello. Non si porta loro quella venerazione che si porta a Consiglieri, Presidenti di Camera, ed altri Ministri di Tribunali Supremi tra per la maggiore autorità, ed ancora per essere perpetui. Per tali ragioni si è avuta a questo riguardo eguale idea del Consigliere, e Presidente di Camera. I Fiscali della G. C. della Vicaria, e gli Avvocati de' Poveri sono, non è dubbio Ministri perpetui, ma la perpetuità non basta a rendere di dignità un uffizio, cui non è annessa giurisdizione alcuna, e fa le parti del Fisco, o de' Poveri in un Tribunale subalterno. Non può contendersi che abbiano la nobiltà legale, la quale spetta ancora al Procuratore de' Poveri, come lo attesta il Capece-Latro (2), con una diversità però che le prime avere

(1) Vedi *Cafar. Specul. Quæst. Lib. I. Quæst.* 12. *n.* 49.

(2) *Capic. Latr. Consult.* 183., ed ivi *Manfrella n.* 48. Essi parlano generalmente che l'uffizio dell'Avvocato Fiscale della G. C., e dell'Avvocato de' Poveri sia nobile, cosa che si dice di tutti gli uffizj di lettere.

Digitized by Google

avere si debbano come cariche promiscue, non già le seconde. Le cose tutte dipendono dalla idea della Nazione, in cui, se fosse allignata la riputanza de' Giudici di Vicaria, si dovrebbe avere quella carica di dignità; ma si ha di nobiltà legale solamente, per la idea fissata del tempo in cui si eleggevano da Vicerè, la quale debbe continovare per fino, che il Re non dia a tal carica maggiori onori. Sarebbe solo degno da riflettersi, se alcuno producendo alcun ascendente di dugento anni addietro Giudice di Vicaria o di Fiscale di Vicaria, o di Avvocato de' Poveri, e nello stesso tempo dimostrasse, che quel tale avesse contratto matrimonio con donna di vera nobiltà generosa fornita, potesse colla unione di queste due circostanze supplire la pruova. Non è dubbio, che non vi è esemplo di essersi portato un Giudice di Vicaria, Fiscale, o Avvocato de' poveri per titolo primordiale, e solo la indagine si ridurrebbe alla unione di quelle due qualità. Considerando la cosa in astratto secondo i miei principj, non avrei dubbio, che concorrendovi la circostanza del matrimonio con Dame di una nobiltà generosa fatto con consenso de' stretti congionti, servir debba di pruova bastevole del titolo primordiale. Mi muove la riflessione, che nel dritto molte cose, che separatamente considerate non giovano, unite giovano. La riflessione al Mondo vivo vieppiù conferma lo stesso, dacchè nel Mondo si ha più conto sul punto della nobiltà di un figliuolo di un Giudice di Vicaria, che abbia la Madre Dama, che non del figliuolo di un Consigliere in cui tale qualità non vi concorra. Quindi ragionando in astratto, tal cosa dovrebbe sembrare ragionevole, ma all' incontro perchè sul punto delle ricezioni sono pericolose le eccezioni, e come più volte ho detto, si richiede un certo canone fisso e determinato, però più sicura cosa è attenersi alla regola generale di non riconoscere la nobiltà, prima che ne' Giudici di Vicaria qualunque altra circostanza vi concorra. Si troverebbero tutte Dame le loro mogli, e si dovrebbe fare un altra pruova incertissima. Tanto più, che negli antichi Capitoli matrimoniali non si trova additata specialmente la nobiltà de' contraenti, ma solamente si desume dall'enunciative, pericolose di molto, quando non per pruovare la continovazione, ma per fondamento si adducono. Tali circostanze possono servire ad avvalorare quella pruova suppletiva del maggior tempo, di cui ho di sopra ragionato.

Le cariche di Commessario di Campagna, di Uditore dell'Esercito non possono in altra maniera essere considerate, se non come i Giudici di Vicaria, perchè essi realmente sono Giudici di Vicaria, e di tale carattere è la loro carica rivestita. Rispetto al Secretario del Regno, sotto il qual nome s' intendeva il Secretario del Collaterale, pare che la cosa debba considerarsi diversamente. Prescindendo dalla circostanza, che secondo la politica Spagnuola, si promuovevano

Digitized by Google

vevano a tal carica ſoli nobili, uſo negli ultimi tempi abolito, e ſupponendo che tali ſtati non foſſero per naſcita, non avrei dubbio, che quella carica debba annoverarſi tra le cariche di dignità baſtevole a conferire il principio della nobiltà generoſa. La conſiderazione che quella era una carica di gran confidenza, di eſſere ſtato preſente nel Collaterale, ove tutti gli affari più ſecreti, e più dilicati ſi trattavano, anche i più geloſi di Stato, ne' quali tutti avea parte non lieve, sì nel riferire, come nel diſtendere le riſoluzioni, e nella ſpedizione talvolta de' Viglietti, m' inducono a tal ſentimento. Il Re nella Patente, che gli ſpediva, gli dava l'onore di ſpiegare, che il poneva nel numero de' ſuoi Conſiglieri. Erano ancora di gran potenza, coſicchè ſi generava in tutti la idea, che foſſero perſone di conto. Per tali motivi non ho difficultà di ponerla tra le cariche nobilitanti, ed in tale numero ripongo ancora il Secretario della Camera Reale, ſucceduto al Secretario del Collaterale. Le coſe ponderate per eſcludere la qualità di nobilitare ne' Giudici di Vicaria, dimoſtra qual coſa dire ſi debba degli Uditori di Provincie.

De' Governatori la coſa merita un eſame maggiore. E' quella, nella ſua origine, una carica militare, e dare ſi ſoleva a' Capitani. Inſino a' tempi degli Aragoneſi ſi avea in ſommo pregio per due graviſſimi motivi. Uno era per eſſere ſtati allora in piccolo numero, coſa di ſommo peſo nel miſurare il valore delle cariche, le quali coll'eccеſſivo numero s' inviliſcono. Non ſolo allora le Città demaniali erano in piccol numero, ma ancora non tutte godevano della prerogativa di avere il Governatore; anzi un Governatore avea la giuriſdizione non ſolo nella principale Città, ma ſu alcuni altri luoghi demaniali vicini, del che ve ne ha parecchi eſempli ne' Reali Archivj. La poteſtà di tale giuriſdizione, era ancora maggiore, nè vi era quel freno introdotto dipoi colle Prammatiche, e con altri ordini del Collaterale, principalmente di eſſere tutte dependenti da' Giudici con una facoltà, ad ambo limitata a certe coſe. Le Corti Regie aveano allora finanche la giuriſdizione di condannare i rei all' ultimo ſupplicio. Per tali motivi eſſendo ſtato richieſto del mio parere, ſe avere ſi doveſſe come titolo primordiale la carica di Governatore eſercitata a tempi di Ferdinando I. di Aragona in una Città illuſtre del Regno, fui di avviſo di doverſi ammettere come titolo primordiale. Mi moſſi a così credere, non che da due potenti motivi ſopra recati, ma ancora dall' altro, che il corſo di cento anni dippiù dovea averſi in ſomma conſiderazione, congiunto ad un principio non diſpregevole. Un tale mio ſentimento fu in occorrenza approvato, ma dipoi il vidi tralignato in abuſo, ponendoſi come un canone certo di riputare la carica di Governatore Regio, come un titolo primordiale in qualunque tempo eſercitata ſi foſſe.

Con-

Digitized by Google

Considerando questa proposizione generalmente presa come perniciosa, stimo distendermi alcun poco in confutarla. Dico dunque, che la carica di Governatore considerata in sestessa, non può riputarsi come carica di dignità. La sua giurisdizione da' tempi di Carlo V. è così ristretta, che appena si riduce alla esecuzione degli ordini de' Tribunali superiori, ed a sottoscrivere i decreti de' Giudici. Siccome non evvi ragione alcuna per la quale si possa attribuire ad una tal carica la prerogativa della dignità annessa. Molto più, che è carica annale e le manca il requisito della perpetuità, nè si forma ne' Governatori la idea di un grado sublime, come si forma de' Consiglieri, e de' Presidi. Non vi è Legge alcuna, onde ciò possa desumersi. Anzi nel Dritto Romano non vi è memoria de' Governatori locali, quali si credono introdotti da Teodorico Re de' Goti. Nel Regno non vi è tampoco Legge, nè segno alcuno, che manifesti la volontà del Principe di attribuire una sorta di nobiltà così raffinata nel destinare uno per Governatore. La idea della Nazione non reputa tale carica di tale qualità, nè si forma idea, che il figliuolo, e discendente del Governatore sia nobile. La moltitudine ancora invilisce qualunque pregio; onde debbe aversi come un mero fantasma il riputarla carica di dignità, e solo le si può attribuire la nobiltà legale.

Essendosi poi renduto manifesto il pensare della Nazione su divisati uffizj di giustizia, non debbo fermarmi in altri, su quali ben si può dalle cose dette formarsene il giudizio. Debbo bensì esaminare un punto non tocco da alcuno, cioè se coloro i quali avessero avuta la mera onoranza di una delle divisate cariche nobilitanti, attribuire li si possa la prerogativa istessa. Come sarebbe se un Giudice di Vicaria, o chiunque altro avesse l'onore di Consiglière, di Regente, o simile senza l'esercizio. Francamente io dico su tal quesito, che la qualità di nobilitare debbe dipendere dalla carica reale, non già dalla semplice onoranza data ad alcuno. Potrà in vigore di quella onoranza sedere tra' Consiglieri, fare le funzioni addette a' Consiglieri; ma non può conseguire quella prerogativa di dignità. Nel Dritto Romano sono cosiderati gli onorarj diversamente da que' che hanno l'esercizio. In una Legge vi è stabilito (1): *Ut primo loco habeantur hi, qui in actu positi, illustres peregerint administrationes*: In un altro sono proposti a que' che hanno l'attuale esercizio (2): *Qui extra palatium constituti, codicillis Proconsularibus vel epistolis Vicariorum, vel insignibus consularium emendicatis, atque adsimulatis utuntur*: In un altra legge si divieta loro di

(1) *L. 1. C. ut Dignit. Ord. servet.*
(2) *L. omnes 5. C. de honor. Codicill. in Theod.*

Digitized by Google

di poter cotendere (1): *Cum his quos non adumbratis honoribus, sed in actu positi sine mortalitate conjunximus*: Tra le formole di Cassiodoro (2) vi è espresso tale dettame, e Pertinace per riferto di Capitolino (3) fece ciò prescrivere con un S. C. Tali dettami delle Leggi ci ammaestrano, che non sono riputati dello stesso calibro. Non mi è noto Scrittore, il quale abbia scritto su ciò, ma molti ne scrivono in generale sul punto di que', che hanno gli onori senza la cosa. Rispetto a' Titoli tal cosa è tritissima, ed il Cardinal de Luca distesamente ne tratta, ed insegna come incontrastabile, che il solo Titolo senza il Feudo godere non debba delle preeminenze e prerogative de' Titolati, avendo scritto (4): *Verius est ut isti non sint veri Comites, Marchiones &c.*: e solo dice doversi deferire all' ampiezza del Privilegio del Principe concedente nel suo proprio territorio. Il che può avere luogo nelle preemimenze (5) congiunte al Titolo, non già inquanto agli altri effetti, quale sarebbe quello di nobilitare. Anzi il Perez non riconosce in cotesti tali Titoli altro, se non il solo titolo di onore. Rispetto a' Consiglieri onorarj, spettano alcune prerogative, inquanto che precede a' suoi pari, ma non entra in paragone con que', che di quella carica realmente fregiati sono. Un Consigliere onorario continovando ad esercitare l' uffizio di Giudice, secondo il rigore del Dritto, non dovrebbe tampoco avere la precedenza sugli altri Giudici, perchè sempre come Giudice considerare si debbe. Tale è il comune insegnamento (6), dal quale si è riceduto in alcune decisioni, per un certo riguardo alla dignità maggiore. In un caso di simile decisione il Presidente de Franchis scrisse (7): *Videbatur mihi hæc decisio dura & adversa Textui in cap. 1. in fin. de Privileg. in 6.* Ma tali esempli che riguardano una mera ombratile onorificenza, non alterano punto quel che per dritto osservare si dovrebbe.

Nè alle cose dette è contrario quelchè su nel 1729. giudicato dal Collaterale Consiglio nella controversia del Regente Paternò cogli altri Consiglieri anziani, per non essere stato semplice Regente Onorario. Essendo egli Fiscale, ottenne dalla Corte di Vienna la carica di Regente senza l' esercizio, fino alla prima carica che va-

(1) *L. in Offic. 6. eod. tit.*
(2) *Cassiod. Lib. formul. 10.*
(3) *Capitolin. in Pertinac.*
(4) *De Luca de Præemin. disc. 9.*
(5) *De Luca de Præemin. disc. 35. dal. n. 5.*
(6) Su questo punto scrivono distesamente Andrea Cruzio nel Trattato *de Præcedent. Lib. 4. cap. 33. n. 31. Marique de Precedent. quæst. 8. Amaja sul titolo X. del Codice de Decurion.* ed innumerevoli altri.
(7) *De Franch. decis. 138.*

Digitized by Google

ſalſe; pendente il qual tempo dovea eſercitare la carica di Conſigliere. Quindi preteſe di precedere a tutti gli altri Conſiglieri, a quali tutti fuori di dubbio precedevano i Regenti di eſercizio. Se gli oppoſero gli altri Conſiglieri, di lui più anziani, e per eſſi ſcriſſe il celebre Conſigliere D. Conſtantino Grimaldi, ove diſteſamente dimoſtrò, che ſedendo come Conſigliere, dovea occupare il luogo, che gli ſpettava per l'anzianità di Conſigliere, carica eſercitata prima da lui. La deciſione del Collaterale fu, che doveſſe precedere a tutt'i Conſiglieri, eccetto al Decano, la cui ſede ſecondo le maſſime trite, non mai ſi può da altri occupare. Fu quella una deciſione, colla quale ſi preſe la via di mezzo, da che ſe ſi foſſe riputato come Regente, dovea precedere allo ſteſſo Preſidente del S. C. I punti allora trattati, e deciſi in nulla influiſcono alle mancanze delle cariche onorarie. Egli era non Regente onorario, ma Regente vero coll'eſercizio ſoſpeſo, infino alla vacanza. Per il che non entrava la eſaminazione del peſo della carica onoraria, ma bensì quell'altra trita, che *Epiſcopus Canonicus*, *ſedet uti Canonicus*, e ſu queſta fondò tutta la ragione il fu Conſigliere Grimaldi. Quindi è ſtraniero quell'eſempio del caſo del ſemplice onorario, in cui non vi può eſſere dignità per eſſervi il chiaro preſcritto delle Leggi, di non doverſi confondere con que' di eſercizio.

Debbe dunque averſi per indubitata coſa, che la onoranza ſemplice della carica, non può in alcun aſpetto conſiderarſi dello ſteſſo valore, che la carica coll'eſercizio, e per eſſere un onore mero ombratile, e come tale conſiderato dalle Leggi, non debbe avere quel pregio, che alla carica reale e con eſercizio appartiene. Molte coſe dire potrei ſcritte da Forenſi ſu queſto punto per dimoſtrare di niun effetto le ſemplici onoranze ſenza eſercizio, ma non curo diſtendere il ſermone ſu queſte coſe, tanto più che eſſi ſi ſervono di paragoni molto baſſi (1). Più di tutt'i paragoni de' Dottori debbono attenderſi i chiari dettami delle Leggi ſopra addotti, e debbe averſi innanzi agli occhi, che quel tale fa la figura nel Mondo per la carica reale di cui è fregiato, e non per quell'onore ombratile adoſſatogli, e però non ſi forma la idea di dignità.

Le coſe ſopra dette ſul punto, che l'onore delle cariche ſenza l'eſercizio non debba attenderſi inquanto all'effetto di produrre la nobiltà, non ſolo ha il ſuo luogo e vigore nelle cariche togate, ma ancora in tutte le altre cariche onorarie di qualunque ſpecie o militari,

(1) Si poſſono ſu ciò oſſervare gli Autori addotti da Ageta ſu Moles al §. 2. *de Jummunit. func. Fiſcal.* dal *n.* 25. *fol.* 149. il quale per altro molto eſalta la dignità Dottorale, e cita Tiraquello *de Nobilit. cap.* 25. *n.* 9. il quale nulla di ciò dice, e parla della povertà, che inviliſce la nobiltà.

Digitized by Google

litari, o politiche, o togate. Quindi il Colonnello onorario, il Brigadiere onorario, non debbe aversi nel numero delle cariche di dignità, per le quali tale grado si richiede. Per essere la nobiltà figliuola della riputanza derivante dalla carica, non può aversi in tal numero se la persona non abbia l'intiero onore, ed esercizio della carica. La riputanza non nasce da nomi vani, ma bensì da quell'autorità, che deriva da quell'uffizio; per la quale entra la presunzione, che il Principe affidando ad uno autorità così grande, l'abbia nel tempo stesso conferita quella dignità adatta a tramandare la nobiltà ne' discendenti. Alla quale ragione aggiugnendosi il dettame delle Leggi, le quali diversamente considerano quelle cariche, si rende evidente vieppiù la diversità di giudicare su tutti gli effetti.

Tra le cariche di lettere, annoverò i Secretarj de' Principi, il cui uffizio, quantunque presso di noi regolarmente non passi per lo sentiere delle cariche Dottorali, pure anche in coloro, che non passano per tal sentiere, uffizio di lettere si reputa, perchè su mestieri di lettere tutto si rigira. Secondo le idee descritte, ricevute in Malta nel catalogo degli uffizj di dignità, non si pongono i Secretarj de' Principi, la qual cosa rassoda vieppiù quelchè ho detto nel principio, di essere quello un catalogo capriccioso, non assistito da ragione, nè dalla sperienza. A me sembra indubitato, che nella nostra polizia debbasi l'uffizio de' Secretarj ammettere come titoli nobilitanti. Le cose scritte da alcuni Autori in dispregio di tal carica non meritano esame (1). Non m'induco a ciò credere dalla credenza comune, che i Secretarj sieno stati in ogni tempo que', che proponeano gli affari al Re, ed a tenore delle risoluzioni reali, facevano le spedizioni degli ordini. Ben mi è noto che tale uffizio era del Logoteta, o sia Gran Protonotario, del Gran Cancelliere, ed in alcuni oggetti ancora del Gran Giustiziere. Da tempi di Alfonso I. s'introdusse di farsi la spedizione per mezzo de' Secretarj, che si sottoscriveano col *Dominus Rex mandavit mihi*. Mi è ben noto ancora, che questo tale uffizio passò al Secretario del Collaterale, detto altrimente il Secretario del Regno, che usò, come usa la stessa sottoscrizione. Tal punto da veruno prima rischiarato, credo di averlo dimostrato nella mia Opera del Dritto Pubblico, ove ho avvertito, che col nome di Secretarj, sotto gli Angioini, e Durazzeschi s'intendeano gli Uffiziali di Secretaria. Quantunque tutto ciò sia vero, pure dubbio alcuno non è, che sotto il governo de' Vicerè tal carica era in riputanza per la grande autorità che aveano. Quindi gli stessi Regenti del Collaterale passavano a Secretarj. Riguardandosi in se un Consigliere per dignità è più del Secretario,

(1) Si possono vedere presso Isingh. *de Primitia honorum cap. V. n.* 140.

Digitized by Google

perchè figura essere Consigliere del Re ; tanto che ne' primi anni del Re Cattolico il Secretario di Giustizia dovette farsi spedire la Patente di Regente, per precedere al Consigliere. Ma sul fatto per la grande autorità che aveano in tempo de' Vicerè, specialmente i Secretarj di guerra, per la grande influenza delle proviste, ed in tutte le determinazioni de' Vicerè, si avea più quella carica, che quella di Consigliere. Quindi debbe aversi come titolo di dignità, come fu ammessa dal Prior Caravita nel luogo su citato. Inquanto al tempo presente non è dubbio, perchè col fatto hanno preeminenza sugli stessi Capi de' Tribunali. Il Priorato di Francia presso il Vertot (1) fece una sensata rimostranza per escludere un figliuolo del Secretario di quel Re. Quando ben si considera quella Rimostranza conferma la regola della nobiltà derivante dalla carica di Secretario fondandosi sulla novità della Famiglia, e sull' essere oscurato l' onore di Secretario dalla qualità *di fermiere generale* da colui assunta.

Sulla norma delle cose scritte, e de' canoni premessi risolvere si possono tutti gli altri punti, che entrar possono in tale esame; anche fuori di questo Dominio, e de' tempi molto antichi, se mai occorresse, che alcuno ripetesse da sì remota fonte i suoi titoli di nobiltà.

CAPO

(1) *Vertot nel Tom. V. du Governem. de l' Ordre fol.* 315.

Digitized by Google

CAPO VI.

Delle Cariche Militari.

SIccome la Milizia era l'unico mezzo della nobiltà ne' ſecoli barbari, così conſerva il pregio di dare i più luminoſi titoli della nobiltà alle Famiglie. E nel vero la Milizia, non che a tempi de' Romani, ma ancora ſotto il dominio de' Barbari, era in tanta riputanza in queſto aſpetto, che il nome di *Miles*, era diviſa certa di nobiltà, come in altro Capo ho dimoſtrato. I Barbari, le cui uſanze ſono a noi derivate, non riconobbero altra fonte di nobiltà, che la ſola milizia, e da quel tempo ſi è congiunta in maniera tale la idea della milizia con quella della nobiltà, che come ho avvertito, nella idea generale è più riputata la nobiltà militare, che quella delle lettere; non già quando ſi tratta di gradi maggiori, ma ancora de' minori. Ma laſciando le idee vulgari in queſto punto, debbe attenderſi la opinione delle Regioni, e della gente più culta, ſecondo la quale biſogna giugnere a certi gradi per poterſi acquiſtare nobiltà, o ſia titolo primordiale. Le definizioni di tali gradi non è facile a farſi per la mancanza delle Leggi, e per la varietà che vi è ſtata delle varie maniere di militare. Perderebbe l'olio, e la fatica chiunque voleſſe fare un paragone de' gradi della odierna milizia con que', che vi erano a tempi degli Angioini, e degli Aragoneſi. Vi erano allora i Capitani di ventura, e della milizia fiſſa, e veruno, o piccolo uſo vi era. Si coſtumavano i varj gradi, ma chi mai potrebbe fare di quegli il paragone con que' introdotti dappoichè s'introduſſe la milizia fiſſa, e l'uſo de' Regimenti? Anzi vi è della gran varietà nella ſteſſa milizia fiſſa, la quale rende malagevole la determinazione de' gradi. Quindi ſu queſto punto ſi poſſono ſoltanto alcuni generali canoni preſcrivere. Il primo è quello di non far conto alcuno della diſputa ſolita trattarſi tra gli Scrittori, ſe la milizia nobiliti. La propoſizione generale che la milizia nobiliti non ha dubbio, ma fa uopo ponerlo come certo principio, ed indi concepire il dubbio nella ſeguente maniera cioè: *Quali ſiano i gradi della milizia, onde derivare poſſa la nobiltà*. Il volere formare diſpute in generale ſul punto, ſe la milizia ſola ſenza determinati gradi nobiliti, è lo ſteſſo che eſſere ſmentito in ogni momento. Si veggono da per tutto militari, i quali dal rimanente della plebe non ſono diſtinti. Per il che il fatto ſteſſo continuo, e permanevole rende inutile qualunque Teſto, Ragione, o Autorità, che ſi poſſano mai addurre. Poſſono laſciarſi queſte diſpute al Tiraquello (1), il quale col raccorre i detti altrui, diſtende il ſermone anche

(1) Tratta di queſto punto, *An militia nobilitet* il Tiraquello nel *cap.* 8.

Digitized by Google

anche su punti se *Astia nobilitent*, e se per la pazzia si perde la nobiltà. Le risoluzioni di quel laborioso Scrittore sono esclusive della nobiltà della semplice milizia. Vi pone la limitazione nel caso che alcuno fosse eccellente, la quale comecchè sia ragionevole, non è però adattabile al Mondo. se non vi è un segno certo, tutti possono pretendere di essere nobilitati colla milizia, per essere la eccellenza una qualità senza certo segno esteriore. Quindi ogni ragione detta come nelle Lettere, così ancora nella Milizia richiedersi un certo grado.

Il dubbio dunque si rigira nel determinare il grado della milizia, dal quale ne derivi la nobiltà. Alcuni credono, coll'autorità del Cardinal de Luca solvere questa quistione, ponendo come base che cominci la nobiltà dall'Alfiere di Cavalleria, e Capitano di Fanteria. Ma l'autorità del Luca non potrebbe indurre la credenza di un tale paradosso, se chiaramente tal cosa insegnasse, e molto meno non essendo tale, quale da costoro si crede. Scrive il Cardinal de Luca nel suo Dottor volgare (1) della nobiltà accidentale, la quale risulta dalle dignità, o sieno gradi così nelle armi, come nelle lettere, dalle quali deriva la nobiltà. Tratta in primo luogo delle dignità Ecclesiastiche, indi passa alla nobiltà che si acquista col divenire Feudatario. Dopo ragionato della nobiltà de' Feudatarj, passa agli altri modi di nobiltà accidentali, cagionati dal servigio della persona pel Principe Sovrano, dicendo di non potersi di tal punto ragionare co' termini legali, perchè per ordinario a queste sorti di familiari dare si sogliono alcuni privilegj sopra diverse preeminenze. Dipoi passa a dire, che il più frequente modo in pratica di tale nobiltà accidentale, o acquistata nasce, o dalle prerogative in armi, o in lettere; e ragionando di quella delle armi dice: *Secondo l'uso più comune della milizia a piedi, per questa prerogativa si ricerca almeno la carica di Capitano, nè si suole stimare sufficiente quella di Alfiere, o Sargente. Ma nella milizia a cavallo si suole stimare sufficiente quella di Alfiere. Tuttavia non può darvisi una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle Leggi scritte, o non scritte del Principe, o del paese, le quali sono molto diverse, che però a quelle si dovrà deferire.* Indi confuta il sentimento di coloro i quali credono una grande eccellenza nelle armi cagionare lo stesso effetto, ed avverte che difficilmente un Soldato grande eccellente rimanga nel grado di semplice soldato. Dipoi passando alla nobiltà derivante dalle lettere le dà principio dal Dottorato.

Quan-

(1) Cardinal de Luca Dottor Volgare *Tom. 2. cap. VII.*

Digitized by Google

Quantunque ivi il Cardinal de Luca non adoperi la distinzione della nobiltà accidentale, e di quella dignitè, pure dagli accennati esempli si scorge di doversi le cose scritte riportare alla sola nobiltà legale, non già alla nobiltà capace di dare principio alla generosa. Di fatto pone in un gruppo istesso la nobiltà del Barbiere del Principe, con quella dell'Alfiere di Cavalleria, e del Capitano di Fanteria, quella del Dottorato, ed altri tali gradi di una mera nobiltà legale non nobilitante. Quanto scrive il Luca su questa materia tutto sembrarebbe dettato da altri, che da lui perspicace in tutte le cose, se non fosse che egli scrivendo colle massime ricevute nella Curia Romana, non riconobbe punto la distinzione della nobiltà legale produttrice della nobiltà generosa, ma credette che ogni nobiltà legale fosse a tale uopo bastevole. Non conobbe egli punto, come più volte ho avvertito, la necessità di un Titolo, e credette bastevole l'antica fama, e 'l vivere nobile, dando a questa la divisa di nobiltà generosa. Per il che di ciocchè scrive su ciò non debbe aversi alcun conto. E' inescusabile però, che nel mentre attribuisce la nobiltà legale al Barbiere del Principe, esclude l' Alfiere da quella, la quale si riduce alla esenzione delle pene ignominiose, per cui è bastevole la sola qualità militare da venturiere, o sia da Cadetto come sogliosi dagli Spagnuoli, ed in questo Regno appellare. Oltre a che le nobiltà legali attribuite da Legali alle persone della servitù bassa del Principe, sono meri sogni, con tutto che sieno garantiti dalla grave autorità del Fabro. Il Cuoco, il Barbiere del Principe nel Mondo fanno la figura delle persone del loro mestiere.

Non è facile a rinvenire negli Autori determinato un certo grado della milizia, da cui cominci la nobiltà di dignità. Il Tiraquello ne scrive distesamente sul punto, se la milizia nobiliti, ed esclude la opinione di coloro, che credono ogni milizia nobilitare. Soggiugne poi nel *n.* 15.: *At illud minime dubium est, quod si quis a Principe exercitui præficiatur, is satis nobilitari tacite videtur. Nam & hi apud Romanos nobiles æstimabantur, & in maximo dignitatis gradu collocati*: e pruova ciò con esempli, e con Testi del Ragion Civile. L' esemplo che adduce de' Capitan generali, debbe aversi come un esemplo, non già come una regola ristretta a quella sola carica, da che lo stesso Tiraquello dipoi ammette la stessa nobiltà ne' *Magistri utriusque Militiæ* ne' *Tribuni Colonum*, e ne' *Tribuni militum*, i quali pareggiare possono a' nostri Colonnelli.

Più volte ho avvertito, che il trarre argomento da' Romani è cosa molto incerta, per essere diverso il sistema di tutti gli uffizj. In questo però de' *Tribuni Militum*, vi ravviso una grande uniformità, che quinci debbesi prendere la norma per determinare il grado della milizia che sia di dignità. Il sistema della milizia nostra è più diverso da quello di tre secoli adietro, che non sia della milizia Ro-

Romana . Aveano i Romani le Centurie corrispondenti alle nostre compagnie, aveano la unione di più Centurie sulle quali comandavano i *Tribuni Militum* . Il perchè ben si può trarre argomento della dignità addetta a *Tribuni Militum* a quella de' Colonnelli di oggidì.

E' il vero che il nostro Matteo di Afflitti (1) attribuisca al grado di Capitano la prerogativa di nobilitare , pure la sua autorità non debbe attendersi ne' nostri tempi . Come ho accennato , e può ognuno comprenderlo , il Capitano de' tempi di Afflitti , era diverso dal nostro . Non si ha nella milizia di que' tempi memoria de' Colonnelli , introdotti poscia dal governo Spagnuolo . Capitani si dicevano que', che aveano il comando su parte dell' esercito ; anzi Capitani di ventura si chiamavano que' , che militavano con un piccolo esercito ora in prò di un Principe , ora di un altro.

Più di tutte le ragioni però debbe essere la costante usanza del nostro Ordine di ammettere la carica di Colonnello per titolo di nobiltà , e non quella di altri gradi inferiori della milizia . Testimonio dell' uno , e dell' altro punto è il Priore Caravita , le cui parole mi giova qui trascrivere (2): *De' Tribuni de' Soldati , che sono i moderni Maestri di Campo chiamati o Marascialli di Spagna , Tiraquell. loc. cit.* (che è il cap. 8. *n.* 17. *observat. Eugenial. Lib.* 1. *cap.* 38. *Tiniat. de nobilit. civil. p.* 2. *n.* 131. *E de' Colonnelli , e Sargenti Maggiori Observat. Eugenial. loc. cit. Vargas de Nobilit. Hispan. dis.* 3. *n.* 4. *Ma non già de' semplici Capitani a piedi , ed a cavallo , siccome vuole Matteo d' Afflitti in Constit. Sicul. incipien. Constitut. præsenti in primo notab. , perchè oggidì è comune la contraria sentenza Bartol. in Cod. de dignit. Lib.* 12. *n.* 83. *Vargas loc. cit. Eugenial. loc. cit. Jurisprudent. Heroic. Artic.* 1. §. 32. *Tiniat. loc. cit. Ed in Francia così fu dichiarato con pubblico Editto Loseus Tract. de Ordin. cap.* 5. *n.* 48. *La Roque de Nobil. cap.* 54. *E fu parimente giudicato in Fiandra nel* 1651. *Observat. Eugenial. loc. cit.*

Una tale testimonianza nell' atto che pruova la nobiltà di dignità de' gradi da' Colonnelli in su , esclude quella degli altri inferiori . Solo annovera tra le dignità i Sargenti maggiori , ma ragione alcuna , nè somiglianza cogli antichi gradi adduce ; nè all' incontro evvi ragione , sulla quale fondar si possa questa dignità in tal grado militare , nè credo vi sia di ciò esempio ; per il che non ho dubbio alcuno di attribuirla al probabilismo solito del Prior Caravita.

Insino al fine del secolo passato si trova frequente memoria di persone rivestite colla carica di Mastro di Campo . S' introdusse tal carica in questo Regno a un dipresso nel 1550. , del che ne rende testi-

(1) *Affilict. super Constit.*
(2) Caravita *Tit.* 2. del Ricevimento *cap.* 13.

Digitized by Google

teſtimonianza il Brancacci (1), il quale nell'Opera data alla luce nel 1620. la dice introdotta ſettant' anni prima. Su queſta non può eſſervi dubbio alcuno, che debba ammetterſi per titolo. Era il Maſtro di campo (2) Comandante del Terzo, ſotto il qual nome s' intendeva un corpo militare di quindici, o venti compagnie di dugento uomini per compagnia, ed in conſeguente il Terzo più menomo, era maggiore di numero del Regimento. Avea il ſuo Uditore poſto togato anche ora eſiſtente, e ſi chiama Uditore dell' Eſercito, quale prima ſi chiamava Uditore del Campo. Per tutte queſte circoſtanze, non può dubitarſi, che avere ſi debba come titolo primordiale. Il Caravita ſu citato ciò conferma, onde ſu ciò alcuna dubitanza non vi può eſſere.

Nelle Carte di queſto Regno ſi rinviene memoria de' Continovi, ſotto il qual nome s' intendono que', che formavano la Corte del Vicerè, come ſi ſpiega da Scipione Capece (3). Erano ſcelti da Famiglie nobili, come lungamente ſpiega il Surgente (4), il quale rapporta di eſſere ſtati amoſſi dal Vicerè Conte di Montejar per non eſſere ſtati nobili, comecchè foſſero ſtati reintegrati dalla Corte, e più volte lo ſteſſo Surgente atteſta, di eſſere ſcelti da nobili, tanto che ſolevano eſſere commenſali de' Vicerà. Ma perchè erano ſemplici ſoldati di guardia, non vi è motivo di attribuirſi la nobiltà, la quale naſcere debbe da certi gradi nella milizia, e non già da una uſanza di farſi la ſcelta di perſone nobili, la quale nè tampoco può eſſere di ripruova della nobiltà, ben ſapendoſi quanto ſogliono eſſere negletti tali ſiſtemi.

(1) Brancacci nell' opera de' carichi militari ſtampata in Milano nel 1620. *cap.* 8. *fol.* 131.
(2) Vedi Brancaccio Carichi militari *cap.* 7. *fol.* 103.
(3) Capece Magiſtrato *comparat. fol.* 280.
(4) *Surgent. Neapol. illuſtrat. cap.* 26. *fol.* 378. *& ſeq.*

Digitized by Google

CAPO VII.

Degli altri Titoli di Nobiltà.

NE' precedenti Capi più volte ho fatto ricordanza di un certo canone ricevuto in Malta di reſtringere i titoli primordiali a quattro, al Patriziato, alle Cariche Togate perpetue de' Tribunali Supremi, a Feudi con Vaſſallaggi, ed a Cariche Militari da Colonnelli in su; de' quali ho ne' precedenti Capi ragionato. Ho parimente più volte proteſtato, che tali canoni generali ſtabilire non ſi poſſono ſenza veruna eccezione: Ben mi è noto, che l'eccezioni ſono ferite ferali a tutti gli ſtabilimenti, quando ſi rimettono all'arbitrio del giudicante; e ben è opportuno isfuggirle, quando la ragione il permette. Ma quando ſono tali, che diventarebbero ingiuſtiſſime ſul fatto, la neceſſità iſteſſa porta ad indurle, per evitare quella deteſtabile ſconcezza di ricevere i meno degni, e di eſcludere i più degni. Non potrebbe con indolenza vederſi, che ſi ammetta un deſcendente di un Barone di anni dugento addietro, e non un diſcendente da uno, che abbia avuti poſti nella Corte riguardevoli, i quali compreſi non ſieno ne' diviſati quattro titoli primordiali. Tal coſa può avvenire, e ben è ragionevole frangere i canoni, anzichè indurre una ingiuſtizia così patente. Nè tal inconveniente è riſtretto alle ſole cariche di Corte, ma ben molte eſſere ve ne potrebbero a quelle uguali, per la rarità degli eſempli non avvertite. Per tutta la ſtirpe degli Angioini vi era nella Corte di que' Principi l'uffizio di Ciambellano. Era quella una carica addetta a nobili, come lo atteſta il Frezza, e la rifleſſione ſulle perſone alle quali fu data, il dimoſtra. Potrebbe ben occorrere, che alcun pretendente traeſſe da un Ciambellano la ſua origine. Si dovrebbe ſecondo quel canone eſcludere. Anzi attendendoſi con pedanteſco rigore la oſſervanza de' quattro diviſati canoni, un diſcendente da un Grande di Spagna, il quale non abbia poſſeduti Feudi, dovrebbe eſſere eſcluſo, ſe altro titolo primordiale non abbia. E' egli vero che il Grandato ſuol eſſere addetto a Feudi, ma non vi è, chi abbia riſtretta la facoltà de' Monarchi a non darlo alle perſone anche ſfornite di Feudi, anzi ve ne ha degli eſempli. Lo ſteſſo inconveniente ſi rinverrebbe, ſe ſi trattaſſe di ricevere alcun deſcendente da un Pari di Francia, da un Cavaliere del Toſone, dell'Ordine dello Spirito Santo di Francia, ed in altri ſublimi onori è pruova di una nobiltà affinatiſſima. Parimente vi ſarebbe la ſcon-

Digitized by Google

sconcezza, di escludere la carica di Ambasciatore, sulla quale comecchè o poco, o nulla vi abbiano scritto gli Autori, pure qualora si riguardi la loro figura nel Mondo, la memoria nelle Storie, e tutte le altre circostanze, concludere si debba, che sia un titolo di nobiltà degli altri più luminoso. Il Tiraquelli (1) facendo il Catalogo delle cose, nelle quali i nobili debbonsi preferire agl' ignobili, vi pone la carica del Legato, e più esempli adduce. Nulla però dice se sia titolo di dignità. Il Nolden (2) allo stesso proposito scrivendo ripete le cose stesse scritte dal Tiraquelli. Ma io senza esitanza dico francamente, che si debba avere per un titolo di dignità eguale agli altri più sublimi. Qualora voglia alcuno considerare la figura che fanno gli Ambasciatori, la fiducia che in essi ripone il Sovrano, gli onori che ricevono dagli altri Sovrani, la conoscenza onorevole diffusa in tutte le Nazioni, e la ricordanza della Storia, non dovrà dubitare di tale asserzione, ancorchè la Legazione sia per un affare o col titolo di Legato, o di Ministro Plenipotenziario, o d' Inviato, purchè abbia alcuno di tali caratteri, per gli quali rappresenta la persona stessa del Principe. Chi oserebbe di dire, che un Feudo dia la nobiltà, il cui possessore delle volte poco differisce dal vulgo, e non la carica di rappresentante di un Sovrano? Per poco che taluno volga gli sguardi al Mondo, rinviene da per tutto esempli atti a dimostrare fallace la credenza fissata da alcuni, di restringere la pruova de' Titoli primordiali a soli quattro sopraccennati.

Siccome però una tale proposizione è vera, così all' incontro è cosa molto pericolosa il ponere ad arbitrio de' Commissarj, la determinazione delle cariche nobilitanti. Sarebbe da desiderarsi, che in un Capitolo generale precedente una rigorosa informazione delle usanze delle varie Regioni, tale determinazione si facesse. Ma ora che non si è a tal cosa rivolto il pensiere, stimo opportuno alcuna cosa accennarne. Le regole premesse circa lo scernere i segni di nobiltà da que' tali non sono, se bene si adoperino, possono servire di scorta. Ma pure stimo convenevole alquanto soffermarmi in alcuni presso noi più frequenti, i quali possono rendere dubbiose le menti, nel caso che si producessero. Protesto che tutti additare non si possono, e farebbe di mestieri adoperare molti anni di ricerca, la quale mi arrestarebbe la pubblicazione di questo Libro, che stimo non sospenderla vedendo necessitosa la propria Lingua, ed i due Priorati Nazionali di tale schiaramento, motivo per cui mi sono

(1) *Tiraquell. de Nobilit. cap.* 20. *n.* 43.
(2) *Nolden cap.* 12. *n.* 113.

Digitized by Google

affaticato di affrettare ed il lavoro, e la edizione.

Prima di entrare in questa particolar ricerca, debbo porre a disamina un punto, se il produrre per titolo primordiale alcuno della Famiglia che si vuole far ricevere, il ricevimento fatto di un Cavaliere di quella stessa Famiglia dugento anni addietro, debba riputarsi per titolo primordiale. Per intelligenza di tale quesito debbo premettere, che non parlo già quando vi è la grazia della pruova di consanguinità, perchè in tal caso debbe solo avverarsi la consanguinità, nè si ricerca titolo primordiale. Parlo bensì del caso, in cui o non si è chiesta, o non si è ottenuta la Grazia della pruova della consanguinità, e si debbe provare il titolo primordiale. In tale circostanza non ho dubbio alcuno, che debba aversi come titolo primordiale bastevole al fine inteso da tale requisito. Il fine per cui si ricercano le pruove, è unicamente per avverare la riputanza in cui è stata la Famiglia del pretendente, non mai disgiunta dalle circostanze prescritte. E nel vero se si tolga la riputanza, non vi è differenza alcuna tra il nobile, e l'ignobile nel senso anotomico e fisico, come lepidamente dinotar volle il Boccalini in un suo ragguaglio. Se dunque la scorta principale debbe essere la comune idea e riputanza di nobiltà, egli è ben ragionevole che si ammetta la recezione di Cavaliere Gerosolimitano per titolo di nobiltà. Maggiore è la idea che si forma di una Famiglia dall'essere ricevuta in tale Ordine dugent'anni di nobiltà, che non sono gli altri segni esteriori di nobiltà, i quali danno il principio della nobiltà, ma la ricezione dimostra quella Famiglia già nobile. Sicchè come pruova della nobiltà acquistata prima, debbe aversi in pregio maggiore di qualunque altro. Oltre a che lo stesso Ricevimento di dugento anni addietro basta a fare ingenerare tale idea e riputanza, osservandosi dalle bocche di tutti descritto il Ricevimento vetusto di alcun Quarto, come un segno di nobiltà molto distinta. Nulla importa se ne' tempi vetusti non vi sia stato rigore nelle pruove, perchè come ho detto, lo stesso Ricevimento ha ingenerata la idea.

Per non mancare di autorità individuale su di questo punto mi servo di quella del Cardinal de Luca (1) il quale scrivendo sulla eccezione di Antonio di Valenza della Lingua di Aragona, da cui tra le altre pruove si adduceva quella di essere stato un suo Fratello ricevuto nell' Ordine di S. Jacopo. A tale proposito si dibattè, se quella fosse pruova concludente. Su ciò scrivendo, dopo addotto il Testo della *l. Ingenuum D. de Stat. Homin.* che *in causa status*, la sentenza di un Fratello giova all' altro, soggiugne: *Concludebam tamen*

(1) *De Luca de Præmin. Disc. 33. n. 23. 22. 23.*

Digitized by Google

tamen istud esse assumptum valde periculosum vim ad pravum deducibile, ex ea ratione, quod quælibet Religio, seu militia habet ejus statuta particularia, & quatenus etiam in verbis essent conformia, adhuc tamen diversitas adesse solet circa observantiam, & stylos. Ac etiam quia recte una Religio dicere potest sibi præjudicare non debere negligentiam ministrorum, & officialium alterius. Est bene verum, quod is satis confert in ordine ad adminiculandas probationes ex parte alterius fratris in diversa Religione, seu militia factas, quoniam etiam in casibus, in quibus intrat regula text. in d. l. sæpe de sententia inter alios lata aliis non præjudicante ad effectum firmandi statum, adhuc tamen illa satis confert, ac magnum præbet adminiculum, ut apud Buratt. dec. 554. num. 13. ubi concordantes.

Da tali insegnamenti di Autore così sennato debbe traersi, che quando la recezione è nella stessa Religione non vi può essere quell' ostacolo, ma vi è quando è di altra Religione, la cui recezione può servire solo di amminicolo, e non di pruova.

Siccome non può esservi dubbio alcuno sul proposto quesito, che il ricevimento di un Quarto nello stesso nostro Sacro Ordine avere si debba come titolo primordiale, così vi entra altra non ispregevole dubitanza, se possa come tale riceversi, quante volte l' atto del Ricevimento non è stato già di dugento anni adietro, ma infra quel tempo se possa supplire la mancanza. Non può un tale quesito risolversi assolutamente: Se il Ricevimento sia stato dopo introdotta la pruova con Iscritture per l' intero corso degli anni dugento, non ho dubbio alcuno di asseverare, che supplire si possa la pruova per gli cento anni che mancano. Conosco che un tale quesito è di mera speculazione, e non di prattica, perchè in questi casi si suole ottenere la Grazia della pruova della consanguinità, e qualora quella non si accordasse, forse perchè vi è alcuna suspicione di essersi usata indulgenza, si possono cavare le Scritture da quel Processo, le quali di nuovo si dovrebbero verificare. Il caso dunque potrebbe solo avvenire, se essendosi smarrito il Processo, si rinvenisse la deliberazione della Lingua di avere ricevuto quel tale Quarto. In tali circostanze non averei dubbio alcuno di risolvere il proposto punto, che non possa presumersi la nobiltà degli anni cento mancanti, senza la pruova delle Scritture, se non nel solo caso, che il pretendente producesse documenti valevoli per dimostrare alcun raro accidente d' incendio, o altro, per cui mancasse la maniera di rinvenire le Scritture opportune inducenti la pruova richiesta. Io, come dirò in altro capo, o lievissima, o veruna fede presto alle asserzioni della mancanza degli Archivj, per le ragioni che addurrò: ma quando vi concorre la circostanza di esservi stato uno ricevuto di quella tale Famiglia, la quale porta seco una veemente presun-

zione

zione della nobiltà, ogni ragione detta di ricevere ſutterfugi, purchè non ſieno mendicati per abilitare alla pruova una Famiglia, la quale per eſſere ſtata ricevuta già da cento anni addietro, o poco meno ha ingenerata la idea di eſſere nobile. Se poi vi foſſe il Proceſſo, e le ſcritture in quello preſentate, ben ſi poſſono quinci eſtrarre e produrre, ma in tal caſo debbonſi verificare le Scritture, quantevolte non vi è la Grazia della pruova della conſanguinità.

Se poi ſi trattaſſe di ricezione precedente alla introduzione della pruova in ſpecie contemporanea alla neceſſità de' titoli primordiali, non altro crederei di poterſi ſupplire colla preſunzione, ſe non il ſolo corſo degli anni venticinque per gli ſteſſi principj additati in altro capo. Al qual ſentimento m' induce l' oſſervazione fatta, che le pruove teſtimoniali, ſe alcune volte ſono ſtate ſincere, in altre ſi ſono ſcoverte fallaciſſime. Ne' tempi andati ſi riceverono Famiglie, le quali oggidì dopo decorſi un di preſſo cento cinquant' anni, appena poſſono con vere ſcritture dimoſtrare la loro nobiltà a tenore degli Statuti dell' Ordine. Tutto ciò io ſcrivo ſecondo il rigore, ed a tenore delle lodevoli oſſervanze dell' Ordine, le quali quando non concedono la pruova della conſanguinità, richieggono la pruova intiera da farſi così, come ſe quella Famiglia ricevuta non foſſe. Quindi debbe così oſſervarſi, e ſolo uſare ſi dovrebbe alcuna indulgenza ſulla conſiderazione, che eſſendo il fine delle pruove l' eſcluſione delle Famiglie, le quali non ſono nella opinione, lo ſteſſo fatto di eſſere ſtato ricevuto ſenza diſpenza alcuno di quella Famiglia, ha ingenerata la idea della nobiltà della Famiglia.

Tali ſentimenti poſſono aver luogo riſpetto a Fratelli, o Zii dell' aſcendente di colui il quale vuole ora farſi ricevere, e non già ſe foſſe ſtato ricevuto alcun collaterale più remoto. Molte ſalde conſiderazioni tale reſtrizione perſuadono. Sovente accade, che di due Colonnelli di una ſteſſa Famiglia, uno monti in grado di nobiltà, e l'altro decade. Negli ſteſſi ricevimenti, ed in tutti gli atti, ne' quali ſi richiede la nobiltà ſi ammettono non di radò alcuni Colonnelli, e ſi eſcludono gli altri, o perchè non ſono montati a quegli onori, ovvero perchè ſono decaduti. E' propoſizione non che dagli Scrittori (1) inſegnata, ma dalla continova ſperienza avvalorata, che in una ſteſſa Famiglia vi poſſono eſſere nobili, ed ignobili. Quindi ogni regola di prudenza porta non diſtendere la coſa oltre a Fratelli, e Figlio del Fratello, ed al più a Cugini, quando vi ſiano amminicoli della nobiltà de' loro aſcendenti, o ne' matri-

(1) Vedi *Capec. Latr. diſc.* 12. *Viſcont. Concluſ. Juris verb. Nobiles. Toro Codex Rerum judic. caſ.* 60.

Digitized by Google

trimonj, o in tutti gli altri atti ne' quali il nobile dall' ignobile si discerne, secondo i varj costumi delle Regioni.

Inquanto agli altri titoli oltre a quattro sopraccennati, non può darsi altra regola, se non quella di sopra descritta di avere per titoli di nobiltà que' che non si danno che a soli nobili, e che dall' autorità del Principe derivano, ovvero che tali sieno quegli uffizj, che da loro stessi bastino a fare ingenerare la idea di nobiltà, come ivi ho spiegato. Quindi quegli onori di Corte, i quali da Principi si sono dati ne' rispettivi tempi a soli nobili di vera nobiltà adorni, debbonsi avere, e riputare come titoli di dignità. S' intende con quell' atto, che il Principe o lo abbia dichiarato nobile, ovvero quella sua concessione serve come una Sentenza proferta da chi ha l' autorità di farla. Su questo punto siccome in molti altri avviene, che gli atti taciti giovano più, che gli espressi. La concessione di nobiltà specialmente data dal Principe si presume cosa di piccolo momento, perchè con quell' atto il Principe s' intende averlo tolto dal numero de' plebei, ma non già di avergli dato un titolo di dignità, come in altro Capo ho avvertito. Ma se pone uno nella sua Corte nel grado, in cui i soli nobili suole egli ponere, tanto che nella Nazione si è fissata la idea di essere quella carica di soli nobili, in tal caso debbe quel solo titolo ammettersi per titolo primordiale di nobiltà. Non debbe andarsi inchiedendo se sia, o no titolo di dignità, perchè quell' atto del Principe, al quale spetta la facolta di nobilitare, o si prende per pruova della nobiltà, ovvero per tacita concessione, egli è certo che debbe riceversi per titolo adatto alla pruova richiesta. Avverto però, di non lasciarsi trarre dalle corrotte dottrine insegnate prima da Repetenti, e dipoi da Forensi, di ammettere tutte le cariche di Corte come cariche di dignità. Secondo il costoro linguaggio: *Coquus Principis dignitatem habere dicitur*. Sono coteste frottole non degne da scriversi, e mi fa maraviglia come il Fabro si sia lasciato trarre da tali sentimenti quando scrisse (1): *Illud sane in confesso est, notarium Principis non solum nobilem manere, si talis jam antea fuerat, sed etiam dignitatem habere intelligi. Nam & Coquus Principis dignitatem habere dicitur*: e cita nelle note Tiraquello e Baldo. Lo stesso Fabro (2) in altra definizione ammette la nobiltà nella nutrice del Principe di tanto vigore, che togliendo per marito un plebeo il rende nobile. Adduce l' esempio del Cuoco, e la ragione della comunicazione del suo sangue al Principe, fonte di nobiltà. Credo che

(1) *Fab. Cod. Lib. IX. Tit. XXIX. Definit. IV.*
(2) *Fab. ivi Definit. XXI.*

Digitized by Google

che abbia voluto intendere della nobiltà legale. Non può preferirsi dignità senza la dichiarazione del Principe, o la usanza di non darsi, se non a nobili.

Per essere stato questo Regno dal 1501. infino al 1707. sotto il governo della Corte di Spagna, debbesi degl' impieghi di Corte formare giudizio secondo le idee di quella Corte, e però non mi resto di formare giudizio. Vi erano nelle Corti de' Vicerè alcuni impieghi, ma su essi non occorre disputa, perchè il Vicerà non ha l'autorità di nobilitare, regalia de' soli Sovrani. Solo rispetto ad alcuni impieghi delle Corti de' Vicerè debbe disaminarsi, se convenga ponerlo nel luogo de' deroganti. Il che ancora ha luogo in alcuni impieghi nella Corte del Re. Sarebbero questi moltissimi punti, ma si possono risolvere secondo le regole premesse, cioè di riguardare la qualità delle persone, dalle quali sono stati occupati.

Siccome rispetto ad alcune cariche solite conferirsi da' Sovrani non vi può essere dubbietà nel riputarle cariche di dignità, quando riguardano la stessa persona del Principe, così non debbesi tal regola distendere ad alcune cariche, le quali non sono di Corte. Non può in esse considerarsi la idea del Principe di nobilitare, nè una dichiarazione sollenne, perchè con quell' atto il Re non intende fare nè l'uno, nè l' altro. Quindi le destinazioni in alcuni governi, come sono i governi de' Banchi ed altri luoghi pii in qualità di nobili, non costituisce un titolo di nobiltà, perchè in quell' atto non altro intende fare se, non costituire taluno per Governatore per parte de' Nobili, e non per crearlo tale. Nè può dirsi averlo voluto nobilitare con quell' atto di destinarlo a tale governo, qualunque volta non vi è la dichiarazione della specie di nobiltà necessaria a quella. Si richiede la nobiltà, la quale si può avverare anche in que', che vivono nobilmente, e contraggono nobili parentadi, che nel nostro Ordine non si ricevono come titoli primordiali. Sono coteste tali cariche o annali, o biennali, nè danno alcun marchio fisso nella Famiglia, come è il governo delle Città, e però non essendovi alcuna dichiarazione del Re circa la sua mente, non altro da quell' atto si può ritrarre, se non di essersi avuto per un nobile vivente. Il che debbe aver luogo in tutti i casi simili, semprecchè non vi fosse una espressa dichiarazione del Sovrano, che quella elezione debba cadere ne' nobili di nobiltà generosa; nel qual caso si può riputare quella elezione come dichiarazione del Sovrano della nobiltà generosa di quello eletto.

Perchè non si prenda equivoco su ciò debbe avvertirsi a distinguere bene i casi. V' ha de' governi ne' quali debbe essere alcuna porzione nobile del luogo, ed in questo caso colui, che è eletto per parte de' nobili, può addurre quel titolo come una pruova del Patrizia-

ziato di quella Città, in cui vi sia formale separazione. Ma se non vi fosse tale circostanza, e solamente le Capitolazioni di quella pia opera fossero, di doversi eligere nobili, ovvero alcuni nobili di Piazza, ed altri fuori Piazza, o sia governo, ed in questo caso entra la considerazione sopra fatta rispetto a que' fuori piazza, di non essere argomento di pruova di nobiltà, perchè come ho detto, la parola nobile si adatta ancora a que', che mostrano aver vivuti nobilmente i loro maggiori, e continovare in essi quella nobiltà di vivere.

Sarebbe degna di riflessione, se la elezione delle Famiglie governanti fatta dal Marchese della Villa Gambacorta Manso, si dovesse riputare come pruova di nobiltà, ma non vi necessita tale esaminazione. Le Famiglie fuori Piazza destinate dal fu Marchese della Villa furono tutte così cospicue, che non abbisognano di tale titolo. Se poi si trattasse di quelle aggregate dipoi, o che si aggregassero, non vi è ragione alcuna, sulla quale si possa fondare un titolo primordiale. E' quello un governo di un Monte particolare per adempimento di ciocchè dal suo fondatore fu ordinato, del tutto diverso dal governo della Universitá, il quale riguarda tutto il pubblico. L'aggregazione si fa dalle particolari Famiglie a quello ammesse, non già dal Re. Non vi è Legge alcuna, la quale abbia attribuita la nobiltà a queste tali amministrazioni. Quindi mancano tutte le fondamenta necessarie a costituire un uffizio di dignità. E' egli il vero, che si stima pregiabile l' essere in quel numero, ma per fino che dal Re non sarà dichiarata la sua volontà di renderlo di dignità, non potrà come tale considerarsi. Non è dubbio però, che una tale testimonianza dell' aggregazione fatta a quel Monte, avere si debba come un indizio della riputanza della Famiglia, ma non già come titolo di dignità. Tutto ciò dico per mera indagine possibile, da che le Famiglie aggregate in fino ad ora non abbisognano di tal titolo.

Dello stesso, anzi di minor peso si debbono riputare tutti gli altri segni di nobiltà, i quali si potrebbero addurre in pruova della nobiltà, come sarebbe quella di essere ammesso alle Congregazioni de' nobili, ad alcuni Monasteri o di donne, o di uomini, nelli quali o per fatto, o per Leggi delle fondazioni si ricerca il requisito della nobiltà. Tutti questi atti appena possono servire per ammimicoli di pruove, non già per pruova di nobiltà. Quando fisso si riguardino gli esempli, si scorge sul fatto la fiacchezza di tal sorte di pruova. Un Superiore interessato rende inutili tutte le Leggi con far ricevere que', che vuole. Oltre a che ben si crede adempire alla condizione della nobiltà, colla nobiltà vivente con un parentado nobile. Sicchè sarebbe un ridurre a nulla la pruova, se si riceves-

re

Digitized by Google

ro come pruove' principali sostegni così debili. Oltre a che vi è in tali ricevimenti di Monasteri una varietà tale, che se in un anno vi è rigore, si vede nell'altro tutto rallentato. Sicchè appena ricevere si possono per indizj, se sieno de' tempi ne' quali vi erano queste immagini di restrizioni, almeno di recente introduzione. E' la usanza di usare restrizione quando sono abondevoli di numero, ma se sono mancanti rallentano tutto il rigore. Per il che l'indizio è molto lieve, ed appena può servire di uno degli amminicoli per dileguare alcune dubbietà di piccolo peso.

Ne' su divisati punti è di peso, che se non servono per titolo, servire possono almeno per pruova, da che le stesse considerazioni sopra fatte prosciolgono una tale opposizione. La pruova dell'Ordine debbe dipendere dallo stesso Ordine, e debbesi dallo stesso conoscere il valore de' documenti che si producono, e non dipendere dagli altrui giudizj. Le perdite delle Scritture degli Archivj, sono frottole solite addursi nella difficoltà delle pruove, come dirò nel Libro seguente. Per il che non debbonsi ammettere per titoli, se non que' solamente, che sono uniformi alle Leggi, ed a quelle usanze canonizzate da Tribunali Supremi, colle quali si rende certa e sicura la volontà del Principe di riputare l'atto, come un atto di dignità. Tutte le altre pruove, le quali si vogliono ritrarre dagli accennati atti, o altri somiglianti, servire possono di veri amminicoli, e non già per titoli primordiali. Se tra essi ve ne dovesse essere alcuno degli altri più considerevole, sarebbe quello de' matrimonj; e pure i matrimonj non si reputano titoli primordiali, e solo secondo le cose discorse nell'antecedente Libro, si possono avere nel numero di quelle pruove, le quali supplire possono la mancanza di pochi anni secondo il mio avviso, che osservare si dovrebbe nelle occorrenze. Nel qual numero non averei dubbio di annoverare i governi per parte de' nobili de' Monti, e Luoghi pubblici, i Ricevimenti in alcuni Monisteri di donne, o di uomini, nelle Congregazioni, ne' Seminarj de' nobili, ed altri simili onori che vi sono stati, ed introdurre si possono, quante volte in que' tempi stata vi fosse in essi la idea di quella restrizione.

Altri dubbj possono insurgere circa la qualità de' Titoli primordiali, e ne accennerò i più principali, e più frequenti. Il primo è quello, se bastevole sia per titolo di nobiltà, quel Privilegio del Principe, con cui il Re dichiara alcuno nobile, e gli comunica nel tempo stesso alcune prerogative de' nobili, come di portare la Spada, armigeri, ed altri. Mi servo di tal esempio perchè più privilegj di nobiltà di tal fatta ho osservato spediti da Carlo V., ma più frequente dal Re Filippo II., e credo bene che ve ne sieno degli altri Sovrani. Su questa dubbietà sulla quale più volte sono stato richiesto

del

del mio sentimento, dico francamente, che cotesti Privilegj non inducono titolo di nobiltà, nè la pruovano. Egli è indubitato, che il Principe è la fonte vera della nobiltà. Fatto però sta, che il Principe nella concessione di que' Privilegj non intende altro conferire, se non una mera nobiltà legale, non già un titolo adatto ad una nobiltà generosa. Che tale sia stata la idea del Principe, ben chiaro si ravvisa, sol che si ponga mente che tali Privilegj non si veggono spediti a veri nobili, ma soltanto a que' che pretendeano conseguire qualche pregio, onde si sollevassero dal Popolo. Ne ho veduti parecchi spediti a persone di vile genìa. Quindi ogni regola di ragione detta di dover credere, che la mente del Re non altra stata sia, se non quella di dare a quel tale un privilegio di nobiltà personale, o sia una nobiltà legale giovevole soltanto per quegli effetti, che dalla nobiltà legale derivano. Non debbesi prendere norma dall' ampiezza dell' espressioni, le quali derivano dagli antichi formolarj introdotti quando si serbava il contegno di concedere veramente la nobiltà, ritenuti anche, dappoichè quelle tali carte si davano con facilità senza tale idea. Quando si ricorre a formolarj, tutte le cose appajono più di quel che sono, e ben è noto che si fanno a piacere del chieditore. In altro Capo ho fatto parola degli Honorarj Codicilli introdotti sotto l' Impero. Non può prendersi da quegli argomento, ma bensì della idea delle Corti, che gli spedivano senza veruna indagine, e senza pruova tampoco del vivere nobile, a persone ignobili.

Altro dubbio su questo oggetto potrebbe nascere sul punto, se il Titolo senza Feudo reputare si debba per titolo primordiale, o sia per nobiltà di dignità, la quale si tramandi a descendenti. Dalle cose di sopra spartamente discorse ben si può solvere questa dimanda. Si è detto in altra occasione, che il solo titolo onorario non costituisce uno nel rango di que', che realmente sono dotati di quell' uffizio, di quella onoranza addetta al semplice onore. Ho detto ancora coll' autorità principalmente del Cardinal de Luca, che i Titolati senza Feudi, non sono veri Titolati. Ho addotto ad altro proposito la dottrina di Sesse il quale ragionando della nobiltà di Spagna pone come certa massima, che il Titolo nobilita, quando è unito col Feudo. Da tali premesse ben è agevole ritrarre la conclusione, che i Titolati o sulla Famiglia, o su Feudi ideali, o su Territorj non conseguono quel titolo, onde derivi la nobiltà trasmissibile a descendenti, come si costituisce dal Feudo con giurisdizione e Vassalli, anche senza Titolo, perchè quello porta seco una reale preeminenza, dove che quella de Titolati è una preeminenza del nome, ed in alcune onorificenze, la quale può portare la nobiltà legale, ma non la dignità, o dire si voglia un sicuro principio

di nobiltà generosa, ancorchè il titolo fosse perpetuo nella Famiglia.

L'Abate Troili (1) sostenne il contrario in una maniera così inconcludente e capricciosa, che desta pietà in vedere la infelicità con cui scrive, e le debolezze delle ragioni. Infelicissimo secondo il solito nello spiegare il suo sentimento, attribuisce la nobiltà a Titoli, anche se non passassero a descendenti. Si serve dell'autorità del Cardinal de Luca, la quale è diametralmente opposta al suo sentimento. In una parola scrive in maniera, che non è degno di essere confutato, tanto più che crivellandosi tutto quel che scrive, si ravvisa la sua opinione sfornita del tutto di ragione. Chiunque non iscerne la semplice nobiltà legale, dalla nobiltà di dignità, non può riuscire felice sullo sciframento di questi punti.

Non è dubbio che la potestà di nobilitare dipenda dal Principe, ma il cardine della difficultà si rigira nel vedere, se il Principe col conferire il Titolo senza Feudo, intenda di conferire la nobiltà di dignità. Ma non vi è segno alcuno, che il Principe nel dare il titolo abbia avuta la idea di conferire un principio di nobiltà generosa. Tale argomento fare si potrebbe, se nel concedere i Titoli vi fosse stata una restrizione di darla a soli nobili, secondo i canoni nel principio di questo Libro premessi. Ma non vedo come ciò dire si possa de' Titoli conceſſi da due secoli in qua. Gli Autori fin da due secoli addietro han descritti i titoli di molto inviliti nella Italia. Si sono veduti concessi Titoli a Mercanti stati poco prima, ed anche continovando dipoi lo stesso mestiere. Titoli si sono conceduti a que', che hanno esercitati e prima, e dopo il Titolo, uffizj popolari. Tutti questi sono manifesti segni, che il Principe nel concedere ad alcuno il Titolo, non altra idea abbia avuta, se non di concedere il Titolo, o sia quell'onore, non già di dichiararlo nobile. Non ogni onoranza avere si debbe per titolo di nobiltà, e v'ha di molte, le quali null'altro racchiudono se non una certa nobiltà legale promiscua. La idea di dichiarare nobile con quell'atto tacito deriva dalla restrizione di darsi a soli nobili. La idea di dargli un principio di nobiltà generosa debbe derivare o dalla eccellenza della cosa stessa, la quale seco porta la dignità, ovvero da una espressa volontà del Principe spiegata colle Leggi, o con altri segni, co' quali sono usi i Principi manifestare la loro mente. Non può ciò dirsi de' Titoli, quantevolte si osservano tutte le accennate cose degli uffizj popolari, della mercatura, e delle altre le quali sono presso noi frequentissime. Quindi io credo fermamente che il titolo semplice non sia titolo primordiale. I formolarj pie-

(1) *Troil. Tom. IV. P. 4. cap. 1. §. 1.*

Digitized by Google

pieni di titoli di onore, non debbono attenderſi, perchè ſono formolarj introdotti, quando i Titoli erano in grande onore. Simili formolarj ſi veggono uſati anche in alcuni Privilegj di coſe, le quali non ſono di alcuna conſiderazione, e ben è nota quanta parte abbiano i chieditori nel diſtenderſi i Diplomi.

Io ben ſo che molte ragioni ſi poſſono ponderare per pruovare, che il Titolo nobiliti, e ſpecialmente quella, che in Napoli vi era una Anticamera ſeparata per gli Titolati, nella quale non erano ammeſſi i Cavalieri ſenza Titoli. So però parimente, che tali introduzioni ſi fecero in tempo in cui i Titoli erano in ſommo pregio, nel qual tempo non averei dubbio di riputarlo titolo di dignità. Ma eſſendoſi inviliti da due ſecoli, è follia crederlo, come titolo di nobiltà.

L'altro dubbio è, ſe la conceſſione delle armi gentilizie ſeco porti un titolo primordiale di nobiltà. Può tale cagione del dubbio derivare dalla certa conoſcenza, che le Armi gentilizie furono nella introduzione e per alcun ſecolo dopo Diviſe de' Nobili, come nel primo libro ho diviſato. Il perchè concedendo il Principe ad alcuno l'uſo delle armi gentilizie, ſembra di avergli conceſſa la nobiltà. Sulla preſunzione di eſſere ſtate le armi gentilizie diſtintivi particolari de' nobili, non vi è dubitanza, ſe tale propoſizione ſi riporti a tempi della loro introduzione, ovvero ne' ſecoli precedenti al decimo ſeſto. Fatto però ſta, che le Armi non ſi concedeano da' Principi, ma ciaſcuno a ſuo talento le prendeva. V'ha di rari eſempli di conceſſioni fatta da' Principi, ma ſe mai ve ne foſſero in queſto Regno, debbono avere la loro interpretazione uniforme all'uſo del ſecolo in cui fatte furono. Io non ho dubbio alcuno di dire, che le armi gentilizie uſate da una Famiglia quattrocento anni addietro, e anche 350. anni addietro rendano una lucida pruova della nobiltà gentilizia. La conceſſione che allora ſi rinviene fatta dal Principe di una coſa non peranche uſurpata da que' del Popolo portarebbe ſeco una preſunzione, che abbia voluto nel tempo ſteſſo comunicare la nobiltà, e riputare ſi dovrebbe come una tacita nobilitazione. Ma ſe la conceſſione ſia di tre ſecoli a queſta parte, allora che le Armi gentilizie divennero comuni anche a' plebei, non indurrebbe nè pruova, nè preſunzione alcuna. Debbeſi avere ſempre preſente quello, che in altro capo ho diviſato, che la mancanza delle armi gentilizie, ſeco porta la preſunzione certa della ignobilità, anzi ben può dirſi una pruova certa della ignobilità, qualora non vi ſia maniera di addurre la perdita della memoria; ora l'uſo delle armi non porta la pruova della nobiltà, ſe non ſia di que' tempi, in cui non ſi era uſurpata da plebei queſta, nella ſua introduzione, certa diviſa di nobiltà.

Digitized by Google

Oltre a che per un altra ragione non dovrebbe un tal titolo ammetterſi, perchè non mai può eſſere un tal Diploma, ſe ſi adducesſe immune dalla ſuſpicione di falſità. Non ſaprebbe nel vero comprenderſi qual motivo vi foſſe ſtato di una conceſſione non neceſſaria. Nel Regno tutti hanno aſſunto le Impreſe gentilizie, ſecondo il loro capriccio. Non vi è ſtata Legge, o Banno che abbia divietato tal generale uſo. Per molto che io abbia rivoltate carte antiche del Regno, non mai mi ſono imbattuto in alcuna, contenente tale conceſſione. Per il che non ſarebbe immune da ſuſpicione di falſità ſe mai ſi produceſſe. Se però foſſe tale, che eſcludeſſe ogni ſuſpicione di falſità, ſi dovrebbe giudicare coll' addotta diſtinzione.

Un altro dubbio graviſſimo occorrere potrebbe ſul punto de' Ricevimenti, e ſarebbe quello, ſe alcuna Famiglia non avendo titolo primordiale di nobiltà, produceſſe la centenaria precedente agli anni dugento di eſſere ſtata in riputanza di nobile in tutti i rincontri, ſi dovrebbe ammettere per titolo primordiale, quantevolte voglia ſoggettarſi alla pruova di trecento anni di nobiltà. Un tal caſo non ſarebbe ſtrano ad avvenire eſſendovi ſtate molte Famiglie, le quali contente del loro ſtato non hanno curato di avere que' titoli dipoi conſiderati nel noſtro Ordine, come titoli di dignità. Sicchè ſi dia la ippoteſi, che alcuna Famiglia produca co' valevoli documenti di eſſere ſtata tre ſecoli addietro in riputanza di nobile, di avere contratti parentadi nobili, di avere avute nelle Scritture quelle Diviſe, le quali dare ſi ſoleano a nobili, di eſſere ſtata dovizioſa, e commoda, di avere uſate le Armi in que' tempi, ſe queſta tale Famiglia producendo la centenaria della ſua nobiltà per titolo, debba eſſere ricevuta per avere la ſteſſa centenaria vigore di titolo, coſicchè provando la continovazione debba eſſere ricevuta.

Non ſi è promoſſo mai un tale dubbio ſul punto del Ricevimento nel noſtro Ordine, ma ſe vi è coſa degna di eſame certamente ſarebbe tal caſo, per altro difficile ad avvenire. Sembra a primo aſpetto, e ſecondo la ragion legale, che debba ammetterſi per titolo la centenaria precedente agli anni dugento.

La ragione legale detta, che la nobiltà, così come tutte le altre coſe regali, anche colla centenaria ſi acquiſtano. Se non voglia ammetterſi un tal principio, e ſi voglia richiedere la immemorabile, non potrà toglierſi alla centenaria il vigore di principio, il cui compimento derivar debba dal decorſo degli altri anni dugento. Il Titolo primordiale richieſto dal noſtro Ordine non racchiude la nobiltà intiera pruovata, ma bensì il principio di quella, la quale ſi rende dipoi compita col corſo degli anni dugento. Certamente non

potrà

Digitized by Google

potrà alcuno dubitare, che uno il quale moſtri cento anni della ſua nobiltà, ſia più nobile di un plebeo fatto Conſigliere, di uno che ha comperato il Feudo. Detta quindi la ragione di ammettere quel titolo, come titolo primordiale.

La ragione della idea ancora favoriſce un tale ſentimento per la ragione poc'anzi accennata. Se nella comune idea ſi ha più ragione di chi moſtra cento anni di que' requiſiti, non di chi ha un onore recente, ben è ragionevole che tale comune idea abbia la ſua influenza nell'Ordine, il cui ſiſtema è di attendere la comune idea, e riputanza, come inſin dal principio ho dimoſtrato. La ragione legale favoriſce lo ſteſſo aſſunto per le maſſime allora fondate. Certamente nella idea di tutti, ſi ha per più nobile la Famiglia, la quale vanta maggiore antichità, ſempre che la più recente col chiarore non ſi renda più pregiabile delle antiche, ſecondo le coſe altrove accennate. Quindi non eſſendo altro fine delle pruove, ſe non di richiedere que' requiſiti, onde ſi dimoſtri la comune riputanza della nobiltà di quella Famiglia, ſembra ingiuſta coſa l'eſcluderla, nel mentre la idea è maggiore, che nelle altre di conio più recente, ſol perchè non vi concorrono que' requiſiti, i quali ſi reputano neceſſarj.

Io a dir vero ſiccome conſidero, che pericoloſa coſa ella ſia il ricevere la pruova ſenza un titolo ſpeciale di dignità, così non averei lo ſpirito di rigettare una Famiglia, in cui concorreſſero i requiſiti preſcritti. Mi ſembra, che ben ſi adempia il fine del noſtro Ordine. Mi ſembra ancora, che ſecondo le maſſime legali quella tale Famiglia è realmente adorna di nobiltà generoſa. La ſola difficoltà io la riduco all'avvertimento de' requiſiti, e ſpecialmente quelli de' matrimonj, i quali quantunque poco ſi curino nell'Ordine, pure realmente ſono degni di maggior conſiderazione. Il Mondo non che ora, ma ancora negli andati tempi ha conceputa idea della nobiltà delle Famiglie dalla qualità de' congionti. In ciò ſono concordi tutti in queſto Regno, e generalmente da queſte circoſtanze più, che degli altri titoli di dignità ſi forma la idea delle Famiglie. La difficoltà è nell'avverare, che que' tali matrimonj fieno di quel valore, che a tale uopo ſi deſcrive. Alcuni ſono di avviſo che tanto ſarebbe il far conto de' matrimonj, quanto l'indurre la neceſſità di fare tante pruove, quanti matrimonj contratti ſi ſono in quel torno di tempo. Ma tale oppoſizione è in parte fondata ſulla imperizia, in parte è vera per la gran rifleſſione e perizia biſognevole per fare tale ſcornimento. Ben è noto che i cognomi non ſomminiſtrino pruova, per eſſere gli ſteſſi cognomi più illuſtri, comuni ancora a plebei. Ma una piccola perizia delle antiche carte ſenza fare genealogia delle mogli, ſa comprendere di qual valore

valore quelle fossero. Quando attentamente si offervano i Capitoli matrimoniali, dagli stessi ne derivano certi segni della nobiltà. L'antica età era più semplice, e quando si contraevano matrimonj disuguali, non vi era difficultà nel dare agli sposi due titoli. Non era, come dirò, allora così pregiato cotesto segno di onore, e vi era maggior contegno ne' Notaj il dargli agl' indegni. Quindi trovandosi con quelle divise le quali si davano a soli nobili così lo sposo, come la sposa, ben si ravvisa la loro nobiltà. Non dovrebbero separatamente aversi come titoli primordiali, ma bensì considerarsi come tale la circostanza della unione di molti ammanicoli di tal fatta. Le massime legali ci dettano che: *singula quæ non prosunt, unita juvant*. Se vi ha oggetto in cui più che in qualunque altro aver debba il suo vigore, egli è certamente quello della nobiltà. Quando si tratta di porre ad esame la nobiltà di alcuna Famiglia, si considerano tutte le circostanze che vi concorrono. Se si osservano nobili parentadi, Divise di onore date secondo i tempi, Inscrizioni sepolcrali, Padronati, ed altre tali cose, le quali sogliono concorrere nelle Famiglie nobili, ben si forma la idea di essere essa una nobile Famiglia. Il perchè sembra ragionevole di ammettere la nobiltà precedente in cento anni come titoli primordiali, e semprecchè dimostri la continovazione nella stessa maniera, ricevers come Famiglia in cui concorre il requisito della nobiltà generosa voluta dal nostro Ordine.

Per comprendere la verità di tale mio assunto, si guardi un poco oggidì quale idea si ha di una Famiglia, la quale da cento anni addietro abbia contratti buoni parentadi, e si trovasse additata colle Divise de' soli nobili, dimostrasse il mantenimento nobile, o Padronati, o altre cose tali, le quali sono segni di nobiltà, non vi sarà persona, la quale riconosca in lei un principio di vera nobiltà. Or se è così, e la continova sperienza il dimostra, non vedo ragione, per la quale una Famiglia di tal condizione debba essere esclusa, sol perchè non può dimostrare quella qualità di titoli primordiali prefinita dal pedantesco rigore di certuni poco prattici e della materia, e del Mondo. Se vi fosse Statuto col quale si prefinisse quella tale pruova, dovrebbe quello osservarsi, ma quando tale Statuto non vi è, ben è ragionevole di ammettere que' segni, i quali fanno ingenerare la idea della nobiltà della Famiglia.

Dico bene, poco prattici del Mondo, perchè se v' ha materia in cui non possa mai darsi determinato catalogo, ella è certamente la presente. Vo, addurre alcuni esempli, i quali convingono di esservi delle volte alcune pruove di nobiltà, le quali rigettare non si possono. Notissimo è, e nel Cardinal de Luca evvi memoria di due Famiglie, le quali ricevono da tutto il Capitolo di Salerno processio-

nal-

Digitized by Google

nalmente una palma , e l' albore per un atto di tributo introdotto da più di sette secoli addietro, per avere quelle tali Famiglie conceduto il suolo per la costruzione della Chiesa Cattedrale . Si supponga che quelle tali Famiglie non abbiano alcun titolo primordiale , ma dimostrino la loro nobiltà con que' documenti sopraccennati , e lo pretendano incontrastabile per quel segno di onore conservato per sette secoli in maniera da non potersi dubitare, che non sieno intruse in quella onoranza, ma legittimamente discendono da que' concedenti. Chi potrà negare loro la divisa di nobilissime , ancorchè alcun altro titolo primordiale non producano? Non è quel segno di onore un titolo primordiale di nobiltà , ma il corso di tanti secoli di tale onore è maggiore di tutti gli altri titoli di nobiltà . Anzi non ho dubbio di asseverare, che debbasi tal pruova ammettere , anche senza la pruova individuale da padre a figliuolo, dal primo infino al pretendente . Quando la cosa si riporta a' tempi così remoti, non possono aversi le pruove individuali delle descendenze particolari, non essendovi tali Archivj che conservato abbiano tali documenti . Alcune Famiglie particolari le conservano in carta pecora, ma que' tali documenti come non tratti da' pubblici Archivj , non si ammettono come documenti legittimi . Quando un caso simile sortisse di una tale onoranza , crederei che un possesso interrottamente dimostrato di 300. anni , colla pruova speciale per anni 300. della discendenza , e colla unione della pruova de' parentadi nobili dell' enunciative , ed altre che possono addurre , avere si debbano come pruove concludenti.

FINE DEL SECONDO LIBRO.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO III.

DELLA COMPILAZIONE DEL PROCESSO.

SIccome ne' giudizj vi fono le Leggi, le quali riguardano la giuſtizia, e danno la norma colla quale ſi debbano regolare, e di più l'ordine, con cui procedere ſi debba, così nel noſtro Ordine, oltre agli ſtabilimenti riguardanti le pruove, vi fono que', i quali riguardano la maniera di compilare i Proceſſi. De' tempi antichi non ve ne fono alcuni, i quali riguardato aveſſero la maniera di compilare i Proceſſi, e tutto ſi riduceva allo Statuto del G. Maeſtro Revel riguardante la ſuſſiſtenza delle Pruove. Ma pure non vi è dubbio di eſſervi ſtata una certa forma, vedendoſi in tutti i Proceſſi oſſervato lo ſteſſo ſiſtema e maniera. Porto però opinione, che ſtate vi ſieno le Ordinazioni Capitolari, colle quali ſi foſſe ſtabilita la forma, le quali non ſi allogavano nel corpo degli Statuti per quella regola generale, che le Ordinazioni Capitolari hanno il loro vigore da un Capitolo all' altro. Credo che con quelle ſiaſi introdotta la maniera di compilare i Proceſſi, ritenuta dipoi per uſo inſino al 1631., allora che ſi diede altra forma, come anderò diviſando partitamente.

Quantunque la compilazione del Proceſſo ſia una mera ſollennità, pure è una ſollennità, che traſcurare non ſi può. Sembrano certe coſe inutili, ma pure tali non ſono, e derivano dalla ſperienza. La compilazione però del Proceſſo delle Pruove dell'Ordine Geroſolimitano, è meno di tutte le altre colma di ſuperſtizioni. Quanto ſi fa, tutto è neceſſario per giugnere al fine di non eſſere ingannato dalle aſtuzie de' Pretenſori. Anzi io mi traſporto a dire, che dovrebbe eſſere tela più lunga, appunto per dar tempo ad iſcuovrire quelchè nell' anguſtia difficilmente può riuſcire. Debbeſi in ciò conſiderare, che il Pretendente ſi accinge per più anni in occultare que' monumenti, e quelle tracce le quali gli poſſono eſſere di nocumento. Le falſità ſi ſono per più tempo ordite in maniera, che molto malagevole ſi ſperimenta il convincerle. Ben è ragionevole in tali circoſtanze dar tempo, perchè ſi poſſano quelle ſcuovrire. La Tela preſcritta è breviſſima, ma ben ſarebbe opportuno che foſſe permeſſo a Commiſſarj tralungare a loro talento, purchè non ecceda determinato tempo.

Digitized by Google

CAPO I.

Delle cose che debbono precedere la compilazione del Processo.

SEcondo il Dritto degli Statuti, e la osservanza generale dell' Ordine prima della nuova forma stabilita, chiunque pretendeva di essere ricevuto nel nostro Ordine potea fare la dimanda all' Assemblea del proprio Priorato, senza veruna precedente cognizione de' Titoli primordiali. Nell' anno 1704. con decreto del Venerando Consiglio si ordinò per lo Priorato di Barletta di non potersi convocare l'Assemblea per la ricezione di alcun Cavaliere, se prima non si fossero approvati dalla Veneranda Lingua i Titoli Primordiali, sotto il qual nome s' intendevano prima que' documenti, su quali taluno fondava la sua nobiltà. In processo di tempo si distese alla piena pruova ancora della discendenza dallo stipite, da cui si traeva la pruova della nobiltà. Nel 1725. si distese tale nuovo stabilimento ancora per lo Priorato di Capua. Per questi due Priorati si è osservato insino al 1778. l'approvazione de' titoli primordiali, nel mentre negli altri continova l'antico uso di potersi dare principio alle pruove dalle Assemblee de' rispettivi Priorati. Cogli Stabilimenti fatti in detto anno 1778., de' quali farò innanzi lungo sermone, si statuì generalmente per tutta la Lingua la necessità di produrre i Titoli primordiali in Lingua, e di approvarsi dalla medesima.

Quindi chiunque vuole essere ricevuto come Cavaliere nella Lingua d' Italia, debbe presentare i Titoli Primordiali nella Lingua. Non evvi necessità di produrre documento del pagamento del Passaggio, se non quando si domanda alcuna Grazia dalla Lingua, la quale non si può concedere, se non si produca il documento del pagamento del Passaggio. La ragione è, perchè quantunque il pagamento del Passaggio sia necessario prima della compilazione del Processo, nondimeno considerandosi quell' atto de' Titoli primordiali, come una conoscenza stragiudiziale introdotta senza stabilimento de' Statuti, non porta seco tale necessità. Tanto che alcuna volta si sono esaminati i Titoli primordiali senza la esibizione della Fede del pagamento del Passaggio, sebbene l'uso quasi generale si è, di prodursi la fede del pagamento del Passaggio.

La necessità di esibirsi i Titoli primordiali in Lingua, è per quelle Famiglie soltanto, le quali non sono state altra volta ricevute. Ma se sono state ricevute, si può dimandare a drittura la recezione all'Assemblea del proprio Priorato. In tal caso debbesi giustificare nella compilazione delle Pruove, di essere della stessa Famiglia del Quarto ricevuto in quel Priorato. Nulla può dirsi dintorno

al

Digitized by Google

al grado di consanguinità con colui, che fece ricevere quel Quarto, per non esservi spiegazione alcuna nel decreto del Venerando Consiglio del 1704., non dicendosi in quello, altro, se non Quarti non ricevuti. Dovrebbe bensì tal cosa intendersi nel senso legale, e non distendersi a segno, che si possa avere per ricevuto un Quarto il quale è in remotissima distanza. Il fine di tale istituzione si fu, che le Famiglie altra volta ricevute, hanno per loro un assistenza, e presunzione legale di essere nobili, ed adorne di quella nobiltà, la quale è richiesta dagli Statuti. Quando la cosa si distenda a gradi molto remoti un tal fine nè punto, nè poco si adempie. Nel corso di lungo tempo può essere una Famiglia benchè nobile, decaduta in maniera dal suo primiero chiarore, che non di rado avviene, di essere un Colonnello nobile, ed un altro della plebe. Per il che se si è stimata opportuna la disamina de' Titoli primordiali nella Lingua, ben è ragionevole, che una tal diligenza si adoperi quando colui, il quale vuol pruovare quel Quarto sia in grado molto remoto dal Cavaliere ricevuto, da cui è stato provato.

Siccome però tal mio dubbio, per quanto mi è noto, non ancora si è dibattuto, e si procede colla regola generale, forse perchè non è accaduto il caso, così non è facile determinare qual grado di distanza essere debba, per cui mestiere faccia produrre i Titoli primordiali in Lingua, prima di presentarsi all'Assemblea del Priorato. Non vi essendo su di ciò Legge alcuna, nè potendosi trarre veruno spiraglio dal secco decreto del 1704., crederei, che la distanza non debba eccedere il quarto grado tra il pretendente, e lo Stipite del Cavaliere ricevuto. Sicchè se è stato ricevuto un Cavaliere, il quale non sia distante oltre i quattro gradi del Dritto Canonico dallo stipite del pretendente, ed in conseguente dal pretendente istesso, non vi sia la necessità di esibire i Titoli primordiali in Lingua. Se quello stato fosse cugino all'Avo, e cugino terzo al Padre, non vi dovrebbe essere tale necessità. La ragione è perchè insino a quegli gradi si conserva la idea della identità della Famiglia presso tutta la gente, dovecchè passando tal grado se ne perde quasi la memoria, ed o si dubita della identità, ovvero è cosa nota a pochi per notizie storiche. Siccome però questo è un punto non ispiegato nel decreto del Venerando Consiglio, così sarebbe opportuno farsene con altro decreto la spiegazione.

Debbo su di questo punto de' Titoli primordiali avvertire un equivoco, in cui molti incorrono di confondere la grazia della pruova della consanguinità colla cessazione dell'obligo di esibire i Titoli primordiali nella Lingua. Sono queste due cose diverse. Colui che ha un congionto ricevuto o per un quarto, o per più, non è nell'obligazione di esibire i Titoli primordiali in Lingua, ma può produrre i suoi Titoli nell'Assemblea con pruovare la consanguinità

guinità con quel tale. Non ostante però che quel Quarto sia ricevuto, pure si debbono nell'Assemblea esibire, ed esaminare i Titoli, e tutte le pruove, come se quel tale Quarto non fosse stato ricevuto. Per essere rilevato da tale obbligo della necessità di fare la pruova intiera, e di potersi servire della recezione fatta di altro Cavaliere, è di mestieri ottenere la Grazia della pruova della Consanguinità, la quale suole per lo più concedersi, di farsi la pruova in Convento. Nel qual caso si destinano due Commissarj ad esaminare i documenti, e da costoro si fa la relazione alla Lingua di aver trovate concludenti le pruove della consanguinità; dopo la quale si destinano i secondi Commissarj, i quali vedono se i primi abbiano ben adempito alla loro incumbenza; e facendo essi relazione alla Lingua, e quella accettandosi, rimane accettato quel Quarto in persona del pretendente. Il che talvolta si fa per uno, due, e tre quarti, nel mentre per l'altro mancandovi tale circostanza, fare si dee la pruova per intiero.

La Grazia della pruova della consanguinità suole concedersi dalla Lingua, quando non è in grado molto remoto, ed ordinariamente insino al terzo. Non vi è su di ciò costanza, e v' ha degli esempli di essersi conceduta la grazia per grado così remoto, che la pruova si avvicinava agli anni dugento. La qual cosa è irragionevole, perchè si toglie il confronto delle scritture, sul quale chi ben intende, conosce riposta tutta la efficacia delle Pruove. Non è molti anni dacchè la Lingua restrinse questa tale facoltà a certi gradi, ma fu quella una Legge che *vix lata consenuit*. Negli ultimi stabilimenti non si volle porre freno a tale eccesso di grazia, ed in alcuni casi vi è ripugnanza maggiore, ed in altri casi si usa maggiore indulgenza. La quale varietà deriva unicamente dalla opinione, in cui è quella Famiglia. Quando vi è fama che siasi ricevuto quel Quarto o con contrasti, o per molta forza, ed impegni, non si suole ordinariamente concedere la Grazia della pruova della consanguinità. Ma su ciò nè tampoco vi è costanza, prevalendo in ciò molto gl' impegni.

Quel che però si osserva con gelosia e rigore è, che prima di accordarsi la grazia della consanguinità, si destinano due Commissarj per rincontrare nell'Archivio della Lingua il Processo, ed in osservare se vi è Breve per quel Quarto. Costoro osservato il Processo ritornano in Lingua, e se riferiscono di non esservi Breve, si bussola la Grazia. Se riferiscono di esservi Breve, la Grazia non si può concedere, richiedendosi un altro Breve per abilitare la Lingua. Il che deriva, che il Breve suppone dispensa allo Statuto, lo che eccede la facoltà della Grazia.

CAPO

Digitized by Google

CAPO II.

De' Paggi, e di minor età:

PRescindendo dal caso della pruova di consanguinità, quando il Processo debbe costruirsi nel Priorato, fa uopo, che il pretendente si presenti nell'Assemblea coll'approvazione de' suoi Titoli fatta dalla Lingua. Più cose deve giustificare prima che si proceda alla compilazione del suo Processo. Prima di ogni altro dee giustificare il pagamento del Passaggio, senza del quale non può darsi principio al Passaggio. In secondo luogo dee giustificare la sua età di anni sedici compiti. Tale è la età legittima per essere ricevuto, quantevolte non è la Grazia di minor età, ovvero quella di Paggio, sulle quali debbo alcun poco fermarmi per dare contezza di cosa di prattica frequente.

Fu la Grazia di minor età introdotta dopo il Capitolo generale del 1631. Si pensò allora di fare il Colacchio, o sia un recinto in cui potessero farsi le abitazioni de' Cavalieri, le quali essere dovessero tutte in un certo determinato distretto senza mescolanza di altri. Una tale usanza vi era in Rodi, ed avea per oggetto il conservare la forma del Convento, della quale ora non altro conserva se non il nome. Si fece il conto che vi necessitasse la spesa di cento mila ducati di Regno, e non vi essendo altro spediente, si prese la deliberazione di accordare cento Grazie di minor età, con che dovessero pagare ducati mille, senza computarsi gli altri minuti dritti, per quel vantaggio che ritraevano di conseguire l'anzianità nella età tenera. Le Grazie concesse nel Capitolo generale del 1631. furono cento. Secondo il Vertot, e secondo la maniera con cui scrive di poi, s'introdusse per mancanza del Capitolo generale di ricorrersi al Papa per la spedizione del Breve, nel quale si poneva la condizione di pagarsi per lo dritto del passaggio trecento trentatre doppie, ragguagliandosi secondo il valore delle Doppie di Spagna. Il certo è che il Colacchio non fu fatto, nè più si è pensato a farlo. Se per gli cento allora stabiliti di riceversi vi sia stato o no il Breve, non saprei dirlo. Sembrami verisimile che stata vi fosse quella dispensa, da che il Capitolo generale non fu approvato. Nulla posso su ciò asseverare, ma solo dico che dipoi per tutti que' di minor età si è spedito il Breve col peso del pagamento del passaggio alla seguente ragione.

Quantunque nel Capitolo generale del 1631. si fosse stabilito il pagamento del Passaggio di minor età in ducati mille, pure dipoi si accrebbe insino a trecento trentatre doppie, secondo si soleva prescrivere

Digitized by Google

vere negli ſteſſi Brevi del Papa (1)? e nell' ultimo Capitolo generale fu accreſciuto alla ſomma di doppie trecento ſeſſanta (2), che debbe interamente pagarſi.

Si ricerca il Breve per ottenere la grazia di minor età, in cui ſi debbe ſpiegare la dimanda in nome del Padre, e della Madre del Pretendente. La neceſſità del Breve deriva, perchè richiedendoſi dallo Statuto l' età di anni ſedici, non può correre l' anzianità, ſe non da quella età, ſe non ſi diſpenſa allo Statuto coll'autorità del Pontefice. Ottenutoſi il Breve, e regiſtrato in Cancellaria, corre l' anzianità dal giorno della Regiſtrazione in Cancellaria, dalla quale ſi ſpediſce il Breve di minor età, in vigore della facoltà ottenuta con Breve Ponteficio.

A tenore degli antichi Statuti i Ricevuti in minor età aveano la facoltà di fare le pruove infino agli anni 25. Ma collo Statuto fatto nell' ultimo Capitolo generale che è il XVIII. ſotto il Titolo del Ricevimento, ſta preſcritto, che debbano *prima di compire l' anno quindiceſimo della loro età far compilare il Proceſſo delle Pruove de' riquiſiti delle noſtre Leggi per le riſpettive Lingue, e Priorati preſcritti, che dentro il biennio dato loro nella conceſſione della Grazia paghino il Paſſaggio, e finalmente che dall' età di anni 17. a 25. debbano perſonalmente preſentarſi in Convento a fare le Carovane, e Noviziato, e nell' anno 26. la Profeſſione*: Si pone la pena della perdita dell' anzianità ſenz' altra dichiarazione. Secondo la lettera del detto Capitolo non ſi ricerca già che ſia ſtato ricevuto, ma bensì che le pruove fienſi preſentate. Il che fu ſaviamente così ſtatuito, perchè ben può corrervi molto tempo dalla preſentata delle pruove all' età del Ricevimento. Molti impedimenti inſurgere ſogliono, per gli quali ſenza colpa del pretendente ſi differiſca l' atto del Ricevimento.

La reſtrizione del tempo predetto indotta dall' ultimo Capitolo generale ſi è interpetrata per gli Brevi, i quali ſi ſpediſcono dopo la pubblicazione di quel Capitolo, e non già a quegli ſpediti, e paſſati prima. Il che per altro è uniforme al dettame legale di non poterſi le Leggi diſtendere alle coſe preſcrite, e non poterſi ledere il dritto del terzo.

L' altra maniera di far correre l' anzianità prima degli anni ſedici, è quella di far ricever il pretendente nel numero de' Paggi del G. M. Quando così ſi ricevono, debbono eſſere nella età di anni undici compiti, e pagano lo ſteſſo paſſaggio di que' di minor età. Eſcono dalla Paggeria agli anni 15. La coſtoro anzianità corre dal tempo

(1) *Vertot Lib XV. fol. 329.*
(2) Nell' ultimo Codice degli Statuti *Tit. II. §. XIII.*

Digitized by Google

tempo in cui fanno il primo ſervigio di Paggio; e ſuole coſtumarſi di farglielo ſubito fare, perchè altramenti non gli correrebbe l'anzianità. Generalmente però è vietato il riceverſi pruova a' Capitoli, ed Aſſemblee Provinciali prima, che il Pretendente abbia compiti gli anni quindici. Vi è ſu ciò uno ſpeciale Statuto nell'ultimo Capitolo generale, col quale ſi vieta a' Capitoli, ed Aſſemblee ſpedire commiſſioni per la compilazione delle Pruove a' Pretendenti di eſſere ricevuti di maggior età, o in grado di Cavalieri, o Serventi minori d'anni quindeci compiti (1); e però che debbano unire alla dimanda la Fede del Battesimo. Dal contrario ſenſo di detto Statuto ſi tragge, che tal divieto non vi è per la minor età, o grazia di Paggio. Per ſoſtenere, che diſtendere ſi debba ancora alla Grazia di Paggio, biſognerebbe dimoſtrare che ſotto il nome di maggior età ſieno compreſi ancora que', che hanno la Grazia di Paggio. Al quale ſentimento non mai potrei arrendermi ſul motivo, che nel generale linguaggio dell'Ordine non ſi dice in maggior età ricevuto, chi è ricevuto colla Grazia di Paggio. Sono realmente coſe diſtinte, perchè abilita l'anzianità in cinque anni. Quindi io mi avviſo che poſſa farſi il ricevimento dopo compiti gli undici anni, e cominciato il ſervigio di Paggio, dal quale comincia la ſua anzianità. In ciò non vi è pregiudizio di alcuno, perchè non ſi dà anzianità, ſe non a colui che di già l'ha conſeguita. Ho inteſo ſul fatto eſſerſi di ciò dubitato nelle Aſſemblee di queſto Priorato, ma il dubbio è derivato dal confondere la maggior età, colla Grazia di Paggio. Ma ſembra inetta coſa, da che prima ſi ricevevano della età degli anni dodici a ſedici, come dagli Autori ſi atteſta (2).

In qualunque maniera ſi debba alcuno ricevere, debbe il ſuo ricevimento farſi nella ſeguente maniera. Dappoichè ſono ſtati approvati i titoli primordiali nella Lingua, deve il pretendente fare un Memoriale all'Aſſemblea, ed eſibendo la fede del pagamento del paſſaggio, ed i titoli approvati dalla Lingua, e la Fede del ſuo Battesimo dimandare la deſtinazione de' Commiſſarj reviſori. Convocata l'Aſſemblea ſi debbono nominare due dall'anziano di quella. Negli Statuti antichi non vi era motto de' primi e ſecondi Commiſſarj, ma nelle Ordinazioni Capitolari del 1631. furono eſpreſſamente introdotti. Quantunque quel Capitolo non foſſe ſtato approvato dalla Sede Apoſtolica, pure ſi poſe in oſſervanza. Non vi ſarebbe ſtata la neceſſità di fare tale elezione per que' Priorati, per gli quali fu ſtabilito l'eſame de' Titoli primordiali in Lingua. Ma pure ſi continovò tal uſo. Dopo il Capitolo generale del 1776. con

(1) *Tit. 2. §. XVI.*
(2) *Inſtruction des devoirs des Chevalier Chap. VII.*

Digitized by Google

cui fu distesa la necessità di esibirsi in Lingua i Titoli Primordiali per tutti a sette i Priorati della Lingua d' Italia, ancora si continova la stessa usanza. La qual cosa è statuita nella stessa Ordinazione Capitolare colla quale s'introdusse la esibizione de' Titoli in Lingua per tutti a sette i Priorati. In quella che è la XXVII. in essa fu stabilito che dopo esaminati in Lingua, e rimessi gli originali a rispettivi Priorati, o Assemblee, si dovessero eligere i Commissarj per confrontargli cogli originali. Ma si è continovato lo stesso uso, che i primi Commissarj esaminano i Titoli, e fanno la Relazione o in iscritto, o a voce all'Assemblea, colla quale approvando i titoli, mettono nello stato l'Assemblea di procedere alla elezione de' secondi Commissarj, che si chiamano Compilatori.

Quantunque secondo il chiaro dettame delle Ordinazioni dell'ultimo Capitolo, i primi Commissarj servono per fare solamente il confronto delle copie cogli originali, nondimeno è opportuno, che si continovi lo stesso sistema di farsi ancora da primi l'esame delle Scritture, se sieno concludenti le pruove. Quando bene si pondera, da Commissari dipende tutto, essendo l'usato delle Assemblee, e della Lingua rimettersi alle loro Relazioni. E' però opportuno, che vi sieno più persone, le quali in diverse volte esaminino la cosa stessa. Quindi quantunque l' uffizio de' primi Commissarj revisori de' Titoli sia quello di riscontrare le copie cogli originali, come il dice l' ultima Ordinazione; pure lodevole è la usanza di farsi da essi la disamina delle Scritture, se sieno concludenti, e farne la relazione in iscritto.

CAPO

Digitized by Google

CAPO III.

Della compilazione del Proceſſo, e confronto delle Scritture.

INutili ſono tutti i canoni, e tutte le regole riguardanti ed i Titoli primordiali, e la pruova della continovazione della nobiltà, ſe non ſi uſi la diligenza opportuna nella compilazione del Proceſſo. Tutti gli atti della compilazione del Proceſſo ſono mere ſollennità, ma quello del confronto delle Scritture è l' atto principale, dal quale tutti gli altri dipendono. La prattica ſu di queſto punto è, che dopo paſſati i Titoli primordiali in Lingua, il pretendente deve preſentarſi nell'Aſſemblea, per la cui convocazione dee ricorrere al Priore, o al ſuo Luogotenente. Convocata l'Aſſemblea, e preſentandoſi il pretendente co' Titoli approvati dalla Lingua, ſi deſtinano i Commiſſarj reviſori. La coſtoro incumbenza è, di tornare ad eſaminare i Titoli primordiali. Una tal coſa fu introdotta prima, che ſi foſſe indotta la neceſſità di approvarſi i Titoli primordiali dalla Lingua, e ſi continova anche dopo introdotta tale neceſſità, per non eſſerſi punto derogato lo ſtile primiero. Su di ciò non vi è dubbio alcuno, e tale è ſtata la oſſervanza inſin dalla introduzione de' Titoli primordiali in Lingua. Negli ultimi nuovi ſtabilimenti fatti nel 1778. non ſolo nulla ſi alterò circa la forma, ma ancora ſu di queſto punto fu ſuppoſto, e può dirſi ancora confermato l'uſo antecedente. Di fatti ſi legge in detti ſtabilimenti il ſeguente capo (1): *Secondo, che i Commiſſarj da deſtinarſi dalla Ven. Lingua per la ricognizione de' Titoli primordiali debbano, ſe ſtimano, ſcrivere per ſecreti informi, e con tutte le altre diligenze, le quali ſaranno da eſſi ſtimate più proprie, dovranno procurare le vere notizie, e documenti, circa la vera condizione di quella tale Famiglia.*

Inutili ſono nondimeno tutte le ſollennità, e tutte le ricerche ſulla qualità de' titoli, e delle pruove richieſte, ſe non ſi uſi la opportuna diligenza nel confronto delle Scritture. Le falſità vi ſono ſtate ſempre nello ſtato ſociale, ma oggidì ſono rendute molto frequenti principalmente ſul punto della nobiltà. In queſto Regno, piucchè in qualunque altra Regione, allignano. I vizj ſecondano il talento della Nazione, ed allignano più ſu quegli oggetti, ne' quali la paſſione della Nazione è riſentita. Quindi nelle altre Nazioni ſignoreggiano più i vizj ſu di quegli oggetti, ne' quali ſono portati gli abitanti per nativo talento. Nella noſtra, come queſta paſſione della nobiltà è molto veemente, non è maraviglia, ſe ſi veggano

(1) Stabilim. fatti nel Ven. Conſ. di Ritenzione.

Digitized by Google

più frequenti le falsità, le quali nelle altre sono su di altri oggetti più frequenti, che presso di noi. Vi sono nelle altre Regioni ancora le falsità sul punto della nobiltà, nè vi è culta Nazione la quale dire se ne possa esente, ma non è da dubitarsi, che nel nostro Regno sieno su di tal punto più frequenti, che negli altri. Il che derivò dalle liti di Reintegrazioni, le quali dire si possono la fucina delle falsità su di questo genere. Le restrizioni introdotte nel governo de' Comuni operò, che alcune Famiglie non vedendo altra strada per godere le onoranze nella propria patria, se non quella di essere reintegrati, procurarono colle false Scritture supplire la mancanza delle vere. Sicchè si videro foggiate tante false Scritture per rendere adorne Famiglie, le quali nella comune opinione, vera scorta in tali materie, smentite furono. Non si usò riverenza agli Archivj più rispettabili, perchè lo spirito di falsificare si rigirava per lo appunto in quegli Archivj, che più di tutti gli altri erano in riputanza maggiore. Il Petris che scrisse nel principio del passato secolo rende testimonianza di tali falsità solite usarsi per ottenere la Reintegrazione. Non è dubbio, che le falsità sempre vi sono state al Mondo, e specialmente nel secolo undecimo, e duodecimo, come ce ne tramandano memoria e le Lettere di Roggiero, e quelle d' Innocenzo III., e quelle di Pietro delle Vigne. Può dirsi non esservi stata età, in cui mancati siano i falsatori. Nel secolo decimo, undecimo, e duodecimo se ne foggiarono innumerevoli, specialmente da Monaci. La Cronaca Vulturniese, la Cronaca di Casauria sono piene di false Scritture, le quali per così dire, da loro stesse si smentiscono, per essere pugnanti, e contrarie alle Storie più certe, ed incontrastabili. Derivarono quelle falsità dalla idea di acquistare a loro Monisteri i titoli de' loro possessi per la più parte acquistati col fatto stesso senza concessione alcuna. Quindi volendo dar riparo a quella mancanza foggiarono Precetti, e Diplomi d' Imperatori, e di altri Principi. Principalmente a Benedettini si appone un tale difetto, comecchè per altro dire si debba comune a tutti i Comuni Ecclesiastici, ne' quali in tutti penetrò, per la cagione istessa, quel contagio. Su di ciò non dimeno debbe essere ogni uomo guardigno ad evitare gli effetti della trasportata critica, per la quale il P. Germonio sostenne la falsità di tutti i Diplomi. Il che fu confutato dal Padre Mabillone, il quale fece la sua Diplomatica per confutare i trasporti del P. Germonio. Debbe però la Repubblica delle Lettere a trasporti del P. Germonio l' essere stato adorno di un opera così illustre, quale si fu l' opera del Mabillone, del che lo stesso Germonio se ne boriava grandemente. Quindi l' uomo fornito di giusto giudizio, e critica debbe evitare gli estremi, in tutti gli oggetti della vita e dello scibile, dannosi.

Digitized by Google

Le falsità continovarono ne' secoli più illuminati, e rischiarati dalla coltura delle Lettere. Non mi trasporto a dire, che nel novero avessero oltrepassato il numero delle Scritture false del secolo decimo, undecimo, e duodecimo, perchè realmente in quel tempo furono moltissime, ma bensì que' superarono nell' arte, e nella maniera di formargli. In que' secoli le scritture foggiate erano tutte sole, e non già scritte ne' Libri formati. Si foggiava un Precetto, o altra sorta di Diploma, uno Stromento, ed altre tali Scritture, le quali formavano un pezzo intiero da essi nel loro Archivio conservato. Ma perchè queste tali Scritture non meritavano in processo di tempo la fede per le tali falsità scoverte, e si richiese nelle cose interessanti la fede de' pubblici Archivj, però si cominciarono a falsare i Libri de' pubblici Archivj. La qual cosa era molto più difficile di quella di formare una Scrittura a solo. Quando si forma un falso Diploma, la falsità difficile è solo nella imitazione delle sottoscrizioni, potendosi tutto il corpo distendere di carattere che piace, purchè serbi il tenore del carattere di quella età. Non vi è nel vero necessità che tutti sieno stati distesi i Diplomi di un Principe dello stesso carattere, nè collo stesso inghiostro. All' incontro quando la falsità si fa nel Libro si ha da imitare quel carattere, debbe essere con quell' inghiostro, ed in tutte le minutissime cose non differire da quello. Il che è una delle cose più difficili che si possa mai pensare. Ma sì grande è la destrezza degli uomini, che si giunse a falsare i Libri con porsi ne' vuoti soliti lasciarsi, Scritture di Zecca foggiate con tale arte, e maestria, che fa uopo di usare tutta la diligenza, ed avere tutta la perizia per discernere le vere dalle false. Lo stesso avviene ancora negli Stromenti Notariali, dopo la introduzione de' Protocolli.

Il contagio introdotto, non solo estinto non si vide per la coltura del secolo, ma anzi vieppiù accresciuto. La critica introdotta, la offervazione sulle scritture, e Diplomi, le cognizioni della Storia, del costume, non diminuirono punto la scabie delle falsità, ma la renderono più adatta a resistere a medicamenti. Le antiche falsità nel vero contenevano errori grossolani, e ve ne ha parecchie, le quali con una semplice lettura si smentiscono, come contrarie alla Storia, o al costume della età a cui si riportano. La mancanza della critica facea credere a que' falsatori, che il Mondo stato fosse sempre colle stesse usanze, sempre usato avesse le stesse frasi. Sicchè con facilità si foggiavano istromenti con riportarsi a cose dipoi introdotte. Infra i molti esempli che potrei addurre non vo tacerne uno, di cui io stesso in certa occasione ne scovrii la falsità. Era quello un Diploma dell' Imperator Federico II. in cui si faceva memoria del S. C., della Regia Camera, e finanche si sottoscriveva il Secretario col *Dominus Rex mandavit mihi*. Vi erano nominate quelle

quelle Gabelle, le quali non erano punto conosciute a tempi dell' Imperator Federico II. In una parola tanti segni di falsità contenea quella Scrittura, che ben si potea conoscere falsa da chiunque avesse una generale, e vaga conoscenza di esservi Scritture false.

La critica, e l' essersi scoverte molte Scritture false ha cagionata una maggiore esattezza nel commettere le falsità. Si è usata la diligenza di regolarsi colla Storia, e colla frase corrispondente a tempi, a quali quelle si riportano. Si è nondimeno colla sperienza scoverto, che tutte le sopraffine cognizioni a nulla giovano, perchè sempre insurgono, e si scuovrono alcuni particolari difetti. Quindi i falsarj più accurati hanno usata la cautela di servirsi delle Scritture vere, e di ponere solamente i nomi. In tale maniera hanno creduto di non poter essere convinta di falso la Scrittura, se non colla ricognizione del carattere, che essi credono farlo così esatto, che non possa scernersi la falsità per tale aspetto. E nel vero quando la Scrittura falsa si regola sul tenore della vera, e da quella nulla si diparte, mancano tutte le fonti di argomenti per convincere la falsità. Solo uno vi resta quale si è quello di dimostrare, che in quel tempo quella tale carica, che falsamente ad uno si attribuisce sia stata occupata da un altro. Il che è molto difficile, perchè quegli stessi falsarj sogliono occultare tale pruova.

In questa Città di Napoli l' arte di falsare si è così raffinata, che n' è giunta la perfezione all' ultimo grado. Non sono i falsarj di que' periti nella Storia, o nella Diplomatica, ma colla cautela giungono a foggiare Scritture, le quali ingannano tutti gli uomini peritissimi. Oltre alla carta, all' inghiostro, al filo, ed a tutte le altre cose, che tengono pronte a tal uopo, usano la sopraccennata cautela di avere per originale la vera Scrittura con cambiare soltanto il nome. E perchè tal cosa si è alcuna volta rinvenuta non sicura, però hanno introdotta un altra maniera più difficile nello stesso tempo, e più sicura. Tale si è quella di cassare il nome vero dall' originale registrato ne' Libri degli Archivj, e ponervi quello da essi voluto. Mi è stato non da uno, ma da più riferito di essersi tal cosa fatta, anche senza saputa ed intelligenza degli Archivarj. Mi riferì uno, che mancando ad un suo congionto il titolo primordiale, un falsatore gli si offerì di dargli quello di Generale di battaglia, senza foggiare alcuna Scrittura, ma solo che si portassero seco due, o tre nell' Archivio a ragionare coll' Archivario. La cosa fu così eseguita. Nel mentre gli altri trattenevano in ragionamento l'Archivario, quel tale fingendo di volersi notare alcuna cosa, avea il calamajo, e la penna vicina; e quando vide immerso in discorso l'Archivario, con un liquore tolse il nome e cognome del Generale di Battaglia destinato in quella Patente, ed indi vi pose l'ascendente di quel tale, che voleva il titolo primordiale. La cosa mi disse averla

Digitized by Google

averla eseguita in uno istante in maniera, da non potersi scernere, e dipoi ne fece cavare la copia, la quale sarebbe stata efficace, se altro impedimento frastornata non avesse la recezione. Ad una sola testimonianza non sarei facile a prestare intera credenza, se da altri la stessa cosa non mi fosse riferita. Era tale maniera prima necessaria, ma dipoi gli Archivarj non sono stati più così scrupolosi.

Cotesta sorta di falsità è di tutte le altre più difficile a scernersi, come quella che non può avere argomento estrinseco; e solo l'argomento trarre si debbe dalla uniformità del carattere, nel che sono i nostri falsatori molto addestrati. Rarissime memorie vi sono di tali falsità usate ne' tempi antichi. In un Registro del 1347. (1) si danno alcune provvidenze contro di Filippo Larcani di Genova, il quale avendo Carlo Cibo comperati alcuni dritti della Corte, avea raso il nome di Carlo Cibo, ed avea messo il suo. Ma sono cotesti esempli così rari, che non fanno numero, dovecchè a nostri dì questa è una sorta delle frequenti falsità molto perniciose, e difficili a smentirsi.

Intanto essendo le falsità in questo Regno così frequenti in materia di nobiltà, ben è proprio del zelo de' Cavalieri Commissarj in rivolgere su di ciò la loro attenzione. A dir vero il fine principale della commessa debbe su di ciò rigirarsi. Tutte le altre ricerche sono inutili, se non si usi diligenza su di questo più di tutti gli altri interessante articolo. Le altre ricerche riguardano l' oggetto di vedere, se le scritture portino quella nobiltà affinata, la quale è uniforme alla mente dell' Ordine, ma riguardano il più, ed il meno nobile. Se all' incontro non si usa la diligenza nell'avverare le Scritture, niente è più facile che ammettere un figliuolo, un nipote di un facchino nell' Ordine. La facilità delle falsità ora è tale, che non si rattiene ne' soli termini di foggiare una o due Scritture, ma anzi se ne foggiano tante, quante se ne ricercano per pruovare tutti e quattro i quarti, e ne' titoli primordiali, e nella discendenza intiera. Non creda alcuno, che questa sia una esagerazione, ma è un fatto vero, e costante. Mi trasporto a così dire, perchè il so con certezza di alcune Famiglie ricevute, nel mentre le sole Scritture riguardanti il Padre erano vere, e tutte le altre foggiate.

Perchè intanto possano i Commissarj adempire bene il loro uffizio, debbono usare in ciò tutta la diligenza. Essi sono Commissarj nel tempo stesso, e Fiscali, e possono bene andare in traccia di tutte le scritture e notizie contrarie al pretendente; e molto più nel punto dell' avveramento delle Scritture. Molti credono di adempire alla loro commissione con fare il confronto, e che tutta la diligenza debba

(1) *Regist. 1347. lit. F. fol. 227. a ter.*

Digitized by Google

debba rigirarsi nel vedere, se l'originale è uniforme alla copia. Il che è un mero errore, perchè in ciò basterebbe la fede dell'Archivario, del Notajo che ne hanno esemplata la copia, e l'hanno legalizata. La cura de' Commissarj debbe essere non solo di osservare, se la copia concorda coll'originale, ma ancora di fare tutte l'osservazioni se l'originale sia vero. Così si è osservato infin dal tempo che si è introdotta la pruova per iscritture. Nella Ordinazione capitolare del 1631. nel *n.* 24. si legge il seguente capo (1): *Aggiugnendo per la stessa Veneranda Lingua d'Italia che nelli Capitoli, & Assemblee Provinciali prima che sieno deputati Commissarj a fare pruove di nobiltà, sieno eletti altri a riconoscere le scritture, che il pretendente vorrà produrre per pruovare la sua nobiltà, e fatta questa sommaria riconoscenza, e poi la relazione, si potrà procedere alla deputazione de' secondi Commissarj.*

Le parole *riconoscere*, denotano tutto quelchè sotto il nome di ricognizione si comprende, sotto il qual nome non solo comprende l'esame della verità, ma anche il valore delle Scritture. Le Ordinazioni però tutte sono confuse, ma la osservanza è stata tale, che così i primi, come i secondi Commissarj han fatto il confronto delle scritture, ed in tale confronto hanno esaminato, se le Scritture sieno vere e legali. Ma oggidì non vi può essere dubbio alcuno su di questo particolare di doversi fare una esatta diligenza su degli originali così da' primi, come da' secondi Commissarj per esservi un generale stabilimento contenuto negli ultimi stabilimenti fatti per la recezione nella Veneranda Lingua d'Italia nel 1779., i quali come ho detto in sin dal principio per essere stati approvati dal Venerando Consiglio di Ritenzione hanno forza e vigore di Legge. In essi si legge il seguente capo che è il sesto (2): *Sesto, i Commissarj destinati nella Veneranda Assemblea per gli Titoli Primordiali confrontino i detti Titoli colli originali a tenore dell'Ordinazione n. . . . . come pure i Commissarj Compilatori delle pruove di Nobiltà confrontino* per extensum *tutte le scritture colli rispettivi originali, e con quelle cautele, che stimano a proposito, e qualora trovassero le scritture originali tanto patine, che il confronto sudetto fosse difficultoso, nel qual caso, o per qualunque altro motivo debbano verificare i dubj incontreranno, per dileguarli, e nella loro relazione spiegare le diligenze, che anno praticato.*

Colle riferite parole si volle spiegare un ampla facoltà di porre a disamina la verità delle Scritture. A tale oggetto si spiega doversi fare il confronto con quelle cautele, che stimano a proposito, colle quali si volle denotare di adoprarvi i periti, o qualunque altra dili-

(1) Titolo 2. del Ricevimento de' Fratelli *fol.* 21.
(2) Stabilimenti fatti nel Ven. Consiglio di Ritenzione.

Digitized by Google

diligenza. Si dice che debbano verificare i dubbj che incontreranno per dileguargli, e nella loro Relazione spiegare le diligenze prattiçate. Tutte queste facoltà riguardano per lo appunto l'esame di vedere se le scritture originali sieno vere; e per tale oggetto debbono verificare tutti i dubbj, e riferire le diligenze pratticate.

Nel Capitolo settimo, che è il seguente, s'incarica a Commissarj colle seguenti parole un intiero esame delle Scritture dicendosi ivi (1): *Settimo, si deve da Commissarj sì nell' accettare la Bolla della commissione, come pure nell' esaminare bene le scritture (la che vivamente s' incarica) pratticare, prima di venire al confronto, ma ben' anche nel confronto sudetto far le note a tenore di come è stato il consueto stile, e devono portarsi in tutti, e singoli luoghi ove deve farsi il confronto, e per testimonj devono scegliere le persone sì per nascita, che probità di costumi, e prattica del Paese le più adatte ad averne le notizie che richieggonsi, senza che della elezione de' medesimi il Pretendente ne avesse anterior notizia, e molto meno, che fossero da lui prescelti. Nell' esame poi de' testimonj useranno la cautela, d' interrogare ad uno ad uno, e che nella camera, ove ciò pratticano, non vi fossero che i Commissarj, il Mastro Notaro, ed il solo testimonio che s' interroga.*

Nel Capitolo decimo degli stessi Stabilimenti si dice (2); *Decimo, che sia in libertà delle Venerande Assemblee, anche se fossero verificate le Scritture de' Titoli primordiali ammessi dalla Lingua rigettare le pruove, quantevolte ha motivi ragionevoli di ributtarle.*

Da tutti i sopraccennati stabilimenti uniformi per altro all'antico stile, si tragge, che non solo sono tenuti i primi ed i secondi Commissarj esaminare, se le scritture sieno vere, ma ancora usare tutte le cautele per riconoscere la verità delle medesime. La cautela principale debbe essere quella di portar seco i periti. La falsità si può conoscere da ognuno, semprecchè in tali cose versato sia; ma come i Cavalieri non sono in ciò versati, però ottimo è che adoperino i periti, principalmente per conoscere la falsità delle Scritture fatte con maestria. Ma pure questo è un punto da doversi regolare con prudenza e giudizio. I pretendenti non risparmiano spese per riuscire nel loro intento. All' incontro i periti sono del ceto de' mercenarj, tra quali ve ne ha alcuni onesti, ma la più parte è facile ad essere corrotta. Sicchè la principal cura debbe essere di tenere celate le persone, che adoperare debbono per periti. Eccetto questa cautela non ritrovo altra, che possa rendere sicurezza della loro integrità. Ma questo è il punto difficile, perchè i Cancellieri sono maisempre dalla parte de' pretendenti, ed essi sono i loro consultori. Per il che bentosto divulgano l'arcano, dovendosi fare in

(1) Stabilimenti fatti dal Venerando Consiglio di Ritenzione.
(2) Stabilimenti sudetti.

Digitized by Google

loro prefenzi. La miglior cautela, che io credo doversi usare, è quella di tenergli celati anche al Cancelliere, e sul fatto istesso chiamargli, e non dar tempo a distendere la perizia, ma bensì sentire da essi il giudizio, e le riflessioni, e farne il notamento; ed ottimo è per cautela de' Commissarj fare sottoscrivere la perizia.

Sopratutto debbesi avere la regola di rincontrare co' proprj occhi le cose che dicono i periti. Non è dubbio, che di alcune cose ognuno può essere giudice, come si è il vedere la rasura, la diversità dell' inghiostro, della carta, ed altre tali cose visibili. Quando il dubbio nasce da queste tali cose palpabili, migliore condotta è, che i Commissarj si facciano essi Giudici, che commetterne ad altri la perizia, e confidare più alla propria, che all' altrui onestà. I periti delle volte non ad altro servono, che ad ottenebrare il vero servendosi della lor perizia per dar colore alle falsità manifeste. Ammetto che gli additati segni possono essere fallaci, ma di ciò gli stessi Commissarj essere ne possono giudici. Si ritrovi una rasura in una Scrittura per tutte le altre parti non sospetta. Se la rasura è sul nome o cognome, ovvero su di alcuna cosa essenziale riguardante la pruova della nobiltà quindi nascente, non debbonsi sentire nè periti, nè ragioni, la Scrittura debbe aversi per falsa (1), perchè quanto si deduce, e può dedursi per giustificarla, non può essere, che un ricercato colore. Potea essersi fatta quella rasura in tempo che fu scritta, del che ve ne ha parecchi esempli, ma su di questo possibile la prudenza non permette di ammettere le Scritture viziate nelle parti essenziali. Lo stesso si ha da dire rispetto ad altri difetti sensibili, come sarebbe quello della notevole diversità dell' inchiostro, ed altri segni di falsità. Molte cose dire sogliono i Periti per togliere la fede a certi segni palpabili di falsità, ma la prudenza de' Commissarj detta, di non dare retta alle medesime, perchè o tutti sono arzigogoli, ovvero debbono aversi per tali. Lasciando intanto per ora queste tali indagini, dico che in que' casi, ne' quali si crede necessario il parere de' periti, i Commissarj debbono procedere con tutta l'avvertenza, e non credere alle loro riflessioni sempre favorevoli a' pretendenti. Se essi dicono, che i caratteri, l' inghiostro sono gli stessi, fa uopo che i Commissarj non riposino sulla loro fede, ma co' proprj occhi rincontrino se essi dicono o no il vero, e debbono la propria testimonianza preferire all' altrui. Solo deb-

(1) Tale è il sentimento comune, e così lo insegna lo Strikio *Tom. VII. Disput. XII. cap. II. de vitiis, & virtutibus apostillæ, seu postscripti: Præcipuum autem falsitatis argumentum, quod tertio adnotamus loco in eo consistit si apostillæ in loco instrumenti, vel Scripturæ substantialis posita est: aeque in eo quidem Doctores, Jurisque Interpetes omnes conveniunt; itaut nihil præterea hic disquirendum superesse videatur.* Spiega dipoi: *Locum instrumenti substantialem illum esse, quando additio aliqua circa ea contigit de quibus quæritur, & in eo loco, in quo magna rei vis, aut negotii pondus consistit, aut qui solemnitates Instrumenti respicit, aut magnum aliquod in se præjudicium continet.* Vedi *Menoch. de Arbitr. Quæst. I. cap. 187. n. 34.*

Digitized by Google

debbono attendere il giudizio de' periti in quel che da una più riposta cognizione delle usanze de' passati tempi dipende.

Non solo i Commissarj sono tenuti adoperare tutte le cautele, ma ancora notare tutte le osservazioni. L' uso osservato insino ad ora di dire solamente *confrontato coll' originale* non è punto concorde co' nuovi stabilimenti. Ne' quali vi è speciale prescritto di doversi notare tutte le osservazioni da essi fatte, ed i dubbj che dileguato avessero: Sicchè nell' atto della comprobazione debbono dire *confrontato coll' originale, e rinvenuto l' originale di carattere, carta, antichità, e tutti uniformi a que' tempi, ed agli altri di quel tale Libro.* Se vi è dubbio dileguato colla osservazione, fa uopo che spieghino di essersi quel dubbio dileguato nella tale maniera. Ma se il dubbio non è dileguato, debbono spiegare il dubbio, e fare una distinta annotazione di ciocchè avessero osservato. Sicchè se avessero rinvenuto l' inchiostro, la carta, o altra cosa non adatta al tempo a cui si riporta, debbe notare di averla rinvenuta di un inghiostro diverso, e non corrispondente al tempo, ed al Libro. In una parola debbono essi notare nel Processo tutte quelle osservazioni fatte, le quali possono condurre alla conoscenza se vera sia la Scrittura, o falsa. Tal cosa anche conviene, perchè il giudizio non sembri capriccioso, ma se ne sappia la ragione.

Nel caso di essere corroso, o sbiancato il carattere debbono i Commissarj fare le loro osservazioni, se si legga quel che nella copia si contiene nettamente, ovvero se per una interpetrazione congbietturale. In tale rincontro debbono ancora avvertire di discernere quel che nettamente si legge, e quel che congbietturalmente o per lo senso, ovvero per alcune lettere che si ravvisano. In una parola nell' atto della comprobazione debbono essi avvertire tutto quel che materialmente hanno osservato nelle Scritture originali senza veruna riflessione: Potranno bensì fare le riflessioni, e fondare il loro giudizio nella Relazione.

Tutto ciò che insino ad ora ho detto riguarda la obligazione che assiste a Commissarj, e ciocchè fare debbono per adempiere la loro commissione. Il che riguarda la materiale condotta, che è la più facile, ma le regole da serbare per non farsi illudere colle Scritture false, sono molte, e più difficili. La Diplomatica è una delle cognizioni ora più difficile, e dovrebbe ben saperli da Commissarj. Ma come ciò non è da sperarsi, per essere pochissimi, anche tra gli eruditi que', che tal cosa sappiano, però sarò contento di additare loro le ricerche che fare debbono per riuscire bene nella loro commissione.

La falsità delle Scritture può apparire dalle circostanze, e dalla ispezione oculare. Intendo per circostanze tutte quelle considerazioni, le quali nascono dal tenore della Scrittura. Una tale indagine dunque si rigiri nell' osservare se il contenuto della Scrittura sia uniforme alla Storia, all' uso del tempo, ed a tutto il contesto delle cir-

costanze riguardanti quella tale Famiglia, o persona, Innumerevoli sono le maniere per le quali si scuovre la falsità, ma perchè tutte annoverate non si possono, ho stimato opportuno ridurle alle additate.

La prima circostanza da porersi in disamina è quella della Storia. Io so che i falsatori sogliono guardarsi bene d' inciampare in errori su questo articolo, ma pure sovente cadere sogliono in tali errori, per non essere forniti di tutta quella conoscenza, la quale a tale uopo si richiede. Oltre a che, ancorchè abbiano tutta la conoscenza, pure non avvertono a scansare tutte le sirti, facili ad incontrarsi. Soglio meco stesso su di ciò riflettere, che non vi bastano più anni in una persona peritissima, per formare una Scrittura falsa, non soggettata a scuovrirsi per gli abbagli. Sono tante le maniere, onde si possa scuovrire la falsità, che isfuggendosene una facilmente si urta in un altra. Ricordami bene, che una volta mi avvidi, che non ostante la diligenza usata di prendere la data di un Diploma del Re Filippo II. da un Privilegio sistente nel volume de' Capitoli del Regno, si scuovriva chiara la falsità. Non vi era cosa da ridire alla data, nè a titoli del Re presi ad imprestito da un monumento così ineluttabile, tutto concordava anche l' anno, ma solo il mese smentiva tutta la diligenza adoperata. Si dava in quel Privilegio un guiderdone per una bellica azione avvenuta alcun mese dopo. Nè la cosa potea salvarsi, perchè dalle Storie è individuato il tempo preciso di quel successo posteriore alla data del Privilegio. Questo è per lo appunto lo scoglio più difficile a superarsi. Se molte se ne fanno, e non si avvertono di essere false è, perchè que' che le pongono a disamina, non hanno la perizia a tal uopo necessaria, ovvero non adoperano la diligenza richiesta. Facilmente i falsatori sogliono concordare le loro falsità colla scorta delle Storie leggendo i Libri, ma certe circostanze particolari sfuggono la loro avvedutezza. Tale si è quella della conoscenza storica di un uso particolare di una Città, o di una Provincia, nella quale si vuol foggiare una falsa Scrittura. Vo addurne un esempio con cui si può ritrarre l' ammaestramento di rimanersi di essere decisivo su di alcuni punti. In questo Regno non vi era una norma generale sul principio dell' anno. Varie erano le usanze, ma le principali erano, che in alcune Città l' anno avea il suo principio dal primo di Settembre, in altre dal primo di Gennajo. Vi era tale difformità per fino al 1612. in cui con prammatica del Vicerè Conte di Lemos fu fatto il giornale stabilimento, che in tutto il Regno l' anno cominciare dovesse dal primo di Gennajo. Cotesta varietà somministra la occasione ad alcuni poco avveduti di credere false quelle Scritture, le quali sono verissime, e nello stesso tempo somministra la opportunità a più avveduti di scuovrire la falsità di alcune Scritture. Eccone l' esempio di uno, e dell' altro, i quali adduco perchè su di tale conoscenza ho potuto conoscere vera quella che si credeva falsa

Digitized by Google

sa, e falsa quella che si credeva vera. Rincontrai una volta un decreto del S. C. di Napoli del mese di Ottobre del 1581., col quale si avvalora un Parlamento di una Università della Provincia di Bari fatto in Settembre del 1582. Chiunque osserva l'una, e l'altra Scritura entra nella credenza, che quella sia una falsità formata con una grossezza madornale, e con una inavvertenza. Eppure tutto è vero, tutto incontrastabile. In quella Città l'anno cominciava in Settembre, sicchè quel dì di Settembre, era quivi del 1582. In Napoli l'anno cominciava da Gennajo; per il che quel Settembre, quell' Ottobre, Novembre, e Dicembre appartenean al 1581., e quindi ne avveniva, che ne' Tribunali di Napoli si poneva la data del 1581. Onde seguiva che sembrava anteriore di un anno quelchè realmente era posteriore. Mi sono imbattuto in alcuni Processi, ne' quali senza tale conoscenza ne seguirebbe un assurdo, che il termine in grado di appello, e la stessa Sentenza in grado di appello sembrano anteriori a que' della prima istanza. Ma con tale conoscenza si scioglie il nodo.

Siccome con tale conoscenza si ravvisano fallaci alcuni segni di falsità, i quali sembrano evidenti, così parimente la conoscenza istessa serve a scoprirne alcune false, su delle quali senza di quella, sospicione alcuna non vi sarebbe. Eccone un esempio frequente. Se io trovo nel mese di Agosto stipolato uno Stromento dell'anno 1582., e dipoi rinvengo in Ottobre stipolato uno Stromento posteriore nello stesso anno colla data istessa del 1582. nella Città istessa, debbe aversi come falso, e foggiato da fabro imperito, il quale non seppe avvertire lo svario di un paese all'altro circa il principio dell'anno.

Per esperienza mi è nota tale diversità del principio dell'anno dal mese di Settembre, per averlo osservato in molte scritture della Puglia, e di averne rischiarato l'equivoco in alcune occorrenze non iscritte da veruno. Di tale costume ve ne rimane ancora vestigio nella elezione degli Uffiziali delle Università, nel tempo della esazione de' canoni antichi. Credo nondimeno che vi sia stato in alcuni luoghi del Regno la usanza di dare principio all'anno da altri mesi, come da Maggio, o da Marzo, del che la Prammatica su citata ne rende testimonianza. Non posso però additare quali sieno, per non essermi noti; ben è però opportuno che i Commissarj ne abbiano conoscenza, e ne facciano uso nelle occorrenze. Debbono essi però rincontrare gli antichi Protocolli, ed osservare se l'anno sempre abbia avuto lo stesso principio, ed adattare quelle conoscenze al fatto delle Scritture che sono in quistione.

Rispetto al punto delle date, debbesi ancora la diligenza usare circa il tempo de' Principi regnanti, de' Vicerè, ed altri Magistrati. Ben mi è noto, che su di questo punto tritissimo i falsatori sogliono essere avvertiti, ma non è fuori di ragione l'avvertimento che io do. La esperienza mi ha fatto conoscere, che molte volte su di

di queſto punto tritiſſimo ſono caduti in fallo. Non tutti uſano la diligenza di prendere le date dalle Scritture indubitate dello ſteſſo giorno in cui foggiano la Scrittura, e delle volte loro manca tale notizia. Sicchè prendono la data da una Scrittura dello ſteſſo anno, e l'adattano a quel giorno in cui foggiano la nuova Scrittura. Non avvertono eſſi, che i Principi miſurano gli anni della loro Signoria dal dì in cui hanno ottenuto il dominio, e ſecondo quella regolano la loro Diplomatica, non già ſecondo il corſo dell'anno civile. Per il che ſoventi volte avviene, che il Gennajo formi l'anno ſecondo del Regno, ed il Febrajo l'anno terzo. Tal coſa è frequente, ed è tritiſſima, ma non tutti i falſatori pongono mente a queſte coſe. Sicchè delle volte reſtano ſmentiti anche per queſte tritiſſime cognizioni. Per la ragione ſteſſa debbeſi avvertire a' Vicerè, a' Preſidi Provinciali, a' Governatori locali, ed a tutti i Miniſtri, i quali o ſi ſottoſcrivono, o hanno parte in quella tale Scrittura. Su di ciò fa uopo ricorrere a Scritture eſtranee, e delle volte ſi poſſono prendere argomenti dalle Scritture ſteſſe prodotte da pretendenti, le quali non di rado vicendevolmente ſi ſmentiſcono. Il perchè avviene o perchè tra eſſe alcune ſono vere, ed altre foggiate, o perchè fatte da diverſi fabri uno più avveduto dell'altro, o perchè in una ſi è avvertito a quel che non ſi è avvertito nell'altra, e non ſi è curato di ammendare. Ben diſſi dal principio che coſa difficiliſſima è il foggiare una falſa Scrittura. Se noi abbiamo un errore nella mente di cui ce ne avveggiamo nel fine del componimento, non di rado ſiamo dimentichi di ammendarlo in altre parti dello ſteſſo, da noi ſteſſi ſcritte, nel mentre non avevamo ſcoſſo quell'errore.

Infra le altre coſe oſſervare ſi debbono, ſe le cariche di qualunque ſpezie ſieno o togate, o politiche, o militari vi erano in quel tempo a cui nelle ſcritture falſe ſi riportano. Tale avvertimento debbe tenerſi preſente in tali rincontri, perchè la ſperienza mi ha fatto avvertito di eſſere frequente un tal errore. Si vedono a' tempi degli Aragoneſi attribuiti da falſatori quegli uffizi introdotti dipoi, quando il Regno fu ſotto il governo de' Vicerè. Allora ſi udirono nuove cariche ſpecialmente militari, come quelle de' Generali delle Galere, de' Maeſtri di Campo, di Sergenti Maggiori, di Colonnelli, del Terzo, e di altre, le quali nell'età a quella precedente non erano nè coſtumate, nè conoſciute. All'incontro allora vi erano altre cariche militari, come di Squadrari, ed altre dipoi diſuſate. Le cariche di Corte non più vi erano, e ſe ne introduſſero a' tempi de' Vicerè delle nuove. Tutte queſte coſe ſi debbono oſſervare con eſattezza, e non v'ha regola migliore quanto ſi è quella di chiedere la giuſtificazione di eſſervi ſtata in quel tal tempo la voluta carica. Su di queſto punto altra regola avere non ſi debbe di non ammettere giuſtificazione di altre Scritture, perchè la ſteſſa mano, la quale ha foggiata quella ſcrittura falſa, ne foggia delle altre. Il che io

dico

dico con asseveranza, e per esperienza. Avvenne una volta che si foggiò una carica suprema a tempo degli Aragonesi, che da' nostri Storici si porta istituita dipoi. Essendosi al pretendente tal cosa opposta, si foggiarono altri della stessa carica fregiati in quel tempo. Il che era una aperta falsità, non si trovando in tanti Storici, in tanti Genealogisti memoria di altra persona fregiata di quella carica. Quindi la regola da serbarsi in simili casi, è di non attendere già le testimonianze di Scritture foggiate o in quella, o in altra simile occasione recente, ma bensì regolarsi colla scorta degli Autori, ed ancora di Genealogisti più antichi, i quali sebbene per regola non possono meritare credenza, pure sono legittimi testimonj su di questi punti della esistenza delle cariche, tra che maggiore accuratezza usarono, ed ancora perchè vicini a' tempi anche per tradizione sapeano se quelle cariche in que' tempi state vi fossero, o no.

Delle volte le cariche vi erano, ma si scuovre la falsità da nomi che i falsatori sogliono attribuire, adattando i nomi dipoi introdotti. Que' che oggidì si chiamano Presidi, vi sono stati infin quasi dal principio di questa Monarchia, ma non si chiamavano Presidi, ma bensì *Justitiarii*, come chiamati si veggono nelle Costituzioni. Veruno de' nostri Scrittori si ha presa la cura di spiegare il tempo, in cui introdotto si fosse il nome di *Præses*. Un parallello però del tempo, in cui non si trova usato, e di quello in cui usato si rinviene, mi fa credere, che introdotta si fosse ne' tempi degli Aragonesi la denominazione di *Præses*, così come allora si cambiò il nome di Giustizierato con quello di Provincia. La qual cosa credo avvenuta, perchè allora si cominciò a rivolgere il pensiere agli antichi, e si diede opera ad introdurre in tutti gli oggetti gli antichi nomi.

La conoscenza di queste minute cose può essere di sommo giovamento ad iscuovrire la falsità delle Scritture. Il che si può scorgere da innumerevoli segni. Eccone uno ovvio. I Consiglieri hanno sempre avuto il titolo di *Miles*, ma non già i Presidenti di Camera, a' quali infino al principio del decorso secolo non si dava una tale divisa. Non entro a spiegare la cagione, la quale niente influisce sul fatto, dico solo che tal cosa è indubitata, come può riconoscere ognuno che abbia la sofferenza di osservare i Processi della Regia Camera di tutto il decimosesto secolo. In essi rinverrà nominati i Presidenti senza la divisa di *Miles* introdotta dipoi. Un falsatore tali cose o non sa, ovvero non avverte, ed è facile ad inciampare in errore. I Governatori tre secoli adietro si chiamavano Capitanei; è molto sospetta, e dico ancora falsa giudicherei una Scrittura prima del 1500, nella quale si desse il titolo di Governatore.

Molte di queste varietà vi sono, e potrei ben numerarne molte, ma mi resto di ciò fare, per evitare il fallo, che nel mentre la mia idea è d'istruire i Commissarj, e gli altri Cavalieri, non istruisca i falsatori a concertare in migliore maniera le loro falsità, finchè

si rendano ſicure da oppoſizioni. Solo intanto mi baſti di avvertire in generale, che fu di tutti i punti ſi dee da' Commiſſarj riflettere, ſe ſieno conformi all'uſo de' tempi a cui ſi riportano. In tali riflefſioni debbe averſi preſente la regola di rincontrare eſſo gli eſempli, e non curare que' che ſi adducono per parte de' pretenſori, i quali colla facilità iſteſſa, colla quale hanno foggiata una Scrittura, ne foggiano altre innumerevoli per garantirla dalle giuſte oppoſizioni.

Entra ſu di queſto punto delle circoſtanze, colle quali provare ſi può la falſità di alcuna Scrittura, un dubbio, ſe debba attenderſi l'argomento negativo, coſicchè negare ſi debba la fede a quelle Scritture, le quali portano alcuni onori non menzionati in altre carte. Eccone un eſempio ovvio e frequente. Produce una Famiglia l'atto di aggregazione, o poſſeſſivo di godimento ad alcuna Città Nobile del Regno. All'incontro non ve n'è alcuna memoria in verun Libro, nè mai per lo decorſo di un ſecolo e mezzo ſi trova quella Famiglia nominata come nobile di quella tale Città, nel mentre le altre deſcritte ſi veggono. Sicchè tutta la pruova ſi riduce a quell' una o due Scritture, le quali ſul fatto ſteſſo di fare le pruove ſi producono; ſu delle quali quando manca la continuazione entra ſempre la ſuſpicione di falſità. Su di tale queſito io, che molto prattico ſono di queſte coſe, non ho dubbio di dire, che l'argomento negativo debbe averſi in ſommo conto, e quando vi concorrono le opportune circoſtanze da additarſi, non ho dubbio di aſſeverare, che ſi debbano avere come falſe le Scritture, quantevolte di eſſe ſole ſi vuol dimoſtrare un fatto, che dovrebbe da mille altre fonti eſſere manifeſto, e provato.

Fa uopo in tutti i rincontri adattare le maſſime alle circoſtanze della coſa, della quale ſi tratta. Trattandoſi di un fatto ſtorico, che iſmentire ſi voglia, l'argomento negativo per eſſere concludente, debbe eſſere garantito da molte circoſtanze. Sul punto però della nobiltà in queſto Regno, egli pare che non tante ve ne debbano eſſere. Il che deriva dalla conſiderazione della facilità, colla quale ſi commettono le falſità. Sono i falſari così addeſtrati, che può dirſi, foggiarſi le Scritture falſe colla facilità iſteſſa colla quale le vere ſi copiano. Quindi n'è derivato, che con piccola ſomma di denaro è in libertà di ognuno di far foggiare qualunque Scrittura gli ſia gradevole. Una perſona degna di fede mi ha renduta teſtimonianza, che col regalo di quattro prigiotti, uno ſi fece foggiare una Cedola, o ſia Privilegio di conceſſione di Marcheſato, co' decreti della eſecuzione, ed altre circoſtanze neceſſarie per renderlo valevole e legittimo. Coll'argomento negativo dovette decadere dal falſato titolo. Da tutti ſi comprendeva dover eſſere quello falſo, perchè per lo decorſo di un ſecolo e mezzo non mai ſi era uſato tal titolo, nè deſcritto ſi vedeva ne' Titoli. Forſe in un avvenimento ſtorico tale argomento debile ſtato ſarebbe. Ma ſu di quel fatto,

era concludente. Chi potrebbe mai credere che uno dopo ottenuto un Titolo con somma dispendio allora necessario, non mai lo avesse usato, se non forse in qualche scrittura foggiata da falsatori? In verun libro si trovava scritto come Titolato, e nasceva questo fantasma un secolo e mezzo dappoichè si era ottenuto? L' ambizione umana in questi punti è dilicatissima, nè lascia perdere queste tali prerogative per indolenza, o trascuraggine, nè queste memorie si perdono nelle Famiglie; ed il fare uso di tale prerogativa da loro stesse dipende.

Ho voluto addurre un tale esempio perchè si possa a cose simili trarre. Frequente è ora il sentire le Reintegrazioni delle Famiglie ad alcune Piazze, o separazione delle Città nobili del Regno. Si riportano le aggregazioni a due secoli e mezzo addietro. Nello spazio di tanto tempo non si porta altro atto di godimento, se non quello dagli stessi falsatori foggiato. All' incontro in tanti Libri pubblicati da tempo in tempo, memoria alcuna non vi è di tale Famiglia. Ne' processi giudiziali non si è denominata tale, nè in quello Scrittore non soggetto ad essere adulterato. Nasce un tale fantasma un secolo e mezzo appresso quella Famiglia non mai annoverata, si osserva tra le nobili di quella Città. Fuori di que' documenti che si producono dagli stessi Pretendenti per dare un colore di verisimile a quell' atto, che non merita l'altrui credenza, non evvene altro che il garentisca. In tali circostanze io non ho dubbio alcuno di dire, che l'argomento negativo debba prevalere a quelle particolari pruove addotte. Il che nondimeno protesto dòversi intendere, quando la Famiglia non è stata in tale riputanza, la quale debbe essere la norma più sicura nelle Ricezioni.

Io non ho dubbio di asseverare, che in questi, e simili casi la propria conoscenza debba attendersi. Non entro nella disputa, se il Giudice debba giudicare *secundum allegata & probata*, ovvero secondo quel che gli è noto. Lascio di buon grado questa disputa a Teologi, e Legisti. Dico bensì, che sul fatto delle Ricezioni debbe attendersi la propria conoscenza. V' ha delle Famiglie, le quali nella comune opinione non passano per nobili; anzi vi è costante tradizione e memoria de' vili mestieri esercitati da Pretendenti. All' incontro in queste tali merci le false Scritture portano le pruove più speciose. In queste circostanze l'argomento negativo unito alla propria conoscenza debbe bastare alla esclusione. L' Ordine richiede le pruove nel proprio Priorato, appunto perchè quivi può essere nota la condizione delle Famiglie. Richiede sempre un Commissario del Priorato, perchè possa avere tale notizia. Quindi sembra uniforme alla mente dell' Ordine il fare uso della propria conoscenza, quando è quella congiunta colla pruova negativa.

L'altra parte della ricognizione delle Scritture riguarda la oculare ispezione, cioè il confronto del carattere, e di tutte le altre circostanze, che ravvisate si possono colla ispezione oculare delle

Scritture. Si fuol fare quella cosa da Commissarj con una grande indifferenza, e come se fosse un atto di niun momento, dovecchè questo è un atto da farsi con tutta l'attenzione, perchè a mio avviso usandosi in ciò la diligenza si arriva a scuovrire la falsità della Scrittura. Ben mi è noto, che l'arte di falsare è giunta all'ultimo grado di perfezione, ma ciò non opera, che non si scernano le false dalle vere Scritture. I falsatori conservano la carta, il filo, e quanto fa di mestiere per fare apparire vere le falsità. Si studiano ancora d'imitare l'inghiostro, ma in ciò non riescono così bene, come essi credono, perchè per dare a divedere il carattere molto antico, il rendono inverisimile per la troppo affettazione. Essi lo sogliono per lo più fare così bianchiccio, che al confronto del vero, si ravvisa subito di essere quello di un affettato pallore. Ho osservate moltissime di queste Scritture false formate nel fine delle carte, o in altro luogo dove è il vuoto, e mi sono accorto della falsità appunto confrontandolo colle vere, le quali rassembrano recenti. Anzi mi sono accorto, che Scritture indubitate antichissime conservano bene il nero. Da tale riflessione si vede, che tutta la diligenza non basta a togliere quelle suspicioni di falsità, ed i segni onde si possano quelle scernere. Egli è però necessario, che nell'atto del confronto si usi tutta l'accuratezza per renderlo profittevole, e non già un atto di mera formalità inutile. Molte diligenze si usano da' falsatori per imitare i tratti del carattere. Ma pure quando si usa tutta la diligenza si rinvengono alcune difformità dal vero; anzi per quanto ho potuto considerare nel carattere falsato, si rinviene una costanza, la quale non si rinviene nel vero.

La prima diligenza da usarsi da' Commissarj così revisori de' titoli, come compilatori, è quella di assicurarsi della qualità del Protocollo, o sia del Libro in cui quella tale scrittura è allegata. Non dico ciò senza ragione, perchè molte volte si è foggiato intiero un Libro per evitare tutti i dubbj, i quali rinvenire si possono nelle Scritture di fresco fatte. Non vo addurre l'esempio di un Protocollo di Notaro fatto intiero, per rendere incontrastabile la fede di una Scrittura quivi foggiata. Egli è dunque opportuno rincontrare prima il protocollo, e farne l'esame non con altri, che il Notajo, o il Pretendente offerisse, ma colla più parte, perchè potrebbero essere falsati per intiero più di uno.

Ne' Libri di qualonque Archivio la stessa cautela usare si dee, ed avverare in qualunque maniera la legalità del Libro, in cui si contiene la Scrittura da verificarsi. La principal cura, che avere si dee rispetto a quegli Archivj ove vi sono Libri mancanti, come ve ne ha parecchi. Molte volte se ne foggia uno intiero in luogo del mancante. Su di questo non vi è regola generale da potersi dare, ed il tutto dipende da una ragionata diligenza da usarsi da' Commissarj, i quali non possono ostervare à Registri se ve ne sono, rin-

rincontrare gli antichi Indici, e Repertorj, che vi sono, vedere se la carta, l'inghiostro, e tutti gli altri segni dimostrino quel Libro vero, e non già foggiato di recente.

Dopo fatte le diligenze sul Libro, debbe farsi quella su della Scrittura particolare. Prima di ogni altro debbe ponersi la carta incontro al lume, per vedere se vi è rasura. In tale maniera si scuovre la falsità quando si è fatta in una parte della Scrittura. Delle volte la falsità non si è fatta col mezzo della rasura, ma bensì con toglierst l' inchiostro precedente, e ponervi l' altro. In ciò la diligenza de' Commessarj debbe raggirarsi in avvertire specialmente sull' inghiostro, e sulla lineatura delle lettere, de' nomi, e di tutte le parti sustanziali della Scrittura. Molte di queste tali falsità a primo aspetto sembrano di non potersi discernere, ma a seria riflessione, e badando a tutte le cose si scuovrono.

Molte regole si danno dagli Scrittori delle cose Diplomatiche per conoscere i caratteri de' diversi secoli trascorsi. La Scrittura antica Romana era tutta grande; dipoi s' introdusse il carattere piccolo. Non vi fu su di ciò costanza per la gran varietà introdotta della maniera di scrivere.

Assumerei una impresa troppo vasta, se avessi idea di dare coteste regole di Diplomatica, e nel tempo stesso sarebbe inutile. Le pruove che fare si debbono non eccedono gli anni dugento, per lo qual giro di tempo non occorre conoscere la varietà de' caratteri dell' età trascorse. Oltre a che come ben si può riconoscere dagli stessi Scrittori della Diplomatica, non vi fu costanza, ed in uno stesso tempo usati si veggono diversi tratti di caratteri. L' unica regola da serbarsi in queste ricognizioni, è di avere per iscorta i Libri indubitati dello stesso carattere, con cui sta scritta la Scrittura, che avverare si debbe. Si tratta di uno Stromento Notariale, debbe aversi presente il Protocollo indubitato di quello stesso Notaro. Si tratta di una Scrittura dell' Archivio, si debbono avere presenti le altre dello stesso Libro, le quali indubitate sieno. Con questa norma si può giugnere all' intento di avverare le Scritture, e tutte le altre sono incerte, e sottoposte a graviffime difficultà.

Sopratutto è necessario, che il confronto si faccia nel luogo istesso in cui si conservano le Scritture, e non già fuori del luogo. Inquanto agli Archivj Regj la cosa è indubitata, perchè da quei non si cavano fuori Libri. Ma rispetto a' Protocolli de' Notai non di rado sogliono i Commissarj farsi portare un Protocollo nella loro stanza, senza che tampoco sia loro noto, che quel Protocollo sia vero e legittimo di quel Notajo. Lo stesso avviene in molti altri generi di Scritture. La loro obbligazione è di portarsi nel luogo in cui vi è l'Archivio, o sia in quel luogo ove tutte quelle Scritture si conservano, ed ivi offervare debbono tutte le cose sopra descritte, e fare le diligenze su degli altri Libri per rintracciare la verità di quel-

lo che forma l'obbietto della loro ricognizione. Specialmente offervare debbono, se in quel tale Protocollo, e Scrittura siasi offervato quel che negli altri si ravvisa circa l'inchiostro, carta, stile, e tutto ciò che può condurre alla conoscenza del vero.

Entra un gravissimo dubbio, se conservandosi l'originale dalla Casa dello stesso Pretendente, si debba a quello prestare credenza riconoscendosi da Commissari. Questo è un punto che considerandosi in un aspetto pare ragionevole, considerandosi in altro irragionevole sembra. Il caso debbe figurarsi quando l'originale Scrittura fia perduta. Se per esempio si fosse perduto il Protocollo del Notaro, e la parte ne conservasse la copia autentica, ovvero lo Stromento reassunto in carta pecora, secondo ne' tempi trascorsi si usava. Se fosse perduto alcun Quinternione, e la parte conservasse alcun Assenso originale, donde appariste la compra del Feudo. Sembri che l'equità detti in tali casi doversi prestare credenza alle Scritture originali, le quali si conservano dagl' interessati. Una tale equità sembra garentita dall' uso, che realmente vi è stato di dare gli originali nelle mani degl' interessati. Gli assensi presso di noi, le Patenti si sono registrati negli Archivj Regj, ma vi è stata sempre la usanza di darsi gli originali in carta pecora nelle mani de' principali. Lo stesso si è osservato rispetto alle Patenti, ed alle altre spedizioni della Regia Cancellaria. Inquanto agli Stromenti alcun dubbio non vi è, che ne' tempi antichi vi fosse stata la usanza di reassumersi in carta pecora, nella quale maniera aveano molte prerogative ne' Giudizj. Vi era similmente l'uso di darsene la copia in carta pecora a contraenti, anche senza la reassunzione. Anzi può dirsi che prima della istituzione de' Protocolli, gli stessi originali in carta pecora si davano a contraenti. L'uso di farsi fare le copie colla legalità del Notajo vi è stato, ed è tuttavia durevole. Quindi egli pare che sia un eccessivo rigore il togliere la fede a queste tali Scritture, quantevolte le copie, o gli originali sieno tali, che abbiano tutti i segni di lealtà. Sicchè da una parte pare, che riconoscendosi tutto il contesto della Scrittura uniforme alla verità, o allo stile e tenore di que' tempi, o riconoscendosi il carattere, o la Legalità di quel Notajo, cui si attribuisce, debba prestarsi alle descritte Scritture tutta la fede, ancorchè non si conservino in alcun pubblico Archivio. Il che si debbe intendere quantevolte si pruova la mancanza dell' originale dall'Archivio, o per incendio, o per altra sventura avvenuta. I nostri Tribunali su di ciò hanno proceduto con queste massime, e quantevolte si è provata la mancanza o della Scheda, o dell'Archivio, hanno ammesse pruove più lievi di quelle delle copie legali, per supplire la mancanza (1).

FINE DEL TERZO LIBRO.

LIBRO

(1) Su di ciò vi sono più esempli di giudicati.

Digitized by Google

LIBRO IV.

DEGLI ALTRI GRADI DELL'ORDINE GEROSOLIMITANO.

Quantunque l' Ordine Geroſolimitano riceva il ſuo pregio da' Cavalieri, i quali la principale, e più ſpecioſa parte ne coſtituiſcono, pure è formato ancora dagli altri ceti degni di una particolare rifleſſione. Sono eſſi notiſſimi in Malta, ma nelle altre parti ſe ne ha una notizia così confuſa, che facilmente ſi confondono. Il perchè ho ſtimato dare una cognizione baſtevole per iſtruire coloro i quali ignorano tali diverſità.

CAPO I.

De' Conventuali, e Fra Serventi.

Infin dal principio del primo Libro ho addotta la origine di queſte due altre ſorti di Fratelli dell' Ordine, i quali realmente compongono un ſolo ceto. Ivi ho dimoſtrato, che quando quella pia adunanza iſtituita in Geruſalemme per l' opera dell' Oſpedale aſſunſe il meſtiere delle armi, allora divietato a que' che Nobili non erano, introduſſe una diviſione di ceti, con eſſere i Nobili addetti al meſtiere delle armi contro agl' Infedeli, e gli altri addetti all' opera dell' Oſpedale, ed al culto della Chieſa. Si formò quindi il ſecondo ceto compoſto e da' Laici non nobili, e da Sacerdoti. A coſtoro fu data la cura del culto della Chieſa, e de' Divini uffizj, e dell' aſſiſtenza a tutte le opere di pietà Criſtiana, alle quali è addetto l' Ordine. A Fra ſerventi fu data la cura dell' Oſpedale, e delle altre coſe economiche dell' Ordine, ed ancora l' altra cura di ſervire da' Scudieri nelle guerre, come nel primo Libro ho diviſato. Uno de' gran pregi dell' Ordine è ſtato quello della coſtanza nel ſuo iſtituto. Quindi tragli altri iſtituti ha conſervato ancora queſto della diſtinzione de' ceti, la quale tuttavia ſi conſerva. Vi è ſtata ſolo la diverſità di alcune cariche, le quali prima ſi occupavano da' Serventi d'armi, e Conventuali, ſi ſono in proceſſo di tempo conferite o in tutto, o in parte a Cavalieri. Il che con ſomma ragione è ſtato introdotto, da che quelle tali cariche furono attribuite al ſecondo ceto, per eſſere ſtati i Cavalieri occupati nelle continove guerre in Soria; ma dappoichè tal motivo è ceſſato, e dopo compiute le Carovane ſono in Convento ſenza tale incarico, ben era ragionevole che deſſero opera a quelle coſe le quali uniformi ſono agli iſtituti. Non è facile indovinare quali ſieno ſtate tali cariche,

ma

ma uno esperti[illegible]mo nelle cose dell' Ordine mi disse il Malta, che quelli li quali hanno il nome di *Produomo*, o sia *Probihomines* erano del secondo ceto, cioè o Fra Serventi, o Conventuali. Le cariche de' Cavalieri hanno diversi nomi, cioè o *Commendatarius* come è quello dell'Artiglieria, de' Forni, o *Commissarius*, come sono moltissime, o *Prodomi* che sono appunto quelle passate dal secondo ceto al primo; e però ben credo fondata la riflessione di essere la voce *Produomo* segno di carica esercitata dal secondo ceto.

Quantunque i Cappellani, e Fra Serventi formino il secondo ceto dell' Ordine, ed una stessa origine avuta avessero, pure da parecchi Autori si descrivono i Cappellani per lo secondo ceto, o sia seconda classe, ed i Serventi per la terza. Tale descrizione si fa dal Vertot (1). Ma quel che esso stesso soggiugne è contrario a tale diversità di classe, da che egli rapporta quel che per altro è indubitato, che sono assegnate a Fra Cappellani, e Fra Serventi alcune Commende, le quali loro si deferiscono secondo l' ordine dell' anzianità, senza punto distinguere se Fra Serventi sieno, o Fra Cappellani. Il che dà a divedere, che formano un solo ceto, o sia classe. L' unica ragione, dalla quale debbesi credere indotto il Vertot a costituirgli di classe diversa è, perchè il Fra Cappellano come Ecclesiastico ha la precedenza sul Fra Servente. Nell' Ordine Gerosolimitano vi è una cosa singolare nella Chiesa, che laddove in tutte le occorrenze gli Ecclesiastici precedono, nell' Ordine Gerosolimitano il Cavaliere precede l' Ecclesiastico. Patisce solo l' eccezione questa regola nel Vescovo come Balì, e nel Priore della Chiesa come Balì. Ambo costoro precedono non che a' Priori effettivi, ma ancora agli stessi Pilieri nel Consiglio. Secondo le regole della dritta ragione essendo ambo Conventuali, e non avendo dignità Reale, non entrano nel Consiglio, se non come Balì onorarj addetta tale dignità a quelle due cariche. In tale qualità dovrebbero precedere agli altri Balì onorarj, ma non agli effettivi, e specialmente Conventuali, Carlo V. nella Donazione dell' Isola di Malta volle, che il Vescovo dovesse essere Gran Croce, ma non parlò della precedenza. Quindi io credo che tale precedenza sia stata loro accordata con alcun Decreto della Corte di Roma.

I Preti Conventuali dunque, ed i Fra Serventi formano un solo ceto, e le pruove degli uni, e degl' altri debbono essere uguali. Se si osservasse la Ordinazione 25. sotto il Titolo del Ricevimento confermato dal decreto del Consiglio, non si potrebbero più ricevere Serventi d' armi, secondo il quale decreto coloro che non possono essere ricevuti nel grado di Cavalieri, si dovrebbero far ricevere nel grado di Serventi d' armi. Ma come tutte le Ordinazioni, e de-

(1) *Vertot Lib. XV. artic.* 1.

Digitized by Google

decreti non ad altro servono, se non ad imporre la necessità de' Brevi, però facilmente la cosa si rimedia con un Breve. Non possono i Serventi d'armi (1) essere ricevuti se non dopo i dieci anni insino a 15., dopo di che bisognarebbe ottenere un Breve di Roma. Ma dopo gli anni dieci infino a 15. basta ottenere dal Gran Maestro una lettera di Diacot, che come quella di Paggio costa un Luigi d'oro. In virtù di tal lettera il postulante può presentarsi al Capitolo, o Assemblea Provinciale per darsi i Commissarj per fare le pruove. Debbono tali pruove darsi a lui stesso perchè le porti in Malta, e dopo quelle date, si rimanda per continovare i suoi studj.

Le Pruove da farsi da costoro non debbono essere pruove di nobiltà, ma quelle prescritte dallo Statuto 18. sotto il Titolo de' Ricevimenti, cioè che non si debbano prendere dal piccolo Popolo, il che gli renderebbe dispregevoli. Quindi secondo la Ordinazione 43. dello stesso Titolo debbono pruovare di essere nati da genitori onesti, dediti ad arti liberali, e che non mai hanno esercitati arti vili, e mecaniche, nè servito alcuno, e dippiù che nè essi, nè i loro Padri, e Madri hanno travagliato ad alcuna arte dispregevole; e dippiù che i loro Padri, e Madri, loro Avoli, ed Avole paterne, materne siano nate da legittimo matrimonio. Nell'ultimo Capitolo generale si rinnova la stessa Ordinazione, che è la Ordinazione 53. sotto il Titolo del Ricevimento, in dove si ordina che i Cappellani e Serventi d'armi che si ricevono nelle loro Lingue di Francia, ed in quelle d'Italia debbono dippiù provare, che il loro Padre, ed i due avi paterno, e materno fossero vivuti nobilmente senza aver esercitata verun arte o mestiere, ma al più professioni liberali, e che sieno vivuti delle loro rendite, e di buona, ed antica cittadinanza, riputata per tale nel rispettivo paese.

Il dritto del Passaggio de' giovani Diacot, o Ecclesiastici dopo dieci anni fino alli 15. è di cento scudi d'oro. Ogni scudo d'oro vale una mezza doppia di Spagna in specie, secondo il valore corrente a tempo del pagamento attuale. Vi sono oltre a ciò vent'uno Lire per dritto di nobiltà, sessantuno Lire per dritto della Lingua, e cinque Lire per altri minuti dritti.

Gli altri Diacot, o Ecclesiastici ricevuti per Breve in una età avanzata devono pagare mille dugento cinquanta Lire per dritto del Passaggio, dodici Lire e dieci soldi per dritto della Lingua, e cinque Lire per altri minuti dritti. Alla riserba nondimeno di coloro i quali per la loro capacità, e loro merito avranno ricevuto la Laurea di Dottore, li quali per un Privilegio particolare sono ricevuti in ogni età, ed anche senza verun dritto di Passaggio.

Inquanto alla età di fare la Professione, altre volte si faceva subito che si era compito l'anno del Noviziato, come si fa in tutti gli

(1) *Devoir des Cheval.*

Digitized by Google

gli Ordini Religiosi. Ma questo costume non è più in uso, e non vi sono che quelli, i quali sono ricevuti in minor età che abbiano un tempo fisso per la Professione. Tutti gli altri la fanno quando la giudicano a proposito, purchè abbiano terminato l'anno del Noviziato.

Quanto a quelli di minor età devono secondo l'Ordinazione 50. sotto il titolo della Ricezione, che fu fatta nell'anno 1631. nel Capitolo Generale tenuto dal G. M. Antonio de Paulo, per tutto l'anno 25. presentarsi in Convento, affine di poter fare il loro anno del Noviziato, ed in seguela la loro Professione nell'anno 26., in mancanza di che perdono la loro anzianità. E' vero che su ciò si suole ottenere il Breve di dispensa, ma la Regola è quella che si è detta secondo l'Ordinazione. Ma su questo punto nulla vi è di particolare rispetto a Conventuali, ed ha luogo lo stesso stabilimento de' Cavalieri.

Malta non è nel distretto, o ne' limiti di alcuna Lingua, e però i Malteси si debbono ricevere in alcuna delle altre Lingue. Il che si fa precedente Breve. Ancorchè però sieno ricevuti in alcuna determinata Lingua, pure non han voto attivo. Della qual cosa stando in Malta non potei rintracciare la origine, ma mi fu detto, che ciò fosse avvenuto per volontaria rinunzia da essi fatta ne' tempi andati, sulla considerazione de' danni loro derivanti dal voto, principalmente per la elezione de' G. Maestri, quando erano di partito opposto a quello che restava eletto. La cosa è verisimile, debbe aversi per vera per fino che altra non se ne rechi.

I Conventuali, i quali non sono Malteси, hanno la loro voce attiva nella Lingua, alla quale appartengono. Hanno similmente il voto nelle Assemblee, e Capitoli Provinciali. Il loro voto però è solamente il voto attivo, ma non possono essere Commissarj, se non quando si debbono ammettere altri Conventuali.

La distribuzione de' Conventuali per le Lingue secondo gli Statuti, sono nella seguente maniera. Debbono essere ricevuti ne' limiti della Lingua, alla quale vogliono essere ricevuti (1), eccetto i sei Malteси ascritti per concessione del Re Cristianissimo alle tre Lingue di Provenza, Alvernia, e Francia (2), e sette Malteси nella Lingua d'Italia (3). Vi è ciò di particolare, che i detti Malteси non sono tenuti presentarsi al Capitolo, o Assemblea Provinciale, ma alla rispettiva Lingua per avere le concessioni delle loro pruove, e si fanno a drittura nella Lingua istessa (4).

Quantunque pero si debbano ricevere per. Fin quì l' Autore, non avendola potuta quest' opera terminare, perchè prevenuto dalla morte, come si è detto nell'avviso all' Erudito Lettore.

F I N E.

(1) *Statut. XII. Ricevim. & Ordinat.* 13.
(2) *Ordinat.* 13. (3) *Ordinat.* 14. (4) *Ordinat.* 15. *Ricevim.*

Digitized by Google

EMINENTISS. SIGNORE.

VIncenzo Orsino pubblico Stampatore di questa Fedelissima Città, supplicando espone all' E. V. di voler dare alle stampe un libro intitolato: *Ricevimento de' Cavalieri, e dell' altri Fratelli dell' Ordine Gerosolimitano*; Pertanto ne supplica l' E. V. di commetterne la revisione a chi meglio stimerà, e l' avrà *quam Deus &c.*

Rev. Dominus A. M. D. Aloysius d' Andria S. Th. Professor revideat, & in scriptis referat. Die 30. Augusti 1785.

ANTONIUS BUCCI V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.

Opus inscriptum, cui titulus: *Ricevimento de' Cavalieri, e dell' altri Fratelli dell' Ordine Gerosolimitano*: præceptis tuis obtemperans Eminentissime Princeps, accurate perlegi. In eo nil, quod nostræ Catholicæ Religionis veritati adversaretur, nil, quod innocentiæ sanctimoniam, morumque integritatem læderet, inveni: immo doctrina, elegantia, ac eruditione undique scatens, sublime Auctoris ingenium æque ostendit, condecoratque. Quapropter ut typis mandetur, si tibi arridet, fapte digneque rear. Datum Domi die 27. Septembris 1785.

E. V.

Humillis. obsequios.
Aloysius d' Andria S. T. M.

Attenta Relatione Domini Revisoris, imprimatur: Die 30. Sept. 1785.

ANTONIUS BUCCI V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.

Digitized by Google

S. R. M.

SIGNORE

Vincenzo Orfino pubblico Stampatore di questa vostra Fedelissima Città, supplicando espone alla M. V. come desidera dare alle stampe un libro intitolato: *Ricevimento de' Cavalieri, e degli altri Fratelli dell' Insigne Ordine Gerosolimitano*. Per tanto ne supplica la M. V. commetterne la revisione a chi meglio stimerà, e l'avrà *quam Deus &c.*

R. P. D. Emmanuel Caputus in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum; & in scriptis referat potissimum, an quid quam sit in eo quin Regiis Juribus, bonisque moribus adversetur, & utilia statui pertractentur.

Datum Neapoli die 22. mensis Junii anni 1785.

I. A. TARSENSIS C. M.

S. R. M.

IN adempimento de' vostri Sovrani comandi avendo letto il Libro, che ha il titolo: *Ricevimento de' Cavalieri, e degli altri Fratelli dell' Insigne Ordine Gerosolimitano*, non vi ho incontrato, che meriti disapprovazione, perchè tutto è conforme a' vostri sagri divini, e buoni Costumi. Quindi sono di parere, che si possa stampare, e pubblicarsi.

Napoli S. Severino 13. Settembre 1785.

Umilissimo Vassallo
P. D. Emmanuele Caputo.

Die 30. mens. Septemb. 1785. Neap.

Viso Rescripto S. R. Majestatis sub die 30. currentis mensis, & anni, ac Relatione Rev. P. D. Emmanuelis Caputi de commissione Rev. Reg. Cappellani Majoris, ordine præfatæ Reg. Maj.

Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Rev. Reviforis; verum non publicetur, nisi per ipsum Reviforem facta iterum revisione affirmetur quod concordat, servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

PATRICIUS. AVENA.

VIDIT FISCUS REG. COR.

Illustris Marchio Citus Præfes S. R. C., & ceteri Ill. Aularum Præfecti tempore subscipt. Imp.

Reg.

Athanasius.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorti

0/

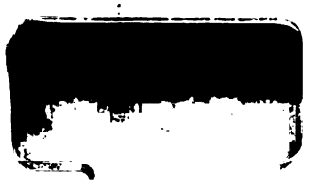

Digitized by Google